


Giuseppe Ondei
Presidente della Corte di Appello di Milano

RELAZIONE

Sull'amministrazione della giustizia nel Distretto della
Corte di Appello di Milano



Assemblea Generale – Milano, 27 gennaio 2024

In copertina, da sinistra verso destra:

Romano Romanelli (Firenze, 1882 - 1968)

“La Giustizia romana” (1936 - 1937)

Arturo Martini (Treviso, 1889 – Milano, 1947)

“La Giustizia fascista” (1936-1937)

Arturo Dazzi (Carrara, 1881 – Pisa, 1966)

“La Giustizia biblica” (1936-1937)

Altorelievi e particolari degli stessi - Piano Terzo - Palazzo di Giustizia di Milano

*“Il segreto della Giustizia sta in una sempre maggiore
umanità e in una sempre maggiore vicinanza
tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore”*

Piero Calamandrei

Relazione sull'amministrazione della Giustizia nel Distretto della Corte d'Appello di Milano

Presentazione

1. Saluti

Illustri Signore e Signori,

rivolgo a tutti il mio cordiale saluto, lieto di incontrarvi per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del Distretto della Corte di Appello di Milano in questa prestigiosa Aula Magna del Palazzo di Giustizia, oggi completamente ristrutturata e riportata agli antichi fasti, seppur con un doveroso aggiornamento tecnologico.

Saluto in particolare il rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura e il rappresentante del Ministro della Giustizia, nonché tutte le Autorità civili, militari e religiose, che con la loro presenza hanno voluto conferire autorevolezza a questa cerimonia.

Porgo i miei saluti ai Capi degli Uffici Giudiziari, che anche quest'anno hanno dimostrato di sapere condurre con autorevolezza e grande capacità organizzativa i loro Uffici, conseguendo risultati positivi sempre e solo nell'interesse della Giustizia.

Un caro saluto rivolgo ai componenti del Consiglio Giudiziario e ai magistrati del Distretto, che con il loro quotidiano impegno sono riusciti a restituire un'immagine della Giustizia efficace, efficiente e soprattutto credibile; saluto che estendo alle donne e agli uomini che lavorano negli Uffici giudiziari con funzioni amministrative e che costituiscono un prezioso ed insostituibile apporto all'attività giurisdizionale.

Saluto il Presidente e i membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dei circondari del Distretto. Ad essi e agli Avvocati tutti va il mio augurio di buon lavoro e proficua collaborazione, nella piena consapevolezza che l'avvocato svolge un ruolo insostituibile nel processo e che non vi è processo giusto senza adeguato esercizio del diritto di azione e di difesa.

Un affettuoso e riconoscente saluto desidero anche rivolgere ai presidenti Secchi, Marchetti, Nova, Formaggia e De Risi, che per raggiunti limiti di età hanno lasciato la toga: cinque magistrati di preparazione giuridica elevata, ma soprattutto di grande e apprezzata umanità. Parimenti saluto e ringrazio con vivo piacere, per il servizio reso sempre dignitosamente e con l'orgoglio di essere un servitore dello Stato, tutto il personale amministrativo che si è congedato nell'anno trascorso.

Infine, voglio ricordare due ricorrenze.

Oggi si celebra il Giorno della Memoria, a ricordo di un periodo storico in cui la dignità umana è stata calpestata, in cui il diritto e la Giustizia sono stati ignorati: questa giornata deve richiamare tutti a mantenere salda la memoria di quell'infuato passato e ad agire oggi con determinazione perché l'odio razziale e le sopraffazioni non abbiano più a ripetersi.

Il prossimo 29 gennaio, invece, si compiranno quarantacinque anni dal barbaro omicidio in Milano del magistrato Emilio Alessandrini, stroncato dal terrorismo. Lo ricordiamo oggi insieme a tutti coloro - magistrati, avvocati, appartenenti alle Forze dell'Ordine, giornalisti e cittadini - che diedero la vita, opponendosi a tutte quelle persone che, con diverse motivazioni, negli anni hanno cospirato e attentato contro la democrazia e la libertà di pensiero, agitando lo spettro del terrore e della violenza.

2. Significato della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario

Come ogni anno, in questa giornata il mondo della Giustizia apre doverosamente le porte alla società civile per rendere conto di come la Giustizia è stata amministrata nel Distretto nell'anno trascorso.

E questo rendiconto è doveroso per due motivi.

Innanzitutto, perché la Giustizia è amministrata in nome del Popolo e per una società democraticamente organizzata è di vitale importanza che la collettività creda nella Giustizia amministrata in suo nome, non in modo fideistico, ma conoscendone le modalità dell'esercizio e i risultati. Una società non può sopravvivere democraticamente se non è in grado di consegnare con fiducia a un soggetto imparziale il potere di emettere, al termine di un itinerario cognitivo che essa stessa ha delineato attraverso le sue leggi, una decisione che è poi disposta a rispettare come verità (*res iudicata pro veritate habetur*): questa fiducia stabilizza i rapporti sociali e disinnescava, processualizzandolo, il dissenso. Un popolo che non crede nella propria giustizia si rassegna fatalmente ad accettare la tracotanza del più forte. La crescente disaffezione civile e culturale per la giustizia, quindi, non può essere percepita come un incendio al di là del fiume, ma come un agente corrosivo delle basi democratiche di questo Paese.

In secondo luogo, questa giornata si celebra perché, se l'indipendenza e l'imparzialità sono condizioni di legittimazione democratica della funzione giudiziaria, vi è anche un'altra condizione di legittimazione, che è la capacità del giudice di rendere giustizia in modo corretto, il più possibile efficiente e professionalmente adeguato: capacità della quale oggi appunto dobbiamo rendere conto.

3. L'amministrazione e l'organizzazione della giustizia: il cronico problema delle risorse

Prima di passare ad illustrare l'andamento della giurisdizione nel Distretto ritengo necessario fare alcune brevi osservazioni di carattere generale, precisando che le stesse non sono sorrette da

alcuna vis polemica o di intromissione in attività di competenza altrui, ma soltanto dalla volontà di offrire un contributo che scaturisce dall'esperienza quotidiana della giurisdizione nel nostro Distretto, affinché la Giustizia “*ad multos annos vivat, crescat et floreat*”.

Allorquando si parla di Giustizia ad essere centrale è il tema delle riforme che ogni governo ritiene necessarie e che sono sempre più ricorrenti. I tempi in cui il diritto era un corpo normativamente stabile sono ormai lontani. Eppure, la Giustizia, come ogni altro servizio pubblico, prima ancora che di riforme ha bisogno di essere amministrata e finanziata per riuscire a fronteggiare esigenze ordinarie e straordinarie come quelle imposte dagli obiettivi del P.N.R.R., che, tra l'altro, richiedono di ridurre entro il 2026 del 25% i tempi medi del processo penale e del 40% quelli del processo civile.

Ma allora perché si parla sempre di riforme e poco di amministrazione e finanziamento della Giustizia?

Perché le riforme sono politicamente identitarie, mentre gestire e finanziare la Giustizia è compito routinario di difficile attuazione, quando mancano le risorse. I grandi assenti dal dibattito pubblico sono proprio i temi del finanziamento della giustizia e degli interventi strutturali ritenuti indispensabili per migliorarla come servizio pubblico: temi che, invece, significativamente sono i più avvertiti da magistrati, avvocati e funzionari pubblici ossia da coloro che quotidianamente frequentano le aule di giustizia e conoscono profondamente la realtà giudiziaria.

Quando indico i temi dell'organizzazione e dell'amministrazione, mi riferisco in particolare ai vuoti di organico dei magistrati, alla drammatica scopertura del personale amministrativo e al continuo stillicidio di abbandoni degli addetti all'Ufficio per il processo.

In queste condizioni è arduo assicurare un funzionamento dignitoso per gli uffici o predisporre progetti seri in assenza di un concreto programma di tempestiva gestione della crisi. Purtroppo, allo sforzo prometeico che richiedono gli obiettivi del P.N.R.R. si contrappone un atteggiamento epimeteico.

E' assolutamente necessario attivare un piano di assunzioni che faccia arrivare nei nostri uffici assistenti, cancellieri e dirigenti amministrativi, procedere – come disposto recentemente seppur in modo limitato - all'assunzione della seconda *tranche* dei funzionari dell'Ufficio per il processo, confermando quelli rimasti e provvedendo a indire tutti e non solo alcuni dei posti residui, , sia per dare una chiara prospettiva sul futuro, sia per garantire la stabilità dell'ufficio per il processo e dei giovani laureati sinora assunti a tempo determinato. Occorre, quindi, bandire subito nuovi concorsi con modalità telematiche (come avvenuto per il concorso di assistente), ma prima ancora bisognerebbe capire che tipo di personale vogliamo, per fare cosa, con quale livello di formazione e con quale rapporto con il processo di digitalizzazione, magari assicurando anche incentivi per le sedi non appetibili , visto che non risulta tollerabile che in alcune zone del Paese – come, per esempio, quella del Distretto di Milano - la penuria di personale sia cronica.

Le misure parziali e limitate adottate nei confronti della magistratura onoraria faranno sì che anche per questo ruolo, essenziale per la giurisdizione e tanto più essenziale in un momento di penuria di magistrati professionali, andremo verso una sempre maggiore emorragia. Con la stabilizzazione dei magistrati onorari di lungo corso è stata messa una pezza, ma non si è provveduto né a definire quale nuovo magistrato onorario si vuole, né se e come procedere

immediatamente a un nuovo reclutamento, che garantisca, unitamente alla quantità, anche la qualità dei nuovi ingressi.

È sicuramente vero che in questi anni il Ministero della Giustizia ha proceduto ad assunzioni massicce e senza precedenti, ma è altrettanto vero che queste assunzioni a stento sono riuscite a far fronte all'altrettanto massiccio esodo di decine di migliaia di addetti del personale giudiziario andati in pensione o vincitori di altri concorsi. Il richiamo al mito di Sisifo viene spontaneo.

In una situazione di crescente scoperta di organici del personale amministrativo (peraltro non adeguatamente valorizzato e motivato), di crescente penuria di magistrati e di rilevante carenza nell'organico dei magistrati onorari, oltre che di allarmante disaffezione dei giovani per le professioni giuridiche, come si può pensare seriamente di raggiungere gli obiettivi del P.N.R.R.?

4. Il P.N.R.R. e l'Ufficio per il processo

Gli ambiziosissimi obiettivi e i gravosi impegni che l'Italia si è assunta anche per la giustizia con il P.N.R.R. sono tali da far tremare le vene e i polsi e su di essi occorrerebbe concentrare ogni attenzione, salvo volersi rifugiare adiaforicamente nella politica irresponsabile del “vorrei, ma non posso” o più semplicemente nell'*asilum ignorantiae*, visto che la rimozione sembra sia l'attività principale della vita, come insegnatoci dal medico psicanalista Georg Groddeck.

Il problema è uno solo: come arrivare positivamente ai risultati proposti. Dove positivamente vuol dire migliorando anche qualità e organizzazione e senza ridurre l'attività giudiziaria a una rincorsa di numeri e tempi, con una sorta di revival dei cronotempisti della catena di montaggio. Bisogna saper guardare in alto, che è l'opposto di stare con il naso all'insù, per poi cadere nel pozzo, suscitando l'ilarità dell'intelligente servetta tracia.

Quel ch'è necessario, allora, è un salto di qualità di cultura e *governance*, che deve interessare più livelli e più soggetti. In particolare, servono una fortissima collaborazione tra Ministero, C.S.M. e Scuola Superiore della Magistratura, idonea a superare frammentazione e identitarismi; una vera direzione integrata tra magistrato capo dell'ufficio e dirigente amministrativo, atta a creare sinergia e valorizzazione dei ruoli; Università attrezzate e capaci di offrire indirizzi e sostegni a livello gestionale e pratico; magistrati e personale (ma anche avvocati) disponibili a superare le modalità organizzative consolidate, per sperimentare modalità di lavoro sezionali e con uno staff di supporto.

Tutto ciò sinora è avvenuto molto parzialmente e in termini del tutto insoddisfacenti, tanto che gran parte del cammino è ancora da compiere.

Purtroppo, viviamo una bulimia riformatrice, in cui una grande riforma divora la precedente, già dimenticata, senza mai considerare i risultati ottenuti, anche per valorizzare i lati positivi e correggere gli altri. Si ignora il principio basilare per cui anche la Giustizia, come qualsiasi organizzazione, richiede una relativa stabilità.

La riforma decisiva con cui ci giochiamo il raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R. sulla giustizia è il nuovo Ufficio per il processo, che rappresenta, per diversi motivi, una grande occasione. La prima ragione è che offrire un supporto al magistrato significa auspicare e indurre un mutamento dei moduli organizzativi, con il magistrato al centro e motore di un *team* che lavora con lui. La seconda ragione va ricercata nel fatto che il reclutamento di migliaia di giovani giuristi

costituisce e crea un grande bacino di formazione per una nuova generazione di avvocati, funzionari, dirigenti, magistrati.

Un disegno sulla carta apprezzabile che, però, sta evidenziando *défaillance* e cadute.

Innanzitutto, sta emergendo la ricaduta negativa della scelta di non estendere l'Ufficio del processo a tutti gli Uffici Giudiziari: penso agli uffici requirenti, ai tribunali di Sorveglianza e ai tribunali per i minorenni. Inoltre in troppi tribunali e corti di appello si è rinunciato a far diventare l'ufficio per il processo una grande occasione di rinnovamento e ci si è limitati a affiancare al singolo magistrato un assistente personale: scelta facilitata dalle difficoltà di spazi e logistiche e dalla semplicità organizzativa, ma anche dal difetto genetico di questo Ufficio, vale a dire, la durata limitata nel tempo, purtroppo impostaci dall'Unione Europea.

L'ottica burocratica dominante sembra, poi, tutta attenta a certificare quello che si dovrebbe fare, piuttosto che a farlo.

Anche nel nostro Distretto, dove l'Ufficio del processo è stato ben sfruttato e a detta di tutti i Capi degli Uffici ha dato un contributo apprezzabile al miglioramento del servizio giustizia, il costante e inarrestabile svuotamento degli organici degli addetti all'Ufficio per il Processo rischia di vanificare il lavoro fatto: al 30 giugno 2023, su 698 addetti in organico ve ne erano solo 470 e ad oggi le presenze sono ulteriormente diminuite.

5. La digitalizzazione della giustizia

Un'altra prospettiva di rilievo e pervasiva per il mondo della Giustizia è la digitalizzazione che può dare trasparenza, efficienza e benessere organizzativo e che dovrebbe rappresentare il futuro della Giustizia.

La digitalizzazione è il formante della nuova giurisdizione che non ci dà solo programmi gestionali, ma strumenti di lettura della litigiosità e dei trend decisionali, un ausilio alla strutturazione degli atti, una classificazione e analisi delle decisioni giudiziarie. In questa nuova costruzione delle modalità di operare, occorrerebbe mettere al centro il lavoro del magistrato, dell'avvocato e delle cancellerie, partendo dalle loro esigenze. Ci dobbiamo muovere verso un nuovo paradigma organizzativo e gestionale con la capacità di sperimentare nuovi scenari tecnologici, che devono essere governati e non subiti dagli operatori.

La realtà, però, per ora è diversa e sembra non orientarsi verso gli scenari auspicati. Di fatto, oggi, prendendo in prestito un'espressione di Montale, possiamo dire soltanto "ciò che non siamo"! Continuiamo a riempirci la bocca di transizione digitale, ma poi, quando la decliniamo, lo facciamo come se si trattasse semplicemente di fare qualche iniezione di informatica in un corpo consolidato.

Da un lato, abbiamo il P.C.T. (processo civile telematico) funzionante, ma che risale, come infrastruttura, agli anni 2000; dall'altro lato, un processo penale telematico ancora parziale e limitato che impiega anni per realizzare innovazioni che, spesso nascono già vecchie, nonostante l'encomiabile impegno del Ministero in questi ultimi anni.

In questo contesto un breve accenno va fatto anche all'intelligenza artificiale, che ormai sembra intersecare in modo pesante anche il mondo giuridico. Un monito è d'obbligo! Sembra che il nostro compito non sia più quello di "*sequire virtute e canoscenza*", ma di attendere comodamente

che un *chatbot* lo faccia per noi. Utilizziamo pure, anche nel mondo giuridico, la grande potenzialità dell'intelligenza artificiale, ma senza abdicare alla nostra "umanità". In questo momento, per usare un icastico termine del greco antico, dobbiamo essere tutti dei "*methoroi*" ossia persone che stanno sulle frontiere e camminano sui crinali, guardando ciò che sta al di là, ma con i piedi ben piantati sul solido terreno del passato.

I. Le risorse umane

1. I magistrati del Distretto

1.1 I magistrati togati

Diverse sezioni della Corte d'Appello e la più parte dei Tribunali del Distretto lamentano ancora sofferenze, pur in misure e modi diversi, quanto all'effettiva presenza dei magistrati: al 30.6.2023 le relative scoperture vanno infatti dal 6,67% del Tribunale di Lecco al 11% del Tribunale di Pavia; dal 14,5% del Tribunale di Varese al 16% del Tribunale di Como e del Tribunale di Busto Arsizio; dal 17% del Tribunale di Lodi al 19% del Tribunale di Milano e al 20% del Tribunale di Monza.

Presso la Corte d'appello di Milano, alla data del 30.06.2023, a fronte dei 133 magistrati previsti in organico, ne risultavano effettivamente in servizio 108, con una percentuale di scopertura del 18,8%.

Le carenze sopra indicate appaiono tali, almeno in certi uffici, da influire sensibilmente su una buona pianificazione del lavoro e sui tentativi di migliorare i risultati; *rectius*, appaiono tali da incidere negativamente non soltanto sulla riduzione delle pendenze e dei tempi di definizione dei procedimenti, ma anche, e non di rado, sulla possibilità di mantenere e consolidare i risultati positivi eventualmente raggiunti in passato. Peraltro, fa ben sperare l'apporto, nel complesso sostanzialmente positivo, offerto dal nuovo Ufficio per il processo (U.P.P.), almeno una volta superate talune criticità, principalmente riferibili alla variegata preparazione di base degli addetti, all'individuazione degli spazi di utile collocazione e alla temporaneità della loro assunzione.

In ogni caso, ognuna delle relazioni provenienti dai Tribunali e dalle sezioni della Corte d'appello contiene dati specifici significativi circa scoperture e produttività e ad esse, in questa sede, non si può far altro che rinviare.

A ciò si aggiunga che l'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha sostituito il capo II della legge n. 48 del 13 febbraio 2001, che disciplinava i 'magistrati distrettuali', istituendo le *piante organiche flessibili* ovvero un contingente di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti o all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Dunque, la pianta organica dei 'magistrati flessibili' ha integralmente sostituito la pianta organica dei 'magistrati distrettuali'. In punto, va osservato che con decreto 23 marzo 2022 del Ministero della Giustizia la pianta organica dei magistrati flessibili giudicanti del Distretto di Milano è stata indicata nel numero di 8 unità; con delibera del C.S.M. in data 17 novembre 2022 è stata, però, assegnata al Distretto milanese una sola unità: tale assegnazione, all'evidenza, appare

del tutto inadatta ad una anche solo parziale e limitata realizzazione delle finalità correlate all'istituzione dei giudici flessibili. Tra l'altro, la gestione dei giudici "flessibili" così come delineata dalla normativa primaria e secondaria appare "ingessata" e del tutto priva di funzionalità sol che si consideri che il Presidente della Corte non può agevolmente disporre dei giudici flessibili – come per i giudici distrettuali – ma solo proporre al C.S.M. l'assegnazione a un determinato ufficio con una procedura burocraticamente "appesantita", di cui s'impone la rivisitazione, se si intende effettivamente ottenere un impiego fruttuoso di tale categoria di giudici.

In conclusione, la gestione di uffici con sistematiche carenze di personale non appare certo agevole e se nel breve/medio termine può essere supplita dalla straordinaria laboriosità dei singoli, nel lungo termine l'usura lavorativa delle persone ne evidenzia andamenti negativi, che precludono adeguate risposte alle effettive e concrete esigenze del territorio e alla correlata domanda di giustizia. In ogni caso, il problema della carenza di organico risulta maggiormente avvertito negli uffici di piccole dimensioni, ove l'assenza di poche unità si risolve in una percentuale considerevole sull'intero, con ricadute di rilievo sulla complessiva funzionalità dei servizi.

Tab. 1 carenze di organico aggiornata al 1 dicembre 2023

Organico 1.12.2023 Magistrati togati del Distretto						
SEDE UFFICIO TRIBUNALI	ORGANICO	PRESENZA GIURIDICA	EFFETTIVI	VACANTI	SCOPERTURA GIURIDICA	SCOPERTURA EFFETTIVA
CORTE D'APPELLO DI MILANO	133	115	107	18	16%	24%
Magistrato PO Flessibile Giudicante	8	1	1	7	88%	88%
BUSTO ARSIZIO	36	31	31	5	16%	16%
COMO	30	26	26	4	15%	15%
LECCO	15	14	14	1	7%	7%
LODI	20	20	20	0	0%	0%
MILANO	297	240	246	57	24%	21%
MONZA	60	50	51	10	20%	18%
PAVIA	37	34	34	3	9%	9%
SONDRIO	12	11	11	1	9%	9%
VARESE	26	22	22	4	18%	18%
SORVEGLIANZA MILANO/PAVIA/VARESE	25	23	23	2	9%	9%
TRIBUNALE PER I MINORENNI	18	14	14	4	29%	29%
TOTALE	717	601	600	116	19%	20%

1.2 I magistrati onorari

I giudici onorari di pace si distinguono, attualmente, solo per le funzioni, in giudici che esercitano presso l'Ufficio del Giudice di Pace la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile – secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali – e in giudici assegnati “all'Ufficio per il processo” (art. 9, comma 4, D. Lgs. n. 116/17). È quest'ultima una struttura organizzativa costituita, a norma dell'art. 16-*octies* del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2012 n. 221), presso il Tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'Ufficio del Giudice di Pace al quale sono addetti (art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 116/17). Vi è, poi, il contingente ad esaurimento dei giudici onorari immessi nelle funzioni antecedentemente al mese di agosto 2017 (ex G.O.T.) che continua a svolgere funzioni giurisdizionali al di fuori dell'Ufficio del processo.

Dalle relazioni pervenute dai Tribunali del distretto sull'andamento dell'attività giurisdizionale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, come negli anni passati, emergere una concorde valutazione positiva dei risultati conseguenti al fattivo contributo offerto dalla Magistratura Onoraria ma emerge, in maniera ancor più significativa, il problema della copertura degli organici attualmente previsti, come agevolmente si evince dalle tabelle riepilogative seguenti:

Tab. 2 Organico Giudici onorari di Pace in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace del Distretto al 1 luglio 2023

SEDE UFFICIO	ORGANICO	EFFETTIVI	VACANTI	PERCENTUALE DI SCOPERTURA
BUSTO ARSIZIO	6	4	2	33,3%
COMO	14	5	9	64,3%
LECCO	7	3	4	57,1%
LODI	8	4	4	50,0%
MILANO	180	50	130	72,2%
LEGNANO	9	2	7	77,8%
RHO	8	2	6	75,0%
MONZA	32	12	20	62,5%
PAVIA	9	4	5	55,6%
VOGHERA	4	2	2	50,0%
VIGEVANO	4	2	2	50,0%
ABBIATEGRASSO	3	1	2	66,7%
SONDRIO	3	3	0	0,0%
VARESE	11	4	7	63,6%
LUINO	2	0	2	100,0%
TOTALE	300	98	202	67,3

L'organico complessivo dei giudici onorari di pace in servizio presso gli Uffici del G.d.P. è fissato in 300 unità, di cui tuttavia solo 98 (secondo i dati disponibili) sono effettivamente in servizio. La tabella sopra riportata – in assenza di diverse indicazioni complete e aggiornate – è stata redatta

sulla base dei dati presenti nel sito del Consiglio Superiore della Magistratura, in parte corretti con le segnalazioni contenute in alcune delle relazioni pervenute dai Tribunali del Distretto. I numeri danno chiaramente conto delle **gravi carenze di organico** dell'Ufficio del Giudice di Pace, che, riferite a tutto il distretto, **superano complessivamente il 65%**.

Tab. 3 Organico Giudici onorari di Pace in servizio presso i Tribunali

SEDE UFFICIO	ORGANICO	EFFETTIVI	VACANTI	PERCENTUALE DI SCOPERTURA
BUSTO ARSIZIO	13	8	5	38,5%
COMO	14	10	4	28,6%
LECCO	7	3	4	57,1%
LODI	8	5	3	37,5%
MILANO	120	78	42	35,0%
MONZA	27	21	6	22,2%
PAVIA	20	11	9	45,0%
SONDRIO	6	3	3	50,0%
VARESE	12	8	4	33,3%
TOTALE	227	147	80	35,2

L'organico complessivo dei giudici onorari di pace in servizio presso i Tribunali ordinari è fissato in 227 unità, di cui tuttavia risultano effettivamente in servizio 147 (secondo i dati disponibili). In gazzetta Ufficiale n..28 dell'11 aprile 2023 è stata pubblicata la nuova "Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.". Per il Distretto di Milano, uffici giudicanti, sono stati messi a concorso i seguenti posti:

Ufficio del giudice di pace di Busto Arsizio - un posto; Ufficio del giudice di pace di Legnano - tre posti; Ufficio del giudice di pace di Como - tre posti; Ufficio del giudice di pace di Lecco - tre posti; Ufficio del giudice di pace di Lodi - un posto; Ufficio del giudice di pace di Milano - trentaquattro posti; Ufficio del giudice di pace di Rho - due posti; Ufficio del giudice di pace di Monza - cinque posti; Ufficio del giudice di pace di Pavia - tre posti; Ufficio del giudice di pace di Abbiategrasso - un posto; Ufficio del giudice di pace di Sondrio - un posto; Ufficio del giudice di pace di Varese - tre posti; Ufficio del giudice di pace di Luino - un posto.

La procedura di nomina, gestita nella fase iniziale dal Consiglio Giudiziario di Milano, è attualmente in valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura che dovrà individuare i candidati che saranno ammessi al tirocinio formativo propedeutico all'effettivo esercizio delle funzioni. Tale tirocinio dovrà essere svolto presso i Tribunali del Distretto e sarà organizzato dal Consiglio Giudiziario e dalla sede decentrata della Scuola Superiore della Magistratura.

2. Il personale amministrativo della Corte e del Distretto

2.1 Il personale amministrativo della Corte

La Corte d'Appello di Milano, sulla base delle piante organiche ampliate da ultimo con D.M. 18.4.2019, dispone al momento di n. 244 unità di personale, oltre al Dirigente, con tasso di scopertura, al 30.6.2023, al 26,6% e con una presenza, in termini assoluti, di n. 179 unità. Si è tentato in questi anni di supplire alle progressive carenze con applicazioni di personale da altri uffici del distretto, che attualmente forniscono 18 unità. Ma si tratta di personale applicato periodicamente che deve essere formato ed inserito *ex novo* nelle cancellerie. Una volta formato ed inserito nell'ufficio, deve poi essere sostituito con nuovo personale da individuare in base all'accordo di mobilità del 15 luglio del 2020 che prevede l'obbligo di interpello e la rotazione del personale applicato dopo 6 mesi o 1 anno.

L'esodo che si è verificato nel corso degli anni (per trasferimento o pensionamenti) ha determinato da un lato la perdita di professionalità e di competenze consolidate, dall'altro la necessità di una riorganizzazione di intere sezioni dell'Ufficio, sottoponendo il personale rimasto a nuove modalità operative spesso di non facile condivisione, sia per naturale resistenza al cambiamento, sia per la mancanza di figure professionali idonee. In aggiunta, si rappresenta che, attesa l'età anagrafica avanzata di gran parte del personale in servizio, sono previste ulteriori defezioni nel corso degli anni a venire.

Vero è che sono stati assunti in Corte, con contratto a tempo determinato della durata di 31 mesi, 124 Addetti all'Ufficio per il Processo (AUPP) mediante concorso pubblico per 8.171 posti (G.U. n. 62 del 6/8/2021) e tuttavia, dei 124 assunti, già al 31.12.2022 si erano dimesse 17 unità per altri impieghi e 4 per trasferirsi ad altri Uffici Giudiziari; successive dimissioni hanno ridotto gli AUPP, al 30.6.2023, a sole 90 unità.

Possono, poi, menzionarsi le ulteriori assunzioni a tempo determinato (novembre 2022 per 36 mesi) di tecnici (di amministrazione, contabilità, edilizia e data entry): trattasi di figure professionali, pure previste dal P.N.R.R., create per soddisfare la specifica esigenza di dotare l'amministrazione di personale avente peculiari competenze tecniche e in particolare per completare il processo di digitalizzazione dei processi civili e penali e dei servizi amministrativi di supporto.

Nonostante le citate assunzioni, a causa delle numerose uscite per pensionamenti, dimissioni o trasferimenti, prevalenti rispetto alle entrate, le unità lavorative disponibili risultano, comunque, ancora non adeguate rispetto alle esigenze, quantomeno per ciò che riguarda il personale in servizio a tempo indeterminato, struttura portante dell'Ufficio.

Va ricordato che più del 30% del personale è destinato esclusivamente alle numerose attività di natura strettamente amministrativa che coinvolgono la Corte come ufficio distrettuale di vertice: così è, ad esempio, per gli esami di avvocato, gli indennizzi *ex lege* Pinto, Unep, il collegio di garanzia elettorale e tutta la pesante attività per la gestione degli Uffici che, a seguito della Legge di stabilità 2015, ricadono esclusivamente nella sfera di competenza della Corte. A ciò si aggiunga l'organizzazione su delega del Ministero per due anni (anni 2021 e 2022) dell'esame di accesso alla magistratura nella sede milanese. Da ultimo, dal 15.5.2023, il personale amministrativo in

servizio ha a carico anche la gestione del personale del Tribunale Unico Brevetti, di recente istituzione. Di qui anche la crisi delle attività esecutive successive alla definizione dei procedimenti, attività di specifica competenza del personale di cancelleria, con possibile rischio anche di danni erariali.

Sulle notevoli scoperture incidono fattori storici, quali la scarsa appetibilità di Milano come sede di lavoro per il costo della vita, nonché la forte presenza di personale proveniente dal sud Italia, spesso con interesse al riavvicinamento alla sede di partenza. Tanto che si assiste addirittura a una seria difficoltà di reperimento del personale in entrata: le graduatorie vanno rapidamente esaurite senza che si siano coperti i posti disponibili, nemmeno per le assunzioni a tempo indeterminato. Il pubblico impiego non è attrattivo a Milano e ancor meno la Giustizia, posto che anche attingere a graduatorie di altri distretti non risolve il problema, anzi lo acuisce. L'iniziativa è stata intrapresa da questa Corte nell'anno 2019 e si è concretizzata nel dicembre 2019 con la trasmissione al Ministero della Giustizia di due graduatorie valide in relazione alla quali sia il Comune di Milano, sia l'Ordine degli Avvocati di Milano avevano dato la loro disponibilità a che la Corte attingesse dal personale in graduatoria: trasmissione alla quale, però, nonostante i numerosi solleciti non è seguito alcun riscontro.

La fluttuazione di personale poi non è compensata da una adeguata programmazione: le immissioni sono del tutto scollegate dalle dimissioni. Il personale arriva ad "ondate" mentre le uscite sono costanti e dilatate nel tempo e ciò comporta un continuo riassetto delle assegnazioni con difficoltà a raggiungere equilibri pienamente soddisfacenti. Sarebbe molto d'aiuto una programmazione delle immissioni collegate alle dimissioni, con eventuale formazione in entrata mediante affiancamento, come accade nelle organizzazioni complesse più avanzate.

Altro elemento di criticità è la mancanza di stabilità del personale. Nell'ultimo periodo, l'afflusso di nuove risorse è avvenuto in gran parte con contratto di lavoro a tempo determinato, ossia con immissioni frutto dei progetti legati al P.N.R.R. di durata triennale. Il che, data la situazione del mercato del lavoro sia privato, sia pubblico, porta a una costante emorragia di persone e di competenze che vanno disperse. Per quanto riguarda il lavoro nella pubblica amministrazione, come noto tra il 2022 ed il 2023 sono stati banditi oltre 160.000 posti di lavoro "*a tempo indeterminato*", circostanza che rende poco appetibile rimanere al Ministero della Giustizia con incertezza di continuità lavorativa. Dobbiamo quindi calcolare il deficit di una enorme quantità di lavoro di formazione in affiancamento che va disperso.

Ma il meccanismo illustrato (fuoriuscita dalla Giustizia per altro incarico a tempo indeterminato) rischia di avere un ulteriore effetto che è quello di mantenere in servizio personale che non sia riuscito a collocarsi nel frattempo altrove, con possibilità che non sia il personale di migliore preparazione. Le ipotesi di stabilizzazione di questi precari P.N.R.R. non frenano certo le migliori professionalità, mentre hanno l'effetto di trattenere chi ha meno competenze da mettere in gioco. In aggiunta a questi elementi strutturali e geografici ulteriore elemento di demotivazione per il personale è il tempo lungo con cui viene attuato il nuovo C.C.N.L., in particolare per coloro che hanno incarichi di responsabilità.

In questo contesto la Corte d'Appello ha, comunque, messo in atto azioni finalizzate alla motivazione dei dipendenti: da un lato, il prestigio, riconosciuto, di far parte della Corte d'Appello, dall'altro, le iniziative volte al benessere organizzativo.

All'ingresso i nuovi dipendenti vengono sempre accolti con una o più giornate nelle quali si presenta il modello organizzativo della Corte e si indagano le loro aspirazioni e le loro esperienze pregresse. Già nei giorni precedenti all'assunzione, con la somministrazione di un questionario, si raccolgono informazioni idonee sia a velocizzare le procedure di "presa di possesso" ed immissione in ruolo, sia a capire meglio come inserire il lavoratore nell'organizzazione. A tal fine vengono utilizzate le potenzialità dei nuovi software ministeriali di office 365.

Si utilizzano anche gli strumenti contrattuali come l'elasticità dell'orario lavorativo e lo *smart working* con il chiaro intento di concentrarsi sulla prestazione di lavoro piuttosto che sul tempo di permanenza in ufficio. Con questa visione complessiva risulta anche evidente la necessità di abituarci a "misurare" il lavoro prestato, necessità assoluta in caso di SW.

Per le qualifiche dell'area prima del nuovo contratto, sino ad oggi ancora indispensabili alla gestione dei processi, soprattutto penali, si va verso una sostanziale abolizione, non ancora, però, sufficientemente preparata. Non si può prescindere ancora dallo spostare fascicoli e carrelli fino a che si avrà a che fare materiale cartaceo. La soluzione indicata nel distico "*informatizzazione e dematerializzazione*" sembra percorribile nel processo civile, ma ancora di là da venire nel processo penale, con pesanti ricadute organizzative. A ciò si aggiungano le resistenze a dare incarichi, fossero anche di semplice movimentazione, a ditte esterne, a personale che non sia incardinato nei ruoli ministeriali.

2.2 Il personale amministrativo del Distretto

Il quadro complessivo delle presenze/scoperture di organico del personale amministrativo nei vari Uffici giudiziari del Distretto (aggiornato alla data del 30.6.2023) evidenzia gravi scoperture, nelle diverse qualifiche professionali: si tratta di carenze talmente gravi da pregiudicare il buon funzionamento dei servizi degli Uffici e, in alcuni casi, da porre a rischio la stessa possibilità degli Uffici di operare, in particolare ove si riscontra la totale (o pressoché totale) carenza di alcune figure professionali.

In generale, gli Uffici giudiziari del Distretto, alla data del 30.6.2023, a fronte di una pianta organica del personale amministrativo di 2.050 unità, essendo in servizio soli 1.293 dipendenti, presentavano una vacanza complessiva di 757 unità, con una scopertura pari al 36,9%.

Nei mesi successivi la situazione si è ulteriormente aggravata, in quanto, alla data dell'ultima rilevazione (1.12.2023), il numero complessivo dei dipendenti in servizio è sceso a 1.268 e la vacanza complessiva è salita a 782 unità, con una scopertura salita al 38,1%.

Le scoperture di organico (pur interessando tutte le figure professionali) sono soprattutto evidenti nelle qualifiche di Cancelliere (vacanza di oltre 200 unità), di Assistente Giudiziario (vacanza di circa 300 unità) e di Ausiliario (vacanza di oltre 100 unità).

Ad esempio, al solo Tribunale di Milano, alla data del 30.6.2023, mancavano ben 77 cancellieri (scopertura del 53,8%) e 120 assistenti giudiziari (scopertura del 45,6%); alla data dell'1.12.2023, il numero dei cancellieri mancanti è salito ad 80 (scopertura del 55,9%), mentre il numero degli assistenti mancanti è salito a 126 (scopertura del 47,9%).

A tutt'oggi:

- al Tribunale di Como mancano 11 cancellieri sui 15 previsti in organico (scopertura del 73,3%); al Tribunale di Varese mancano 10 cancellieri sui 13 in organico (scopertura del 76,9%); al Tribunale di Sondrio mancano 7 cancellieri sui 9 in organico (scopertura del 77,8%);
- al Tribunale di Monza mancano 27 assistenti giudiziari sui 44 previsti in organico (scopertura del 61,4%); al Tribunale di Sorveglianza di Milano mancano 7 assistenti giudiziari sugli 11 in organico (scopertura del 63,6%);
- alla Corte d'Appello mancano 16 ausiliari sui 25 in organico (scopertura del 64%); al Tribunale di Busto Arsizio mancano 11 ausiliari sui 15 in organico (scopertura del 73,3%).

Al di là delle gravi scoperture di organico di cui soffrono tutti gli Uffici giudiziari del distretto per tali figure professionali, va richiamato come tali carenze incidano ancor più per quegli Uffici giudiziari che presentano una pianta organica già sottodimensionata, come, ad esempio, il Tribunale per i Minorenni di Milano, che, pur avendo una competenza distrettuale e dovendo fronteggiare un gran numero di fascicoli in materie quanto mai delicate, su una pianta organica di sole 59 unità presenta una vacanza di 21, con percentuali di scopertura per la figura del cancelliere del 50%, dell'assistente giudiziario del 58,3% e dell'ausiliario del 50%.

La situazione è leggermente migliore per ciò che riguarda il profilo dei funzionari giudiziari, anche se in questo caso preoccupa l'età media degli stessi, che, per la gran parte, hanno ben più di 30 anni di servizio e, quindi, sono prossimi alla pensione.

Gravi criticità si riscontrano negli Uffici del Giudice di Pace, sia per le scoperture totali, sia per quelle che riguardano alcune qualifiche necessarie per il funzionamento dell'Ufficio (che, peraltro, con la recente riforma Cartabia, ha visto raddoppiata la competenza per valore). Ad esempio:

- a) l'Ufficio del Giudice di Pace di Rho, su un organico di 4 unità, ha in servizio una sola unità (scopertura del 75%), ossia una funzionaria giudiziaria che, peraltro, avendo partecipato al recente interpello di mobilità, è risultata in graduatoria utile per il prossimo trasferimento alla sede di Busto Arsizio;
- b) all'Ufficio del Giudice di Pace di Busto Arsizio mancano ben 8 unità su un organico di 9 (scopertura dell'88,9%);
- c) l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, a fronte di una pianta organica di 106 unità (comprensiva di 1 dirigente e di 3 direttori), è del tutto privo di dirigente e di direttori (scopertura del 100% per entrambe tali figure);
- d) all'Ufficio del Giudice di Pace di Sondrio, poi, mancano completamente le figure del funzionario, del cancelliere e dell'assistente, pur previste in pianta organica.

In questa situazione:

- in alcuni casi i capi degli Uffici sono riusciti a raggiungere accordi con i Comuni o altre amministrazioni per conseguire il distacco/comando di qualche unità di personale per supportare il funzionamento degli Uffici: così ad es. Varese (Comune di Azzate); Lecco (Comune di Missaglia, Casatenovo, Costamasnaga); Lodi (Comune di Mulazzano); Sondrio (Comune di Sondrio, ACI Sondrio e Comunità Montana Valtellina);
- un qualche contributo ai servizi di cancelleria è pervenuto dall'impiego, sia pure *part time*, degli addetti all'Ufficio per il Processo;
- vi è, poi, attesa per l'esito dell'interpello di mobilità che (venendo incontro a legittime aspettative di trasferimento del personale) inevitabilmente porterà a spostamenti, auspicabilmente fra gli

Uffici del Distretto, anche se non può certo escludersi lo spostamento di personale verso altre zone d'Italia, con conseguente ulteriore aggravio delle scoperture di organico.

E', quindi, assolutamente evidente che le criticità derivanti dalle gravi scoperture di organico non possono essere in alcun modo superate con il semplice ricorso all'istituto dell'applicazione disposta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 20 dell'Accordo sulla Mobilità del 15.7.2020: in generale, la "coperta" è talmente corta per tutti gli Uffici Giudiziari che non consente di ovviare a pur reali situazioni di criticità derivanti da carenze di organico, ricorrendo ad altri Uffici che presentano analoghe scoperture di organico.

Si è, quindi, intervenuti con lo strumento dell'applicazione nei soli casi eccezionali in cui la copertura di organico, per la sua entità e per la sua qualità, era tale da pregiudicare la possibilità di funzionamento dell'Ufficio: così, ad esempio, è avvenuto per l'Ufficio del Giudice di Pace di Busto Arsizio (assistente), per il Tribunale per i Minorenni di Milano (assistente), per l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano (2 direttori), per l'Ufficio del Giudice di Pace di Monza (direttore), per l'Ufficio del Giudice di Pace di Sondrio (cancelliere).

In questi casi l'applicazione è stata sempre disposta a seguito di interpello distrettuale secondo il procedimento fissato dall'Accordo sulla Mobilità, con le interlocuzioni con i Sindacati e con l'apertura dello stesso interpello, ove possibile (es. per gli assistenti giudiziari), anche al personale degli Uffici NEP. Quasi sempre gli interPELLI si sono conclusi con l'acquisizione di disponibilità all'applicazione e, quindi, con provvedimenti di applicazione adottati, nel rispetto dei criteri fissati dall'Accordo sulla Mobilità (minore copertura dell'Ufficio di provenienza e maggiore anzianità di servizio del dipendente interessato), con soddisfazione del dipendente applicato.

In rarissimi casi si è dovuto intervenire, per mancanza di disponibilità, all'applicazione d'ufficio individuando il dipendente da applicare secondo i criteri fissati dall'Accordo sulla Mobilità (Ufficio avente sede più vicina a quella dell'Ufficio di destinazione; dipendente con minore anzianità di servizio, ecc.).

Ciò, ad esempio, è avvenuto (e sta avvenendo) con riguardo al dipendente (cancelliere) da applicare all'Ufficio del Giudice di Pace di Sondrio: tenuto conto della geografia del territorio e della possibilità di collegamento fra le sedi, si è individuato il dipendente, da applicare a Sondrio, presso il Tribunale di Lecco; per contenere il più possibile il disagio dell'applicazione e limitare la perdita per l'Ufficio di provenienza, si è disposta l'applicazione per soli due giorni a settimana (giorni di udienza). Trattandosi di applicazione d'ufficio, va, poi, tenuto presente che, nel caso, il costo del viaggio è carico dell'Amministrazione e che il tempo impiegato per il trasferimento in treno da una sede all'altra rientra nell'orario di servizio.

II. Primo grado di giudizio: l'andamento complessivo e le caratteristiche della giustizia nel distretto – dati aggregati

1.1 Settori civile e lavoro

L'analisi dei dati statistici riferiti alla situazione del Distretto - e rappresentati nella tabella che segue - evidenzia una progressiva flessione nel numero delle pendenze complessive, riguardanti cioè la Corte, i Tribunali (Sicid, Sicic e Giudice Tutelare) e i Giudici di Pace, nonché il Tribunale per i Minorenni. Tali pendenze registrano infatti una variazione complessiva del -13% nel quadriennio e di -1% rispetto all'anno precedente. In aumento sono invece le sopravvenienze (sia nel quadriennio, sia rispetto all'anno passato), mentre le definizioni sono aumentate nel quadriennio, ma non rispetto all'anno precedente.

Quanto agli indici, di ricambio (IR) e di durata prognostica (o *Disposition time*, DT), essi sono entrambi positivi nel quadriennio, ma non rispetto all'anno passato.

Non sembra inutile ricordare che l'indice di ricambio (IR) si attesta su valori positivi se maggiore di 1 (ciò significa che l'ufficio riesce a definire più di quanto sopravvenga) e che la durata prognostica (DT) esprime in giorni il tempo che presumibilmente occorrerà per definire mediamente un fascicolo.

Tab. 4 - Flussi settore civile nel Distretto di Milano (a.g. 2019/20-2022/23)

Materia civile	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Sopravvenuti	277.817	294.269	285.758	290.669	5%	2%
Definiti	267.949	313.211	304.560	286.092	7%	-6%
Pendenze finali	240.247	222.460	210.339	208.177	-13%	-1%
IR	96	106	107	98	2%	-8%
DT (in giorni)	327	259	252	266	-19%	5%

Aggiornamento del 20/11/2023

Nella tabella sottostante vengono riportati gli indici di ricambio (IR) e durata prognostica (DT) registrati in tutti i Tribunali del distretto di Milano e comunicati nell'ambito del monitoraggio P.N.R.R.

L'I.R. è positivo in tutti i Tribunali, che, secondo i dati Cepej (Commissione europea per l'efficienza della giustizia), hanno definito ben più dei procedimenti iscritti, mentre il D.T. non lo è soltanto nei Tribunali di Monza e, in minor misura, in quello di Pavia.

Tab. 5 - indici di ricambio (IR), e durata prognostica (DT) nei Tribunali del distretto di Milano, settore civile, I semestre 2023 dati PNRR

Distretto	Sede di tribunale	I semestre 2023			I semestre 2023	
		iscritti CEPEJ	definiti CEPEJ	IR	DT	var DT vs 2019
MILANO	MILANO	17.401	18.749	1,08	374	-10,4%
MILANO	BUSTO ARSIZIO	1.910	2.048	1,07	258	-9,3%
MILANO	COMO	1.621	1.909	1,18	324	-1,8%
MILANO	LECCO	771	867	1,12	286	-25,4%
MILANO	LODI	1.082	1.411	1,30	251	-29,0%
MILANO	MONZA	2.881	3.250	1,13	390	11,7%
MILANO	PAVIA	1.839	1.970	1,07	287	1,4%
MILANO	SONDRIO	357	421	1,18	446	-4,1%
MILANO	VARESE	1.090	1.454	1,33	388	-45,1%
Totale nazionale		432.735	503.958	1,16	453	-18,6%

Nella tabella n. 6 vengono riportati i dati su pendenze e arretrato al 30.6.2023, comunicati per il monitoraggio semestrale del P.N.R.R.

Si considera l'arretrato come definito dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, nota come "legge Pinto": per il Tribunale, sono considerati "arretrato" tutti i procedimenti pendenti da oltre tre anni di area SICID (affari civili contenziosi, controversie agrarie, controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria; affari di volontaria giurisdizione, procedimenti speciali e sommari), con l'esclusione della materia del Giudice Tutelare, dell'Accertamento Tecnico Preventivo in materia previdenziale (ATP) e dell'attività di "ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata".

Tab. 6 – Settore civile, fascicoli pendenti al 30/6/2023 per anno di iscrizione nei Tribunali del distretto di Milano dati PNRR


Distretto	Sede di tribunale	I semestre 2023			
		pendenti CEPEJ	var pendenti vs 2019	Arretrato	var arretrato vs 2019
MILANO	MILANO	38.701	-12,7%	6.261	116,1%
MILANO	BUSTO ARSIZIO	2.924	-20,7%	191	-31,8%
MILANO	COMO	3.412	-0,1%	281	23,8%
MILANO	LECCO	1.369	-23,3%	121	-8,3%
MILANO	LODI	1.954	-24,6%	351	5,4%
MILANO	MONZA	7.002	2,6%	655	25,2%
MILANO	PAVIA	3.122	-16,5%	342	-28,3%
MILANO	SONDRIO	1.038	-23,9%	174	-7,0%
MILANO	VARESE	3.113	-25,0%	684	-25,2%
Totale nazionale		1.260.234	-18,0%	271.137	-19,7%

Tab. 7 – Procedimenti pendenti al 30/6/2023 settore civile nel Distretto di Milano per le principali materie (dati PNRR)


Tribunale	Contratti	Diritti reali	Locazione e convalide di sfratto	Responsabilità extracontrattuale	Successioni	Separazioni e divorzi contenziosi	Protezione Internazionale	Lavoro	Previdenza	ATP in materia di previdenza
MILANO	15.534	1.513	1.118	2.672	418	2.176	10.053	3.661	711	335
BUSTO ARSIZIO	1.190	247	129	344	85	440	0	579	198	116
COMO	1.105	253	59	304	87	817	1	257	85	44
LECCO	538	132	47	160	38	193	0	366	144	8
LODI	803	185	73	220	41	434	0	273	65	21
MONZA	2.329	299	156	451	168	990	0	1.290	440	139
PAVIA	910	228	175	282	78	724	0	574	179	144
SONDRIO	543	156	42	133	56	98	0	114	49	7
VARESE	1.070	212	139	358	110	584	0	766	301	115
MILANO % materia su totale Pendenti	35,1%	3,4%	2,5%	6,0%	0,9%	4,9%	22,7%	8,3%	1,6%	0,8%
BUSTO ARSIZIO % materia su totale Pendenti	32,3%	6,7%	3,5%	9,3%	2,3%	11,9%	0,0%	15,7%	5,4%	3,1%
COMO % materia su totale Pendenti	32,4%	7,4%	1,7%	8,9%	2,5%	23,9%	0,0%	7,5%	2,5%	1,3%
LECCO % materia su totale Pendenti	30,2%	7,4%	2,6%	9,0%	2,1%	10,8%	0,0%	20,5%	8,1%	0,4%
LODI % materia su totale Pendenti	31,0%	7,1%	2,8%	8,5%	1,6%	16,7%	0,0%	10,5%	2,5%	0,8%
MONZA % materia su totale Pendenti	34,1%	4,4%	2,3%	6,6%	2,5%	14,5%	0,0%	18,9%	6,4%	2,0%
PAVIA % materia su totale Pendenti	24,3%	6,1%	4,7%	7,5%	2,1%	19,4%	0,0%	15,4%	4,8%	3,9%
SONDRIO % materia su totale Pendenti	39,8%	11,4%	3,1%	9,8%	4,1%	7,2%	0,0%	8,4%	3,6%	0,5%
VARESE % materia su totale Pendenti	25,8%	5,1%	3,3%	8,6%	2,6%	14,1%	0,0%	18,4%	7,2%	2,8%
Totale distrettuale	24.022	3.225	1.938	4.924	1.081	6.456	10.054	7.880	2.172	929
Totale nazionale	338.453	71.234	29.558	143.702	23.687	93.508	94.078	161.428	182.502	196.773
Peso % materie su totale Pendenti nazionale	22,0%	4,6%	1,9%	9,4%	1,5%	6,1%	6,1%	10,5%	11,9%	12,8%

I flussi delle materie, sempre con riferimento alla situazione del Distretto, evidenziano un incremento nelle sopravvenienze delle esecuzioni mobiliari, mentre quelle immobiliari registrano un decremento.

Tab. 8 - Distretto di Milano – Esecuzioni mobiliari iscritte presso i Tribunali



Tab. 9 - Distretto di Milano – Esecuzioni immobiliari iscritte presso i Tribunali



Nella materia fallimentare, se l'a.g. 2021/22 aveva evidenziato un complessivo decremento, sia delle sopravvenienze, sia delle definizioni, l'a.g. 2022/23 si caratterizza - invece e soprattutto - per il notevole mutamento normativo dovuto all'entrata in vigore, il 15.7.2022, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 12.1.2019).

Il confronto con l'a.g. precedente non può, quindi, trascurare la differenza tra le voci oggetto di rilevazione.


Ag 2021/2022

MACROMATERIA	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
ISTANZE DI FALLIMENTO	2.499	2.668	541
FALLIMENTARE	1.215	2.374	8.111

Ag 2022/2023

MACROMATERIA	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
ISTANZE DI FALLIMENTO	164	627	78
FALLIMENTI	295	2.292	6.119
FASE DICHIARATIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	1.700	1.269	430


Tab. 10 - Flusso dei procedimenti in materia fallimentare nel Distretto di Milano



Rosso= (somma dei) definiti - Blu scuro = (somma dei) sopravvenuti

Nel settore lavoro, le sopravvenienze di I e II grado appaiono, nell'ultimo quadriennio, decisamente altalenanti, con spiccata tendenza all'aumento nell'ultimo anno rispetto al precedente.

Tab. 11 - Procedimenti sopravvenuti in materia di lavoro, previdenza e assistenza nel Distretto




Blu scuro = primo grado - Rosso = secondo grado

Quanto, infine, alla **mediazione**, nel distretto milanese, al 30.6.2023, gli organismi di mediazione registrati con sede legale distrettuale risultano in numero di 49 (erano 48 al 30.6.2022 e 49 al 30.6.2021). I dati statistici (cfr. sottostante tab. 12) evidenziano, altresì, che nel corso dell'anno giudiziario 2022/2023 sono stati iscritti complessivamente n. 13.079 procedimenti di mediazione (12.886 nell'anno giudiziario precedente). Di tali procedimenti, 11.829 sono stati definiti

(nell'anno giudiziario precedente erano 12.590) e le pendenze sono passate da 6.077 (30.6.2022) a 6.959 (30.6.2023). Tra quelli definiti, l'accordo risulta raggiunto nel 34% dei casi, in linea con l'anno precedente.

Tab 12 - Procedimenti di Mediazione civile iscritti, raggruppati per natura della controversia - Periodo: 1° Luglio 2022 - 30 Giugno 2023



1.2 Settore civile degli Uffici del Giudice di Pace

L'esame della tabella sotto riportata evidenzia che nell'ultimo a.g., rispetto al precedente, si è registrato un positivo aumento delle definizioni (salvo che a Milano e a Varese), ma, al contempo, anche un notevole incremento delle iscrizioni. Il che ha portato, ovunque, a un aumento delle pendenze finali.

Tab. 13 – Flussi relativi ai procedimenti civili presso i giudici di pace del distretto di Milano negli a.g. 2021/22 e 2022/23

Tipologia Ufficio	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale A.G. 2022/2023 su A.G. 2021/2022		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Totale Uffici del Giudice di Pace	97.378	85.627	39.466	87.535	92.415	27.627	11%	-7%	43%
BUSTO ARSIZIO	6.416	5.713	4.140	5.152	5.056	3.492	25%	13%	19%
COMO	4.067	3.943	907	3.156	3.110	783	29%	27%	16%
LECCO	1.734	1.617	463	1.247	1.383	344	39%	17%	35%
LODI	2.845	2.532	701	2.464	2.504	388	15%	1%	81%
MILANO	65.940	56.217	27.359	61.880	65.973	17.548	7%	-15%	56%
MONZA	7.971	7.870	1.916	6.760	6.887	1.723	18%	14%	11%
PAVIA	5.331	4.918	2.011	4.427	4.771	1.564	20%	3%	29%
SONDRIO	889	887	336	538	570	390	65%	56%	-14%
VARESE	2.185	1.930	1.633	1.911	2.161	1.395	14%	-11%	17%

Aggiornamento del 20/11/2023

1.3 Settore penale

I dati aggregati

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati aggregati del settore penale nel distretto di Milano per l'anno giudiziario 2022/2023 e per quello precedente, ai fini di un significativo confronto.

Se si analizzano i dati complessivi – relativi alla somma di dibattimento collegiale, dibattimento monocratico, appello giudice di pace, sezione assise, GIP e GUP – si rileva che le pendenze del settore penale registrate nei Tribunali del distretto di Milano sono aumentate rispetto allo scorso anno giudiziario del 6%.

Si riporta la tabella dei dati complessivi

Tab. 14 – Flussi relativi ai procedimenti penali nei Tribunali del distretto di Milano negli a.g. 2021/22 e 2022/23

Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2021/2022			A.G. 2022/2023		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Tribunale e relative sezioni	Dibattimento collegiale	1.437	1.350	2.152	1.330	1.507	2.014
	Dibattimento monocratico	30.055	27.385	37.030	27.513	31.471	32.891
	Appello Giudice di Pace	157	128	131	129	155	98
	Sezione assise	18	27	16	28	20	24
	Sezione GIP/GUP - NOTI	72.934	71.711	41.264	81.826	66.436	50.298
	Totale Tribunale e relative sezioni	104.601	100.601	80.593	110.826	99.589	85.325

Analizzando i dati, si nota che l'aumento è stato determinato in gran parte da una crescita delle pendenze nel settore G.I.P./G.U.P., in cui, evidentemente, le nuove norme introdotte dalla riforma hanno provocato un rallentamento dell'attività.

Si tratta, probabilmente, dell'effetto delle nuove incombenze di tali uffici circa la iscrizione delle notizie di reato e la loro datazione. Altra causa potrebbe essere individuata nella necessità di disporre ricerche ai fini del giudizio in assenza o all'aumentata importanza di istituti come la messa alla prova in fase di indagini su richiesta del p.m.

Nella tabella che segue è riportata la suddivisione delle pendenze penali al 30.06.2023 tra collegiale (dibattimento collegiale e assise), dibattimento monocratico, G.I.P. e G.U.P. In tutti i Tribunali del Distretto più che una pendenza su tre è determinata dai dati della sezione GIP/GUP e nella più parte dei Tribunali (circa i 2/3), questa sezione sembra versare in particolari difficoltà.

Si ribadisce che tale dato è spiegabile unicamente con la difficoltà di tutti quegli uffici ad attuare a regime le novità introdotte dalla riforma in tema di controllo sulle indagini preliminari.

Tab. 15 – Pendenze penali al 30/6/2023 nei Tribunali del distretto di Milano dati PNRR

Sede di tribunale	I semestre 2023							
	pendenti totale	di cui: collegiale (assise+dib)	di cui: monocratico	di cui: GIP-GUP	var pendenti tot vs 2019	var pendenti collegiale vs 2019	var pendenti monocratico vs 2019	var pendenti GIP-GUP vs 2019
MILANO	34.937	953	12.185	21.799	25,0%	-1,3%	-10,9%	64,0%
BUSTO ARSIZIO	6.288	99	1.652	4.537	-5,8%	45,6%	0,4%	-8,6%
COMO	7.758	148	2.578	5.032	47,1%	117,6%	25,6%	59,5%
LECCO	1.528	57	812	659	-23,3%	-5,0%	-33,7%	-6,8%
LODI	4.344	59	1.901	2.384	-32,1%	-22,4%	-25,8%	-36,5%
MONZA	12.674	365	7.876	4.433	39,4%	47,8%	36,0%	45,2%
PAVIA	5.653	213	2.161	3.279	-27,2%	19,0%	-25,1%	-30,2%
SONDRIO	1.053	19	525	509	-25,9%	-40,6%	-35,0%	-12,4%
VARESE	11.090	125	3.299	7.666	-46,3%	-8,8%	59,8%	-58,5%
Totale nazionale	936.741	34.113	533.766	368.862	-18,7%	14,5%	-11,8%	-28,7%

Nella tabella sottostante vengono riportati gli indici di ricambio (IR), smaltimento (IS) e durata prognostica (DT) registrati in tutti i Tribunali del Distretto di Milano.

Da ricordare che l'indice di ricambio (rapporto tra definiti e sopravvenuti) si attesta su valori positivi se maggiore di 100, perché ciò significa che l'ufficio riesce a definire più di quanto non sopravvenga.

L'indice di smaltimento (rapporto tra definiti e somma dei pendenti iniziali e sopravvenuti) si attesta su valori positivi se maggiore di 0,60, perché significa che l'ufficio riesce a intaccare l'arretrato definendo non solo le sopravvenienze dell'anno, ma anche parte delle pendenze accumulate.

La durata prognostica (o *Disposition time*, DT) esprime in giorni il tempo occorrente per definire mediamente un fascicolo.

Sulla base di tali indici, nei Tribunali del Distretto la situazione per il settore penale non appare, nel complesso, critica.

Infatti, quanto all'indice di ricambio, quattro uffici hanno un indice superiore a 1,00 nell'anno corrente, mentre gli altri uffici presentano indici che si discostano di poco da 1,00.

La durata prognostica è, in tutto il distretto, inferiore al biennio (il triennio è il tempo ritenuto ragionevole per il processo di primo grado) e si rileva che il Tribunale di Varese, pur avendo un D.T. superiore a quello ottimale, presenta comunque grandi miglioramenti, in quanto tale indice è stato sensibilmente ridotto nell'anno in esame del 41,8%.

Tab. 16 - indici di ricambio (IR), durata prognostica (DT) nei tribunali del distretto di Milano, settore penale I sem 2023 dati PNRR.

Sede di tribunale	I semestre 2023			I semestre 2023	
	iscritti	definiti	IR	DT	var DT vs 2019
MILANO	37.426	31.025	0,83	204	-8,4%
BUSTO ARSIZIO	5.805	4.789	0,82	238	-21,7%
COMO	4.417	3.724	0,84	377	31,5%
LECCO	1.816	2.063	1,14	134	-31,4%
LODI	1.988	2.621	1,32	300	-32,4%
MONZA	6.238	6.525	1,05	352	32,5%
PAVIA	4.525	4.922	1,09	208	-36,3%
SONDRIO	1.397	1.351	0,97	141	-22,6%
VARESE	2.803	2.119	0,76	947	-41,8%
Totale nazionale	540.161	616.122	1,14	275	-29,7%

1.3.1 Percentuale sentenze di assoluzione rispetto al totale delle sentenze pronunciate distinguendo il monocratico dal collegiale

Seguendo una tendenza abbastanza stabile nel tempo, si osserva che anche per questo anno giudiziario la percentuale di assoluzioni, rispetto al totale dei processi definiti, si assesta sul 34%, tanto nei processi collegiali, quanto in quelli monocratici. E il dato risulta coerente con la fisiologica dialettica fra esercizio delle azioni penali e la sua verifica all'esito dei processi.

1.3.2 Percentuale sentenze emesse con riti alternativi in dibattimento (patteggiamento e rito abbreviato)

Si riportano i dati forniti dall'ufficio statistico della Corte, relativi a tutti i Tribunali del Distretto:

Tab. 17 – sentenze monocratiche

<i>Definiti con sentenza monocratica</i>	a.g. 21/22	a.g. 22/23
Giudizio Ordinario Definiti nel merito per esito	15.011	16137
Giudizio Direttissimo Definiti nel merito per esito	368	345
Applicazione Pena Su Richiesta Definiti nel merito per esito	3.028	2708
Giudizio Immediato Definiti nel merito per esito	196	194
Giudizio abbreviato	4.274	4665
Giudizio Immediato a Seguito Di Opposizione a Decreto Penale Definiti nel merito per esito	1.002	963
Totale	23.879	25012
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	37,1%	35,5%

Tab. 18 – sentenze collegiali

<i>Definiti con sentenza collegiale</i>	a.g. 21/22	a.g. 22/23
Giudizio Ordinario Definiti nel merito per esito	990	1153
Giudizio Direttissimo Definiti nel merito per esito	5	2
Applicazione Pena Su Richiesta Definiti nel merito per esito	17	8
Giudizio Immediato Definiti nel merito per esito	159	183
Giudizio abbreviato	26	27
Giudizio Immediato a Seguito Di Opposizione a Decreto Penale Definiti nel merito per esito	1	1
Totale	1.198	1374
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	17,4%	16,1%

Come si può notare, la percentuale dei riti alternativi è costantemente inferiore al 50% ed è particolarmente bassa nei processi collegiali.

Il dato non si concilia con le esigenze di celerità del giudizio penale ed è certamente una delle cause della maggior durata dei processi da quando nel nostro ordinamento processuale è stato introdotto il rito accusatorio.

Questa situazione potrebbe mutare nei prossimi anni per effetto delle riforme introdotte nel 2022: così gli incentivi a scegliere il rito abbreviato con ulteriore sconto di pena in caso di condanna, lo sconto di pena per la rinuncia all'opposizione al decreto penale, le pene alternative che potrebbero favorire il patteggiamento e la convenienza di accedere alla pena pecuniaria sostitutiva, sia con il decreto penale, sia con il patteggiamento.

Fra i riti alternativi il più scelto risulta essere il rito abbreviato.

Questa scelta, se venisse confermata in futuro, servirebbe enormemente a snellire i lavori negli uffici giudiziari senza compromettere i diritti delle parti offese e contribuendo ad una accelerazione dei tempi processuali.

1.3.3. Uffici GIP/GUP: percentuale archiviazioni su tutto il pervenuto; percentuale sentenze art. 425 c.p.p. e percentuale sentenze pronunciate con riti alternativi (patteggiamento e rito abbreviato).

Si riportano i dati statistici più significativi:

Tab. 19 – percentuali di archiviazioni e definizioni con riti alternativi

Gip Gup	a.g. 21/22	a.g. 22/23
Decreti archiviazione	49.791	43.413
Sentenze con rito alternativo	5.564	5513
Decreti Di Condanna Esecutivi	2.126	2.372
Rinviati Per Il Giudizio	6.023	6.428
Totale	63.504	57.726
% archiviazioni	78,4%	75,2%
% sentenze rito alternativo	8,8%	9,6%

I risultati evidenziano una percentuale molto alta di archiviazioni, evidentemente causata dalla facilità e anche dalla “economicità” con cui vengono presentate notizie di reato in forma di denuncia dai privati.

Gli uffici G.I.P., come sopra esposto, nel paragone con i dati del precedente anno giudiziario presentano una percentuale di definizione inferiore alla media degli altri uffici. Si tratta, probabilmente, dell'effetto delle riforme che rendono più lungo il corso delle indagini, oltre che

di definizioni alternative, quali la messa alla prova (che induce la sospensione dei termini processuali).

1.3.4 Tempi trasmissione fascicoli dal I grado

Il quadro generale della giustizia penale nel territorio deve essere completato dai dati relativi al passaggio dei fascicoli da primo grado ad appello:

Tab. 20 – tempi di trasmissione dal primo al secondo grado

Dettaglio Procedimento Sede Giudiziaria	ANNO 2022	ANNO 2023 (AL 12/12)
BUSTO ARSIZIO	182	95
COMO	47	75
LECCO	78	80
LODI	47	32
MILANO	65	66
MONZA	84	63
PAVIA	14	20
SONDRIO	56	79
VARESE	62	55
Totale complessivo	70	63

Il dato complessivo appare confortante, perché il tempo medio che intercorre per la trasmissione degli atti dal primo grado alla Corte risulta di due mesi: tempistica idonea a garantire il rispetto dei termini della improcedibilità del processo d'appello *ex art. 344-bis c.p.p.* In particolare, sembra apprezzabile il fatto che i Tribunali, pur nelle fisiologiche differenze, abbiano complessivamente ridotto i tempi di trasmissione.

1.3.5 Focus reati specifici: criminalità organizzata (416 e 416 bis c.p.; reati P.A. reati tributari e violenze sessuali).

Nel prosieguo si espongono i dati statistici relativi ad alcune tipologie più significative di reati relativi all'intero distretto.

La criminalità organizzata

Tab. 21 – dati criminalità organizzata

416bis	sopravvenuti 22/23	sopravvenuti 21/22	AG 22/23 su AG 21/22	definiti 22/23	definiti 21/22	AG 22/23 su AG 21/22	pendenti finali 22/23	pendenti finali 21/22	AG 22/23 su AG 21/22
Milano	17	14	21,4%	14	9	55,6%	20	17	17,6%
Busto Arsizio	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Como	0	1	-100,0%	0	0	#DIV/0!	1	1	0,0%
Lecco	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Lodi	1	0	#DIV/0!	1	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Monza	1	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1	0	#DIV/0!
Pavia	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sondrio	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Varese	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Totale	19	15	26,7%	15	9	66,7%	22	18	22,2%

I dati relativi a questo tipo di reati sono molto modesti e praticamente tutti relativi a processi celebrati a Milano. Sul punto va detto che secondo una giurisprudenza consolidata in materia di processi di criminalità organizzata, Milano e l'immediato circondario sono considerati luoghi in cui operano i centri organizzativi e dirigenziali delle cosche criminali (soprattutto la Ndrangheta).

I dati sono in aumento rispetto all'anno precedente e delineano la continuità e la operatività dell'attività di contrasto al crimine organizzato.

I reati contro la P.A.

Si espongono di seguito i dati statistici che riguardano il distretto

Tab. 22 – reati contro la P.A.

REATI CONTRO LA P.A.	sopravvenuti 22/23	sopravvenuti 21/22	AG 22/23 su AG 21/22	definiti 22/23	definiti 21/22	AG 22/23 su AG 21/22	penden ti finali 22/23	pendenti finali 21/22	AG 22/23 su AG 21/22
Milano	4932	3914	26,0%	4429	3591	23,3%	2699	2196	22,9%
Busto Arsizio	758	710	6,8%	522	635	-17,8%	383	284	34,9%
Como	534	523	2,1%	437	455	-4,0%	547	450	21,6%
Lecco	172	169	1,8%	184	151	21,9%	168	171	-1,8%

Lodi	293	352	-16,8%	311	318	-2,2%	307	323	-5,0%
Monza	1038	937	10,8%	857	628	36,5%	1231	1052	17,0%
Pavia	214	173	23,7%	211	139	51,8%	244	241	1,2%
Sondrio	36	30	20,0%	42	36	16,7%	8	14	-42,9%
Varese	546	947	-42,3%	427	1125	-62,0%	953	834	14,3%
Totale	8523	7755	9,9%	7420	7078	4,8%	6540	5565	17,5%

I dati delineano un aumento significativo dei processi, soprattutto nell'area metropolitana di Milano, Pavia e Monza (che comprende territori popolosi quali Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo): in questi territori i reati contro la P.A. sono aumentati di oltre il 10% e, nei casi di Milano e Pavia, di oltre il 20%.

Va anche detto che risultano in notevole aumento le definizioni rispetto alle pendenze.

Nell'indice dei processi sopravvenuti, oltre ai casi di corruzione e concussione, vanno sicuramente compresi i reati di violenza e resistenza a pubblici ufficiali, che denotano un aumento del tasso di aggressività, soprattutto nelle aree di Milano e hinterland.

L'andamento generale, comunque, salvo alcuni casi locali, non presenta sofferenze e l'indice di definizione dei processi appare in linea con quello di tutte le altre tipologie di reati.

I reati fiscali

Tab. 23 – Dati relativi ai reati fiscali

REATI FISCALI	sopravvenuti 22/23	sopravvenuti 21/22	AG 22/23 su AG 21/22	definiti 22/23	definiti 21/22	AG 22/23 su AG 21/22	pendenti finali 22/23	pendenti finali 21/22	AG 22/23 su AG 21/22
Milano	1875	1545	21,4%	1684	1602	5,1%	1638	1447	13,2%
Busto Arsizio	201	205	-2,0%	156	217	-28,1%	111	101	9,9%
Como	25	31	-19,4%	25	36	-30,6%	49	49	0,0%
Lecco	9	8	12,5%	32	23	39,1%	12	34	-64,7%
Lodi	106	164	-35,4%	116	164	-29,3%	152	217	-30,0%
Monza	411	546	-24,7%	559	538	3,9%	564	710	-20,6%
Pavia	5	18	-72,2%	23	26	-11,5%	22	40	-45,0%
Sondrio	33	40	-17,5%	42	44	-4,5%	19	28	-32,1%
Varese	250	634	-60,6%	384	673	-42,9%	570	704	-19,0%
Totale	2915	3191	-8,6%	3021	3323	-9,1%	3137	3330	-5,8%

Dalla lettura dei dati si evince un calo generalizzato dei processi, salvo che a Milano.

Gli indici sono tutti negativi e riguardano un po' tutte le province, anche quelle più operose sul piano industriale e commerciale (Como, Varese e Pavia).

La spiegazione più plausibile è che con la ripresa economica seguita alla pandemia siano diminuite le situazioni di crisi e quindi i reati che ne sono notoriamente la spia, quali gli omessi versamenti di ritenute fiscali e IVA.

Il dato positivo, comunque, è il calo delle pendenze e, quindi, la diminuzione del rischio di prescrizione, che, in questa particolare materia, appare deleterio per la credibilità della Amministrazione della Giustizia e della autorevolezza dello Stato in generale.

I reati da “codice rosso”

Focus sulla violenza di genere

I. Il 27.9.2012 la Repubblica Italiana ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul il giorno 11.5.2011. La ratifica italiana è avvenuta il 10.9.2013 e l'entrata in vigore su base internazionale in data 1.8.2014.

La legge 69/2019 ha introdotto nuove o più ampie fattispecie di tutela penale e rafforzamenti di obblighi di tutela di vittime di alcuni reati violenti e realizzati in contesto domestico, nonché termini ordinatori per lo svolgimento delle attività relative alla comunicazione della notizia di reato, all'assunzione di sommarie informazioni dalla persona offesa, alla richiesta e all'adozione di misure cautelari personali e nuove sanzioni penali per la violazione di queste ultime.

La legge 53/2022, entrata in vigore il giorno 8.6.2022, prevede la pubblicazione triennale ad opera dell'ISTAT di un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne, che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza: fisica, sessuale, ma anche psicologica ed economica. A tal fine, ciascun ufficio giudiziario è tenuto a inserire e aggiornare, nel sistema informatico della cognizione penale SICP, i dati fondamentali per monitorare il fenomeno della violenza contro le donne e, più in generale, il rapporto tra l'autore e la vittima di ogni reato che rientra in un elenco di fattispecie criminose caratterizzate dalla presenza di una o più forme di violenza. Si tratta dell'elenco di delitti, trasversale al codice penale e a molte leggi speciali, delineato dall'articolo 5, comma 3, della citata legge 53/2022. I dati fondamentali da censire per tali reati riguardano sia il rapporto tra vittima e autore del reato, sia l'età e il genere di tali soggetti, sia l'uso di armi come strumenti di violenza o minaccia, sia la presenza o meno di figli minorenni, sia il luogo della condotta violenta, sia l'eventuale recidiva degli indagati e imputati, sia gli ordini di protezione e le misure precautelari, cautelari, di sicurezza o di prevenzione emesse dall'autorità giudiziaria.

La legge 53/2022, al suo articolo 5, dispone che gli uffici giudiziari raccolgano tali dati in forma nominativa. I dati vengono poi comunicati in forma anonima e aggregata all'ISTAT. Si mira così a realizzare un flusso informativo continuo e sempre attuale sulla violenza di genere contro le donne, al duplice fine di assicurare un effettivo controllo e monitoraggio dell'allarmante fenomeno e di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto.

Il Ministero della Giustizia ha tempestivamente attuato la citata legge e il 3.1.2023 ha comunicato agli uffici giudiziari le modalità per procedere al popolamento delle nuove schermate del registro telematico di Cancelleria per ogni fattispecie delittuosa caratterizzata da violenza.

Numerose sezioni penali di questa Corte, al pari del più grande ufficio requirente del Distretto, hanno svolto lo scorso anno un ampio lavoro d'inserimento nel sistema informatico dei dati richiesti dalla legge. Questo lavoro si è rivelato oneroso e sfidante nei suoi risvolti organizzativi. Ciò era d'altronde prevedibile, dato che anche in questa occasione il legislatore ha previsto la clausola d'invarianza finanziaria, pur avendo previsto nuovi compiti per gli uffici giudiziari.

II. Nel tempo necessario agli uffici del Distretto per adempiere al loro obbligo di compilazione e aggiornamento dei dati, in attesa delle susseguenti future elaborazioni dell'ISTAT, è comunque già possibile svolgere alcune considerazioni sull'andamento statistico dei processi che riguardano la materia in esame. Le Presidenze dei Tribunali del Distretto hanno infatti estratto, in forma anonima, alcuni dati aggregati relativi ai reati soggetti alla procedura accelerata nota come "codice rosso" e al più ampio insieme dei reati a danno di soggetti deboli, nonché delle categorie codicistiche dei reati contro la famiglia e dei reati contro la persona.

Sono reati introdotti o disciplinati dalla legge 69/2019, cosiddetto *codice rosso*, quelli previsti e puniti dagli articoli 387-bis c.p., 572 c.p., 582, 588-bis c.p., 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p., 612-bis, 612-ter c.p., vale a dire violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, maltrattamenti, lesioni personali, matrimonio forzato, violenza sessuale aggravata e non, anche di gruppo, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, atti persecutori, diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti.

Sono stati invece considerati come reati a danno di soggetti deboli quelli previsti e puniti dagli articoli 414-bis, 556, 558, 558-bis, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 570-bis, 571, 573, 574, 574-bis, 583-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies c.p., vale a dire istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia, bigamia, induzione al matrimonio mediante frode, costrizione o induzione al matrimonio, incesto, attentati alla morale familiare, supposizione o soppressione di stato, alterazione di stato, occultamento di stato di figlio, violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, abuso dei mezzi di correzione, sottrazione consensuale di minorenne, anche internazionale, sottrazione di persone incapaci, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani, detenzione o accesso a materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione, adescamento di minorenni.

Dalle estrazioni svolte emergono i totali che seguono.

Tab. 24 – Dati statistici relativi ai reati del cd. codice rosso, contro la famiglia e relativi ai i soggetti deboli

REATI	UFFICI	sopravvenuti 2021/2022	definiti 2021/2022	pendenti finali 2021/2022	durata media 2021/2022	indice di ricambio % 2021/2022	indice di smaltimento % 2021/2022	disposition time in giorni 2021/2022	sopravvenuti 2022/2023	definiti 2022/2023	pendenti finali 2022/2023	durata media 2022/2023	indice di ricambio % 2022/2023	indice di smaltimento % 2022/2023	disposition time in giorni 2022/2023
codice rosso ex lege 69/2019	BUSTO ARSIZIO	1441	1356	652	245	94	65	176	1738	1378	857	232	79	53	227
	COMO DIB	50	46	73	408	92	37	579	62	40	95	456	65	25	867
	COMO GIP	542	551	205	157	102	74	136	692	427	471	219	62	37	403
	LECCO DIB	37	47	64	953	127	47	497	47	48	63	1021	102	44	479
	LECCO GIP	280	236	105	97	84	61	162	326	335	96	140	103	79	105
	LODI	657	673	622	517	102	53	337	568	660	530	527	116	60	293
	MILANO DIB	1498	1440	1848	454	96	43	468	1294	1489	1653	491	115	51	405
	MILANO GIP	3528	3769	1668	175	107	73	162	4252	3377	2543	259	79	50	275
	MONZA	1938	1390	1872	408	72	36	492	1724	1819	1777	373	106	52	357
	PAVIA	333	297	563	1293	89	33	692	337	406	494	1318	120	49	444
	SONDRIO	241	271	170	373	112	66	229	343	313	200	470	91	58	233
VARESE DIB	393	342	582	646	87	35	621	281	340	177	226	121	74	190	
VARESE GIP	1680	1669	1312	781	99	56	287	872	620	1564	270	71	25	921	
soggetti deboli	BUSTO ARSIZIO	1731	1638	770	249	95	65	172	2005	1614	1003	236	80	54	227
	COMO DIB	77	71	131	234	92	34	673	53	51	133	291	96	27	952

	COMO GIP	434	450	183	173	104	73	148	525	325	384	309	62	36	431
	LECCO DIB	184	181	223	854	98	44	450	176	193	206	896	110	51	390
	LECCO GIP	326	272	113	89	83	62	152	372	384	101	129	103	81	96
	LODI	790	838	792	590	106	53	345	662	782	672	586	118	59	314
	MILANO DIB	1835	1767	2293	469	96	43	474	1648	1877	2064	518	114	51	401
	MILANO GIP	4123	4453	1870	169	108	74	153	4924	3866	2928	253	79	49	276
	MONZA	2417	1684	2512	419	70	34	544	2063	2254	2321	393	109	51	376
	PAVIA	65	66	124	1955	102	35	686	53	88	89	1388	166	62	369
	SONDRI O	242	267	184	409	110	63	252	325	304	205	468	94	57	246
	VARESE DIB	459	427	749	555	93	35	640	327	130	713	196	40	13	2002
	VARESE GIP	2071	2111	1522	822	102	59	263	1026	710	1838	268	69	25	945
reati contro la persona e la famiglia	BUSTO ARSIZIO	2726	2519	1152	194	92	65	167	3489	2459	1551	188	70	49	230
	COMO DIB	301	235	425	278	78	32	660	214	212	427	304	99	33	735
	COMO GIP	1219	1263	621	241	104	69	179	1552	1062	1112	305	68	40	382
	LECCO	369	384	387	331	104	51	368	334	395	335	348	118	59	310
	LODI	1119	1235	1245	576	110	52	368	936	991	594	571	106	65	219
	MILANO DIB	1531	1379	2058	492	90	38	545	1384	1757	1685	499	127	57	350
	MILANO GIP	3609	3919	1575	167	109	76	147	4151	3286	2444	249	79	50	271
	MONZA	3419	2607	3486	247	76	38	488	3213	3390	3313	243	106	52	357
	PAVIA	499	476	826	1435	95	36	633	510	658	678	1332	129	55	376
	SONDRI O	385	422	247	407	110	67	214	500	495	252	453	99	66	186
VARESE DIB	840	792	1833	625	94	30	845	858	1011	1680	199	118	40	607	

	VARESE GIP	4084	4344	2978	821	106	62	250	2065	1451	3592	350	70	26	904
REATI	UFFICI	sopravvenuti 2021/2022	definiti 2021/2022	pendenti finali 2021/2022	durata media 2021/2022	indice di ricambio % 2021/2022	indice di smaltimento % 2021/2022	disposition time in giorni 2021/2022	sopravvenuti 2022/2023	definiti 2022/2023	pendenti finali 2022/2023	durata media 2022/2023	indice di ricambio % 2022/2023	indice di smaltimento % 2022/2023	disposition time in giorni 2022/2023

III. In tali numeri sembra possibile ravvisare alcuni lineamenti statisticamente significativi.

Quasi tutti gli uffici giudicanti del Distretto, purtroppo, hanno registrato nell'anno giudiziario 2022/2023 un incremento rilevante, rispetto al 2021/2022, di sopravvenuti procedimenti per reati di codice rosso. Hanno fatto eccezione i Tribunali di Varese, Monza, Lodi. L'incremento massimo, su base proporzionale, si è registrato nel circondario di Sondrio, che da 241 nuove imputazioni per reati di codice rosso nel 2021/2022 è passato a 343 nell'anno giudiziario 2022/2023, incremento superiore al 40%.

Diversamente, nella più ampia categoria dei reati contro soggetti deboli e nel raggruppamento codicistico dei delitti contro la persona e la famiglia si sono registrati andamenti disuniformi, ma parimenti distribuiti tra tendenze ascendenti, discendenti e stazionarie. Le prime si sono registrate a Busto Arsizio e Sondrio; le seconde sono prevalse a Lodi, Monza, Varese; stazionarie, nel loro complesso, le sopravvenienze registrate a Como, Lecco, Milano, Pavia.

Per tutti i reati in esame, all'incremento delle sopravvenienze si è accompagnato un aumento quasi proporzionale della durata media dei procedimenti necessari a definire, appunto, i reati di codice rosso e i reati contro soggetti deboli, contro la famiglia o caratterizzati da violenza alla persona: soltanto Busto Arsizio, fra i tribunali che hanno registrato un incremento di sopravvenienze, è riuscito a definire nel più recente anno giudiziario processi con una minore durata complessiva media.

Ulteriori dati sui quali la presente analisi fornisce un apporto conoscitivo nuovo e potenzialmente foriero di utilità organizzativa sono quelli sugli indici di flusso: ricambio, smaltimento e *disposition time*.

IV. Colpisce, innanzitutto, la spiccata differenza di alcuni esiti riportati all'interno di vari uffici giudicanti con riferimento agli indici di flusso, con specifico riferimento ai delitti soggetti alla tutela rafforzata del codice rosso.

Nel 2021/2022 il Tribunale di Lecco, nel suo settore dibattimento, aveva notevolmente alleggerito il proprio ruolo dai procedimenti in esame, con un lodevole indice di ricambio del 127%, ma il settore delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare dello stesso ufficio aveva invece accumulato lavoro, con un indice di ricambio pari appena a 84%; va detto che nello stesso

anno l'indice di smaltimento e il *disposition time* erano comunque migliori nel settore del giudice per le indagini preliminari che in quello del dibattimento. Dopo un anno di ampie differenze tra i due settori, quasi paritari -- ed entrambi positivi -- sono stati gli indici di ricambio dell'ultimo anno giudiziario in entrambi i settori dello stesso tribunale (102%, 103%). Nel 2022/2023, invece, è stato il Tribunale di Varese a registrare sui delitti di codice rosso un indice di ricambio molto positivo nel settore del dibattimento, 121%, a fronte di un 71% nel settore delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare; parallelamente il *disposition time* del settore dibattimento si è contenuto in 190 giorni, mentre quello delle indagini e dell'udienza preliminare è ammontato a 891 giorni.

Forte, ma meno netto, divario è dato rinvenire nel Tribunale di Milano, che nell'ultimo anno giudiziario ha registrato un indice di ricambio nei delitti di codice rosso fortemente positivo (115%) nel settore del dibattimento e deficitario nella sua sezione delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare (79%); cionondimeno, il divario del *disposition time* è rimasto modesto, tra 405 e 275 giorni; pressoché identico, invece, l'indice di smaltimento, 51 giorni nel dibattimento e 50 giorni nella sezione dei giudici delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare.

La tendenza a una certa divaricazione degli indici di flusso tra settore dibattimentale e settore delle indagini e dell'udienza preliminare è emersa anche nella più ampia categoria dei reati a danno di soggetti deboli. Nel Tribunale di Como il *disposition time* era pari a 673 giorni nel settore del dibattimento e 148 giorni nel settore delle indagini e dell'udienza preliminare nell'anno giudiziario 2021/2022, mentre nel più recente anno giudiziario i rispettivi dati sono ascisi rispettivamente a 952 e 431 giorni, con indici di ricambio del 96% e 62%, anch'essi affetti da notevole distanza reciproca. Nel Tribunale di Lecco il *disposition time* si è attestato nel 2021/2022 su 450 giorni al dibattimento e 152 giorni nel settore delle indagini e dell'udienza preliminare, nel 2022/2023 rispettivamente su 390 e 96 giorni, dato quest'ultimo corrispondente a una durata prognostica davvero sintomatica di un alto standard di tutela sul piano della durata del processo. Indici di durata prognostica analogamente rassicuranti, ancorché lievemente più elevati, si constatano nel Tribunale di Milano, nel quale però, come già accennato, è stata ampia, nell'anno giudiziario 2022/2023, la distanza tra l'indice di ricambio del settore dibattimento (115%) da quello, in sé non positivo, della sezione dei giudici delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare (79%). Certo, l'esistenza di diversi ordini di grandezza di durata del processo, *disposition time* e (in qualche misura) indice di smaltimento è fisiologica tra giudizio dibattimentale e giudizio nell'udienza preliminare, per la diversa conformazione dei riti ordinario e abbreviato. Non altrettanto può dirsi con riferimento all'indice di ricambio. Ogni ufficio e ogni sezione, infatti, sono chiamati a mantenere in equilibrio o in tendenza migliorativa i flussi di lavoro, con particolare riferimento alle materie di tutela più sensibili.

È importante ricordare, allora, che l'istituzione legislativa di una corsia preferenziale per la definizione della fase cautelare dei procedimenti inerenti a reati di codice rosso ha sì offerto una soluzione all'esigenza di urgente tutela delle vittime nel tempo necessario a pervenire a una pronuncia di merito, ma ciò non esime ciascun ufficio da una riflessione organizzativa interna, finalizzata a conservare l'opportuno equilibrio nei flussi di lavoro, cosicché alla rapidità della tutela della vittima faccia coerentemente seguito una fase processuale più uniformemente

sollecita, affrontata con risorse congrue e proporzionate alla domanda di giustizia tempo per tempo espressa dalla società civile.

V. Una seconda serie di osservazioni induce ad allargare lo sguardo verso l'elevato divario tra uffici giudiziari, nello stesso anno, in relazione agli indici di flusso nella materia in esame.

Il divario appare particolarmente elevato nella durata media dei processi, costantemente inferiore all'anno in alcuni uffici del distretto (Busto Arsizio e, limitatamente al settore delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, Como, Milano e Lecco), ma altrettanto costantemente superiore ai tre anni in un ufficio, il Tribunale di Pavia, caratterizzato da pendenze molto elevate in relazione alla capacità di definizione annua dell'ufficio stesso.

Nell'anno giudiziario 2021/2022, il Tribunale di Monza, zavorrato da una scopertura d'organico patologica perché costantemente superiore al 15%, ha totalizzato un indice di ricambio del 72% nella materia del codice rosso, il che significa che a fronte di 1.938 reati sopravvenuti nella fase del giudizio, soltanto 1.390 sono stati definiti con sentenza di primo grado, con un conseguente stratificarsi di ulteriore arretrato di oltre 540 reati in un solo anno. L'indice di smaltimento di 36% per il Tribunale di Monza in tale anno ha mostrato una capacità quasi dimezzata di fare fronte alla pendenza e alle sopravvenienze, rispetto a un altro ufficio di dimensioni lievemente minori ma con copertura d'organico più adeguata, quale il Tribunale di Busto Arsizio, in cui l'indice di smaltimento è stato pari a 65%, che con il proprio *disposition time* di 176 giorni ha potuto garantire, in tale anno, una durata prognostica largamente inferiore al Tribunale di Pavia, il cui elevato arretrato è rispecchiato nei 692 giorni di *disposition time* medio.

Nell'anno giudiziario 2022/2023, invece, è stato il Tribunale di Como a soffrire un'elevata scopertura del settore penale, che ha prodotto un indice di smaltimento critico per i reati soggetti alla disciplina del codice rosso: solo 25% nel settore dibattimento e 37% nel settore delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare. Correlativamente, il *disposition time* è più che raddoppiato nel settore delle indagini e dell'udienza preliminare ed è incrementato da 579 a 867 giorni nel settore del dibattimento.

La necessità di una più rapida copertura degli organici, soprattutto semidirettivi e direttivi, è quindi apprezzabile in termini particolarmente pregnanti nella presente materia, nella quale un anno di flussi notevolmente negativi può avere riflessi di lungo periodo sulla capacità dell'ufficio giudiziario di riportare la durata dei processi a livelli preesistenti.

Un'osservazione a sé merita il caso virtuoso, nell'anno giudiziario 2022/2023, del Tribunale di Monza, che con un indice di ricambio specifico nella materia dei delitti di codice rosso del 106%, positivo e sostenibile, ha potuto rapidamente recuperare un indice di smaltimento superiore a 50% e un *disposition time* inferiore a un anno, con netto miglioramento rispetto alle *performances* del 2021/2022 sopra illustrate. Questi dati vanno letti alla luce dell'evoluzione organizzativa che ha caratterizzato quell'ufficio, con un più ampio utilizzo della forza lavoro dei giudici onorari di pace, ricorrendo le percentuali di scopertura che consentono l'assegnazione di processi monocratici ai medesimi. L'impiego di giudici onorari di pace, seppure non assegnatari di processi per delitti di codice rosso, bensì per reati di meno difficile trattazione, ha consentito la liberazione di energie di giudici penali di ruolo, che hanno così obiettivamente potuto riportare in equilibrio il flusso di lavoro su questi delicati delitti.

Ancora, l'importanza centrale dell'apporto di una nuova linea organizzativa è plasticamente visibile nell'evoluzione statistica avuta, nelle materie in esame, dal Tribunale di Pavia. Nel 2021/2022 l'indice di ricambio era ivi ancora negativo sia per i delitti di codice rosso (89%), sia per i delitti contro la persona e la famiglia (95%) e solo lievemente positivo per i reati contro soggetti deboli (102%); gli indici di smaltimento erano compresi fra 33% e 36%; il *disposition time* oscillava tra 633 e 686 giorni. Nel 2022/2023, con le innovazioni organizzative apportate nell'ufficio, l'indice di ricambio si è mosso in territorio nettamente positivo per tutti i reati in esame; molto marcatamente per i delitti di codice rosso (120%), contro la persona e la famiglia (129%) e in misura eccezionale per i reati contro soggetti deboli (166%); il *disposition time* in ciascuno dei settori in esame ha subito una riduzione superiore a un terzo e l'indice di smaltimento, nonostante l'endemica elevata pendenza di contenzioso penale di quel circondario, si è già normalizzato in un solo anno, assumendo valori prossimi o superiori al 50%.

VI. Un'ultima – non per importanza – breve notazione va riservata ad alcuni divari molto superiori alla media, talora registrati all'interno dello stesso ufficio giudiziario, tra gli indici di flusso relativi ai reati contro soggetti deboli e quelli relativi ai delitti di codice rosso, oppure tra questi ultimi e i delitti contro le persone e contro la famiglia.

Ad esempio, il settore del dibattimento del Tribunale di Varese nell'ultimo anno giudiziario per i delitti di codice rosso ha abbattuto il *disposition time* da 621 giorni a 190 giorni, ha incrementato l'indice di smaltimento da 35% a un eccezionale 74% e ha capovolto l'indice di ricambio da marcatamente negativo (87%) a fortemente positivo (121%). Al tempo stesso, nei reati a danno di soggetti deboli l'indice di ricambio appare crollato da 93% a 40%, quello di smaltimento da 35% a 13%, dimodoché per tali reati il *disposition time* figura incrementato da 640 a 2002 giorni.

È certamente comprensibile che in un contesto strutturale di risorse costantemente scarse si scelga, a livello organizzativo dell'ufficio e del ruolo del singolo magistrato, di dare consapevole e sistematica preminenza alla definizione dei processi con delitti di codice rosso, rispetto a reati anche omogenei ma non sussumibili in tale insieme volutamente privilegiato dal legislatore. Al tempo stesso, è bene riflettere sul fatto che l'introduzione legislativa di criteri di priorità e di “*corsie preferenziali veloci*” crea, proprio laddove tali priorità siano più scrupolosamente osservate nella prassi giudiziaria, una selezione nei flussi di lavoro che rischia di rendere onerosa l'attesa di giustizia per i soggetti non beneficiari di tali intensificate tutele, ma colpiti da delitti quasi altrettanto offensivi. A voler sintetizzare il fenomeno con un brocardo invalso nella più recente teoria dell'organizzazione aziendale, verrebbe da chiosare: *fast track, slow performance*.

Occorre allora richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sul dato, a ben vedere coerente anche con la logica intuitiva più elementare, che nessuna scelta legislativa d'intensificazione della tutela penale può essere a costo zero. In assenza di norme di semplificazione e in costanza della struttura di base del procedimento e del processo, la clausola d'invarianza finanziaria, che ciascuna delle riforme citate ha previsto come propria norma di chiusura, non ha potuto che determinare lo spostamento su altri flussi di lavoro delle strutturali insufficienze d'organico e di copertura d'organico degli uffici giudiziari.

1.4 Settore penale degli Uffici del Giudice di Pace

Tab. 25 – Flussi relativi ai procedimenti penali negli uffici del giudice di pace del distretto di Milano negli a.g. 2021/22 e 2022/23

Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2021/2022			A.G. 2022/2023		
		Isritti	Definiti	Finali	Isritti	Definiti	Finali
Giudice di pace	Sezione dibattimento	4.784	5.705	6.050	4.654	5.240	5.289
	Sezione GIP - NOTI	11.147	12.194	1.069	8.555	8.426	806
	Totale Giudice di Pace	15.931	17.899	7.119	13.209	13.666	6.095

Anche in questo settore si verifica una positiva diminuzione delle pendenze a seguito di un minor numero di sopravvenienze anche se l'indice di ricambio, pur sempre ampiamente positivo, è sceso da 112 nel 2021/2022 a 103 nel 2022/2023.

Ciò detto, la situazione complessiva non presenta criticità in quanto, con un indice di ricambio superiore a 100 viene assicurata la capacità degli uffici di smaltire le sopravvenienze in un tempo ragionevole.

III. Secondo Grado di giudizio: la Corte di Appello

1. La Corte di Appello: il settore civile ordinario

1.1 Articolazioni e competenze

Il settore civile della Corte è articolato in 4 sezioni ordinarie (I/IV). Nell'ambito della I Sezione è inserita la Sezione specializzata in materia d'Impresa; vi sono poi la Sezione V, Famiglia, Persone e Minori (promiscua, civile e penale) e la Sezione Lavoro. Le Sezioni ordinarie prevedono attualmente un organico di 12 Consiglieri la I, 11 Consiglieri la II, la III e la IV, ciascuna con 2 Presidenti; la Sezione V è invece composta da 7 Consiglieri e 1 Presidente e la Sezione Lavoro da 10 Consiglieri e 1 Presidente. Occorre, infine, menzionare anche il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) e la Sezione Agraria: il TRAP è inserito nell'ambito della Sezione III e la Sezione Agraria in quello della Sezione IV.

Le Sezioni civili hanno competenza tabellare sui seguenti gruppi di macromaterie:

a. **Sezione Prima:** stato della persona e diritti della personalità, diritto societario e della concorrenza non di competenza della Sezione Impresa; contratti di borsa e di intermediazione finanziaria, mediazioni, controversie di diritto amministrativo, altri istituti speciali di competenza della Corte di Appello quale giudice di 1° grado. Come **Sezione Specializzata in materia di Impresa** (*ex* proprietà industriale e intellettuale) è altresì competente a decidere le controversie di proprietà industriale e intellettuale (marchi, brevetti, disegni e modelli, diritto d'autore, ecc.), concorrenza sleale interferente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e concorrenza sul mercato (*antitrust*), la maggior parte delle controversie in materia commerciale/societaria e quelle relative ai contratti pubblici di appalti di rilevanza comunitaria.

- b. **Sezione Seconda:** proprietà, usufrutto, servitù e altri diritti reali; cause possessorie, responsabilità professionali e prestazioni d'opera intellettuale; responsabilità civile extracontrattuale, successioni e donazioni, contratti di agenzia, spedizioni e trasporti.
- c. **Sezione Terza:** condominio, locazioni, leasing, subfornitura, somministrazione, giudizio di opposizione a precetto e all'esecuzione, giudizi di opposizione del terzo, controversie afferenti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
- d. **Sezione Quarta:** appalti pubblici e privati, contratti di compravendita, diritti di elettorato attivo e passivo, contratti di assicurazione, fallimento e procedure concorsuali, controversie afferenti alla sezione specializzata agraria.
- e. **Sezione Quinta:** persone, minori e famiglia, volontaria giurisdizione.
- f. **Sezione Lavoro:** controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria.

1.2 Pendenze e sopravvenienze

L'esame dei **rilevi statistici** relativi all'anno giudiziario trascorso - rilievi riguardanti il settore civile e quello del lavoro nel loro insieme - evidenzia un numero di pendenze in netta riduzione, sia nel quadriennio (-36%), sia nell'ultimo anno (-13%).

In diminuzione sono anche sopravvenienze e definizioni, queste ultime, peraltro, sempre superiori alle prime. Di conseguenza, anche l'indice di ricambio risulta sempre superiore alla soglia di 100 e nell'a.g. 2022/23 raggiunge quota 115.

Tab. 26- Corte di Appello di Milano – Settore civile e lavoro – Flusso dei procedimenti (a.g. 2019/20-2022/23)

Materia civile + lavoro e previdenza	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	9.431	7.883	6.983	6.053	-36%	-13%
Sopravvenuti	5.838	6.683	6.435	6.381	9%	-1%
Definiti	7.359	7.528	7.419	7.330	0%	-1%
Pendenti finali	7.910	7.029	5.999	5.104	-35%	-15%
Indice di ricambio*	126	113	115	115	-9%	0%
Indice di smaltimento*	0,48	0,52	0,55	0,59	23%	7%

* **L'indice di ricambio** è ottenuto rapportando, nell'unità di tempo considerata, i procedimenti definiti ai sopravvenuti e moltiplicando il risultato per 100.

* **L'indice di smaltimento** è ottenuto rapportando, nell'unità di tempo considerata, i procedimenti definiti alla somma delle pendenze iniziali e dei sopravvenuti.


Quanto ai dati del solo **settore civile ordinario** (escluso il settore lavoro), essi vengono sostanzialmente a confermare la situazione complessiva già sopra esposta.

Tab. 27 - Corte di Appello di Milano – Settore civile (escluso Lavoro) - Flusso dei procedimenti (a.g. 2019/20-2022/23)

Materia civile	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	7.639	6.835	6.053	5.348	-30%	-12%
Sopravvenuti	4.574	5.290	4.998	4.949	8%	-1%
Definiti	5.356	5.998	5.751	5.824	9%	1%
Pendenti finali	6.857	6.124	5.300	4.473	-35%	-16%
Indice di ricambio*	117	113	115	118	1%	2%
Indice di smaltimento*	0,44	0,49	0,52	0,57	29%	9%

L'esame del complessivo andamento delle pendenze dall'1.7.2019 al 30.6.2023 – rappresentato nel grafico sottostante – evidenzia una decisa riduzione delle pendenze, ragionevolmente riconducibile sia alla diminuzione delle sopravvenienze, sia a un numero di definizioni comunque sensibilmente superiore alle nuove iscrizioni, ciò che giustifica i positivi indici di ricambio e smaltimento già sopra evidenziati.


Tab. 28 - Corte di Appello di Milano - Settore civile (escluso Lavoro) - Andamento delle pendenze



1.3 Composizione delle pendenze (sotto il profilo temporale)

Al 30.6.2023 i procedimenti pendenti nel settore civile ordinario (escluso lavoro) erano 4.473 (contro i 5.300 dell'anno precedente). Di questi, è importante evidenziarlo, il 90% si riferisce a fascicoli iscritti nell'ultimo biennio (2022-2023) e il 98% a fascicoli iscritti nell'ultimo triennio (2021-2023). Il dato risulta, quindi, complessivamente in linea con le indicazioni del giusto processo. Giova, tra l'altro, ricordare che non sono poche le cause che la Corte conosce come giudice di merito in primo e unico grado (indennità espropriative, impugnazioni di lodi rituali nazionali e internazionali, riconoscimento di sentenze straniere, opposizioni a sanzioni Consob e Banca d'Italia, cause di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ecc.) e per le quali il tempo ragionevole di trattazione deve quindi ritenersi di tre anni.

Tab. 29 - Corte di Appello di Milano – Settore civile (escluso lavoro) - Fascicoli pendenti al 30.6.2023 per anzianità di iscrizione



Nell'attività di smaltimento dell'arretrato, la Corte ha tempestivamente tenuto presenti le indicazioni del c.d. Progetto Strasburgo 2, procedendo poi secondo le indicazioni ministeriali e del C.S.M. giungendo così, nell'anno 2021-2022, a definire prioritariamente le cause più risalenti in base al sistema c.d. *fifo - first in first out*, tenendo nel contempo sotto controllo i tempi di durata dei procedimenti di nuovo ingresso.

I risultati ottenuti, senz'altro positivi, sono frutto di un assiduo monitoraggio dei dati relativi alle pendenze mediante attività di *'targatura dell'arretrato'* e conseguente adozione di strumenti organizzativi idonei a garantire la trattazione prioritaria delle cause di più risalente data di iscrizione (procedendo, ove necessario, alla riorganizzazione dei ruoli dei singoli consiglieri mediante l'anticipazione della data di udienza per le cause più risalenti). Tale *case management* viene realizzato nell'ambito delle singole sezioni e in costante riferimento alla Presidenza della Corte. Si è preferito adottare il meccanismo di controllo all'interno di ciascuna sezione per rendere più agile il monitoraggio, essendovi presso la Corte una specifica divisione delle materie tra ciascuna sezione.

E' in corso di definizione la procedura funzionale alla redazione del Programma per la gestione dei procedimenti civili relativo al 2024, esteso ormai anche al settore penale.

L'obiettivo perseguito è rappresentato dal consolidamento dei positivi risultati raggiunti attraverso l'impiego dei meccanismi sopra descritti e, in parte, anche attraverso l'utilizzo delle sentenze contestuali *ex art. 281 sexies c.p.c.*, del c.d. 'filtro in appello' (in base alla normativa introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 38 del 2012 conv. nella l. n. 134 del 2012) e delle procedure accelerate di cui agli artt. 348 *bis*, 350 e 350 *bis* c.p.c. (*post* cd riforma Cartabia). Tale obiettivo, peraltro, deve tener conto di vari fattori e, in particolare, degli effetti conseguenti al raggiungimento dell'età pensionabile da parte di diversi magistrati.

Basti pensare che, se al 30.6.2023 la scopertura media dei magistrati giudicanti del Distretto (118 vacanti su un organico di 717) si assesta al 16,46% (di mezzo punto percentuale più alta del dato medio nazionale, pari al 15,94%), in Corte d'appello la percentuale di scopertura complessiva dei magistrati (26 vacanti su un organico di 133) arriva al 19,54% (maggiore della media nazionale di

quasi 4 punti percentuali) e non migliorerà neppure con l'assegnazione nel prossimo anno di nuovi 10 consiglieri a seguito del bando pubblicato nel luglio 2023, dal momento che le cessazioni dal servizio, unitamente alle scoperture, alle applicazioni e al prossimo trasferimento ad altri Uffici per la nomina a Presidente di Sezione di altri 2 consiglieri (già deliberati dal *plenum* del CSM), faranno migliorare di poco la percentuale di scopertura, che passerà dal 19% al 15% nella sola figura dei consiglieri, mentre permarrà al 23% per i presidenti.

1.4 Composizione delle pendenze (profilo qualitativo)

Passando all'analisi qualitativa delle cause pendenti in Corte (escluso lavoro e previdenza), si ritrovano *in primis* i procedimenti riguardanti i contratti e le obbligazioni e, in particolare, gli appalti, i rapporti bancari, le somministrazioni, le vendite di beni immobili e i procedimenti camerali in materia di famiglia; poi i mutui, i *leasing*, le fideiussioni, le responsabilità professionali, le assicurazioni contro i danni, le lesioni, ecc. Nella tabella sottostante i codici oggetto più utilizzati tra i fascicoli pendenti al 30/6/2023.

Tab. 30 – Corte di Appello di Milano, settore civile (escluso lavoro) - I codici oggetto più frequenti nelle pendenze al 30/6/2023

Oggetto	Pendenti Fine
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)	241
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)	241
Somministrazione	218
Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L89/2001) - nuovo rito	171
Mutuo	165
Vendita di beni immobili	138
Fideiussione - Polizza fideiussoria	124
Leasing	119
Vendita di cose mobili	111
Altre controversie di diritto amministrativo	109
Assicurazione contro i danni	99
Altri contratti atipici	86
Altri istituti e leggi speciali	82
Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie	80
lesione personale	76
Responsabilità professionale	76
Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia	72
Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)	66
Prestazione d'opera intellettuale	62
Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.	62

Occorre poi ricordare la Sezione specializzata in materia d'impresa, che si occupa delle cause proprie del contenzioso industrialistico (brevetti, marchi, modelli e disegni, ecc.), concorrenziale (in particolare *antitrust*, intese, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione), autorale e societario/commerciale, con estensione ai contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria. La peculiarità di tali cause si esprime, per un verso, nella spiccata complessità delle questioni che pongono, in fatto e in diritto, e delle fonti normative che le regolano, oltretutto, non di rado, nella estrema rilevanza economica delle stesse, con ogni conseguenza in termini di impegno e durata necessari alla loro trattazione e definizione (specie in materia *antitrust*); per altro verso, in un numero quantitativamente assai limitato, specie in appello, ove finiscono per approdare soltanto quelle controversie che, per l'entità degli interessi coinvolti e la complessità dei problemi da risolvere, le parti non sono riuscite a risolvere, come per lo più avviene, nel corso o all'esito della fase cautelare o del giudizio di merito di primo grado.

Come si può desumere dai dati della tabella che segue, il *trend* (positivo) degli a.g. 2018/19 e 2019/20, con indici di ricambio superiori all'unità, si è interrotto, a causa verosimilmente del fenomeno pandemico e della forte ripresa verificatasi subito dopo la cessazione. Si è invero registrato un sensibile incremento delle sopravvenienze nel quadriennio (+29%), arrestatosi peraltro nell'ultimo anno (-3%), aumento che il pure verificatosi incremento delle definizioni (+12% nel quadriennio, ma -3% nell'ultimo anno) non è valso a contenere. Di qui l'aumento, pur non eccessivo, delle pendenze, sia iniziali (+11% nel quadriennio e +8% nell'ultimo anno), sia finali (+22% nel quadriennio e +7% nell'ultimo anno).

Tab. 31 - Corte di Appello di Milano, Sezione specializzata Imprese, ex Proprietà industriale – Flusso a.g. 2019/20-2022/23

Sezione specializzata Imprese, ex Proprietà industriale –	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	169	165	174	188	11%	8%
Sopravvenuti	100	128	133	129	29%	-3%
Definiti	103	117	119	115	12%	-3%
Pendenti finali	166	176	188	202	22%	7%
Indice di ricambio	103	91	89	89	-14%	0%

Non sembra, inoltre, trascurabile la probabilità di un significativo aumento, in futuro, del contenzioso in materia *antitrust*, posto che con il D. Lgs. n. 3/2017, di recepimento della Direttiva 2014/104, la competenza per le azioni risarcitorie in materia *antitrust* è stata concentrata in sole tre sedi giudiziarie, Milano per il Nord d'Italia, Roma per il Centro e Napoli per il Sud. Un ulteriore e significativo aumento delle pendenze si potrebbe poi registrare a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 31/2019 (19.5.2021 ex art. 26 DL n. 149 del 9.11.2020), che attribuisce alla sezione Impresa tutte le azioni di classe e, dunque, le azioni risarcitorie e restitutorie conseguenti a lesioni di diritti individuali omogenei, a prescindere dalla materia in concreto trattata. Il che, considerata l'estrema varietà dei loro possibili oggetti, induce non pochi dubbi sull'effettivo

permanere del fattore ‘specializzazione’ della sezione in materia d’impresa, per queste cause ridotto al rito.

Analizzando poi i dati relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione dell’intera Corte (esclusa la materia della *equa riparazione*, cd legge Pinto), si registra un andamento decisamente positivo, con incremento delle definizioni (+38% nel quadriennio e +8% nell’ultimo anno), riduzione delle sopravvenienze (-2% nel quadriennio e -8% nell’ultimo anno) e delle pendenze finali (-57% nel quadriennio e -43% nell’ultimo anno), indice di ricambio sempre superiore a cento nell’ultimo triennio, sino a giungere a 138, in aumento del 42% nel quadriennio e del 18% nell’ultimo anno.

Tab.32 - Corte di Appello di Milano– Flusso dei procedimenti di volontaria giurisdizione (escluso Equa Riparazione e Opposizioni ex art. 5 ter L. 89/2001) a.g. 2019/20-2022/23

Procedimenti di volontaria giurisdizione (escluso Equa Riparazione e Opposizioni ex art. 5 ter L. 89/2001)	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	558	568	531	449	-20%	-15%
Sopravvenuti	552	629	585	539	-2%	-8%
Definiti	537	663	686	742	38%	8%
Pendenti finali	573	534	430	246	-57%	-43%
Indice di ricambio	97	105	117	138	42%	18%

Discorso diverso va fatto per i procedimenti di *equa riparazione*, già trattati in via esclusiva dal Presidente della Corte (nella fase monitoria) e dalla Sezione seconda (nella eventuale fase di opposizione). Si ricorda che l’eccezionale incremento di sopravvenienze registrato negli anni precedenti (cfr tabella sottostante) aveva indotto a ritenere necessaria una modifica tabellare con la distribuzione dei relativi procedimenti tra tutte le quattro sezioni civili ordinarie della Corte. Ciò aveva portato, per un verso, a un considerevole aumento delle definizioni (nell’a.g. 2020-21 più che raddoppiate rispetto al precedente) e a una sensibile diminuzione delle pendenze (-35,60% rispetto all’anno prima); per altro verso, la modifica non appariva idonea a soddisfare pienamente l’esigenza - ineludibile - di uniformità nelle decisioni. E, ciò nonostante, il fatto che, per la redazione di tali provvedimenti, fosse stata predisposta, anche grazie anche alla collaborazione di alcuni validi tirocinanti, una *guida operativa* destinata a favorire proprio l’uniformità degli indirizzi. Di qui la decisione, recepita nelle nuove tabelle 2020-2023 della Corte, di attribuire tali controversie in via esclusiva, nella fase monitoria, alle Sezioni prima e seconda civile e, nella eventuale fase di opposizione, sempre e soltanto alla Sezione seconda civile.

In ogni caso, l’incidenza di tali procedimenti rimane, in termini numerici, piuttosto modesta, a dimostrazione del fatto che il perseguimento dell’obiettivo della riduzione dei tempi di definizione è in grado di determinare ricadute positive anche in termini di risparmio di spesa.

Tab. 33 - Corte di Appello di Milano– Flusso dei procedimenti di equa riparazione e Opposizioni ex art. 5 ter L. 89/2001 (a.g. 2019/20-2022/23)

Equa riparazione	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	160	192	123	119	-26%	-3%
Sopravvenuti	488	879	647	866	77%	34%
Definiti	457	948	655	788	72%	20%
Pendenti finali	191	123	115	197	3%	71%
Indice di ricambio	94	108	101	91	-3%	-10%

1.5 Durata dei processi e stabilità delle decisioni

La valutazione di efficienza del settore civile presuppone l'analisi di ulteriori indicatori di *performance*, anche di tipo qualitativo, tra quelli generalmente utilizzati - anche nella letteratura economica e internazionale - nell'analisi del servizio giustizia. Ci si riferisce, in particolare, ai parametri della durata dei processi e della stabilità/prevedibilità delle decisioni, cui la Corte d'Appello rivolge la massima attenzione, trattandosi di parametri fondamentali per misurare il grado di civiltà di un Paese, con importanti ricadute per gli investimenti nazionali ed esteri.

Nella tabella sottostante sono calcolati due indicatori per valutare **la durata** dei procedimenti civili. Il primo, la *Durata Effettiva* (DE) misura il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell'anno di riferimento. La durata è calcolata come differenza tra la data di iscrizione a ruolo e la data in cui viene pubblicata la sentenza o il provvedimento di definizione.

La durata prognostica o *Disposition Time* (DT) misura, invece, il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti confrontando lo stock di pendenze alla fine dell'anno con il flusso dei procedimenti definiti nell'anno. È l'indicatore utilizzato a livello europeo, ai fini della pubblicazione del Rapporto della Commissione europea per l'efficienza della giustizia (*Cepej*)¹ e dello *EU Justice Scoreboard* della Commissione europea.

La durata media di definizione dei procedimenti, già sensibilmente diminuita nel precedente anno giudiziario rispetto a quelli anteriori, continua a diminuire, attestandosi nell'a.g. 2022/23 a 13,2 mesi per il settore civile e a 6,4 mesi per il settore lavoro.

La durata prognostica scende decisamente per il settore civile (9,2 mesi) e resta a 5,0 mesi nel settore lavoro.

¹ Nell'aggregato civile Cepej sono considerati i procedimenti di affari civili contenziosi (tranne che i divorzi e le separazioni consensuali), le controversie agrarie, quelle in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria (inclusi gli speciali e gli ATP), le istanze di fallimento/liquidazione giudiziale e, per la Corte, l'equa riparazione)

Tab.34 - Durata media dei procedimenti civili della Corte d'Appello di Milano (in mesi) (a.g. 2019/20-2022/23)

Settore	Durata	2019/20	2020/21	2021/22	2022/2023
Procedimenti Civili	Durata Effettiva (DE)	16,2	15,6	14,9	13,2
	Durata prognostica (DT)	15,4	12,3	11,1	9,2
Lavoro e Previdenza	Durata Effettiva (DE)	13,1	10,5	6,8	6,4
	Durata prognostica (DT)	6,3	7,1	5,0	5,0

La durata effettiva è calcolata come differenza tra la data di definizione e la data di iscrizione del fascicolo; la durata prognostica (DT) è calcolata come segue: pendenti finali/definiti*365.

Quanto alla **stabilità**/prevedibilità delle decisioni, altro parametro di particolare rilevanza, esso ha riguardo sia alla percentuale di sentenze impugnate rispetto a quelle emesse, sia alla percentuale dei casi in cui la decisione impugnata venga confermata o meno nel successivo grado di giudizio. Si tratta di un parametro di assoluto rilievo, in quanto l'efficacia della giurisdizione pretende efficienza e, insieme, qualità: la mera efficienza 'aritmetica', senza profili di qualità, si rivela nella sostanza priva di reale efficacia.

Nei casi in cui l'impugnazione viene proposta, è rilevante quantificare il tasso di conferma (c.d. *reversal rate*) nel successivo grado di giudizio: il valore di tale indice rafforza, ove elevato, l'idea della prevedibilità della decisione, disincentivando impugnazioni manifestamente infondate e consentendo ai giudici del gravame di dedicare un tempo maggiore allo studio e all'approfondimento delle questioni giuridiche realmente controverse.

Per quanto concerne l'impugnazione mediante ricorso per cassazione di sentenze civili pronunciate dalla Corte d'Appello, giova evidenziare che nel periodo 1.7.2022 – 30.6.2023 risultano essere stati iscritti, presso la Suprema Corte di Cassazione, n. 1.340 procedimenti provenienti dalla Corte di Appello di Milano, la quale, nello stesso periodo, ne ha definiti 7.330. Ne segue che la percentuale delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti di questa Corte nel periodo di riferimento può indicarsi nel 18% circa e dunque in linea con lo scorso anno giudiziario.

Per quanto poi riguarda l'esito, i ricorsi sono stati accolti nella misura del 24% (322 su 1.346 definiti nello stesso periodo dalla Suprema Corte), dato uguale a quello dello scorso anno.

Tale valore, se rapportato al totale delle definizioni della Corte d'Appello (7.330), risulta pari al 4,4%, percentuale analoga a quella dello scorso anno (4,5%) e tale da dimostrare una sostanziale "tenuta" dei provvedimenti definitivi della Corte d'appello di Milano.

Una nota particolare meritano poi i Tribunali e i Giudici di Pace del Distretto di Milano. I ricorsi diretti per cassazione contro sentenze di primo grado hanno registrato tassi di accoglimento nell'anno giudiziario 2022/2023, pari rispettivamente al 16% e al 44%, così collocando a tale proposito il Distretto di Milano in buona posizione tra tutti i Distretti di Corte d'appello.

2. La Corte di Appello: il settore lavoro


Nel settore Lavoro e Previdenza si evidenzia una continua e progressiva diminuzione delle pendenze (-40% nel quadriennio e -10% rispetto all'anno precedente), con un tasso di ricambio sempre superiore a 100 e nell'a.g. di riferimento (2022/23) pari a 105. Il risultato è dovuto all'impegno profuso da tutti i componenti della sezione, che sono riusciti a definire sempre un numero di procedimenti superiore a quello dei sopravvenuti, pure in crescita (salvo che nell'ultimo anno, ove gli stessi appaiono stabili).

Tab. 35 - Corte di Appello di Milano – Lavoro e Previdenza - Flusso dei procedimenti a.g. 2019/20-2022/23

Lavoro e previdenza	A.G. 2019/2020 0	A.G. 2020/2021 1	A.G. 2021/2022 2	A.G. 2022/2023 3	Variazione nel quadriennio	Variazion e ultimo anno
Pendenti iniziali	1.792	1.048	930	705	-61%	-24%
Sopravvenuti	1.264	1.393	1.437	1.432	13%	0%
Definiti	2.003	1.530	1.668	1.506	-25%	-10%
Pendenti finali	1.053	905	699	631	-40%	-10%
Indice di ricambio	158	110	116	105	-33%	-9%
Indice di smaltimento	0,66	0,63	0,70	0,70	8%	0%


Il grafico che segue evidenzia l'andamento delle pendenze, con la netta flessione registrata negli ultimi anni.

Tab. 36 - Corte di Appello di Milano - Lavoro e Previdenza - Andamento delle pendenze finali dei procedimenti a.g. 2019/20-2022/23



Venendo all'esame della composizione del ruolo per anno dei procedimenti pendenti, indicati nella figura che segue, si rileva che il 98% dei processi in corso risulta iscritto a ruolo nell'ultimo biennio (2022-2023) e quasi il 100% nell'ultimo triennio.

Tab. 37 - Corte di Appello di Milano – Lavoro e Previdenza – Fascicoli pendenti al 30.6.2023 per anzianità di iscrizione



I dati esposti confermano la validità delle misure organizzative adottate nel corso degli ultimi anni a supporto dell'attività della Sezione Lavoro.

Invero, dal 2009 al 2013 si era verificato un eccezionale incremento delle sopravvenienze, che aveva determinato, in difetto di adeguamenti della pianta organica, la formazione di un arretrato imponente. La Sezione Lavoro, pur a fronte di una elevata produttività e di una graduale, costante riduzione delle pendenze, con le sole proprie forze appariva impossibilitata a fronteggiare tale situazione in modo adeguato, anche tenendo conto delle temporanee e cicliche vacanze di organico e delle assenze dei magistrati in servizio. Si è dovuto, pertanto, procedere all'adozione di specifiche misure innovative che hanno dato i loro frutti. Si allude, in particolare, alla costituzione dell'Ufficio per il Processo del Lavoro (UPL), alla riorganizzazione della Cancelleria della Sezione Lavoro, alla costituzione di un quarto Collegio, all'assegnazione alla Sezione di un consistente numero di Giudici Ausiliari, alle applicazioni e assegnazioni interne di giudici provenienti dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano e da quello di Pavia e all'assegnazione alla Sezione di ulteriori posti di consigliere (passata da un organico di 8 consiglieri e 1 Presidente all'attuale di 10 consiglieri e 1 Presidente).


Nella tabella sottostante sono riportati i codici oggetto più frequenti tra le pendenze del settore lavoro al 30.6.2023.

Tabella 38 – Corte di Appello di Milano, settore lavoro - I codici oggetto più frequenti nelle pendenze al 30/6/2023

Oggetto	Pendenti Fine
Retribuzione	150
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria	87
Altre ipotesi	64
Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria	26
Risarcimento danni: altre ipotesi	26
Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012	20
Qualificazione	19
Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.	19
Licenziamento individuale per giusta causa	18
appalto di manodopera	17
Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo	17
Obbligo contributivo del datore di lavoro	15
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.	15
Risarcimento danni da infortunio	14
categoria e qualifica	13
Prestazione: pensione - assegno di invalidità INPS - Inpdai - Enpals, etc.	13
contratto a termine e di formazione e lavoro	11
Licenziamento individuale del dirigente	10
mansione e jus variandi	9
Prestazione: indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi	9

Quanto alla composizione qualitativa dei procedimenti, come evidenziato dal grafico sottostante, le cause relative al lavoro privato sono pari al 62% del totale, quelle relative al lavoro pubblico al 10% e quelle del settore previdenziale (spesso caratterizzate da serialità) al 28%. I dati si pongono sostanzialmente in linea con la situazione degli anni precedenti.

Tab. 39 - Corte di Appello di Milano – Lavoro e Previdenza - Cause pendenti per area tematica al 30.6.2023



3. La Corte di Appello: casi significativi

Sembra opportuna, a questo punto, una sintetica rassegna dei settori e delle cause di maggiore rilevanza trattate dalle Sezioni civili della Corte nel periodo di riferimento.

3.1 Prima sezione civile e impresa

Tra gli altri, occorre ricordare alcuni ‘filoni’ di cause che nel periodo hanno impegnato (e continuano a impegnare) i magistrati della Sezione. Si tratta in particolare:

- degli *aiuti comunitari* in materia di P.A.C. (politica agricola comune). Il contenzioso, di oltre un centinaio di cause, vede contrapposti, da un lato, numerose imprese agricole e, dall’altro, Regione Lombardia. Esso attiene al diritto delle imprese esercenti attività agricole in zone svantaggiate di montagna di recuperare - *ex art. 7* del Regolamento n. 809/2014 della Commissione Europea del 17 luglio 2014 - gli aiuti comunitari per le annate agrarie 2015 e 2016 da Regione Lombardia (ente che ha effettuato le originarie erogazioni ed ha provveduto, su mandato di Agea, ai successivi recuperi mediante compensazione con le maggiori somme dovute per gli anni successivi). Le (prime) pronunce del Tribunale di Milano sono risultate favorevoli alle aziende agricole, mentre quelle della Corte favorevoli alla Regione. Da ultimo, è intervenuta la Corte di Cassazione (SU n. 31730/23 del 15.11.23), rigettando il ricorso delle aziende agricole e dettando principi alla luce dei quali appare probabile la definizione bonaria di tali cause;

- del recupero dei *contributi ICI*, con contenzioso, ancora più ampio rispetto a quello di cui sopra, che contrappone, da un lato, numerosi Comuni e, dall’altro lato, il Mef e il Ministero dell’Interno. L’oggetto della controversia attiene in sostanza all’interpretazione dell’art. 64 L. n. 388/2000: secondo gli Enti locali, i “minori introiti” I.C.I., causati dal passaggio degli immobili di categoria catastale D (fabbricati, opifici ecc.) da rendita contabile ad autodeterminazione della rendita catastale, “minori introiti” che lo Stato si è impegnato a ripianare, dovrebbero essere calcolati in relazione al totale della perdita subita, avendo, quindi, riguardo a tutti i beni che hanno effettuato tale passaggio, senza che dal calcolo debbano essere dedotte le somme già compensate nei periodi d’imposta precedenti, posto che tali perdite si verificano anche negli anni successivi al passaggio ad autodeterminazione; mentre, secondo i Ministeri, i “minori introiti” cui la norma fa riferimento debbono essere calcolati in relazione ai soli immobili che hanno effettuato il suddetto passaggio nell’anno di riferimento, dovendosi considerare le perdite relative agli anni passati ormai consolidate. Tale seconda lettura - offerta dai Ministeri a partire dal 2009 - ha condotto le Amministrazioni statali a recuperare i contributi ICI già assegnati ed erogati ovvero a revocare gli importi già assegnati ai Comuni, ma non ancora versati; di qui l’introduzione, da parte dagli Enti locali, di numerose cause nei confronti degli indicati Ministeri. Tribunali e Corte, conformandosi all’orientamento pressoché unanime di tutta la giurisprudenza di merito, hanno aderito all’interpretazione offerta dai Comuni. Anche qui è intervenuta la Suprema Corte (n. 19168/23 del 6.7.23) che, in parte, ha seguito l’interpretazione dei Ministeri («...*il superamento delle soglie condizionanti i trasferimenti erariali in questione va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati*») e in parte se ne è discostata, precisando che «...*tuttavia, ai fini della determinazione del*

minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati». Sembra quindi auspicabile che, alla luce di tali principi e della natura dei soggetti coinvolti (enti pubblici, territoriali e non), si riesca a trovare spazi di trattative per il superamento e l'abbandono di tali controversie;

- delle numerose cause relative ai rapporti bancari, ai ricalcoli dei conteggi dei conti correnti, ai mutui e alle fideiussioni bancarie.

La materia bancaria, invero, insiste in misura rilevante sulla sezione (intorno al 35% - 40%) e presenta non poche criticità, sia in considerazione dei numerosi interventi normativi e regolamentari succedutisi nel corso degli ultimi anni (o meglio, degli ultimi dieci/venti anni), sia in ragione della giurisprudenza (di merito e anche di legittimità) non sempre univoca.

Molte questioni risultano ormai superate, come la validità dei contratti cd. “*contratti monofirma*” (dopo SU n. 898/2018), la cd “*usura sopravvenuta*” (la cui configurabilità è stata negata da SU n. 24675/2017), la *non cumulabilità degli interessi* corrispettivi e moratori e della commissione di massimo scoperto, nonché l'irrilevanza della commissione di *estinzione anticipata* (sempre dopo l'intervento di varie pronunce della suprema Corte).

Anche la questione delle fideiussioni *omnibus* contenenti clausole conformi al censurato schema ABI da parte della Banca d'Italia in funzione di Autorità *Antitrust* risulta ormai risolta dalle Sezioni Unite (sentenza n. 41994/2021), che hanno definitivamente sancito la regola della nullità parziale *ex art. 1419 c.c.* in luogo di quella, parimenti prospettata in giurisprudenza, della nullità totale del contratto fideiussorio. Residuerrebbe la questione dell'idoneità del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia a costituire *prova privilegiata* dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” anche con riferimento alle fideiussioni stipulate successivamente al periodo coperto dall'indagine svolta dall'Autorità di vigilanza (e, dunque, stipulate successivamente al maggio 2005). Sul punto, le ultime tendenze di questa Corte territoriale paiono volte, sulla scorta delle indicazioni delle Sezioni Unite, a risolvere le singole questioni con riferimento ai principi dell'onere probatorio, da far gravare sulla Banca, che, a fronte della piana riproposizione, nel singolo contratto, del complesso delle clausole a suo tempo censurate dall'Autorità, ne sostenga l'ormai cessata uniforme utilizzazione.

Quanto all'*anatocismo*, i problemi sembrano ormai risolti per effetto dell'intervento della l. n. 147/2013 (“*Legge di stabilità 2014*”), che ha reintegrato il divieto della pratica anatocistica nei rapporti bancari, salvo espressa adesione del cliente. Residuano, peraltro, alcune controversie relative a interessi anatocistici addebitati antecedentemente all'entrata in vigore di tale legge. Controversie che, benché tendenti all'esaurimento, in parte ancora permangono, dopo alcuni rinvii dalla Cassazione, a seguito di pronunce della nostra Corte che, in consapevole dissenso, tende a confermare le pronunce dei Tribunali sull'applicazione dell'anatocismo dopo il 30.6.2000 e sino al 31.12.2013 anche senza apposita nuova pattuizione (se presenti, ovviamente, le condizioni richieste dalla delibera CICR 9.2.2000). Si veda, tra le numerose, la sentenza C.A. Milano n. 2784/20 del 30.10.20 - non ancora giunta in Cassazione - che articola motivazioni specifiche, sulle quali, per la loro complessità, in questa sede non pare opportuno soffermarsi, ma su cui si auspicherebbe una puntuale e convincente presa di posizione della Suprema Corte, eventualmente a Sezioni Unite, date le pronunce rese in precedenza dal giudice di legittimità con

argomentazioni non sempre omogenee e sovrapponibili (cfr Cass. 6987/2019, di segno ben diverso rispetto a Cass. 26769/19 e 26779/19, nonché a Cass. 9140/2020, 35104/2022, ecc.).

Quanto alle singole fattispecie, ne sono state decise alcune di particolare rilievo con le pronunce di seguito menzionate:

- **sentenza n. 3162** in data 9.11.2023, che ha deciso l'azione risarcitoria avanzata da taluni Fondi di investimento e gestione di diritto lussemburghese e da alcuni investitori italiani, i quali lamentavano di essersi determinati ad acquistare le azioni di una importante Banca italiana, nel periodo 2012-2016, sulla base di bilanci falsi o comunque contenenti informazioni decettive sulla consistenza patrimoniale e finanziaria della banca. Il Tribunale, pur ravvisando il reato di false comunicazioni sociali, aveva rigettato la domanda risarcitoria dei Fondi per la ritenuta assenza del nesso di causalità, mentre aveva parzialmente accolto la domanda di uno degli investitori. La Corte, in sede di appello, ha invece escluso sia l'elemento oggettivo dell'illecito, sia quello soggettivo, in riferimento alle condotte contestate;

- **sentenza n. 515** in data 15.2.2023, in materia di vendita di diamanti da investimento. La Corte ha riconosciuto la responsabilità (da contatto sociale qualificato) della Banca nei suoi rapporti con il correntista/cliente e il diritto di quest'ultimo, quale consumatore, a essere puntualmente informato dalla banca - ancorché questa si qualificasse, quanto alla vendita dei diamanti, come soggetto mero segnalatore - quanto al prezzo, agli oneri commissionali, al rischio di non corretta indicazione dei valori, stante la coincidenza tra le quotazioni prospettate e quelle elaborate dalla stessa venditrice, ecc., in vista di una possibile rivendita dei diamanti; il tutto in vista della formazione di una scelta consapevole. La decisione appare in linea con le indicazioni di molteplici Autorità (quali Consob, Banca d'Italia e AGCM), che hanno, a vario titolo, sottolineato l'importanza del ruolo svolto dagli istituti di credito in questo tipo di investimenti da parte di correntisti, tra l'altro, accuratamente selezionati sulla base delle caratteristiche reddituali e finanziarie in generale, oltre che della propensione a effettuare investimenti;

- **ordinanza** emessa nell'ambito del procedimento **ex art. 840 sexiesdecies cpc** (1059/23), sull'istanza di sospensione in un procedimento di reclamo contro un decreto adottato dal Tribunale di Milano sezione impresa, in esito a una azione inibitoria collettiva. Il Tribunale, in applicazione del Regolamento UE 2017/745, ha ordinato a una società tedesca, importatrice in Europa, e ad una società italiana, distributrice in Italia, di dispositivi medici prodotti negli Stati Uniti, utilizzati per terapia del sonno e per patologie respiratorie, di completare entro il 30.4.2023 le azioni correttive collegate ad avvisi di sicurezza per i possibili rischi per la salute degli utenti, fissando una penale per ogni giorno di ritardo e disponendo la pubblicazione del provvedimento. La Corte, in sede di reclamo, ha parzialmente accolto l'istanza di sospensione, limitatamente all'ordine di pubblicazione, mentre non ha sospeso l'ordine di cessazione dell'azione lesiva e la statuizione relativa alla penale;

- **ordinanza** emessa nell'ambito del procedimento **ex art. 840 sexiesdecies cpc** (420/23 VG), avviato su iniziativa di una pluralità di notai. Con tale provvedimento, la Corte ha ritenuto che non possano essere scisse le fasi del pagamento/mancato pagamento della cambiale e della consegna del titolo al *solvens* oppure ai fini del protesto (artt. 44 e 45 L.C.). La pronuncia è intervenuta con riferimento all'istituzione di una Cassa Cambiali Unica presso la sede milanese di una banca, che consentiva al debitore cambiario di pagare "in circolarità", ossia presso qualsiasi

filiale della stessa, fermo restando che il protesto avveniva soltanto presso la sede milanese. La Corte, invece, ha ritenuto necessario che il titolo sia disponibile nella filiale presso la quale la banca consente il pagamento “in circolarità” con la tempistica del pagamento prevista per legge (art. 51, comma 3, L.C.) e che dunque l’istituto di credito si attivi per consentire tale disponibilità nell’imminenza del termine di scadenza del pagamento. La disponibilità del titolo presso la filiale di domiciliazione fa sì che quello sia il luogo in cui deve essere levato il protesto da parte del notaio che abbia raccolto di persona, o tramite collaboratori autorizzati, la relativa dichiarazione del direttore o funzionario di banca addetto al servizio cambiali circa la mancanza di provvista. Per altro verso, una volta effettuato il pagamento da parte del debitore, è stata sottolineata, ex art. 45 L.C., la particolare importanza della restituzione dell’effetto ai sensi dell’art. 1237 c.c., con relativa responsabilità dell’istituto di credito. Invero, la mancanza di disponibilità del titolo privava il debitore della possibilità di averne la tempestiva restituzione, poiché la banca aveva previsto, in sede contrattuale, che il debitore potesse scegliere se consentire alla distruzione dell’effetto o se riceverlo presso la filiale del pagamento “in circolarità” in un periodo compreso tra il settimo e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza. Infine, la Corte ha dato conto della ripartizione dei titoli tra le varie categorie dei pubblici ufficiali e delle regole di ripartizione nell’ambito dei notai, evidenziando come il legislatore, sin dalla legge n. 349/1973 (art. 10), prediligesse il riparto in via concordata tra i pubblici ufficiali e gli istituti di credito;

- **sentenza n. 2874** in data 10.10.2023, nel procedimento relativo al cd Cartello Automezzi pesanti. E’ stata impugnata la sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Milano in una controversia che, tuttora pendente in primo grado, aveva ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per violazione di norme a tutela della concorrenza proposta da più società e ditte individuali operanti nel settore degli autotrasporti nei confronti di diverse case costruttrici di mezzi pesanti, dalle quali avevano acquistato complessivamente almeno 200 autocarri. La Corte di appello è stata chiamata a pronunciarsi su talune questioni pregiudiziali e preliminari. E, richiamando la Corte di Cassazione (sentenza n. 2305/2007) che ha fissato i principi per l’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione nelle cause di risarcimento *antitrust*, ha confermato la sentenza non definitiva di primo grado e ha stabilito che nel caso dei danni causati da comportamenti anticoncorrenziali, la percezione degli effetti della condotta anticompetitiva non è sufficiente al soggetto danneggiato per esercitare il diritto al risarcimento, in quanto è indispensabile anche la coscienza dell’ingiustizia del danno. Di qui la specifica riconducibilità dell’illecito *antitrust* alla categoria produttiva dei danni lungolatenti. E in base a tale principio, secondo la Corte di appello, era onere delle case costruttrici appellanti provare, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, il momento in cui chi ha agito aveva avuto ragionevole percezione e contezza del danno subito e della sua ingiustizia: la Corte ha escluso che detta consapevolezza potesse essere desunta da meri comunicati e articoli di stampa, in quanto affetti da tale genericità da non far preciso riferimento né a fatti, né a violazioni, né a provvedimenti formali già assunti dalla Commissione Europea che aveva avviato l’indagine;

- **sentenza n. 3187** in data 13.11.2023. La sentenza ha deciso un giudizio di nullità brevettuale in cui l’appellante riproponeva la seconda istanza di riformulazione, già dichiarata inammissibile in primo grado, istanza che è stata ugualmente dichiarata inammissibile in appello. E lo ha fatto affermando i seguenti principi: “*Nell’ambito di un giudizio di nullità brevettuale, il titolare del brevetto può*

esercitare il diritto (potestativo) di sottoporre al Giudice un'istanza di riformulazione delle rivendicazioni, purché la stessa avvenga: a) sul piano sostanziale, entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto iniziale e non individui un'estensione ulteriore rispetto a quella oggetto del brevetto; b) sul piano processuale, nel rispetto dei principi del giusto processo e della ragionevole durata, nonché della buona fede (anche processuale) e con il limite dell'abuso del diritto"; "Sebbene la riformulazione delle rivendicazioni non integri una mutatio libelli, ma l'esercizio di un diritto sostanziale esercitabile da parte del suo titolare (o dal procuratore speciale), la stessa deve avvenire con modalità tali da scongiurare un'eccessiva durata del processo, tenuto conto della normale attività di accertamento tecnico che a tale istanza consegue"; "L'istanza di riformulazione presentata in appello è inammissibile, laddove: a) appaia un mero tentativo di salvaguardare, mediante ulteriori limitazioni, un titolo brevettuale già risultato privo di validità; b) l'appellante non evidenzi se ed in che termini la stessa rispetti i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 79, 3° comma, cpi; c) nonché se ed in che termini, all'esito della seconda riformulazione, dovrebbe ritenersi sussistente la denunciata interferenza, letterale o per equivalente, in ragione della quale è stata chiesta tutela in sede giudiziaria";

- **sentenza n. 2510** in data 1.8.2023, che affronta, con una premessa metodologica afferenti gli oneri di allegazione e produzione a carico delle parti nel giudizio di primo grado e d'appello, un caso in cui un soggetto (A), dopo la scadenza del brevetto per invenzione di cui era titolare, ha ritenuto di continuare a difendere il suo prodotto mediante la registrazione di marchi e di modelli e l'esercizio di azioni per concorrenza sleale nei confronti del suo principale concorrente (B), costituito ed entrato nel mercato, alla scadenza del brevetto, proprio allo scopo di produrre e commercializzare il bene che era oggetto del brevetto. La sentenza ha quindi esaminato (ed escluso) sia le ipotesi di contraffazione dei marchi, in relazione alla produzione di un oggetto asseritamente identico, e di contraffazione di modelli, sia tutte le fattispecie di concorrenza sleale, per imitazione servile, per appropriazione di pregi e agganciamento, per attività parassitaria e per attività denigratoria. La sentenza ha anche affrontato (e risolto negativamente) la questione della sussistenza del diritto al risarcimento dei danni causati dall'asserita indebita perpetuazione della tutela brevettuale in violazione dell'art. 102 TFUE;

- **sentenza n. 933** del 20.3.2023, che riguarda un caso di asserito abuso, in danno di A, di dipendenza economica in violazione dell'art. 9 L. 192/1998, concretizzatosi non con la conclusione del contratto, ma nel corso dell'esecuzione di un contratto di durata nel settore della commercializzazione di carburanti e lo ha escluso analizzando tutte le condotte asseritamente abusive attribuite a B;

- **sentenza n. 1207** in data 11.4.2023, che affronta la questione delle conseguenze derivanti dall'occupazione senza titolo di un immobile destinato al servizio di edilizia residenziale pubblica, ritenendo che l'occupante abusivo si obbliga a risarcire il danno subito dall'ente pubblico proprietario. Danno che, in via equitativa, si determina indicativamente nella misura del 100% del valore locativo, come stabilito dalla legge regionale.

3.2 Seconda sezione civile

Nell'ampio ambito di competenza per materia della Sezione Seconda civile sono ricomprese le cause in tema di responsabilità professionale, responsabilità extracontrattuale, successione e

donazione. Nell'anno trascorso si sono presentati casi di peculiare interesse, risolti con le pronunce di seguito ricordate:

- la **sentenza** resa nella causa sub **RG. 849/2022**, avente ad oggetto la domanda di scioglimento di una comunione ereditaria, previa collazione di beni, già trasferiti in vita dal *de cuius* a un *trust* e poi oggetto di un accordo divisionale, devoluto alla giurisdizione arbitrale svizzera. La Corte, confermando la pronuncia del Tribunale di Milano, ha ritenuto che la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione dei beni oggetto del *trust*, non potesse essere esaminata, in quanto il *trust*, pur da considerare alla stregua di una donazione indiretta, era stato superato dal successivo accordo divisionale, in relazione al quale difettava la giurisdizione del giudice italiano. La motivazione si è riportata alla pronuncia resa *inter partes* dalla Suprema Corte S.U., la quale aveva precisato che i beni oggetto del Trust “*non sono caduti in successione perché essi si trovavano, al tempo dell'apertura della successione, già fuori del patrimonio del disponente, avendone costui trasferito la proprietà in via definitiva e per atto inter vivos al trustee*” e ha parimenti escluso la natura *mortis causa* del successivo atto di trasferimento dei beni dal *trustee* alle beneficiarie finali;

- la **sentenza** in causa **RG. 2399/2022** ha deciso la controversia concernente la domanda di pagamento di un debito dell'importo di oltre 2 milioni di euro, derivante dall'inadempimento di un contratto di consulenza professionale, maturato nei confronti della società scissa e azionato, ai sensi dell'art. 2506 *quater* u.c. c.c., nei confronti della società beneficiaria, quale condebitore solidale. La Corte d'Appello, riformando la sentenza del Tribunale, ha ritenuto che del debito in questione non potesse rispondere la società beneficiaria, in quanto la responsabilità di quest'ultima è limitata alle obbligazioni esistenti al momento della scissione e non adempiute dalla società originaria, mentre nel caso di specie l'inadempimento del contratto di consulenza (che aveva natura di contratto di durata) si era verificato in data successiva alla scissione societaria;

- la **sentenza n. 1842/22**, in materia di proprietà, concerne l'individuazione dei presupposti del trasferimento del diritto di proprietà dei beni nella disponibilità dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato all'Ente Ferrovie dello Stato, istituito con la legge n. 210 del 17.5.1985, quale successore della prima. Rete Ferroviaria Italiana R.F.I. s.p.a. -suceduta all'Ente Ferrovie dello Stato- aveva convenuto in giudizio l'Agenzia del Demanio e il comune di Villa di Tirano perché fosse accertata in capo ad essa la titolarità del diritto di proprietà, per effetto della l. n. 210/1985, dei terreni concessi in uso dall'Agenzia del Demanio all'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato su parte dei quali era stata edificata una sottostazione elettrica a servizio della linea ferroviaria Colico-Tirano, con conseguente disapplicazione del provvedimento amministrativo, asseritamente illegittimo, con il quale l'Agenzia del Demanio aveva trasferito il diritto di proprietà degli stessi al comune di Villa di Tirano. La Corte, in riforma della sentenza appellata, ha ritenuto che: 1) il presupposto del trasferimento del diritto di proprietà del bene dallo Stato all'Ente Ferrovie dello Stato per effetto degli art. 1 e 15 della l. n. 210/85 è costituito dalla sola permanenza dello stesso nella “*sfera di disposizione dell'Azienda Autonoma*” alla data del 31.12.1985, con conseguente trasferimento, in presenza del suddetto presupposto, del diritto di proprietà anche a strutture accessorie alla rete ferroviaria in conformità a Cass. n. 20708 del 31/07/2019; 2) la “*disponibilità*” non può essere intesa come titolarità del diritto di proprietà del bene, in quanto l'Azienda Autonoma, in quanto priva di personalità giuridica, non poteva essere titolare dei diritti sui beni che rimanevano di proprietà dello Stato, avendo soltanto il potere di gestirli, utilizzarli e

anche, in taluni casi, di trasformarli; 3) in presenza del suddetto presupposto il trasferimento del diritto di proprietà si è verificato *ex lege* dall' 1.1.1986, restando irrilevante la mancata trascrizione o meno di detto passaggio immobiliare, in conformità a Cass. n. 20708 del 31/07/2019.

3.3 Terza sezione civile

Per quanto riguarda il contenzioso, la Sezione Terza civile segnala innanzi tutto la tendenza a consolidarsi della giurisprudenza in tema di diritto dell'utente finale alla ripetizione, a titolo d'indebitato, delle somme pagate al fornitore di energia elettrica per **addizionale provinciale all'accisa sull'energia** (tra le molte, si indica la sent. 31/5/2023 n. 1775, reperibile nella banca data De Jure – Giuffrè), addizionale da ritenersi non dovuta, quale ostacolo agli scambi, con disapplicazione, per contrasto con il diritto dell'Unione, della disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali.

La sezione ha affrontato anche la questione della portata e ambito applicativo della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., che prevede **interessi maggiorati** (o “super-interessi”). In particolare, in caso di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, in cui il giudice della cognizione abbia ommesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di “interessi legali” o “di legge” e indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda. Con la sentenza n. 249 del 28/7/2023, la sezione ha affermato che, in tale ipotesi, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., sul rilievo che in sede di esecuzione non può procedersi ad un accertamento circa il diritto dell'appellante di pretendere gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma (che richiama la norma in tema di interessi per le transazioni commerciali), in quanto tale accertamento comporterebbe comunque una non consentita integrazione del titolo di formazione giudiziale. Si è osservato, in particolare, che la questione dell'individuazione del tipo di obbligazioni soggette alla disciplina di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. ha costituito oggetto di diverse pronunce della Corte di legittimità, che, dopo aver ritenuto la norma applicabile alle sole obbligazioni pecuniarie nascenti da rapporti contrattuali, solo recentemente è giunta ad affermare - con pronuncia, allo stato, isolata - la portata generale della stessa e la sua applicabilità a tutte le obbligazioni di carattere pecuniario, salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge, per il periodo successivo alla proposizione della domanda di pagamento, includendo nell'ambito di applicabilità della norma anche le obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (Cass. n. 61/2023). Con la stessa pronuncia, tuttavia, la S.C. ha osservato che è sempre “*possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284 c.c., comma 4, in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni*”. Il giudice della cognizione, ad avviso del collegio, avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 1284, 4° comma, c.c., mentre nella fattispecie si era limitato ad affermare (in motivazione e in dispositivo) il diritto dell'attrice agli interessi legali “dalla data dei pagamenti”. Si segnala, peraltro, che anche tali questioni, a seguito di rinvio

pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. ad opera di altro giudice, sono state recentemente rimesse alle sezioni unite dalla Prima Presidente della S.C. con decreto 18/9/2023.

Ancora, con **sentenza 09/03/2023, n. 829** (pubblicata su Guida al diritto 2023, 23, 39), la sezione, rigettando l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato e dichiarato l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 del c.c. del contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti, condannando l'utilizzatrice appellante al rilascio immediato dell'immobile, ha ritenuto infondato anche il motivo di impugnazione con cui quest'ultima aveva censurato la decisione gravata per avere equiparato la comunicazione della risoluzione eseguita tramite posta elettronica certificata a quella con lettera raccomandata invece espressamente prevista da una specifica clausola contenuta nelle condizioni contrattuali. Ha ritenuto, quindi, pienamente valida la disdetta di un contratto di leasing immobiliare trasmessa dal concedente all'utilizzatore tramite posta elettronica certificata, in quanto equivalente alle raccomandate con avviso di ricevimento.

Con **sentenza 07/07/2023, n. 2242** (annotata in IUS Processo Civile 8 agosto 2023; reperibile su De. Jure- Giuffr ), la sezione ha affermato che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione non comporta sanzioni di tipo risarcitorio, non previste dal d.lgs. n. 28/2010 nel caso della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione. A tale proposito, sono previsti due tipi di conseguenze, rilevanti sul piano processuale: a) dalla mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, il giudice pu  desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, in base all'art. 116, comma 2, c.p.c.; b) il giudice condanna la parte costituita la quale, nei casi di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, in assenza di giustificato motivo non abbia partecipato al procedimento di mediazione a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. La sezione ha quindi respinto, come priva di fondamento, la richiesta dell'appellante di compensare le spese tra le parti a fronte della mancata partecipazione dell'appellato al prefissato incontro di mediazione obbligatoria.

Va infine segnalata la **sentenza n. 2389 del 28/6-14/7/2023**, con la quale il TRAP ha confermato il proprio orientamento, dichiarando il difetto di giurisdizione - in favore di quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - a conoscere della domanda di accertamento negativo dell'obbligo di cessione di una quota di energia - o del controvalore monetario - a favore della Regione Lombardia e della provincia di Sondrio proposta da una societ  concessionaria di derivazione d'acqua a uso idroelettrico (cc.dd. "grandi derivazioni"). Il Tribunale ha ritenuto, in sintesi, che la domanda - investendo, in via diretta, la disapplicazione della D.g.r. n. 3347/2020 della Regione Lombardia che ha indicato, sul piano soggettivo, i concessionari di grandi derivazioni tenuti alla cessione di energia gratuita, anche per le concessioni in corso e, sul piano oggettivo, ha indicato, con moltiplicazione di 220 KW per la potenza media di concessione, la misura di tale cessione, disponendo la relativa monetizzazione - rientri nella cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti assunti dalla Amministrazione in materia di Acque Pubbliche. La domanda, in altri termini, sollecita il sindacato del giudice sui poteri esercitati dall'Amministrazione in attuazione della legge primaria e comporta, di fatto, l'impugnazione in via diretta di un atto amministrativo, rientrando, pertanto, nella giurisdizione del Tribunale

Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, quale giudice di legittimità rispetto alle posizioni giuridiche soggettive qualificabili come di “interesse legittimo”. Giurisdizione contrapposta a quella del Tribunale Regionale delle Acque, che è organo specializzato (in primo grado) titolare della giurisdizione ordinaria, cui l'art. 140 del medesimo R.D. attribuisce le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.

3.4 Quarta sezione civile

La Sezione Quarta civile della Corte tratta, tra le numerose materie di competenza, gli appelli in materia di procedure concorsuali, che presentano problematiche sempre rilevanti, sia per la quantità, sia per la qualità dei fallimenti (ora liquidazioni giudiziali), in quanto le questioni che emergono presentano spesso caratteri di novità, anche relativamente alla “vecchia” disciplina, laddove applicabile. Come noto, invero, il 15.7.2022 è entrato in vigore il d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, recante il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che ha portato diverse novità per quanto concerne sia l'attività dei Tribunali e della Corte, sia la loro reciproca interazione. Ma al riguardo sembra opportuno rinviare a quanto più dettagliatamente espresso nel capitolo relativo alle innovazioni legislative.

La quarta sezione si occupa, altresì, di numerose e importati controversie in materia di appalto (che richiedono spesso analisi accurate dei rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 1669 e 2043 c.c.), di vendite immobiliari (con connesse questioni di abitabilità o agibilità dell'immobile, di conformità catastale, di preliminare, di risoluzione del contratto preliminare ad effetti anticipati, di recesso *ex art.* 1385 c.c., anche in seguito a diffida ad adempiere).

Tra le decisioni di un certo rilievo emesse nel 2022-23 dalla Sezione quarta si segnalano:

- il decreto n. 1447/2023, con cui è stato rigettato il reclamo avverso l'omologazione del concordato CIN – Compagnia Italiana Navigazione, nonché il decreto n. 1449/2023, di rigetto del reclamo proposto avverso l'omologazione del concordato Moby. Si tratta di concordati omologati dal Tribunale, proposti da società di primaria importanza nel settore trasporto marittimo (merci e passeggeri), con migliaia di dipendenti che sono stati confermati dalla Corte con motivazione ampia ed articolata, tenuto conto delle complesse ragioni anche economico/sociali;
- il decreto n. 928/2023, di rigetto del reclamo avverso il diniego di omologazione forzata dell'accordo ristrutturazione. La Corte ha affrontato la problematica dibattuta dell'ammissibilità dell'istituto ove il ceto creditorio sia rappresentato, in misura esclusiva o prevalente, da Agenzia delle entrate;
- il decreto n. 2275/2023, con cui la Corte ha affrontato la questione controversa del rapporto tra colpa grave del debitore sovraindebitato e insufficiente valutazione del merito creditizio;
- la sentenza n. 23/2023, sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 50 CCII avverso il decreto di rigetto della richiesta di apertura della procedura di liquidazione controllata *ex art.* 268 CCII presentata dal soggetto sovraindebitato. La Corte ha affrontato e risolto la questione controversa dell'ammissibilità alla procedura nel caso in cui il debitore “*non sia in grado di fornire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*”, ritenendo che l'apertura non sia subordinata

alla presenza di beni liquidabili e che non debba essere effettuata una preventiva valutazione in ordine alla misura in cui i creditori ne possano trarre vantaggio;

- la sentenza n. 3155/2023 in tema di revocatoria fallimentare. La Corte ha affrontato la controversa questione della opponibilità dei contratti di garanzia finanziaria (nel caso di specie pegno) al fallimento e alle procedure liquidazione in generale e, quindi, sulla applicazione della speciale disciplina in materia di garanzie finanziarie prevista dall'art. 9, co. 1, lett. a) d.lgs. 170/2004, fornendo risposta negativa sulla base di ampia motivazione.

3.5 Quinta sezione civile

Come già anticipato, la Sezione V Civile della Corte (Famiglia, Persone e Minori) è in realtà una sezione promiscua, ossia civile e penale e ciò obbliga i magistrati componenti e gli addetti UPP a un particolare impegno interdisciplinare, non soltanto sotto il profilo del diritto sostanziale, ma anche, e soprattutto, sotto il profilo del diritto processuale e della necessità di continuo aggiornamento delle diverse discipline.

La sezione opera finalmente, dal 30.6.2023, con organico pieno, salvo che per gli addetti U.P.P., presenti in numero di 9 a fronte dei 12 teoricamente assegnati. Ciò ha consentito di raggiungere gli obiettivi del precedente piano di gestione, azzerando l'arretrato relativo agli anni 2019 e 2020. Anche il confronto tra i flussi dell'ultimo triennio evidenzia ottimi risultati nel settore civile, con definizioni decisamente superiori alle nuove iscrizioni e conseguenti progressive riduzioni delle pendenze finali, in un quadro di indici di ricambio, di smaltimento e durata prognostica senz'altro positivi. Nel settore penale si registra invece una lieve divergenza tra i procedimenti di esecuzione, anch'essi ridotti nelle pendenze finali, e quelli d'appello, nei quali le definizioni risultano di poco inferiori alle sopravvenienze, con corrispondente aumento dei pendenti finali. Ma al riguardo non può sottacersi che il settore penale minorile presenta particolarità tali da giustificare iati temporali anche non trascurabili (si allude, in particolare, alla *messa alla prova* del minorenni, che determina la sospensione del procedimento fino a tre anni). Ma altri elementi di difficoltà possono indicarsi nel fatto che, in materia penale, i consiglieri ausiliari non possono comporre i collegi, formati dai soli magistrati togati e integrati da due consiglieri onorari specializzati (reclutati periodicamente mediante concorso), ai quali però non possono essere assegnati procedimenti. Peraltro, anche in materia civile ai consiglieri ausiliari non possono essere assegnate cause che comportino decisioni afferenti ai minori (artt. 183 e 184 Circolare Tabelle 2020-23 CSM) e i procedimenti minorili neppure possono essere assegnati ai consiglieri onorari che integrano il collegio dei togati nei gravami originati da procedimenti trattati in primo grado avanti al Tribunale per i minorenni. I consiglieri onorari vengono delegati dal presidente del collegio a cooperare attivamente con il relatore quando all'atto dell'apertura di un procedimento di messa alla prova in favore di un imputato minorenni viene imposto al richiedente l'obbligo di osservare un programma rieducativo e riparativo sotto il controllo dei Servizi penali minorili: infatti, tra gli obblighi previsti, vi è anche quello di colloqui periodici sull'andamento della misura con i consiglieri onorari (in genere, gli stessi che hanno concorso alla deliberazione di ammissione alla messa alla prova).

In ogni caso, considerate anche le molteplici competenze specializzate della sezione, il contributo dei consiglieri ausiliari e dei consiglieri onorari al raggiungimento dei risultati globali è stato non

trascurabile, posto che i procedimenti definiti nei vari settori, nell'anno in esame, sono stati in media, per ciascun magistrato togato, 95 nel settore civile e 24 nel settore penale, mentre i magistrati ausiliari nel settore civile hanno definito in media, 91 procedimenti ciascuno.

Così come hanno recato un valido contributo, in relazione soprattutto alla riduzione dei tempi dei processi e del deposito in cancelleria dei provvedimenti, i 9 addetti all'UPP, attualmente attivi sia nel settore amministrativo (in particolare, nella redazione dei verbali e nei rapporti con le cancellerie), sia in quello giurisdizionale (con lo svolgimento delle ricerche necessarie, la redazione delle bozze dei provvedimenti e la cura dell' Ufficio Studi, istituito per individuare e divulgare le numerose novità legislative e giurisprudenziali del periodo).

Nell'anno giudiziario in esame, le pendenze al 30.6.2023 nel settore civile riguardano, per lo più, cause di separazione giudiziale, divorzio, decadenze e limitazioni della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.), la modifica delle condizioni di separazione/divorzio, la regolamentazione della potestà genitoriale (art. 317 *bis* c.c.), l'affidamento dei minori, le opposizioni alla dichiarazione di adottabilità, il mantenimento dei figli naturali, le disposizioni relative ai minori stranieri (art. 31 TU immigrazione), lo *status* delle persone; nel settore penale, ricorrono con maggiore frequenza i reati di rapina, furto, lesioni, droga e violenze sessuali.

Quanto alle principali problematiche di diritto sostanziale affrontate, esse attengono, **per il settore civile**, alla nuova teorica e prassi dell'adozione c.d. *aperta* (riconosciuta anche dalla Corte costituzionale, cfr. sentenza n. 183 del 27.9.2023, come rispondente all'interesse dei minori); al riconoscimento (sempre più frequente) di pronunce straniere di adozione effettuata da cittadini italiani, *ex art. 36*, comma 4, L. 184/1983; al diritto alle origini (con il contrapposto diritto all'oblio), in particolare nel caso di sopraggiunta morte del genitore biologico anonimo; al reclamo avverso provvedimenti provvisori del Tribunale, con relativa incidenza del provvedimento della Corte di appello, da svolgere in tempi brevissimi, al fine di rimettere sollecitamente il procedimento avanti al Tribunale, e quindi consentendo l'accesso alla Corte soltanto su specifiche questioni *de potestate* (criterio ripreso anche dalla cd Riforma Cartabia, cfr. art. 473 *bis*.24 cpc); all'ascolto del minore e al ruolo del curatore speciale nel processo, entrambi oggetto di numerosi interventi nomofilattici, non sempre lineari nei presupposti e nelle soluzioni adottate; alla liquidazione e al pagamento dei patrocini a spese dello Stato, sempre più numerosi, anche per la frequente nomina dei curatori speciali, cui si ricorre ove si profilino significative incapacità dei genitori di raggiungere soluzioni condivise riguardo ai figli minori (o maggiorenni affetti da handicap); di recente la Corte è stata investita anche della questione relativa alla cancellazione dal registro degli atti di nascita delle iscrizioni del cd *genitore intenzionale* (nel caso della doppia maternità).

Per il **settore penale**, le principali questioni affrontate attengono al concetto di imputabilità per i minorenni autori di reati e la possibilità di addivenire ad una messa alla prova per gli imputati di gravi reati (omicidi, violenze sessuali di gruppo), nonché al regime cautelare e a quello sanzionatorio da applicarsi al caso concreto. Su tali questioni è di recente intervenuto il decreto cd **Caivano** (d.l. n. 123 del 15.09.2023), adottato in conseguenza dei noti e gravi fatti di cronaca che hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica la questione minorile. La novella reca di fatto un inasprimento del trattamento sanzionatorio e ancor prima cautelare cui possono essere sottoposti i minori. Allo stato, l'esame del testo ha evidenziato questioni interpretative di non

poco momento e, ciò che desta qualche preoccupazione, non risolte in maniera univoca nei diversi uffici giudiziari del distretto. La sezione si sta attivando per trovare una ermeneutica condivisa delle questioni processuali e sostanziali, quantomeno all'interno del distretto di conte d'appello e di quelli limitrofi.

3.6 Sezione Lavoro

La Sezione segnala che, in linea generale, la novella della cd Riforma Cartabia contiene poche novità specifiche per la materia lavoristica.

In particolare: l'unificazione dei riti di impugnazione dei licenziamenti; l'attribuzione al giudice del lavoro delle controversie di impugnazione del licenziamento dei soci delle cooperative, anche nel caso in cui sussistano questioni connesse relative al rapporto associativo; la possibilità alternativa di proporre le azioni di nullità contro le discriminazioni attraverso il rito ordinario del lavoro o attraverso le azioni speciali previste dalle relative normative; la motivazione contestuale nei casi di manifesta infondatezza dell'impugnazione, di ridotta complessità o di urgenza della causa; l'estensione facoltativa della negoziazione assistita alle controversie di lavoro, con la stabilità rafforzata dell'accordo eventualmente raggiunto. Ma al riguardo pare opportuno rinviare all'esame più dettagliato condotto nel capitolo relativo alle Innovazioni legislative, anticipando che, in ogni caso, nessuna di queste modifiche ha avuto, al momento, un significativo impatto sulla materia del lavoro e della previdenza.

Tra le questioni più rilevanti affrontate dalla Sezione lavoro della Corte nel corso dell'a.g. 2022/2023, pare opportuno ricordare:

- le sentenze emesse in cause avviate *ex art. 36 Cost.* nei confronti di primarie società che gestiscono servizi di vigilanza e guardiania non armata, nella perdurante assenza di un salario minimo garantito per legge, sul presupposto dell'insufficienza dei minimi tabellari del c.c.n.l. SEFI- Servizi Fiduciari rispetto ai valori di sufficienza del reddito, quali risultano dalle indicazioni dell'ISTAT sulla soglia di povertà e da altri parametri, così che il giudice viene investito della funzione di autorità salariale cui è richiesto di determinare la "giusta" retribuzione, utilizzando il criterio costituzionale dell'art. 36 Cost., ovvero una retribuzione *"proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa"*, sono state ampiamente pubblicizzate sulla stampa generalista in occasione del loro utilizzo in sede penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria alcune datrici di lavoro, ipotizzando il reato di caporalato. Peraltro, l'orientamento della Sezione in punto di violazione dell'art. 36 Cost. ha trovato recentissima conferma dalla Suprema Corte con le sentenze n. 28320/23, n.28321/2023, n.27711/2023 e n. 2771372023, tutte pubblicate nel mese di ottobre 2023;

- le pronunce emesse nel contenzioso - ampio e variegato, oltre che di forte impatto sociale - legato a fenomeni di codatorialità del rapporto di lavoro/appalti/trasferimenti di azienda, con particolare riferimento al settore della filiera logistica, con intervento di numerose cooperative che si succedono nella gestione del rapporto di lavoro e nel rapporto con la committenza, cooperative per cui occorre accertare il carattere genuino o meno dello scopo mutualistico, ai fini

dell'individuazione del regime lavoristico e previdenziale applicabile, anche in tema di conseguenze del licenziamento e di parametri retributivi applicabili;

- numerosi filoni di cause seriali permangono in punto differenze retributive conseguenti alle modalità di calcolo della retribuzione spettante in periodo di ferie, sia dei dipendenti di Trenitalia S.p.A. e società collegate, sia di Trenord s.r.l., con domande accolte dalla sezione, secondo una interpretazione che, basata sulla giurisprudenza della CGUE, ha trovato conferma presso la Corte di Cassazione con la sentenza 26 giugno 2023 n.18160;

- infine, sono ancora numerose le controversie in tema di sospensione del rapporto di lavoro per coloro che, tenuti per legge all'obbligo vaccinale, in quanto personale medico/paramedico/operante in RSA e così via, non hanno ottemperato a tale obbligo, e che agiscono nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, pur dopo le note sentenze della Corte Costituzionale del 9 febbraio 2023.

4. I Giudici Ausiliari di Corte di Appello, apporto alla giurisdizione

Come noto, i Giudici Ausiliari di Corte di Appello (G.A.) costituiscono una figura di magistrato onorario istituita con decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98. Da ultimo, l'impiego dei GG.AA. nei collegi di appello è stato fatto oggetto di una nota decisione della Corte Costituzione (sent. n. 41/2021), che ha dichiarato incostituzionali, per violazione dell'art. 106, c. 2, Cost. (a tenore del quale il giudice onorario, può essere solo monocratico), le disposizioni degli artt. da 62 a 72 del D. L. 21/06/2013 istitutive del G.A., essendo la necessaria collegialità del Giudice dell'appello incompatibile con la loro funzione esclusivamente monocratica.

La sentenza, pur dichiarando l'illegittimità della nomina *ab origine*, ne fa salvi gli effetti fino a quando, "*con pronuncia additiva, il legislatore inserirà nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale esso stesso è chiamato a intervenire*".

Tale decisione, invero, ha già prodotto effetti negativi nella nostra Corte, in quanto alcuni giudici ausiliari hanno presentato le proprie dimissioni: così un giudice ausiliario che ha rassegnato le dimissioni dalla sezione prima a far tempo dal 1.1.2022 e un secondo che si è dimesso dalla sezione terza.

La sentenza, peraltro, si inserisce in un sistema che ancora oggi non ha trovato un'adeguata e organica disciplina, tale da regolare in modo compiuto e stabile la Magistratura onoraria.

Per quanto riguarda la Corte d'Appello di Milano, al 30.6.2023, su una pianta organica di 34, sono stati effettivamente in servizio 21 giudici ausiliari, di cui 1 alla sez. I civile, 2 alla sez. II civile; 3 alla sez. III civile; 2 alla sez. IV civile; 3 alla sez. V civile; 10 alla sez. Lavoro.

L'apporto del loro lavoro è stato rilevante e significativo perché ha consentito di incrementare lo smaltimento del contenzioso ordinario, di assicurare la celebrazione delle udienze (di norma due al mese per ciascun G.A) anche in assenza temporanea del consigliere togato o in caso di vacanza di organico. L'anno in corso, invero, ha evidenziato notevoli criticità nella presenza effettiva dei magistrati togati, a causa del pensionamento di diversi di essi, così da rendere difficoltoso il regolare funzionamento delle sezioni e dei collegi previsti a calendario. La disponibilità alla presenza in udienza dei giudici ausiliari ha consentito di superare tali difficoltà organizzative.

Tab. 40 - Distinzione definizioni Togati e Ausiliari - 2021/2022

SEZIONE	Anno Giudiziario 2021/2022				
	Contenzioso Civile		Volontaria Giurisdizione		Totale
	Togati	Ausiliari	Togati	Ausiliari	
I Sezione Civile	840	36	14	279	1169
Sezione Specializzata Impresa	114		5		119
II Sezione Civile	1006	26	95	289	1416
III Sezione Civile	780	99	20	1	900
Tribunale Acque Pubbliche	10				10
IV Sezione Civile	1023	85	27	13	1148
Agraria	11				11
V Sezione Civile	263	157	490	89	999
Lavoro	991	733			1724

Tab. 41 - Distinzione definizioni Togati e Ausiliari - 2022/2023

SEZIONE	Anno Giudiziario 2022/2023				
	Contenzioso Civile		Volontaria Giurisdizione		Totale
	Togati	Ausiliari	Togati	Ausiliari	
I Sezione Civile	875	1	22	368	1266
Sezione Specializzata Impresa	113		2		115
II Sezione Civile	954	9	78	360	1401
III Sezione Civile	784	155	12		951
Tribunale Acque Pubbliche	18				18
IV Sezione Civile	925	75	30		1030
Agraria	4				4
V Sezione Civile	189	166	568	107	1030
Lavoro	888	599			1487

Come emerge dalle relazioni dei Presidenti di sezione civile della Corte, i Giudici Ausiliari sono stati impiegati prevalentemente nelle cause appartenenti a ruoli di consiglieri o trasferiti ad altro ufficio o collocati a riposo per raggiunti limiti di età, nelle cause di iscrizione risalente e fissate per precisazione di conclusioni, con difficoltà medio/bassa, in procedimenti trattati con rito ordinario e sempre nel rispetto dei limiti relativi alle materie ad essi precluse; nelle cause di protezione internazionale, ormai esaurite, stante l'abolizione del grado di appello; nelle procedure della cd legge "Pinto", in materia di indennizzo per eccessiva durata dei processi.

Nella sezione lavoro, un particolare e positivo contributo allo smaltimento dell'arretrato e all'aggiornamento del ruolo è stato dato proprio dai giudici ausiliari, assegnati alla sezione in numero elevato (10), ma corrispondente alle necessità di quel momento. Per il loro impiego più proficuo è stato adottato un particolare modulo organizzativo, che prevede la loro partecipazione a settimane alterne a un quarto collegio, presieduto da consiglieri togati, con un numero gestibile di fascicoli, tale da consentire un rapido deposito e l'agevole raggiungimento, da parte degli ausiliari, del numero *standard* di sentenze annuali (90).

Occorre poi sottolineare l'importanza che nel periodo Covid-19 e tuttora ha avuto l'introduzione della trattazione cartolare e della videoconferenza per le camere di consiglio. Tali strumenti, alternativi all'udienza in presenza, hanno consentito, in particolare ai giudici ausiliari provenienti da distretti anche lontani, di superare le difficoltà di movimento e risparmiare i tempi e gli oneri del viaggio, consentendo comunque il rigoroso rispetto del calendario delle camere di consiglio (in precedenza necessariamente differite ad altra data).

Ciò ha prodotto esiti senz'altro positivi, quali il rispetto delle date stabilite per la decisione, la possibilità di fissare camere di consiglio straordinarie senza particolari difficoltà e, in genere, di prendere rapidamente contatti con il collegio, in caso di necessità di ulteriori chiarimenti per la redazione della sentenza e ciò anche considerando che il processo telematico civile permette ai componenti del collegio la visione a distanza di tutti gli atti di causa.

Per la sua innegabile efficacia, v'è dunque da auspicare che, quanto meno per le camere di consiglio, il sistema della videoconferenza sia codificato e reso strumento permanente e alternativo a quello della presenza fisica.

5. La Corte di Appello: settore penale

5.1 Articolazioni e competenze

La Corte d'appello di Milano, secondo la pianta organica vigente, si compone di cinque Sezioni, formate, ciascuna, da due Presidenti e otto Consiglieri (ad eccezione della I sezione, che dal settembre 2018 ha nove consiglieri). Vi sono poi due Sezioni d'Assise: la I è composta da un Presidente e da un consigliere e la II da un Presidente e da un consigliere a secondo incarico, oltre ai supplenti.

Le sezioni sono tutte specializzate per materia, oltre a una comune competenza per i cosiddetti "maxi-processi" relativi a delitti di associazione mafiosa, di associazione finalizzata al narcotraffico e, in genere, per gli appelli concernenti processi con quindici imputati o con quaranta imputazioni oggetto d'impugnazione.

Esiste poi una competenza "generica" per i reati di minore rilevanza.

L'attribuzione di questi processi, comuni a tutte le Sezioni, è predefinita in sede tabellare.

Le specializzazioni per materia sono articolate come segue:

- la I sezione tratta gli appelli in materia di delitti contro la libertà sessuale e la famiglia, nonché relativi agli atti persecutori (c.d. *stalking*);
- la II sezione tratta gli appelli in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di delitti fallimentari, societari e tributari;
- la III sezione tratta gli appelli in materia di delitti di rapina ed estorsione, di sfruttamento dell'altrui prostituzione, anche minorile, di pedopornografia, nonché di delitti tentati di omicidio e lesioni personali volontarie aggravate;
- la IV sezione tratta gli appelli in materia di delitti di truffa, appropriazione indebita e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento; di delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori; di delitti di falsità (documentali, nummarie, personali, ecc.);
- la V sezione tratta gli appelli in materia di delitti (escluso quello associativo) di traffico di sostanze stupefacenti, di delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di delitti a mezzo stampa, di delitti informatici e si occupa, inoltre, di appelli rispetto ai provvedimenti della sezione autonoma del Tribunale in tema di misure di prevenzione, mandati d'arresto europeo e riparazioni per ingiusta detenzione.

In questi ultimi anni sono state adottate da tutte le Sezioni le migliori prassi finalizzate ad ottimizzare i tempi di decisione e lo smaltimento delle pendenze.

Queste prassi consistono in:

- esame preliminare del “magazzino”, con la “pesatura” dei fascicoli appena assegnati alla Sezione e la loro suddivisione per tempi di prescrizione;
- calendarizzazione virtuale di tutte le pendenze;
- inserimento dei procedimenti nei ruoli, anche attraverso strumenti informatici quali fogli “Excel”, per il controllo automatico e costante delle assegnazioni, dei rinvii e della distribuzione dei carichi tra i Consiglieri;
- diversificazione delle tipologie di udienza;
- programmazione a medio termine dei fascicoli di peso più elevato;
- adozione di un “format” standardizzato di motivazione, costituito dal riassunto della sentenza appellata, con elencazione puntuale dei motivi di appello e lo spazio per i motivi della decisione di appello;
- dal 2022, indicazione su ogni fascicolo del termine d'improcedibilità *ex art. 344-bis c.p.p.* per consentire al Presidente di Sezione di dare la precedenza alle scadenze più prossime e, nel corso del 2022, esecuzione di tali operazioni con il supporto degli AUP addetti all'Ufficio del Presidente di Sezione.

Per quanto riguarda gli incidenti d'esecuzione, vengono individuati il relatore e l'udienza di trattazione.

Pure per i procedimenti definibili senza sentire le parti, *ex art. 676 c.p.p.*, viene fissata l'udienza in cui il relatore dovrà riferire al Collegio per provvedere sulle istanze, al fine di monitorare i tempi di definizione dell'incidente e non disperdere il fascicolo.

La verifica dell'efficacia di queste prassi standardizzate di lavoro è stata confermata dai risultati conseguiti nel 2023 in termini di riduzione delle pendenze e di tempi di decisione, che verranno illustrati nei capitoli che seguono.

5.2 Pendenze e sopravvenienze

Nella tabella sottostante sono riportati i dati dei flussi penali della Corte di Appello di Milano per le sezioni ordinarie, l'assise e la sezione minorenni.

Tab. 42 - Corte di Appello di Milano – Flussi dei procedimenti penali nelle sezioni penali ordinarie, assise e minorenni (aa.gg. 2019/2020 – 2022/2023)

A.G.	Flussi	Sezione Penale ordinaria	Sezione Assise	Sezione Minorenni
a.g. 2019/2020	Sopravvenuti	7.087	42	173
	Esauriti	6.230	52	118
	Pendenti Finali	8.397	37	199
a.g. 2020/2021	Sopravvenuti	7.443	36	193
	Esauriti	7.992	46	202
	Pendenti Finali	7.894	26	190
a.g. 2021/2022	Sopravvenuti	8.545	31	186
	Esauriti	8.441	48	209
	Pendenti Finali	7.942	9	166
a.g. 2022/2023	Sopravvenuti	8.463	42	206
	Esauriti	9.441	26	193
	Pendenti Finali	6.979	25	179

Da notare il consistente **aumento delle sopravvenienze** (il dato 2021-2022 è il più alto del quadriennio), presumibilmente causato dalla fine degli effetti della pandemia del 2020, che aveva rallentato le decisioni dei giudici di primo grado.

Anche nel 2023 le sopravvenienze hanno superato gli 8.000 fascicoli, a riprova del funzionamento a pieno regime della giustizia penale nel Distretto.

A fronte di questo dato vi è, comunque, il consistente e **corrispondente aumento delle definizioni** rispetto agli anni immediatamente precedenti (esattamente più 1.000 rispetto al 2022), sulle quali ha continuato a influire, essendo ormai a pieno regime dal marzo 2022, l'apporto degli UPP per ogni Sezione Penale.

Nella tabella sottostante sono riportati i soli flussi delle sezioni penali ordinarie che evidenziano il decremento delle pendenze rispetto allo scorso anno (-12%) e nel quadriennio (-17%).

L'indice di ricambio si attesta a 112 e quindi in netto aumento rispetto ai numeri degli anni precedenti.

Tab. 43 - Corte di Appello di Milano – Andamento dei procedimenti (aa.gg. 2019/2020 – 2022/2023)

Materia penale ordinario	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	7.540	8.443	7.838	7.957	6%	2%
Sopravvenuti	7.087	7.443	8.545	8.463	19%	-1%
Definiti	6.230	7.992	8.441	9.441	52%	12%
Pendenti finali	8.397	7.894	7.942	6.979	-17%	-12%
Indice di ricambio*	88	107	99	112	27%	13%
Indice di smaltimento*	0,43	0,5	0,52	0,57	34%	12%


* L'indice di ricambio è ottenuto rapportando, nell'unità di tempo considerata, i procedimenti definiti ai sopravvenuti e moltiplicando il risultato per 100.

L'indice di smaltimento è ottenuto rapportando, nell'unità di tempo considerata, i procedimenti definiti alla somma delle pendenze iniziali e dei sopravvenuti.

Nel corso del periodo oggetto di analisi, pertanto, la Corte ha raggiunto i principali obiettivi prefissati, realizzando una quasi completa definizione dei procedimenti di più risalente iscrizione, il mantenimento in termini ottimali dei tempi di fissazione delle udienze e il contenimento della durata dei procedimenti in misura più che soddisfacente (sul punto, vedi meglio *infra*, con il commento dei diversi indici statistici).

Nel grafico sottostante viene rappresentato l'andamento delle pendenze negli ultimi quattro anni giudiziari.

Tab. 44 - Corte di Appello di Milano – Andamento delle pendenze penali (aa.gg. 2019/2020 – 2022/2023)



I dati che seguono illustrano ancor meglio l'aumento della produttività della Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR dal 2019 ad oggi.

Il dato della seconda riga della tabella è il dato nazionale.

Tab. 45 – pendenze Settore penale della Corte di Appello di Milano rispetto al dato nazionale dell'anno 2019

Anno 2019			
pendenti totale	di cui: sezione ordinaria	di cui: sezione assise	di cui: sezione minorenni
8.151	7.925	48	178
dato nazionale 263.319	260.946	659	1.714

Tab. 46 – pendenze Settore penale della Corte di Appello di Milano rispetto al dato nazionale I semestre 2023

I semestre 2023							
pendenti totale	di cui: sezione ordinaria	di cui: sezione assise	di cui: sezione minorenni	var pendenti tot vs 2019	var sezione ordinaria vs 2019	var sezione assise vs 2019	var sezione minorenni vs 2019
7.183	6.979	25	179	-11,9%	-11,9%	-47,9%	0,6%
236.488	234.592	496	1.400	-11,0%	-10,9%	-24,7%	-18,3%

Come si può rilevare, dal 2019 ad oggi le pendenze sono diminuite di mille unità (pari a meno 11%), in linea con l'andamento sul piano nazionale.

Altri dati significativi si possono trarre dalla analisi dell'andamento del “*Disposition time*”, che è l'indicatore utilizzato a livello europeo, ai fini della pubblicazione del Rapporto della Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) e dello EU Justice Scoreboard della Commissione europea.

Tale indice – usato sia per la giustizia civile, sia per quella penale – fornisce una stima del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti, mettendo a confronto il numero dei pendenti alla fine del periodo di riferimento con il flusso dei definiti nel periodo.

L'andamento del D.T. nella Corte, dal 2019 ad oggi, è il seguente:

Tab. 47 – andamento del D.T. della Corte di Appello di Milano

Distretto	Sede di corte di appello	Anno 2019	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		I semestre 2023	
		DT	DT	var DT vs 2019	DT	var DT vs 2019	DT	var DT vs 2019	DT	var DT vs 2019
MILANO	MILANO	335	580	73,1%	354	5,6%	335	-0,2%	227	-32,2%
	Totale nazionale	841	1.188	41,3%	906	7,8%	755	-10,2%	613	-27,1%

Come si può constatare, nel primo semestre del 2023 il D.T. è stato significativamente abbattuto (-32,2% rispetto all'anno 2019), invertendo in via definitiva il *trend* negativo che era stato innescato dalla pandemia. Questo risultato, inoltre, risulta migliore di quello ottenuto sul piano

nazionale, pur essendo noto che le pendenze presso la Corte di Milano sono storicamente più basse, in termini percentuali, rispetto a quelle di tutte le altre Corti più importanti.

Nel corso del 2023, anche se la tendenza dovrà essere confermata, è parso di cogliere un lieve calo degli appelli in concomitanza con l'entrata in vigore, dall'inizio dell'anno, delle norme più significative del D.lgs. n. 150/2022.

Si tratta, in particolare, delle norme sulla inammissibilità *ex art.* 581 commi 1-*ter* e 1-*quater* c.p.p. e di quelle che incentivano la rinuncia all'appello.

Anche il nuovo regime delle sanzioni sostitutive, e in particolare dei lavori pubblica utilità che rendono inappellabile la sentenza di condanna, ha iniziato a incidere significativamente sull'afflusso dei nuovi procedimenti.

La Corte d'Assise, che tiene normalmente una o due udienze alla settimana, ha mantenuto la programmazione prevista e, nel complesso del quadriennio, ha definito un numero di casi notevolmente superiore ai sopravvenuti: la tabella che segue descrive nel dettaglio i flussi di lavoro della Assise.

Tab. 48 – Corte di Assise di Appello di Milano - Flussi (aa.gg. 2019/2020 – 2022/2023)

Assise Appello	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	47	36	26	9	-81%	-65%
Sopravvenuti	42	36	31	42	0%	35%
Definiti	52	46	48	26	-50%	-46%
Pendenti finali	37	26	9	25	-32%	178%
Indice di ricambio*	124	128	155	62	-50%	-60%

La Quinta Sezione ha proseguito e tenuto udienze per gli affari internazionali con imputati detenuti, nonché per i procedimenti con appellanti in stato di detenzione che avevano chiesto la celebrazione del processo. Questa Sezione non accumula pendenze, in quanto la materia è caratterizzata da procedimenti da definire per legge in termini molto brevi, ulteriormente ridotti per i mandati di arresto europei dal D.L.vo n. 10/2021.

Nessun arretrato sussiste anche per quanto concerne i procedimenti di ricusazione e di revisione, per le evidenti ripercussioni sui relativi processi di merito definiti o da definire.

La Quinta Sezione, cessata la fase acuta della emergenza sanitaria, procede ormai solo in presenza per le convalide degli arresti in caso di estradizione o di esecuzione di mandati di arresto europei. Riguardo alle Cancellerie, va segnalato che tutte hanno ormai istituito, da quasi tre anni, il cd. “*front-office*”, dimostratosi un’ottima scelta organizzativa, dal momento che ha permesso di tenere separata l’attività interna da quella di contatto con il pubblico.

5.3 Le tipologie di reato trattate dalla Corte.

Si riportano di seguito i dati relativi alle categorie di reato trattate dalla Corte, con confronto dei fascicoli iscritti nel precedente anno giudiziario relativi alle principali categorie.

Tab. 49 - Corte di Appello di Milano – Fascicoli penali iscritti (valori assoluti e percentuali) per categoria di reato CSM negli a.g. 2021/22 e 2022/23

Tipo reati	A.G. 2021 - 2022		A.G. 2022 - 2023		Variazione percentuale
	N. Procedimenti	Percentuale	N. Procedimenti	Percentuale	
Reati contro il patrimonio	4201	29,91%	4448	31,36%	4,84%
Reati di violenza contro la persona	1051	7,48%	1134	7,99%	6,84%
Stupefacenti	1085	7,72%	1056	7,44%	-3,63%
Delitti contro la P.A.	914	6,51%	966	6,81%	4,65%
Reati di frode e falso	809	5,76%	831	5,86%	1,71%
Fallimento e procedure concorsuali	822	5,85%	745	5,25%	-10,26%
Delitti contro la famiglia	721	5,13%	707	4,98%	-2,90%
Imposte	672	4,78%	604	4,26%	-11,00%
Delitti in materia di libertà sessuale	520	3,70%	581	4,10%	10,64%
Delitti contro l'Amm. della Giustizia	551	3,92%	556	3,92%	-0,08%
Delitti contro la libertà morale	465	3,31%	416	2,93%	-11,41%
Armi ed esplosivi	430	3,06%	404	2,85%	-6,97%
Trasporti e circolazione stradale	406	2,89%	388	2,74%	-5,37%
Misure di prevenzione antimafia e antieversione	171	1,22%	176	1,24%	1,92%
Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose	220	1,57%	164	1,16%	-26,19%
Contravvenzioni contro l'ordine pubblico	87	0,62%	141	0,99%	60,48%
Immigrazione	131	0,93%	112	0,79%	-15,34%
Delitti contro l'ordine pubblico	64	0,46%	88	0,62%	36,15%
Delitti contro la inviolabilità del domicilio	76	0,54%	69	0,49%	-10,10%
Reati di comune pericolo	66	0,47%	67	0,47%	0,52%
Delitti contro la personalità individuale	72	0,51%	61	0,43%	-16,11%
Delitti contro l'onore	76	0,54%	53	0,37%	-30,95%
Ecologia	69	0,49%	51	0,36%	-26,81%
Società e consorzi	29	0,21%	48	0,34%	63,90%
Delitti di omicidio volontario	51	0,36%	45	0,32%	-12,63%
Delitti di sequestro di persona, arresto illegale,...	15	0,11%	45	0,32%	197,06%
Edilizia ed urbanistica	20	0,14%	31	0,22%	53,48%
Sicurezza pubblica	22	0,16%	30	0,21%	35,03%
Lavoro e previdenza	57	0,41%	22	0,16%	-61,78%
Animali	16	0,11%	19	0,13%	17,59%
Delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio	35	0,25%	19	0,13%	-46,25%
Beni culturali ed ambientali	13	0,09%	17	0,12%	29,49%
Istituti di credito ed intermediazione finanziaria	14	0,10%	16	0,11%	13,17%
Reati contro la moralità pubbl. e il buon costume, giochi e scommesse	7	0,05%	15	0,11%	112,19%
Sfruttamento della prostituzione	15	0,11%	15	0,11%	-0,98%
Sanità in genere	4	0,03%	10	0,07%	147,55%
Reati contro la inviolabilità dei segreti	11	0,08%	9	0,06%	-18,98%
Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti	3	0,02%	5	0,04%	65,03%
Delitti di assoc. a delinquere di stampo mafioso	7	0,05%	5	0,04%	-29,27%
Alimenti e bevande	2	0,01%	4	0,03%	98,04%
Proprietà intellettuale	8	0,06%	4	0,03%	-50,49%
Associazioni vietate	2	0,01%	2	0,01%	-0,98%
Finanziamento illecito partiti politici	0	0,00%	2	0,01%	0,00%
Contravv. concernenti la prev. dell'alcolismo e dei delitti in stato di ebbrezza	0	0,00%	1	0,01%	0,00%
Sostanze, preparati e prodotti pericolosi	5	0,04%	1	0,01%	-80,20%
Stampa	4	0,03%	1	0,01%	-75,24%
Tutela della riservatezza	5	0,04%	1	0,00%	-100,00%
Discriminazione razziale	2	0,01%	0	0,00%	-100,00%
Delitti contro la personalità dello Stato	1	0,01%	0	0,00%	-100,00%
Delitti di strage e genocidio	1	0,01%	0	0,00%	-100,00%
Delitti di altre attività estorsive e di sequestro di persona a scopo di estorsione	1	0,01%	0	0,00%	-100,00%
Elezioni	1	0,01%	0	0,00%	-100,00%
Poste, telecomunicazioni e radiotelevisivi	1	0,01%	0	0,00%	-100,00%
Altri reati	15	0,11%	0	0,00%	-100,00%
Totale complessivo	14046		14185		

Dalla analisi dei dati risulta che:

- sono in leggero aumento i reati delle categorie di maggiore rilevanza (patrimonio, violenza personale e stupefacenti);
- sono in aumento anche i reati contro la P.A.;
- calano i reati fallimentari, a dimostrazione di una migliore condizione economica generale e di una ripresa delle attività dopo il periodo della pandemia;
- aumentano i reati contro la libertà sessuale;
- calano i reati di omicidio e lesioni colpose.

Le altre categorie sono poco significative, in quanto i valori assoluti sono estremamente limitati.

Si riportano ora i fascicoli iscritti nei Tribunali del Distretto, suddivisi per categoria

Tab. 50 - Corte di Appello di Milano – Fascicoli iscritti nell'a.g. 22/23 per macrocategoria di reato CSM e tribunale di provenienza (valori assoluti e percentuali dei fascicoli pervenuti dai singoli uffici, con totali relativi ai fascicoli ricevuti dalla Corte)

Macrocategoria CSM	Tribunale di provenienza	n. fascicoli iscritti	
		v.a.	%
Reati contro lo Stato, la P.A., l'Amministrazione della Giustizia	BUSTO ARSIZIO	105	9,6
	COMO	49	9,3
	LECCO	50	12,7
	LODI	49	8,4
	MILANO	875	11,0
	MONZA	205	11,3
	PAVIA	92	9,6
	SONDRIO	43	13,6
	VARESE	56	10,5
	Totale	1524	10,7
Reati contro l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica	BUSTO ARSIZIO	83	7,6
	COMO	54	10,3
	LECCO	29	7,3
	LODI	64	11,0
	MILANO	651	8,2
	MONZA	169	9,3
	PAVIA	118	12,4
	SONDRIO	45	14,2
	VARESE	56	10,5
	Totale	1269	8,9

Delitti di stampo mafioso	BUSTO ARSIZIO	11	1,0
	COMO	4	0,8
	LECCO	10	2,5
	LODI	12	2,1
	MILANO	105	1,3
	MONZA	14	0,8
	PAVIA	10	1,0
	SONDRIO	7	2,2
	VARESE	8	1,5
	Totale	181	1,3
Reati contro il patrimonio	BUSTO ARSIZIO	429	39,2
	COMO	191	36,4
	LECCO	187	47,3
	LODI	234	40,3
	MILANO	3566	44,8
	MONZA	806	44,3
	PAVIA	387	40,5
	SONDRIO	90	28,4
	VARESE	221	41,5
	Totale	6111	43,1
Reati contro la persona e la famiglia	BUSTO ARSIZIO	303	27,7
	COMO	147	28,0
	LECCO	91	23,0
	LODI	178	30,7
	MILANO	1611	20,2
	MONZA	385	21,2
	PAVIA	260	27,2
	SONDRIO	95	30,0
	VARESE	136	25,5
	Totale	3206	22,6
Tutela della riservatezza	BUSTO ARSIZIO	5	0,5
	COMO	2	0,4
	LECCO	3	0,8
	LODI	1	0,2

	MILANO	50	0,6
	MONZA	6	0,3
	PAVIA	5	0,5
	SONDRIO	3	0,9
	VARESE	4	0,8
	Totale	79	0,6
Tutela del lavoro, della salute e dell'ambiente	BUSTO ARSIZIO	18	1,6
	COMO	15	2,9
	LECCO	5	1,3
	LODI	8	1,4
	MILANO	58	0,7
	MONZA	19	1,0
	PAVIA	17	1,8
	SONDRIO	11	3,5
	VARESE	4	0,8
	Totale	155	1,1
Reati fiscali	BUSTO ARSIZIO	35	3,2
	COMO	45	8,6
	LECCO	9	2,3
	LODI	15	2,6
	MILANO	368	4,6
	MONZA	83	4,6
	PAVIA	23	2,4
	SONDRIO	10	3,2
	VARESE	16	3,0
	Totale	604	4,3
Stupefacenti	BUSTO ARSIZIO	105	9,6
	COMO	18	3,4
	LECCO	11	2,8
	LODI	19	3,3
	MILANO	683	8,6
	MONZA	132	7,3
	PAVIA	43	4,5
	SONDRIO	13	4,1

	VARESE	32	6,0
	Totale	1056	7,4

5.4 Stabilità delle pronunce della Corte.

Un dato importante per verificare la qualità dell'attività svolta dagli Uffici giudiziari è quello della stabilità delle pronunce, che rappresenta l'indice della loro resistenza all'ulteriore impugnazione. Dai dati disponibili alla data del 30.06.2023 risulta che la Corte d'Appello di Milano ha emesso 9.184 sentenze e la Corte d'Assise d'Appello ne ha messe 26, quindi, in totale, 9.210. Presso la Corte di Cassazione risultano iscritti n. 2.848 procedimenti provenienti dalla Corte d'Appello di Milano e 21 provenienti dalla Corte d'Assise d'Appello (totale 2.869). Ne segue che, nel periodo di riferimento, la percentuale delle impugnazioni proposte avverso le sentenze penali di questa Corte può indicarsi nel 31%, a fronte dell'80% per le pronunce della Corte d'Assise d'Appello (rispettivamente 31% e 81% nell'a.g. precedente).

Risulta altresì che la Corte di Cassazione, nello stesso periodo, ha definito 3.065 procedimenti provenienti dalla Corte di appello e 33 dalla Corte d'assise d'appello (per un totale di 3.098 sentenze).

Per quanto poi riguarda l'esito delle impugnazioni, va rilevato che gli annullamenti con rinvio sono stati n. 246 (n. 8 per la Corte d'assise d'appello), quelli senza rinvio n. 224 (n. 1 per la Corte d'assise d'appello), 256 ricorsi sono stati rigettati (9 per la Corte d'assise d'appello) e 2.335 sono stati dichiarati inammissibili (n. 14 per la Corte d'assise d'appello). Ne discende che i ricorsi sono stati accolti nella misura del 15% (479 annullamenti su 3.098 definiti nello stesso periodo dalla Suprema Corte), mentre nel precedente anno giudiziario gli annullamenti erano stati il 18% del totale. È quindi migliorata la stabilità delle sentenze emesse dalla Corte. Inoltre, il numero di annullamenti (479), se rapportato al totale delle definizioni della Corte d'Appello e della Corte di Assise di Appello (9.210), risulta pari al 5,2% (circa 6,3% l'anno scorso).

Questi dati indicano una percentuale sensibilmente elevata di stabilità delle sentenze della Corte, a dimostrazione, al di là dei numeri di sentenze emesse, della qualità del prodotto giudiziario.

5.5 Gli indici di produttività e di ricambio della Corte d'Appello: valutazione

La Corte d'Appello di Milano, anche dopo la fine del blocco causato dalla pandemia, nonostante l'aumento significativo delle sopravvenienze, ha conservato una produttività assolutamente soddisfacente, mantenendo l'indice di ricambio esattamente in linea con una gestione ordinata degli affari.

L'indice deve tenere conto, fra l'altro, del notevole incremento dei sopravvenuti successivo alla fine della pandemia: basti confrontare i sopravvenuti del 2020/21 (7.675) con quelli del 2022/23 (8.711, con un aumento del 13%).

L'indice di ricambio, a partire dal 2020 – che è però un anno anomalo per effetto della pandemia – è progressivamente cresciuto fino a giungere a un livello (112) mai registrato negli anni precedenti.

5.6 Durata dei processi

La tabella sottostante propone due indicatori per valutare la durata dei procedimenti penali.

Il primo, la *durata effettiva* (DE), misura il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell'anno di riferimento. La durata è calcolata come differenza tra la data di iscrizione e la data in cui viene pubblicata la sentenza o il provvedimento di definizione.

Il secondo, la *durata prognostica* (o *Disposition time* DT), misura, invece, come già accennato, il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti confrontando lo stock di pendenze alla fine dell'anno con il flusso dei procedimenti definiti nell'anno.

Appare particolarmente soddisfacente il fatto che il DT, così importante per una valutazione del lavoro con uno *standard* europeo, risulti costantemente in discesa, secondo le intenzioni espresse dal Governo con il Piano Nazionale RR.

Tab. 51 - Corte di Appello di Milano - Durata media dei procedimenti penali (*in mesi*)

Durata		a.g. 2019/2020	a.g. 2020/2021	a.g. 2021/2022	a.g. 2022/2023
Procedimenti penali	Durata Effettiva (DE)	11,6	14,4	14,2	11,8
	Durata prognostica (DT)	16,2	11,9	11,3	8,9

La durata effettiva è calcolata come differenza tra la data di definizione e la data di iscrizione del fascicolo; la durata prognostica (DT) è calcolata come segue: $\text{pendenti finali/definiti} \cdot 365$.

Nella valutazione di questi dati (soprattutto con riguardo al dato relativo alla DE) si deve tenere conto del numero di c.d. maxiprocessi pervenuti nel corso dell'anno, nonché del numero dei processi con numerose parti civili (valga per tutti il processo ai dirigenti della banca MPS, con più di mille parti civili), i cui tempi di durata risultano particolarmente dilatati e la cui organizzazione genera impegni peculiari, che vanno oltremodo a gravare sulle cancellerie, già sovraccariche di adempimenti esecutivi e provate dalla continua carenza di organico. I

In ogni caso, dalla lettura della tabella sopra riportata emerge come la durata effettiva sia sensibilmente diminuita rispetto allo scorso anno giudiziario, anche se aumentata nel quadriennio, per lo sforzo di esaurire l'arretrato che si era accumulato durante il picco pandemico del 2020.

La durata prognostica (DT) mette, invece, in risalto la capacità dell'ufficio di definire con rapidità i procedimenti pendenti.

5.7 Durata dei processi con imputati detenuti

Tab. 52 - Corte di Appello di Milano. Durata effettiva dei processi penali (con detenuti)


Anno di definizione	Durata processi con detenuti (in mesi)
a.g. 2019/2020	3,9
a.g. 2020/2021	4
a.g. 2021/2022	3,6
a.g. 2022/2023	3,8

Come risulta dalla tabella che precede, la durata media dei processi con imputati detenuti si aggira intorno ai tre mesi e mezzo. Il rinvio comunque è stato sempre contenuto e tale da non superare il termine di fase di custodia cautelare di cui all'art. 303 C.p.p.

La tabella evidenzia inoltre un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti, in linea con un *trend* di risultati in fase positiva, anche per effetto della creazione degli Uffici per il Processo.

5.8 Analisi delle pendenze per anno di iscrizione


Tab. 53- Corte di Appello di Milano - Fascicoli penali pendenti per anno di iscrizione al 30/6/2023



Come si può rilevare, la gran parte dell'arretrato riguarda gli anni 2023 e 2022, mentre i fascicoli del 2021 sono ormai soltanto il 3% del totale. Il dato conferma che si tratta dell'esito di un generale miglioramento di tutti gli indici sopra specificati.

Oltre a ciò, il grafico evidenzia che, qualora fosse confermata l'entrata in vigore dal 2025 dell'istituto della improcedibilità *ex art. 344-bis c.p.p.* (tre anni dalla entrata in vigore "a regime" della norma per effetto della Legge 134/2021), la Corte sarebbe in grado di limitare a pochi, rari, casi la sentenza di improcedibilità, presumibilmente circoscritta a processi caratterizzati da anomalie procedurali (quali la difficoltà di notificare gli atti all'imputato).

Tab. 54 - Corte d'Appello di Milano - Analisi delle pendenze penali al 30.6.2023 per Sezione



L'analisi delle pendenze per sezione dimostra graficamente che si tratta di situazioni omogenee, a riprova del fatto che il *trend* positivo e la limitazione delle pendenze a livelli accettabili riguarda tutte le sezioni della Corte.

5.9 Prescrizioni e inammissibilità

Tab. 55 - Corte di Appello di Milano - Prescrizioni e inammissibilità

Settore Penale	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	A.G. 2022/2023
Fascicoli definiti	6.230	7.992	8.441	9.441
Prescrizioni	292	437	477	570
% prescrizioni su tot definiti	5%	5%	6%	6%
Ordinanze dichiarative di inammissibilità	43	105	105	218

Le sentenze di estinzione del reato per prescrizione continuano a essere una percentuale minima delle definizioni, spesso determinate da ritardi nel primo grado.

Le ordinanze di inammissibilità, invece, sono sensibilmente aumentate per effetto delle nuove norme introdotte dall'art. 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, c.p.p.; in particolare risultano dichiarazioni d'inammissibilità determinate dalla mancata allegazione all'appello della dichiarazione o elezione di domicilio.

Le Sezioni della Corte hanno infatti condiviso l'interpretazione del Massimario secondo cui “*la previsione del deposito dell'elezione di domicilio “ si pone in coerente linea con l'esigenza di selezionare, in entrata, le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte”* e, ancora: “*la previsione sembra concretare il principio di lealtà processuale e leale collaborazione tra le parti, considerato che l'appello viene celebrato a richiesta dell'impugnante.*” (Relazione Massimario Cassazione, 5 gennaio 2023)”.

5.10 Le sentenze di concordato sui motivi d'appello ex art. 599-bis c.p.p.

Dai dati relativi all'anno giudiziario 2022/2023 risultano emesse 160 sentenze di concordato, pari all'1,7% del totale, mentre l'anno precedente erano state 108, pari comunque all'1,3% del totale. Sembra quindi evidente che l'istituto, pur dopo le modifiche della riforma del processo penale ex D. lgs. n. 150/2022, non viene utilizzato dalle parti, se non nei casi in cui il motivo d'appello consiste essenzialmente nella misura della pena. L'istituto, invero, risulta spesso utilizzato nei processi per spaccio di stupefacenti, anche in casi di condanna per il reato associativo ex art. 74 DPR 390/90.

5.11 Casi significativi in Corte di Appello

Nel corso del periodo oggetto di relazione si sono tenuti presso la Corte d'appello di Milano vari procedimenti che è opportuno segnalare per la loro importanza giuridica e per l'interesse delle questioni trattate.

5.11.1 Prima Sezione penale.

La Sezione ha celebrato, per abusi sessuali, diversi procedimenti, non di rado saliti all'onore delle cronache per la qualità degli imputati, persone note della mondanità milanese o con importanti ruoli professionali nel campo medico, educativo e anche religioso. Al riguardo, la delicatezza della materia trattata e la doverosa *privacy* delle persone offese nei delitti cd del "*codice rosso*" non consentono di fornire dettagli precisi.

Giova comunque ricordare, almeno sotto il profilo statistico, che nell'ag. 1.7.2022 - 30.6.2023 risultano pervenuti i seguenti fascicoli: n. 222 per i reati di cui agli artt. 609 *bis* c.p. e ss (violenza sessuale); n. 423 *ex* art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia); n. 211 *ex* art. 612 *bis* cp (atti persecutori). Di tali impugnazioni, circa 50 consistenti in appelli del PM o del PG su sentenze di assoluzione, mentre i ricorsi in Cassazione da parte del PG avverso sentenze di questa Corte in materia di "*codice rosso*" nell'anno in questione sono stati 4. In relazione agli appelli sulle assoluzioni dell'imputato, la Sezione segnala l'elevatissimo numero di rinnovazioni istruttorie *ex* art. 603 cpp. Quanto all'esito dei giudizi e alle riforme - in punto responsabilità - delle sentenze di primo grado, può rilevarsi che la media si aggira, approssimativamente, intorno a una percentuale del 5-7%.

Sempre con riferimento ai delitti di cui sopra, tutti i processi *ex* art. 572 cp sono, ovviamente, relativi a fatti intrafamiliari, mentre per i reati *ex* art. 609 *bis* e ss cp la percentuale di condotte intrafamiliari non è inferiore al 50%. Per quanto concerne gli atti persecutori *ex* art. 612 *bis* cp, tutti vanno ritenuti relativi a vicende extrafamiliari, atteso che, ove le stesse condotte fossero consumate in ambito familiare, la corretta qualificazione giuridica dovrebbe essere quella di cui

all'art. 572 cp. Per concludere, i dati di cui sopra, riferiti all'a.g. 2022/23, ricalcano senz'altro quelli degli anni giudiziari precedenti.

5.11.2 Seconda Sezione penale

1. Processo contro De Scalzi + altri (processo Eni-Nigeria)

La Sezione ha confermato, con sentenza 11.11.2022, l'assoluzione dei vertici di Eni e di alcuni funzionari nigeriani dalla accusa di corruzione internazionale per lo sfruttamento di un giacimento di petrolio sito nello stato africano e denominato OPL-45.

Secondo la Corte, Eni e la compagnia Shell hanno corrisposto le somme necessarie per il diritto di sfruttamento del giacimento senza versare tangenti a personale africano e senza conseguire vantaggi illeciti per i dirigenti dell'ente petrolifero. In estrema sintesi, la Corte ha ritenuto che:

- a. il prezzo pagato per tale accordo fosse comunque in linea con le valutazioni fatte dalle due compagnie sul rendimento del giacimento e sulle spese del suo sfruttamento;
- b. non risulta che l'attribuzione della licenza alle compagnie europee fosse avvenuta in spregio a norme interne nigeriane sulla scelta dei concessionari, quali aste, bandi o gare (sul punto si tornerà in seguito);
- c. le tesi di accusa possono essere controbilanciate dalla ipotesi che l'accordo fosse parte di un disegno politico di reciproca convenienza fra la presidenza del Paese africano e l'ex ministro Etete, portatore, sua volta, degli interessi politici delle popolazioni del sud del Paese.

È mancata, in conclusione, una prova sicura e inoppugnabile che le tortuose vicende dei rapporti fra organi di governo nigeriano, autorità giudiziaria nigeriana e società Malabu, Eni e Shell, conclusesi con un accordo transattivo dai risvolti economici e politici disparati, racchiudessero in sé un accordo corruttivo "inglobato" nel più generale accordo conclusivo della controversia sui diritti di sfruttamento di OPL 245

2. Processo contro Fontana + altri (fornitura di camici alla Regione Lombardia)

La Corte ha confermato la sentenza di proscioglimento emessa all'esito della udienza preliminare dal GUP di Milano, che ha ritenuto insussistente il reato di frode in pubbliche forniture contestato al Presidente della Regione Lombardia, ad alcuni alti funzionari della società ARIA per la gestione delle forniture alla Regione e dell'imprenditore che aveva fornito i camici del personale ospedaliero addetto alla cura del Covid nel periodo della pandemia (inizio 2020). La Corte ha ritenuto che il fornitore dei camici non avesse alcuna intenzione di creare un danno alla P.A., non ottemperando alla consegna di camici, di cui vi era impellente fabbisogno. È provato, invece, che egli ebbe a scrivere almeno sette lettere ad ARIA spa, offrendo la consegna gratuita dei camici in questione, ma senza ricevere risposta. La mancanza di dolo in capo all'imputato la si è ritenuta provata per l'invio di tali lettere, mentre non si è ritenuto possibile provare il dolo, come invece sostenuto dal P.M., sulla base dei soli scritti della società regionale.

Va invece sottolineato che a maggio e giugno 2020, subito dopo la e-mail del fornitore che manifestava la volontà di trasformare la fornitura in donazione, così ritenendo conclusa la fornitura stessa, non vi fu comunicazione alcuna su eventuali dubbi dell'ente di acconsentire o accettare la donazione. L'assenza di dolo, o quanto di meno di colpa, esclude, anche sotto questo profilo, la sussistenza del delitto di cui all'art. 356 c.p., ma anche del delitto di cui all'art. 355 c.p.

3. Processo Silvestrini

La Sezione, in un processo in cui erano coinvolti i dirigenti della Azienda di servizi dei Comuni di Pavia e Voghera, ha assolto gli imputati dal reato di cui all'art. 353-*bis* c.p. (turbativa d'asta), riaffermando il principio stabilito dalla consolidata giurisprudenza della S.C. secondo cui il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, in caso di affidamento diretto, è configurabile quando la trattativa privata, al di là del "*nomen juris*", prevede, ai fini della scelta del contraente, una "*gara*", sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale, mentre non è configurabile nelle ipotesi in cui il procedimento di scelta sia svincolato da ogni schema concorsuale ovvero quando la decisione di procedere all'affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara. La questione giuridica è particolarmente delicata e la Sezione, anche in casi analoghi, ha fatto propria l'interpretazione già offerta dalla Suprema Corte, riconoscendo l'esistenza di una giurisprudenza ormai definibile come una norma di "diritto vivente". Nella fattispecie oggetto di giudizio non vi era stata alcuna forma di gara, nemmeno informale, posto che le parti contraenti dei patti parasociali si erano semplicemente divisi i compiti di "supporto" di commesse affidate a ciascuno dei soci, cioè, nel caso specifico, ad ASM Pavia per la gestione calore 2014-2015. Dunque, si è ritenuto che le eventuali violazioni delle norme del Codice Appalti (D. Lgs. n. 163/2006) non fossero immediatamente e automaticamente da sanzionare *ex art. 353-bis* c.p., se non nei casi chiaramente specificati dalla Suprema Corte e che altre possibili responsabilità amministrative, contabili ed erariali, non riguardassero il giudizio penale d'appello e non potessero influire sulla responsabilità penale.

5.11.3 Terza Sezione penale

La Sezione segnala i seguenti processi:

- Mel Monte + altri, relativo a vicenda svoltasi nella provincia bustocca fra ragazzi dediti al piccolo spaccio e culminata in un grave episodio di lesioni. I giovani coinvolti hanno avuto notorietà sulla stampa locale;
- Ferma/Esposito, relativo a vicenda svoltasi fra le bande giovanili del Corvetto e di San Donato, culminata in una sparatoria sulla pubblica via e un sequestro di persona;
- Turola e altri, concernente una vicenda estorsiva che presenta sullo sfondo un evento corruttivo per l'assegnazione di appalti presso la Regione Sicilia. Fra i partecipi, anche Vittorio Boiocchi, ultras di una squadra cittadina, deceduto nel corso di un "incidente" stradale che vedeva coinvolte tifoserie calcistiche contrapposte. Per queste ragioni, estranee alla vicenda propriamente giuridica, si è risvegliata l'attenzione della stampa;
- Pio Alfonso e Petrocca Omar, per estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso. La vicenda aveva avuto notorietà, riguardando la gestione di un noto hotel di Finale Ligure; agli imputati era ascritto di essersi inseriti nella contesa fra due cordate che si contendevano la gestione dell'hotel, per arrivare a ottenerne il controllo esclusivo; il tutto con l'uso di gravi minacce verso un precedente gestore e di violenze fisiche nei confronti di un dipendente. Nel contesto di tale vicenda era anche stata imposta la permanenza gratuita nell'hotel, per lungo tempo, della compagna del Pio, che i titolari dell'albergo non riuscivano ad allontanare;

- Simone Uggetti, all'epoca dei fatti sindaco del Comune di Lodi (in concorso con Cristiano Marini e Giuseppe Demuro), imputato del reato di cui agli artt. 110, 353 c.p. per la vicenda del bando di gara per l'aggiudicazione - con le forme dell'evidenza pubblica - del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali piscine scoperte di Lodi. Uggetti - che nel 2016 era stato arrestato e aveva subito un periodo di custodia cautelare in carcere - all'esito del processo di primo grado era stato condannato dal Tribunale di Lodi alla pena di mesi 10 mesi di reclusione ed € 300 di multa. Nel primo giudizio di appello, Uggetti, unitamente ai coimputati, era stato assolto dal reato ascritto, per insussistenza del fatto. La Corte di Cassazione, su ricorso del Procuratore Generale, aveva tuttavia annullato con rinvio la sentenza di assoluzione. Il giudizio di rinvio, celebrato dalla terza Sezione, è stato definito in data 20.6.2023 con sentenza di assoluzione *ex art. 131 bis c.p.*, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 353 *bis c.p.*, per essere gli imputati non punibili data la particolare tenuità del fatto, sentenza che non risulta essere stata ulteriormente impugnata;

- Marco Travaglio, noto giornalista della testata "Il Fatto Quotidiano" e imputato di diffamazione ai danni del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con reato commesso il 15.6.2018 nel corso della trasmissione televisiva Otto e Mezzo in onda sulla rete televisiva La7, mediante prospettazione, in termini di illecito scambio politico-affaristico, del finanziamento lecito percepito dal Sala per la sua campagna elettorale e proveniente dall'imprenditore Luca Parnasi, nell'ambito della vicenda, allora oggetto di indagine presso la Procura della Repubblica di Roma, riguardante la costruzione del nuovo stadio della Roma. La sentenza del Tribunale di Milano, con la quale l'imputato era stato condannato per tale reato alla pena, sospesa, di € 3.000,00 di multa e al risarcimento dei danni, liquidati in euro 5.000,00, in favore del Sala, costituito parte civile, era stata appellata sia dall'imputato, sia dalla parte civile, ma è stata confermata da questa Corte quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla pena inflitta, mentre è stata oggetto di parziale riforma, in parziale accoglimento dell'appello della parte civile, quanto all'entità della somma determinata a titolo di risarcimento del danno, quantificata in secondo grado, in applicazione dei criteri orientativi per liquidazione del danno da diffamazione elaborati dall' "Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano", nella maggior misura di € 15.000,00.

5.11.4 Quarta Sezione penale

La quarta sezione penale è stata la prima ad affrontare i profili processuali riguardanti l'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia con plurime sentenze che hanno risolto questioni ripetitive.

In primo luogo, per quanto riguarda l'esatta determinazione degli oneri formali fissati dall'art. 581 c.p.p. in relazione al contenuto dell'appello e ai profili formali dello stesso, decisivi ai fini della inammissibilità.

Sotto altro profilo, con plurime pronunce che hanno poi costituito il fondamento di orientamenti successivamente estesi all'intero settore penale, è stata affrontata la questione delle peculiarità connesse alla struttura dell'art. 545-*bis* cpp.

Si è preso in particolare atto della possibilità di applicare tale norma limitatamente alle ipotesi di trattazione orale, mentre è parsa di difficile applicazione in caso di trattazione scritta; le varie decisioni hanno anche fissato i termini del procedimento

Sulla base delle medesime linee interpretative, è stato stipulato apposito protocollo, adottato dalla Corte in accordo con l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale, in cui si è delineato un *vademecum* per il difensore che intenda chiedere le sanzioni sostitutive. In pratica, la richiesta e i documenti relativi all'applicazione delle sanzioni vengono presentati prima dell'udienza di trattazione e la

Corte provvede in sede di decisione senza ulteriori rinvii. Permangono, comunque, problemi connessi alla presenza di un doppio dispositivo (che i sistemi informatici non supportano) e alla sospensione del processo.

Tra i giudizi di rilievo segnalati dalla Sezione si ricordano:

- procedimento Cattaneo + 76 in materia di gestione dei dati personali, falsi, ricettazione e associazione a delinquere nel contesto del c.d. canale etnico di grandi impresa di comunicazioni;
- procedimento Bruni + 8, relativo a condotte poste in essere da Sindaci, dirigenti dell'Amministrazione del Comune di Como e soggetti privati, e alla possibilità di ipotizzare reati contro la P.A., contro il patrimonio e urbanistici, paesaggistici e sismici nell'ambito di appalti relativi alla realizzazione di "paratie" a protezione della città e aventi a oggetto l'"*opera di difesa dalle esondazioni del lago*" nel comparto Piazza Cavour – Lungo Lago.
- procedimento Cena + 6, relativo a un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti pluriaggravati in danno di anziani nelle province di Milano e Torino, con contestazione di 32 reati fine;

5.11.5 Quinta Sezione penale

Questioni di diritto sostanziale

In materia ambientale, nel processo sub RGA 1899/2021, deciso il 14.09.2022, è stata trattata una questione interpretativa nuova, relativa alla nozione di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-*bis* c.p. Si è trattato di un caso particolarmente controverso, deciso con sentenza di assoluzione, in riforma della condanna di primo grado. Con particolare riferimento all'evento tipico del reato, la Corte ha preso posizione sull'interpretazione dei requisiti della significatività e della misurabilità, in assenza dei quali non vi è delitto d'inquinamento ambientale, pur in presenza di una compromissione e di un deterioramento cagionati dall'abusiva condotta dell'agente.

In materia di tutela del credito, in un procedimento instaurato con due ricorsi al giudice dell'esecuzione penale, opportunamente riuniti, la Corte ha trattato questioni inerenti al conflitto tra la confisca disposta con sentenza penale irrevocabile e i preesistenti diritti dei soggetti terzi al processo penale in cui la confisca è stata disposta, con particolare riferimento all'ipoteca del creditore del proprietario del bene confiscato.

Nell'ordinamento della prevenzione, questioni sulla prova della legittima titolarità di terzi dei beni proposti per la confisca di prevenzione si sono poste nel procedimento 22/2022 MP, nel quale si è altresì risolta in punto di rito ogni deduzione svolta sul tema da una società intervenuta, avente sede nel Principato di Monaco, che eccepiva tra l'altro l'ineseguibilità della statuizione di confisca adottata in primo grado e parzialmente riformata da questa Corte.

In materia di reati informatici, sempre più spesso si pongono questioni interpretative circa la possibilità di qualificare un utente come "*operatore del sistema*", con connessa configurabilità dell'aggravante che ne determina la procedibilità d'ufficio (RGA 1302/2021 e 4210/2021).

Sempre più frequenti, nella più comune materia di sostanze stupefacenti, i casi che richiedono di ricordare i ristretti confini normativi nei quali l'ordinamento consente la coltivazione di canapa non destinata alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, ai sensi della legge 242/2016 (RGA 3568/2021, REV 8/2023) e la prescrizione in ambito esclusivamente sanitario di medicinali contenenti principi attivi ricavabili dalla *cannabis*.

Questioni di diritto processuale su disposizioni oggetto di recente riforma

Nel procedimento 100/2022 AGI, con sentenza del 07.10.2022 e motivazione contestuale, la Corte ha dato applicazione alla procedura agevolata di estradizione al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che ricalca le forme del procedimento per l'esecuzione di mandato d'arresto europeo.

5.11.6. Sezioni Assise Appello

Le sezioni segnalano i seguenti procedimenti:

- n. 21 | 2023, a carico di soggetti aventi età comprese tra i 18 e i 24 anni. Il processo, pervenuto nel periodo di riferimento, anche se definito nei mesi successivi, riguarda uno degli aspetti più allarmanti della criminalità diffusasi negli ultimi anni a livello sia locale, sia nazionale, per il compimento di atti anche di estrema gravità, da parte di soggetti minorenni o giovanissimi adulti, normalmente riuniti in cc.dd. **baby gang** (si pensi al recente intervento del Governo che ha emesso decreto d'urgenza, approvato dal Parlamento, per cercare di porre un freno alla criminalità giovanile nel Comune di Caivano, dopo uno stupro di gruppo avvenuto ad opera di alcuni minorenni ai danni di due bambine di 10 e 12 anni). Il processo ha avuto a oggetto il reato di **rissa**, aggravato dall'evento morte, posto che nel corso della contesa aveva perso la vita, per mano di un minorenne, Dimitry Simone Stucchi, all'epoca di poco più di venti anni; nonché il reato di **lesioni personali** e quello di **omicidio**, e anche alcune violazioni connesse al traffico di sostanze **stupefacenti**, che rappresentano l'antefatto remoto della violenta lite, a causa del mancato pagamento di un debito assunto per acquisto di droga. Il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti tra gli imputati era emerso anche da perquisizioni domiciliari con il ritrovamento di sostanze, oltre che dalle stesse dichiarazioni di questi ultimi. Dalle indagini era emerso che gli imputati avevano portato con loro le armi improprie più disparate (bottiglie, coltelli, spranghe, mazze da baseball ecc.), che la contesa era in fase di preparazione da almeno due giorni., che Stucchi era stato colpito nel primo impatto da un minorenne del gruppo di Pessano, si era accasciato ed era stato raggiunto da altri 'rivali', che lo avevano ancora colpito mentre già si trovava a terra inerme: il giovane era poi in breve tempo deceduto, nonostante l'intervento dei soccorsi allertati dai passanti, il trasporto in ospedale e l'avvio delle manovre di rianimazione.

Il procedimento ha richiesto la risoluzione di questioni di fatto circa la condotta di ciascuno degli imputati e pure di rilevanti questioni di diritto, quali:

- la valenza delle chiamate in correatà che avevano contribuito all'individuazione dei soggetti partecipanti e la valutazione dei presupposti per ritenere la loro attendibilità;
- la responsabilità per la partecipazione alla rissa aggravata dall'evento ai sensi dell'art. 588, comma 2, cp, anche per coloro che, pur essendosi recati sul luogo dello scontro, avevano mantenuto una posizione più defilata (ma la loro responsabilità è stata ritenuta in quanto essi comunque avevano rafforzato con la loro presenza la determinazione dei più facinorosi);
- la responsabilità per concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p., nel reato di lesioni personali, anche di coloro che, pur non avendo compiuto materialmente l'atto lesivo, avevano comunque consapevolmente accettato il rischio che, portando con loro armi o accompagnando persone che le portavano, il loro uso avrebbe potuto provocare le lesioni;
- l'integrazione del concorso nel reato di omicidio ai sensi dell'art. 116 c.p., nella forma attenuata definita "concorso anomalo", per coloro che, pur non avendo voluto la morte di qualcuno dei

co-rissanti, neanche a titolo di dolo indiretto o eventuale, erano in condizione, per la situazione esistente e a loro nota, di prevedere come possibile sviluppo dell'azione il verificarsi di un reato più grave di quello voluto.

Corollario di tale questione è poi il rapporto di compatibilità tra la fattispecie attenuata di concorso in omicidio di cui all'art. 116 c.p. e quella della rissa aggravata dall'evento morte, ai sensi dell'art. 588 comma 2 c.p. Il giudice di primo grado, aderendo all'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, che reputa possibile il concorso, ha ritenuto la responsabilità dei concorrenti facenti parte della fazione di appartenenza dell'autore materiale dell'omicidio sia per l'omicidio, sia per la rissa, e la sentenza del GUP è stata confermata dalla Corte d'Assise d'Appello;

- il secondo procedimento, che riguarda Rodriguez Diaz, accusato dell'omicidio, per soffocamento, della moglie convivente e del tentato omicidio del figlio, rientra in una ulteriore tematica particolarmente allarmante nel periodo attuale, quella dei reati di c.d. *femminicidio*, nonché di violenza commessi nell'ambito dell'ambiente familiare. Nell'anno di riferimento i reati di omicidio celebrati in secondo grado dinanzi a questa Corte, aventi come vittime donne legate al soggetto agente da rapporto di convivenza e/o affettivo, sono stati sette, come nell'annualità precedente. Le indagini svolte avevano consentito di appurare che all'interno del nucleo familiare, composto dall'imputato, la moglie e i tre figli minorenni, due maschi più grandi e una femmina di 14 anni, si viveva un grande disagio, a causa dell'atteggiamento del padre che non tollerava le tendenze omosessuali del secondo figlio e della figlia, tanto che i coniugi si erano affidati a esperti di biomagnetismo quantico, una medicina alternativa molto diffusa nel loro paese di origine, il Messico, nonché a psicoterapeuti. I figli della coppia, sempre per scelta paterna, non frequentavano neppure le scuole, ma praticavano soltanto *homeschooling*. Il giorno dei fatti, dopo litigi tra i familiari, coinvolgenti in particolare il secondo figlio e la moglie, era accaduto che l'imputato genitore, nel corso della notte, aveva agito contro la donna soffocandola e, subito dopo, si era recato nella camera ove dormiva il secondo figlio, cercando di strangolarlo con una cintura; l'evento non si era compiuto per il tempestivo intervento degli altri due figli, che successivamente si erano recati nella camera da letto della madre, trovandola sul letto senza segni di vita. Il primo giudice, ritenuta la responsabilità dell'imputato, lo aveva condannato alla pena di anni 27 di reclusione, con pronuncia pienamente confermata dalla Corte d'Assise d'Appello. Il procedimento in questione acquisisce un particolare interesse non tanto per le questioni giuridiche trattate, quanto per essere **emblematico di condotte di prevaricazione**, che sono purtroppo frequentemente esercitate dal partner nei confronti della coniuge e anche, come nella specie, dei figli, con **pretese di esercitare su di loro un dominio assoluto**, tanto da giungere anche alla loro soppressione. Nella specie è accaduto che i figli, dopo la morte della madre e l'arresto del padre sono stati affidati a una comunità e purtroppo nelle more del processo d'appello, come è emerso all'udienza di discussione, la figlia minore è deceduta a seguito di suicidio.

6. Attività di recupero dei crediti in Corte di Appello

L'Ufficio provvede, in ambito penale, al recupero delle pene pecuniarie e delle spese processuali derivanti da sentenza irrevocabile di condanna (*ex art. 535 c.p.p.*), nonché delle somme anticipate dallo Stato per la difesa d'ufficio di imputato insolvente o irreperibile. In ambito civile: al recupero delle somme dovute e non versate, o versate in maniera insufficiente, all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa; delle somme per le quali, all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, si è provveduto alla scansione della marca, ma non al prescritto successivo deposito in originale, entro il termine di legge o quello maggiore assegnato dalla Cancelleria di competenza; delle somme dovute a titolo di ulteriore contributo unificato *ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002* (Testo Unico delle spese di giustizia); infine delle spese processuali derivanti da una sentenza civile irrevocabile, come da dispositivo della sentenza.

L'attività recuperatoria in favore del Ministero della Giustizia vien espletata, in dipendenza di convenzione del settembre 2010, in sinergia con Equitalia Giustizia, delineando le modalità di gestione dei crediti originati da provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi e demandando a quest'ultima l'attività di quantificazione delle poste attive e l'iscrizione a ruolo dei crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Progetto Recupero Crediti

L'ultimazione del “*progetto recupero crediti anni 2018 - 2020*”, volto all'azzeramento dell'arretrato e aumento dell'efficienza dell'URC, ha certamente fornito positivi riscontri, scongiurando il rischio di prescrizioni massive nel settore penale, al contempo valorizzando le potenzialità e le professionalità dei singoli dipendenti, il cui lavoro “per obiettivi” è stato oggetto di periodico e costante monitoraggio con estrazione di report condivisi con Dirigenza e Presidenza.

In osservanza delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti con la Circolare 4 agosto 2017 – Analisi della normativa sul recupero dei crediti per pene pecuniarie, nonché di indicazioni operative agli Uffici giudiziari – l'URC ha altresì individuato negli anni forme di gestione unitaria e informatizzata delle diverse fasi volte a promuovere la liquidazione automatizzata delle somme dovute e l'insuccesso delle conseguenti procedure di riscossione, bonarie o coattive.

Particolare attenzione è stata prestata nell'applicazione della disciplina della conversione della pena pecuniaria, così da rendere concreto tale istituto, in ragione dell'interesse generale all'effettività della pena, con contrazione dei tempi di attesa della comunicazione d'inesigibilità e, comunque, previa costante monitoraggio da parte dell'ufficio delle ipotesi di impossibilità di esazione della pena pecuniaria e prevenzione del rischio di prescrizione.

Nel corrente anno sono stati sottoposti a disamina centinaia di procedimenti risalenti al biennio 2018/2019 e, sussistendo i presupposti e requisiti di legge, 450 sono stati inoltrati per la conversione. La Dirigenza con nota di servizio (NDS) ha altresì condiviso l'opportunità di adozione di un piano di rientro, volto allo smaltimento dei residui procedimenti da esaminare, quantificati nel predetto biennio in 3700 circa.

Sensibili miglioramenti si sono registrati anche nel settore civile dove il rischio della prescrizione è pressoché assente.

L'evoluzione del processo civile telematico, unitamente alla massiva digitalizzazione dei preesistenti fascicoli cartacei nell'ambito del P.N.R.R., ha consentito, su impulso della Dirigenza con l'adozione di NDS, la piena razionalizzazione dell'attività di riscossione, nonché la sinergia tra l'URC e le Cancelleria delle Sezioni Civili; queste ultime inoltrano tutte le richieste di recupero e i fogli notizie esclusivamente mediante l'applicativo SICID, veicolando all'ufficio un unico flusso telematico – garantito dalla tracciabilità dei dati a mezzo posta elettronica certificata, con contrazione di tempi ed efficientamento di personale – e abbandonando definitivamente il dato cartaceo.

La lavorazione delle richieste di recupero da parte dell'URC si traduce nella immediata protocollazione delle NOTE A1 in favore di Equitalia Giustizia; dal primo gennaio ad oggi sono state protocollate 3.942 NOTE A1 con assenza di arretrato alcuno: si lavora sul carico corrente. Analogo sforzo viene profuso anche nel settore penale e l'obiettivo prefissato per il prossimo anno è quello di digitalizzare il flusso delle richieste recuperatorie anche in tale settore, pur con i dovuti distinguo in dipendenza delle peculiarità proprie dei procedimenti.

Dal primo gennaio ad oggi sono state protocollate 7.146 NOTE A e la lavorazione registra un carico di lavoro da smaltire di circa 700 procedimenti, sensibilmente inferiore a quello evidenziato nel periodo antecedente l'espletamento del progetto triennale.

Anche l'interlocuzione con Equitalia Giustizia è divenuta più efficace e performante, con evidente riduzione delle NOTE G in sospeso – costituenti richieste di integrazione/chiarimenti da parte di Equitalia Giustizia – quantificate alla data odierna in 433.

7. Logistica, archivi e aule di udienza della Corte di Appello

Dal punto di vista logistico, la situazione della Corte di Appello è ulteriormente peggiorata rispetto al precedente periodo di riferimento, tenuto conto dell'acclarata carenza di spazi e del considerevole numero di assunzioni di nuovo personale, in primo luogo 128 addetti all'Ufficio del Processo.

Oltretutto, nelle cancellerie si è determinata una condizione di forte sofferenza, in quelle penali in particolare, ma anche in quelle civili. Particolarmente gravosa, specie nelle cancellerie penali, è altresì la gestione della mole di fascicoli cartacei da trattare.

Anche le stanze per i consiglieri sono assolutamente insufficienti, tanto da dover spesso condividere spazi ristretti con i colleghi e i tirocinanti, la cui più opportuna collocazione dovrebbe essere a fianco del magistrato di affidamento.

Va segnalato che sono in fase di completamento i lavori di realizzazione del 2° lotto, comprendente i piani terzo, quarto e quinto, dell'edificio giudiziario di via San Barnaba n. 50, nel quale potranno essere installate nuove postazioni di lavoro. La consegna dell'immobile, da parte del Comune di Milano, è prevista nel mese di dicembre 2023.

Va sottolineato che, all'esito di un intervento particolarmente impegnativo, si è provveduto a liberare il piano interrato del Palazzo di Giustizia da tutto il materiale di risulta che da tempo si trovava ivi abbandonato.

Gli archivi a disposizione della Corte sono ubicati sia all'interno, sia all'esterno del Palazzo di Giustizia. Soprattutto quelli penali si trovano in grande sofferenza, dovendo di fatto, in vari casi, conservare anche fascicoli definiti che potrebbero essere restituiti all'Ufficio di primo grado, ma che non vengono ritirati per carenza di spazi.

Va comunque evidenziato che la descritta situazione deriva anche dal fatto che le linee guida di cui alla nota n. 5692/2018 del (Ministero per i beni e le attività culturali) hanno ridotto considerevolmente la possibilità di dismettere tramite le operazioni di scarto il materiale giudiziario, con notevole aggravio della capienza ricettiva. Inoltre, nelle riunioni dalla Commissione di Sorveglianza e Scarto di Archivi del 15.11.2021 e del 22.6.2023, la Rappresentante dell'Archivio di Stato di Milano ha ribadito che il proprio Ufficio non è in grado di ricevere il contributo di materiale a causa della nota carenza di spazi a disposizione.

Si segnala comunque una buona notizia: è stata completata la struttura Aula bunker di Milano Opera con il relativo archivio, dove la Corte di Appello ha la disponibilità di circa 1000 mq con possibilità di ampliamento sino a 2000 mq.

Nella palazzina ANMIG di via Freguglia n. 14, al piano interrato, vi è un archivio di circa 200 mq in cui sono conservati vari atti civili, penali e amministrativi. Attualmente gli spazi sono pressoché saturi. Anche l'archivio di circa 650 mq ubicato in via Michele Amari, attrezzato con armadi compattati, è quasi al completo. Gli Uffici della Sezione Lavoro e della Sezione Persone, Minori e Famiglia della Corte, trasferiti dal mese di settembre 2015 nel nuovo edificio di via San Barnaba n. 50, sono dotati di due archivi molto funzionali: uno ubicato al primo piano e attrezzato con moderni armadi compattati; l'altro allestito con scaffalature al piano interrato, in un locale a ciò deputato di 202 mq.

La Corte di Appello ha provveduto alla ristrutturazione delle aule delle sezioni penali Prima, Seconda, con annessa Camera di Consiglio, Quinta e dell'aula G. Sono stati effettuati interventi di adeguamento degli impianti elettrici, opere edili, restauro arredi e porte, installazione di impianti Audio-video per la remotizzazione dei procedimenti. Ciò ha consentito l'installazione di impianti a norma a garanzia di una migliore sicurezza sui luoghi di lavoro, una più efficiente distribuzione degli arredi e degli spazi e l'installazione di impianti audio-video adeguati alle più recenti riforme in materia di procedimenti giudiziari

È stata completata l'Aula bunker di Milano Opera, funzionale e confortevole.

Infine, si evidenzia che sono in programma interventi di adeguamento delle Aule bunker di via Guido Ucelli di Nemi n. 48.

IV. I Tribunali del Distretto

1. Il Tribunale di Milano

Caratteristiche socio/economiche del territorio

Il Tribunale di Milano, che opera per una popolazione residente nel relativo circondario stimata in 2.470.384 abitanti, presenta la caratteristica di Tribunale distrettuale, con una progressiva acquisizione di competenze in materia di riesame cautelare personale, misure di prevenzione, immigrazione, marchi e brevetti, societario e, con competenza pluridistrettuale, per azioni risarcitorie da violazione della normativa *antitrust*. A tale espansione in termini di materie trattate non è seguito un adeguato incremento delle risorse magistratuali e amministrative destinate e ciò anche in relazione al ruolo di coordinatore degli uffici del giudice di pace di Milano e di Rho attribuite al Presidente del Tribunale.

Per una analisi attuale della struttura sociale ed economica del territorio, anche al fine di modulare la risposta giudiziaria in funzione delle aspettative dei c.d. *stakeholders*, è stata richiesta una collaborazione conoscitiva alla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza Lodi e al Comune di Milano le cui comunicazioni vengono allegate alla presente relazione qui riportandosi le coordinate di analisi più immediate:

“Nei 74 comuni che compongono la circoscrizione di competenza del Tribunale di Milano, al 30 giugno 2023, si contano 265.141 imprese attive, che corrispondono all’83,9% del totale localizzato nell’intera provincia di Milano. Un sistema imprenditoriale che presenta una dinamica espansiva anche quest’anno, facendo registrare una crescita dell’1,7% rispetto al primo semestre del 2022; una performance migliore rispetto a quanto registrato sia nel complesso della provincia (+1,6%) sia a livello lombardo e nazionale, dove in verità si deve rilevare una contrazione del numero delle aziende operanti (rispettivamente -0,4% e -1,1%). A livello comunale, si può osservare il ruolo deciso svolto dalla città di Milano, che enumera 191.892 imprese, vale a dire il 72,4% del totale e con un incremento del 2,2% su base annua. Per tutti gli altri comuni l’incidenza è sotto al punto percentuale, con la sola eccezione di Rho (3.653 attività economiche, pari all’1,4%). Anche guardando al recente passato, si evidenzia come le imprese dell’area si siano mostrate vivaci, superando abbastanza bene le diverse crisi che hanno caratterizzato questi ultimi anni: +5,3% la variazione rispetto al primo semestre del 2018. Sul piano della natalità, il trend di questi primi sei mesi dell’anno è stato positivo, con un saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni pari a 3.462 unità. Nonostante questo risultato, l’andamento dei flussi mostra un peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel dettaglio, le imprese nate sono state 11.664, dato in flessione dell’1,2% su base tendenziale, mentre le chiusure sono state 8.202, al contrario in aumento del 3,1%. Uno scenario che apre qualche preoccupazione sulla capacità di tenuta del sistema in questa fase.


Cionondimeno, il tasso di crescita, dato dal rapporto tra il saldo demografico e le imprese registrate del periodo precedente, è pari all’1,1%, superiore sia a quello dell’intera area milanese (+0,8%) sia a quelli lombardo (+0,6%) e nazionale (+0,5%).

Le imprese del comprensorio si distinguono per la loro marcata specializzazione terziaria, in linea con quanto rilevato per l’intera provincia di Milano. Il comparto dei servizi comprende infatti oltre 147mila aziende attive, pari al 55,7% del totale; quota nettamente più elevata di quella riscontrabile in Lombardia (45,3%) e nella media nazionale (36,7%). Tra i settori prevalenti, si segnalano quello immobiliare e le attività professionali, scientifiche e tecniche, che contano rispettivamente 28mila e 30 mila unità circa. Rilevante anche l’incidenza del commercio, che annovera 58.244 imprese operanti, pari a oltre un quinto del totale (22%), collocandosi al secondo posto nel territorio per numerosità. Passando ai settori industriali, l’edilizia raggruppa il 12,8% delle imprese locali (33.910 unità), mentre più ridotto è il peso del manifatturiero, fermo al 7,8% (20.726 unità), anche nel confronto con l’intera provincia (8,4%) e la regione Lombardia (10,6%). L’ultimo anno ha visto un’ulteriore crescita delle imprese dei servizi (+2,6%), a cui si deve, insieme all’ottima performance delle costruzioni (+3,5%), il risultato positivo registrato nel comprensorio. Negative, al contrario, le prestazioni di commercio (-0,7%) e

manifattura (-1%), che già da qualche tempo si mostrano in affanno. Gli addetti delle imprese del territorio sono complessivamente 2.199.234, pari a oltre il 90% del totale provinciale. Otto addetti su dieci fanno riferimento a imprese localizzate nel comune di Milano (1.791.711 unità). Dal punto di vista settoriale, la gran parte è impiegata nei servizi (62,2%), seguiti da commercio e industria manifatturiera (rispettivamente 17,4% e 14,5% del totale addetti).”

I dati forniti dal Comune di Milano sulla popolazione residente evidenziano una presenza di popolazione pressoché stabile negli anni, con un progressivo aumento dei residenti stranieri e una famiglia fortemente caratterizzata dalla presenza di un solo componente. In relazione all'aumento dell'età media della popolazione residente, ma anche in genere delle fragilità connesse a situazioni cliniche e a dipendenze, giova osservare come il dato relativo all'applicazione dell'istituto dell'Amministrazione di sostegno - introdotto con Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 - abbia subito dopo l'emergenza pandemica un rilevante incremento del numero di procedure iscritte, che nel 2023 risulta pari a 1.744. Si veda il grafico qui riportato:

Tab. 56 – Andamento delle procedure



Edilizia giudiziaria nel circondario

Dal punto di vista degli spazi, il Tribunale continua a trovarsi in una situazione di generale sofferenza. Tale situazione si è fortemente acuita a seguito dell'arrivo, tra febbraio e giugno del 2022, di 264 Addetti all'Ufficio per il Processo e della persistente indisponibilità delle postazioni di lavoro ai piani IV e V dell'edificio di via San Barnaba 50 (angolo via Pace) - di proprietà del Comune di Milano - destinate a una parte di essi, secondo la soluzione concordata con il Ministero della Giustizia, non essendo a tutt'oggi completata, a causa di inopinati ritardi, la realizzazione dei lavori necessari per assicurare una dignitosa sistemazione al nuovo personale.

Preme evidenziare che la limitata disponibilità di spazi all'interno del Palazzo richiede l'adozione di iniziative strategiche volte a risolvere l'annoso problema logistico mediante acquisizione di spazi esterni, possibilmente limitrofi al Palazzo.

Si auspica che le criticità legate anche ai continui lavori manutentivi richiesti dalla vetustà dell'edificio possano trovare adeguata soluzione nel programma di ristrutturazione generale del Palazzo di Giustizia previsto nell'ambito dei fondi del *Recovery Fund* e nel progetto di adeguamento dello stesso alla normativa sulla sicurezza (dagli infissi ai sistemi antincendio, ai sistemi di areazione, ai pluviali, agli impianti elettrici ecc.).

È infine continuata l'attività di riordino organico degli archivi, anche remoti, per la migliore sistemazione dei servizi e la verifica dello stato degli impianti esistenti.

Per quanto riguarda il settore penale nello specifico, si segnala anzitutto la scarsa disponibilità di aule d'udienza, alcune delle quali prive di camera di consiglio, molte prive anche del sistema di climatizzazione. Il problema è stato "risolto" con la gestione di aule in condivisione tra diverse sezioni, situazione che presenta notevoli inconvenienti, tra cui la possibilità di sovrapposizione di processi.

La questione della insufficienza degli spazi ha riguardato anche le stanze destinate ai giudici e alle cancellerie, in relazione all'arrivo degli addetti all'ufficio del processo che ha evidenziato la mancanza di postazioni di lavoro necessarie per ottimizzare le risorse straordinarie previste dal PNRR. Gli addetti infatti condividono postazioni di lavoro in cancelleria per i relativi servizi e, per il lavoro di affiancamento ai giudici, sono state individuate le camere di consiglio come "luoghi di appoggio provvisorio" per gli addetti all'ufficio del processo, con tutte le difficoltà logistiche derivanti dalle necessità di lasciare libere le stesse nei giorni d'udienza collegiale e con conseguente frammentazione del lavoro e dispersione di tempi ed energie. Non è stato infatti possibile utilizzare le stanze dei giudici che sono anguste, distribuite in varie zone del palazzo, distanti tra di loro e dalla cancelleria e dalle aule d'udienza, stanze nelle quali per necessità vengono ospitati i MOT in tirocinio e spesso anche i tirocinanti.

Organico del personale di magistratura ivi compresi i giudici onorari

1. Struttura della pianta organica (al 30.6.2023)

a. Presidenti di sezione:

tabellari:

n. 15 civili, 1 lavoro, 14 penali dibattimento, 1 Presidente GIP-GUP, 1 Presidente Aggiunto GIP-GUP = tot. n. 32

presenti (senza f.f.):

n. 11 civili, 1 lavoro, 11 penali dibattimento, 1 Presidente GIP-GUP, 1 Presidente Aggiunto GIP-GUP = tot. n. 24

b. Giudici ordinari:

tabellari:

n. 297, di cui n. 161 civili (138+23 lavoro) e n. 136 penali

presenti:

n. 244, di cui n. 134 civili (113+21 lavoro) e n. 110 penali

c. Giudici onorari

tabellari presso il Tribunale di Milano:

n. 120

presenti presso il Tribunale di Milano:

n. 78, di cui n. 57 civili e n. 21 penali

presenti, di nuova nomina - in servizio presso Ufficio per il processo presso il Tribunale, futuri Giudici di Pace di Milano:

n. 22, di cui n. 17 civili e n. 5 penali.

d. Data di ultimo aggiornamento della pianta organica:

DM 22 dicembre 2022, pubblicato sul BU n. 5 del 15 marzo 2023.

2. Carenze di organico e relativa percentuale di scopertura

- Al 30.06.23 n. 61 assenti con scopertura del 18,55%

3. Eventuali provvedimenti di potenziamento o riduzione dell'attività dei giudici onorari e loro durata

I GOP stabilizzati presso il Tribunale di Milano, a seguito della procedura di conferma anno 2022, sono n. 10, di cui n. 6 hanno scelto il regime di non esclusività e n. 4 hanno scelto il regime di esclusività.

Personale amministrativo

L'organico del personale amministrativo del Tribunale di Milano - come da pianta organica fissata con P.D.G. pubblicato sul B.U. del 30 settembre 2013, confermata con DM 19/5/2015, e modificata solo per quanto riguarda il profilo di assistente giudiziario con DM 12.7.2020 (B.U. 15.10.20) - è composta complessivamente da 737 unità, compreso il Dirigente, e da 293 AUP (sono stati assegnati anche n. 44 operatori data entry, n. 41 tecnici di amministrazione e n.1 tecnico di contabilità).

Per quanto riguarda le carenze di organico, con relativa percentuale di scopertura, si evidenziano i seguenti indici:

1. Al 01.07.22 n. 260 unità (comprensivo di n. 19 AUPP)	39,18%
2. Nel corso dell'anno giudiziario in esame, dato massimo	39,18%
3. Nel corso dell'anno giudiziario in esame, dato minimo	57,11%
4. Al 30.06.23 n. 336 unità (comprensivo di n. 56 AUPP)	57,11%

Nel corso dell'anno sono state registrate uscite in totale:

n. 56 A.U.P.

n. 91 unità di personale amministrativo di ruolo

In relazione alle proporzioni numeriche tra personale amministrativo e di magistratura si rileva:

Al 30.6.2023 il personale amministrativo presente e in servizio è così suddiviso:

457 unità a tempo indeterminato

3 operatori a tempo determinato

7 unità distaccate presso il Tribunale di Milano

237 AUP

34 tecnici di amministrazione

1 tecnico di contabilità

44 operatori data entry

Per un totale di 783 unità in servizio effettivo e n. 48 unità distaccate presso altri uffici.

Al 30 giugno 2023 erano presenti:

- n. 244 magistrati ordinari, di cui n. 134 civili (113+21 lavoro) e n. 110 penali
- n. 78 magistrati onorari, di cui n. 57 civili e n. 21 penali
- n. 22 magistrati onorari di nuova nomina (in servizio presso l'Ufficio per il processo presso il Tribunale, futuri Giudici di Pace di Milano), di cui n. 17 civili e n. 5 penali.

Attività della magistratura ordinaria e onoraria

Nel settore civile i flussi di affari risultano così evidenziati:

Tab. 57 – Flusso affari civili

SEZIONI CIVILI				
	pendenti al 01/07/2022	sopravvenuti	esauriti nel periodo	pendenti al 30/06/2023
TOTALE	62642	43476	44346	61957
<i>di cui attività GOP</i>	<i>7420</i>	<i>9624</i>	<i>9379</i>	<i>8779</i>
<i>% attività GOP</i>	<i>12%</i>	<i>22%</i>	<i>21%</i>	<i>14%</i>

I prospetti statistici inoltrati dall'Ufficio Innovazione relativi al periodo 1.7.22/30.6.23 forniscono un dettagliato quadro della attività della Magistratura Onoraria presso le varie sezioni civili, nonché delle ricadute sulla produttività.

Si desume, così, che rispetto ai 43.476 procedimenti sopraggiunti nella annualità sopra indicata presso tutte le sezioni civili, 9.624 procedimenti sono stati incardinati presso i GOP, che, considerando i pendenti alla data 1.7.2022 (pari a 7.420), ne hanno definiti in numero di 9.379, decisamente superiore rispetto ai "sopravvenuti".

Complessivamente alla data dell'1.7. 2022 risultavano assegnati ai GOP il 12 % dei procedimenti in carico alle sezioni; nel periodo in esame vi sono state sopravvenienze pari al 22% del flusso di ingresso complessivo delle sezioni civili del Tribunale.

In detto periodo i GOP hanno definito il 21% dei procedimenti definiti dalle sezioni civili del Tribunale, con l'effetto che al 30.6.23 i GOP risultano assegnatari del 14% dei procedimenti complessivamente in carico alle sezioni civili del Tribunale.

GOP assegnati all'Ufficio per il Processo:

III sezione: 5 unità di "vecchia nomina" assegnati UPP;

VII sezione: 4 unità di "vecchia nomina" inseriti nell'UPP;

VIII sezione: 3 unità di "vecchia nomina" inseriti nell'UPP;

XII sezione: 2 unità di "vecchia nomina" assegnati all'UPP;

I prospetti forniti dall'Ufficio Innovazione rendono conto, pur con un andamento percentuale non costante tra le Sezioni, di **una buona ricaduta sulla produttività delle Sezioni della attività dei G.O.P.**, che risulta implementata rispetto all'annualità precedente, avuto riguardo in alcune sezioni al numero superiore di procedimenti assegnati ai G.O.P., secondo i risultati percentuali sopra indicati.

Nel settore penale i flussi di affari risultano così evidenziati:

Tab. 58 – Flusso affari penali

SEZIONE	MONOCRATICO			
	pendenti al 01/07/2022	sopravvenuti	esauriti nel periodo	pendenti al 30/06/2023
TOTALE	14039	13972	16671	11340
<i>di cui attività GOP</i>	<i>3104</i>	<i>2146</i>	<i>2816</i>	<i>2434</i>
<i>% attività GOP</i>	<i>22%</i>	<i>15%</i>	<i>17%</i>	<i>21%</i>

Dai prospetti dettagliati forniti dall'Ufficio Innovazione relativi al periodo 1.7.22/30.6.23 si desume che rispetto ai 13.972 (nella annualità precedente erano 15.264) procedimenti sopraggiunti nella annualità oggetto di esame presso tutte le Sezioni dibattimentali, 2.146 procedimenti (nella annualità precedente erano 2.028) sono stati incardinati presso i G.O.P., che, considerando i pendenti relativi all'anno precedente, pari a 3.104 (nella annualità precedente erano 2.693), hanno definito 2.816 procedimenti (mentre nella annualità precedente la definizione si attestava nella misura di 2.299 procedimenti). Il numero di definizioni nella annualità in esame a cura dei G.O.P. è, quindi, nettamente superiore rispetto ai "sopravvenuti" (differenza tra 2.816 definizioni rispetto a 2.146 sopravvenuti, per un saldo attivo pari a 670 procedimenti).

Complessivamente il 15% delle sopravvenienze sono state destinate a ruoli G.O.P e il 17% dei procedimenti sono stati definiti nella annualità in esame dai G.O.P., così che le pendenze G.O.P., stimate a inizio periodo nella misura del 22%, sono passate a fine periodo al 21%.

Quanto al numero di G.O.P. assegnati alle sezioni, si richiama il prospetto riepilogativo di cui innanzi. Tranne che per un G.O.P. assegnato presso la S.A.M.P. (sezione autonoma misure di prevenzione), nessuno dei G.O.P. assegnato alle altre sezioni, e l'altro G.O.P. assegnato alla S.A.M.P., risultano inseriti nell'Ufficio del Processo. Si tratta per tutti i G.O.P. di Giudici di c.d. "vecchia nomina".

I dati sopra evidenziati, pur con un andamento percentuale non omogeneo tra le sezioni, segnalano nel complesso una buona ricaduta sulla produttività delle sezioni della attività dei G.O.P., implementata rispetto alla annualità precedente, avuto riguardo al numero superiore di procedimenti assegnati ai GOP e del mantenimento dell'indice del 17% di smaltimento, come nella annualità precedente.

Si evidenzia come i dati sopra rappresentati siano tutti riferiti ai ruoli monocratici: tranne che per la sezione X, non emergono assegnazioni su ruoli collegiali. Per la sezione X tutti e tre i G.O.P. sono assegnati anche a ruoli collegiali, oltre che monocratici, ma non emergono - dai prospetti inoltrati - contributi definitori relativi alla attività collegiale della sezione.

Settore civile

Tab. 59 - Tribunale di Milano – Dati Sicid settore civile a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Macromateria	AG 21/22					AG 22/23				
	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	22728	26705	35.274	1,17	482	22785	23855	34.295	1,05	525
LAVORO	8938	9286	3.289	1,04	129	10281	10116	3.480	0,98	126
PREVIDENZA	1092	788	711	0,72	329	1357	1317	751	0,97	208
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	25743	27350	4.624	1,06	62	27346	27613	4.292	1,01	57
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	12024	12327	1.799	1,03	53	10321	10952	1.497	1,06	50
Totale	70525	76456	45.697	1,08	218	72090	73853	44.315	1,02	219

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 60 - Tribunale di Milano – Dati Sicic settore civile a.g. 22/23 (il confronto con l'anno precedente non è praticabile perché le voci di rilevazione erano differenti)

MACROMATERIA	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI	IR	DT
ESECUZIONI MOBILIARI	9.580	8.712	3.080		
ESECUZIONI IMMOBILIARI	1.505	2.660	5.697		
ISTANZE DI FALLIMENTO	82	321	44		
FALLIMENTI	150	1.230	2.865		
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	25	115	307		
FASE DICHIARATIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	986	756	230		
FASE DICHIARATIVA - PROCEDURE DI CCS	123	104	19		
FASE DICHIARATIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	89	47	42		
FASE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	443	0	443		
FASE ESECUTIVA - PROCEDURE DI CCS	108	0	108		
FASE ESECUTIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	41	15	26		
Milano Totale	13.132	13.960	12.861	1,06	336

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 61 – Disaggregazione dei flussi e indici

TRIBUNALE DI MILANO							
FLUSSI SETTORE CIVILE (si intende l'anno iniziato il 1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE CIVILE: DISAGGREGAZIONI	contenzioso civile	contenzioso del lavoro e della previdenza	volontaria giurisdizione	esecuzioni civili(mob+immob)	procedimento unitario	procedure concorsuali CCI
pendenti iniziali 1° luglio e stratigrafia della pendenza	totali	36894	4296	16337	11643	281	4822
	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	16710	3835	3424	3060	241	811
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	8670	370	1899	1293	30	813
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	7448	69	1231	843	3	613
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	4066	22	9783	6447	7	2585
pendenti finali 30 giugno e stratigrafia della pendenza	totali	36047	4618	16130	11584	357	4304
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	17656	4253	3187	3775	310	751
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	8339	324	1967	1168	20	688
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	4195	32	1518	972	22	620
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	5857	9	9458	5669	5	2245
sopravvenuti		28189	9425	15960	10752	1226	791
Definiti		29163	9094	16199	10988	1168	1461
	indice di ricambio %	103,46	96,49	101,50	102,19	95,27	184,70
	indice di smaltimento %	45,40	64,76	50,48	49,19	73,78	28,68
	disposition time in giorni	451,16	185,35	363,45	384,80	111,56	1075,26

Flussi comunicati nell'ambito del monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

- Pendenti complessivi al 01.07.2022 39.297
- Sopravvenuti complessivi 32.584
- Definiti complessivi 33.002
- Pendenti complessivi al 30.06.2023 38.879

(L'aggregato di riferimento, secondo la classificazione proposta dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia-Cepej, include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli: Affari civili contenziosi con l'esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali, Controversie agrarie, Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria, inclusi gli speciali e gli ATP). Sono invece esclusi i ruoli degli Affari di volontaria giurisdizione, dei Procedimenti speciali e sommari, i SUB procedimenti, nonché le procedure esecutive e concorsuali con l'eccezione delle istanze di fallimento/ricorsi per liquidazione giudiziale).

Tab. 62 – I 10 codici oggetto più frequenti pendenti al 30.06.23 e rispettivo numero di processi

TRIBUNALE DI MILANO	
i 10 codici oggetto più frequenti pendenti al 30.06 e rispettivo numero di processi	
<i>Nei procedimenti di contenzioso ordinario (esclusi sub e speciali)</i>	
Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008	8744
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)	1228
Somministrazione	1052
Vendita di cose mobili	959
Prestazione d'opera intellettuale	910
lesione personale	899
Responsabilità professionale	883
Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.	882
Separazione giudiziale	765
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)	722
<i>Nei procedimenti del lavoro e della previdenza</i>	
retribuzione	1412
altre ipotesi	784
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria	422
Licenziamento individuale per giusta causa	172
Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo	131
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.	118
qualificazione	117
Risarcimento danni:altre ipotesi	106
mansione e jus variandi	68
categoria e qualifica	55

Commento alle tabelle con riguardo alle singole sezioni e alle problematiche di natura civile affrontate sul piano interpretativo

Nel settore civile va registrato un sensibile abbattimento del *Disposition Time*, gli indici di *performance* sono sostanzialmente positivi e le uniche criticità si riscontrano nell'area della Protezione Internazionale e Immigrazione.

Settore impresa

Per ciò che attiene all'attività della **Sezione XIV impresa A** (proprietà industriale e intellettuale, diritto d'autore, concorrenza sleale, *antitrust*, *class action*, appalti di rilievo comunitario, cessioni d'azienda) nel periodo comprendente il II° semestre 2022 e il I° semestre 2023 i dati statistici mostrano il seguente andamento.

In particolare, si segnala che:

- a fronte di complessive sopravvenienze pari a n. 457 cause per l'intero periodo (277 nel II° semestre 2022 e 180 nel I° semestre 2023) sono stati definite n. 395 cause (179 nel II° semestre 2022 e 216 nel I° semestre 2023);

- sono state emesse nell'intero periodo 210 sentenze, di cui 192 collegiali e 18 monocratiche (85 collegiali e 11 monocratiche nel II° semestre 2022 e 107 collegiali e 7 monocratiche nel I° semestre 2023);

- nell'intero periodo sono stati esauriti n. 115 procedimenti cautelari (60 nel II° semestre 2022 e 55 nel I° semestre 2023).

Il confronto con il precedente periodo II° semestre 2021 e I° semestre 2022 mostra che:

- la sezione ha registrato un aumento di iscrizioni di nuove cause (nel periodo precedente erano 383, a fronte delle 457 del periodo in esame);

- si è registrato un aumento nel numero di depositi di sentenze - dalle 201 del precedente periodo al totale di 210 del periodo in esame - insieme a una complessiva positività del numero delle definizioni delle cause con altri provvedimenti. Tale attività nel suo insieme ha portato la diminuzione delle pendenze totali della sezione dal numero di 1.225 cause al 30.6.2022 al numero di 1.187 cause al 30.6.2023.

Gli indici di smaltimento sono passati dallo 0,27 del precedente periodo allo 0,24 del periodo in esame.

Gli indici di ricambio sono passati dallo 1,15 del precedente periodo allo 0,86 del periodo in esame.

Un particolare impegno della sezione è rappresentato dai procedimenti cautelari che risolvono con frequenza entro pochi mesi anche casi complessi. Si tratta di un contenzioso che richiede interventi rapidi (per inibitorie, riequilibrio della concorrenza sul mercato, cessazione di comportamenti scorretti e di pratiche abusive), spesso su fattispecie all'esame anche di altre giurisdizioni internazionali, con modalità di trattazione dei procedimenti e di qualità delle decisioni che si pongono in piena dialettica con le altre giurisdizioni. Si pensi a casi di importanti brevetti farmaceutici, di importazioni parallele, alle controversie che riguardano riproduzioni da remoto di programmi televisivi e in genere alla gestione dei diritti d'autore sulle reti televisive e su internet.

Va osservato che, in esito ai provvedimenti cautelari, il relativo giudizio di merito viene introdotto in casi limitati, posto che il cautelare sovente esaurisce in sé il contenzioso tra le parti e può implicare - specie in controversie brevettuali - anche lo svolgimento di accertamenti tecnici complessi, che comunque consentono di giungere a una decisione, sia pure in via sommaria, di adeguata ponderazione; ciò in tempi oggettivamente rapidi e dunque funzionali alle esigenze delle imprese.

Va poi evidenziato riguardo ai procedimenti *antitrust* che il numero di iscrizione di nuove cause prosegue - seppure in maniera meno accentuata che in precedenza - un *trend* significativo.

Ciò deriva principalmente dal fatto che - come già sopra evidenziato - a partire dal 3.2.2017 la sezione specializzata in materia di impresa Sezione A di Milano ha assorbito la competenza per tutte le azioni *antitrust* dell'intero Nord Italia (distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano): si è dunque verificata in concreto la previsione già ipotizzata negli anni scorsi di un maggiore afflusso di tale specifico contenzioso, anche in considerazione del sempre maggiore rilievo che nell'economia nazionale va assumendo l'applicazione della normativa *antitrust* per effetto dell'attività svolta dall'AGCM e dalla Commissione Europea, nonché della sempre maggiore consapevolezza dell'importanza che tale tematica riveste per l'attività delle nostre imprese.

A tale proposito va evidenziato che la sezione registra - da almeno quattro anni e con continuità - un fenomeno di incremento dell'instaurazione di un numero elevato di singole controversie per

nullità e risarcimento del danno *antitrust* derivanti da provvedimenti sanzionatori emessi dell'Autorità nazionale e dalla Commissione Europea. Sulla base di rilevazioni interne alla sezione, ad esempio, è possibile rilevare che sul totale delle nuove cause in materia di risarcimento del danno *antitrust* registrate nel periodo in considerazione quasi l'80% di esse afferiscono al settore delle fidejussioni bancarie, oggetto di un provvedimento emesso nel 2005 dalla Banca d'Italia e ripreso da una decisione della Corte di Cassazione della fine del 2017 che ha aperto un contenzioso ampio ed estremamente parcellizzato.

L'entrata in vigore della normativa concernente il Tribunale Unificato dei Brevetti - e in particolare l'inizio dell'attività (1.6.2023) della sezione locale con sede in Milano - non pare, allo stato, aver influito significativamente sull'introduzione, presso la sezione specializzata del Tribunale, di cause attinenti alla validità e contraffazione di brevetti europei. In questo senso deve ritenersi che le imprese, italiane e non, abbiano privilegiato la possibilità offerta dalle Regole del procedimento dinanzi al TUB in via transitoria (ma per un consistente periodo di tempo, cioè per 7 anni rinnovabile per ulteriore analogo periodo) di adire la giurisdizione nazionale sui brevetti europei di cui sono titolari. Invero, dal mese di gennaio al mese di ottobre 2023 le nuove cause in materia brevettuale instaurate dinanzi al Tribunale di Milano sono state circa 30 e cioè sostanzialmente in linea con il livello numerico del contenzioso registrato negli anni precedenti. Per molte tipologie delle cause di proprietà industriale e intellettuale vengono spesso emesse sentenze non definitive; a volte definitive per alcune delle parti coinvolte e comunque tali da risolvere la parte più complessa della controversia (ad esempio, la validità e/o limitazione del titolo, l'*an* per le azioni risarcitorie), con la conseguenza che nella successiva fase di liquidazione del *quantum* le parti spesso pervengono a transazioni.

Per quanto riguarda l'attività della **sezione XV Impresa B** (diritto societario), in ordine all'andamento delle sopravvenienze nel periodo qui di interesse, si è verificata una lieve flessione dei procedimenti contenziosi, risultati, nel periodo 01.07.2022 - 30.06.2023, pari a n. 512 (n. 575 del 2018, n. 605 del 2019, n. 489 nel 2020, anno con maggiore impatto della disciplina processuale di contrasto alla pandemia, n. 595 nel 2021, n. 562 nel 2022).

Risultano diminuite anche le sopravvenienze dei procedimenti cautelari *ante causam*, con riferimento ai quali si registra una diminuzione dai 104 del periodo precedente ai 93 nel periodo qui considerato (-10%). Non risultano dalle statistiche, ma sono molto numerosi e molto impegnativi, i sub-procedimenti cautelari proposti in corso di causa, in numero mediamente pari al 30% di quelli *ante causam*.

Si registra invece un aumento delle sopravvenienze dei procedimenti di volontaria giurisdizione, pari a 293 nel periodo qui considerato, a fronte di 170 nel periodo precedente (+72 %), in linea tuttavia con il numero dei procedimenti iscritti nel periodo 2020-2021 (n. 294).

Si ha ragione di ritenere che tali andamenti delle sopravvenienze siano significativamente influenzati (oltre che, ovviamente, da fattori più generali quali la situazione economica delle imprese e i costi di accesso alla giustizia), anche dalla costanza e continuità giurisprudenziale che costituiscono effetto delle misure organizzative meglio descritte appresso.

Quanto all'andamento delle definizioni, si registra parimenti un dato in lieve flessione, ma comunque entro la media degli ultimi anni. Si è infatti passati da 602 definizioni nell'anno giudiziario 2018-2019, a 536 nell'anno 2019-2020, a 554 nell'anno 2020-2021, a 592 nell'anno 2021-2022, a 558 nel periodo qui rilevante (-5 % circa). Il risultato è comunque positivo, tenuto conto degli avvicendamenti dei giudici verso altre sezioni e di esonero di altri giudici dall'attività. L'andamento delle pendenze nel periodo qui di interesse ha, comunque, registrato un risultato positivo, poiché le stesse sono diminuite da 1.208 al 01.07.2022 a 1.162 al 30.6.2023 (-4%).

Dai dati sopra indicati si ricava un indice di ricambio dei sopravvenuti rispetto ai definiti (558/512) pari a 1,09 e un indice di smaltimento (sopravvenuti + pendenti / definiti: $558/1.208 + 512 * 100$) del 32% (0,32).

Quanto ai tempi di definizione di cause contenziose, si osserva che, come da rilevazione del 27.4.2023 (nota Presidente Tribunale Prot. 20/04/2023.0006219 del 27.04.2023), il *Disposition Time* si è attestato sui 754 giorni nell'anno 2022, in diminuzione rispetto all'anno precedente (700 giorni nel 2019; 950 giorni nel 2020; 768 giorni nel 2021).

L'arretrato (definito dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, "legge Pinto") è passato dai 135 procedimenti del 2021, a 120 del 31.05.2022, ai 110 circa del 30.06.2023 (i dati delle tabelle C.S.M. non sono pienamente sovrapponibili con quelli dell'Ufficio Innovazione del Tribunale). La percentuale dei pendenti ultratriennali rispetto al totale è del 9,5% circa.

Le principali problematiche di diritto sostanziale civile affrontate dalla sezione XV **Impresa B**, in estrema sintesi, sono state:

- compatibilità della normativa speciale che regola l'attività dello stabilimento ILVA di Taranto con la normativa europea in materia di inquinamento e tutela della salute, come già sopra indicato;
- questione di legittimità costituzionale della disciplina della prescrizione della responsabilità risarcitoria dei revisori contabili, come disciplinata dall'art. 15, comma 3, D. Lgs. n. 39 del 2010, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 1, cost. La questione era stata oggetto di discussione nell'ambito di una riunione di Sezione svoltasi *ex art. 47-ter* ord. giud. il 9 marzo 2022 (r.g. n. 31185/2023);
- rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione *ex art. 363-bis* c.p.c. in ordine all'interpretazione dell'art. 2429 c.c. con prospettazione della seguente questione: "*Se la norma "I soci possono prenderne visione" di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell' art. 2429 c.c. deve essere interpretata nel senso che il diritto del socio di prendere visione del bilancio depositato nella sede sociale nei quindici giorni antecedenti l'assemblea non include – perché non espressamente previsto – anche quello di essere posto in condizione, con qualunque mezzo idoneo, di essere informato dell'avvenuto deposito del bilancio, od invece lo include – perché implicitamente previsto – così che il suo diritto all'informazione come base del diritto all'espressione di voto consapevole possa dirsi effettivo"* (r.g. 26831/2020);
- legittimazione passiva (carenza di) dell'ente-ponte costituito con d.l. 22 novembre 2015 n. 183, a cui sono stati trasferiti "*tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione (id est Banca Delle Marche s.p.a.), ivi compresi i diritti reali ... i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione"*, ad esclusione delle pretese vantabili dagli azionisti e, in ogni caso, delle pretese non ancora attuali al momento del trasferimento (r.g. n. 4586/2018);
- responsabilità del revisore *ex art. 16* D. Lgs. n. 39 del 2010 ed *ex art. 94* TUF per acquisti di azioni in tesi decisi anche in base alla consultazione della relazione al bilancio.

Settore crisi d'impresa

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, entrato in vigore il 15.7.2022, ha anche inglobato nel titolo II la disciplina anticipata dal DL 118/2021 dell'agosto 2021 in materia di composizione negoziata. Continua ad applicarsi la legge fallimentare a tutte le procedure introdotte con ricorso depositato sino al 14.7.2022. Ciò ha implicato per questo primo anno di vigenza del CCII (ma sarà così anche per i prossimi anni), l'applicazione quotidiana per i giudici sia della disciplina abrogata, che continua a regolare qualche migliaio di procedimenti già pendenti, sia della disciplina del CCII, che ha portato con sé la nascita di nuove tipologie di procedimenti di regolazione della crisi, la modifica radicale di alcuni procedimenti già presenti nel sistema, l'introduzione di un sistema processuale nuovo (c.d. procedimento unitario). L'attività

dei giudici è stata caratterizzata da un gravoso impegno interpretativo che si pone pressoché a ogni snodo processuale o sostanziale di ogni procedura disciplinata dal CCII. La stabilizzazione di assetti interpretativi condivisi e convincenti richiederà molto altro tempo, come è inevitabile quando entra in vigore un sistema molto più complesso di quello precedente. Si sottolinea che la matrice eurounitaria di molti nuovi istituti, introdotti in necessario recepimento della c.d. Direttiva *Insolvency* (2019/1023) obbliga l'interprete a fare riferimento non solo alla matrice della legge delega, ma anche, appunto, alla Direttiva: e non di rado una reale riconciliazione interpretativa si rivela assai ardua, se non impossibile. L'attività della sezione specializzata nella "*Crisi d'impresa e Procedure concorsuali*" (Sezione II) non si incentra sulla decisione del contenzioso civile. La riforma del c.p.c. non ha avuto rilevante impatto in quanto: il rito dell'opposizione a stato passivo è speciale e non modificato dalla riforma; le azioni revocatorie si mantengono su numeri contenuti, alcune sono state introdotte con rito ordinario e altre con rito semplificato, ma è ancora presto per formulare qualsivoglia considerazione. Dai giudici della sezione non è stato sollevato alcun rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Quanto all'andamento dei carichi di lavoro si segnala quanto segue. Il numero dei nuovi fallimenti dichiarati è stato contenuto, perché riguarda solo ricorsi depositati prima del 14.7.2022; è invece rilevante la riduzione complessiva dei fallimenti pendenti (oltre 1.000 fallimenti sono stati chiusi), che segnala l'impegno profuso dai giudici e il proficuo funzionamento del progetto di intensificazione del monitoraggio sulle pendenze attuato con gli A.U.P.; il numero delle procedure di liquidazione giudiziale aperte dall'entrata in vigore del C.C.I.I. è di poco superiore al numero dei fallimenti aperti nell'anno precedente (si tratta delle procedure equivalenti nei due sistemi normativi); sono ancora poco numerose le domande di concordato preventivo, anche a causa della incrementata difficoltà tecnica per i professionisti nella predisposizione delle domande, essendo molto più complesso il quadro normativo di riferimento, difficoltà che si riflette in pari misura nella complessità di verifiche cui è chiamato il tribunale; i procedimenti di cui al titolo II C.C.I. sono più che raddoppiati rispetto al numero degli analoghi procedimenti dell'anno scorso (introdotti nell'agosto del 2021 dal DL 118/2021 e mai esistiti prima nel diritto italiano); anche questi sono procedimenti intrinsecamente ad alto tasso di urgenza e di complessità per il giudice, costituendo, come noto, segmenti giudiziali nel percorso stragiudiziale della composizione negoziata della crisi, richiesti da singole imprese come anche da gruppi di imprese. Il tutto in un contesto che può essere non affatto di insolvenza e nemmeno necessariamente di crisi, ma anche solo di probabilità di crisi, ciò che rende gli scenari estremamente più mobili e delicati. Si ricorda che la chiusura delle procedure di L.C.A., come anche di quelle di Amministrazione Straordinaria, dipende dall'iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e non dall'autorità giudiziaria.

Come ogni anno, anche nel periodo in esame sono stati radicati alcuni procedimenti concorsuali di considerevole rilievo, tra i quali si segnalano:

- Liquidazione giudiziale di Gruppo di The Rock Trading s.r.l. (Piattaforma di *exchange* di criptovalute) e delle altre società del gruppo, Digital Rock Holding s.p.a e Onedime s.r.l. Sono già pervenute oltre 2.000 domande di insinuazione allo stato passivo e la previsione è di oltre 5.000;
- Liquidazione giudiziale di Gruppo di "Smemoranda Group" s.p.a., costituito da sette società, operative nel settore dell'attività di edizione, stampa, commercializzazione di libri, periodici, contenuti multimediali, prodotti di cartoleria, di cui alcune titolari di marchi noti nel settore (Zelig, Smemoranda, NAVA, C'Art, *licensing* su scala internazionale del marchio americano Pantone). Dopo un percorso di composizione negoziata, la società capogruppo aveva depositato una domanda per accedere alla procedura di concordato con riserva di gruppo, che è stata quindi aperta dal Tribunale con decreto 23/12/2022, ma poi dichiarata improcedibile

all'esito dell'udienza del 16/3/2023, con successivo assoggettamento di tutte le società del gruppo alla procedura di liquidazione giudiziale unitaria.

Le procedure di gruppo costituiscono una delle tante novità del Codice della Crisi.

- Liquidazione giudiziale di Blue Panorama Airlines, dopo l'esito negativo del concordato preventivo;
- Liquidazione giudiziale Idri s.r.l., che si caratterizza per la presenza di plurimi profili transfrontalieri con la Cina, determinati dalla titolarità di partecipazioni in varie società con sede a Hong Kong e di crediti verso società cinesi;
- Fallimento n. 332/2022 IGV Group spa. Trattasi di fallimento di società operante nel settore metalmeccanico, con oltre 100 dipendenti;
- domanda di concordato preventivo prenotativo di Fimer s.p.a (P.U.655/23), proveniente dal Tribunale di Arezzo per incompetenza territoriale, società con 382 dipendenti e indebitamento di oltre 290 milioni di euro.

Settore esecuzioni immobiliari

Si è verificata una lieve flessione delle sopravvenienze nelle esecuzioni immobiliari e affari contenziosi e un aumento delle procedure mobiliari.

La definizione dei procedimenti ha superato le sopravvenienze (eccetto che per le procedure mobiliari, che vedono anche aumento delle pendenze), con conseguente riduzione dell'arretrato.

Le procedure esecutive immobiliari pendenti:

- al 30 giugno 2021 erano 8.474
- al 30 giugno 2022 erano 6.911
- al 30 giugno 2023 erano 5.914

Le sopravvenienze sono indicate nello schema che segue, assieme alle procedure definite:

periodo	sopravvenute	definite
1/7/20-30/6/21	1.613	3.972
1/7/21-30/6/22	1.400	2.914
1/7/22-30/6/23	1.279	2.438
Indice di ricambio	1/7/20 - 30/6/21	- 2,47
Indice di ricambio	1/7/21 - 30/6/22	- 2,08
Indice di ricambio	1/7/22 - 30/6/23	- 1,90
Indice di smaltimento	1/7/20 - 30/6/21	- 0,32
Indice di smaltimento	1/7/21 - 30/6/22	- 0,35
Indice di smaltimento	1/7/22 - 30/6/23	- 0,33

Settore minori e famiglia

La riforma del rito per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie ha modificato sostanzialmente il processo della famiglia. Le novità sono molteplici e le difficoltà di interpretazione delle nuove norme, oltre alla necessità di individuazione di prassi condivise, rende questo primo periodo molto impegnativo e denso di questioni da risolvere. Se i tempi del nuovo processo potranno consentire una definizione più celere dei giudizi, i benefici dapprima saranno più contenuti, dovendo ancora esaurirsi il "vecchio rito" (circa 200/250 procedimenti per ciascun giudice). Attualmente ci si deve districare con sovrapposizioni di vecchio e di nuovo e con la necessità di adattare le agende dei giudici ai tempi dei nuovi giudizi.

La sezione, autorizzata dal Presidente del Tribunale, ha redatto, in collaborazione con la Corte di appello di Milano, il Tribunale per i Minorenni di Milano, l'Ordine degli Avvocati di Milano, l'Osservatorio della giustizia civile e due Università di Milano, indicazioni operative per la

redazione degli atti introduttivi dei giudizi, rinnovando e aggiornando analogo lavoro eseguito prima della riforma Cartabia e così fornendo al Foro un valido strumento per la predisposizione dei nuovi ricorsi e dei relativi allegati, ispirati ai principi di sinteticità e di collaborazione propri del nuovo rito, anche al fine di facilitare l'esame degli atti di causa da parte del giudice.

Uno dei profili di maggior preoccupazione per la sezione nona civile del Tribunale, in termini di carico del ruolo, è quello della perdita della collaborazione dei G.o.t. per il c.d. rito partecipativo, in cui cioè viene delegata al G.o.t. la prima udienza di comparizione, in cui viene esperito il tentativo di conciliazione, con successiva rimessione al Collegio per l'adozione del provvedimento finale che ratifica l'accordo raggiunto. Sicché tutto quello che era definito dal G.o.t. ora, invece, richiede la fissazione di udienza innanzi al giudice togato con le scadenze processuali del nuovo rito, unico per tutti i giudizi (vista la soppressione del rito camerale per modifiche e per i giudizi dei figli non coniugali). Per esemplificare, si evidenzia che dalle statistiche interne dell'anno 2021 risultano n. 884 cause delegate ai G.o.t., delle quali 783 dagli stessi definite (o con accordo, o in altro modo o contumaciali), con residua trattazione innanzi al togato di soli 101 fascicoli. D'ora in poi, quelle (783) cause dovrebbero tutte avere una udienza di prima comparizione innanzi al giudice togato delegato. La sezione sta ora sperimentando la possibilità di utilizzare il Got prima della udienza di prima comparizione, che non è delegabile, per favorire accordi in via anticipata. La sperimentazione è in corso e non è possibile prevedere se i numeri delle definizioni innanzi al G.o.t. saranno interessanti e se costituiranno un effettivo alleggerimento del carico dei ruoli.

Si segnala, inoltre, che la riforma processuale è, per la verità, anche una riforma che impatta drasticamente sui tempi della trattazione del giudizio e sulla gestione della agenda del giudice. In particolare, nella prima udienza di comparizione il giudice, oltre ai provvedimenti provvisori ed urgenti (ex presidenziali) deve anche decidere sulle prove e redigere il calendario del processo. Tale nuovo assetto della udienza di prima comparizione comporta un preliminare studio molto approfondito della causa da parte del giudice e tempi di udienza molto più ampi, con ripercussioni sul lavoro ancora non concretamente prevedibili.

Pertanto, se il nuovo sistema processuale dovesse effettivamente funzionare si avrebbero più numerose e più complesse udienze di prima comparizione che offrirebbero, come contropartita, l'eliminazione delle udienze *ex art. 183 c.p.c.* e le udienze per la discussione sui mezzi di prova e con un notevole ridimensionamento delle udienze di precisazione delle conclusioni. Il nuovo *iter* processuale dovrà essere sperimentato per coglierne i vantaggi e ridimensionarne i difetti. Inoltre, allorché vi siano allegazioni di violenza domestica il giudice deve, sempre in prima udienza (che dovrà essere fissata in tempi brevi), verificare con ogni mezzo di prova la fondatezza o meno di quelle allegazioni al fine di adottare i provvedimenti urgenti a tutela della donna e della prole nel rispetto della Convenzione di Istanbul (art. 473-*bis*.42 e ss c.p.c.). Altrettanto è a dirsi per il caso di rifiuto del minore (art. 473-*bis*.6 c.p.c.). In entrambi i casi deve essere effettuata una istruttoria preliminare (che può richiedere anche 2 o più udienze), per poi assumere i provvedimenti urgenti e proseguire nel giudizio. Anche in questi casi vi sarà un allungamento dei tempi della prima udienza con ripercussioni sul lavoro e sulla agenda del giudice non allo stato prevedibili.

Si segnala che la riforma ha imposto l'ascolto del minore ultradodicesimo, e anche di età inferiore se capace di discernimento, in tutti i giudizi in cui si discute di genitorialità, senza possibilità di delega all'ausiliario, prevedendo solo poche eccezioni (art. 473-*bis*.4 e 5 c.p.c.).

Considerando che l'ascolto è incombenza che richiede tempo (il cd. "tempo del minore"), conseguentemente deve ipotizzarsi un impiego importante di tempo da parte di ciascun giudice della sezione per tale attività. Tra l'altro l'incombenza dell'ascolto del minore è complesso e delicato e la sezione ha avviato un corso di formazione con psicologi competenti, che collaborano con la sezione come C.T.U., per comprendere le modalità migliori per rapportarsi a un minore e

per valutare la sua capacità di discernimento e la genuinità delle sue dichiarazioni. Si evidenzia che anche i procedimenti consensuali sono significativamente cambiati, nel senso che si chiudono tutti con sentenza (separazioni, divorzi, unioni civili, figli dei non coniugati, modifiche) e richiedono quindi la predisposizione della sentenza che deve essere redatta su consolle con il P.C.T (processo civile telematico), come sopra già indicato. Il tempo che ciascun giudice impiega per definire un simile giudizio è significativamente superiore rispetto alla prassi precedente, che vedeva la chiusura del giudizio a mezzo modello cartaceo predisposto dal difensore (quantomeno per separazione e divorzio). Con il numero di procedimenti della sezione nona civile, si comprende la difficoltà di gestire il nuovo carico di redazione di sentenze su domanda congiunta (pur in parte agevolata dal P.C.T.), gestione che non sarebbe possibile, con l'attuale pianta organica, se non vi fossero gli addetti all'ufficio per il processo - A.U.P (come sopra già segnalato). Tra l'altro, il numero relevantissimo di sentenze da pubblicare richiede l'aumento in cancelleria del numero dei funzionari, che, soli, possono procedere alla pubblicazione. I nuovi giudizi sono inseriti in SICID come "*Rito semplificato di cognizione Cartabia*" (malgrado non si tratti di rito semplificato) e saranno tutti giudizi contenziosi (fatte salve poche eccezioni). Sarà inizialmente difficile comparare flussi e smaltimento dei giudizi vecchi e nuovi, ma successivamente le verifiche saranno più agevoli, in quanto quasi tutto rientrerà nel contenzioso e tutto sarà definito con sentenza.

Settore appalti

Nonostante l'aumento dal 1.3.2023 (con l'entrata in vigore della cd "Riforma Cartabia") della competenza per valore del giudice di pace, nel primo semestre 2023 sono state iscritte a ruolo n. 819 cause (a fronte di n. 734 cause iscritte nel primo semestre 2022).

Va segnalato che il contenzioso in materia di appalto in effetti risulta già attualmente caratterizzato dalle vicende conseguenti ai vari incentivi fiscali che hanno investito il settore dell'edilizia e che certamente si svilupperà nel prossimo futuro in maniera consistente.

I vari incentivi fiscali (cd "bonus" e "superbonus") introdotti dal Legislatore in materia di edilizia privata hanno, infatti, favorito, con la ripresa economica di tale settore, la conclusione di un maggior numero di contratti di appalto, ma, al tempo stesso, hanno comportato (e con ogni probabilità comporteranno nei prossimi anni) un aumento del contenzioso che scaturisce dai contratti, anche in ragione dei successivi interventi normativi che hanno previsto termini stringenti di esecuzione dei lavori e delle sopravvenute difficoltà per le imprese appaltatrici di ottenere attraverso il sistema bancario il pagamento dei crediti maturati. Si tratta di un contenzioso che presenta un'elevata complessità media, sia perché la disciplina del contratto di appalto interseca la normativa tributaria e altri istituti civilistici che vengono in rilievo ("cessione del credito", "sconto in fattura" ecc.), sia perché in caso di inadempimento o di ritardo dell'appaltatore è frequente che il committente invochi il risarcimento del danno costituito dalla perdita del beneficio fiscale.

Settore lavoro

La c.d. riforma Cartabia (D. Lgs. n. 149 del 2022) ha previsto che per le cause di impugnazione del licenziamento proposte ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 introdotte a far data dal 23 febbraio 2023 non si applichi più il cd. Rito Fornero. La nuova disposizione dell'art. 441 *bis* c.p.c., che si applica alle impugnazioni dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione, ha previsto la trattazione prioritaria dei processi con il rito ordinario. La Sezione Lavoro del Tribunale di Milano si è, quindi, orientata nel senso di prevedere che la prima udienza di tali processi venga fissata entro i due mesi dall'iscrizione a ruolo e che le successive udienze abbiano, comunque, una corsia preferenziale. Onde monitorare i tempi di trattazione e

definizione, è stata prevista l'annotazione dei procedimenti (data di iscrizione a ruolo, giudice assegnatario e data di definizione) in un apposito registro.

Quanto all'andamento dei carichi di lavoro, l'osservazione delle nuove iscrizioni a ruolo rivela che si sta registrando un notevole incremento quantitativo del contenzioso rispetto al passato. Le cause civili ordinarie sopravvenute presso la sezione lavoro nel periodo in osservazione sono state pari a n. 8.875, contro le 7.170 dello stesso periodo dell'anno scorso. Ad esse vanno aggiunti n. 255 procedimenti sopravvenuti con il rito Fornero, n. 2.738 decreti ingiuntivi emessi (contro i 2.496 dello stesso periodo dell'anno scorso) e n. 549 provvedimenti cautelari *ante causam* emessi (contro i 182 dello stesso periodo dell'anno scorso).

Il rilevante impegno dei giudici ha consentito di conseguire un elevato numero di procedimenti esauriti (n. 8.448, contro gli 8.875 sopravvenuti), con un miglioramento dei risultati rispetto all'anno precedente, quando i procedimenti civili ordinari esauriti erano stati 7.169. Lo stesso dicasi per i ricorsi introdotti con il rito Fornero, di cui n. 345 sono stati esauriti contro i 255 proposti (mentre nell'anno precedente vi erano n. 321 esauriti contro n. 325 sopravvenuti). Rispetto alla durata dei processi, avuto riguardo ai soli procedimenti ordinari, il tempo di definizione nell'anno di riferimento è stato di 183,73 giorni, contro i 212,54 giorni dell'anno precedente, risultato che resta uno dei più celeri nel panorama nazionale dei Tribunali del lavoro. La Sezione al 30 giugno 2023 ha registrato un arretrato ultratriennale (relativo al solo anno 2019) di n. 3 cause. Vi sono poi n. 9 cause iscritte nell'anno 2020, 93 nel 2021, 890 nel 2022 e 3032 nel 2023).

Settore responsabilità sanitaria

Sono stati trattati 245 procedimenti per A.T.P. (accertamento tecnico preventivo), che hanno dato luogo in parte a ricorsi *ex art. 702 bis c.p.c.* per cui sono state depositate 48 ordinanze. Va ricordato come i procedimenti *ex art. 702 bis c.p.c.* abbiano per lo più a oggetto situazioni estremamente complesse in tema di responsabilità medica e siano preceduti dalla trattazione di procedimenti molto articolati di ATP *ex art. 696 bis c.p.c.* Non esistono nel sistema dati, se non empirici, per valutare l'effetto deflattivo del contenzioso ordinario del sistema concepito dal legislatore con la riforma "Gelli", effetto che, peraltro, parrebbe confermato.

È proseguita l'attività di approfondimento della legislazione in materia di responsabilità medica (L. 24/17, c.d. Legge Gelli). In particolare, tra le altre, sono state esaminate le seguenti questioni:

- ammissibilità della azione c.d. di regresso anticipato, della struttura nei confronti del medico e sue condizioni di ammissibilità;
- natura dell'azione di rivalsa *ex art. 9 L. 24/17*; attualmente stanno pervenendo molteplici azioni di rivalsa dopo il pagamento al danneggiato, che pongono una serie di problemi, sia istruttori, sia, prima ancora, di rito applicabile, nel caso di rapporto di lavoro o coordinato e continuativo del medico con la struttura;
- accertamento del nesso di causalità, perdita di *chances*;
- ruolo assegnato all'A.T.P. "*con finalità conciliative*" *ex art. 696 bis c.p.c.*, ammissibilità, formulazione dei quesiti, ruolo del giudice; rapporti tra procedimento *ex art. 696 bis c.p.c.* e successivo ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, ora procedimento semplificato (vincolo di *causa petendi* o libertà di introdurre nuove questioni già esaminate dai CTU, chiamata degli operatori sanitari);
- problematiche poste dalla mancata emanazione dei decreti attuativi (s.t. in tema di obbligo di assicurazione ed intervento diretto dell'assicuratore);
- criteri di valutazione delle conseguenze pregiudizievoli per il danneggiato e loro liquidazione (violazione degli obblighi informativi, perdita di *chances*, danno da intervento chirurgico non necessario, liquidazione delle macropersistenti mediante rendita, liquidazione del c.d. danno differenziale ecc.);

- approfondimento sulla liquidazione del danno parentale, dopo le pronunce della Corte di Cassazione e la formulazione delle nuove “tabelle” di Milano sul tema, che hanno trovato applicazione in alcune pronunce recenti, non senza rilevare la non perfetta adattabilità ai casi di responsabilità sanitaria.

Settore immigrazione/protezione internazionale

L'impatto sull'attività giurisdizionale della sezione XII Immigrazione del recente intervento riformatore è stato evidente e positivo per quanto riguarda l'implementazione dell'Ufficio del processo dell'Immigrazione, che ha di fatto reso una realtà operativa e collaudata il lavoro in *staff* (giudici togati, giudici onorari, funzionari A.U.P., Esperte dell'E.U.A.A. e personale di cancelleria) nella materia - numericamente preponderante - della protezione internazionale. E' rimasto invece sostanzialmente neutro dal punto di vista processuale, dal momento che le cause in detta materia sono e restano trattate secondo il rito camerale (intoccato dalla riforma); che per le altre tipologie di cause di attribuzione alla sezione Immigrazione (principalmente cittadinanza, permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari e impugnazioni degli allontanamenti) si è soltanto assistito al passaggio dal rito sommario di cognizione (artt. 702-*bis* c.p.c. e segg., abrogati ma in vigore ad esaurimento per i procedimenti incardinati sino al febbraio 2023) a quello semplificato di cognizione.

Quanto all'andamento dei carichi di lavoro si rileva che nel periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, la Sezione - la più gravata d'Italia per sopravvenienze fra le Sezioni specializzate in materia di immigrazione - ha avuto un numero di iscrizioni pari a circa 5.000 procedimenti, rispetto ai 3.200 del periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. L'incremento percentuale complessivo rispetto all'anno 1/07/2021 - 30/06/2022 è stato quindi pari al 56%. In particolare, va evidenziato l'aumento dei ricorsi in materia di protezione internazionale, i quali costituiscono in assoluto la componente principale (a livello sia di pendenze, sia di sopravvenienze) del carico giurisdizionale della sezione (oltre l'80% delle prime e il 70% delle seconde), tornati ad aumentare nel 2022 (dopo il *boom* del 2019 e le forti diminuzioni degli anni 2020 e 2021) e letteralmente esplosi nel 2023 in corrispondenza univoca con l'afflusso di stranieri dalle frontiere orientali e sulle coste dell'Italia insulare e meridionale.

Anche i ricorsi in materia di cittadinanza sono aumentati e per essi (a seguito della riforma che ha inteso sgravarne il Tribunale e la Sezione specializzata di Roma) si è passati dai 25 ricorsi iscritti dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 ai 559 iscritti dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, con un enorme incremento percentuale (2.136%), che ha richiesto uno specifico intervento organizzativo e formativo urgente.

Aumentate anche le richieste di convalida, soprattutto di trattenimento (o di proroga del trattenimento) presso i Centri per il rimpatrio (C.C.P.R.), passate da 56, relativamente al periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, a 126 dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, con un incremento percentuale pari al 125% (nel solo periodo dal 1° luglio al 9 settembre 2023, ne sono state iscritte altre 39). Per quanto riguarda le convalide, è necessario sottolinearne le peculiari caratteristiche, che rendono tale segmento dell'attività giurisdizionale assai simile a quella di alcune Sezioni penali (G.I.P./G.U.P.), con turni settimanali dei soli giudici togati divenuti ultimamente molto pesanti (anche 3/4 convalide al giorno).

Si possono quindi formulare le seguenti osservazioni. I flussi, che dopo l'esplosione del 2019 (oltre 9.000 nuove iscrizioni) avevano subito una contrazione (nel 2021 solo 2.128), sono tornati a salire (3.358 nel 2022 e 2.359 soltanto nel primo semestre del 2023), con dati che, a seguito dell'afflusso irregolare di stranieri avvenuto in estate e tuttora in corso, è impossibile prevedere prospetticamente, ma che già ora registrano un aumento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente di oltre il 140%. Le pendenze hanno quindi nuovamente sfiorato la soglia di 10.000 e sono ora 10.224 (erano 9.777 alla fine del 2021 e 9.611 alla fine del 2022), nonostante il

ritmo delle definizioni (produttività) sia rimasto assai elevato (i definiti nel primo semestre del 2023 sono stati circa 1.750 contro il dato, già in aumento sul 2021, di circa 1.700 definizioni del corrispondente semestre del 2022).

Il c.d. *disposition time* è conseguentemente tornato a crescere ed è ora di 1.059 giorni (rispetto ai 910 giorni registrati nel periodo 30/6/2021 - 31/05/2022); l'indice di ricambio (anche a causa del forte aumento di cause in materia di cittadinanza *iure sanguinis*), che aveva raggiunto al 31/05/2022 la *performance* dell'1,34, è tornato a scendere sotto l'unità (0,77), mentre l'indice di smaltimento è, significativamente, salito a 0,24 (dallo 0,17 del periodo giugno '21 - giugno '22). Nel 2023 sono divenuti ultratriennali secondo i criteri Cepej i procedimenti iscritti nel 2019, sicché oggi la Sezione (che in quell'anno aveva avuto lo *shock* di oltre 9.000 sopravvenienze) ha oggi un arretrato ultratriennale di 3.259 procedimenti iscritti sino a tutto il 2019, pari ad oltre il 73% dell'intero arretrato civile del Tribunale di Milano. L'assorbimento dell'arretrato è un obiettivo, a livello di numeri, oggettivamente inesigibile allo stato attuale dell'organico effettivo della Sezione: d'altro canto, esso neppure è agevolato, per i procedimenti di protezione internazionale, che costituiscono la più parte dei flussi (77%) e delle pendenze complessive (86%), dalla riserva di collegialità prevista dalla legge.

Problematiche di diritto processuale e ricadute delle riforme

Non vi sono ancora elementi obbiettivi utili a fornire anche una prima valutazione dell'impatto della cd. riforma Cartabia sulla trattazione delle cause civili instaurate dal 1.3.2023. In effetti solo negli ultimi tempi si sono tenute le prime udienze di prima comparizione di tali cause e dunque non è possibile evidenziare elementi a sostegno di recuperi di efficienza o rispetto ad altre valutazioni possibili. Si può in via generale evidenziare che l'anticipo dell'entrata in vigore della riforma non ha certo giovato a un avvio semplice, tenuto conto delle difficoltà incontrate nella gestione telematica delle cause, via via risolte almeno in parte – e per le attività processuali che finora sono state svolte, nulla potendosi rilevare rispetto a stadi successivi di trattazione delle causa ancora non sperimentati – da un'attività di continuo e frequente aggiornamento degli applicativi informatici (consolle del magistrato). Rimane rilevante con lo svolgimento delle successive fasi di trattazione delle nuove cause - in particolare la fase decisoria con i termini a ritroso per il deposito degli atti conclusionali delle parti - il problema della contemporanea sovrapposizione delle cause trattate con il precedente e con il nuovo rito, profilo che rende del tutto concreto il rischio di non conseguire gli obbiettivi di maggiore speditezza del nuovo rito.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 6 aprile 2023, n. 9479), conformandosi alle pronunce della Corte di Giustizia del 17.05.2022 (rese in cause riunite C-693/19 e C-831/19, SPV Project e Banco di Desio, in causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c. Impuls Leasing e in causa C-869/19 L. c. Unicaja Banco) ha sostanzialmente disposto un vero e proprio "vademecum" per i giudici di cognizione e della fase di esecuzione, prevedendo in estrema sintesi che:

a) nella fase monitoria il giudice deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia, con relativo potere di impulso ai fini della richiesta del contratto medesimo, nonché di eventuali chiarimenti, al fine di verificare la sussistenza dell'abusività di clausole a danno del consumatore, con le relative conseguenze;

b) nella fase esecutiva, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice avrà il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo e di avvisare il debitore esecutato che entro 40 giorni potrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo

ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo.

Tale pronuncia impone pertanto sia ai giudici della cognizione per la fase monitoria, sia ai giudici dell'esecuzione l'esame delle clausole contenute nei contratti stipulati con il consumatore, peraltro riguardanti trasversalmente un numero indeterminato di materie (diritto bancario, vendita di beni di consumo, appalti, somministrazione, ecc.).

Il Presidente del Tribunale, all'esito di riunione con i Presidenti delle sezioni che si occupano per competenza tabellare di contratti consumeristici (sezioni III, IV, V, VI, VII, XI e XIII) e con alcuni giudici di pace, ha costituito un gruppo di lavoro con il compito di raccogliere dalle sopra indicate sezioni i principali orientamenti sul tema e di elaborare un documento di sintesi, diretto a fornire un ausilio ai giudici del monitorio nel compimento di tale doveroso controllo di vessatorietà. All'esito di tale lavoro è stato diffuso tra tutti i giudici del Tribunale - e trasmesso per conoscenza all'Ordine degli Avvocati di Milano - un documento (denominato come *vademecum*) non volto a dare direttive o indicazioni vincolanti ai giudici in merito all'effettiva abusività o meno delle clausole segnalate, né a sostituire la valutazione e il convincimento del singolo giudice in merito alla eventuale nullità delle clausole, bensì - più limitatamente - inteso a fornire ai giudici gli strumenti per consentire in maniera veloce e consapevole di eseguire preventivamente in sede monitoria un controllo efficace e diretto in merito ai profili suscettibili di evidenziare indizi di abusività su singole clausole presenti nei contratti conclusi con consumatori.

Giova anche osservare che a seguito delle decisioni della Corte di Giustizia e della sentenza della Cass. SSUU n. 9479/2023 in tema di clausole abusive e rilievo d'ufficio, le procedure esecutive (spesso mobiliari) hanno subito un rallentamento, in ragione della necessità di compiere lo scrutinio sommario sull'esistenza di clausole abusive nel contratto su cui si fonda il decreto ingiuntivo e di assegnare conseguentemente il termine *ex* art. 650 cpc al debitore esecutato. Si confida tuttavia che tale inconveniente sia ad esaurimento, tenuto conto che in futuro tale controllo verrà fisiologicamente eseguito in sede di cognizione monitoria.

In merito alle procedure esecutive, si rileva che il testo riformato dell'art. 543 cpc è entrato in vigore il 22.6.2022 ed è applicabile, in forza di norma transitoria, alle procedure iniziate a tale data. La norma ha introdotto l'obbligo per il creditore procedente di notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e di depositare nel fascicolo dell'esecuzione l'avviso notificato, a pena di inefficacia del pignoramento. Secondo l'orientamento del Tribunale, l'inizio della procedura avviene con il perfezionamento della notifica al debitore o al terzo pignorato, prendendo spunto da principi enunciati in più riprese dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. nn. 2437/2009 - 3276/2008 - 9673/1999; nelle prime due si afferma che la fattispecie complessa dell'inizio della procedura coincide con il perfezionamento notifica al debitore, che dunque può fare opposizione subito dopo la ricezione della notifica, sebbene il vincolo del pignoramento sul diritto di credito si realizzi con la dichiarazione del terzo; la sentenza del 1999 ai fini dell'individuazione dell'inizio della procedura ritiene sufficiente la notifica al terzo, che rende inefficaci gli atti di disposizione delle somme da parte di questo).

Si esclude quindi che l'inizio della procedura possa coincidere con il momento in cui il creditore porta l'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario per la notifica: si ritiene infatti che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario dell'atto sia applicabile solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio - per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante - potrebbero derivare conseguenze negative per quest'ultimo (principio tratto da Cass. n. 18758/2017, tra le tante). Nel caso ora in esame, in cui si deve solo individuare il regime normativo applicabile *ratione temporis* alle procedure di nuova introduzione, detto principio di scissione degli effetti della notifica non ha motivo di operare.

Si addivene, inoltre, all'opinione secondo cui gli avvisi che il creditore deve compiere, a mente del nuovo art. 543 cpc, possono essere notificati in cancelleria al debitore non costituito, in applicazione del principio generale ricavabile dall'art. 492 cpc.

Il nuovo onere ha comportato con maggiore frequenza l'estinzione della procedura per inefficacia del pignoramento. La giurisprudenza della Sezione competente in tema di esecuzioni individuali (III) è tuttavia costante e unanime, sicché si confida che l'utenza potrà a breve prendere atto degli orientamenti maturati e agire con maggiore efficienza.

Quanto agli effetti degli strumenti di **definizione conciliativa** e di **mediazione**, così come modificati, si deve rilevare che anche rispetto a tale profilo non sono disponibili elementi di valutazione che consentano, sia pure in via di prima approssimazione, di esprimere un parere attendibile. Nessun dato numerico appare a disposizione del Tribunale, né risulta possibile acquisire elementi apprezzabili e concreti per ciò che attiene agli strumenti di definizione conciliativa endoprocessuale, tenuto conto dell'entrata in vigore della riforma in data 28.02.2023 e la previsione di termini a comparire di 120 giorni che dilatano nel tempo il primo contatto del giudice con le parti. In ogni caso i giudici di questo Tribunale hanno costantemente posto in essere un'attività conciliativa, anche ricorrendo frequentemente all'istituto della proposta conciliativa del giudice di cui all'art. 185-*bis* c.p.c., attività che sarà comunque proseguita.

In relazione agli strumenti di mediazione e risoluzione alternative delle controversie, come modificati e rafforzati dalla recente riforma, per ciò che attiene in particolare alla materia della responsabilità extracontrattuale, si può osservare che il contenzioso della sezione X - tabellarmente competente per tali controversie - era già in precedenza prevalentemente soggetto alla condizione di procedibilità della procedura di negoziazione assistita. L'ampliamento e il rafforzamento di tale procedura, ad esempio con previsione di attività *lato sensu* istruttoria in quella sede (art. 2 *bis* d.l. n. 132/2014), potrebbe accentuare l'efficacia deflattiva dell'istituto, ma, considerata la recente entrata in vigore della nuova disciplina, non si è ancora in grado di valutare tale aspetto in termini di flussi di procedimenti in entrata. Dubbi si nutrono, invece, sull'effettiva efficacia della comparizione personale obbligatoria delle parti e del tentativo di conciliazione alla prima udienza ai sensi del novellato articolo 183 c.p.c. Il contenzioso in materia di responsabilità extracontrattuale presenta infatti profili di complessità non trascurabile, in particolare in punto di necessaria ricostruzione del fatto storico (mediante istruttoria orale) e di quantificazione del danno (mediante CTU medico legale), che rendono necessaria la fase istruttoria. Inoltre, la frequente partecipazione al processo di compagnie assicurative rende alquanto improbabile una conciliazione della lite in prima udienza, prima ancora che il giudice si pronunci sulle istanze istruttorie. Infatti, le poche prime udienze trattate con il nuovo rito dinanzi alla sezione X non hanno dato esito positivo. Decisamente più efficace, come dimostrato dai dati del passato, appare la formulazione di una proposta scritta di conciliazione (contestualmente all'ammissione dei mezzi istruttori o all'esito delle prove/CTU) su cui le parti possono ragionare e prendere meditata posizione.

Per ciò che attiene alla materia famiglia, la normativa di cui alla legge 10.11.2014, n. 162, di conversione del D.L. n. 132/2014, ha previsto, come metodo alternativo della risoluzione delle controversie anche nelle cause di famiglia, sia la c.d. negoziazione assistita, sia la possibilità di accesso diretto alla procedura amministrativa davanti all'Ufficiale dello stato civile (quest'ultima solo nel caso di assenza di figli minori, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o non economicamente indipendenti). La legge di delega della riforma del processo di famiglia ha esteso, con decorrenza dal 22.6.2022, la possibilità di concludere accordi di negoziazione assistita anche nelle cause di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente

autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Quanto alla negoziazione assistita, i dati riferiti dalla Procura della Repubblica di Milano rivelano un aumento del numero delle cause definite con un accordo che nel doppio semestre precedente 2021/2022 erano 620. Nel periodo 01.07.2022 - 30.06.2023 gli accordi sono stati n. 672 (non è stata comunicata la ripartizione interna, quindi non è noto se l'aumento sia stato determinato dalla possibilità di concludere accordi negoziati anche per i figli dei non coniugati). Si registra dunque un positivo aumento, malgrado la ancora del tutto esigua utilizzazione dello strumento in esame.

Procedimenti civili d'interesse pubblico

La sezione XV Civile Specializzata in materia di impresa - decidendo nell'ambito di un procedimento per inibitoria collettiva (art. 840 *sexiesdecies* c.p.c.) instaurato da cittadini di Taranto ed avente ad oggetto domande di cessazione delle attività dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ILVA, chiusura delle cokerie, interruzione dell'attività dell'area a caldo fino all'attuazione delle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale (DPCM 2017), predisposizione di un piano industriale che preveda l'abbattimento delle emissioni di gas serra di almeno il 50 % - ha pubblicato in data 19 settembre 2022 un'ordinanza con la quale ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea, con riferimento alla normativa speciale che disciplina l'attività dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, tre questioni concernenti l'interpretazione della normativa europea in materia di emissioni inquinanti di impianti industriali in relazione alle norme italiane relative: - al ruolo della Valutazione di Danno Sanitario nel procedimento di rilascio e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; - al *set* delle sostanze nocive che devono essere considerate ai fini del rilascio e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; - ai tempi di adeguamento delle attività industriali svolte alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Settore penale

Tab. 63 - Tribunale di Milano – Dati settore penale a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Materia	A.G. 2021/2022					A.G. 2022/2023					Var % pendenz e finali AG22/23 su AG 21/22
	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	
Sezione GIP/GUP - NOTI	29.46 2	29.72 6	13.80 9	1,0 1	17 0	42.41 9	32.40 1	21.79 9	0,7 6	24 6	58%
Dibattimento collegiale	790	785	1.048	0,9 9	48 7	704	818	942	1,1 6	42 0	-10%
Dibattimento monocratico	15.27 2	13.51 5	14.23 4	0,8 8	38 4	13.95 5	15.99 8	12.15 5	1,1 5	27 7	-15%
Sezione Assise	9	13	8	1,4 4	22 5	15	12	11	0,8 0	33 5	38%
Appello Giudice di Pace	19	14	23	0,7 4	60 0	37	25	30	0,6 8	43 8	30%
Totale	45.55 2	44.05 3	29.12 2	0,9 7	24 1	57.13 0	49.25 4	34.93 7	0,8 6	25 9	20%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 64 – disaggregazione dei flussi e indici

TRIBUNALE DI MILANO								
SETTORE PENALE: FLUSSI (si intende l'anno iniziato l' 1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE PENALE: DISAGGREGAZIONI (vale lo stesso criterio temporale)	dibattimento monocratico	dibattimento collegiale	appelli GdP	corte di assise	misure di prevenzione	incidenti di esecuzione SAMP	gip e gup
sopravvenuti anno giudiziario precedente		15264	807	20	10	194	158	29409
definiti anno giudiziario precedente		13803	790	14	13	186	176	31200
durata media effettiva anno giudiziario precedente	di tutti i processi nel loro complesso	352	511	288	387	n.d.	n.d.	160
	dei processi con almeno un imputato detenuto	74	184	0	234	n.d.	n.d.	118
pendenti iniziali 1° luglio	totali	13987	1050	20	8	54	12	12142
	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	9037	600	13	6	51	12	8045
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	2488	268	0	0	3	0	1770
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	1169	70	0	0	0	0	616
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	1293	112	7	2	0	0	1711
sopravvenuti		13949	705	36	15	184	132	42486
definiti		16656	818	26	12	179	130	33138
pendenti finali 30 giugno	totali	11305	941	30	11	60	10	21527
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	6956	504	18	10	55	10	17584
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	2808	277	5	1	4	0	1743
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	712	110	0	0	1	0	706
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	829	50	7	0	0	0	1494
durata media effettiva	di tutti i processi nel loro complesso	377	558	155	1037	non estraibile	non estraibile	192
	dei processi con almeno un imputato detenuto	85	175	0	241			132
tempo medio in giorni, intercorso tra la data di ricezione dell'impugnazione in primo grado e la data di (sopravvenienza) trasmissione del		39	24	0	non estraibile	non estraibile	non estraibile	13

fascicolo in secondo grado								
	indice di ricambio %	119,41	116,03	72,22	80,00	97,28	98,48	78,00
	indice di smaltimento %	65,95	49,70	39,39	46,15	73,36	91,55	51,77
	disposition time in giorni	247,74	419,88	421,15	334,58	122,35	28,08	237,11

anno 01/07/2022 - 30/06/2023				
	Dib MONO	Dib COLL	GIP	TOTALE
Numero di processi trattati (definiti) con rito:				
i. Ordinario	6889	590		7479
ii. Abbreviato	3108	18	1347	4473
iii. Patteggiamento in primo grado, concordato in appello	1351	6	1129	2486
iv. Direttissimo	201	1		202
v. Immediato a seguito di opposizione a decreto penale	53	0	275	328
vi. Immediato altri casi	105	121	212	438
	Dib MONO	Dib COLL	GIP	TOTALE
Numero di processi definiti con:				
i. Sentenza	13278	774	3536	17588
ii. Decreto di archiviazione			22867	22867
iii. Decreto di condanna			1395	1395
iv. Decreto di giudizio immediato			487	487
v. Decreto di rinvio a giudizio			2505	2505
vi. Altra modalità	531	39	1041	1611

Breve commento

Dai dati statistici risulta che per il dibattimento penale, collegiale e monocratico, si registrano risultati molto positivi con n. 818 definizioni per il collegiale, a fronte di n. 704 procedimenti iscritti (annualità precedente n. 785 definiti per n. 790 iscritti) e n. 15.998 definiti per il monocratico, a fronte di n. 13.955 iscritti (annualità precedente 15.272 iscritti e 13.515 definiti). Sono, perciò, positivi i risultati relativi all'indice di ricambio (passato per il collegiale da 0,99 a 1,16 e per il monocratico da 0,88 a 1,15) e al *disposition time* (diminuito per il collegiale da 487 a 420 e per il monocratico da 384 a 335). Di conseguenza, anche le pendenze si sono ridotte (da 1.048 a 842 per il collegiale e da 14.234 a 12.155 per il monocratico).

Ai dati soddisfacenti del dibattimento non corrispondono tuttavia quelli dell'ufficio GIP-GUP, che presentano un lieve peggioramento soprattutto nelle pendenze finali, essenzialmente a causa

del rilevantissimo aumento delle sopravvenienze (n. 42.419 procedimenti a fronte dei 29.462 dell'anno precedente). Per questa ragione, pur essendo le definizioni aumentate da 29.726 a 32.401, l'indice di ricambio è passato dall'1,01 del periodo precedente allo 0,86 attuale e il *disposition time* da 170 giorni a 246; infine, le pendenze sono aumentate dalle 13.809 precedenti alle attuali 21.799.

Caratteristiche del rito

Riguardo ai processi definiti, ne sono stati trattati con il rito ordinario n. 7.479 (n. 6.889 dibattimento monocratico e n. 590 collegiali); n. 4.473 con il rito abbreviato (3.108 dibattimento monocratico; 18 collegiali e 1.347 G.I.P.) e n. 2.487 con il patteggiamento. Ancora, risultano definiti n. 202 procedimenti con rito direttissimo, n. 328 con giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale e n. 438 con giudizio immediato per altri casi.

Prassi per il superamento delle negatività riscontrate

Le negatività, come accennato, sono relative a problemi che si sono posti essenzialmente per l'area GIP e in relazione alle archiviazioni noti, soprattutto a causa delle carenze di organico, ma si pensa, per porvi rimedio, di individuare programmi di sostegno alle risorse magistratuali presenti (ad esempio, con la costituzione di gruppi di lavoro a termine, impiego di tirocinanti, spostamento di A.U.P.P.).

Con riguardo alle tipologie di delitti prevalenti fra quelli ascritti a imputati minorenni e infraventunenni, si osserva che il dato non è rilevabile per singole fattispecie di reato in base agli attuali strumenti statistici. Si riportano comunque, a seguire, le tabelle statistiche disponibili.

Tab. 65 – sentenze con imputati infraventunenni

N.RO SENTENZE DIBATTIMENTALI EMESSE CON IMPUTATI INFRAVENTUNENNI
- anno giudiziario 2022/2023 – n. 763
- anno giudiziario 2021/2022 – n. 951

N.RO SENTENZE GIP/GUP EMESSE CON IMPUTATI INFRAVENTUNENNI
- anno giudiziario 2022/2023 – n. 306
- anno giudiziario 2021/2022 – n. 273

Principali problematiche di natura penale affrontate sul piano interpretativo

Nella materia **fallimentare** le principali questioni di diritto sostanziale hanno riguardato le ipotesi di distrazione per cessione di azienda, di bancarotta cosiddetta fiscale, della responsabilità degli amministratori privi di delega, dei sindaci (art. 40, comma 2° c.p.) e dei professionisti (nelle ipotesi di concorso di *extraneus* nel reato proprio), nella responsabilità dell'amministratore di fatto e della testa di legno, nel dolo nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, nell'interposizione di società non operative nella gestione delle cooperative di lavoro, nella responsabilità per la gestione del risparmio, nelle ipotesi di *insider trading*.

Nella materia **tributaria**, le ipotesi più ricorrenti hanno riguardato i reati di omesso versamento, in relazione ai quali sono state elaborate le problematiche dell'impossibilità ad adempiere e di non addebitabilità dell'omissione, anche in questa materia, della responsabilità dell'amministratore di fatto e della testa di legno. Con riferimento alle condotte fraudolente, superata la tematica delle truffe cd *carosello* (che comunque sono ancora ricorrenti nella pratica giudiziaria), i reati fiscali sono normalmente connessi alla gestione di cooperative fittiziamente interposte nell'attività di fornitura di servizi di manodopera.

La tematica concernente una delle novità introdotte dal d. lgs. n. 150 del 2022, segnatamente in tema di ulteriore riduzione di un sesto della pena in caso di mancata impugnazione di una sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, come previsto dal novellato art. 442, comma 2-*bis*, c.p.p., ha visto aprirsi un confronto tra i giudici del dibattimento in merito alle modalità procedurali di applicazione, ma non ha avuto un effetto deflattivo, almeno in primo grado. La maggioranza ha concordato nel ritenere che, richiamando il citato disposto normativo il giudice dell'esecuzione, debba trovare attuazione la normativa ordinaria di cui agli artt. 665 ss. c.p.p., con la conseguenza che il provvedimento che dispone l'ulteriore riduzione della pena già inflitta, secondo tale ricostruzione, non possa essere emesso di ufficio, essendo di contro necessaria un'istanza di parte. E in effetti l'art. 666, comma 1, c.p.p., recita: *“Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore”*; del resto, il legislatore della novella è intervenuto in tema unicamente a integrare le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione può decidere a norma dell'art. 667, comma 4, c.p.p., segnatamente modificando l'art. 676, comma 1, c.p.p., nulla precisando quanto alla necessaria iniziativa di parte.

Procedimenti penali d'interesse pubblico

Vanno segnalati: il processo 13453/16 contro Amarghioalei + 28, per corruzione e falsa testimonianza, meglio noto come **Ruby ter**, di rilevanza mediatica a livello nazionale e internazionale perché coinvolgeva Silvio Berlusconi, è terminato il 15.2.2023, dopo una lunghissima istruttoria, di notevole complessità, che ha necessitato appunto l'impegno esclusivo di un collegio con udienze settimanali, interrotte soltanto per le sospensioni legate alla pandemia e ad impedimenti connessi di singoli imputati e di parti processuali.

Il proc. n. 7321/21 R.G. Trib. nei confronti di Gentile Maurizio + 8, relativo al disastro ferroviario di Pioltello (per i reati di cui agli artt. 449, 430, 437, 589, 590 cp e contestazione illecito societario L 231/01), con trattazione calendarizzata con una udienza ogni 15 giorni, che si svolge spesso presso le aule bunker di via Ucelli di Nemi, a causa dell'elevato numero di parti. Oltre alle tre vittime che hanno perso la vita a seguito del disastro ferroviario, vi sono 99 persone offese che hanno riportato lesioni.

Il proc. n. 12040/22 r.g. Trib nei confronti di Bouguedra Abdallah, per violenza sessuale di gruppo in piazza Duomo nella notte di Capodanno 2023.

Il processo n. 7485/2021 R.g. Dib, (n. 43494/2019 RGNR) a carico di Aliverti + 61, caratterizzato da oltre 50 imputazioni per corruzioni, truffe in danno del Parlamento europeo, turbata libertà degli incanti, false fatture, illecito finanziamento ai partiti e plurime contestazioni di associazione a delinquere, anche aggravate per uno degli imputati dall'art. 416 bis 1 c.p.; il processo (definito convenzionalmente *“mensa dei poveri”*), che è nato dalla saldatura di tre tronconi di indagini, ed ha visto tra gli imputati parlamentari, consiglieri regionali, sindaci ed amministratori vari. Dal marzo 2022 al luglio 2023 si è svolta l'istruttoria dibattimentale ed è stato celebrato con cadenza settimanale (tutti i lunedì) presso le aule bunker o presso l'Aula di Corte di Assise di Appello, escutendo circa 500 testimoni, con imponente mole di perizia trascrittiva

delle intercettazioni; la fase di discussione si è protratta sempre con cadenza settimanale dai primi giorni di maggio sino alla prima settimana di luglio 2023; il processo è stato da poco definito all'udienza del 2 ottobre 2023.

Numerosi sono stati gli interventi del Tribunale della Prevenzione con l'applicazione della misura di prevenzione *ex art. 34 C.A.* (“*Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende*”) in forma prescrittiva e non totalmente ablativa dell'azienda che hanno consentito, in affiancamento agli organi di gestione, di programmare un piano di bonifica e di miglioramento dell'organizzazione soprattutto nei settori dell'*internal audit*, del *procurement*, del Modello 231, del rafforzamento dei presidi di legalità. Si è registrato in particolare la presenza di forti criticità nel settore di mercato della logistica dove sono state accertate e rimosse forme di infiltrazione criminale anche da parte di mafie e di articolazioni strutturate ma anche forme di sfruttamento dei lavoratori soprattutto in condizioni di particolare fragilità sociale con il richiamo presupposto alla violazione dell'art. 603 bis c.p. Fra le numerose procedure avviate e definite nel periodo di osservazione si segnalano Bertini srl, Schenker Italiana spa, BRT, GEODIS CL Italia spa.

2. Il Tribunale di Busto Arsizio

Caratteristiche socio/economiche del territorio

L'ambito territoriale complessivo della giurisdizione del Tribunale consta di 56 Comuni, per una superficie complessiva di mq. 73.251 e una popolazione residente di n. 696.710 abitanti. Trattasi di un territorio densamente popolato e ad elevata densità industriale e di terziario.

Tratto peculiare del circondario è la presenza dell'aeroporto internazionale di Malpensa, che al 30.8.2023 aveva avuto un flusso di passeggeri pari ad oltre 17 milioni di unità, in incremento del 26% rispetto all'anno 2022. L'aeroporto ha un numero di dipendenti pari complessivamente a circa 20.000, che vanno dagli operatori di volo, all'*handling*, alla logistica, con le conseguenti problematiche in tema di diritto del lavoro, di procedure concorsuali - che nel recente passato hanno interessato anche compagnie aeree che avevano sede nel nostro territorio - e, ovviamente, anche di stampo penalistico.

Vi sono poi parti di questo territorio sottoposte al controllo della criminalità organizzata e la medesima si è da tempo fortemente radicata, come è emerso anche da recenti indagini della DDA di Milano, in particolare proprio nella zona circostante all'aeroporto internazionale di Malpensa.

Edilizia giudiziaria nel circondario

La situazione del palazzo di Giustizia appare nel complesso soddisfacente.

Si segnala comunque il fabbisogno legato al recupero funzionale urgente ex aula civile (ora ufficio U.N.E.P.) ed ex aula Pretura, mediante la realizzazione di un solaio intermedio, corrispondente al piano II, così da creare un ulteriore piano ad uso uffici anche per venire incontro alle esigenze dell'ufficio U.N.E.P., per l'importo stimato di € 630.000,00 Q.E. € 900.000,00.

Inoltre, è stata segnalata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la necessità di realizzare un nuovo corpo di fabbrica nell'area verde antistante il Tribunale con archivio, al fine di sopperire al cronico sottodimensionamento delle aule di udienza e per portare a Busto gli uffici del Giudice di Pace che attualmente sono ubicati nel comune di Gallarate (VA), alla via Milano, in comodato gratuito.

A tal fine è stato redatto uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo edificio composto da tre piani, oltre interrato, per l'importo di € 3.000.000,00 Q.E. € 4.500.000. I suddetti interventi di manutenzione straordinaria sono stati segnalati nel portale P-TIM dell'Agenzia del Demanio tra gli interventi relativi all'anno 2017 e 2022.

Personale di magistratura, compresi i giudici onorari

Struttura della pianta organica

- Presidente del Tribunale 1
- Presidenti di sezione 3
- Giudici ordinari 32
- Giudici onorari 13

Data di ultimo aggiornamento della pianta organica DM 14/09/2020

Carenze di organico e relativa percentuale di scopertura

- Al 01.07 33/36 – 8,4%
- Al 30.06 30/36 – 16,66%

Personale amministrativo

A fronte di una pianta organica che prevede nel complesso n. 182 unità di personale [amministrativo ordinario (130), AUP (37), tecnici amministrativi (4) e tecnici *data entry* (11)], la presenza complessiva di sole 121 unità al 30.6.2023 vale a dimostrare la gravità delle carenze numeriche del personale addetto al Tribunale di Busto Arsizio, poiché si registra una percentuale di scopertura, del 35,33% per il personale amministrativo ordinario e gli AUP e del 13,33% per i tecnici di amministrazione e *data entry*.

Le proporzioni numeriche tra personale amministrativo e di magistratura sono di 2,53 e i tirocinanti inseriti nell'ufficio del processo e utilizzati per attività di supporto ai magistrati sono stati 5.

Attività della magistratura ordinaria e onoraria

Nell'anno giudiziario 2022/2023, in media nell'ufficio ciascun magistrato dei seguenti settori ha definito il complessivo seguente numero di processi:

- - magistrati ordinari del settore civile: 494
- - magistrati onorari del settore civile: 343
- - magistrati ordinari del settore penale monocratico: 313
- - magistrati onorari del settore penale monocratico: 74

Percentuale del lavoro svolto dai GOP rispetto al totale: 31,85%.

Settore Civile

Tab. 66 - Tribunale di Busto Arsizio – dati Sicid settore civile ag. 21/22 e ag. 22/23

Macromateria	AG 21/22					AG 22/23				
	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	3041	3448	2.190	1,13	232	2808	3083	1.932	1,10	229
LAVORO	916	1166	465	1,27	146	1255	1020	716	0,81	256
PREVIDENZA	172	169	174	0,98	376	191	196	169	1,03	315
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	2994	3072	293	1,03	35	3274	3250	321	0,99	36
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	2981	3021	522	1,01	63	2735	2764	496	1,01	65
Totale	10104	10876	3.644	1,08	122	10263	10313	3.634	1,00	129

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 67 - Tribunale di Busto Arsizio – Dati Siecic settore civile a.g. 22/23 (il confronto con l'anno scorso non è praticabile perché le voci di rilevazione erano differenti)

MACROMATERIA	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI	IR	DT
ESECUZIONI MOBILIARI	2.184	2.124	756		
ESECUZIONI IMMOBILIARI	472	764	841		
ISTANZE DI FALLIMENTO	9	42	0		
FALLIMENTI	18	177	484		
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	2	21	24		
FASE DICHIARATIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	138	103	35		
FASE DICHIARATIVA - PROCEDURE DI CCS	31	26	5		
FASE DICHIARATIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	12	7	5		
FASE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	61	0	61		
FASE ESECUTIVA - PROCEDURE DI CCS	15	0	15		
FASE ESECUTIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	10	5	5		
Busto Arsizio Totale	2.952	3.269	2.231	1,11	249

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 68 – Disaggregazione flussi e indici

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO							
FLUSSI SETTORE CIVILE (si intende l'anno iniziato l'1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE CIVILE: DISAGGREGAZIONI	contenzioso civile	contenzioso del lavoro e della previdenza	volontaria giurisdizione	esecuzioni civili	procedimento unitario	procedure concorsuali CCI
		totali	2387	735	4849	1990	36
pendenti iniziali 1° luglio e stratigrafia della pendenza	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	1546	632	1088	1039	33	106
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	550	83	570	333	0	107
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	187	18	440	216	0	93
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	104	24	2751	402	3	440
pendenti finali 30 giugno e stratigrafia della pendenza	totali	2205	1059	4771	1821	64	654
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	1500	941	1050	1107	61	97
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	463	101	661	301	0	76

	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	151	15	451	143	0	88
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	91	2	2609	270	3	393
sopravvenuti		3672	1692	3298	2596	182	106
definiti		3927	1409	9968	2799	154	199
	indice di ricambio %	106,94	83,27	302,24	107,82	84,62	187,74
	indice di smaltimento %	66,82	51,22	123,53	63,37	62,60	26,18
	disposition time in giorni	204,95	274,33	174,70	237,47	151,69	1199,55

I 10 codici oggetto più frequenti tra i pendenti al 30.06.2023 e rispettivo numero di processi
nei procedimenti di contenzioso ordinario

- 111002 Separazione giudiziale con rispettivo numero di processi pari a 169
- 111012 Divorzio cessazione effetti civili con rispettivo numero di processi pari a 102
- 140022 Appalto: Altre ipotesi ex art. 1655 c.c. con rispettivo numero di processi pari a 100
- 140012 Vendita di cosa mobili con rispettivo numero di processi pari a 98
- 120011 Divisione di beni caduti in successione con rispettivo numero di processi pari a 89
- 030011 Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo) con rispettivo numero di processi pari a 81
- 145002 Lesione personale con rispettivo numero di processi pari a 61
- 144999 Altri istituti del diritto delle locazioni con rispettivo numero di processi pari a 59
- 140011 Vendita di cose mobili con rispettivo numero di processi pari a 56
- 142002 Responsabilità professionale con rispettivo numero di processi pari a 54

nei procedimenti del lavoro e della previdenza:

- 222999 Altre ipotesi (pubblico impiego) con rispettivo numero di processi pari a 221
- 210014 Accertamento tecnico preventivo con rispettivo numero di processi pari a 181
- 220050 Retribuzione con rispettivo numero di processi pari a 90
- 230999 Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria con rispettivo numero di processi pari a 78
- 220999 Controversie in materia di lavoro altre ipotesi con rispettivo numero di processi pari a 74
- 220102 Licenziamento individuale per giusta causa con rispettivo numero di processi pari a 42
- 222050 Retribuzione con rispettivo numero di processi pari a 38
- 232100 Opposizione all'ordinanza d'ingiunzione con rispettivo numero di processi pari a 29
- 210001 Ingiunzione in materia di lavoro con rispettivo numero di processi pari a 23
- 220101 Licenziamento individuale per giustificato motivo con rispettivo numero di processi pari a 22

Breve commento

Il Tribunale di Busto Arsizio, sulla base dei flussi statistici disponibili e sopra riportati, appare in una situazione di sostanziale equilibrio, con un lieve incremento delle sopravvenienze, comunque inferiori alle definizioni. E dunque con riduzione delle pendenze finali, indici di ricambio tendenzialmente positivi, *disposition time* e arretrato in consistente diminuzione rispetto alla *baseline* del 2019. Per tali ragioni, non vi sono specifici programmi di riduzione dell'arretrato, né risulta necessario alcun piano sostenibile di rientro.

Problematiche di natura civile affrontate sul piano interpretativo

Di diritto sostanziale

Settore famiglia

Quest'anno l'attenzione è stata catalizzata soprattutto da tematiche afferenti al regime del patrocinio a spese dello Stato, così in relazione:

- agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 166 decisa il 25/05/2022, depositata l'01/07/2022 e pubblicata su G.U. 06/07/2022 n. 27) che ha dichiarato illegittimo l'art. 130 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di previsioni tariffarie non adeguate alle variazioni del costo della vita ai sensi dell'art. 54 della citata normativa;
- all'applicazione dei decreti ministeriali che hanno rivisto, in corso d'anno, i limiti reddituali di ammissibilità al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato (DM del 3/2/23 e DM del 6/6/23);
- alla rilevanza dei prestiti personali nella valutazione delle disponibilità della parte richiedente il beneficio del PSS.

Settore lavoro

La problematica inerente i criteri per individuare la genuinità dei contratti di appalto e quella inerente la somministrazione illecita di manodopera, la problematica inerente la sussistenza o meno di un trasferimento di azienda o di ramo di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.

Settore procedure concorsuali ed esecutive

Le questioni che risultano oggi maggiormente controverse a seguito della entrata in vigore del Codice della Crisi e della Riforma "Cartabia":

- i presupposti per la concessione delle misure protettive/cautelari.
- le valutazioni demandate al Tribunale al momento della ammissione del concordato preventivo.
- i criteri di formazione delle classi nel concordato preventivo.
- il requisito della meritevolezza ai fini della esdebitazione.
- la durata della procedura di liquidazione controllata.
- le valutazioni demandate al GE a seguito delle pronunce CGUE in ipotesi di procedura esecutiva fondata su titolo esecutivo di formazione giudiziale in presenza di consumatore.

Settore contenzioso ordinario

1. Questione dei mutui indicizzati Barclays

La domanda del consumatore riguarda, in genere, la restituzione di somme addebitate da Barclays come differenziale negativo maturato sul cambio CHF/Eur, al tempo della conversione del mutuo, indicizzato al franco svizzero, in un ordinario mutuo in euro. Titolo della domanda è la nullità della clausola perché vessatoria ai sensi degli artt. 33 ss. codice del consumo. Il consumatore protesta di non essere stato posto in condizione di comprendere la pericolosità delle condizioni dell'operazione e, in particolare, il rischio di aggravare in modo significativo il debito per capitale. Il Tribunale di Busto Arsizio, in contrasto con l'orientamento consolidato dell'ABF e con alcuni minoritari arresti di merito, ha aderito all'orientamento attualmente prevalente tra i giudici di merito che ritengono il contratto esente da nullità, anche consumeristiche di protezione, in quanto il regolamento relativo all'indicizzazione sarebbe interpretabile univocamente, sebbene complesso.

2. Questione, postasi nell'ambito dei contenziosi per il riconoscimento dell'indennizzo da volo cancellato o in ritardo, della rilevanza o meno, ai fini dell'esclusione dell'indennizzo stesso, del preavviso dato dal vettore e dell'apprestamento di misure (permanenza del passeggero in struttura alberghiera) volta ad attenuarne significativamente il disagio. In presenza di un contrasto tra i giudizi di merito sul punto, il Tribunale ha aderito prevalentemente alla tesi favorevole al riconoscimento dell'indennizzo anche in tali circostanze, in considerazione della *ratio* protettiva e deterrente del Regolamento eurounitario vigente in materia.

Di diritto processuale

su disposizioni oggetto di recente riforma, in particolare il rinvio pregiudiziale

Settore famiglia

Si elencano le più rilevanti questioni di diritto processuale esaminate sulle quali si è raggiunta una condivisione nell'ambito delle riunioni di settore:

1. art. 473-*bis*.1 in relazione al .23: si conviene che la disposizione di cui al .23 – laddove afferma che i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati “dal collegio” o dal “giudice delegato” in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori – possa intendersi nel senso che la competenza spetti al collegio nei procedimenti la cui trattazione e istruzione non sia stata delegata a uno dei componenti del Collegio;
2. art. 473-*bis*.2 in relazione ai .7 e .8: si conviene che la nomina del tutore è dovuta solo nel caso di sospensione della - o decadenza dalla - responsabilità genitoriale di entrambi i genitori; si conviene che, al di fuori dei casi previsti al primo comma del .8, la nomina del curatore speciale del minore non è obbligatoria (soprattutto ove il minore sia ancora in tenera età e non sia in grado di esprimere i propri pensieri, bisogni, desideri, ecc.);
3. art. 473-*bis*.14: si conviene sull'opportunità di fissare la prima udienza non prima di 120 giorni dal deposito del ricorso per consentire il rispetto del termine (a difesa del

convenuto) di 60 giorni liberi tra il perfezionamento della notificazione del ricorso e la data dell'udienza;

4. art. 473-*bis*.20: ci si interroga sulle diverse forme di intervento possibili del terzo e su quale sia il “terzo” che possa intervenire; si conviene che possano essere i nonni (per esempio collocatari del minore), gli attuali compagni conviventi delle parti, ecc.;
5. art. 473-*bis*.20: ci si interroga sulle diverse forme di intervento possibili del terzo e su quale sia il “terzo” che possa intervenire; si conviene che possano essere i nonni (per esempio collocatari del minore); si discute se possano essere gli attuali compagni conviventi delle parti e si conviene che occorrerà valutare di volta in volta il tipo di intervento spiegato;
6. art. 473-*bis*.21: si conviene sulla possibilità di celebrare l'udienza di comparizione delle parti tramite collegamento da remoto senza necessità per il giudice di collegarsi dal suo ufficio;
7. art. 473-*bis*.37: si conviene circa il “definitivo” superamento del disposto di cui all'art. 156 c.c. anche nel procedimento di separazione;
8. art. 473-*bis*.38 e .39: si osserva che molto spesso le controversie circa l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale (trattate al .38) implicano o presuppongono le inadempienze/violazioni trattate al .39 e che non sarà semplice comprendere quale sia la normativa applicabile (anche per l'impugnazione nel .38 dell'ordinanza resa dal giudice “in composizione monocratica” e nel .39 dei “provvedimenti assunti dal giudice del procedimento”);
9. Art. 473-*bis*.51. Procedimento su domanda congiunta: si ritiene necessaria l'allegazione della documentazione reddituale e patrimoniale dei genitori anche in caso di ricorso congiunto (non essendo nella disponibilità della parte il potere di allegare o meno la stessa, trattandosi di tutelare l'interesse della prole);
10. art. 473-*bis*.71: si ritiene che la norma autorizzi la parte a chiedere “personalmente”, senza l'assistenza di un difensore, l'adozione degli ordini di protezione, depositando il ricorso in formato cartaceo, ma che, per la natura tecnica delle notificazioni e per le modalità telematiche di trattazione del procedimento, l'assistenza del difensore si imponga per tutti gli incombenti successivi; si conviene sulla necessità di confrontarsi con i colleghi di altri Tribunali;
11. Si reputano applicabili le norme di cui agli artt. 127-*bis* e 127-*ter* c.p.c. al nuovo rito di famiglia in quanto disposizioni di ordine generale;
12. Si condivide l'orientamento che riconosce la possibilità di proporre la domanda divorzile anche all'interno del ricorsi per separazione consensuale.

Settore procedure concorsuali ed esecutive

- Termine ultimo per la presentazione dell'istanza di misure protettive nella Composizione Negoziata.
- Inefficacia del pignoramento all'esito della modifica dell'art. 543 c.p.c. e degli incombenti posti a carico della parte.

- Nessuna questione in punto di rinvio pregiudiziale.

Settore contenzioso ordinario

Il Tribunale ha aderito all'interpretazione secondo la quale i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 *ter* c.p.c., nel rito ordinario di cognizione introdotto dal d.lg. n. 149/2022, non possono decorrere fino a quando il giudice istruttore non abbia emesso il decreto di conferma o differimento dell'udienza di cui all'art. 171 *bis* c.p.c..

Provvedimenti in tema di procedure concorsuali ed esecutive risultano pubblicati sulle riviste *online* *Il Caso-Foglio di Informazione Giuridica*, *Il Diritto della Crisi*, *In executivis*, ma non si è in condizione di indicare specificamente i provvedimenti oggetto di pubblicazione.

Settore penale

Tab. 69 - Tribunale di Busto Arsizio – dati settore penale ag. 21/22 e ag. 22/23

Materia	A.G. 2021/2022					A.G. 2022/2023					Var % pendenze finali AG22/23 su AG 21/22
	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	
Sezione GIP/GUP - NOTI	7.708	8.302	3.666	1,08	161	7.826	6.629	4.537	0,85	250	24%
Dibattimento collegiale	91	80	99	0,88	452	103	111	95	1,08	312	-4%
Dibattimento monocratico	1.966	1.710	1.910	0,87	408	1.993	2.237	1.646	1,12	269	-14%
Sezione Assise	1	4	2	4,00	183	4	2	4	0,50	730	100%
Appello Giudice di Pace	9	10	3	1,11	110	13	9	6	0,69	243	100%
Totale	9.775	10.106	5.680	1,03	205	9.939	8.988	6.288	0,90	255	11%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Come risulta dalla tabella sopra riportata, le definizioni, pressoché a parità di sopravvenienze, sono ampiamente aumentate rispetto a quelle dell'annualità precedente, sia nel monocratico, sia nel collegiale (2.237 monocratiche a fronte delle 1.710 del periodo precedente e 103 collegiali rispetto alle 80 precedenti), con pendenze finali per il monocratico ridotte a 1.646, rispetto alle precedenti 1.910 e per il collegiale a 95, rispetto alle precedenti 99.

Ne sono seguiti l'aumento dell'indice di ricambio a 1,08 per il collegiale e 1,12 per il monocratico, rispetto a 0,88 e 0,87 dell'annualità precedente e la riduzione del *disposition time*, rispettivamente a 312 giorni e 269, dai precedenti 452 e 408.

Meno brillanti appaiono i risultati dell'ufficio G.I.P.-G.U.P., la cui attività ha subito un lieve calo, nel periodo sotto osservazione, a causa delle predette carenze di organico (6.629 definizioni nel periodo considerato, rispetto alle 8.302 precedenti, con residue 4.537 pendenze residue a fronte delle 3.666 del periodo precedente, con riduzione dell'indice di ricambio da 1,08 a 0,85 e aumento del *disposition time* da 161 a 250).

In ordine al rito dei processi trattati, risulta che quelli definiti con il rito ordinario sono stati 1.336, con il rito abbreviato 1.350 e con il patteggiamento 406. Altresì, 61 procedimenti sono stati trattati

con il rito direttissimo, 76 con rito immediato a seguito di opposizione a decreto penale, 36 con immediato per altri casi.

Infine, i numeri sottoindicati di processi risultano definiti con:

- Sentenza	–	2.940
- Decreto di archiviazione	–	3.991
- Decreto di condanna	–	1.134
- Decreto di giudizio immediato_		44
- Decreto di rinvio a giudizio	–	695
- Altra modalità	–	645

Problematiche di natura penale affrontate sul piano interpretativo

Di diritto sostanziale

Non sono emerse problematiche particolari in merito agli istituti di diritto sostanziale, ad eccezione di quella relativa all'istituto della **giustizia riparativa**, introdotto dal D. L.vo n. 150 del 2022.

Istanza di ammissione al programma di giustizia riparativa è stata, infatti, avanzata da Davide Fontana, condannato – come ricordato – alla pena complessiva di 30 anni di reclusione per l'efferato omicidio volontario in danno della ex compagna e per la raccapricciante distruzione in più fasi del cadavere di lei; la Corte, valorizzando la finalità pubblicistica dell'istituto, volta a ricomporre la frattura sociale provocata dal reato (da **ogni** reato), con ordinanza del 19.9.2023, ad esito di udienza camerale, ha ritenuto ammissibile l'istanza e ha ammesso il condannato al programma – la cui concreta elaborazione è notoriamente rimessa non al giudice, ma ai mediatori – nonostante la volontà contraria manifestata dalle parti civili (tra le quali il figlioletto della vittima), ritenendo ciò in astratto utile alla definizione delle questioni derivanti dal fatto, in assenza di pericolo **concreto** per gli interessati.

Di diritto processuale

Non si è registrato nulla di rilevante al riguardo e nessun caso vi è stato di rinvio pregiudiziale ex art. 24 *bis* c.p.p. (come interpretato da Cass. I, n° 20612/23 e n° 22326/23).

Non risulta indicata alcuna pubblicazione su riviste d'informazione e aggiornamento del settore giuridico (anche se copia della citata ordinanza del 19.9.2023 è stata inviata, su sua richiesta, al direttore della rivista Giurisprudenza Penale).

Procedimenti civili e penali d'interesse pubblico

Nel **settore civile** è stato oggetto di notevole attenzione della stampa locale l'esito della causa civile istaurata davanti al Tribunale di Busto Arsizio da nota azienda nazionale del settore della grande distribuzione, per il risarcimento del danno chiesto al Comune di Busto Arsizio e, personalmente, a suoi esponenti e funzionari, in relazione a pretese condotte ostruzionistiche tenute nei procedimenti amministrativi volti all'apertura di un nuovo punto vendita nel territorio del Comune convenuto. Il rigetto di tutte le domande e la condanna al pagamento delle ingenti

spese processuali, deciso dalla sentenza del Tribunale nel luglio del 2022, è stato confermato dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del luglio di quest'anno.

Nel **settore penale** ampio risalto su stampa, televisioni e web hanno avuto due procedimenti celebrati davanti alla Corte d'Assise in merito ad efferatissimi omicidi volontari (proc. pen. n° 1/23 r.g. Assise a carico di Davide Fontana, conclusosi con la sentenza di condanna alla pena complessiva di 30 anni di reclusione in data 12.6.2023 in merito all'uccisione della ex compagna – madre di un bimbo di sei anni – e al depezzamento e distruzione del cadavere di lei; proc. pen. 2/23 r.g. Assise nei confronti di Alessandro Giovanni Maja, conclusosi con la sentenza di condanna in data 21.7.2023, avente ad oggetto il cruento duplice omicidio in danno della moglie e della figlia e le contestuali, gravissime lesioni ai danni del figlio); anche non pochi procedimenti per il delitto di cui all'art. 572, secondo comma, c.p., hanno avuto eco sui mezzi d'informazione locali (ad esempio, il procedimento penale n° 7476/21 r.g. Tr. nei confronti di Salvatore Aria, conclusosi con la sentenza di condanna alla pena complessiva di 4 anni di reclusione).

Con provvedimento 11.10.2018 sono state delegate all'allora Presidente vicario le funzioni e i compiti di responsabile della comunicazione, quali dettagliatamente descritti nella parte seconda della delibera del CSM in data 11 luglio 2018.

A seguito del trasferimento ad altra sede del magistrato non è stato ancora nominato un nuovo responsabile della comunicazione

3. Il Tribunale di Como

Caratteristiche socio/economiche del territorio

La competenza territoriale del Tribunale di Como si estende per 1.288,70 chilometri quadrati e include realtà territoriali estremamente eterogenee: da quelle tradizionalmente più produttive e industrializzate, soprattutto a ridosso della limitrofa provincia di Lecco, a quelle prossime al confine con la Svizzera, a quelle che lambiscono la Brianza e l'area milanese, sino a quelle propriamente lacustri, che, ad iniziare dal capoluogo di Provincia, ne costituiscono il cuore pulsante. Si tratta di un'area distintasi, nei decenni passati, per l'intensa produttività artigianale ed imprenditoriale, nota anche al di fuori dei confini regionali e, talvolta, nazionale. Essa, tuttavia, a far tempo dal 2000, è stata colpita, con estrema varietà di incidenza, da una decisa crisi economica, all'esito della quale il laborioso tessuto produttivo locale, che, a fine 2021 contava, nell'intera Provincia di Como, 48.255 imprese, stando ai dati della Camera di Commercio di Como e Lecco, a fronte di una popolazione complessiva di 594.657 e di una densità di 464,92 abitanti per km², sembra essere oggi caratterizzato, da un lato, dalla perdita di terreno di alcune delle più tipiche attività manifatturiere; dall'altro lato, dall'esponentiale incremento del terziario e, in particolare, dell'attività ricettiva e turistica, accresciutasi rapidamente, soprattutto nel periodo post-pandemico. Fonte di costante caratterizzazione del territorio comasco e, indirettamente, della correlata attività giudiziaria, è la posizione di vicinanza alla Svizzera, dalla quale discendono le peculiarità tipiche dei territori di confine, destinate a riverberarsi anche sugli aspetti più propriamente giudiziari, civili e penali.

A fronte di tale quadro socio-demografico ed economico, il Tribunale di Como vive da anni una situazione di notevole sofferenza, attenuatasi, almeno in parte, per quanto riguarda l'organico dei magistrati e invece rimasta sostanzialmente inalterata con riferimento all'ambito amministrativo, ciò che è fonte di crescente preoccupazione.

Nell'ambito della giurisdizione penale, sotto l'aspetto della maggior complessità e rilevanza sociale ed economica, si riafferma l'aumento e la complessità, dal punto di vista tecnico-giuridico, dei processi monocratici e collegiali per reati di bancarotta fraudolenta e reati fiscali, nonché la delicatezza dei sempre più frequenti reati contro soggetti deboli (*stalking*, maltrattamenti e abusi sessuali). La maggior frequenza dei reati di maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori, a seguito della modifica normativa intervenuta con la legge n. 69/19, ha comportato l'aumento della competenza collegiale e il conseguente aggravio dell'attività del collegio. Per i reati nei confronti dei cosiddetti "soggetti deboli", la locale Procura procede generalmente con richiesta di misure cautelari e conseguente richiesta di giudizio immediato; la maggior parte dei procedimenti viene definita dal G.I.P. con giudizio abbreviato o patteggiamento, ma quelli che arrivano al dibattimento comportano istruttorie lunghe e delicate. Si mantengono stabili e sostanzialmente invariati i dati statistici relativi ai reati contro la P.A., droga ed edilizia, mentre sono in aumento i reati contro il patrimonio e quelli contro la persona e la famiglia.

Como, inoltre, è sede di Corte di Assise, con competenza territoriale anche in relazione al circondario di Lecco; nel periodo di riferimento sono stati trattati e definiti 2 processi, tra i quali uno per femminicidio e uno definito con sentenza *ex art. 420-quater* c.p.p., in relazione alle

posizioni degli imputati irreperibili, stralciate da un processo per finanziamento del terrorismo trattato lo scorso anno.

Il contemperamento dell'attività del Tribunale e della Corte di Assise non è di facile gestione, poiché la composizione della corte e del primo collegio in parte coincide e né il presidente, né il giudice a latere usufruiscono di alcun esonero durante le sessioni.

Altra peculiarità dell'Ufficio è l'incidenza dell'attività della Procura di Milano D.D.A.; nel periodo di riferimento, il primo collegio è stato impegnato per dieci mesi nella trattazione di un processo con 11 imputati, dieci dei quali detenuti, per i reati di associazione di stampo mafioso, estorsioni e bancarotte. Anche procedimenti della D.D.A. comportano un notevole aggravio per l'attività del tribunale e un rallentamento nella trattazione dei processi collegiali; a livello locale, sarebbe ben vista una riforma che preveda la trattazione dei dibattimenti per reati di competenza della D.D.A. in sede distrettuale.

Con riferimento all'Ufficio G.I.P./G.U.P., si evidenzia l'incremento esponenziale dei processi nei confronti di soggetti deboli (segnatamente, *stalking*, maltrattamenti e abusi sessuali): con 643 sopravvenuti a fronte di 537 nel periodo precedente. Per questa tipologia di reati sono state emesse in molti casi, misure cautelari.

Notevole è anche la criminalità economica, con significativa incidenza numerica dei processi in materia tributaria: 121 sopravvenuti a fronte di 108 nel periodo precedente e con reati di bancarotta che si caratterizzano per particolare gravità e complessità.

Edilizia giudiziaria nel circondario

Il Tribunale di Como si colloca tra gli uffici di medie dimensioni, avendo quale territorio di riferimento un circondario composto da 154 Comuni nell'area posta a nord-ovest di Milano. L'Ufficio è formato da due sezioni civili e una penale, oltre al settore G.I.P./G.U.P., non costituito in sezione. Completano la struttura organizzativa gli uffici del Giudice di Pace e dell'UNEP, materialmente ubicati fuori dal Palazzo di Giustizia, dislocati in una palazzina separata, facente parte di un complesso edilizio privato.

Entrambe le ubicazioni, pur se sostanzialmente capienti rispetto alle esigenze complessive del personale e dei servizi svolti, da anni presentano problematiche di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e soprattutto di sicurezza tutt'altro che trascurabili, a fronte delle quali la Conferenza permanente, sede elettiva di discussione e deliberazione in materia di edilizia giudiziaria, pur se attivatasi sempre con costanza e tempestività, è spesso costretta alla mera presa d'atto di difficoltà oggettive e dilazioni temporali sostanzialmente inconciliabili con la delicatezza delle problematiche segnalate, prime fra tutte quelle, ormai annose, della mancanza del certificato di prevenzione incendi e dell'inadeguatezza strutturale degli uffici del Giudice di Pace.

Viene dunque presentata come innegabile la necessità di una complessiva ristrutturazione dell'edilizia giudiziaria comasca, con modernizzazione e messa in sicurezza della stessa, possibile unificazione anche degli uffici del G.d.P. e dell'U.N.E.P., oggi dislocati in un immobile di edilizia privata non scevro da rilevanti problematiche strutturali e funzionali, e creazione di spazi univocamente deputati e idonei all'archiviazione degli atti, profilo che, se non risolto in modo adeguato, potrebbe assumere tra non molto connotati di oggettiva gravità (per carenza di spazi

idonei) e pericolosità (per effetto dell'utilizzazione di fatto, soprattutto in situazioni "emergenziali" e in assenza di alternative, di spazi deputati ad altre finalità).

Organico del personale di magistratura (compresi i giudici onorari)

Il Presidente del Tribunale presiede la prima sezione civile, composta, oltre a lui, da otto magistrati, mentre la seconda sezione civile prevede un organico di sette magistrati, compreso il presidente di sezione; la sezione penale si compone di nove magistrati, compreso il presidente di sezione e l'ufficio GIP/GUP ha un organico di cinque magistrati.

Nel disegno tabellare attualmente vigente al presidente della sezione penale compete anche la direzione dell'Ufficio G.I.P./G.U.P., ma tale assetto si è rivelato inadeguato e oggi, stante la contingente vacanza del semidirettivo penale, all'Ufficio da ultimo citato è preposto il giudice anziano del settore, cui non è attribuito tabellarmente un ruolo di coordinamento, ma di vicario del semidirettivo vacante.

Rispetto alla pianta organica, si rileva che sino allo scorso mese di luglio era vacante il posto di Presidente del Tribunale, dallo scorso mese di maggio è vacante il posto di Presidente della Sezione penale e dallo scorso mese di luglio è vacante anche il posto di Presidente della seconda Sezione civile; con la conseguenza che, allo stato, i due posti semidirettivi previsti in pianta organica sono vacanti e l'Ufficio GIP/GUP, non costituito in Sezione, è sostanzialmente privo della figura del Coordinatore, le cui funzioni sono svolte in via suppletiva dal giudice anziano del settore.

Quanto all'organico della magistratura, togata e onoraria, esso è pesantemente deficitario con riferimento all'intero settore penale, che è afflitto da tre scoperture tra i togati, presenta un organico effettivo di magistrati onorari pari a 8 unità sulle 14 previste ed è caratterizzato dalla presenza di un numero rilevante di magistrati di recente nomina, sì che metà dell'organico dei togati non ha raggiunto la seconda valutazione di professionalità e frequente è l'assenza di colleghe togate per maternità (attualmente in numero di tre unità, tra civile e penale).

Struttura della pianta organica

- Presidenti di sezione 2
- Giudici ordinari 27
- Giudici onorari 14

Data di ultimo aggiornamento della pianta organica D.M. 14.09.2020

Carenze di organico e relativa percentuale di scopertura

Al 01.07.2022	23%
Al 30.06.2023	16%

Eventuali provvedimenti di potenziamento o riduzione dell'attività dei giudici onorari e loro durata

Ad oggi non è stato possibile assumere iniziative organiche di tal tipo, poiché si è sempre reso necessario ricorrere alla preziosa risorsa della magistratura onoraria per fare fronte alle contingenti vacanze, che, spesso per lunghi periodi, hanno afflitto singoli comparti dei settori

civile e penale. Peraltro, la recente perdita di due giudici onorari per mancata conferma ha determinato la riduzione del relativo organico nei settori particolarmente nevralgici delle esecuzioni mobiliari e della VG, con conseguente necessità di operare variazioni tabellari volte al ripristino dell'organico indispensabile per il corretto funzionamento di tali settori a danno del contenzioso civile ordinario, che oggi si avvale di due soli giudici onorari, uno per ogni sezione civile.

I due G.O.P. in servizio presso la Sezione Penale hanno un ruolo monocratico autonomo, prevalentemente costituito dai processi da giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale. Nel periodo di riferimento, solo sporadicamente hanno sostituito i giudici togati, anche integrando i collegi, in caso di impedimento.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei processi monocratici il loro contributo è sicuramente rilevante, tuttavia, in considerazione della situazione di carenza di organico della Sezione Penale, a causa di congedi per maternità, trasferimenti e pensionamenti, occorrerebbe un maggior apporto dei G.O.P. per quanto riguarda le supplenze.

Personale amministrativo (comprensivo degli A.U.P.)

Al 01.07.2022: 58 (comprensivi di n. 14 AUP) su un organico complessivo di 140 unità; nel corso dell'anno giudiziario in esame, la scopertura massima è stata del 46% e quella minima del 40%

Al 30.06.2023: 59 (comprensivi di 17 AUP)

Proporzioni numeriche tra personale amministrativo e di magistratura.

Al 30.06.2023 il rapporto è di 3 dipendenti amministrativi per ogni magistrato e passa a 2 dipendenti per ogni magistrato se si considerano anche i 10 G.O.P.

Attività della magistratura ordinaria e onoraria

Nel periodo in esame il numero totale di definizioni (civile/penale/G.I.P./G.U.P.) è stato pari a n. 18.003 fascicoli; tale dato comprende l'attività dei magistrati togati e degli onorari.

Nell'anno giudiziario 2022/2023, in media nell'ufficio ciascun magistrato dei seguenti settori ha definito il complessivo seguente numero di processi:

- magistrati ordinari del settore civile: n. 9.129 definizioni
- magistrati onorari del settore civile: n. 2.304
- magistrati ordinari settore penale monocratico: n. 1.340
- magistrati onorari settore penale monocratico: n. 362
- magistrati ordinari settore penale GIP/GUP: n. 4.868

Percentuale del lavoro svolto dai GOP rispetto al totale:

Sia nel settore civile, sia nel settore penale dibattimento l'apporto dei magistrati onorari si attesta tra il 20% e il 25% sul totale della produttività dell'Ufficio.

Settore civile

Tab. 70 - Tribunale di Como – Dati Sicid settore civile a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Macromateria	AG21/22					AG22/23				
	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	2364	2617	3.119	1,11	435	2279	2788	2.626	1,22	344
LAVORO	784	700	477	0,89	249	1011	848	623	0,84	268
PREVIDENZA	175	148	190	0,85	469	147	130	208	0,88	584
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	2552	2706	291	1,06	39	2626	2616	278	1,00	39
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	2488	2630	599	1,06	83	2193	2370	435	1,08	67
Totale	8363	8801	4.676	1,05	194	8256	8752	4.170	1,06	174

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 71 - Tribunale di Como – Dati Sicic settore civile a.g. 22/23 (il confronto con l'anno precedente non è praticabile perché le voci di rilevazione erano differenti)

MACROMATERIA	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI	IR	DT
ESECUZIONI MOBILIARI	1.678	1.681	470		
ESECUZIONI IMMOBILIARI	347	492	797		
ISTANZE DI FALLIMENTO	6	54	8		
FALLIMENTI	28	127	421		
ALTRE PROCEDURE CONCORDATE	6	33	41		
FASE DICHIARATIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	86	50	36		
FASE DICHIARATIVA - PROCEDURE DI CCS	19	14	5		
FASE DICHIARATIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORDATE	9	6	4		
FASE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	31	1	30		
FASE ESECUTIVA - PROCEDURE DI CCS	14	1	13		
FASE ESECUTIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORDATE	1	1	0		
Como Totale	2.225	2.460	1.825	1,11	271

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 72 – Disaggregazione flussi e indici

TRIBUNALE DI COMO							
FLUSSI SETTORE CIVILE (si intende l'anno iniziato il 1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE CIVILE: DISAGGREGAZIONI	contenzioso civile	contenzioso del lavoro e della previdenza	volontaria giurisdizione	esecuzioni civili	procedimento unitario	procedure concorsuali CCI
pendenti iniziali 1° luglio e stratigrafia della pendenza	totali	3357	731	5445	1559	68	605
	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	1768	525	1012	706	54	86
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	894	151	630	305	7	79
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	433	47	378	233	2	67
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	262	8	3425	315	5	373
pendenti finali 30 giugno e stratigrafia della pendenza	totali	2878	879	5241	1463	57	543
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	1561	607	923	732	44	64
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	652	178	579	246	5	78
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	456	72	469	195	3	65
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	209	22	3270	290	5	336
sopravvenuti		3000	876	3569	1994	123	67
Definiti		3466	727	3800	2066	134	129
	indice di ricambio %	115,53	82,99	106,47	103,61	108,94	192,54
	indice di smaltimento %	58,97	41,42	43,13	59,76	74,44	21,15
	disposition time in giorni	303,08	441,31	503,41	258,47	155,26	1536,40

*Il numero di sopravvenienze e definizioni nella volontaria giurisdizione non comprende i sub-procedimenti ma comprende gli atti amministrativi

Flussi comunicati nell'ambito del monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (I dati comprendono contenzioso, lavoro e previdenza, sommari e VG, con esclusione del Giudice tutelare)

- Pendenti complessivi al 01.07.2022: 4.658
- Sopravvenuti complessivi: 8.256
- Definiti complessivi: 8.744
- Pendenti complessivi al 30.06.2023: 4.170

I 10 codici oggetto più frequenti pendenti al 30.06.2023 e rispettivo numero di processi

- Nei procedimenti di contenzioso ordinario

1. 111002 Separazione giudiziale, processi n. 379
2. 140022 Appalto: Altre ipotesi ex art. 1655 c.c., processi n. 171
3. 111012 Divorzio cessazione effetti civili, processi n. 146
4. 145002 Lesione personale, processi n. 106
5. 140012 Vendita di cosa mobili, processi n. 69
6. 100001 Opposizione a precetto (art. 619, comma 1, c.p.c.) n. 79
7. 145999 Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale, n. 75
8. 111001 Separazione consensuale n. 68
9. 140011 Vendita di cose immobili n. 68

- Nei procedimenti del lavoro e della previdenza

1. 220050 Retribuzione, processi n. 276
2. 230999 Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, processi n. 88
3. 220999 Controversie in materia di lavoro altre ipotesi, processi n. 79
4. 232100 Opposizione all'ordinanza d'ingiunzione, processi n. 66
5. 220102 Licenziamento individuale per giusta causa, processi n. 39
6. 210999 Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare, processi n. 30
7. 223001 Rapporti di agenzia o altri rapporti ex art. 409 n. 3 cpc, processi n. 24
8. 220101 Licenziamento individuale per giustificato motivo, processi n. 22
9. 220072 Risarcimento danni: altre ipotesi, processi n. 22
10. 210001 Ingiunzione in materia di lavoro, processi n. 19

Breve commento

Le tabelle sopra riportate evidenziano, rispetto all'anno passato, una diminuzione delle sopravvenienze e delle definizioni, queste ultime, peraltro, sempre superiori alle prime, con conseguente riduzione delle pendenze finali, indici di ricambio in sostanziale equilibrio e *disposition time* in decisa riduzione sia rispetto al precedente anno giudiziario, sia rispetto alla *baseline* del 2019.

Problematiche di natura civile affrontate sul piano interpretativo

Al 30.6.2023 non risultano ancora valutabili gli effetti, in termini di impatto sul complessivo settore civile, delle più recenti riforme di diritto sostanziale e processuali; a tale data, infatti, nei procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023, per i quali trova applicazione la riforma di cui al d.lgs.149/2022 (cd. **riforma Cartabia**), non si era ancora tenuta la prima udienza e tantomeno gli stessi risultavano definiti. Impossibile quindi verificare il perseguito effetto acceleratore dei termini anticipati di cui agli artt. 171 *bis* cpc e ss. Allo stesso modo, non risultano elementi statistici spendibili in relazione all'impatto dell'istituto processuale del rinvio pregiudiziale.

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti degli strumenti di **definizione conciliativa e di mediazione**, non risultano evidenze di fascicoli ordinari che nell'anno in esame siano stati definiti a seguito dell'esperimento di mediazione o negoziazione assistita; diversamente, nel **settore famiglia** si riscontra un significativo, pur se non decisivo, contributo della mediazione rispetto al *trend* di appesantimento che da anni contrassegna detto ambito. A tale ultimo riguardo preme evidenziare che costituisce motivo di grande preoccupazione, presso questo Tribunale, la compiuta entrata in vigore della riforma Cartabia con riguardo al settore famiglia-persone-minori, e ciò in considerazione della cronica carenza di organico, di magistratura e non, che contrassegna il settore, mai all'apice del gradimento del personale e sempre al centro di periodici esodi e conseguenti vacanze; della necessità di competenze e specializzazioni/specificità di cui i tribunali ordinari non sono oggi dotati in misura congrua; della crescente onerosità numerica e qualitativa dei procedimenti interessanti le fasce fragili della popolazione, procedimenti il cui accorpamento in unico settore è destinato a creare inevitabili criticità organizzative e gestorie; infine, dell'incontestabile rilievo che il ricorso al gratuito patrocinio, tipico proprio dei procedimenti interessanti le fasce più fragili della popolazione, se per un verso costituisce fiore all'occhiello dello Stato di diritto, per altro verso incoraggia il ricorso talvolta eccessivo all'autorità giudiziaria, anche ove il semplice buon senso sarebbe in grado di produrre ben più cospicui effetti risolutivi e deflattivi, e costituisce talvolta un freno alla definizione di contenziosi nei quali la palpabile litigiosità delle parti si sovrappone pericolosamente alla litigiosità dei relativi avvocati, venendone inevitabilmente alimentata, invece che sedata.

Situazione ben diversa si registra nella materia della **crisi d'impresa**, ove, con l'entrata in vigore del nuovo C.C.I. e gli strumenti di dilazione/sospensione dell'esazione dei crediti previdenziali e fiscali, si vive, dall'epoca pandemica e postpandemica, un momento di relativa quiete. Che, tuttavia, appare destinato a interrompersi bruscamente nel momento in cui dovessero venire meno i citati strumenti sospensivi, ai quali i soggetti - imprenditori e non - dimostrano di fare ampio ricorso. Al riguardo preme evidenziare che la tanto auspicata precoce emersione della crisi d'impresa costituisce ancora, nella grande maggioranza dei casi, mera utopia: per lo più, nelle aule del Tribunale pervengono situazioni di crisi ormai assolutamente irreversibile, contrassegnate da elefantiaci debiti nei confronti dei creditori istituzionali, spesso troppo lenti nell'attivazione dei loro diritti; da attivo inesistente e passivo di elevate proporzioni, frutto di anni di fallimentari gestioni imprenditoriali; da frequenti casi d'infiltrazione dell'imprenditoria locale da parte della criminalità più o meno organizzata. Al riguardo il Tribunale sta approfondendo il massimo

impegno, sensibilizzando i professionisti impegnati in materia concorsuale e sottoscrivendo protocolli operativi con la Procura e la D.D.A. di Milano al fine di consentire, se non la precoce emersione della crisi d'impresa, quantomeno l'adeguata diagnosi e cura delle zone di commistione tra economia, finanza e malavita, che in modo palpabile infiltrano la parte sana del tessuto economico locale.

Vivace è, infine, il dibattito sviluppatosi attorno ad alcuni recenti asserti della giurisprudenza di legittimità in materia di trasferimenti immobiliari nell'ambito delle cause di separazione/divorzio e di riscontro di clausole contrattuali vessatorie in fase monitoria ovvero esecutiva.

Non sono pervenute specifiche notizie di pubblicazione di provvedimenti in tale ambito.

Settore penale

Tab. 73 - Tribunale di Como – Dati settore penale a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Materia	A.G. 2021/2022					A.G. 2022/2023					Var % pendenze finali AG22/23 su AG 21/22
	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	
Sezione GIP/GUP - NOTI	5.317	5.128	3.465	0,96	247	6313	4411	5.032	0,70	416	45%
Dibattimento collegiale	81	57	123	0,70	788	71	49	147	0,69	1.095	20%
Dibattimento monocratico	1.963	1.737	2.670	0,88	561	1.491	1.574	2.569	1,06	596	-4%
Sezione Assise	1	5	1	5,00	73	2	2	1	1,00	183	0%
Appello Giudice di Pace	11	7	10	0,64	521	8	9	9	1,13	365	-10%
Totale	7.373	6.934	6.269	0,94	330	7.885	6.045	7.758	0,77	468	24%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 74 – disaggregazione flussi e indici

TRIBUNALE DI COMO

SETTORE PENALE: FLUSSI (si intende l'anno iniziato il 1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE PENALE: DISAGGREGAZIONI (vale lo stesso criterio temporale)	dibattimento monocratico	dibattimento collegiale	appelli GdP	corte di assise	misure di prevenzione	gip e gup
sopravvenuti anno giudiziario precedente		1977	88	11	2	NP	5381
definiti anno giudiziario precedente		1829	59	7	5	NP	5372
durata media effettiva anno giudiziario precedente	di tutti i processi nel loro complesso	467	417	NR	NR	NP	316
	dei processi con almeno un imputato detenuto	NR	NR	NR	NR	NP	NR
pendenti iniziali 1° luglio	totali	2.601	119	10	1	NP	3455

	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	1424	76	10	0	NP	1346
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	807	33	0	1	NP	1274
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	190	7	0	0	NP	535
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	180	3	0	0	NP	300
sopravvenuti		1972	88	11	2	NP	6392
definiti		1702	49	9	2		4868
pendenti finali 30 giugno	totali	2391	148	9	0	NP	4979
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	1075	60	7	0	NP	1988
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	779	59	2	0	NP	1979
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	349	21	0	0	NP	609
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	188	8	0	0	NP	403
durata media effettiva	di tutti i processi nel loro complesso	499	501	NR	NR	NP	391
	dei processi con almeno un imputato detenuto	NR	NR	NR	NR	NP	NR
tempo medio in giorni, intercorso tra la data di ricezione dell'impugnazione in primo grado e la data di sopravvenienza del fascicolo in secondo grado		70	67	Solo ricorsi per Cassazione	0	NP	22
	indice di ricambio %	86,31	55,68	81,82	100	NP	76,16
	indice di smaltimento %	39,01	20,76	45	100	NP	42,81
	disposition time in giorni	512,76	1102,45	365	0	NP	373,32

Breve commento

Le tabelle statistiche già sopra riportate registrano un risultato positivo relativamente alle definizioni dei procedimenti **dibattimentali** monocratici, che sono state 1.574, rispetto a 1.491 sopravvenienze (nello scorso anno gli iscritti erano stati 1.963 e i definiti 1.737), con conseguente miglioramento dell'indice di ricambio a 1,06 rispetto al precedente 0,88 e riduzione delle pendenze da 2.670 dell'annualità precedente alle 2.569 attuali.

Non sono altrettanto positivi i restanti risultati, relativi al dibattimento collegiale e all'ufficio GIP-GUP, condizionati tuttavia dalle carenze di personale verificatesi nel periodo in considerazione. In particolare, l'aumento delle sopravvenienze **nell'ufficio G.I.P- G.U.P.**, per cui nel registro "Noti" sono stati annotati 6.392 procedimenti, in forte aumento rispetto al periodo precedente (+1.011 pari al +18,7%), in aggiunta alla riduzione dei magistrati in servizio, da 4 a 3, ha determinato risultati meno positivi rispetto al dibattimento, poiché sono stati definiti n. 4.868, in diminuzione rispetto al periodo precedente (-470 pari al -9,6%) ed è aumentata di conseguenza

la pendenza dei procedimenti iscritti nel registro “Noti” (4.979: +1.540 rispetto al periodo precedente).

Anche il numero di procedimenti **contro “Ignoti”** sopravvenuti è aumentato rispetto al periodo precedente (n. 8.592 contro 8.150) e la pendenza finale è passata da 1.102 a 2.873.

Sono state adottate comunque prassi organizzative per un più efficace funzionamento dell’ufficio e per la riduzione dell’arretrato, avendo le cancellerie G.I.P. utilizzato più efficacemente il sistema T.I.A.P. già adottato, che permette di creare un “fascicolo informatico”, collegando ad ogni procedimento la scansione degli atti principali, con la formazione automatica degli indici ed altresì anche quello per la scansione di ogni sentenza inserita nel sistema S.I.C.P: in questo modo le Cancellerie sono agevolate nel rilascio copie e nella formazione dei fascicoli da stralcio con notevole risparmio di tempo.

Per l’Ufficio GIP/GUP si è riscontrato un significativo incremento dei **decreti penali** dichiarati esecutivi: 770 a fronte dei 534 dell’anno precedente. Nel settore è da tempo attiva la collaborazione con la locale Procura della Repubblica, attraverso la condivisione informatica delle richieste dei decreti da emettere. Inoltre, come già evidenziato, la collaborazione dei funzionari AUP contribuisce a smaltire l’arretrato, che viene a formarsi per la necessità di notificare personalmente all’imputato il decreto a mezzo della polizia locale competente per territorio.

Riti alternativi.

I processi decisi con il rito abbreviato sono stati n. 102 monocratici (tra cui n.27 a seguito di direttissimo); quelli conclusi con il patteggiamento in primo grado n. 188 monocratici (di cui 90 a seguito di direttissimo); trattati con rito immediato a seguito di opposizione a decreto penale n. 202 processi monocratici e n. 1 con immediato in altri casi.

Si sottolinea nella relazione che la percentuale di definizione con riti alternativi è sostanzialmente bassa e i principali casi riguardano i processi direttissimi *ex art. 558 c.p.p.*

Emerge altresì dai dati statistici che nei processi monocratici la percentuale delle sentenze di assoluzione è ancora elevata, essendo superiore al 50% rispetto alle condanne, mentre nei processi collegiali è lievemente inferiore.

Con riferimento **all’Ufficio GIP/GUP**, si evidenzia l’incremento esponenziale dei processi nei confronti di soggetti deboli (segnatamente, *stalking*, maltrattamenti e abusi sessuali): con 643 sopravvenuti a fronte di 537 nel periodo precedente, reati per i quali, in rapporto alla loro tipologia sono state emesse in molti casi misure cautelari.

Indici negativi - Diagnosi delle cause

Si ritiene di evidenziare che, negli ultimi due anni, la situazione dell’intero settore penale è stata caratterizzata da continue scoperture di organico e avvicendamenti di magistrati: due pensionamenti e tre trasferimenti ad altri uffici. L’arrivo di tre M.O.T. - due delle quali assenti per maternità a dicembre 2022 e una ad aprile 2023, ma assente da giugno 2023 - non ha mai consentito di predisporre alcun programma organizzativo per lo smaltimento dell’arretrato, a parte la fissazione dei processi sospesi. Si vuol dire che la perdurante, pesante carenza d’organico del settore penale di fatto impedisce di operare, a fini deflattivi, con forme di programmazione e organizzazione a lungo termine e che ogni ipotesi di miglioramento della produttività e di riduzione dell’arretrato è condizionata all’arrivo di nuovi magistrati e, soprattutto, all’ottenimento

di un organico dei togati che, a differenza da quello attuale, sia caratterizzato da una maggiore anzianità di servizio e stanzialità.

Problematiche di natura penale affrontate sul piano interpretativo

Di diritto sostanziale

In particolare, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo

Le richieste di pene sostitutive al giudice del dibattimento, sia monocratico, che collegiale, sono state rare. Le principali problematiche sul tema affrontate dai magistrati della Sezione Penale sono state sostanzialmente le seguenti: se rivolgere all'imputato presente o rappresentato dal difensore con procura speciale, l'avviso di cui all'art. 545 *bis* c.p.p., in presenza dei requisiti formali, ma non anche sostanziali (poiché nel caso concreto il giudice non ritiene concedibili pene sostitutive, valutati i criteri di cui all'art. 58 legge 689/81). Allo stato, si è optato per la soluzione negativa e si è disposto che si dia atto a verbale, ovvero nella motivazione della sentenza, delle ragioni per cui l'avviso non è stato dato.

Altro tema è stato quello del necessario o meno coinvolgimento del U.E.P.E. nell'elaborazione del programma del lavoro di pubblica utilità sostitutivo; in linea con le indicazioni della Corte d'Appello di Milano, si è optato per la soluzione negativa. E' in corso l'elaborazione di un protocollo per le pena sostitutive tra il Tribunale, la Procura della Repubblica, l'Ordine degli Avvocati, la Camera Penale e U.E.P.E.

Procedimenti civili e penali d'interesse pubblico

Nell'anno in esame non sono stati trattati processi civili o penali di particolare interesse pubblico.

4. Il Tribunale di Lecco

Caratteristiche socio/economiche del territorio

L'Ufficio ha competenza sull'intera provincia di Lecco, di limitata superficie (meno di 1.000 km²), ma densamente popolata (poco meno di 350.000 abitanti). La zona meridionale (Meratese e Brianza lecchese) è connotata da alta densità industriale, tecnologicamente all'avanguardia e a vocazione manifatturiera con sbocchi sui mercati europei ed extracontinentali; nel distretto della città capoluogo di Lecco è presente anche il terziario; la zona valliva e montana vanta agricoltura e allevamento (produzione casearia), nonché artigianato (lavorazione del ferro); nella zona rivierasca, lungo il lago, si sta sviluppando il turismo, con una domanda in costante espansione, non ovunque adeguatamente fronteggiata da strutture di ospitalità alberghiera e non.

Nell'ultimo triennio l'economia lariana ha mostrato dapprima una notevole capacità di resistenza (nel 2020 e nel 2021 a seguito della pandemia) e poi di reazione (nel 2022), nonostante gli effetti negativi del conflitto russo-ucraino (con il conseguente balzo dei costi delle materie prime e dei prodotti energetici, l'inflazione, ecc.): la produttività si è incrementata e il mercato del lavoro ha quasi totalmente riassorbito il forte calo dell'occupazione che aveva riguardato soprattutto i giovani e il segmento femminile. Sebbene il sistema economico imprenditoriale si collochi nel contesto delle province più avanzate, la drastica caduta della natalità e il progressivo processo di invecchiamento della popolazione costituiscono due aspetti che stanno caratterizzando in misura rilevante anche la struttura demografica dell'area lariana.

Il tessuto economico espresso dal territorio è in calo. Dai dati comunicati dalla Camera di Commercio Como-Lecco emerge che, anche a seguito della cancellazione d'ufficio delle attività non più operative, avviata nella seconda metà del 2022, le imprese registrate al 30.6.2023 sono 24.487, a fronte delle 27.536 dell'anno precedente (-1.249, con una riduzione del 4,9%), *trend* in linea con la limitrofa Provincia di Como (-2,9%) e l'intera Regione Lombardia (-1%).

Il saldo fra iscrizioni e cessazioni, al netto di quelle d'ufficio, nel primo semestre del 2023, è comunque positivo per il territorio della provincia di Lecco (+43) rispetto al primo semestre 2022 (+4). Aumentano le società di capitali (+0,2%), diminuiscono le società di persone (-11,6%) e le imprese individuali (-5,2%). Anche le imprese artigiane registrano un saldo negativo (-0,2) fra iscrizioni e cessazioni (al netto di quelle d'ufficio).

Quanto agli scambi internazionali, il primo semestre 2023 mostra a Lecco, rispetto al primo semestre 2022, un decremento dell'*import* (12,4 %), mentre l'*export* (prevalentemente verso il mercato europeo, il mercato asiatico, il mercato americano e quello africano) è in crescita (+5%), con un'incidenza del settore metalmeccanico pari a oltre 1/3 del totale delle esportazioni (39,1%), seguito dal settore "altra industria" (33,9%) e dal settore tessile (5,7%).

Con riguardo alle previsioni occupazionali, Lecco è in controtendenza rispetto al restante territorio lariano, con un incremento di 600 unità delle assunzioni programmate nel terzo trimestre 2022 rispetto al trimestre precedente (+ 10,2%). Rispetto al terzo trimestre 2019 (*benchmark* pre-Covid) l'incremento delle assunzioni è stato del 17,8%.

L'attrattiva che un territorio dotato di cospicue risorse quale quello lecchese esercita nei confronti della criminalità organizzata di tipo mafioso ("ndrangheta") tradizionalmente presente nella

provincia è attestata dagli interventi della locale Prefettura con l'adozione di misure interdittive all'esercizio di attività commerciali.

Quanto alla criminalità comune, nel raffronto tra il periodo in considerazione e quello precedente, emerge una riduzione dei delitti in generale (-7,12%). Nel dettaglio, subiscono una flessione i reati predatori. Diminuiscono i furti in generale (-5,7%), i furti con strappo (-9,8%), i furti di autovetture (-20,1%), i furti in abitazione (-15,6%). Registrano invece un incremento i furti in esercizi commerciali (+3,7%) e le rapine (+17,5%).

Le violenze sessuali passano da 21 a 24 (+14%). Decrescono le estorsioni (-11,5%), passando da 52 a 46, e l'usura (da 1 a 0). In diminuzione anche le truffe e frodi informatiche (-11,8%), che registrano una flessione del 11,8. Per quanto attiene ai reati inerenti alle sostanze stupefacenti, si registra un lieve aumento complessivo del 4,5%. Più in particolare, diminuiscono le fattispecie di produzione e traffico di stupefacenti (da 5 a 3: -40,0%), mentre risulta in aumento l'attività di piccolo spaccio (+13,8%).

Edilizia giudiziaria nel circondario

Situazione logistica e problematiche connesse

L'edilizia giudiziaria del circondario di Lecco comprende il complesso immobiliare sito in Corso Promessi Sposi n. 27, sede attuale e "provvisoria", e il complesso immobiliare di via Cornelio nn. 3-4, composto dal palazzo denominato "Torre" e dal *Palazzo Cereghini*, futura sede degli Uffici giudiziari di Lecco.

A causa della sopravvenuta inagibilità della sede storica *Palazzo Cereghini*, dal 1.8.2011 gli Uffici giudiziari di Lecco sono stati trasferiti nella sede, originariamente concepita come provvisoria, del Corso Promessi Sposi, 27, di proprietà privata. L'immobile è condotto in locazione, per la durata di anni sei, prorogabili in virtù del contratto di locazione intervenuto tra il Comune di Lecco e la società proprietaria. Contratto nel quale, a far data dal 1.9.2015 è subentrato, *ex lege*, il Ministero della Giustizia; alla prima scadenza, intervenuta il 28.7.2017, la locazione è stata rinnovata per altri sei anni, al canone annuo ad oggi pari ad € 634.204,40, iva inclusa.

Oltre al canone, l'utilizzazione dell'immobile genera costi inerenti alle spese condominiali e degli elevatori, che danno accesso agli archivi del Tribunale, in comune con l'Agenzia delle Entrate, che, dal 27.7.2019, è subentrata nell'immobile adiacente a quello adibito ad Archivio del Tribunale, con conseguente ripartizione delle stesse in base ai millesimi di competenza.

Il complesso immobiliare, composto da tre edifici, ciascuno di cinque piani fuori terra, tra loro collegati, di cui uno occupato per tre piani, gli altri due occupati per un solo piano dal Tribunale, grazie alle opere di ristrutturazione e adeguamento anteriori al trasferimento del 2011, si presenta come uno stabile conforme alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale, antisismico, con ampi e luminosi spazi, dotato di impianti, attrezzature ed arredi adeguati ed idonei, dispositivi antincendio (estintori, porte tagliafuoco e idranti) e di un sistema antincendio negli archivi. L'edificio risulta altresì conforme alle norme sul superamento delle *barriere architettoniche* negli edifici civili, giacché ne è dimostrata la totale *accessibilità*.

Gli accessi al Palazzo di Giustizia sono controllati tramite un servizio di vigilanza diurna e notturna.

Nelle more, nella prospettiva di un ritorno degli Uffici Giudiziari nella loro sede storica, il Palazzo *Cereghini* – assoggettato a vincolo della Sovrintendenza delle Belle Arti – sito al civico n. 2-3 della via Cornelio, è stato oggetto di attività di ristrutturazione straordinaria e di adeguamento degli impianti a cura del Comune di Lecco e con il contributo ministeriale attraverso i fondi CIMEP, per un impegno originario di spesa di 8 milioni di euro.

Adiacente al Palazzo *Cereghini*, si trova l'edificio denominato *Torre*, ultimato nel corso dell'anno 2020, destinato ad essere fisicamente collegato con il Palazzo *Cereghini*, piano per piano, così da costituire un unico corpo. E' composto di n. 7 piani fuori terra oltre a 2 piani interrati e a un piano seminterrato. L'immobile è conforme alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale, dotato di dispositivi antincendio (estintori, porte tagliafuoco e idranti) e di un sistema antincendio negli archivi, oltre ad un sistema di videosorveglianza.

In attesa della ristrutturazione del Palazzo *Cereghini*, il Comune ha messo a disposizione gli spazi del Palazzo *Torre*, tanto che, in attesa del completamento del Palazzo *Cereghini*, originariamente prevista per la fine del 2024 (cronoprogramma dell'opera 760 giorni), è stata avviata la procedura per il trasferimento temporaneo (diversa è la collocazione definitiva di detti uffici, nell'ambito del complesso unico *Cereghini-Torre*) presso il palazzo *Torre* degli Uffici del Giudice di Pace, dell'U.N.E.P. e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco. Le operazioni di trasloco verranno eseguite entro la fine dell'anno e comunque dei primi mesi del 2014.

Quanto ai lavori di ristrutturazione del Palazzo *Cereghini*, vizi di progettazione rilevati in corso d'opera hanno imposto una battuta di arresto dei lavori. L'effettiva rilevanza delle varianti (carpiata metallica e fondazione) rispetto al cronoprogramma dell'opera (760 giorni) sarà definita dal Provveditorato delle OO.PP. solo all'esito della perizia di variante disposta, cui conseguirà la quantificazione definitiva delle tempistiche e degli importi contrattuali.

Nelle more, la scrivente, facente funzioni dal giugno scorso, ha rilevato che la complessiva distribuzione dei locali del Palazzo *Cereghini* e della annessa *Torre*, non contempla una delle tre aule di udienza penale, oltre all'udienza GIP/GUP; non contempla un'altra destinata al collegio civile; a fronte di un organico di sette GOP, prevede solo tre stanze, numero parametrato all'attuale copertura dell'organico; non prevede alcuno spazio da destinarsi agli A.U.P.P., che sebbene ad oggi assunti a tempo determinato fino al giugno 2026, è ragionevole prevedere, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia, che siano oggetto di futura stabilizzazione, tramite concorso; allo stato non sono previsti spazi ove i magistrati possano riunirsi per le riunioni ex art. 47 *quater* O.G. e 101 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio in corso, nonché spazi da destinare allo Sportello di Mediazione ed al Presidio di prossimità dell'U.E.P.E.. Occorrerà dunque avviare, nelle prossime conferenze permanenti, un'interlocazione con la Procura della Repubblica e con l'Ordine degli Avvocati, l'Ufficio del Giudice di Pace e l'UNEP, per rivedere la distribuzione degli spazi, assicurando la funzionalità del servizio giustizia.

Personale di magistratura, compresi i giudici onorari

Struttura della pianta organica

- Presidente e Presidente di sezione 2
- Giudici ordinari 13
- Giudici onorari 7

Data di ultimo aggiornamento della pianta organica: D.M. 2015; nessun incremento la pianta organica del Tribunale ha registrato con il D.M. 14 settembre 2020, che ha aumentato solo la pianta organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco.

Personale amministrativo

Pianta organica del personale amministrativo (comprensivo degli AUP), e suo ultimo aggiornamento

La pianta organica attuale, disposta con D.M. 25 ottobre 2010, è stata parzialmente incrementata con D.M. 14 febbraio 2018 relativamente alla figura dell'Assistente giudiziario, portata da 6 ad 8 unità. La centralista non è inserita in pianta organica e svolge l'assistenza al centralino telefonico comune per tutti gli UU.GG. di Lecco.

Quanto agli A.U.P.P., a fronte delle 12 unità assegnate, al 30.6.2023 erano presenti effettivamente 7 funzionari.

Sempre nell'ambito del PNRR, rispettivamente il 15.6. e il 30.6.2023, sono state assegnate all'Ufficio due ulteriori unità, un tecnico di amministrazione, ad oggi prossimo alle dimissioni, e un operatore *data entry*, figure che non sono state conteggiate nelle percentuali di scopertura.

Carenze di organico, con relativa percentuale di scopertura, escluso il personale PNRR

- Al 01.07.22 21,8
- Nel corso dell'anno giudiziario in esame, dato massimo 23,6
- Nel corso dell'anno giudiziario in esame, dato minimo 21,8
- Al 30.06.23 32,8

Proporzioni numeriche tra personale amministrativo e di magistratura

Su un organico di 15 magistrati e 55 unità di personale amministrativo in servizio, comprensivo degli A.U.P.P., il rapporto è di 3,6 unità di personale a magistrato.

Attività della magistratura ordinaria e onoraria

Magistratura ordinaria

La pianta organica prevede 15 magistrati, inclusi il Presidente e un Presidente di sezione. Con l'immissione in possesso, nel mese di ottobre 2022, del Presidente di sezione (Seconda Penale), vacante dal 17.9.2021 si è determinata la piena copertura dell'organico dei giudici professionali.

Carenze di organico e relativa percentuale di scopertura

Al 01.07.2022: vacanti il posto di Presidente della Sezione Seconda Penale e 4 posti di G.O.P.

Al 30.06.2023: vacanti il posto di Presidente del Tribunale e 4 posti di G.O.P.

Magistratura onoraria

La pianta organica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco prevede sette giudici onorari. Risultano in forza all'ufficio solo tre G.O.P, che svolgono promiscuamente funzioni civili e penali. A fronte di una significativa vacanza dell'organico, nessun provvedimento ha riguardato l'attività dei giudici onorari, rispetto a quanto già previsto dalla tabella di organizzazione dell'ufficio per il quadriennio 2020-2023.

Quanto al **settore civile**, sul *clearance rate*, positivo dal 1.7.2020 al 30.6.2021 (1,02%), nonché dal 1.7.2021 al 30.6.2022 (1,09%), ha senza dubbio inciso il raddoppio della competenza per valore del Giudice di Pace introdotta dalla Riforma Cartabia. Infatti, i procedimenti civili sopravvenuti sono passati da 1.261, l'anno passato, a 1.752 (500 circa in più, sottratti al Tribunale). Per cui, nonostante l'impegno profuso – nell'a.g. di riferimento sono stati definiti 1.610 processi civili, a fronte dei 1.376 dell'a.g. precedente e l'indice di ricambio è peggiorato (0,9). Pertanto, dei tre G.O.P. in arrivo, verrà valutata la destinazione di uno all'Ufficio del Giudice di Pace, per far fronte all'aumento delle sopravvenienze civili.

Il **settore penale** registra invece dati positivi, con un indice di ricambio dell'1,12% e un indice di smaltimento dello 0,74%.

Passando alla **magistratura onoraria assegnata al Tribunale**, dei sette G.O.P. in organico, ne risultano in forza solo tre, tutti assegnati al settore civile. Con la prossima copertura di organico, verrà valutata la destinazione di un giudice onorario alla sezione seconda penale.

Procedimenti definiti nei vari settori, aggregati per magistratura ordinaria e onoraria

Nell'anno giudiziario 2022/2023, l'ufficio ha definito il complessivo seguente numero di processi:

Tab. 75 – media di definizioni magistrati togati e onorari

OGGETTO	Magistrati ordinari del settore civile	GOP
Contenzioso civile	1.168	380
Lavoro e previdenza	451	0
Volontaria giurisdizione	959	1
Esecuzioni civili	1.257	0
Procedimento unitario	60	0
Procedure concorsuali	163	0
Totale	4.058	381

Pertanto, nel **settore civile**, se si considera l'impegno complessivo dei magistrati ordinari nelle varie materie sopra elencate, l'incidenza percentuale dell'apporto dei G.O.P. è nell'ordine del 9,3%, mentre ove si consideri il solo contenzioso ordinario, l'incidenza sale al 32%.

Magistrati **ordinari del settore penale** monocratico: 224

Magistrati **onorari del settore penale monocratico**: nessun GOP è assegnato al settore penale e pertanto non è possibile indicare la percentuale del lavoro svolto dai GOP rispetto al totale.

Settore civile

Tab. 76 - Tribunale di Lecco – Dati Sicid settore civile a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Macromateria	AG 21/22					AG 22/23				
	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1389	1464	1.182	1,05	295	1187	1268	1.099	1,07	316
LAVORO	450	469	205	1,04	160	517	511	218	0,99	156
PREVIDENZA	91	86	74	0,95	314	148	119	103	0,80	316
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1248	1285	160	1,03	45	1289	1255	199	0,97	58
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1237	1278	184	1,03	53	1093	1119	157	1,02	51
Totale	4.415	4.582	1.805	1,04	144	4.234	4.272	1.776	1,01	152

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 77 - Tribunale di Lecco – Dati Sicic settore civile a.g. 22/23

MACROMATERIA	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI	IR	DT
ESECUZIONI MOBILIARI	868	855	255		
ESECUZIONI IMMOBILIARI	204	460	492		
ISTANZE DI FALLIMENTO	5	22	0		
FALLIMENTI	6	121	155		
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	2	26	22		
FASE DICHIARATIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	32	27	5		
FASE DICHIARATIVA - PROCEDURE DI CCS	14	12	2		
FASE DICHIARATIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	6	3	3		
FASE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	15	0	15		
FASE ESECUTIVA - PROCEDURE DI CCS	15	0	15		
FASE ESECUTIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	1	1	0		
Lecco Totale	1.168	1.527	964	1,31	230

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 78 – Disaggregazione flussi e indici

TRIBUNALE DI LECCO							
FLUSSI SETTORE CIVILE (si intende l'anno iniziato l'1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE CIVILE: DISAGGREGAZIONI	contenzioso civile	contenzioso del lavoro e della previdenza	volontaria giurisdizione	esecuzioni civili	procedimento unitario	procedure concorsuali CCI
pendenti iniziali 1° luglio e stratigrafia della pendenza	totali	1283	279	407	869	19	164
	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	725	241	175	128	17	36
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	318	27	58	169	1	30
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	142	8	30	139	1	24
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	98	3	144	433	0	74
pendenti finali 30 giugno e stratigrafia della pendenza	totali	1212	327	368	937	17	181
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	673	303	153	398	14	17
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	275	18	44	127	0	21
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	178	3	42	98	0	25
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	86	3	129	314	3	118
sopravvenuti		1469	507	926	1038	56	23
Definiti		1548	451	959	1257	60	163
	indice di ricambio %	105,38	88,95	103,56	121,10	107,14	708,70
	indice di smaltimento %	57,74	54,08	74,11	63,65	82,19	79,90
	disposition time in giorni	285,78	264,6	140,06	272,08	103,42	405,31

Flussi comunicati nell'ambito del monitoraggio per il PNRR

Pendenti complessivi al **01.07**: complessivi Cepej 1.394

Complessiva estrazione di cancelleria: 1.351 contenzioso ordinario, 280 lavoro e previdenza sociale, 453 procedure concorsuali vecchio rito, 1.999 volontaria giurisdizione, 1.014 esecuzioni.

Sopravvenuti complessivi: complessivi Cepej 1.993

Complessivi estrazione cancelleria: 2.545 contenzioso ordinario, 683 lavoro e previdenza sociale, 117 procedure concorsuali vecchio e nuovo rito, 933 volontaria giurisdizione e 1.057 esecuzioni.

Definiti complessivi: complessivi Cepej 1.993

Complessivi estrazioni di cancelleria: 2.598 contenzioso ordinario, 632 lavoro e previdenza sociale, 226 procedure fallimentari vecchio e nuovo rito, 968 volontaria giurisdizione e 1.187 esecuzioni.

Pendenti complessivi al **30.06**: complessivi Cepej 1.379 (contratti per il 33,2%, lavoro per il 15,9%, separazioni e divorzi e contenziosi 9,5%, diritti reali 9,3%, responsabilità extracontrattuale 9,2%, previdenza 7,5%, successioni 3,8%, locazione e convalide di sfratto 2,9%, ATP in materia di previdenza 0,9%).

Complessivi estrazione di cancelleria: 1.298 contenzioso ordinario, 331 lavoro e previdenza sociale, 344 procedure concorsuali vecchio nuovo rito, 1.964 volontaria giurisdizione e 875 esecuzioni.

I 10 codici oggetto più frequenti pendenti al 30.06 e rispettivo numero di processi

Nei procedimenti di contenzioso ordinario

- 1) Contratti e obbligazioni varie (327)
- 2) Famiglia (259)
- 3) Responsabilità extracontrattuale (126)
- 4) Contratti e obbligazioni varie (contratti d'opera) (86)
- 5) Procedimenti di ingiunzione *ante causam* (87)*
- 6) Diritti reali – possesso – trascrizioni (66)
- 7) Procedimenti cautelari *ante causam* (istruzione preventiva) (65)*
- 8) Successioni (52)
- 9) Diritti reali – possesso – trascrizioni (possesso/divisioni) (52)
- 10) Locazione e comodato di immobile urbano – affitto di azienda (41)

Nei procedimenti del lavoro e della previdenza

- 1) Rapporto di lavoro subordinato (202)
- 2) Previdenza e assistenza obbligatoria (103)
- 3) Procedimenti speciali (18)
- 4) Rapporto di lavoro parasubordinato (5)
- 5) Procedimenti cautelari *ante causam* (1)

Breve commento

Al fine di adeguare l'assetto tabellare alle novità introdotte dalla legge delega 26.11.2021, n. 206 (per l'efficienza del processo civile e la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie), il 16.2.2023 è stata licenziata la variazione tabellare urgente, avente a oggetto i criteri di assegnazione dei procedimenti in materia di **persone, minorenni e famiglie** di cui al titolo IV *bis* del Libro II, Titolo IV, del c.p.c., artt. 473-*bis* e seguenti, in caso di delega al giudice relatore da parte del presidente del tribunale ai sensi degli artt. 473-*bis*.1, 473-*bis*.14, 473-*bis*.51, dei procedimenti cautelari e possessori, dei procedimenti monitori, degli appelli avverso le sentenze del Giudice di pace e dei reclami al Tribunale in composizione monocratica contro i decreti del giudice tutelare avente contenuto patrimoniale o gestorio. E' stato altresì previsto il

criterio tabellare di individuazione del giudice competente per le ipotesi di reclamo avverso le ordinanze pronunciate ai sensi degli artt. 183 *ter* e 183 *quater* c.p.c.

Contenzioso civile. Il raddoppio della competenza per valore del Giudice di Pace ha portato ad un incremento delle sopravvenienze di detto Ufficio, passate da 1.261 procedimenti civili a 1.752 sopravvenuti nell'a.g. in esame, procedimenti che sono stati quindi sottratti alla competenza del Tribunale civile. Ciò trova parziale riscontro nel dato delle sopravvenienze del contenzioso civile ordinario del Tribunale, passate da 2.719 (a.g. 2021-2022) a 1.469 (a.g. 2022-2023). Il numero dei processi definiti (1.548) è superiore al numero delle sopravvenienze con un i.r. stabile (1,05, rispetto all'1,04 del periodo precedente). Positivo anche l'indice di smaltimento (0,57), con una riduzione delle pendenze totali, passate da 1.283 (1.7.2022) a 1.212 (30.6.2023).

Segnano una riduzione anche le pendenze ultra triennali, passate da 98 fascicoli a 86 (30.6.2023), con una riduzione rispetto alla *baseline* del 30.6.2019 (118) del 30%. Delle 86, le 16 più risalenti sono cause di divisione, connotate dalla difficoltà di vendere immobili non facilmente divisibili, e solo 6 sono cause in materia di famiglia e stato e capacità delle persone, la cui iscrizione comunque si colloca entro il 30.6.2019. Il *disposition time* complessivo per il settore contenzioso civile è di 286 giorni. Occorre tuttavia considerare che i dati statistici sono sicuramente influenzati da due fattori: a) il picco di cause sopravvenute nei mesi di gennaio e febbraio (497 iscrizioni da 1 gennaio al 28 febbraio 2023, 60 gg), frutto della corsa ad iscriverne a ruolo prima dell'entrata in vigore della riforma; b) il calo delle iscrizioni nei mesi successivi (685 iscrizioni da 1 marzo al 30 giugno 2023, 120 gg), evidentemente dovuto alla riluttanza dei difensori ad affrontare le novità introdotte dalla riforma.

L'Ufficio registra il prevalente ricorso, nel contenzioso civile ordinario, al rito ordinario Cartabia (66 iscrizioni post 28.2.2023) rispetto al rito semplificato (33 iscrizioni). Si segnala tuttavia, che, le parti optano per il rito ordinario di cognizione anche in cause (ad es. le divisioni) in cui il rito semplificato ai sensi dell'art. 281 *decies* c.p.c. potrebbe essere più consono. Difficile ogni iniziativa del giudice volta al mutamento del rito che, nell'attuale assetto normativo (nella specie l'art. 171 *bis* comma 1° c.p.c.) può essere disposto solo all'udienza ex art. 183 c.p.c. e dunque dopo il deposito delle memorie ex art. 171 *ter* c.p.c. In altri termini, l'inutile scambio di memorie nelle controversie più semplici produce l'effetto di un allungamento, anziché di una riduzione dei tempi di definizione. Sebbene sia prematura una valutazione, fin d'ora è possibile evidenziare che il previo deposito delle memorie rispetto all'udienza rende più complicato il tentativo di conciliazione, vuoi per le maggiori spese giudiziali maturate, vuoi perché la completa esplicitazione delle proprie ragioni induce la convinzione di maggiori *chance* di vittoria.

Nella materia della **famiglia**, la riforma ha segnato il venir meno delle udienze presidenziali, che, a differenza di quanto avveniva in altri Uffici, al Tribunale di Lecco non contemplavano deleghe tabellari al giudice istruttore, ma venivano tutte celebrate dal presidente del tribunale, con il risultato di un elevato numero di conciliazioni e un considerevole effetto deflattivo sul contenzioso. Dal 1.3.2023, la causa è assegnata direttamente al giudice relatore, con aggravio del carico dell'udienza e tendenzialmente minor effetto deflattivo, anche in ragione - quantomeno nella fase iniziale dell'applicazione della riforma - della prospettiva di possibili diversità degli orientamenti dei singoli assegnatari. A ciò si aggiunge l'estrema difficoltà di rispettare il termine di 90 giorni per la fissazione della prima udienza (con ciò che ne consegue ex art. 81 *bis* disp. att. c.p.c.). Scarso, allo stato, appare l'utilizzo delle memorie ex art. 473 *bis*.17 c.p.c., ogni qual volta non sia necessaria istruttoria, oltre quella documentale o la richiesta di CTU. Anche il settore famiglia sconta l'iniziale calo delle iscrizioni dei procedimenti contenziosi legato all'entrata in vigore della Riforma. Le nuove iscrizioni del contenzioso di famiglia sono passate dalle 359 del primo semestre 2022 a 266 nel primo semestre 2023.

Venendo al **contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale**, si conferma il *trend* di aumento delle sopravvenienze già evidenziato nel precedente anno giudiziario: 305 nell'a.g. 2020-21, 566 nell'a.g. 2021-22, 507 nell'a.g. in esame, a fronte di 451 definizioni. Il che ha portato a una progressiva riduzione dell'indice di ricambio (da 1,02 a 0,88) e dell'indice di smaltimento (da 0,66 a 0,54) e a un lieve incremento dei procedimenti pendenti finali, da 292 procedimenti pendenti in materia di lavoro e previdenza al 30.6.2022 ai 327 pendenti al 30.6.2023). L'arretrato ultratriennale è pressoché inesistente (3 procedimenti). Il *disposition time* si attesta su 285 giorni.

Si è registrato anche un aumento delle cause previdenziali (da 92 sopravvenienze nell'a.g. 2021-22 a 147 nell'a.g. 2022-23), con particolare riferimento alle opposizioni ad ordinanze ingiunzione emesse dall'istituto previdenziale, per le ipotesi depenalizzate di omesso versamento di ritenute previdenziali per importi inferiori ad € 10.000,00. La prassi dell'Ufficio è stata nel senso di formulare proposte conciliative o comunque di non emettere la decisione immediatamente alla prima udienza, con il risultato (positivo) che dopo una prima rideterminazione delle sanzioni da parte dell'Istituto per effetto di una circolare interna, è entrato in vigore l'articolo 23 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha nella maggior parte dei casi determinato una drastica riduzione delle sanzioni, sicché moltissime cause si stanno definendo con il pagamento da parte dei debitori ingiunti.

Il settore del pubblico impiego (da 104 a 169 sopravvenienze nell'anno di riferimento rispetto al precedente) è sempre connotato dall'abnorme contenzioso contro il Ministero dell'Istruzione, specie con riferimento alle cause relative alla ricostruzione della carriera del personale ATA e docente, per il computo dell'anzianità di servizio maturata nei servizi preruolo (a tempo determinato), rispetto alle quali la mancata esecuzione (o corretta esecuzione) da parte del Ministero delle sentenze in cui esso risulta per lo più soccombente (si tratta di sentenze quasi mai appellate), determina la proposizione di nuovi giudizi per la condanna specifica, ragione per la quale è ormai prassi dell'Ufficio -sulla base del principio di efficienza e di ragionevole durata dei processi- sollecitare ai legali dei ricorrenti la quantificazione delle domande di pagamento di differenze retributive, laddove esse siano proposte in forma di domanda di condanna generica. Nel corso del 2023, sono poi aumentate in maniera esponenziale le cause aventi ad oggetto il riconoscimento della cd. "carta docenti" in favore dei supplenti, con un notevole aggravio di incombenze anche per la Cancelleria, trattandosi di ricorsi spesso proposti singolarmente, che vengono poi riuniti.

Per il resto non si segnalano criticità, non avendo il contenzioso registrato, almeno per ora, nemmeno l'aumento dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, che si temeva dopo il venir meno delle misure emergenziali di sostegno alle aziende.

Crisi d'impresa. La materia è stata interessata dall'entrata in vigore (15.7.2022) del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12.1.2019 n. 14 e ss.mm.), che ha abrogato e sostituito, dopo 80 anni, la legge fallimentare del 1942. Le novità più significative introdotte sono riferibili alla disciplina delle soluzioni negoziali della crisi d'impresa (composizione negoziata della crisi, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi), mentre l'istituto del fallimento (oggi ridenominato "liquidazione giudiziale") è rimasto sostanzialmente invariato nell'assetto impresso dalle riforme del 2005-2006. Il poco tempo trascorso dall'entrata in vigore del codice rende impossibile, allo stato, giudicare l'impatto della riforma sull'andamento delle procedure concorsuali e le ricadute sul lavoro dell'ufficio, considerando, per un verso, che il numero di procedure iscritte tra nell'anno di riferimento nel circondario del Tribunale di Lecco è diminuito, confermando la tendenza degli anni giudiziari precedenti. Quanto al procedimento unitario, risultano definiti 60 procedimenti rispetto ai 56 sopravvenuti, con un indice di ricambio del 1,07%

e un indice di smaltimento di 0,80. Anche in questo settore, l'arretrato ultratriennale è di soli tre procedimenti.

L'arretrato ultratriennale complessivo al 30.6.2023 è in calo: nel 2019 l'Ufficio contava un arretrato ultratriennale di 132 cause, mentre nel primo semestre 2023 tali cause sono divenute 121, con una variazione percentuale di -8,3%. Migliora l'indice di ricambio: nel primo semestre 2023, si attesta ad 1,12% dato positivo sia rispetto alla *baseline* del 2019 (0,99%), sia rispetto all'anno 2022 (1,01%). Migliora anche l'indice di variazione percentuale delle pendenze. A fronte di 1.784 procedimenti pendenti alla *baseline* del 2019, i procedimenti pendenti al 30.6.2023 sono 1.369, con una riduzione del 23,3%. Il *disposition time* passa da 383 giorni del 2019 a 286 del primo semestre 2023. con una riduzione del 25,4% rispetto alla *baseline* (totale nazionale del 18,4%).

Problematiche di natura civile affrontate sul piano interpretativo

Di diritto sostanziale

Si segnalano, in merito alla questione controversa in tema di tutela antidiscriminatoria (con riferimento al fattore della disabilità), afferente il licenziamento per superamento del periodo di comporto, i provvedimenti emessi il 2.5.2022 e 26.6.2022, nel procedimento r.g. n. 21/2022, pubblicati nella rivista *on line* IEN (*italian equality network*) in data 11.2.2023 (anche in relazione a profili di rito); sull'estensione dell'obbligo di *repechage* in materia di licenziamento per motivo oggettivo si segnala la sentenza del 31.10.2022, rg. 287/2022 pubblicata nella rivista *on line* Lavoro Diritti Europa il 21.2.2023.

Di diritto processuale

L'istituto del rinvio pregiudiziale non ha ancora trovato applicazione. Questione controversa è risultata l'interpretazione dell'art. 473**bis** c.p.c. che disciplina l'ambito di applicazione del nuovo "rito unico" della famiglia. Con particolare riferimento alle adozioni dei maggiorenni, si è discusso se trovi applicazione il nuovo rito unico, trattandosi di materia che rientra nella categoria *status* delle persone e in ragione dell'esclusione espressa della sola adozione di minorenni (non di maggiorenni) ovvero se, in virtù della clausola di salvezza, restino in vigore gli artt. 311 e ss. c.c. che contengono una disciplina speciale, anche processuale.

Settore penale

Tab. 79 - Tribunale di Lecco – Dati settore penale a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Materia	A.G. 2021/2022					A.G. 2022/2023					Var % pendenze finali AG22/23 su AG 21/22
	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	
Sezione GIP/GUP - NOTI	2.137	1.793	661	0,84	135	2.493	2.365	659	0,95	102	0%
Dibattimento collegiale	39	45	65	1,15	527	34	44	57	1,29	473	-12%
Dibattimento monocratico	918	1.070	1.038	1,17	354	899	1.120	811	1,25	264	-22%
Appello Giudice di Pace	4	1	4	0,25	1.460	4	6	1	1,50	61	-75%
Totale	3.098	2.909	1.768	0,94	222	3.430	3.535	1.528	1,03	158	-14%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 80 - Tribunale di Lecco – disaggregazione flussi e indici

TRIBUNALE DI LECCO

SETTORE PENALE: FLUSSI (si intende l'anno iniziato l'1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE PENALE: DISAGGREGAZIONI (vale lo stesso criterio temporale)	Dib. monocratico	Dib. collegiale	appelli GdP	corte di assise	misure di prevenzione	gip e gup
sopravvenuti anno giudiziario precedente		917	39	4			2123
definiti anno giudiziario precedente		1070	45	1			1860
durata media effettiva anno giudiziario precedente	di tutti i processi nel loro complesso	422	668	185			85
	dei processi con almeno un imputato detenuto	413	620				76
pendenti iniziali 1° luglio	totali	1080	70	3			529
	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	554	34	3			526
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	300	25	0			1
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	103	5	0			2
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	123	6	0			0
sopravvenuti		893	36	4			2500
definiti		1120	44	6			2504
pendenti finali 30 giugno	totali	822	78	1			674
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	512	28	1			484
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	171	18	0			110
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	81	9	0			39
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	58	23	0			41
durata media effettiva	di tutti i processi nel loro complesso	432	564	161			122
	dei processi con almeno un imputato detenuto	435	530	0			100
tempo medio in giorni, intercorso tra la data di ricezione dell'impugnazione in primo grado e la data di sopravvenienza del fascicolo in secondo grado		60	60	60	60	60	60
	indice di ricambio %	125,42	122,22	150,00			100,16
	indice di smaltimento %	65,31	38,60	120,00			78,89
	disposition time in giorni	267,88	647,05	60,83			98,25

Breve commento a integrazione delle tabelle

Tenuto conto dei dati trasmessi, i risultati dell'attività giudiziaria svolta nel periodo sotto osservazione risultano positivi. Emerge infatti che il *clearance rate* ha segnato una variazione semestrale del 18,2%, passando da 0,94 del 2022 (0,96 del primo semestre 2022) a 1,14 del primo semestre 2023, con un aumento tendenziale dei procedimenti definiti (nel solo primo trimestre 2023, sono stati definiti 2.063 processi a fronte dei 1.484 definiti nel primo semestre 2022 e dei 2.956 definiti in tutto il 2022), nonostante l'aumento dei sopravvenuti (1.544 nel primo semestre 2022, 1.816 nel primo semestre 2023), cui ha contribuito la copertura del dicembre 2022 di 3 posti vacanti alla Procura della Repubblica.

Dato che trova conferma nella tabella sopra riportata, da cui emerge un indice di ricambio per il rito monocratico di 1,25, per il rito collegiale di 1,22 e di 1 per il G.I.P.

Positivo risulta anche l'indice di smaltimento, che per il dibattimento monocratico è pari al 65,3%, per il dibattimento collegiale al 38,59% e per il G.I.P. sale al 78,89%.

Premesso che, nel dicembre 2022 è stata adottata una variazione tabellare che aveva, fra l'altro, lo scopo di ridurre la durata media dei processi collegiali, aumentando le udienze, il *disposition time* segna ora una riduzione complessiva del 37,8%, passando da 216 giorni del primo semestre 2022 a 134 giorni del primo semestre 2023.

Anche l'indice di variazione percentuale delle pendenze rispetto alla *baseline* del 2019, che in passato era negativo per il rito collegiale (2021 + 28,3%; 2022 + 1,7%), nel primo semestre 2023 è positivo per tutti i settori, monocratico, collegiale e G.I.P./G.U.P., segnando rispetto al 2019 una riduzione complessiva del 23,3% (-33,7% per il dibattimento monocratico, -5% per il dibattimento collegiale e -6,8 per il GIP/GUP).

Riguardo ai **riti dei processi definiti** nell'anno giudiziario, si evidenzia una scarsissima incidenza dei riti alternativi sui processi collegiali, in ragione delle preclusioni di legge.

Quanto al dibattimento monocratico invece, l'incidenza dei riti alternativi - giudizio abbreviato, patteggiamento e sospensione del processo con messa alla prova, è nell'ordine del 30% rispetto ai processi definiti con rito ordinario. Più specificamente, riguardo al numero dei procedimenti definiti con i vari riti, se ne sono registrati con:

- rito ordinario dibattimentale, 753 (monocratico 713 e collegiale 40);
- rito abbreviato, 168 (monocratico 73, collegiale 1 e GIP/GUP 95);
- patteggiamento in primo grado, 181 (monocratico 88, collegiale 0 e GIP/GUP 93);
- messa alla prova, 150 (monocratico 80 e GIP GUP 70);
- rito direttissimo, 19 (monocratico 18, collegiale 1);
- rito immediato a seguito di opposizione a decreto penale, 44 (monocratico);
- rito immediato altri casi, 4 (monocratico 2 collegiale 2).

Problematiche di natura penale affrontate sul piano interpretativo

Di diritto sostanziale

in particolare, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo

Uno dei primi problemi interpretativi sorti con riferimento al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ha riguardato la necessità o meno della previa elaborazione di un programma di trattamento, che avrebbe imposto di investire di ogni richiesta l'UEPE competente.

L'ufficio ha optato per la soluzione negativa, salvo l'intervento dell'U.E.P.E. nella fase esecutiva, e, nell'ambito del Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Lecco il 12.5.2023 con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, l'Ordine degli Avvocati di Lecco e la Camera Penale di Como e Lecco nonché l'U.E.P.E. di Como, Lecco e Sondrio, ha adottato *linee guida* condivise per ottimizzare l'*iter* per l'applicazione dell'istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Di diritto processuale

Si è affrontata la questione del processo con imputato detenuto per diverse ipotesi di reato *ex artt.* 110, 624*bis*, 625 c.p. e dell'istanza di patteggiamento presentata prima dell'apertura del dibattimento, senza prevedere la sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo *ex articolo 56bis* legge n. 689/81, nonostante specifica richiesta del giudice volta a verificare la volontà dell'imputato di applicazione di sanzioni sostitutive *ex art. 20bis* c.p., formulata prima della definizione dell'accordo. Data la situazione connotata da:

1- sentenza con motivazione contestuale di applicazione della pena della reclusione e della multa, come da richiesta delle parti; 2- successiva istanza *di sostituzione ex articolo 545 bis c.p.p. della pena* applicata con la sentenza *ex artt.* 444 e ss c.p.p., con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 3- parere contrario espresso dal pubblico ministero; si è ritenuto che, a fronte del richiamo del secondo comma c.p.p., il mancato richiamo, da parte dell'art. 448 c.p.p., dell'art. 545*bis*, comma primo, c.p.p., norma che ha introdotto il cosiddetto *sentencing*, risulta coerente con la natura negoziale del rito, che vede la pena sostitutiva delle pene detentive brevi esclusivamente oggetto dell'accordo delle parti. Di conseguenza, il giudice non può intervenire sull'accordo, modificandolo con il riconoscimento di una pena sostitutiva *ex art. 53 l. 689/81* non concordata dalle parti e va esclusa l'applicabilità del meccanismo di sdoppiamento della fase decisoria, introdotto dall'art. 545*bis*, comma primo, c.p.p., in quanto meccanismo necessario solo ove, in difetto di accordo delle parti, l'esito del giudizio non sia loro noto, prima della lettura del dispositivo della sentenza. E il meccanismo di recupero disposizioni transitorie introdotte dalla legge di conversione del d.l. n. 162/2022 si applica solo nei casi in cui l'applicazione della pena sostitutiva non era possibile nella fase di merito, conclusasi in epoca precedente l'entrata in vigore della riforma.

L'istituto del rinvio pregiudiziale non ha, invece, trovato applicazione.

Pubblicazione dei provvedimenti su riviste d'informazione e aggiornamento del settore giuridico

Con ordinanza in data 16.2.2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 21.6.2023 (anno 164 n. 25), il Tribunale di Lecco, in composizione monocratica, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, comma quinto, c.p., introdotto dall'articolo 2, lettera n) del decreto legislativo n. 150/2022, nella parte in cui prevede la procedibilità d'ufficio per i fatti di danneggiamento aggravati dall'esposizione la pubblica fede, procedibilità invece esclusa per il più grave reato di cui all'articolo 624, 625 c.p..

Procedimenti civili e penali d'interesse pubblico

Procedimento significativo dal punto di vista mediatico è senza dubbio quello relativo all'**amministrazione di sostegno in favore di Carlo Gilardi**, anziano professore, dedito ad una vita francescana, che conduceva in un casolare dalle condizioni igienico sanitarie particolarmente precarie. Persona fragile, purtroppo Gilardi frequentava soggetti che si sono approfittati della sua

generosità (una condanna per circonvenzione di incapace è già stata pronunciata in primo grado dal G.U.P. di questo Tribunale e confermata dalla Corte di appello, altri procedimenti penali sono ancora in corso). Portata la questione all'attenzione delle forze dell'ordine, vuoi per la necessità di preservarlo dalle richieste di denaro, vuoi per le pessime condizioni igienico sanitarie in cui versava l'abitazione, l'anziano è stato trasferito in una R.S.A. del territorio, ove ha ricevuto tutte le cure e le attenzioni del caso, seguitando a frequentare la sorella e coloro che della sua condizione non si approfittavano. La vicenda di Carlo Gilardi è stata al centro del programma televisivo *Le Iene* acquisendo una notorietà che ha attratto vari personaggi ed associazioni all'uopo costituite. Sono quindi fioriti i vari procedimenti penali paralleli (per violenza privata, diffamazione ecc.) e la questione è stata portata, da un parente dell'anziano, totalmente assente prima del clamore mediatico, all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, con sentenza 6 luglio 2023, si è pronunciata, affrontando il tema dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, per come delineato dall'ordinamento giuridico italiano.

Per ogni approfondimento si richiama l'esautiva ordinanza pronunciata dal Tribunale di Lecco, in data 21 settembre 2023, di rigetto del reclamo promosso dalla Procura della Repubblica. Si richiama altresì la risposta del Sottosegretario alla giustizia, On. Andrea Delmastro Delle Vedove all'interpellanza urgente n. 2-00187 del deputato On. D'Orso.

5. Il Tribunale di Lodi

Caratteristiche socio/economiche del territorio

Il numero di imprese attive nel Lodigiano alla data del 30.6.2023 risulta di 14.051 e si presenta con una certa stabilità rispetto all'anno passato, quando erano 14.038. E peraltro, al termine del 2010 le imprese attive erano ben 16.245, sicché la flessione registrata è superiore al 13%. Comunque, pare tuttavia arrestarsi la tendenza al progressivo ridimensionamento della demografia delle imprese, dovuta più a un raffreddamento della dinamica in ingresso (*start up*), che al numero delle cessazioni, in linea con il dato lombardo e nazionale. Questa tendenza dovrà però trovare conferma nel corso dei prossimi anni.

Sul piano del rapporto nati-mortalità, il primo semestre dell'anno mostra un andamento positivo, con il saldo tra iscrizioni e cancellazioni pari a + 86 unità, dato in netta crescita su base annua (era stato + 48 unità nel 2022).

A livello settoriale, l'ultimo anno ha visto una crescita del Valore aggiunto della provincia di Lodi, trainata soprattutto dai servizi (+4,2%) e dalle costruzioni (+13%): l'industria registra una dinamica vicina alla zero (+0,1%), mentre l'agricoltura manifesta le maggiori criticità. Si conferma invero l'accentuata terziarizzazione dell'economia lodigiana, a danno della manifattura, circostanza che accomuna il Lodigiano agli altri territori della bassa Lombardia (Pavia, Cremona e Mantova).

Le esportazioni della provincia di Lodi del primo trimestre del 2023, che si dirigono verso i Paesi europei per oltre il 90% del valore dei flussi complessivi, valgono 1 miliardo e 380 milioni di euro, delle quali poco meno della metà (46,3%) è composta da prodotti di elettronica. La chimica risulta il secondo comparto più importante in provincia, più distanti l'alimentare e il settore degli apparecchi elettrici.

Quanto al fenomeno inflattivo, nella provincia di Lodi, secondo i dati relativi al mese di luglio 2023 (indice FOI), i prezzi sono cresciuti del 6,2% rispetto all'anno precedente; si tratta della variazione più bassa del primo semestre 2023, a dimostrazione della progressiva riduzione della dinamica dei prezzi. E tuttavia, il *trend* inflattivo anche nel Lodigiano continua a condizionare la domanda interna di beni e servizi, particolarmente penalizzante per un sistema economico basato essenzialmente sui servizi e sulla domanda a chilometro zero.

Venendo al livello occupazionale, gli addetti delle imprese private del territorio sono 44.783 (su 100.648 unità totali) pari all'1% del totale regionale: il 46% opera nei servizi, il 14,8% nel commercio e il 22,4% nell'industria manifatturiera. Il tasso di occupazione totale è calato lievemente nell'anno, portandosi al 67,7%, ma è rimasto migliore di quello nazionale (60,1%). Particolarmente significativo l'incremento degli occupati nelle costruzioni (+16,6%), settore che si è particolarmente avvalso dei noti incentivi, a cominciare dal superbonus 110%.

La disoccupazione giovanile è elevata nel Lodigiano come nel resto del Paese (il tasso tra i giovani fino a 35 anni è infatti dell'8,9%). Nonostante tale dato deludente, dall'inizio dell'anno si è purtroppo accentuato il disagio delle imprese sul versante del reclutamento di nuovo personale, sia generico, sia specializzato. Si tratta di un fenomeno che sta affliggendo tutti i settori, nessuno escluso e che incide pesantemente sulla forza lavoro delle imprese, sulla loro produttività e di conseguenza sulla creazione di valore economico e sociale del territorio.

Edilizia giudiziaria nel circondario

Il Palazzo di Giustizia di Lodi è sede degli Uffici del Tribunale, dell'U.N.E.P., della Procura della Repubblica e dell'Ordine degli Avvocati. Il fabbricato si sviluppa su 5 piani fuori terra e due piani interrati, con esposizione principale nord-sud. L'immobile, in funzione dal 1991, presenta

evidenti problemi strutturali, più volte segnalati, che necessitano di interventi straordinari, di ristrutturazione edilizia e ai diversi impianti.

Rispetto alla logistica, risultano difficoltà nel reperire degli spazi per la creazione di nuove postazioni. Considerata tale carenza è stato richiesto, per la realizzazione di nuovi locali, un sopralluogo tecnico atto a verificare la fattibilità progettuale per la delimitazione di un'area aperta interna situata al primo piano del Palazzo di Giustizia.

Nell'anno corrente sono stati installati i seguenti impianti: Multiconferenza (MVC1), aula udienza penale (piano 2); videoconferenze per l'acquisizione flussi audio/video nelle quattro aule udienze penali (piani -1, 0, 1, 2), (art.510 c.p.p. co. 2-bis).

È previsto inoltre: l'aggiornamento del sistema di videosorveglianza tramite Consip per ciò che attiene alla sicurezza degli accessi, alla funzionalità degli allarmi e delle telecamere e il rifacimento dell'ingresso del Tribunale con un intervento di impermeabilizzazione di tutta la soletta e fioriere, il rifacimento della pavimentazione e delle scalinate, l'esecuzione di tettoia all'ingresso e lavori vari.

Personale di magistratura compresi i giudici onorari

Il relativo organico prevede 20 magistrati professionali, tra cui il Presidente del Tribunale, il presidente della sezione civile, il giudice del lavoro e altri diciassette giudici, oltre otto giudici onorari, giusta il D.M. 15.9.2020.

Nel periodo in considerazione (1.7.2022 – 30.6.2023) risultavano scoperti due posti di giudice professionale e tre di giudice onorario. Alla copertura giuridica del 17% si aggiunge la copertura di fatto di due giudici, assenti per congedo di maternità.

Allo stato attuale, dopo il recente inserimento di due giudici professionali, rispettivamente in data 20.7.2023 e 12.9.2023, non si prospettano scoperture giuridiche per l'anno 2024.

Quanto ai giudici onorari addetti al Tribunale, sono in servizio 5 giudici su 8, di cui uno al settore penale e quattro al settore civile. Il loro apporto è essenziale per il buon andamento della giurisdizione.

Il giudice onorario addetto al settore penale tiene un'udienza monocratica per settimana, smaltendo le cause conseguenti a opposizione a decreto penale di condanna e altri reati minori tabellarmente specificati.

I quattro giudici addetti al settore civile si interessano prevalentemente di locazioni, esecuzioni mobiliari, volontaria giurisdizione e, quando occorre, svolgono istruttoria delegata dai singoli giudici professionali, per due o tre udienze la settimana.

Apprezzabile è la produttività di ciascuno (tra un quarto e un terzo dell'attività dei giudici professionali), tenuto conto delle giornate di attività.

Si auspica dunque la copertura integrale dei posti.

Personale amministrativo

L'Ufficio soffre tuttora di carenza di **personale amministrativo**, soprattutto rispetto alle figure superiori (dirigente e direttori).

La pianta organica del Tribunale di Lodi prevede n. 68 unità di personale amministrativo, come da B.U. del 31.7.2015, ma la situazione al 30.06.23 è di n. 51 unità a tempo indeterminato in servizio, con una copertura totale di n. 17 unità, corrispondente al 25%.

La situazione risulta in leggero miglioramento rispetto all'1.7.2022, quando la copertura era del 26,5%, ma alcune aree sono in grave sofferenza (assistente giudiziario e cancelliere). L'ultimo

dirigente amministrativo, che aveva preso servizio nell'aprile 2014, è stato trasferito ad altro ufficio fin dal febbraio 2015 e da allora non è stato sostituito.

Risultano in organico altre n. 6 unità che sono però assegnate temporaneamente ad altri Uffici.

Il rapporto tra personale amministrativo e di magistratura è di 51 a 18.

Per quanto riguarda i funzionari addetti all'ufficio per il processo, rispetto all'anno precedente essi sono diminuiti di 3 unità. A fronte di 21 posti assegnati, risultano effettivamente in servizio, alla data odierna, soltanto 6 unità, di cui 3 nel settore civile e 3 nel settore penale.

In ambito P.N.R.R. hanno preso servizio ulteriori 8 unità. Nello specifico 5 *data entry* e 3 tecnici di amministrazione.

La pianta organica del Giudice di Pace di Lodi prevede 6 unità di personale amministrativo. La situazione al 30.06.23 è di 5 unità a tempo indeterminato in servizio, con una scopertura totale di n. 1 unità, corrispondente al 16,7%. Il numero di giudici attualmente in servizio è di 4 unità sulle 8 previste in organico.

Attività della magistratura ordinaria e onoraria.

Nell'anno giudiziario 2022/2023, **in media**, ciascun magistrato dei seguenti settori ha definito il complessivo numero di processi appresso indicato:

Tab. 81 – Media definizioni magistrati togati e onorari

Settore Civile		
Materia	Magistrati Ordinari	Magistrati Onorari
Cognizione ordinaria (esclusa famiglia)	128	50
Famiglia	153	0
Volontaria giurisdizione	198	228
Procedimenti speciali	203	187
Materia di sfratto	3,5	374
Sezione Lavoro	416	0
Fallimenti + proc. nuovo codice della crisi	61	0
Esecuzioni mobiliari	0	837
Esecuzioni immobiliari	418	0

Tab. 82 – Media definizioni magistrati togati e onorari

Settore Penale		
Rito	Magistrati Ordinari	Magistrati Onorari
Monocratico	185	153
Collegiale	13	0
GIP/GUP	236	0

Settore civile

Tab. 83 - Tribunale di Lodi – Dati Sicid settore civile a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Macromateria	AG21/22					AG22/23				
	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1758	2034	2.195	1,16	394	1583	2095	1.663	1,32	290
LAVORO	422	523	292	1,24	204	677	679	296	1,00	159
PREVIDENZA	91	77	99	0,85	469	85	113	71	1,33	229
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1579	1726	382	1,09	81	1882	1893	357	1,01	69
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	977	986	262	1,01	97	950	1006	227	1,06	82
Totale	4827	5346	3.230	1,11	221	5177	5786	2.614	1,12	165

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 84 - Tribunale di Lodi – Dati Sicic settore civile a.g. 22/23 (il confronto con lo scorso anno non è praticabile perché le voci di rilevazione erano differenti)

MACROMATERIA	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI	IR	DT
ESECUZIONI MOBILIARI	1.114	1.071	211		
ESECUZIONI IMMOBILIARI	249	420	507		
ISTANZE DI FALLIMENTO	19	21	14		
FALLIMENTI	8	59	305		
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	1	11	40		
FASE DICHIARATIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	56	44	12		
FASE DICHIARATIVA - PROCEDURE DI CCS	15	8	7		
FASE DICHIARATIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	3	2	1		
FASE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	29	0	29		
FASE ESECUTIVA - PROCEDURE DI CCS	12	0	12		
FASE ESECUTIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	6	0	6		
Lodi Totale	1.512	1.636	1.144	1,08	255

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 85 – Disaggregazione flussi e indici

TRIBUNALE DI LODI							
FLUSSI SETTORE CIVILE (si intende l'anno iniziato l' 1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE CIVILE: DISAGGREGAZIONI	contenzioso civile	contenzioso del lavoro e della previdenza	volontaria giurisdizione	esecuzioni civili	procedimento unitario	procedure concorsuali CCI
pendenti iniziali 1° luglio e stratigrafia della pendenza	totali	1566	358	4078	937	15	432
	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	673	205	1060	348	15	40
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	394	69	462	167		51
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	215	42	318	129		60
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	284	42	2238	293		281
pendenti finali 30 giugno e stratigrafia della pendenza	totali	1298	355	3803	836	27	416
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	663	288	781	383		55
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	295	34	515	158		35
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	192	8	362	78		47
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	148	25	2145	217		279
sopravvenuti		1004	583	4778	1355	92	56
Definiti		1356	575	5053	1558	80	72
	indice di ricambio %	135,06	98,63	105,76	114,98	86,96	128,57
	indice di smaltimento %	58,91	61,30	58,89	71,11	67,23	15,25
	disposition time in giorni	349,39	225,35	274,71	195,85	123,19	2108,89

Flussi comunicati nell'ambito del monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

- Pendenti complessivi al 01.07.2022: 2.486
- Sopravvenuti complessivi: 1.082
- Definiti complessivi: 1.411
- Pendenti complessivi al 30.06.2023: 1.954

Tab. 86 - I 10 codici oggetto più frequenti pendenti al 30.06 e rispettivo numero di processi

Nei procedimenti di contenzioso ordinario	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
Separazione consensuale	239	274	39
Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)	189	259	109
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili	117	99	63
Separazione giudiziale	106	184	128
Divorzio - Cessazione effetti civili	66	85	93
Somministrazione	52	75	34
Divorzio - Scioglimento matrimonio	49	57	69
Altri istituti e leggi speciali	49	44	61
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio	47	46	22
Prestazione d'opera intellettuale	39	28	42

Nei procedimenti del lavoro e della previdenza	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
Altre ipotesi	214	141	117
Retribuzione	171	175	94
Ingiunzione in materia di lavoro	138	140	6
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria	49	58	33
Licenziamento individuale per giusta causa	25	24	17
Ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria	19	21	4
Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo	16	21	5
Art. 700 per altre ragioni	12	12	4
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981, lavoro/prev.	12	18	20
Qualificazione	12	11	6

Breve commento dei dati civili

Le tabelle sopra riportate evidenziano, rispetto all'anno passato, un incremento sia delle sopravvenienze, sia delle definizioni, sempre superiori alle prime, con una decisa riduzione delle

pendenze finali, indici di ricambio tendenzialmente positivi, *disposition time* e arretrato in consistente diminuzione rispetto al precedente anno giudiziario e alla *baseline* del 2019.

Prassi organizzative

Si segnala la partecipazione dei magistrati della sezione civile, in qualità di relatori, a corsi di formazione sulla riforma del processo civile e di famiglia organizzati dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Gli interventi hanno avuto un taglio teorico-pratico e si sono svolte interlocazioni con lo stesso Consiglio dell'Ordine sulle modalità di gestione dei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunti con trasferimento immobiliare. Si segnala altresì che la gestione dei carichi (arretrato ultra-triennale e criteri di priorità) è fatta oggetto di monitoraggio periodico ed è pure partecipata la redazione del programma di gestione e di smaltimento dell'arretrato.

Da menzionare anche la Convenzione 18.4.2023 con l'Università di Bologna (per studiare l'efficienza giudiziaria e la sua influenza sulla fiducia tra le imprese e lo sviluppo economico dei territori nelle relazioni commerciali) e quella con l'Università di Pavia, in stretta correlazione con il Politecnico di Milano, che fornisce alla componente aziendalistica del progetto una base di dati per la mappatura, l'analisi dei processi, la creazione di diagrammi di flusso e la simulazione di variabili organizzative. Rende inoltre disponibile all'Ufficio (sia per la Presidenza del Tribunale sia per i Presidenti di Sezione) uno strumento di monitoraggio costante (controllo di gestione) sull'andamento dei flussi e la formazione dell'arretrato, con dati statistici anonimizzati automaticamente, visualizzabili e interrogabili attraverso un apposito cruscotto di intuitiva consultazione, generato a partire dal foglio Excel.

La convenzione con Ambito Lodi mira poi a sostenere l'attuazione di interventi di accompagnamento sociale di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Problematiche di natura civile affrontate sul piano interpretativo

Di diritto sostanziale

Nei primi otto mesi di applicazione della cd riforma Cartabia è possibile apprezzare: (a) una netta e perdurante preponderanza delle cause introdotte con rito ordinario, anziché con rito semplificato, nonostante gli auspici della riforma; (b) un sensibile decremento del contenzioso in entrata, ragionevolmente a causa dell'ampliamento della competenza per valore del GdP; (c) ancora prematuro fornire un giudizio circa gli effetti della riforma sulla durata dei processi, tenuto conto che si sono celebrate poche "prime udienze" secondo il nuovo rito; (d) estremamente efficace ed apprezzata la codificazione definitiva delle modalità alternative all'udienza in presenza (artt. 127-*bis* e *ter* c.p.c.), così come la nuova formula di giuramento dei ctu (art. 193 ss. c.p.c.).

Di diritto processuale,

Ad oggi risulta che il Tribunale di Lodi abbia disposto il rinvio *ex art. 363bis* c.p.c. in una causa di opposizione *ex art. 615* c.p.c., nella quale, anteriormente all'udienza per l'autorizzazione alla vendita, è stato chiesto di dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione sulla base di un decreto ingiuntivo esecutivo emesso in forza di una polizza fideiussoria contenente clausole nulle per violazione della normativa *antitrust*. Con l'ordinanza di rinvio, che richiama i diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, si chiede in sostanza di decidere se i principi espressi dalla nota sentenza SU 9479/23, siano applicabili anche all'ipotesi in cui il titolo esecutivo è un decreto ingiuntivo opposto e la relativa opposizione è stata dichiarata inammissibile.

Non sono ancora rilevabili gli effetti degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione, né risultano pubblicazioni di provvedimenti su riviste d'informazione e aggiornamento del settore giuridico.

Settore penale

Tab. 87 - Tribunale di Lodi – Dati settore penale a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Materia	A.G. 2021/2022					A.G. 2022/2023					Var % pendenze finali AG22/23 su AG 21/22
	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	
Sezione GIP/GUP - NOTI	3.108	2.901	3.228	0,93	406	2.970	3.011	2.384	1,01	289	-26%
Dibattimento collegiale	55	75	90	1,36	438	51	84	59	1,65	256	-34%
Dibattimento monocratico	1.252	1.458	2.349	1,16	588	960	1.407	1.891	1,47	491	-19%
Appello Giudice di Pace	12	9	10	0,75	406	11	11	10	1,00	332	0%
Totale	4.427	4.443	5.677	1,00	466	3.992	4.513	4.344	1,13	351	-23%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 88 - Tribunale di Lodi – disaggregazione flussi e indici

SETTORE PENALE: FLUSSI (si intende l'anno iniziato l' 1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE PENALE: DISAGGREGAZIONI (vale lo stesso criterio temporale)	dibattimento monocratico	dibattimento collegiale	appelli GdP	corte di assise	misure di prevenzione	gip e gup
sopravvenuti anno giudiziario precedente		1248	57	12			3209
definiti anno giudiziario precedente		1458	75	9			3333
durata media effettiva anno giudiziario precedente	di tutti i processi nel loro complesso	803	667	168			409
	dei processi con almeno un imputato detenuto	86	170	0			154
pendenti iniziali 1° luglio	totali	2348	92	10	0	0	2528
	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	1044	48	9			1117
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	566	23	1			620
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	347	8	0			490
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	391	13	0			301
sopravvenuti		960	52	11			3114
definiti		1417	84	11			3363
	totali	1891	60	10	0	0	2279

pendenti finali 30 giugno	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	782	28	8		928
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	581	18	1		718
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	246	3	1		325
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	282	11	0		308
durata media effettiva	di tutti i processi nel loro complesso	799	472	145		424
	dei processi con almeno un imputato detenuto	153	288	0		114
tempo medio in giorni, intercorso tra la data di ricezione dell'impugnazione in primo grado e la data di sopravvenienza del fascicolo in secondo grado		33	33			41
	indice di ricambio %	147,60	161,54	100,00		108,00
	indice di smaltimento %	49,70	75,00	52,38		62,36
	disposition time in giorni	487,10	260,71	331,82		247,35

Tab. 89 - Tribunale di Lodi – definizioni monocratiche

<u>Definiti con sentenza monocratica</u>	
Giudizio ordinario definiti nel merito per esito	900
Giudizio direttissimo definiti nel merito per esito	11
Applicazione pena su richiesta definiti nel merito per esito	72
Giudizio immediato definiti nel merito per esito	0
Giudizio abbreviato	97
Giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale definiti nel merito per esito	74

Tab. 90 - Tribunale di Lodi – definizioni collegiali

<u>Definiti con sentenza collegiale</u>	
Giudizio ordinario definiti nel merito per esito	73
Giudizio direttissimo definiti nel merito per esito	0
Applicazione pena su richiesta definiti nel merito per esito	0
Giudizio immediato definiti nel merito per esito	3
Giudizio abbreviato	0
Giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale definiti nel merito per esito	0

Tab. 91- Tribunale di Lodi – definizioni GIP/GUP

GIP/GUP	
Sentenza	370
Decreto di archiviazione	1649
Decreti di condanna	289
Decreto di giudizio immediato	4
Decreto di rinvio a giudizio	155
Altra modalità	834

I dati riportati nelle tabelle appaiono decisamente positivi, posto che per tutti i settori, monocratico e collegiale e anche G.I.P.-G.U.P. sono in ampia riduzione le pendenze, in aumento l'indice di ricambio e in diminuzione il *disposition time*.

Più specificamente, per il **monocratico**, a fronte di 960 processi sopravvenuti (erano 1.252 nel periodo precedente), le definizioni sono state 1.407 (1.458 precedenti) con riduzione della pendenza finale da 2.349 a 1.891; nel **collegiale**, le nuove iscrizioni sono state 51 (contro le 55 precedenti) e le definizioni 84 (75 nella scorsa annualità), con riduzione della pendenza da 90 a 59. L'indice di ricambio è passato dallo 1,16 precedente all'1,47 attuale per il monocratico e dal 1,36 all'1,65 per il collegiale, mentre il *disposition time* si è ridotto da 588 giorni a 491 per il monocratico e da 438 a 256 per il collegiale.

L'ufficio **G.I.P.-G.U.P.**, in controtendenza per Lodi rispetto all'andamento generale della maggior parte degli altri circondari, ha raggiunto soddisfacenti risultati, essendo anche qui le pendenze finali ampiamente diminuite, passando dalle 3.228 iniziali a 2.384, con procedimenti sopravvenuti in numero di 2970 (nel periodo precedente erano stati 3.108) e definizioni per 3.011 processi, (a fronte delle 2.901 dell'annualità precedente). L'indice di ricambio è perciò aumentato da 0,93 a 1,01 e il *disposition time* diminuito da 406 a 289.

Rito applicato

Per il dibattimento monocratico, 900 procedimenti sono stati trattati con il rito ordinario, ne sono stati decisi 97 con il rito abbreviato, 72 con applicazione della pena, 11 con rito direttissimo e 74 con giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale. Nel collegiale, invece, rispetto ai 73 decisi con il rito ordinario, solo 3 sono stati definiti con giudizio immediato.

Le sentenze di assoluzione, nel monocratico, sono aumentate del 18% rispetto allo scorso anno. Anche per i giudizi collegiali le sentenze di assoluzione risultano aumentate: 37 a fronte delle precedenti 26 (+42,3%).

Per i processi definiti dal G.I.P. con giudizio abbreviato, le sentenze di assoluzione risultano invece diminuite, essendo passate dalle 72 dell'anno precedente su 89 processi definiti, alle 27 su 48 emesse nell'annualità sotto osservazione, con una riduzione quindi del 62,5%. Risultano, altresì, aumentate le sentenze di non luogo a procedere *ex art. 425 c.p.p.* del 76,9% (46 rispetto alle 26 del periodo precedente) e quelle ai sensi dell'art. 425 c.p.p. (elementi insufficienti e

contraddittori) del 58,3% (19 invece di 12). Le sentenze di proscioglimento *ex art.* 129 c.p.p. sono poi aumentate del 233,3% (10 invece di 3).

Detti dati sembrano dimostrare la già avviata applicazione della riforma Cartabia nella parte in cui ha introdotto un **nuovo parametro di valutazione** che subordina il rinvio a giudizio e il rigetto della richiesta di archiviazione alla possibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna.

A tal riguardo si evidenzia che sono aumentate anche le pronunce di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p., per infondatezza della notizia di reato.

Circa le **prassi organizzative** introdotte per il miglioramento dell'attività **nel settore penale** e per il recupero dell'arretrato, si citano:

- la gestione dei carichi (arretrato ultra-triennale e criteri di priorità), con monitoraggio periodico dello smaltimento, redazione partecipata del programma di gestione, compreso il programma di smaltimento dell'arretrato;

- la Convenzione con l'Università di Pavia, in stretta correlazione con il Politecnico di Milano, che fornisce alla componente aziendalistica del progetto una base di dati per la mappatura, l'analisi dei processi, la creazione di diagrammi di flusso e la simulazione di variabili organizzative. Rende inoltre disponibile all'Ufficio (sia per la Presidenza del Tribunale, sia per i Presidenti di Sezione) uno strumento di monitoraggio costante (controllo di gestione) sull'andamento dei flussi e la formazione dell'arretrato, con dati statistici anonimizzati automaticamente, visualizzabili e interrogabili attraverso un apposito cruscotto di intuitiva consultazione, generato a partire dal foglio Excel;

- la convenzione con Ambito Lodi, che mira anche a sostenere l'attuazione di interventi di accompagnamento sociale di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Problematiche di natura penale affrontate sul piano interpretativo

Di diritto sostanziale,

A 10 mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs n. 150 del 2022, gli effetti della riforma sull'attività del Giudice per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare sembrano già apprezzabili. L'introduzione del nuovo parametro di giudizio che subordina il rinvio a giudizio e il rigetto della richiesta di archiviazione alla possibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna è stato ampiamente valorizzato dall'Ufficio, tanto che si registra un notevole aumento, rispetto agli anni precedenti, delle sentenze di non luogo a procedere *ex art.* 425, comma III, c.p.p. e delle archiviazioni *ex art.* 408, comma I, c.p.p. L'ampliamento dell'ambito di operatività della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art.* 131 *bis* c.p. si è tradotto in un potente strumento deflattivo, che ha già svolto i propri significativi effetti, ad esempio, nei procedimenti instaurati per le violazioni delle disposizioni per ottenere l'accesso al reddito di cittadinanza o il permesso di soggiorno: grazie all'estensione dei limiti per l'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p., è oggi possibile evitare giudizi superflui per buona parte dei reati di cui all'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019 e all'art. 5, comma 8 *bis*, del D.lgs. n. 286 del 1998. In generale, si registra un aumento significativo di richieste di archiviazione per tenuità del fatto.

Quanto ai decreti penali, la maggiore elasticità dei parametri di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, l'introduzione di uno sconto di pena in caso di acquiescenza alla condanna e la possibilità di accedere immediatamente alla conversione della pena in lavori di pubblica utilità sono tutti strumenti di cui si registra, sin dall'entrata in vigore della riforma, la piena vitalità nella prassi giudiziaria dell'Ufficio. Gli effetti sulla riduzione del contenzioso sono evidenti. In conseguenza della profonda modifica della disciplina del processo *in absentia*, mediante la novellazione degli artt. 420**bis** e ss. c.p.p., sono state impartite alla Cancelleria G.U.P. direttive per l'inventario dei numerosi procedimenti che, a partire dal 2014, in ossequio alla normativa previgente, erano stati sospesi per irreperibilità dell'imputato. Si è quindi provveduto alla immediata riassegnazione dei suddetti fascicoli tra i giudici in servizio e alla contestuale fissazione di udienze entro la fine dell'anno 2023. Infatti, come è noto, l'attuale formulazione dell'art. 420 *quater* c.p.p. impone la definizione dei procedimenti, a carico di imputati che non risultino esserne a conoscenza, mediante sentenza di proscioglimento. Sarà così, in tempi brevi, garantito – in conformità agli obiettivi della riforma – un significativo smaltimento dei procedimenti pendenti sul ruolo. Sempre riguardo alle novità in materia di semplificazione e razionalizzazione del regime di contraddittorio e costituzione in giudizio, merita certamente una menzione l'abrogazione del comma quarto dell'art. 429 c.p.p. e dunque dell'obbligo di notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato assente in udienza. L'eliminazione di questo incombente ha determinato una velocizzazione nella lavorazione dei decreti di rinvio da parte della Cancelleria, oltre che una significativa riduzione degli incombenti successivi all'udienza preliminare, i cui effetti sono particolarmente apprezzabili specie in Uffici di piccole dimensioni.

Di diritto processuale

Non si registrano casi di applicazione dell'istituto presso l'Ufficio GIP-GUP, né risultano pubblicazioni dei relativi provvedimenti su riviste d'informazione e aggiornamento del settore giuridico.

Procedimenti civili e penali d'interesse pubblico

Non vengono segnalati procedimenti d'interesse pubblico/mediatico.

6. Il Tribunale di Monza

Caratteristiche socioeconomiche del territorio

Il Tribunale di Monza si individua quale ufficio di dimensioni medio/grande per bacino di utenza e costituisce, per numero di abitanti, il sesto tribunale a livello nazionale.

Il territorio del circondario comprende 62 Comuni tra le Province di Monza e di Milano, con alta densità abitativa e imprenditoriale (circa 1.200.000 residenti e oltre 80.000 imprese registrate), integrandosi nella vasta area economica del nord milanese e della Brianza, considerata tra le più produttive e industrializzate d'Italia per la presenza di aziende di rilevante dimensione, oltre che per un articolato tessuto di imprese medio/piccole.

Il contenzioso giudiziario assume connotati prevalentemente commerciali e finanziari, risentendo, pertanto, dell'andamento ciclico dell'economia.

La presenza di grandi agglomerati urbani, la fitta rete di comunicazioni e la complessa trama delle relazioni economiche inducono rilevanti riflessi sulla richiesta di interventi giudiziari, tanto sul piano del contenzioso civile/commerciale, quanto per il contrasto a un ampio spettro di fenomeni criminosi, attribuibili alla malavita comune e ai contesti di malessere sociale (spaccio di stupefacenti, violenza di strada), ma anche alla preoccupante infiltrazione di organizzazioni criminali, spesso di matrice mafiosa, con i corollari di fatti corruttivi a carico di rappresentanti di enti locali o di strutture sanitarie, accompagnati da illeciti di natura economica e finanziaria (usura, bancarotte, reati tributari e traffici di rifiuti pericolosi).

Tali fenomeni hanno prodotto da alcuni anni un forte incremento dei procedimenti penali aperti e della richiesta di misure di prevenzione (sequestri e confische), con un carico di lavoro che nel recente passato il Tribunale non era riuscito a contenere, per le note gravi carenze di magistrati e personale di cancelleria, e che solo nell'ultimo anno, dopo l'ingresso di nuove risorse, è stato fronteggiato nel modo più efficace.

Si pensi ai sequestri e confische per equivalente per imputati/condannati dei c.d. "reati spia"; cfr. art. 240-*bis* c.p. avente ad oggetto "*Confisca in casi particolari*", norma inserita dall'art. 6 del d.lgs. 1.03.2018, n. 21 con decorrenza dal 6.04.2018"; detto decreto ha inserito modifiche in materia di tutela dell'ambiente, della persona e del sistema finanziario, nonché in materia di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo e di altri gravi reati, svincolando la confisca dalla criminalità organizzata e collegandola alla criminalità economica (c.d. confisca allargata), rendendola applicabile per tutte le persone responsabili di molteplici ipotesi di reato (corruzione, tributari, usura, stupefacenti, riciclaggio, ricettazione, etc.), con possibilità di disporre il sequestro di tutti i beni nella disponibilità diretta o indiretta dell'imputato, in presenza di ricchezze (anche di provenienza lecita) sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati.

Tali sequestri si applicano nel processo penale - anche nella fase esecutiva - e inducono notevoli aggravii di lavoro pure per la complessità della gestione dei beni, costituiti spesso da immobili o aziende. Un'analogha pressione si avverte, soprattutto in seguito alla crisi registrata nel biennio della pandemia, anche in alcuni comparti della giustizia civile (sezione lavoro e della previdenza, procedure concorsuali ed esecutive, controversie di famiglia), dovendosi comunque dare atto che nell'ultimo anno la risposta complessiva dell'Ufficio - opportunamente rafforzato con l'ingresso di personale amministrativo - ha determinato in molti settori una buona riduzione delle pendenze

finali, anche grazie alle buone prassi operative e al contributo significativo della magistratura onoraria.

Edilizia giudiziaria del circondario

A dispetto delle notevoli dimensioni dell'ufficio - sia come bacino d'utenza e flussi di affari, sia come dotazione complessiva di personale - il Tribunale è da tempo in grande sofferenza per l'inadeguatezza delle strutture edilizie, che vedono magistrati e addetti delle cancellerie operare in spazi angusti e disagiati, con gravi difficoltà anche per avvocati, professionisti e semplici cittadini, i quali devono accedere a servizi dislocati in vari edifici della città di Monza.

Il Tribunale, infatti, è articolato in cinque plessi immobiliari, di cui tre nel centro cittadino e altri due (che a breve diventeranno tre), più distanti. A questi si aggiungono tre ulteriori stabili, o porzioni di essi, che ospitano gli archivi (due in Monza e uno in Desio).

I problemi più rilevanti sono relativi al Palazzo di Giustizia di Piazza Garibaldi, n.10, immobile di proprietà comunale, sito nel centro cittadino, composto da un corpo principale funzionalmente collegato, mediante passaggi coperti, ad edificio secondario e all'edificio che ospita la Procura della Repubblica. In esso si trovano gli uffici di Presidenza e Dirigenza e le rispettive segreterie, il settore penale (comprese le aule di udienza) e parte del settore civile; ospita, altresì, gli atti archiviati negli anni più recenti (in linea di massima nell'ultimo triennio/quadriennio).

L'intero palazzo necessita di manutenzione straordinaria e i relativi interventi (ristrutturazione edilizia, sostituzione controsoffitti/lucernari, compartimentazione e realizzazione impiantistica archivi, ecc.) sono stati inseriti nella piattaforma informatica PTIM del Manutentore Unico (Demanio) e sono stati oggetto di diverse interlocuzioni, sia con il Ministero della Giustizia, sia con il Provveditorato alle Opere pubbliche.

In particolare, i locali dell'ala Est, un tempo occupata dagli uffici della Procura, si presentano in condizioni di particolare degrado e sono attualmente oggetto da parte del Provveditorato di programma di Ristrutturazione volto al recupero di spazi da destinare alla mutate necessità di uffici e aule di udienza penale, in esecuzione degli obiettivi del PNRR e nel rispetto delle tempistiche imposte. Per detti lavori di ristrutturazione straordinaria il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. ha stipulato il contratto con un raggruppamento temporaneo di imprese. Il Tribunale ha provveduto, in data 13.9.2023, alla consegna del cantiere, cosicché le imprese incaricate hanno potuto dare inizio ai lavori, la cui conclusione è prevista per il 31.12.2025.

Con nota del Ministero della Giustizia 11.11.2021 era stato comunicato l'abbandono del progetto per la realizzazione del Polo archivistico in zona ex Caserma IV Novembre in favore della concentrazione di tutti gli archivi del Nord Italia in un'unica Sede in provincia di Bologna e l'indisponibilità dei preannunciati stanziamenti del PNRR per la costituzione della "Cittadella della giustizia" monzese, indicati in termini particolarmente elevati (€ 49.548.748), residuando solo la somma minimale da destinare alla ristrutturazione dell'Ala Est della sede di piazza Garibaldi (€ 3.500.000), oltre al progetto di risanamento dell'ex Caserma San Paolo, con finanziamento a carico del Ministero per l'importo di € 13.900.000, estraneo ai fondi e alle tempistiche del PNRR.

Venuta meno la possibilità di investire su un Progetto globale, si era ritenuto di proporre al Ministero, in alternativa alla riconversione dell'ex Caserma San Paolo, la soluzione dell'acquisto da parte del Demanio dell'immobile di via Cavallotti (attualmente di proprietà della Camera di Commercio), al costo di € 7-7.5 milioni, immobile idoneo ad ospitare tutto il settore civile e relative cancellerie e collocato in prossimità della Stazione ferroviaria e della fermata della metropolitana da realizzarsi. Tale proposta, che avrebbe consentito notevoli risparmi di spesa, ha tuttavia incontrato la ferma opposizione dell'Agenzia del Demanio e il Ministero di recente (31.7.2023) ha formulato un Progetto di Ridistribuzione degli spazi destinati agli Uffici Giudiziari monzesi che prevede il raggruppamento di tutti gli Uffici in tre Sedi dopo la ristrutturazione dell'ex Caserma San Paolo. Su tale Progetto, la Conferenza Permanente, nella seduta del 25.9.2023, ha confermato il proprio parere negativo, in quanto esso non tiene conto dell'inidoneità degli spazi ricavabili nell'ex Caserma per essere destinati a stanze, aule d'udienza, aree comuni e di accesso/evacuazione per carenza di sicurezza, rapporti aero/illuminanti e requisiti igienici, ma soprattutto perché provoca la definitiva frammentazione della giurisdizione civile e delle relative cancellerie tra più sedi e costituisce soluzione antieconomica anche in relazione alle tempistiche di realizzazione. Infatti, per almeno i prossimi dieci anni dovranno, prevedibilmente, continuare a essere pagati i canoni di locazione passiva che incidono per quasi un milione di Euro, nonché gli ulteriori oneri condominiali di funzionamento della pluralità di edifici, cui occorre aggiungere le enormi difficoltà gestionali a carico del personale dell'Ufficio per le ben undici sedi nelle quali si troverà dislocato il Tribunale di Monza per così lungo tempo e le continue necessità di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sugli edifici esistenti.

Personale di magistratura dell'ufficio

Pianta organica giudici togati e onorari

- 1 Presidente di Tribunale
- 5 Presidenti di sezione, di cui 4 civili e 1 penale
- 54 giudici, di cui 30 civili e 24 penali (nel complesso, 60 togati)
- Giudici onorari: 27, di cui 19 al settore civile e 8 al penale

Data di ultimo aggiornamento della pianta organica: DM 14.9.2020

Carenze di organico e relativa percentuale di scopertura

Situazione togati al 01.7.2022:

- Vacante il Presidente del Tribunale, nel settore civile presenti quattro presidenti e 23 su 30 giudici, scopertura 23%; nel settore penale, presenti un presidente e 18 giudici su 24, scopertura 25%

Nel complesso presenti 46 giudici su 60, con scopertura complessiva del 23,33%

Situazione al 30.6.2023:

- Coperto il posto di Presidente del Tribunale (30.11.2022), nel settore civile presenti tre presidenti e 24 su 30 giudici, scopertura 23,3%; nel settore penale, presenti un presidente e 21 giudici su 24, scopertura 12,5%

Nel complesso presenti 50 giudici su 60, con scopertura complessiva del 20%.

Situazione Giudici Onorari

Vacanti 6 e presenti 21, 17 al civile e 4 al penale. Scopertura 22%

Distribuzione Onorari

17 al settore civile:

3 alla 1[^] civ. assegnatari di ruolo autonomo + 1 coassegnato al 50% dal penale;

2 alla 2[^] civ. assegnatari ruolo per sfratti e delegati a incumbenti istruttori;

4 alla 3[^] civ. assegnatari ruolo delle esecuzioni mobiliari;

7 alla 4[^] civ. delegati alla trattazione materia tutelare;

1 alla sez. Lav. delegato per incumbenti istruttori e in materia previdenziale;

4 al settore penale – Sezione Unica Dibattimento

Tutti con ruolo autonomo destinatari dei processi seriali c.d. “affari semplici”

Personale amministrativo

Nell'annualità in esame, al 30.6.2023 risultano operativi presso il Tribunale di Monza, nel complesso, 175 dipendenti sui 246 previsti in pianta organica, numeri comprensivi anche degli addetti all'ufficio del processo: la percentuale di scopertura è stata quindi del 29%, ben superiore a quella dell'annualità precedente, che era del 14%. Di queste 175 unità, 74 risultano impiegate nel settore civile, 71 in quello penale e le restanti in attività propriamente amministrative.

Riguardo alle proporzioni numeriche tra personale amministrativo e di magistratura, essendo i magistrati effettivi al 30.6.2023 in numero di 50 (su 60), la proporzione è stata pari a 3,5 unità di amministrativi per ogni magistrato togato.

Deve poi darsi atto che, anche nel periodo in osservazione, al fine di sopperire alla rilevante scopertura del personale amministrativo, hanno continuato a essere utilizzate alcune risorse ascrivibili a contesti di volontariato o a carico di enti privati e cioè persone inserite in uffici e cancellerie sulla base di convenzioni ritualmente comunicate al Ministero e periodicamente rinnovate. Tra queste, la Convenzione con *Associazione Fianco a Fianco* e quella con *AstaLegale.Net* s.p.a. (su cui vedi meglio *infra*).

Attività della Magistratura Ordinaria e Onoraria

Tab. 92 - Area civile - Tabella delle definizioni 1/7/2022 – 30/6/2023

SETTORE CIVILE	DEFINIZIONI CONTENZIOSO ORDIN.	DEFINIZIONI VOLONTARIA G.	DEFINIZIONI SPECIALI SOMMARI
PRIMA SEZIONE	TOGATI 856 ONORARI 412	TOGATI 198 ONORARI -	TOGATI 84 ONORARI -
SECONDA SEZIONE	TOGATI 914 ONORARI 77	TOGATI 105 ONORARI -	TOGATI 384 ONORARI 1.078 (SFRATTI)
TERZA SEZIONE	TOGATI 227 ONORARI -	TOGATI 813 ONORARI -	TOGATI 16 ONORARI -
QUARTA SEZIONE	TOGATI 2.524 di cui 2.434 famiglia ONORARI -	TOGATI 989 ONORARI 365 (+2.742 TUTELARI)	TOGATI 17 ONORARI -
SEZIONE LAVORO (compresi Dec. Ing.)	TOGATI 1.577 (di cui 580 D. Ing.) ONORARI 129	-	-
TOTALE DEFINIZIONI	6.716 di cui TOGATI 6.098 ONORARI 618 9,2%	3.814 (+2.742 TUTELARI)	1.579 (+ 4.399 DECRETI. ING.) (+ 248 ATPO)

Tenuto conto della non partecipazione dei giudici onorari all'attività dei settori specialistici, si può osservare che, per quanto attiene al **contenzioso ordinario** in senso stretto (escluse cioè le materie di famiglia e lavoro), i giudici onorari nell'anno in esame hanno definito complessivamente poco meno di 500 cause, **pari al 19%** del totale (**2.576**).

Area Penale

I quattro giudici onorari del settore (di cui uno coassegnato per il 50% al civile) si occupano esclusivamente del dibattimento penale monocratico (per un numero di udienze variabile da 1 a 3 settimanali a testa) e gestiscono pertanto un ruolo di 400/600 cause ciascuno.

L'apporto complessivo in termini di processi monocratici portati a definizione nell'anno giudiziario in esame è pari a 1.222 procedimenti sui complessivi 4.452 monocratici esauriti dalla sezione, il che determina una percentuale del 27,45%, in linea con quella dell'anno passato, come emerge dai prospetti che si riportano.

Tab. 93 – incidenza produttiva magistrati togati e onorari nel biennio

A.G. 2022/2023: Periodo 1/7/2022 – 30/6/2023		
Calcolo incidenza produttiva dei GOT e dei TOGATI	DEFINITI	PERCENTUALE
Totale esauriti nel periodo dall'Ufficio	4452	100,00%
Totale definiti dai magistrati "togati"	3230	72,55%
Totale definiti dai magistrati onorari (GOT)	1222	27,45%

A.G. 2021/2022: Periodo 1/7/2021 – 30/6/2022		
Calcolo incidenza produttiva dei GOT e dei TOGATI	DEFINITI	PERCENTUALE
Totale esauriti nel periodo dall'Ufficio	3457	100,00%
Totale definiti dai magistrati "togati"	2513	72,69%
Totale definiti dai magistrati onorari (GOT)	944	27,31%

Prassi organizzative adottate per il funzionamento dell'ufficio e per la riduzione dell'arretrato

Collaborazione con ordini e istituzioni

Nella situazione di rilevante scopertura del personale amministrativo, hanno continuato ad essere di supporto alcune risorse ascrivibili a contesti di volontariato o a carico di enti privati; si tratta di persone inserite in uffici e cancellerie sulla base di Convenzioni ritualmente comunicate al Ministero e periodicamente rinnovate. Al riguardo, vanno ricordate:

- la Convenzione con *Associazione Fianco a Fianco*, avviata dall'anno 2017 nel settore tutelare e della VG, che si occupa sia della raccolta delle pratiche attraverso gli Sportelli territoriali istituiti presso 7 Comuni capofila, sia dell'ausilio alla Cancelleria, tramite 2-3 unità che collaborano per l'evasione delle pratiche, riducendo così notevolmente l'accesso del pubblico agli sportelli;
- la Convenzione con *AstaLegale.Net s.p.a.*, cui è rimessa la pubblicità delle aste immobiliari e che supporta le cancellerie in ambito informatico;
- è invece attualmente sospesa, sia per le misure di cautela introdotte nel periodo dell'emergenza sanitaria, sia per la mancanza di idonei spazi, la convenzione con Ordine Avvocati Monza del

1.4.19 per la costituzione dello “Sportello di orientamento del cittadino in materia di Volontaria Giurisdizione”, che prevedeva la presenza di un avvocato per il servizio gratuito di orientamento legale e informazioni ai cittadini.

Settore civile

Tab. 94 - Tribunale di Monza – Dati Sicid settore civile a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Macromateria	AG21/22					AG22/23				
	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	4845	5280	5.625	1,09	389	4358	5163	4.834	1,18	342
LAVORO	1659	1803	1.112	1,09	225	1869	1504	1.481	0,80	359
PREVIDENZA	268	288	331	1,07	419	409	213	529	0,52	907
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	5881	5992	1.230	1,02	75	6032	6043	1.284	1,00	78
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	4173	4373	1.161	1,05	97	3577	3849	946	1,08	90
Totale	16826	17736	9.459	1,05	195	16245	16772	9.074	1,03	197

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 95 - Tribunale di Monza – Dati Sicic settore civile a.g. 22/23 (il confronto con l’anno passato non si può praticare perché le voci di rilevazione erano differenti)

MACROMATERIA	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI	IR	DT
ESECUZIONI MOBILIARI	3.427	3.086	2.088		
ESECUZIONI IMMOBILIARI	786	1.226	1.627		
ISTANZE DI FALLIMENTO	20	83	9		
FALLIMENTI	43	300	1.061		
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	4	36	42		
FASE DICHIARATIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	206	151	55		
FASE DICHIARATIVA - PROCEDURE DI CCS	55	41	14		
FASE DICHIARATIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	17	10	7		
FASE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	83	0	83		
FASE ESECUTIVA - PROCEDURE DI CCS	37	0	37		
FASE ESECUTIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	6	3	3		
Monza Totale	4.684	4.936	5.026	1,05	372

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 96 - Tribunale di Monza – disaggregazione flussi e indici

TRIBUNALE DI MONZA							
FLUSSI SETTORE CIVILE (si intende l'anno iniziato l' 1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE CIVILE: DISAGGREGAZIONI	contenzioso civile	contenzioso del lavoro e della previdenza	volontaria giurisdizione	esecuzioni civili	procedimento unitario	procedure concorsuali CCI
pendenti iniziali 1° luglio e stratigrafia della pendenza	totali	6291	1679	9142	4219	62	1493
	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	3610	1185	1745	2203	55	192
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	1548	338	975	615	5	219
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	645	82	575	432	2	161
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	488	74	5847	969	0	921
pendenti finali 30 giugno e stratigrafia della pendenza	totali	5639	2346	8399	4154	202	1348
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	3243	1621	1438	2450	200	172
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	1323	495	931	609	1	170
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	658	152	764	324	0	189
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	415	78	5266	771	1	817
sopravvenuti		5974	2035	6611	4086	564	181
definiti		6592	1369	7388	4172	426	337
	indice di ricambio %	110,34	67,27	111,75	102,10	75,53	186,19
	indice di smaltimento %	56,76	31,25	49,22	50,63	55,61	22,04
	disposition time in giorni	312,23	625,49	414,95	363,43	173,08	1460,00

Tab. 97 - Movimenti SICID

	CONTENZ. ORDINARIO	LAVORO E PREVID.	PROCEDIM. SOMMARI	VOLONTARIA GIURISD.	TOTALE
PENDENTI 1.07.22	5.639	1.449	1.295	1.218	9.601
SOPRAVVENUTI	4.358	2.278	6.032	3.577	16.245
DEFINITI	5.163	1.717	6.043	3.849	16.772
PENDENTI 30.06.23	4.834	2.010	1.284	946	9.074
VARIAZIONE	- 805	+ 561	-11	-272	-527
SU ANNO PRECEDENTE	- 14%	+38,7%	-0,9%	-22,3%	-5,5%

Breve commento

Nell'ambito del contenzioso ordinario, continua la tendenza positiva già manifestatasi nel biennio precedente, con un ulteriore abbattimento della pendenza finale (scesa al di sotto delle 5.000 cause) e con la conferma del buon indice di ricambio (circa 110%); ne deriva un contenimento della durata media dei processi (*disposition time*) poco sopra i 300 giorni.

Tutto ciò è frutto degli sforzi di coordinamento dei magistrati e del consolidamento delle prassi virtuose, nonché dell'apporto dei giudici onorari e, da ultimo, del contributo dei funzionari A.U.P.P., sia pure in modalità diverse a seconda dei settori di attività.

In controtendenza rispetto al settore ordinario, si deve registrare un notevole incremento delle pendenze in materia di lavoro e previdenza (+38,7%), incremento dovuto alla singolare convergenza di due elementi negativi:

- in primo luogo, si è registrato un consistente aumento delle nuove iscrizioni, nell'ordine del 30% (2.048 procedimenti compresi ATPO), a fronte dei 1.580 della precedente annualità; l'aumento si è registrato, in particolare, nelle controversie di pubblico impiego, a causa del massivo contenzioso scolastico relativo alla c.d. *carta del docente*; del pari sono aumentate le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dato da ricondurre alle numerose opposizioni alle ingiunzioni emesse dall'INPS per sanzioni amministrative conseguenti alla depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute *ex* D.lgs. n. 8/2016 (330 sopravvenuti a fronte dei 256 dell'anno precedente). Si è confermato, infine, l'andamento in crescita dei procedimenti di ATPO, con 352 e iscrizioni a fronte delle 280 del periodo pregresso;
- in secondo luogo, si è verificata la pesante scopertura (40%) nell'organico della sezione per tutto il periodo considerato, con soli tre giudici in servizio su cinque, di cui uno con uno sgravo del 20% quale Magrif. La temporanea applicazione di un magistrato dalla 1^a sez. civile ha soltanto potuto attenuare gli effetti delle menzionate evenienze negative, mentre si confida che il ripristino dell'organico della sezione, avvenuto giusto alla fine del periodo di osservazione, possa riportare i dati della sezione in un ciclo positivo.

I codici oggetto più frequenti pendenti al 30.06 e rispettivo numero di processi

Contenzioso ordinario (esclusa materia di famiglia)

- - Bancario:	432 (inclusi fideiussione, mutuo e rapporti finanziari)
- - Appalto:	325 (art. 1665 e segg., compresa l'azione ex art. 1669)
- - Vendita cose mobili:	268
- - Responsabilità extracontr.	252 (di cui 137 art. 2048 e segg., 115 altre ipotesi)
- - Divisioni	168 (di cui 101 beni successori e 67 beni non caduti in succ.)
- - Vendita immobili:	153
- - Opposizioni esecuzione esecutivi)	148 (di cui 98 opp. a precetto e 50 opp. esec. e atti)
- - Responsabilità professionale	141
- - Lesione personale:	131
- - Prestazione opera intell.:	121
- - Comunione e Condominio:	112 (impugnazione delibera assembleare - spese condom.)
- - Assicurazione:	80 (di cui 62 ass. danni e 18 ass. vita)
- - Somministrazione:	63

Lavoro e previdenza

- - Retribuzione	744
- - Previdenza/assistenza obblig.	547
- - Licenziamenti individuali	222 (di cui 44 ricorsi legge Fornero)
- - Opposizione a ordinanza ing.	72
- - Risarcimento danni	68 (di cui 24 da infortunio e 44 altre ipotesi)
- - Qualificazione	53
- - Rapporto di agenzia e collab.	42
- - Ripetizione di indebito	23
- - Sanzione disciplinare	19
- - Appalto di manodopera	16

Commento specifico sulle varie macroaree

Contenzioso ordinario - bancario e finanziario

Il contenzioso risulta stabile sui livelli degli anni precedenti ed è tuttora relativo a cause generalmente incentrate sulla determinatezza degli interessi, sull'anatocismo nei piani di rimborso rateali dei finanziamenti, sull'applicazione della normativa antiusura e sulla nullità delle fideiussioni bancarie per contrasto con la normativa *antitrust*.

Per quanto sia ancora riscontrabile un contenzioso su contratti di conto corrente aperti in epoca risalente, con le tipiche questioni legate alla determinatezza dei tassi di interesse (vizi di forma ed uso piazza), nullità di clausole (commissioni di massimo scoperto e istituti sostitutivi, capitalizzazione, ecc.), la maggior parte delle cause in materia bancaria contempla anche il profilo

delle garanzie fideiussorie, *omnibus* e specifiche, autonome o non, a protezione dei crediti delle banche, con tematiche in parte modificate a seguito dell'orientamento, ormai divenuto prevalente, circa la nullità solo parziale delle fideiussioni censurabili sotto l'aspetto concorrenziale.

Si nota un deciso incremento, in ambito monitorio, dei ricorsi promossi dalle società cessionarie di crediti bancari incagliati, oggetto di cessioni in blocco, in larga parte irrecuperabili, ma che, sia pure in percentuale modesta (20-30%), determinano l'apertura di procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo preliminarmente incentrati sulla questione della legittimazione e titolarità del credito in capo al cessionario.

Settore famiglia e tutele

Separazione e divorzi, contenziosi vari e camerale in materia di famiglia

Tab. 98 - Flussi 2021/2022

	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI
	Sep. Cons. 830 Sep. Giud. 418 Div. Cong. 706 Div. Giud. 319	Sep. Cons. 906 Sep. Giud. 465 Div. Cong. 689 Div. Giud. 282	Sep. Cons. 263 Sep. Giud. 567 Div. Cong. 255 Div. Giud. 503
TOTALE	<u>2.273</u> + Camerali fam. 778 3.051	<u>2.342</u> + Camerali fam. 793 3.135	<u>1.588</u> Camerali fam. 649 2.237

Tab. 99 - Flussi dal 1.07.2022 al 30.06.2023

	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI
	Sep. Cons. 702 Sep. Giud. 380 +16 Sep. e Div. giud. Cartabia Divor. Cong. 621 + 17 Sep. e Div. Cong. Cartabia Divor. Giud. 299	Sep. Cons. 840 + 2 Cartabia parziali Sep. Giud. 467 Divor. Cong. 758 Divor. Giud. 367	Sep. Cons. 111 Sep. Giud. 473 +16 Sep. e Div. giud. Cartabia Divor. Cong. 116 + 17 Sep. e Div. Cong. (Cartabia) Divor. Giud. 434
TOTALE	<u>2.035</u> + Camerali famiglia 708 + altri contenziosi famiglia compresi Cartabia 73 <u>2.816</u>	<u>2.434</u> + Camerali famiglia 728 + altri contenziosi famiglia compresi Cartabia 46 <u>3.208</u>	<u>1.167</u> + Camerali famiglia 540 + altri contenziosi famiglia compresi Cartabia 92 <u>1.799 -19,6%</u>

Dall'esame dei dati emerge che, rispetto all'anno precedente, le sopravvenienze in materia di famiglia - comprendendovi tutto il contenzioso riguardante lo *status* delle persone, cause di separazione e divorzio, la regolamentazione dei figli nati fuori del matrimonio e le modifiche di precedenti provvedimenti, siano essi soggetti al rito precedente sia al nuovo rito Cartabia - hanno registrato un decremento pari al 7,7%, essendo stati iscritti 2.816 procedimenti a fronte dei 3.051

dell'annualità precedente. Tale calo è verosimilmente dipeso dalla contrazione delle sopravvenienze registrata nei mesi successivi all'entrata in vigore della riforma Cartabia e parzialmente compensata dall'anomalo aumento verificatosi nel primo bimestre 2023.

Le definizioni sono rimaste stabili, con 3.208 procedimenti definiti rispetto ai 3.135 dell'anno prima, avendo la sezione continuato ad operare per tutto il periodo con un giudice in meno e dal mese di aprile, a seguito di un avvicendamento interno, con un giudice che fruisce dello sgravio del 50% quale RID. Per effetto della contrazione delle sopravvenienze e dell'elevato numero delle definizioni i procedimenti pendenti sono scesi di poco meno del 20%, da 2.237 a 1.799.

Allo stato attuale, tenuto conto che il nuovo rito "Cartabia" non è ancora a regime, non è possibile valutarne la ricaduta sui carichi di lavoro.

Tab. 100 - Tabella movimenti SIECIC

	ESECUZIONI	PROCEDURE CONCORSUALI
PENDENTI 1.07.22	3.814 1.747 MOBILI + 2.067 IMMOBILI	1.464
SOPRAVVENUTI	4.213 3.427 MOBILI + 786 IMMOBILI	471
DEFINITI	4.312 3.086 MOBILI + 1.226 IMMOBILI	624
PENDENTI 30.06.23	3.715 2.088 MOBILI + 1.627 IMMOBILI	1.311

I magistrati addetti alla sezione competente (III) - reintegrati con l'innesto di tre unità tra l'estate e l'autunno del 2022, dopo un periodo di eccezionale difficoltà - hanno potuto conseguire, grazie alle buone prassi operative e all'apporto dei giudici onorari, notevoli risultati soprattutto nello smaltimento, e conseguente riduzione delle pendenze, delle procedure esecutive immobiliari e nel settore delle procedure concorsuali, fonte queste ultime di questioni interpretative complesse (vedi paragrafo successivo).

Soltanto per le esecuzioni mobiliari si conferma la tendenza all'incremento dei flussi già manifestatasi nell'annualità precedente, verosimilmente in conseguenza delle difficoltà che contrassegnano l'attuale quadro economico generale.

Prassi del Contenzioso civile

I magistrati della I e II sezione civile hanno da tempo consolidato un raccordo operativo ("cartella condivisa") per il confronto sulle principali questioni processuali e di merito e per giungere a una progressiva uniformità in ambito giurisprudenziale. Ciò ha contribuito alla non trascurabile riduzione del contenzioso, in particolare nella materia finanziaria e bancaria, che di regola presenta profili di complessità tecnica e che aveva visto svilupparsi negli anni diversi orientamenti giurisprudenziali.

Per altro aspetto, occorre sottolineare che le modalità di trattazione dei processi, alternative a quella tradizionale "in udienza", sono state ormai ampiamente recepite dai giudici, dal personale di cancelleria, dagli avvocati e dai consulenti tecnici. Ciò è avvenuto in particolare nella trattazione

dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo, ove si prevede che la dichiarazione di giuramento dei CTU possa avvenire con deposito telematico della relativa dichiarazione.

Per quanto attiene, poi, alle novità introdotte dalla riforma Cartabia, quelle in materia di famiglia hanno comportato la necessità di particolari adeguamenti organizzativi. Così il turno giornaliero per le attività urgenti è stato esteso anche ai ricorsi per l'adozione dei provvedimenti indifferibili ex art 473-*bis*.15 c.p.c. in modo da assicurarne il tempestivo esame; anche il calendario delle udienze è stato modificato per tenere conto, da un lato, della maggiore complessità dei provvedimenti da assumere all'udienza di comparizione delle parti e, dall'altro, di una celere fissazione dei procedimenti. Infine, sono state aumentate le udienze di prima comparizione delle parti in modo da contenere entro 90-120 giorni la celebrazione dell'udienza.

Esecuzioni civili

Anche per quanto concerne le procedure esecutive la riforma Cartabia ha richiesto un rilevante lavoro di adeguamento dei modelli impiegati, al fine di conservare le buone prassi accolte dal CSM sulla scia di quelle adottate ormai da molti anni nel Tribunale di Monza, secondo moduli organizzativi che hanno consentito di mantenere una gestione tempestiva e virtuosa, tanto in termini di andamento dei flussi, quanto di contenimento dell'arretrato (con indici di smaltimento e di ricambio estremamente positivi).

Va ricordato, in particolare, che l'Ufficio ha adottato prassi efficaci riguardo alla distribuzione delle somme ricavate, nel senso che è concentrata in Sezione anche la decisione in ordine alla liquidazione di tutti gli ausiliari (al netto dell'acconto che di regola viene riconosciuto in misura fissa all'esperto); ciò consente di provvedere in un unico contesto e senza specifica lavorazione, pur nel rispetto del contraddittorio e con piena cognizione del giudice.

Il risparmio - tenuto conto delle pendenze medie - è di alcune migliaia di lavorazioni annue.

Problematiche di natura civile affrontate sul piano interpretativo

Nel settore procedure concorsuali e crisi d'impresa si sono affrontate le seguenti questioni:

- 1) l'ampiezza del vaglio di ritualità del concordato semplificato demandato al Tribunale ai sensi dell'art. 25-*sexies*, comma 3, CCII;
- 2) il *cram down* fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- 3) la sospensione del procedimento di accertamento dello stato passivo ai sensi dell'art. 48 c.p.c. nell'ipotesi in cui sia stato proposto regolamento di competenza avverso la sentenza di fallimento;
- 4) l'apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore anche in assenza di procedure esecutive pendenti;
- 5) profili di diritto intertemporale conseguenti all'entrata in vigore del Codice della Crisi.

Le predette tematiche sono state affrontate e approfondite in provvedimenti pubblicati su riviste e siti specialistici. In particolare, su:

- 1) il giudizio di ritualità della proposta di concordato semplificato, in *"IUS Crisi d'impresa, 5 settembre 2023, autore: Fernando Platania"*;
- 2) *Cram-down* fiscale: applicabile solo in caso di deposito dell'accordo, in *"IUS Crisi d'impresa, 19 luglio 2023, autore: Gambi Lorenzo"*;
- 3) Regolamento di competenza e giudizio di verifica del passivo tra *translatio iudicii* e sospensione necessaria, in *"Il Fallimento 8-9/2023, autore Riccardo Fava"*;

4) Liquidazione controllata su istanza del creditore: per la sua apertura non è necessaria la pendenza di esecuzioni individuali, sul sito internet “www.ilcaso.it”;

5) Domanda di concordato preventivo depositata post 15 luglio 2022 e istanza di fallimento pendente anteriormente a tale data, su “*Il Fallimento 6, 2023*”.

Altri temi di **diritto sostanziale** ordinario:

Tra le problematiche più controverse sul piano interpretativo affrontate nel periodo compreso tra il 1.7.2021 e il 30.6.2022 si segnala un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società spagnola che aveva lamentato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in quanto priva di strutture dirette, dipendenti, domicilio, residenza ovvero di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio in Italia a norma dell’articolo 77 c.p.c. e negli altri casi in cui era previsto dalla legge e non avendo mai stipulato alcun contratto con la società ingiungente, con conseguente inapplicabilità del criterio di collegamento previsto dall’art. 7, n. 1, lettera a) del Regolamento CE n. 1215/2012. La questione è stata risolta proprio alla luce del disposto del citato art. 7, che consente di convenire una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro avanti ai giudici di un altro Stato membro, anche nel caso della prestazione di servizi che sono stati o avrebbero dovuto essere prestati, in base al contratto, nel territorio di quest’ultimo, avendo l’istruttoria documentale e orale espletata nel corso del giudizio indiscutibilmente confermato l’effettivo espletamento in Italia di tutti i servizi effettuati dall’opposta nei riguardi della società spagnola.

Settore Penale

Tab. 101 - Tribunale di Monza – Dati settore penale a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Materia	A.G. 2021/2022					A.G. 2022/2023					Var % pendenz e finali AG22/23 su AG 21/22
	Isritti	Definit i	Finali	IR	DT	Isritti	Definit i	Finali	IR	DT	
Sezione GIP/GUP – NOTI	8.234	5.118	5.479	0,6 2	39 1	7.186	7.507	4.433	1,0 4	21 6	-19%
Dibattimento collegiale	154	132	330	0,8 6	91 3	184	164	358	0,8 9	79 7	8%
Dibattimento monocratico	4.434	3.454	7.640	0,7 8	80 7	4.305	4.054	7.863	0,9 4	70 8	3%
Sezione Assise	3	4	2	1,3 3	18 3	5	0	7	0,0 0	-	250%
Appello Giudice di Pace	27	20	29	0,7 4	52 9	10	25	13	2,5 0	19 0	-55%
Totale	12.85 2	8.728	13.48 0	0,6 8	56 4	11.69 0	11.75 0	12.67 4	1,0 1	39 4	-6%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 102 - Tribunale di Monza – disaggregazione flussi e indici

TRIBUNALE DI MONZA							
SETTORE PENALE: FLUSSI (si intende l'anno iniziato il 1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE PENALE: DISAGGREGAZIONI (vale lo stesso criterio temporale)	Dib. monocratico	Dib. collegiate	appelli GdP	corte di assise	misure di prevenzione	gip e gup
sopravvenuti anno giudiziario precedente		4431	158	27	3	0	8234
definiti anno giudiziario precedente		3532	132	20	4	0	6091
durata media effettiva anno giudiziario precedente	di tutti i processi nel loro complesso	577	688	322	261	0	299
	dei processi con almeno un imputato detenuto	101	276	0	172	0	149
pendenti iniziali 1° luglio	totali	7547	334	29	2	0	4999
	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	3501	143	22	2	0	3975
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	1739	104	7	0	0	554
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	1002	48	0	0	0	171
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	1305	39	0	0	0	299
sopravvenuti		4302	188	10	5	0	7267
definiti		4360	164	26	0	0	7995
pendenti finali 30 giugno	totali	7489	358	13	7	0	4271
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	3227	172	6	5	0	2994
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	2051	109	6	2	0	754
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	920	45	1	0	0	190
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	1291	32	0	0	0	333
durata media effettiva	di tutti i processi nel loro complesso	633	781	383	0	0	280
	dei processi con almeno un imputato detenuto	140	387	0	0	0	139
tempo medio in giorni, intercorso tra la data di ricezione dell'impugnazione in primo grado e la data di sopravvenienza del fascicolo in secondo grado		59	59	0	0	0	52,34
	indice di ricambio %	101,35	87,23	260,00	0,00	nd	110,02
	indice di smaltimento %	36,98	30,04	113,04	0,00	nd	69,29
	disposition time in giorni	626,95	796,77	182,50	nd	nd	194,99

Breve commento

Come evidenziato dalle tabelle sopra riportate, nell'annualità in esame gli indici di produttività sono risultati soddisfacenti in quasi tutti gli ambiti del processo penale, con miglioramento sensibile dei tempi di definizione.

Nello specifico, alla sezione penale del **dibattimento** si registra una lievissima flessione delle sopravvenienze nel monocratico (da 4.334 a 4.305) e un aumento del 19% nel dibattimento collegiale (da 154 a 184), nonché un incremento delle sopravvenienze della Corte di Assise (da 3 a 5). Si constata, invece, un significativo abbattimento degli appelli del Giudice di Pace.

Quanto alle definizioni, nonostante le carenze di organico le stesse risultano aumentate significativamente (164 per il collegiale e 4.054 per il monocratico, a fronte di 132 per il collegiale e 3.454 per il monocratico dell'anno precedente), così invertendo la precedente tendenza e facendo registrare un indice di ricambio pari a 0,94% per il monocratico e a 0,89% per il collegiale (l'anno precedente 0,86 al collegiale e 0,78 al monocratico).

Il *disposition time* si è ridotto a 797 giorni per il collegiale e a 708 per il monocratico (a fronte di 913 per il collegiale e 807 per il monocratico dell'annualità precedente).

Anche riguardo ai processi definiti dal G.I.P./G.U.P., si evidenziano risultati positivi, in quanto, a fronte di sopravvenienze 'noti' diminuite rispetto all'anno precedente da 8.234 a 7.186, le definizioni sono aumentate da 5.118 a 7.507, con una riduzione delle pendenze da 5.479 dell'annualità precedente a 4.433 dell'attuale, pari a -15%.

L'indice di ricambio è passato all'1,04, rispetto a quello precedente dello 0,62, e il *disposition time* si è ridotto a 216, rispetto al precedente 391.

In proposito il Presidente del Tribunale osserva che le riportate rilevazioni costituiscono una confortante inversione di tendenza dopo anni di gravi difficoltà. A suo avviso, l'arretrato pregresso affondava le sue ragioni nelle carenze di personale di magistratura (assenze dei giudici e vacanze dei ruoli), nonché nelle rilevanti scoperture nel personale di cancelleria e nella mancanza di aule, ma il parziale ristoro è venuto essenzialmente dall'utilizzo dei funzionari A.U.P.: in dibattimento, con la verbalizzazione delle udienze monocratiche, lo studio dei fascicoli e la predisposizione di bozze dei provvedimenti più semplici; nell'ufficio G.I.P./G.U.P., soprattutto per lo smaltimento delle richieste di archiviazione, con conseguente maggiore disponibilità di tempo per i giudici di dedicarsi ai procedimenti di maggior complessità.

Il Tribunale confida, quindi, in una stabilizzazione delle presenze degli A.U.P. per proseguire nel trend positivo di abbattimento dell'arretrato – già in atto – e nella riduzione del *disposition time*.

Caratteristiche del rito

Riguardo ai procedimenti conclusi con rito alternativo, risultano definiti, a fronte di 1.965 celebrati con il rito ordinario, 527 trattati con il rito abbreviato, 430 con patteggiamento, 39 con giudizio direttissimo, 55 con giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale e 20 per altri casi di rito immediato.

Problematiche di natura penale affrontate sul piano interpretativo

Di diritto sostanziale,

La recente riforma non ha ancora prodotto significativi risultati deflattivi, anche se si è registrato un sensibile decremento di sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela, passate da 101 per l'anno 2021/2022 a 75 per l'anno 2022/2023.

Le sentenze di n.d.p. per estinzione del reato per buon esito della messa alla prova sono state 218, numero che non può essere confrontato con i dati delle annualità precedenti, nel corso delle quali il dato non veniva rilevato.

Con riferimento alle sentenze di n.d.p. per condotte riparatorie, si è riscontrato un lieve incremento, posto che nel periodo precedente risultano emesse 66 pronunce a fronte delle attuali 77.

Al momento non si registra un incremento significativo del ricorso al rito abbreviato e di conseguenza non è stimabile l'incidenza della riforma in punto di riduzione di pena in sede esecutiva, essendo rimasti sostanzialmente stabili i numeri di tale tipo di rito, sia nella sezione penale, sia in quella G.I.P./G.U.P.

Quanto alla definizione dei processi con sentenza di non punibilità per speciale tenuità del fatto, i numeri sono sostanzialmente invariati dall'anno precedente (118 per l'anno 2021/2022 e 120 per l'anno 2022/2023).

È stata sollevata una questione di legittimità costituzionale, in particolare:

- dell'art. 10^{bis} del d.lgs. 74/2000 – così come modificato dall'art. 7 lett. b) del d.lgs. 158/2015 – per contrasto con gli artt. 76 e 25 Cost. (ovvero per eccesso di delega) e con l'art. 3 Cost. (violazione del principio di uguaglianza/ragionevolezza), accolta dalla Corte;
- dell'art. 590^{ter}, introdotto dall'art. 1, legge 23 marzo 2016, n. 41, in relazione agli artt. 3 e 27, co. I e III, Cost., nella parte in cui prevede la pena minima e fissa di tre anni di reclusione per il delitto colposo di lesioni personali stradali gravi, nella manifestazione aggravata dalla fuga del conducente (in decisione).

Di diritto processuale

Sono stati rimessi, con rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte per questioni di competenza, due procedimenti da parte della Sezione G.I.P./G.U.P.

Procedimenti civili e penali di interesse pubblico

Nel settore civile

Nella materia del **lavoro** si segnalano i numerosi casi di contenzioso (settore pubblico impiego scolastico) riguardante la c.d. *carta elettronica per la formazione del docente*, mentre ha destato notevole interesse – in ragione del consistente numero di lavoratori coinvolti – il caso del licenziamento collettivo comunicato nel settembre del 2021 dalla Giannetti Fad Whells srl, impresa metalmeccanica produttrice di ruote in acciaio per i maggiori produttori di veicoli a livello europeo e mondiale, in conseguenza della chiusura dello stabilimento di Ceriano Laghetto, comportante un esubero di 152 lavoratori. Detto contenzioso ha dato luogo dapprima a una

denuncia per comportamento antisindacale *ex art. 28* e successivamente all'impugnazione dei singoli licenziamenti, con procedimenti distribuiti tra tutti i giudici della sezione.

Nella materia della **responsabilità medica** si ha modo di affrontare tematiche particolarmente spinose e delicate in quanto coinvolgenti, direttamente o indirettamente, l'organizzazione dei presidi ospedalieri, nonché condotte, attive od omissive, attuate da medici e operatori sanitari. È soprattutto in tali materie che è dato riscontrare una particolare eco pubblica di casi giudiziari trattati dal Tribunale di Monza seppure, quantomeno nell'ultimo anno, nessun procedimento in materia appaia degno di nota; altrettanto può affermarsi delle controversie relative al risarcimento del danno conseguente a diffamazione a mezzo stampa o tramite l'utilizzo dei nuovi mezzi d'informazione di massa quali i "social".

Con riferimento alla **materia locatizia**, è stato definito un procedimento, particolarmente delicato e complesso per la questione giuridica sottesa, che ha riguardato la società proprietaria di un noto centro commerciale della zona e l'ex affittuaria di uno dei rami d'azienda costituente il complesso dei beni organizzato per la vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari. Con la sentenza emessa a conclusione di quel giudizio il rapporto d'affitto di ramo d'azienda è stato riquilibrato in un contratto di locazione di immobile ad uso diverso, seppur con le pattuizioni accessorie ivi previste, con la conseguente astratta spettanza in favore dell'affittuaria dell'indennità prevista dall'art. 34, della legge 27 luglio 1978, n. 392 a seguito della perdita dell'avviamento commerciale. L'interesse del giudizio ha trasceso quello delle singole parti protagoniste della vicenda processuale, stante l'unicità della tipologia contrattuale utilizzata dalla proprietaria del centro, potenzialmente coinvolgente decine di affittuari, se e nella misura in cui questi ultimi si dovessero trovare nelle medesime condizioni della ricorrente.

Nel settore penale

Tra i più rilevanti trattati dal Tribunale di Monza, anche dal punto di vista dell'interesse mediatico suscitato, possono ricordarsi i seguenti procedimenti:

- n. 15/19 RG Dib. (contro Malaspina + 16), stralcio di un più ampio procedimento in parte definito in abbreviato, che ha visto la contestazione di 120 capi di imputazione in materia fiscale e di bancarotta coinvolgente innumerevoli società del c.d. Gruppo Malaspina e che ha condotto anche a sequestri di ingente valore di beni attualmente in amministrazione giudiziaria e alla sentenza promiscua di condanna e assoluzione di numerosi imputati;
- n. 5/2021 a carico di També Salvatore, imputato e condannato per un omicidio maturato in ambiente di mafia e accertato dopo sei anni dai fatti, dopo il ritrovamento del cadavere della vittima murato in un antico pozzo di una villa privata e scoperto a seguito di rivelazioni di un pentito;
- il procedimento a carico di Lo Prete Gianluca per l'omicidio del padre, del quale aveva dissezionato il corpo in diverse parti, procedimento conclusosi con l'assoluzione dell'imputato per incapacità di intendere e di volere;
- n. 6/21, a carico di Gambino Giovanni, mandante di omicidio e rapina materialmente eseguiti da due minorenni, in cui si sono affrontate delicate questioni trattandosi di processo squisitamente indiziario;

- il procedimento penale in fase di conclusioni a carico di Morandi Tiziana, definita dai media la “*Mantide della Brianza*”, in quanto accusata di aver rapinato numerosi uomini dopo averli drogati, procedimento di rilevanza mediatica e seguito integralmente da RAI3.

7. Il Tribunale di Pavia

Caratteristiche socio/economiche del territorio

Il circondario del Tribunale di Pavia presenta proprie particolarità, che ovviamente si riflettono sulla qualità e sulla quantità dei compiti assegnati agli Uffici giudicanti: lo stesso Tribunale e quattro Uffici del Giudice di pace, con sede in Abbiategrasso, Pavia, Vigevano e Voghera.

Intanto, nel circondario sono presenti ben 212 Comuni, parte dei quali afferenti a una Provincia diversa da quella pavese (22 Comuni riferibili alla Città metropolitana di Milano). Si tratta in genere di Enti di piccole dimensioni, il che naturalmente condiziona le politiche sociali, le possibilità di intervento in fase esecutiva di sanzioni, ecc. Soprattutto, l'economia provinciale (e con essa le caratteristiche sociali) è segnata da una forte varietà. Il Capoluogo è caratterizzato dalla presenza di una importantissima Università e da imponenti strutture sanitarie (il che produce lo sviluppo di un notevole contenzioso in materia di colpa medica). Nella parte meridionale del Territorio, morfologicamente segnata dal paesaggio collinare (cd. Oltrepò pavese), prevale tuttora una economia di tipo agricolo (per altro molto evoluta nel settore vitivinicolo), ma vi sono in provincia importanti poli industriali (l'attività vigevanese di produzione di scarpe, per fare un solo esempio), che ovviamente risentono delle crisi di settore. Nella porzione settentrionale del territorio insistono in pratica importanti "quartieri" periferici di Milano, il che implica uno stretto collegamento economico alla Città metropolitana e anche una certa maggior permeabilità a fenomeni di criminalità organizzata. Gli Uffici pavesi non hanno competenza distrettuale, ma le ricadute in termini di reati connessi ad attività organizzate sono apprezzabili.

La popolazione del circondario risulta stabile negli ultimi anni e ammonta a circa 600.000 persone, compresi circa 60.000 cittadini non comunitari regolarmente residenti. Ovviamente non si dispone di dati verificabili a proposito di stranieri in posizione di soggiorno non regolare.

Edilizia giudiziaria nel circondario

Si tratta dell'aspetto forse più problematico nel quadro dei fattori che condizionano l'efficienza dei servizi di giurisdizione nel territorio pavese. Se ne riferisce in breve, ma deve almeno avvertirsi che centinaia di pagine dei verbali concernenti la Conferenza permanente sono dedicate al tema e alla grave inefficienza che caratterizza tutti gli interventi afferenti alla logistica.

Il Palazzo di giustizia di Pavia risale, nella struttura originaria, al 1140 circa. È stato adibito ad attività giudiziarie nella metà circa del 1800 e fino ad epoca recente ha dovuto ospitare solo un piccolo Tribunale e una Pretura, oltre al carcere mandamentale (trasferito altrove all'inizio degli anni '90). Il collasso è maturato con l'effettiva confluenza nel Palazzo dei Tribunali di Vigevano e Voghera, oltre che della sezione di Abbiategrasso (distaccata dal Tribunale di Milano). Oggi la struttura dovrebbe ospitare quasi 50 magistrati (tra togati ed onorari) e quasi 200 unità di personale amministrativo, oltre ai servizi al pubblico e a quelli comuni: tutto ciò senza tenere conto del personale e delle strutture della locale Procura della Repubblica. Limitando il discorso alle aule di udienza, ve ne sono solo tre, utilizzate per i processi penali e platealmente insufficienti. Nell'ambito di progetti di ristrutturazione pluridecennali, e in larga parte non avviati ed obsoleti, sono in corso di realizzazione due nuove aule, ma i lavori sono sostanzialmente fermi da anni e finora nessuno stimolo proveniente dai Dirigenti degli Uffici è riuscito ad ottenere che il

competente Provveditorato acquisisse un significativo avanzamento. Sono necessari turni per la fissazione dei processi e per quelli con maggior numero di imputati occorre far ricorso a strutture esterne, conseguite grazie alla meritevole disponibilità di Enti e Istituzioni proprietarie. Naturalmente le udienze civili e quelle preliminari si svolgono nelle stanze dei giudici, talvolta palesemente inadatte per dimensioni o arredamento.

V'è stata addirittura perenzione dei fondi a suo tempo stanziati per la rifacitura delle facciate, indispensabile anche per razionalizzare la climatizzazione degli ambienti (ormai indispensabile). Sono frequenti gli incidenti (per scarichi idrici, collegamenti elettrici, perfino punti della rete RUG, ecc., spesso obsoleti), che portano alla chiusura per mesi di locali ed uffici. Anche lavori necessari per la sicurezza (ad esempio per i controlli delle persone in entrata e per la registrazione degli ingressi) si dilungano inutilmente da molto tempo.

Il disordine nella gestione delle opere, che spesso hanno condotto al cumulo di materiali destinati a discarica, genera rischi e anche l'impossibilità di utilizzare parte delle strutture.

In tutto questo deve apprezzarsi, anche se i costi sono talvolta altissimi e non mancano difficoltà logistiche ed incidenti nella manutenzione, la disponibilità procurata negli anni di locali esterni. In particolare, i locali, gestiti in locazione, ove hanno sede l'Ufficio spese e recupero crediti, l'Ufficio del Giudice di pace e gli Ufficiali giudiziari, l'Ufficio esecuzioni mobiliari.

Le procedure di digitalizzazione sono state ovviamente implementate e velocizzate grazie all'acquisizione del contributo dei cd. Data Entry, per altro utilizzati per la maggior parte nel settore civile.

Organico del personale di magistratura, compresi i giudici onorari

Pianta organica (37 magistrati, compreso il Presidente del Tribunale)

- Presidenti di sezione 3
- Giudici ordinari 33
- Giudici onorari 20

Data di ultimo aggiornamento della pianta organica D.M. 14.9.2020

Carenze di organico e relativa percentuale di scopertura

Al 01.07.2022

Ufficio	Organico	Vacanti	Scopertura
Tribunale di Pavia magistrati togati	37	3	8%
Tribunale di Pavia magistrati onorari	20	8	40%
Giudice di Pace di Abbiategrasso	3	2	67%
Giudice di Pace di Pavia	9	7	78%
Giudice di Pace di Vigevano	4	2	50%
Giudice di Pace di Voghera	4	2	50%

Al 30.06.2023

Ufficio	Organico	Vacanti	Scopertura
Tribunale di Pavia magistrati togati ²	37	3	8%
Tribunale di Pavia magistrati onorari	20	9	45%
Giudice di Pace di Abbiategrasso	3	2	67%
Giudice di Pace di Pavia	9	7	78%
Giudice di Pace di Vigevano	4	2	50%
Giudice di Pace di Voghera	4	2	50%

Personale amministrativo

Al 01.07.2022:

Personale amministrativo di ruolo:

in organico	in servizio	percentuale vacanti
133	94	29,3%

Funzionari A.U.P.:

in organico	in servizio	percentuale vacanti
36	25	30,5%

Nel corso dell'anno giudiziario in esame, dato massimo complessivo: 35%

Nel corso dell'anno giudiziario in esame, dato minimo complessivo: 30%

Al 30.06.2023

Personale amministrativo di ruolo:

in organico	in servizio	percentuale vacanti
133	86	35,3%

Funzionari A.U.P.:

in organico	in servizio	percentuale vacanti
36	20	44,4%

Tecnici di amministrazione e Operatori data entry:

in organico	in servizio	percentuale vacanti
13	13	0%

Può essere utile evidenziare che dopo il 30.6.2023 ulteriori 4 Unità di personale hanno cessato il proprio servizio. Di seguito una sintesi delle previsioni organiche, con annotate per ciascuna le presenze effettive e le percentuali di scopertura alla data odierna.

Dirigente del Tribunale, 1 posto (0, 100%); Direttore amministrativo, 9 posti (6, 33.33%); Funzionario giudiziario, 31 posti (23, 25.80%); Funzionario AUP, 36 posti (19, 47.22%); Cancelliere, 23 posti (13, 43,47%); Assistente giudiziario, 34 posti (19, 44.12%); Operatore

² Il numero di posti vacanti diviene 4, con percentuale di scopertura dell'11%, considerando il trasferimento di un magistrato, già deliberato alla data del 30.6.2023, ad altro Tribunale, immesso in servizio nel nuovo ufficio in data 19.7.2023.

giudiziario, 15 posti (13, - 13.33%); Conducente automezzi, 6 posti (2, 66.67%); Ausiliario, 14 posti (7, 50%).

In sintesi, sono in servizio 102 persone su 169, con una copertura complessiva media del 39.64%.

Per quanto riguarda i Tecnici di amministrazione e gli Operatori *data entry* nessuna copertura di organico.

Proporzioni numeriche tra personale amministrativo e di magistratura

Ad oggi:

- magistrati togati presenti: 34
- magistrati onorari presenti: 11
- personale amministrativo di ruolo presente: 83
- funzionari AUP presenti: 19
- tecnici amministrazione presenti: 4
- operatori *data entry* presenti: 9

Unità di personale amministrativo di ruolo presenti, per magistrato: 1.8

Unità di personale amministrativo compresi AUP presenti, per magistrato: 2.3

Unità di personale amministrativo compresi AUP, Tecnici di amministrazione e operatori *data entry* per magistrato: 2.5

Attività della magistratura ordinaria e onoraria

Nell'anno giudiziario 2022/2023, in media nell'ufficio ciascun magistrato dei seguenti settori ha definito il complessivo seguente numero di processi:

Tribunale di Pavia, numero medio, per magistrato, dei procedimenti definiti:

magistrati ordinari del settore civile:	509
magistrati onorari del settore civile:	509
magistrati ordinari del settore penale monocratico:	299,44
magistrati onorari del settore penale monocratico:	144,66
magistrati ordinari del settore G.I.P.-G.U.P.:	1.147,33

Percentuale del lavoro svolto dai GOP rispetto al totale

Tribunale

Totale definiti settore civile: n. 14.260; percentuale di lavoro svolto dai GOP rispetto al totale: 32%

Totale definiti settore penale: n. 3.129; percentuale di lavoro svolto dai GOP rispetto al totale: 13,87 %

Totale definiti settore G.I.P.-G.U.P.: n. 6.884; percentuale di lavoro svolto dai GOP rispetto al totale: 0%

Giudici di Pace

Numero medio, per magistrato, dei procedimenti definiti:

Ufficio	settore civile	settore penale
Giudice di Pace di Abbiategrasso	470	65
Giudice di Pace di Pavia	1156	424
Giudice di Pace di Voghera	677	106
Giudice di Pace di Vigevano	527	87

Settore civile

Tab. 103 - Tribunale di Pavia – Dati Sicid settore civile a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Macromateria	AG21/22					AG22/23				
	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	2901	3265	2.666	1,13	298	2706	3053	2.352	1,13	281
LAVORO	1098	1247	431	1,14	126	1136	992	581	0,87	214
PREVIDENZA	204	134	191	0,66	520	182	169	204	0,93	441
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	3274	3333	496	1,02	54	3297	3318	474	1,01	52
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	2661	3113	926	1,17	109	2280	2484	718	1,09	106
Totale	10138	11092	4.710	1,09	155	9601	10016	4.329	1,04	158

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 104 - Tribunale di Pavia – Dati Siecic settore civile a.g. 22/23 (il confronto con l'anno precedente non è praticabile perché le voci di rilevazione erano differenti)

MACROMATERIA	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI	IR	DT
ESECUZIONI MOBILIARI	2.714	2.669	894		
ESECUZIONI IMMOBILIARI	548	905	1.573		
ISTANZE DI FALLIMENTO	15	49	1		
FALLIMENTI	27	131	385		
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	1	16	14		
FASE DICHIARATIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	115	77	37		
FASE DICHIARATIVA - PROCEDURE DI CCS	81	63	18		
FASE DICHIARATIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	10	1	9		
FASE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	44	0	44		
FASE ESECUTIVA - PROCEDURE DI CCS	74	0	74		
FASE ESECUTIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	2	0	2		
Pavia Totale	3.631	3.911	3.051	1,08	285

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 105 - Tribunale di Pavia – Disaggregazione flussi e indici

TRIBUNALE DI PAVIA							
FLUSSI SETTORE CIVILE (si intende l'anno iniziato il 1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE CIVILE: DISAGGREGAZIONI	contenzioso civile	Cont. del lavoro e della previdenza	volontaria giurisdizione	esecuzioni civili	procedimento unitario	procedure concorsuali CCI
		pendenti iniziali 1° luglio e stratigrafia della pendenza	totali	2997	721	600	2783
	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	1971	604	319	1178	34	198
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	711	81	70	395	0	135
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	195	33	35	260	0	89
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	120	3	176	950	0	320
pendenti finali 30 giugno e stratigrafia della pendenza	totali	2634	883	475	2516	63	784
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	1692	742	199	1217	62	215
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	604	124	59	376	0	148
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	224	17	36	246	0	123
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	114	0	181	677	0	298
sopravvenuti		3675	1505	5015	3174	216	376
definiti		4041	1338	5494	3449	188	343
	indice di ricambio %	109,96	88,90	109,55	108,66	87,04	91,22
	indice di smaltimento %	64,05	56,03	100,07	60,62	67,38	29,57
	disposition time in giorni	237,91	240,88	31,56	266,26	122,31	834,29

SETTORE CIVILE	INDICE DI RICAMBIO	INDICE DI SMALTIMENTO	DISPOSITION TIME
CONTENZIOSO CIVILE	109,96	64,51	237,91
LAVORO E PREVIDENZA	88,90	56,03	240,88
VOL. GIURISDIZIONE	109,55	100,07	31,55
ESECUZIONI CIVILI	108,66	60,615	266,26
PROC. UNITARIO	87,037	67,384	122,31
PRC. CONCORSUALI	91,22	29,569	834,29

Flussi comunicati nell'ambito del monitoraggio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Cepej)

Pendenti complessivi al 01.07	3.177
Sopravvenuti complessivi	3.595
Definiti complessivi	3.650
Pendenti complessivi al 30.06	3.122

Tab. 106 - I 10 codici oggetto più frequenti nelle pendenze al 30.06.23 e rispettivo numero di processi

Contenzioso ordinario:

CODICE_ OGGETTO	OGGETTO	Materia	
111002	Separazione giudiziale	Famiglia	268
111012	Divorzio - Cessazione effetti civili	Famiglia	154
111022	Divorzio - Scioglimento matrimonio	Famiglia	119
030011	Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo)	Procedimento per convalida di sfratto	118
100001	Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)	Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	105
140022	Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)	Contratti e obbligazioni varie	105
010006	Procedimento di ingiunzione ante causam (rapporti bancari)	Procedimento di ing. ante causam	101
140012	Vendita di cose mobili	Contratti e obbligazioni varie	78
131011	Divisione di beni non caduti in successione	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)	68
111001	Separazione consensuale	Famiglia	66

Contenzioso lavoro e previdenza:

CODICE_ OGGETTO	OGGETTO	Materia	
220050	retribuzione	Lavoro dipendente da privato	141
222050	retribuzione	Pubblico impiego	118
210014	Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.	Procedimenti speciali	96
230999	Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria	Previdenza obbligatoria (Prestazione)	92
232100	Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.	Opposizione ordinanza ingiunzione	50

CODICE_ OGGETTO	OGGETTO	Materia	
222999	Altre ipotesi	Pubblico impiego	50
220999	Altre ipotesi	Lavoro dipendente da privato	37
220102	Licenziamento individuale per giusta causa	Lavoro dipendente da privato	27
210999	altre ipotesi	Procedimenti speciali	27
220070	Risarcimento danni da infortunio	Lavoro dipendente da privato	17

Breve commento

Le tabelle sopra riportate evidenziano, rispetto all'anno passato, una diminuzione delle sopravvenienze e delle definizioni, queste ultime, peraltro, sempre superiori alle prime, con conseguente riduzione delle pendenze finali, indici di ricambio tendenzialmente positivi e *disposition time* in sostanziale equilibrio rispetto al precedente anno giudiziario, ma in decisa riduzione rispetto alla *baseline* del 2019.

Non si evidenziano, dunque, indici pesantemente positivi o negativi e, pertanto, si ritiene opportuno segnalare gli indici di produttività riscontrati dalla cancelleria sulla base dei dati disponibili per il periodo 01/07/2022 - 30/6/2023. Va, comunque, ricordato, per il settore tutele, caratterizzato dalle iscrizioni più risalenti e dalle pendenze più durature, che i relativi procedimenti risultano strettamente collegati alla permanenza in vita degli assistiti e che l'obiettivo di riduzione dell'arretrato risulta realizzato, così come fissato nel programma di gestione elaborato per l'anno giudiziario appena trascorso.

Problematiche di natura civile affrontate sul piano interpretativo

Di diritto sostanziale

È stata esaminata la questione relativa alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di rapporto parentale, con indicazione dei diversi orientamenti e dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità a favore del meccanismo delle c.d. Tabelle "a punti";

È stata discussa la possibilità di estensione dei principi di diritto sottesi alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 41994 del 30.12.2021) anche alle fideiussioni specifiche che abbiano il medesimo contenuto del modello ABI di fideiussione *omnibus*, censurato con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005.

Di diritto processuale

Non è stato disposto alcun rinvio pregiudiziale.

Con riguardo, invece, al processo ordinario di cognizione è stata rilevata, sul piano interpretativo, l'impossibilità di anticipare la prima udienza fissata dalla parte attrice nel rispetto del termine a comparire pari a 120 giorni e di evitare, per il giudice, la concessione dei termini per le memorie integrative di cui all'art. 171^{ter} cod. proc. civ. anche in quelle situazioni in cui il procedimento

potrebbe concludersi sulla base dei soli atti introduttivi per motivi processuali (ad esempio accoglimento eccezione di incompetenza, carenza di giurisdizione, inammissibilità, ecc.). La fattispecie più ricorrente è stata la seguente: giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia nel quale la parte opponente eccepisce l'incompetenza territoriale e il convenuto, nella comparsa depositata nei 70 giorni antecedenti all'udienza, aderisce a detta eccezione. In questi casi il giudice adito, rilevato che non ricorre una ipotesi di competenza inderogabile, non può fare altro che rimettere le parti avanti al giudice ritenuto competente; tuttavia, lo stesso giudice adito non può omettere l'assegnazione dei termini per le memorie integrative e solo dopo la prima udienza può provvedere a emanare la sentenza che revoca il decreto e che dichiara l'incompetenza del Tribunale, con notevole dispendio di tempo e attività processuale. Situazione esattamente analoga si riscontra nelle ipotesi di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

Parimenti è rimasta senza soluzione, sul piano interpretativo, la preclusione a emettere provvedimenti di provvisoria esecuzione prima della udienza di trattazione; allo stesso modo risulta precluso il rilievo officioso della mancanza delle condizioni di procedibilità (mediazione e/o negoziazione assistita) prima dell'udienza di trattazione; anche in tal caso, le parti sono chiamate a procedere alla formazione del *thema decidendum* e *probandum* ancor prima dell'assolvimento della condizione di procedibilità, con proliferazione di attività processuale e di costi e conseguente svilimento della funzione deflattiva connessa agli istituti menzionati.

Non si dispone di notizie di provvedimenti pubblicati, salvo segnalare che le pronunce civili del Tribunale si rinvengono tutte sulla banca dati DeJure.

Settore penale

Tab. 107 - Tribunale di Pavia – Dati settore penale a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Materia	A.G. 2021/2022					A.G. 2022/2023					Var % pendenze finali AG22/23 su AG 21/22
	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	
Sezione GIP/GUP - NOTI	6.000	5.897	3.410	0,98	211	6.790	6.210	3.279	0,91	193	-4%
Dibattimento collegiale	151	106	256	0,70	882	95	139	212	1,46	557	-17%
Dibattimento monocratico	1.801	2.165	2.915	1,20	491	1.747	2.476	2.146	1,42	316	-26%
Sezione Assise	4	1	3	0,25	1.095	2	4	1	2,00	91	-67%
Appello Giudice di Pace	33	25	26	0,76	380	25	36	15	1,44	152	-42%
Totale	7.989	8.194	6.610	1,03	294	8.659	8.865	5.653	1,02	233	-14%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 108 - Tribunale di Pavia – disaggregazione flussi e indici

TRIBUNALE DI PAVIA							
SETTORE PENALE: FLUSSI (si intende l'anno iniziato l' 1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE PENALE: DISAGGREGAZIONI (vale lo stesso criterio temporale)	dibattimento monocratico	dibattimento collegiale	appelli GdP	corte di assise	misure di prevenzione	gip e gup
sopravvenuti anno giudiziario precedente		1798	156	33	4		6001
definiti anno giudiziario precedente		2203	111	26	1		6528
durata media effettiva anno giudiziario precedente	di tutti i processi nel loro complesso	633	800	DATO NON RILEVABILE	DATO NON RILEVABILE		235
	dei processi con almeno un imputato detenuto	DATO NON RILEVABILE	DATO NON RILEVABILE	DATO NON RILEVABILE	DATO NON RILEVABILE		DATO NON RILEVABILE
pendenti iniziali 1° luglio	totali	2654	224	16	3		2826
	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	836	58	13	3		967
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	764	94	1	0		945
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	580	33	0	0		340
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	474	39	2	0		574
sopravvenuti		1748	95	25	2		6805
definiti		2504	140	36	4		6781
pendenti finali 30 giugno	totali	1862	151	9	1		2841
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	754	45	6	1		895
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	726	58	0	0		1090
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	198	37	0	0		308
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	184	11	3	0	1	548
durata media effettiva	di tutti i processi nel loro complesso	661	780	DATO NON RILEVABILE	DATO NON RILEVABILE		165
	dei processi con almeno un imputato detenuto	DATO NON RILEVABILE	DATO NON RILEVABILE	DATO NON RILEVABILE	DATO NON RILEVABILE		DATO NON RILEVABILE
tempo medio in giorni, intercorso tra la data di ricezione dell'impugnazione in primo grado e la data di	30	30	30	30	30	30	30

sopravvenienza del fascicolo in secondo grado							
	indice di ricambio %	143,25	147,37	144,00	200,00		99,65
	indice di smaltimento %	69,36	56,91	105,88	133,33		70,30
	disposition time in giorni	271,42	393,68	91,25	91,25		152,92

Breve commento

Le tabelle evidenziano che, nell'annualità in esame, gli indici di produttività sono risultati in netto miglioramento in tutti gli ambiti del processo penale, con sensibile aumento delle definizioni e riduzione delle pendenze finali.

Nel dettaglio, per il dibattimento si registra una lieve flessione delle sopravvenienze, nel monocratico da 1.801 a 1.747 e nel collegiale da 151 a 139, insieme a un significativo aumento delle definizioni (139 per il collegiale e 2.476 per il monocratico, a fronte di 106 per il collegiale e 2.165 per il monocratico dell'anno precedente), nonostante le carenze di organico. Di qui la riduzione delle pendenze, da 256 a 212 per il collegiale e da 2.915 a 2.146 per il monocratico, con aumento dell'indice di ricambio da 0,70 a 1,46 nel dibattimento collegiale, e da 1,20 a 1,42 nel monocratico.

Il *disposition time* si è ridotto a 557 gg. per il collegiale e a 316 gg. per il monocratico (a fronte degli 882 gg. per il collegiale e dei 491 gg. per il monocratico dell'annualità precedente).

I risultati positivi, seppure in minor misura, riguardano anche la *performance* dell'ufficio GIP-GUP, in quanto emerge che, a fronte di sopravvenienze 'noti' aumentate rispetto all'anno precedente da 6.000 a 6.790, le definizioni sono aumentate da 5.897 a 6.210, con una riduzione delle pendenze da 3.410 a 3.279 dell'annualità precedente, pari a -4%.

L'indice di ricambio è rimasto pressoché uguale (0,91 attuale, rispetto al precedente dell'0,98), ma il *disposition time* si è ridotto da 211 giorni del periodo precedente ai 193 attuali.

Riguardo al rito dei procedimenti trattati, risulta che, a fronte di 1.300 procedimenti definiti con il rito ordinario, ne risultano 166 trattati con il rito abbreviato, 166 conclusi con applicazione della pena, 48 con rito direttissimo, 335 con giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale e 21 con immediato per altri casi.

Resta da dire del numero dei processi definiti (si comprende la Sezione GIP e la Sezione penale dibattimentale) con:

- Sentenza 2.527 (di cui 1866 monocratico, 36 Gdp, 131 collegiale, 4 Assise, 490 GIP)
- Decreto di archiviazione 4.707
- Decreto di condanna 561
- Decreto di giudizio immediato 252
- Decreto di rinvio a giudizio 274
- Altra modalità 944 (di cui 638 monocratico, 9 collegiale, 297 GIP)

Problematiche di natura penale affrontate sul piano interpretativo

Di diritto sostanziale,

Una delle principali novità sul piano del diritto sostanziale, superate le questioni “transitorie” in materia di procedibilità a querela, è rappresentata dalla possibilità per il giudice penale della cognizione di irrogare sanzioni sostitutive, ed in particolare lavori di pubblica utilità.

Al momento, in verità, il ricorso al nuovo regime sanzionatorio risulta praticato in un numero non statisticamente rilevante di procedimenti. Le questioni che si sono poste in tali casi hanno riguardato principalmente la compatibilità della pena sostitutiva con il tipo di reato contestato, con la personalità dell'imputato alla luce dei precedenti giudiziari, la conformazione delle prescrizioni aggiuntive previste dall'art. 56 *ter* della legge n. 689/1981.

Nel settembre scorso, allo scopo di favorire l'uso del nuovo strumento e di valorizzare nella massima misura le risorse disponibili, sono state condivise e pubblicate linee guida per l'applicazione delle pene sostitutive, con un protocollo intervenuto fra Tribunale di Pavia, la Procura della Repubblica, l'Ufficio territoriale di esecuzione esterna, il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera penale di Pavia.

Le linee guida affrontano i principali snodi procedurali per l'applicazione delle pene sostitutive, con individuazione di prassi, nel rispetto della legge, in grado di favorire la massima diffusione dell'istituto, senza tralasciare le complesse problematiche di compatibilità, in fase esecutiva, tra pene sostitutive e misure alternative alla detenzione.

Di diritto processuale

Nel Tribunale di Pavia, alla data odierna, risulta operato un unico rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione su questioni di competenza (ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in data 3 aprile 2023). Il rinvio, ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, è stato definito mediante la sentenza della stessa Corte n. 43853/2023 del 29 settembre 2023, con affermazione della competenza del Tribunale rimettente.

Per il periodo di riferimento risultano pubblicate, in entrambi i casi sulla rivista *on line Sistema penale*, due provvedimenti del Tribunale di Pavia, in entrambi i casi con nota a commento:

- Sezione GIP, sent. 3 maggio 2023 (dep. 5 giugno 2023), n. 284, in materia di contravvenzione alle norme sanitarie di isolamento individuale;
- Sezione penale dibattimentale, sent. 23 maggio 2023 (dep. 6 giugno 2023), in materia di lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva.

Procedimenti civili e penali d'interesse pubblico

Nel **settore civile** non sono stati trattati molti procedimenti di interesse pubblico. Tale ultima espressione viene qui intesa come riferimento all'ampiezza del dibattito suscitato dai provvedimenti, eccedente quello territoriale più stretto, e alla risonanza mediatica dei relativi adempimenti.

Nell'anno di riferimento, si segnala comunque la pendenza del procedimento inerente alla tutela del minore Eitan Moshe Biran, unico superstite al crollo della funivia del Mottarone avvenuta il 23.5.2021 a Stresa.

Il 28.12.2022 è stata pubblicata la sentenza n. 1647/2022, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria della Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, proposta nei confronti degli imputati dei procedimenti penali definiti con la sentenza del Tribunale di Milano del 22.12.2016 relativa a fatti di corruzione, associazione a delinquere e altri reati nell'ambito della sanità regionale lombarda.

Nel **settore penale**, per quanto consta, ha sollecitato il pubblico interesse un procedimento relativo a reati fallimentari e comportamenti distrattivi commessi in danno della Fondazione Salvatore Maugeri nel 2016, epoca del decreto di omologa del concordato preventivo concernente detta Fondazione, attuati anche mediante la retribuzione di consulenze fittizie. Si tratta del procedimento (n. 2034/20 r.g. Trib.) collegato a quello principale celebrato dal Tribunale di Milano nei confronti dell'ex Presidente della Regione Lombardia (Roberto Formigoni), e altri, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di corruzione di pubblici ufficiali, frode fiscale, trasferimento fraudolento di valori, appropriazione indebita pluriaggravata ai danni della Fondazione Salvatore Maugeri, riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita, definito con sentenza n. 13751/2016 del Tribunale di Milano, irrevocabile. Altro procedimento rilevante, seguito con interesse dal pubblico (r.g. Trib. n. 445/20), è relativo all'incendio doloso di un sito industriale per la gestione di rifiuti, pericolosi e non, avvenuto in Mortara il 6.9.2017, che ha avuto un forte impatto ambientale. Ancora significativo, per i temi trattati e per la risonanza almeno locale, il procedimento per omicidio e lesioni stradali (r.g. Trib. n. 6066/19) avente ad oggetto un sinistro verificatosi il 17.9. 2019, in rapporto alla collocazione di un manufatto trasversalmente alla sede stradale per la limitazione della velocità, celebrato nei confronti tra gli altri del responsabile servizio di mobilità del Comune di Pavia.

Infine va citato, in attesa del giudizio dibattimentale che si svolgerà nei prossimi mesi, il decreto di rito immediato (r.g. Gip n. 3337/21) con il quale l'Ufficio Gip, sulla richiesta dell'imputato di "saltare" l'udienza preliminare, ha disposto procedersi per omicidio colposo (eccesso colposo in legittima difesa) nei confronti di un assessore del Comune di Voghera (Massimo Adriatici), che nel luglio del 2021 ha sparato un colpo di pistola in danno di El Boussettaui Youn, cagionandone la morte.

8. Il Tribunale di Sondrio

Caratteristiche socio/economiche del territorio

Il Tribunale di Sondrio ha giurisdizione su 78 Comuni, con un vasto territorio (circa 3.200 km²) e una popolazione residente complessiva di circa 182.000 persone. Si tratta di un territorio economicamente produttivo, con attività di impresa in vari settori: agricolo, vitivinicolo, idroelettrico, turistico, etc. In particolare, presentano ancora un peculiare rilievo, sotto il profilo economico-industriale, i settori tessile, edilizio, della meccanica, del legno e della carta e quello della lavorazione del porfido, specifico della realtà locale. Ma anche il turismo costituisce una delle attività economiche più importanti, data la presenza di rinomate località montane, sciistiche e termali. Nel complesso, l'economia si basa su piccole e microimprese (oltre il 60% di società individuali, che in alcuni settori raggiungono il 90%). La vicinanza con la Svizzera, Canton Grigioni, comporta poi una discreta presenza di lavoratori frontalieri con redditi medio – alti, anche per attività lavorative che in Italia sono poco remunerate. Altro fattore di rilievo è la qualità della vita, considerato che le aziende e i residenti, in generale, godono di buoni servizi e l'area si presenta in termini di decisa sicurezza.

Edilizia giudiziaria nel circondario

L'attuale palazzo di giustizia nasce come edificio scolastico nel 1930. Nel 1985 viene ristrutturato ai fini della specifica destinazione di sede degli Uffici Giudiziari del Tribunale e della Procura della Repubblica. Nel corso del 2019 e 2020 il Palazzo di Giustizia è stato interessato da importanti lavori di ristrutturazione e di risanamento della struttura. E' sito nel centro cittadino e vi si accede con ingresso munito di idoneo scivolo per disabili e metal detector.

Non vengono segnalate particolari criticità, se non la opportuna modifica dell'impianto di riscaldamento da gasolio a metano e la necessità di interventi manutentivi ordinari.

Organico del personale di magistratura compresi i giudici onorari

Pianta organica e suo ultimo aggiornamento

- | | |
|----------------------------|----|
| • Presidente del Tribunale | 1 |
| • Presidenti di sezione | 1 |
| • Giudici ordinari | 10 |
| • Giudici onorari | 6 |

Situazione pianta organica al 30.06.2023

I magistrati togati sono tutti presenti e quindi senza scoperture. I giudici onorari, presenti solo in 2 unità, hanno 4 posti vacanti e quindi una scopertura del 67%.

Ripartizione numerica dell'organico nei vari settori secondo il progetto tabellare

L'organico della magistratura ordinaria è ripartito in maniera paritetica tra il settore civile e penale. La magistratura onoraria è addeba esclusivamente al settore civile. Il suo impiego è stato molto

intensificato negli ultimi anni per sopperire alla mancanza di giudici ordinari causa i frequenti trasferimenti; a loro sono state delegate anche le attività istruttorie di giudice tutelare. In conclusione, l'apporto complessivo dei g.o.p. all'attività giudiziaria del circondario è ritenuto altamente apprezzabile e la procedura di conferma prevista dagli articoli 1 e ss. D. Lvo n. 92/2016 si è recentemente conclusa con esito positivo per tutti i g.o.p.

Organico del personale amministrativo (comprensivo degli A.U.P.)

Pianta organica e suo ultimo aggiornamento

La pianta organica prevede 42 unità, oltre al Dirigente amministrativo; a fronte di tale previsione, le unità di personale in servizio sono 23. Peraltro, ulteriori concrete dinamiche incidono fortemente sulla reale disponibilità della forza lavoro. Oltre all'ormai ventennale scoperta del posto di Dirigente, sull'organico effettivo incidono le assenze a vario titolo: sono quattro i dipendenti che usufruiscono del *part-time*, con riduzione media del 20% e undici i dipendenti che godono dei benefici della legge n. 104/92 (dei quali due in misura doppia, per concomitanti patologie personali ed esigenze di assistenza a familiari). Il fenomeno delle assenze per ragioni personali e familiari è in continua crescita, causa l'aumento dell'età media dei dipendenti e ovviamente dei familiari assistiti. All'invecchiamento del personale sono altresì legati i pensionamenti, che stanno "svuotando" gli organici e generando affanno nelle cancellerie per lo smaltimento dei crescenti carichi di lavoro. Quanto alla composizione dell'organico si registrano gravi carenze di personale di seconda e prima area: in particolare, impressione la scoperta relativa alla figura del cancelliere, che raggiunge il 78%, con gravi conseguenze sull'attività di assistenza al magistrato. Ma anche la figura dell'ausiliario presenta una scoperta del 45%. E tale situazione incide fortemente sull'organizzazione del lavoro, limitando la portata degli interventi correttivi finalizzati a garantire il regolare svolgimento dei servizi. In conclusione, può affermarsi che lo stato dei servizi amministrativi è in sofferenza in ogni settore e che la situazione appare destinata ad aggravarsi ulteriormente per collocamenti a riposo del personale previsti nei prossimi mesi. Invero, le speranze riposte nei concorsi e negli interpelli recentemente pubblicati sono state tutte deluse, posto che i posti messi a concorso per il Tribunale e l'Ufficio del Giudice di pace di Sondrio non sono stati coperti.

Indicazione delle carenze di organico e relativa percentuale di scoperta

- al 01.07.2022 14 – 33%
- nel corso dell'anno giudiziario in esame 5 – 12%
- al 30.06.2023 19 – 45%

Attività della magistratura ordinaria e onoraria

Tab. 109 - Dati di flusso dell'attività dell'Ufficio del Giudice di pace di Sondrio

Uffici dei Giudici di Pace: FLUSSI			una tabella per ogni ufficio GdP
Sede di Sondrio	settore civile	Gip/ Gup	dibattimento
pendenti ultratriennali iniziali 1° luglio	2	0	14
pendenti iniziali 1° luglio	77	1	88
sopravvenuti	131	166	94
definiti	127	131	118
pendenti finali 30 giugno	81	36	64
pendenti ultratriennali finali al 30 giugno	1	0	12
durata media	n.r.	5	294

Settore Civile

Tab 110 - Tribunale di Sondrio – Dati Sicid settore civile a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Macromateria	AG 21/22					AG 22/23				
	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	817	920	1.049	1,13	416	650	800	906	1,23	413
LAVORO	167	160	88	0,96	201	170	147	112	0,86	278
PREVIDENZA	27	22	33	0,81	548	44	19	60	0,43	1153
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	544	588	67	1,08	42	484	491	68	1,01	51
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	618	612	89	0,99	53	568	585	73	1,03	46
Totale	2173	2302	1.326	1,06	210	1916	2042	1.219	1,07	218

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 111 - Tribunale di Sondrio – Dati Sicic settore civile a.g. 22/23 (il confronto con l'anno precedente non è praticabile perché le voci di rilevazione erano differenti)

MACROMATERIA	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI	IR	DT
ESECUZIONI MOBILIARI	324	308	116		
ESECUZIONI IMMOBILIARI	114	208	349		
ISTANZE DI FALLIMENTO	2	10	1		
FALLIMENTI	1	18	79		
ALTRE PROCEDURE CONCORSAI	1	6	2		
FASE DICHIARATIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	20	17	3		
FASE DICHIARATIVA - PROCEDURE DI CCS	3	3	0		
FASE DICHIARATIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSAI	3	1	2		
FASE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	15	1	14		
FASE ESECUTIVA - PROCEDURE DI CCS	4	0	4		
FASE ESECUTIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSAI	1	0	1		
Sondrio Totale	488	572	571	1,17	364

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 112 – Tribunale di Sondrio – tabelle di disaggregazione flussi e indici

	TUTTI GLI UFFICI						SOLO MINORENNI				
	SETTORE CIVILE: DISAGGREGAZIONI	contenzioso civile	contenzioso del lavoro e della previdenza	volontaria giurisdizione	esecuzioni civili	procedimento unitario	procedure concorsuali CCI	procedimenti di adozione nazionale	procedimenti di adozione internazionale	procedimenti per misure amministrative	procedimenti per sottrazioni internazionali
flussi settore civile (si intende l'anno iniziato il 1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	totali	3648	524	2743	1661						
	pendenti iniziali 1° luglio e stratigrafia della pendenza										
	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	817	194	618	484						
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	777	96	781	549						
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	777	96	1283	453						
pendenti finali 30 giugno e stratigrafia della pendenza	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	1277	138	61	175						
	totali	3598	691	2895	1612						
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	650	214	1153	420						
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	817	194	618	484						
sopravvenuti definiti	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	855	137	1060	499						
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	1276	146	64	209						
		650	214	1153	430	24	18				
		800	166	585	493	21	0				
NON COMPILARE	indice di ricambio %	123,077	77,57	50,7	114,65	88	0	#####	#####	#####	#####
	indice di smaltimento %	18,8324	18,34	14,5	24,143	88	0	#####	#####	#####	#####
	disposition time in giorni	1641,59	1519	1806	1193,5	0	##	#####	#####	#####	#####

SETTORE CIVILE: FLUSSI (si intende l'anno iniziato il 1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE CIVILE: DISAGGREGAZIONI	2018/2019			2019/2020			2020/2021			2021/2022			2022/2023		
		sopravenuti	definiti	pendenti finali	sopravenuti	definiti	pendenti finali	sopravenuti	definiti	pendenti finali	sopravenuti	definiti	pendenti finali	sopravenuti	definiti	pendenti finali
sezione specializzata delle imprese e della proprietà industriale																
stato della persona e diritti della personalità		4	5	1	8	22	11	2	3	2	1	3	0	5	2	3
successioni		19	26	59	25	18	111	15	17	50	20	18	51	21	20	53
diritti reali		106	72	209	88	90	228	62	55	156	56	67	150	60	83	128
contratti	totali	122	125	58	500	450	286	94	91	87	28	49	46	90	89	57
	locazioni, incluse le convalde di sfratto	122	125	58	492	442	258	88	82	66	89	120	39	81	84	37
	responsabilità professionale in ambito sanitario	n.r.	n.r.	n.r.	8	8	28	6	9	21	6	11	16	9	5	20
	responsabilità professionale in tutti gli altri ambiti nel loro complesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
responsabilità extracontrattuale		55	56	137	86	99	361	44	53	121	47	53	116	30	53	93
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	totali	158	205	58	141	128	72	161	156	64	157	149	67	118	130	55
	contenziosa	51	82	43	49	40	53	42	47	41	42	40	41	40	46	35
	non contenziosa	107	123	15	92	88	19	119	109	23	115	109	26	78	84	20
separazione personale	totali	200	224	98	157	164	91	185	194	66	191	197	64	161	160	65
	giudiziale	66	83	59	61	61	59	61	64	51	61	64	48	44	49	43
	consensuale	134	141	39	96	103	32	124	130	15	130	133	16	117	111	22
giudice del lavoro	totali	66	38	105	325	314	879	81	110	96	77	75	93	134	68	161
	pubblico impiego	11	2	21	57	53	162	20	19	18	17	14	18	63	10	71
	lavoro privato	30	26	42	170	160	399	36	48	47	33	39	42	27	39	30
	previdenza e assistenza	25	10	42	98	101	318	25	43	31	27	22	33	44	19	60
	accertamenti tecnici preventivi in materia di previdenza	9	13	10	6	11	5	4	4	5	7	9	3	4	5	2
protezione internazionale ed immigrazione (tribunale del capoluogo del Distretto)																

SETTORE CIVILE: COMPARAZIONE DIACRONICA FLUSSI (si intende l'anno iniziato il 1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)		materia dei contratti bancari	materia dei licenziamenti	esecuzioni immobiliari	esecuzioni mobiliari e presso terzi	procedimenti prefallimentari	procedimenti di crisi d'impresa	NON COMPILARE		materia dei contratti bancari	materia dei licenziamenti	esecuzioni immobiliari	esecuzioni mobiliari e presso terzi	procedimenti prefallimentari	procedimenti di crisi d'impresa
								ricambio	smaltimento						
2018/2019	sopravenuti	35	9	165	375	44		ricambio	145,714	77,7778	85,4545	120,533	95,4545	#DIV/0!	
	definiti	51	7	141	452	42		smaltimento	41,4634	35	18,1001	78,4722	67,7419	#DIV/0!	
	pendenti finali	88	11	614	201	18		disposition time	629,804	573,571	1589,43	162,312	156,429	#DIV/0!	
2019/2020	sopravenuti	10	9	125	328	22		ricambio	90	88,8889	134,4	87,5	131,818	#DIV/0!	
	definiti	9	8	168	287	29		smaltimento	17,3077	28,5714	24,1379	50,3509	87,8788	#DIV/0!	
	pendenti finali	42	19	571	242	11		disposition time	1703,33	866,875	1240,57	307,77	138,448	#DIV/0!	
2020/2021	sopravenuti	28	16	127	372	35		ricambio	128,571	100	104,724	92,2043	94,2857	#DIV/0!	
	definiti	36	16	133	343	33		smaltimento	36,7347	59,2593	19,2197	53,3437	68,75	#DIV/0!	
	pendenti finali	70	11	565	271	13		disposition time	709,722	250,938	1550,56	288,382	143,788	#DIV/0!	
2021/2022	sopravenuti	23	6	135	349	25		ricambio	116,667	#RIF!	154,074	139,255	116	#DIV/0!	
	definiti	38	7	208	486	29		smaltimento	11,8644	#RIF!	33,1738	100,621	85,2941	#DIV/0!	
	pendenti finali	53	9	492	134	9		disposition time	2763,57	#RIF!	863,365	100,638	113,276	#DIV/0!	
2022/2023	sopravenuti	12	7	104	326	2	26	ricambio	283,333	142,857	187,5	91,411	500	80,7692	
	definiti	34	10	195	298	10	21	smaltimento	79,0698	76,9231	38,6139	61,0656	333,333	67,7419	
	pendenti finali	31	6	401	162	1	5	disposition time	332,794	219	750,59	198,423	36,5	86,9048	

Breve commento

I dati di flusso sopra esposti mostrano buoni risultati nei settori del contenzioso ordinario e delle esecuzioni, con definizioni superiori alle sopravvenienze e dunque con riduzione delle pendenze finali. Non altrettanto è a dirsi per i settori lavoro/previdenza e volontaria giurisdizione, ove le nuove iscrizioni superano le definizioni, con ogni conseguenza in termini di aumento delle pendenze. Gli indici di ricambio, smaltimento e durata rispecchiano tale situazione, mentre il DT sembra mantenersi, specie nel settore della previdenza, su livelli ancora troppo elevati.

Principali problematiche sostanziali affrontate

All'esito dell'entrata in vigore della "Riforma Cartabia" sono state riscontrate varie criticità con riferimento alle modifiche apportate per l'adattamento del *software* Consolle del magistrato ai nuovi istituti processuali, che hanno dato origine a numerosissimi aggiornamenti, talvolta fonte di disservizi; tali criticità appaiono in via di superamento.

Tra gli effetti della riforma è significativo, nell'ottica di una sempre maggiore efficienza nella trattazione dei fascicoli, l'introduzione dell'obbligo del deposito integrale degli atti in forma telematica per tutti gli operatori del diritto (comprese le amministrazioni pubbliche difese in giudizio dai loro funzionari ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., che precedentemente ne erano esentate). Inoltre, una ricaduta assolutamente positiva in termini di gestione del ruolo, comune a tutti i settori del contenzioso civile, è costituita dalla definitiva implementazione delle modalità di svolgimento dell'udienza "da remoto" e a "trattazione scritta" (artt. 127 *bis* e 127 *ter* c.p.c.).

Settore minori e famiglia

La "riforma Cartabia" ha inciso con varie novità sul settore famiglia. Tra le novità più importanti, si evidenzia la possibilità per le parti di richiedere i provvedimenti indifferibili *ex* art. 473-*bis*. 15 c.p.c. Tale strumento, sicuramente utile, nella prassi applicativa si sta rivelando spesso usato dalle parti anche al di fuori dei presupposti legislativi fissati dalla norma, con ricadute significative sul lavoro del giudice.

Crisi di impresa

Il settore delle procedure concorsuali, già oggetto di profonda riforma per effetto dell'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza nel luglio 2022, in sostanza non è stato interessato dalla "riforma Cartabia".

Ricadute positive connesse all'entrata in vigore del detto Codice sono state osservate nella fase del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, nell'ambito del quale l'acquisizione delle informazioni disposta ai sensi degli artt. 42 – 367 CCII e demandata alla Cancelleria si è rivelata molto efficiente, così consentendo l'istruttoria sulla situazione debitoria in tempi rapidi e nel rispetto del termine di quarantacinque giorni per la celebrazione dell'udienza di cui all'art. 41 CCII.

Rapporti bancari

Ad oggi non si sono ancora tenute prime udienze in materia bancaria regolate dalle modifiche introdotte dalla “Riforma Cartabia”. In generale, per quanto riguarda il contenzioso ordinario, si segnalano positive ricadute della “Riforma Cartabia”, in quanto il meccanismo dello scambio delle memorie integrative nelle forme di cui all’art. 171-ter c.p.c. anteriormente all’udienza di comparizione delle parti, consente di definire il *thema decidendum ac probandum* anteriormente al primo contatto diretto tra le parti e il giudice, agevolando quest’ultimo nell’esperimento del tentativo di conciliazione.

Lavoro e previdenza sociale

La materia in oggetto è stata interessata dalla “Riforma Cartabia” solo con riferimento all’abolizione del c.d. “Rito Fornero” - ciò ch’è parso molto significativo in termini di ricadute positive sui carichi di lavoro, non essendo più contemplata la “doppia fase” sommaria e a cognizione piena - e dall’introduzione di norme specifiche (ma pur sempre ricondotte all’ “unico” rito del lavoro previsto dal c.p.c.) per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione (art. 441 *bis* c.p.c.).

Allo stato le nuove iscrizioni in tale specifica materia non risultano numericamente significative; tuttavia, viene rispettato il criterio normativo della trattazione prioritaria delle stesse, con una calendarizzazione delle udienze in tempi rapidi.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione *ex art.* 363 *bis* c.p.c. non risulta, allo stato, essere stato utilizzato nell’ambito dei giudizi pendenti avanti al Tribunale di Sondrio.

Definizione conciliativa e mediazione

Nell’ambito del settore della famiglia e del diritto del lavoro la conciliazione tra le parti continua a essere costantemente tentata e perseguita, come già previsto dall’impianto normativo antecedente all’entrata in vigore della “Riforma Cartabia”; la previsione, in sede di riforma, della generalizzazione del tentativo di conciliazione anche per i giudizi civili ordinari nel corso dell’udienza *ex art.* 183 c.p.c. è una novità che nella prassi si sta rivelando decisamente positiva.

Settore Penale

Tab. 113 - Tribunale di Sondrio – Dati settore penale a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Materia	A.G. 2021/2022					A.G. 2022/2023					Var % pendenze finali AG22/23 su AG 21/22
	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	
Sezione GIP/GUP - NOTI	1.627	1.708	477	1,05	102	1.988	1.887	509	0,95	98	7%
Dibattimento collegiale	16	18	26	1,13	527	11	19	19	1,73	365	-27%
Dibattimento monocratico	597	614	661	1,03	393	435	571	523	1,31	334	-21%
Sezione Assise	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-
Appello Giudice di Pace	10	10	5	1,00	183	7	11	2	1,57	66	-60%
Totale	2.250	2.350	1.169	1,04	182	2.441	2.488	1.053	1,02	154	-10%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 114 - Tribunale di Sondrio – tabelle di disaggregazione flussi e indici

SETTORE PENALE: FLUSSI (si intende l'anno iniziato il 1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE PENALE: DISAGGREGAZIONI (vale lo stesso criterio temporale)	dibattimento monocratico	dibattimento collegiale	appelli GdP	corte di assise	misure di prevenzione	gip e gup
sopravvenuti anno giudiziario precedente		595	17	10	0	0	1641
definiti anno giudiziario precedente		644	18	10	0	0	1762
durata media effettiva anno giudiziario precedente	di tutti i processi nel loro complesso	463	495	n.r.	0	0	177
	dei processi con almeno un imputato detenuto	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
pendenti iniziali 1° luglio	totali	1731	46	31	0	0	5322
	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	595	17	10	0	0	1641
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	480	17	5	0	0	1917
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	619	8	7	0	0	1738
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	37	4	9	0	0	26
sopravvenuti		436	11	7	0	0	1991
definiti		623	19	10	0	0	1919
pendenti finali 30 giugno	totali						
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	436	11	7	0	0	1991
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	595	17	10	0	0	1641
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	480	17	5	0	0	1917
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	51	4	12	0	0	78
durata media effettiva	di tutti i processi nel loro complesso	450	769	n.r.	0	0	117
	dei processi con almeno un imputato detenuto	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
tempo medio in giorni, intercorso tra la data di ricezione dell'impugnazione in primo grado e la data di sopravvenienza del fascicolo in secondo grado		45	45	30	0	0	35
NON COMPILARE	indice di ricambio %	142,89	172,727	142,857	#DIV/0!	#DIV/0!	96,3837
	indice di smaltimento %	142,89	172,727	142,857	#DIV/0!	#DIV/0!	96,3837
	disposition time in giorni	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0

SETTORE PENALE: processi definiti con almeno una statuizione (anche solo su reati satellite) di:	SETTORE PENALE: DISAGGREGAZIONI	processi definiti dal Gip/Gup	processi monocratici	processi di Corte di Assise	altri processi collegiali
non doversi procedere per estinzione del reato per	interventuta prescrizione	5	23	0	1
	morte del reo	3	2	0	0
	buon esito della sospensione del processo con messa alla prova	29	54	0	0
	remissione di querela condotte riparatorie ex articolo 162-ter c.p.	4	75	0	0
non doversi procedere per mancanza di querela, in comparazione con i due anni precedenti (per valutare l'impatto dell'articolo 85 d.lgs. 150/2022)	nel semestre dal 01.07 al 31.12	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
	nello stesso semestre del primo anno precedente	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
	nello stesso semestre del secondo anno precedente	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
	nel semestre dal 01.01 al 30.06	7	22	0	0
	nello stesso semestre del primo anno precedente	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
	nello stesso semestre del secondo anno precedente	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
assoluzione per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis c.p.	5	58	0	0	
assoluzione per altre ragioni	44	115	0	9	
condanna	134	176	0	7	

SETTORE PENALE: FLUSSI QGF SPECIFICHE	reati contro lo Stato	reati contro la pubblica amministrazione	reati contro l'amministrazione della giustizia	reati contro l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica	reati di stampo mafioso	delitti di strage e genocidio	reati contro il patrimonio	reati contro la persona e la famiglia	tutele della riservatezza	tutele del lavoro, della salute e dell'ambiente	reati fiscali	stupefacenti	altri reati
sopravenuti 2021/2022	0	30	41	6	0	2	467	385	1	22	40	74	236
definiti 2021/2022	0	36	54	6	0	5	513	422	0	19	44	86	286
pendenti finali 2021/2022	0	14	19	11	0	5	259	247	1	13	28	57	143
durata media 2021/2022	0	333	306	72	0	526	367	407	0	175	402	313	404
trasmessi al giudice dell'impugnazione 2021/2022	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
indice di ricambio % 2021/2022	#DIV/0!	120	131,7073	100	#DIV/0!	250	109,8501	109,6104	0	86,36364	110	116,2162	121,1864
indice di smaltimento % 2021/2022	#DIV/0!	81,81818	90	35,29412	#DIV/0!	71,42857	70,66116	66,77215	0	54,28571	64,70588	65,64885	75,46174
disposition time in giorni 2021/2022	#DIV/0!	141,9444	128,4259	669,1667	#DIV/0!	365	184,2788	213,6374	#DIV/0!	249,7368	232,2727	241,9186	182,5
sopravenuti 2022/2023	2	36	68	4	0	4	513	500	3	19	33	62	297
definiti 2022/2023	2	42	66	10	0	5	579	495	4	20	42	70	287
pendenti finali 2022/2023	0	8	21	5	0	4	196	252	0	12	19	49	153
durata media 2022/2023	88	780	721	525	0	615	498	453	117	251	868	285	484
trasmessi al giudice dell'impugnazione 2022/2023	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
indice di ricambio % 2022/2023	100	116,6667	97,05882	250	#DIV/0!	125	112,8655	99	133,3333	105,2632	127,2727	112,9032	96,633
indice di smaltimento % 2022/2023	100	95,45455	74,1573	111,1111	#DIV/0!	62,5	81,66432	65,82447	133,3333	64,51613	80,76923	63,06306	63,77778
disposition time in giorni 2022/2023	0	69,52381	116,1364	182,5	#DIV/0!	292	123,5579	185,8182	0	219	165,119	255,5	194,5819

SETTORE PENALE: FLUSSI QGF SPECIFICHE	SETTORE PENALE: DISAGGREGAZIONI	sopravvenuti 2021/2022	definiti 2021/2022	pendenti finali 2021/2022	durata media 2021/2022	sopravvenuti 2022/2023	definiti 2022/2023	pendenti finali 2022/2023	durata media 2022/2023	indice di ricambio % 2022/2023	indice di smaltimento % 2022/2023	disposition time in giorni 2022/2023
codice rosso ex legge 69/2019 (1)		241	271	170	373	343	313	200	470	91,25364	57,64273	233,2268
soggetti deboli (2)		242	267	184	409	325	304	205	468	93,53846	57,35849	246,1349
da 322 a 344 d.lgs. 14/2019, già articoli 216-223 L.F.		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
da 2621 a 2641 codice civile		7	12	4	426	2	4	2	217	200	100	182,5
decreto legislativo 74/2000		40	44	28	402	33	42	19	868	127,2727	80,76923	165,119
decreto legislativo 58/1998		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
da 314 a 335 c.p.	totale	27	32	12	754	31	36	7	742	116,129	94,73684	70,97222
	in particolare, 317 c.p.	0	0	0	0	3	3	0	9	100	100	0
	in particolare, da 318 a 322-bis c.p.	2	1	1	26	4	4	1	99	100	80	91,25
	in particolare, 323 c.p.	14	17	7	184	19	22	4	139	115,7895	95,65217	66,36364
da 336 a 356 c.p.		133	150	96	199	132	133	95	307	100,7576	58,59031	260,7143
da 361 a 382 c.p.		41	54	19	306	68	66	21	721	97,05882	74,1573	116,1364
416-bis c.p.		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 c.p.		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
575 c.p. aggravato da 577 c.p. (tra le qualificazioni giuridiche esistenti, la più vicina al concetto sociale di "femminicidio")		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
589, secondo comma c.p.		1	2	2	386	0	1	1	405	#DIV/0!	100	365
590, terzo comma c.p.		15	11	11	166	12	12	11	264	100	52,17391	334,5833
640 c.p.		142	144	66	154	153	162	57	135	105,8824	77,14286	128,4259
648-bis c.p.		12	10	9	102	5	10	4	452	200	111,1111	146
648-ter c.p.		1	0	2	0	1	3	1	626	300	150	121,6667
648-ter.1 c.p.		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ascritti a imputato minorenni		n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	#####	#####	#####
Ascritti a imputato infraventunenne (competenza dei tribunali ordinari)		n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	#####	#####	#####
Processi definiti per reati, almeno uno dei quali risulta commesso nel 2020 o anno successivo		n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	#####	#####	#####
(1) 387-bis c.p., 572 c.p., 582, 588-bis c.p., 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p., 612-bis, 61-ter c.p.												
(2) codice rosso, sommato ai reati ex articoli 414-bis, 556, 558, 558-bis, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 570-bis, 571, 573, 574, 574-bis, 583-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies c.p.												

Breve commento

Dai dati di flusso dell'attività penale sopra riepilogati nelle tabelle emerge che, per il dibattimento penale, collegiale e monocratico, vi è stata una buona *performance* con 542 definizioni per 446 iscritti (annualità precedente 632 definiti per 613 iscritti). Sono perciò positivi i risultati relativi all'indice di ricambio (passato per il collegiale da 1,13 a 1,73 e per il monocratico da 1,03 a 1,31)

e al D.T. (passato per il collegiale da 527 gg. a 365 gg. e per il monocratico da 393 gg. a 334 gg.). E anche le pendenze si sono ridotte (da 687 a 542).

Ai buoni risultati del dibattimento non corrispondono, tuttavia, quelli dell'ufficio G.I.P.-G.U.P., che si presentano con un certo peggioramento, risultando 1.887 definizioni a fronte di 1.988 nuove iscrizioni (l'anno precedente erano 1.708 i definiti per 1.627 nuovi iscritti). L'indice di ricambio è stato quindi di 0,95 (anno precedente 1,05) e il *disposition time* di 98 (anno precedente 102), con pendenza finale di 509 procedimenti (precedente 477).

Riguardo ai processi definiti, ne sono stati trattati con il rito ordinario 1.445 (1.381 dibattimento monocratico e 64 collegiali); 252 con il rito abbreviato (87 dibattimentali monocratico, 90 Gip, 75 Gup) e 315 con il patteggiamento. Ancora, risultano definiti con rito direttissimo 54 procedimenti, 37 con giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale e 27 con giudizio immediato per altri casi.

Principali problematiche sostanziali affrontate

Lavoro di pubblica utilità sostitutivo

Le richieste di sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive diverse dal l.p.u. (semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva) sono ad oggi, praticamente inesistenti, probabilmente per il maggior *appeal* della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, che non comporta detenzione carceraria o domiciliare.

Più frequente è invece, la richiesta di sostituzione col l.p.u. ai sensi dell'art. 56 *bis* l. 689\1981, anche se le istanze non sono numerosissime, forse perché a questa pena sostitutiva consegue l'inappellabilità della sentenza di condanna *ex art.* 593, comma 3, c.p.p. o perché essa comporta la nutrita serie di limitazioni di cui all'art. 56 *ter* l. ci.t (tra cui l'obbligo di permanenza in un determinato ambito territoriale e il ritiro di passaporto e documenti equipollenti).

Non di rado il l.p.u. sostitutivo è chiesto nei confronti di soggetti pregiudicati per reati gravi e/o di trasgressione di obblighi imposti (ad es. evasione o violazione di provvedimenti cautelari). In questi casi è probabile che la richiesta venga respinta, essendovi fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute (art. 58 l. 689\1981).

Nei casi in cui invece il giudice accoglie la richiesta di l.p.u. sostitutivo con indicazione, da parte del difensore, dell'ente ove svolgere tale lavoro, i magistrati di Sondrio ritengono non necessario richiedere all'UEPE il programma di trattamento, considerandolo non imprescindibile ai fini dell'applicazione della pena in questione (a differenza dei casi di semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva, in cui l'apporto dell'UEPE appare indispensabile). Ciò anche per non aggiungere anche questa incombenza all'UEPE, già gravato dalla redazione dei programmi e delle relazioni per la messa alla prova, dove si registrano forti ritardi.

Quanto ai nuovi reati procedibili a querela

Improcedibilità ai sensi dell'art. 2, co. I, lett. c, D. L.vo 150/22.

L'ampliamento dei reati procedibili a querela segue la funzione selettiva della c.d. "*querela-selezione*", un modo cioè per introdurre un filtro processuale e allo stesso tempo per depenalizzare di fatto reati per i quali la depenalizzazione *tout court* sarebbe stata una scelta troppo radicale. Il

mutato regime di procedibilità ha poi lo scopo di incentivare le condotte risarcitorie e riparatorie, per favorire l'estinzione prima ancora della celebrazione del processo.

Nonostante i correttivi della legge n. 60/2023, continua a destare perplessità l'art. 659, comma 2, c.p., sulla procedibilità a querela per la contravvenzione di “*disturbo alle occupazioni o del riposo delle persone*”, “*salvo che il fatto... sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità*”. Invero, posto che il reato *de quo* è contro la tranquillità pubblica, perché “*l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare*” (giurisprudenza costante), ci si domanda come si possa accertare che, tra i disturbati, vi sia o meno un incapace e dunque, individuare il regime di procedibilità di quel reato.

Inoltre, pare decisamente “in controtendenza” il nuovo art. 612, comma 2, c.p., perché, a fronte del palesato intento della “*riforma Cartabia*” di aumentare i reati procedibili a querela, vengono invece trasformate in reati procedibili d'ufficio alcune minacce aggravate che prima erano a querela (quando la persona offesa è incapace o quando la minaccia è grave).

Al dibattimento, nel periodo in osservazione, risultano emesse n. 17 sentenze: per il reato 590 *bis* comma 1, c.p., per il furto aggravato dalle circostanze ex art. 61 n. 7 c.p.; ex art. 625 n. 2 e 7 (limitatamente al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede); per lesioni lievi ex art. 582, 577 co. 1 n. 1.

Presso la Cancelleria GIP – GUP, risultano emesse, in ottemperanza alla novella introdotta dalla Riforma “*Cartabia*”, n. 7 sentenze.

Questioni di diritto processuale

Tra le altre, si sono poste le questioni relative alla dichiarazione di assenza (art. 420*bis*, comma 2, c.p.p., nella nuova formulazione), alla sentenza di “*assenza impediente*” (art. 420*quater* c.p.p.), alla trascrizione delle riproduzioni audiovisive (art. 510, comma 2*bis* c.p.p.) rimessa o meno alla richiesta delle parti (in ipotesi, tenendo separata la riproduzione fonografica da quella audiovisiva, anche se poi esse confluiranno in un unico file, e procedendo alla trascrizione della sola riproduzione fonografica, prevista dall'art. 139, comma 4, c.p.p., come obbligatoria da parte dell'ufficio giudiziario), la partecipazione a distanza agli interrogatori di garanzia (art. 294 c.p.p.), la sentenza di non luogo a procedere per mancanza di ragionevole previsione di condanna (artt. 425, comma 3, e 554*ter*, comma 1, c.p.p.), l'omessa impugnazione della sentenza di condanna in giudizio abbreviato.

9. Il Tribunale di Varese

Caratteristiche socio/economiche del territorio

Il Tribunale di Varese ha giurisdizione su 98 Comuni con una popolazione residente complessiva di circa 415.000 persone. Si tratta di un territorio economicamente produttivo. La vicinanza con la Svizzera comporta la presenza di molte persone che lavorano oltralpe e con redditi medio - alti anche per attività lavorative che in Italia sono poco remunerate. Nelle cause in cui una parte è di cittadinanza elvetica trova applicazione la Convenzione con la Svizzera. Difficoltà logistiche si presentano ad esempio nelle cause di divisione con immobili siti in quest'ultima nazione o in quelle di famiglia in cui il giudice trova difficoltà ad avere dalla Svizzera la documentazione dei redditi. La presenza sul territorio di attività di impresa floride ha comportato l'esistenza di procedure concorsuali di rilevanza.

Quanto agli aspetti penalistici, la presenza di un vasto territorio boschivo, che consente un facile occultamento e rende difficoltose le attività di contrasto delle forze dell'ordine, ha alimentato e alimenta la delinquenza legata allo spaccio di stupefacenti.

Edilizia giudiziaria nel circondario

Gli immobili adibiti a sedi degli Uffici giudiziari del circondario, di proprietà comunale, presentano vari problemi legati allo stato degli impianti tecnologici. Per quanto riguarda il Palazzo che ospita il Tribunale, la Procura e l'Ufficio di Sorveglianza, si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio, anche al fine dell'acquisizione del certificato prevenzione incendi, nonché dell'impianto elettrico, che necessita una completa revisione. L'immobile che ospita gli uffici del Giudice di Pace e l'ufficio N.E.P. è completamente privo dell'impianto antincendio; l'immobile, inoltre, è vetusto e richiede interventi di manutenzione straordinaria per migliorarne l'efficienza. La totale mancanza di personale tecnico nella dotazione organica rende molto difficoltosa la gestione del patrimonio immobiliare come pure il controllo tecnico sugli interventi di manutenzione ordinaria che vengono effettuati. Quanto al Tribunale, si è provveduto a sollecitare il Provveditorato opere pubbliche ad effettuare l'intervento di manutenzione straordinaria. Quanto all'ufficio del Giudice di Pace, la situazione è stata segnalata al Ministero in occasione del censimento effettuato tramite la Corte di Appello.

Personale di magistratura, compresi i giudici onorari

Pianta organica

- Presidenti di sezione 3 (tra cui il Presidente del Tribunale che presiede la sezione penale dibattimento e dirige sezione G.i.p. – G.u.p.)
- Giudici ordinari 23
- Giudici onorari 12

Data di ultimo aggiornamento della pianta organica D.M. 14 settembre 2020

Carenze di organico e relativa percentuale di scopertura

Al 01.07.22

Vacante un posto di Presidente di sezione	scopertura	50,0%
Vacanti 2 posti di giudice	scopertura	8,7%
Totale 3	scopertura	11,5%
Gop vacanti 4	scopertura	33,3%

Al 30.06.23

Vacanti 3 posti di giudice	scopertura	13%
Totale 3	scopertura	11,5%
Gop 4	scopertura	33,3%

Giudice di pace

L'Ufficio del Giudice di pace di Varese ha una pianta organica di 11 giudici, ma da anni opera con soli due giudici. Con decreto in data 9.11.2022 è stato potenziato, anche per via delle maggiori competenze introdotte con il D. Lvo n. 149 del 10 ottobre 2022 e vi sono stati destinati in supplenza due Gop in forza al Tribunale dal 12.12.2022 sino al 11.12.2023.

L'Ufficio del Giudice di pace di Luino ha una totale scopertura dell'organico previsto di 2 giudici. Per ovviare si è fatto ricorso all'impiego di due Gop del Tribunale in supplenza.

Provvedimenti di potenziamento o riduzione dell'attività dei giudici onorari e loro durata

Non sono stati adottati provvedimenti di potenziamento o riduzione, se non con riguardo agli Uffici del Giudice di Pace di Varese e di Luino. Nel primo, stante la vacanza di 9 posti, sono stati applicati in supplenza due Gop del Tribunale con decorrenza 12.12.2022 sino al 11.12.2023. Nel secondo, stante la totale scopertura organica, sono stati applicati in supplenza due Gop del Tribunale con decorrenza 1.10.2022 sino al 30.9.2023, poi prorogati di un anno.

Personale amministrativo

Pianta organica e suo ultimo aggiornamento (comprensiva di AUP)

Dirigente Amministrativo	1	Direttore amministrativo	4
Funzionario Giudiziario	13	Addetto UPP	40
Cancelliere	13	Assistente giudiziario	18
Operatore giudiziario	9	Autista	3
Ausiliario giudiziario	7	Intero ufficio	108
Fuori dotazione organica (PNRR)			
Tecnico di amministrazione	4	Operatore data entry	2

Carenze di organico, con relativa percentuale di scopertura:

Al 01.07.2022	scopertura totale	47,23%
Nel corso dell'anno giudiziario in esame,	dato massimo	51,86%
Nel corso dell'anno giudiziario in esame,	dato minimo	47,23%
Al 30.06.2023	scopertura totale	51,86%

A breve si registrerà un notevole aggravamento della scopertura per via dell'esito dell'interpello nazionale, del trasferimento in qualità di vincitore di concorso presso altri enti e di pensionamento (in totale verranno meno 7 unità). La scopertura salirà quindi al 58,33%, tenendo conto degli A.U.P.P.; senza conteggiarli sarà del 49%.

Proporzioni numeriche tra personale amministrativo e di magistratura.

Il rapporto personale amministrativo e di magistratura viene indicato sia in pianta organica, sia su valori reali (dati al 30.6.2023)

Personale amministrativo in P.O. (108) in rapporto ai giudici togati in P.O. (26) + GOP in P.O. (12) = 2,84

Personale amministrativo in P.O. (108) in rapporto ai soli giudici togati in P.O. (26) = 4,15

Personale amministrativo presente (52) in rapporto ai giudici togati presenti (23) = 2,26

Personale amministrativo presente (52) in rapporto ai giudici togati e onorari presenti (23+8) = 1,67.

Attività della magistratura ordinaria e onoraria

Nell'anno giudiziario 2022/2023, in media nell'ufficio ciascun magistrato dei seguenti settori ha definito il complessivo seguente numero di processi:

magistrati ordinari del settore civile:	523,6 (7.330 : 14 [FTE togati])
magistrati onorari del settore civile:	281,7 (1.690 : 6 [FTE GOP])
magistrati ordinari del settore penale monocratico:	297,5 (1.571 : 5,28 [FTE togati])
magistrati onorari del settore penale monocratico:	278,5 (557 : 2 [FTE GOP])

Percentuale del lavoro svolto dai GOP rispetto al totale

Tab. 115 - Settore civile - Definizioni

Giudici	contenzioso civile	contenzioso del lavoro e della previdenza	volontaria giurisdizione	esecuzioni civili	procedure concorsuali CCI	Totale settore civile
Ordinari	2155	731	3735	487	222	7330
Onorari	707	0	0	983	0	1690
Totale	2862	731	3735	1470	222	9020
Incidenza attività GOP	24,7%			66,9%		18,7%

Tab. 116 - Settore Penale (dibattimento)

Giudici	Definizioni
Ordinari	1.571
Oonorari	557
Totale	2.128
Incidenza attività GOP	26.2%

Settore civile

Tab. 117 - Tribunale di Varese – Dati Sicid settore civile a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Macromateria	AG 21/22					AG 22/23				
	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE	IR	DT
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1.813	2.337	2.506	1,29	391	1.787	2.324	1.986	1,30	312
LAVORO	405	411	769	1,01	683	572	645	693	1,13	392
PREVIDENZA	143	95	383	0,66	1472	151	212	321	1,40	553
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1720	1740	443	1,01	93	1643	1717	378	1,05	80
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1708	1691	810	0,99	175	1479	1756	531	1,19	110
Totale	5.789	6.274	4.911	1,08	286	5.632	6.654	3.909	1,18	214

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 118 - Tribunale di Varese – Dati Siecic settore civile a.g. 22/23 (il confronto con l'anno precedente non risulta praticabile perché le voci di rilevazione erano differenti)

MACROMATERIA	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI	IR	DT
ESECUZIONI MOBILIARI	1.087	991	327		
ESECUZIONI IMMOBILIARI	231	473	869		
ISTANZE DI FALLIMENTO	6	25	1		
FALLIMENTI	14	129	364		
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	2	11	49		
FASE DICHIARATIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	61	44	17		
FASE DICHIARATIVA - PROCEDURE DI CCS	18	12	6		
FASE DICHIARATIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	5	3	2		
FASE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	24	0	24		
FASE ESECUTIVA - PROCEDURE DI CCS	10	0	10		
FASE ESECUTIVA - ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	3	0	3		
Varese Totale	1.461	1.688	1.672	1,16	362

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 119 – Tribunale di Varese – disaggregazione flussi e indici

TRIBUNALE DI VARESE							
FLUSSI SETTORE CIVILE (si intende l'anno iniziato il 1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE CIVILE: DISAGGREGAZIONI	contenzioso civile	contenzioso del lavoro e della previdenza	volontaria giurisdizione	esecuzioni civili	procedimento unitario	procedure concorsuali CCI
pendenti iniziali 1° luglio e stratigrafia della pendenza	totali	2728	1294	991	1493	0	637
	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	1211	475	475	388	0	88
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	667	304	219	228	0	67
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	328	208	81	166	0	50
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	522	307	216	711	0	432
pendenti finali 30 giugno e stratigrafia della pendenza	totali	2173	1209	765	1405	83	577
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	1114	527	270	454	83	89
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	461	254	137	190	0	65
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	315	163	130	177	0	56
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	283	265	228	584	0	367
sopravvenuti		2269	623	3498	1338	83	158
definiti		2862	731	3735	1470	0	222
	indice di ricambio %	126,13	117,34	106,78	109,87	nd	140,51
	indice di smaltimento %	64,43	39,90	87,61	53,59	nd	30,20
	disposition time in giorni	277,13	603,67	74,76	348,86	nd	948,67

Breve commento relativo all'intero settore civile

Sopravvenienze: per l'intero settore civile 7.969, in aumento del 14% (nel periodo precedente sono state 7.017). Tra i settori, si segnalano 623 sopravvenienze in materia di lavoro e previdenza e assistenza, in aumento del 18% rispetto al periodo precedente (529), relativamente stabili nelle altre materie (contenzioso civile -1%, procedure concorsuali CCI -1%, esecuzioni civili +9%), ad eccezione della volontaria giurisdizione, ove si registra l'aumento del 24% (3.498, nel periodo precedente erano state 2.811).

Definizioni: per l'intero settore civile 9.020, in aumento del 18% (nel periodo precedente erano state 7.644). Tra i settori si segnalano 731 definizioni in materia di lavoro e previdenza e assistenza, in aumento del 63% rispetto al periodo precedente (445); in aumento del 21% anche in materia di procedure concorsuali CCI (sono state 222 a fronte di 184); relativamente stabili nelle altre materie (contenzioso civile +1%, esecuzioni civili +6%), ad eccezione della volontaria giurisdizione, ove si registra l'aumento del 34% (3.735, erano state 2.785).

Indici di **ricambio**, in miglioramento per l'intero settore. Da segnalare l'indice 141 per le procedure concorsuali CCI (era 115 nel periodo precedente) e 126,13 per il contenzioso civile (confermato il *trend* positivo del periodo precedente del 124,18), positivo anche per gli altri settori: 117,3 per lavoro e previdenza (era 84,12); 107 per la volontaria giurisdizione (era 99,1); sostanzialmente stabile per le esecuzioni civili: 109,87 (era 112,97).

Indici di **smaltimento**: anch'essi in miglioramento per l'intero settore civile. In particolare, si evidenzia il miglioramento di quello riferibile a lavoro e previdenza e assistenza, che si attesta a 39,9 contro il precedente 24,41; così in materia di procedure concorsuali CCI con 30,2 rispetto a 23,1 del periodo precedente. In leggero miglioramento i valori già positivi nelle altre materie.

Disposition Time: in deciso miglioramento Tra i settori, la maggiore riduzione si registra nel lavoro e previdenza e assistenza con 603,7 giorni (in precedenza erano 1.061), volontaria giurisdizione con 74,8 gg. (in precedenza 130 gg.), contenzioso civile con 277,13 gg. (gg. in precedenza 350), procedure concorsuali CCI con 949 (in precedenza 1.264), esecuzioni civili con 348,86 (in precedenza 393,46).

Indici e prassi organizzative

Non si rilevano né indici pesantemente positivi, né indici pesantemente negativi. Quanto in particolare alle procedure concorsuali - ove si sono registrate pendenze ultrasessennali non derivanti, tuttavia, da inerzia dei magistrati, ma da fattori esterni (quali, per esempio, la pendenza di giudizi che impedisce la definizione delle procedure concorsuali) - va segnalato che, in seguito all'approvazione del programma di definizione stilato dai giudici delegati, si è registrato un netto miglioramento, con la riduzione delle dette pendenze alla metà, alla data del 30.9.2023.

Tab. 120 – Tribunale di Varese I 10 codici oggetto più frequenti pendenti al 30.06 e rispettivo numero di processi

Nei procedimenti di contenzioso ordinario

	codice	n	Descrizione
1	111002	175	Separazione Giudiziale
2	140022	100	Appalto
3	111012	77	Modifica condizioni di separazione
4	142002	73	Responsabilità professionale

5	145013	72	Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
6	145999	63	Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
7	145002	61	lesione personale
8	111001	55	Separazione consensuale
9	131011	52	Divisione di beni non caduti in successione
10	111022	51	Divorzio - Scioglimento matrimonio

Nei procedimenti del lavoro e della previdenza

	codice	n.	Descrizione
1	222999	225	Altre ipotesi - PRIVATO
2	210014	214	Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
3	230999	184	Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
4	220050	108	retribuzione - PRIVATO
5	231999	53	Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
6	220999	47	Altre ipotesi - PUBBLICO IMPIEGO
7	222050	33	retribuzione - PUBBLICO IMPIEGO
8	220101	26	Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
9	220102	25	Licenziamento individuale per giusta causa
10	230003	22	Prestazione: indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi

Problematiche affrontate sul piano interpretativo

Di diritto sostanziale

Sono aumentate in maniera considerevole le richieste di emissione di decreti ingiuntivi da parte di istituti di credito e società di finanziamento nei confronti dei “consumatori”; su questa materia ha avuto incidenza la recente sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 9479 del 6 aprile 2023, pronuncia che ha reso complessa sia l’attività di accertamento dei presupposti di emissione del provvedimento monitorio da parte del giudice assegnatario, sia l’attività demandata ai giudici dell’esecuzione, pure chiamati a svolgere nuove verifiche. Sul tema si sono confrontate entrambe le sezioni civili, anche coinvolgendo i giudici degli Uffici del Giudice di pace.

Di diritto processuale

Le principali novità processuali introdotte dalla riforma Cartabia sono state discusse nel corso di riunioni di sezione; in particolare sono state affrontate le questioni relative alle verifiche preliminari per quanto concerne il rito civile ordinario. È stato ampiamente trattato il nuovo rito

in materia di famiglia al fine di individuare da subito prassi condivise. Non risultano proposti rinvii pregiudiziali *ex art. 363bis* cpc.

Non si segnalano provvedimenti oggetto di pubblicazione su riviste d'informazione e aggiornamento del settore giuridico.

Settore penale

Tab. 121 - Tribunale di Varese – Dati settore penale a.g. 21/22 e a.g. 22/23

Materia	A.G. 2021/2022					A.G. 2022/2023					Var % pendenze finali AG22/23 su AG 21/22
	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	Iscritti	Definiti	Finali	IR	DT	
Sezione GIP/GUP - NOTI	9.341	11.138	7.069	1,19	232	3.841	2.015	7.666	0,52	1.389	8%
Dibattimento collegiale	60	52	115	0,87	807	77	79	125	1,03	578	9%
Dibattimento monocratico	1.852	1.662	3.613	0,90	793	1.728	2.034	3.287	1,18	590	-9%
Sezione Assise	0	0	0		-	0	0	0	-	-	-
Appello Giudice di Pace	32	32	21	1,00	240	14	23	12	1,64	190	-43%
Totale	11.285	12.884	10.818	1,14	306	5.660	4.151	11.090	0,73	975	3%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab. 122 - Tribunale di Varese – disaggregazione flussi e indici

TRIBUNALE DI VARESE							
SETTORE PENALE: FLUSSI (si intende l'anno iniziato l'1/7 precedente e terminato il 30/6 dell'anno in corso)	SETTORE PENALE: DISAGGREGAZIONI (vale lo stesso criterio temporale)	dibattimento monocratico	dibattimento collegiale	appelli GdP	corte di assise	misure di prevenzione	gip e gup
sopravvenuti anno giudiziario precedente		1846	63				9389
definiti anno giudiziario precedente		1677	52				11453
durata media effettiva anno giudiziario precedente	di tutti i processi nel loro complesso	581	759				718,98
	dei processi con almeno un imputato detenuto	130,6	112				108,09
pendenti iniziali 1° luglio	totali	3599	125	20			5707
	infrannuali (iscritti dal 1/7/2021 al 30/06/2022)	1580	125				2752

	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	1056	25				2085
	iscritti dal 1/7/19 al 30/6/20	678	19				291
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/19	285	29				579
sopravvenuti		1727	80	14			4047
definiti		2128	79	23			2577
pendenti finali 30 giugno	totali	3198	126	11			7177
	infrannuali (iscritti dal 1/7 scorso)	1374	84				2725
	iscritti dal 1/7/21 al 30/6/22	905	19				2206
	iscritti dal 1/7/20 al 30/6/21	525	13				1654
	ultratriennali, cioè iscritti fino al 30/6/20	397	24				592
durata media effettiva	di tutti i processi nel loro complesso	641	751				387,92
	dei processi con almeno un imputato detenuto	214,9	233				110,31
tempo medio in giorni, intercorso tra la data di ricezione dell'impugnazione in primo grado e la data di sopravvenienza del fascicolo in secondo grado		47,4	43,7				55
	indice di ricambio %	123,22	98,75	164,29	nd	nd	63,68
	indice di smaltimento %	43,21	38,35	92,00	nd	nd	22,96
	disposition time in giorni	548,53	582,15	174,57	nd	nd	1016,53

Breve commento

Nel **dibattimento** le pendenze iniziali sono passate da 3.724 (3.599 monocratiche, 125 collegiali) a 3.324 finali (3.198 monocratiche, 126 collegiali),

le sopravvenienze sono state 1.807 (1.727 monocratiche, 80 collegiali) e le definizioni 2.207 (2.128 monocratiche, 79 collegiali);

nella sezione G.i.p. – G.u.p. le pendenze iniziali sono passate da 5.707 a 7.177 finali, le sopravvenienze sono state 4.047 e le definizioni 2.577. La sezione ha sofferto della ridotta presenza di magistrati. Posto un organico di 4 magistrati, ha operato con: vacanza di un giudice per l'intero periodo, vacanza di un giudice dal 1.2.2023, vacanza di un giudice dal 25.5.2023 e un magistrato (da pianta organica infradistrettuale) in supplenza dal 12.6.2023.

Come risulta evidente dal dato statistico, si registra per il **dibattimento penale**, sia monocratico, sia collegiale, un soddisfacente miglioramento in relazione al rapporto tra procedimenti

sopravvenuti (1.805 nell'attuale periodo e 1.852 in quello precedente) e procedimenti definiti (2.136, a fronte del precedente dato di 1.746) e risultano perciò positivi i risultati relativi all'indice di ricambio (passato per il collegiale da 0,87 precedente a 1,03 attuale e per il monocratico da 0,90 a 1,18) e al *disposition time* (passato per il collegiale da 807 giorni a 578 e per il monocratico da 753 a 590). Ne segue che anche le pendenze risultano ridotte (da 3.739 a 3.424).

Tuttavia, i dati del complessivo settore penale, comprendente anche l'ufficio G.I.P.-G.U.P., risultano pesantemente condizionati dai risultati negativi di questa sezione, che vedono le definizioni pesantemente diminuite (da 11.453 a 2.577 rispetto al periodo precedente) e la pendenza aumentata (da 7.069 a 7.666), in conseguenza delle predette gravi vacanze dei giudici addetti venutesi a creare nel periodo di riferimento.

Caratteristiche del rito

Riguardo ai processi definiti, ne sono stati trattati con il rito ordinario 1.445 (1.381 dibattimento monocratico e 64 collegiali); 252 con il rito abbreviato (87 dibattimentali monocratico; 90 Gip; 75 Gup) e 315 con il patteggiamento. Ancora, risultano definiti con rito direttissimo 54 procedimenti, 37 con giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale e 27 con giudizio immediato per altri casi.

Numero di processi definiti con:

Sentenza	2.470 (452 Gip; 1.942 dib. mon.; 76 coll.)
Decreto di archiviazione	1.569
Decreto di condanna	209
Decreto di giudizio immediato	29
Decreto di rinvio a giudizio	235
Altra modalità	161 (83 Gip; 78 dibatt. mon.; 1 coll.)

Ultratriennali:

nell'intero settore penale si è registrato un aumento del 13,44%. L'incidenza maggiore sull'aumento riguarda il dibattimento monocratico pari +39,3% (397 rispetto a 285), poco sopra la parità (2,25%) il settore G.ip./G.u.p.; in miglioramento, invece, il collegiale monocratico (-17,24%, 24 rispetto a 29).

Indice di ricambio:

81,92 per l'intero settore penale, in peggioramento del 29,79% (116,7 il precedente).

L'incidenza maggiore sul dato negativo riguarda il Gip/Gup, dove si rileva un valore pari a 63,68 (in diminuzione del 47,8% rispetto al precedente dato che era 121,98);

positivo il dato del dibattimento monocratico pari a 123,2, in deciso miglioramento (35,64%) rispetto al dato precedente (90,85);

vicino alla parità quello del dibattimento collegiale pari a 98,75, anch'esso in miglioramento del 19,64% (era 82,54).

Indice di smaltimento:

29,79 per l'intero settore penale in peggioramento del 53,81% (63,53 il precedente).

L'incidenza maggiore sul dato negativo si deve al Gip/Gup, dove si rileva un valore pari a 22,96 (in diminuzione del 69,74% rispetto al precedente dato che era 75,87); in miglioramento i valori del dibattimento monocratico pari a 43,21 (+40,29% rispetto al dato precedente pari a 30,8) e del dibattimento collegiale, dove si rileva un valore di 38,35 (+38,35% rispetto al dato precedente pari a 27,66).

Disposition Time:

798,19 gg. per l'intero settore penale, in peggioramento del 205% (nel precedente periodo 261,69).

L'incidenza maggiore sul dato negativo si deve al G.i.p./G.u.p. dove si rileva un valore pari a 1.016,53 (in peggioramento del 458,91% rispetto al precedente dato che si attestava a 181,88); in miglioramento i valori nel dibattimento monocratico, 548,53 (-29,97% rispetto al dato precedente pari a 783,32), e del dibattimento collegiale dove si rileva un valore di 582,15 (-33,65% rispetto al dato precedente pari a 877,4).

Sopravvenienze:

per l'intero settore penale 5.868, in diminuzione del 48,06% (nel periodo precedente sono state 11.298).

La maggiore incidenza nella variazione dei valori attiene al G.i.p./G.u.p., per il quale le sopravvenienze si attestano a 4.047 con una flessione del 56,90% (erano 9.389 nel precedente periodo).

In leggera flessione anche le sopravvenienze nel dibattimento monocratico, il cui dato è pari a 1.727 (in flessione del 6,45% rispetto al periodo precedente 1.846), in aumento il dato del collegiale (80) pari a +26,98% rispetto al valore precedente attestato a 63.

Definizioni:

per l'intero settore penale 4.807, flessione del 63,53% (nel periodo precedente erano state 13.182).

Il settore che incide sul tale valore in flessione è il G.i.p./G.u.p., ove se ne rilevano 2.577, ovvero -77,50% rispetto al periodo precedente (11.453).

Positivo il valore del dibattimento monocratico che si attesta a 2.128, ovvero +26,89% rispetto al valore precedente (1.677); positivo anche il dato riguardante il collegiale con 79 procedimenti definiti pari a +51,92% rispetto al valore precedente (52).

I dati negativi registrati al Gip sono riconducibili alla composizione della sezione durante il periodo in esame:

mentre nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 sono stati presenti 4 giudici sino al 29.11.2021, in seguito 3 (con *full time equivalent* di 3,23 su 4), nel periodo 1.7.2022 – 30.6.2023 la presenza si è gradualmente ridotta per via del pensionamento di un magistrato e della raggiunta decennialità di altro giudice, arrivando ad un *full time equivalent* pari a 2,51 su 4.

Inoltre, con particolare riguardo all'entrata in vigore della riforma Cartabia va segnalato quanto segue. Si è registrato un significativo aumento delle sentenze di non luogo a procedere in relazione a quei reati (ad esempio truffe aggravate e furti aggravati) che in precedenza erano perseguibili di ufficio e che in seguito sono diventati perseguibili a querela con previsione di un termine per l'eventuale proposizione: le pronunce nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 erano state 13 quanto al dibattimento; nel primo semestre 2023 sono aumentate a 82.

Con riguardo al non doversi procedere per buon esito della messa alla prova nel periodo 21/22 le sentenze sono state 10, nel periodo 22/23 sono aumentate a 59 (di cui 39 nel primo semestre 2023). Assai ridotte sono state le sentenze *ex art 545bis* c.p.p., in quanto alla data del 30.6.2023 risultano emesse 4 sentenze di condanna dal Gip e 4 in dibattimento.

Problematiche di natura penale affrontate sul piano interpretativo

Di diritto sostanziale,

in particolare, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo

Nel corso di più di una riunione delle sezioni dibattimento e G.i.p./G.u.p. si è discusso di problematiche legate alla “riforma Cartabia” e in dettaglio:

- relative alle ipotesi di sentenza *ex art. 545bis* c.p.p., in particolare quelle inerenti alle tempistiche dell’UEPE, alla natura del termine di 60 giorni previsto dalla norma, alla interazione con i termini di durata delle misure cautelari;
- relative alla individuazione del Giudice che deve tenere l’udienza in seguito al rintraccio dell’imputato nella ipotesi di cui all’art. 420*quater*, comma 4, n. 1 e 2 c.p.p., alla necessità della traduzione nella lingua dell’imputato straniero degli avvisi contenuti nella sentenza;
- relative alle modalità tecniche per procedere all’esame dei testi a distanza,
- relative alla individuazione del giudice competente a provvedere in ordine alla richiesta di giudizio immediato *ex art. 558bis* c.p.p.,
- relative a chi attiva la procedura *ex art. 442*, comma 2*bis*, c.p.p. per la riduzione di un sesto della pena.

Di diritto processuale

Nel periodo in esame, successivamente all’entrata in vigore della riforma Cartabia, non sono stati effettuati rinvii pregiudiziali alla Corte di Cassazione per questioni di competenza.

Né risultano eventuali pubblicazioni di provvedimenti su riviste d’informazione e aggiornamento del settore giuridico.

Procedimenti civili e penali d’interesse pubblico

Nel periodo in esame, nel **settore civile** non si sono rilevati procedimenti di particolare interesse pubblico, mentre nel **settore penale** si segnala un procedimento (n. 1854/22 RG GIP, 3300/22 RGNR) che ha avuto risonanza mediatica, relativo all’omicidio di una donna anziana, nel l’ambito del quale è stata emessa dal Gip in data 18.8.2022 ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita il 19.8.2022.

Nessuna delega è stata conferita dal Presidente per intrattenere rapporti con mezzi d’informazione su specifici processi con udienza pubblica, né risultano effettuati comunicati stampa.

V. Innovazioni legislative ed effetti

Settore civile e lavoro

Il breve tempo trascorso dall'entrata in vigore della **cd. riforma Cartabia** (1.3.2023) non consente di esprimere approfondite valutazioni circa il suo impatto sulla trattazione delle cause civili, dal momento che soltanto da qualche mese, in primo grado, si sono tenute le prime udienze di prima comparizione; tanto più in appello, ove le difficoltà principali consistono, per il momento, nel trattare simultaneamente le cause di vecchio e nuovo rito, ciò che comunque non poco incide sul rischio di non riuscire a raggiungere l'obiettivo di maggiore rapidità perseguito *in primis* dalla riforma.

In generale, i capi dei singoli uffici hanno già esposto i diversi problemi trattati nel circondario e alle relative relazioni non può qui che rinviarsi. In particolare, va rilevato come le maggiori preoccupazioni siano state espresse per le rilevanti novità in parte introdotte – e in parte che si prevede di introdurre a breve – nel settore dei **minori** e della **famiglia**; anche al riguardo sembra più utile richiamare la trattazione svolta nelle relazioni dei diversi Tribunali, nella parte dedicata alla competente Sezione V (civile) della Corte e nei capitoli relativi al Tribunale per i minorenni. Quanto alla materia del **lavoro**, deve osservarsi che la riforma Cartabia contiene poche novità specifiche. In particolare, essa:

- prevede che vengano unificati i riti di impugnazione dei licenziamenti in materia lavoristica e che, quindi, venga esclusa l'applicazione del rito speciale (cd “*rito Fornero*”) di cui all'art. 1, commi 58 ss, L. 92/ 2012 per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che tutte le impugnazioni attualmente soggette a tale disciplina processuale speciale dovranno essere trattate con il rito ordinario del lavoro;
- attribuisce alla competenza del giudice del lavoro le controversie di impugnazione del licenziamento dei soci delle cooperative anche nel caso in cui sussistano questioni connesse relative al rapporto associativo e consente la possibilità di proporre le azioni di nullità contro le discriminazioni attraverso il rito ordinario del lavoro o attraverso le azioni speciali previste dalle relative normative, fissando il criterio “*electa una via, altera non data*”;
- infine, prevede la motivazione contestuale nei casi di manifesta infondatezza dell'impugnazione e ove il collegio ritenga la motivazione contestuale opportuna, in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.

Altra novità significativa è rappresentata dall'estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro, estensione prevista in via facoltativa (ma non obbligatoria, non costituendo la stessa condizione di procedibilità) e regolata da una dettagliata procedura cui si accompagna la stabilità rafforzata dell'accordo eventualmente raggiunto. Ma in proposito va ribadito che, a causa della sproporzione di potere contrattuale tra le parti, i c.d. A.D.R. sono stati guardati con sfavore in materia lavoristica e sull'efficacia concretamente deflattiva di tale misura

precontenziosa rispetto all'accesso alla tutela giurisdizionale e alle forme di conciliazione giudiziale sembra lecito nutrire più di un dubbio.

Ulteriori e rilevanti innovazioni sono collegate alla entrata in vigore (15.7.2022) del cd **Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** (d.lgs. n. 14 del 12.1.2019), in relazione al quale sembra più agevole svolgere qualche considerazione.

Con riferimento alla situazione dei Tribunali, può osservarsi che, in generale, i carichi di lavoro riconducibili alla materia della crisi d'impresa presentano una riduzione, anche nel corso dell'ultimo anno, sulla scorta di un *trend* che ormai appare abbastanza costante a far tempo, almeno, dal 2019. E tuttavia, a una oggettiva riduzione delle sopravvenienze corrisponde una maggiore complessità delle procedure trattate, certamente riferibile alle riforme che hanno interessato la materia. La complessità investe ovviamente non soltanto l'attività dei tribunali, spesso chiamati a prendere posizione su questioni rispetto alle quali la giurisprudenza non ha ancora raggiunto posizioni condivise, ma anche sull'attività degli utenti e dei loro difensori. La natura del procedimento di regolazione della crisi d'impresa, destinato a protrarsi spesso per periodi significativi necessari alla gestione della procedura, rende quindi ineludibile il ricorso a frequenti interlocuzioni con le parti che indubbiamente appesantiscono e ritardano la trattazione dei procedimenti. Ciononostante, la riduzione delle pendenze tende a confermarsi anche con riferimento all'anno 2023.

Per quanto concerne il ruolo della Corte d'appello, la nuova disciplina è particolarmente innovativa, sia perché ne amplia l'ambito d'intervento, sia perché prevede nuove e inedite forme di interazione con il Tribunale.

In generale, nel primo anno di applicazione, la Corte di appello ha dovuto affrontare una serie di nuove problematiche correlate ad alcune tra le più significative novità introdotte dalla riforma.

In particolare:

- la reclamabilità della sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata del sovraindebitato quale effetto dell'attribuzione della relativa competenza al tribunale in composizione collegiale e del rinvio operato dall'art. 271 agli articoli da 51 a 55. In questa materia, si sono registrati orientamenti contrastanti tra i Tribunali del distretto, con particolare riferimento alla possibilità, per il debitore, di accedere alla liquidazione controllata quando egli non sia titolare di un patrimonio liquidabile, ma disponga unicamente di redditi da lavoro dipendente;
- la reclamabilità in via autonoma del decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, ora espressamente prevista dall'art. 47, comma 5;
- la previsione, in caso di reclamo ai sensi dell'art. 51, non solo della possibilità di sospendere la liquidazione dell'attivo in caso di procedura di liquidazione giudiziale (come già prevedeva l'art. 19 della legge fallimentare), ma anche, con riferimento agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, di sospendere l'attuazione del piano o i pagamenti, in tal caso disponendo le più opportune tutele per i creditori e la continuità aziendale. La maggior parte dei reclami proposti ai sensi dell'art. 51 è ora accompagnato dall'istanza di sospensione;
- la possibilità di adottare i medesimi provvedimenti quando, contro la sentenza della Corte di appello che ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 51, sia proposto ricorso per

cassazione. Si tratta di disposizione che ha posto fine ad un mai sopito dibattito giurisprudenziale in ordine all'ammissibilità del ricorso all'art. 373 c.p.c.;

- la possibilità, per la Corte di appello, prevista dall'art. 55, comma 6, di emettere -pendente il reclamo- provvedimenti cautelari e disporre le misure protettive di cui all'art. 54, commi 1 e 2;
- la ritenuta reclamabilità del decreto con il quale il Tribunale, adito per l'omologazione del concordato semplificato, ne dichiara l'inammissibilità nella fase di controllo sulla ritualità. Nei casi fino ad oggi decisi la Corte si è orientata nel senso di ritenere che il controllo sulla ritualità involga anche la legittimità della proposta e cioè la sua conformità al modello legale;
- la conferma della possibilità di omologare le proposte di concordato preventivo -e, inizialmente, anche degli accordi di ristrutturazione (per questi ultimi, fino al recente d.l. n. 69/2023, che, come è noto, in attesa del nuovo correttivo, ha introdotto apposita disciplina transitoria), nonostante la volontà contraria del creditore Erario. La disposizione ha dato luogo a contrasti interpretativi sia con riferimento alla locuzione "mancanza di adesione", sia, in relazione all'art. 63 CCII, con riferimento all'ipotesi di accordo proposto unicamente all'amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Tutto ciò ha determinato non soltanto un aumentato carico di lavoro, ma anche e soprattutto un rilevante sforzo di carattere formativo per la novità degli istituti, per l'assenza di precedenti giurisprudenziali e per le ulteriori modifiche normative introdotte dall'art. 1-*bis* del citato decreto-legge n. 69/2023.

Le novità normative hanno dunque imposto una maggiore interazione tra Corte e Tribunali.

Sotto questo profilo, si segnala:

- l'art. 50 CCII, a mente del quale, quando la Corte di appello accoglie il reclamo contro il decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (ma, anche, ai sensi dell'art. 53, quando accoglie il reclamo contro la sentenza di omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti e vi è domanda di apertura della liquidazione giudiziale), dichiara aperta la liquidazione giudiziale e trasmette gli atti al Tribunale per la nomina del curatore, la fissazione dell'adunanza per la verifica dello stato passivo e per l'adozione di tutti i necessari provvedimenti a carattere ordinatorio. La sentenza della Corte di appello deve essere tempestivamente trasmessa al Tribunale, per evitare "vuoti" potenzialmente pericolosi per la salvaguardia dell'attivo ed è destinata a confluire nel fascicolo del procedimento (ri)aperto davanti al Tribunale;
- l'articolo 53, che prevede, in caso di riforma del provvedimento di primo grado di apertura della liquidazione giudiziale, una parziale anticipazione degli effetti della sentenza: il debitore viene provvisoriamente reimmesso nel possesso dei suoi beni e nell'amministrazione dell'impresa, ma deve assolvere -fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza- ad obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa disposti dalla stessa Corte di appello e, con la medesima periodicità, deve depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Spetta dunque al giudice di secondo grado stabilire gli obblighi informativi (sia sotto il profilo del contenuto, sia della periodicità) e al Tribunale la vigilanza e l'adozione dei provvedimenti consequenziali all'inosservanza di tali disposizioni. A questo fine, la sezione quarta civile, competente per la trattazione della materia concorsuale, ha predisposto un modello *standard*, utilizzabile nella maggior parte dei casi, al fine di contemperare l'esigenza di consentire un'efficace gestione dell'impresa con la necessità di

garantire adeguata vigilanza e preservare il patrimonio dell'impresa fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.

In funzione dell'indispensabile dialogo tra le cancellerie della Corte e dei Tribunali del distretto è stato richiesto e consentito l'accesso della competente cancelleria della sezione ai registri SIECIC. La Cancelleria, inoltre, ha ottenuto l'accesso al Registro delle imprese per poter assolvere al compito -assegnatole dall'art. 51 CCII- di provvedere alla notificazione del reclamo contro le sentenze di apertura della liquidazione giudiziale e contro le sentenze che pronunciano sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione o degli accordi di ristrutturazione. Non si sono verificate, al riguardo, particolari difficoltà operative, nonostante l'evidente aggravio di lavoro che deriva dalle nuove disposizioni. Va segnalato, invece, che con l'istituzione, in primo grado, di un nuovo registro del procedimento unitario (PU), sono emersi numerosi problemi nella trasmissione alla Corte del fascicolo di primo grado. Tali problemi, all'attualità, sono gestiti attraverso l'apertura di numerosi *ticket* e grazie alla collaborazione della Cancelleria, che "recupera" atti e documenti nei registri SICID e SIECIC e provvede a metterli a disposizione del consigliere relatore. Ovviamente, si auspica un aggiornamento del sistema informatico e una risoluzione strutturale del problema. Ciò malgrado, i tempi di definizione dei procedimenti in materia concorsuale sono molto contenuti, posto che non vi sono procedimenti pendenti iscritti a ruolo nel 2022 e che, per il 2023, al 30 giugno 2023 risultavano pendenti n. 2 reclami ex art. 51 CCII sui 44 iscritti dall'inizio dell'anno e n. 2 reclami ex art. 50 CCII sui 20 iscritti dall'inizio dell'anno.

Anche nel settore **bancario** e in genere dei rapporti del **credito** si sono avute non poche novità, se pur di matrice prettamente giurisprudenziale.

In particolare, con riguardo all'usura, giova ricordare come si stia consolidando un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, atteso che, ai sensi dell'art. 644 c. 4 c.p., per determinare il tasso di interesse usurario si deve prendere in considerazione tutto ciò che viene corrisposto in collegamento con l'erogazione del credito (eccettuate solamente tasse e imposte), ai fini del confronto tra il tasso di interesse pattuito nel contratto e quello rilevato nel decreto ministeriale di riferimento è necessario includere nel primo anche il costo dell'assicurazione obbligatoria del credito, benché nel secondo, secondo le istruzioni tecniche impartite agli intermediari dalla Banca d'Italia fino al 31.12.2009, tale importo non dovesse essere considerato; con la conseguenza che, essendo il costo dell'assicurazione in tale tipologia di operazione di regola assai significativo, diventa assai probabile che il tasso contrattuale superi il tasso soglia indicato nel decreto ministeriale di riferimento. Il principio, affermato particolarmente per le "*operazioni di prestito con cessione del quinto*", sembra comunque suscettibile di applicazione generalizzata a tutte le tipologie di operazioni creditizie; il che giustifica non poche perplessità, per il disorientamento indotto – e il trattamento usato – nei confronti degli operatori professionali, che non hanno fatto altro che seguire le 'istruzioni' degli organi statuali preposti alla rilevazione del tasso soglia. Si vuol dire che tale orientamento appare contrario sia alla lettera (l'art. 2 c. 1 L. 108/1996 definisce il "*tasso effettivo globale medio*", che deve essere rilevato nel decreto ministeriale, esattamente negli stessi termini con cui l'art. 644 c. 4 c.p. definisce l'importo contrattuale da prendere in considerazione per l'effettuazione del confronto), sia alla *ratio* (pacificamente, quella di vietare – e quindi punire – la pattuizione di un importo, a carico del soggetto fruitore del credito, significativamente superiore

rispetto all'importo medio richiesto dal sistema finanziario nel suo complesso) della normativa in materia, comportando un confronto, al fine della determinazione del carattere usurario o meno dell'importo pattuito in contratto (e quindi la possibile punizione anche penale di un intermediario), tra due grandezze non omogenee: l'una (il costo del credito pattuito nel contratto) inclusiva del costo dell'assicurazione del credito e l'altra (il costo medio del credito richiesto dal sistema finanziario, rilevato nel decreto ministeriale sulla base delle istruzioni impartite da Banca d'Italia) non inclusiva del costo suddetto, con la conseguenza che possono essere puniti degli intermediari soltanto perché la Pubblica Amministrazione (cioè il Ministero dell'Economia sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia) ha rilevato, per un dato periodo, un tasso medio praticato dal sistema finanziario in modo 'errato', senza cioè includervi il costo dell'assicurazione.

Rilevante è anche il tema delle **fideiussioni omnibus** contenenti clausole conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità *Antitrust* con il provvedimento n. 55 del 2005. In proposito le Sezioni Unite, con sentenza n. 41994/2021, hanno definitivamente sancito la regola della nullità parziale *ex art. 1419 c.c.* in luogo di quella, parimenti prospettata in giurisprudenza, della nullità totale del contratto fideiussorio. Residuerebbe la questione dell'idoneità del citato provvedimento n. 55/2005 a costituire *prova privilegiata* dell'intesa anticoncorrenziale "a monte" anche con riferimento alle fideiussioni stipulate successivamente al periodo coperto dall'indagine svolta dall'Autorità di vigilanza (e, dunque, stipulate successivamente al maggio 2005). Sul punto, le ultime tendenze della Corte ambrosiana paiono volte, sulla scorta delle indicazioni delle Sezioni Unite, a risolvere le singole questioni con riferimento ai principi dell'onere probatorio, da far gravare sulla Banca, che, a fronte della piana riproposizione, nel singolo contratto, del complesso delle clausole a suo tempo censurate dall'Autorità, ne sostenga l'ormai cessata uniforme utilizzazione.

Da ultimo, sempre con riguardo ai rapporti bancari, giova ricordare la rilevante novità intervenuta nel corso del 2023 con la sentenza delle Sezioni unite n. 9479/2023, che, in attuazione delle decisioni della giustizia eurounitaria, ha regolato i controlli del giudice del procedimento monitorio sulle **clausole abusive** ai sensi delle direttive dettate a tutela del **consumatore**, nonché i rimedi azionabili dal consumatore nell'ipotesi di carenza del predetto controllo. Tralasciando il merito delle questioni, deve dirsi che l'applicazione puntuale delle indicazioni delle Sezioni unite implica verifiche penetranti del giudice sui profili di possibile vessatorietà dei rapporti contrattuali posti a fondamento delle pretese creditorie, sia pure limitatamente a quelli direttamente incidenti sulla pretesa medesima. Il contenuto dei procedimenti monitori aventi a oggetto rapporti di consumo, numericamente importanti, risulta così notevolmente arricchito e impone elevati livelli di approfondimento e studio dei fascicoli, nonché la frequente emissione di provvedimenti interlocutori *ex art. 640 c.p.c.*, per ottenere dal creditore ricorrente i chiarimenti e la documentazione necessaria al giudizio di abusività.

Settore penale

Riguardo alle innovazioni legislative e alla loro incidenza sulla giurisdizione, per l'annualità sotto osservazione, l'attenzione si sofferma essenzialmente sugli effetti delle nuove norme inserite con la c.d. Riforma Cartabia, di cui gran parte sono già state operative a decorrere dal secondo semestre considerato.

A tal riguardo, le sezioni della Corte d'Appello di Milano e i Tribunali del distretto hanno concordato nel considerare che, stante il periodo di applicazione ancora piuttosto ristretto, risulta difficile esprimere definitive ed approfondite valutazioni circa il suo impatto nella giurisdizione, dal momento che molti tra gli effetti attesi delle varie modifiche non risultano ancora percepibili. Ciò vale soprattutto poi per la Corte d'Appello, dal momento che molte delle nuove norme produrranno effetti anzitutto in primo grado ed avranno un riflesso sul lavoro della Corte solo nella fase successiva.

In ogni caso, riguardo al secondo grado, alcune sezioni considerano assolutamente positiva l'esperienza emergenziale del rito cartolare, in quanto foriera di procedure che permettono una più razionale gestione del ruolo.

Altresì si rileva che una sicura incidenza degli effetti della riforma si percepisce particolarmente per il nuovo regime di inammissibilità delle impugnazioni prive di elezione di domicilio, specifica per l'appello, o prive di procura speciale per imputati assenti in primo grado (art. 581 comma 3-ter e 3-quater c.p.p.), impugnazioni rispetto alle quali la Corte ha dichiarato l'inammissibilità delle stesse, interpretando la norma come immediatamente applicabile per tutti gli appelli proposti nel 2023.

Riguardo al primo grado, i Tribunali concordano nell'affermare che certamente positivo è stato l'impatto della nuova sentenza introdotta dall'art. 420 *quater* c.p.p. che, consentendo di definire i processi pendenti nei confronti di imputati irreperibili, comporta l'alleggerimento dei ruoli soprattutto dei giudici monocratici.

È stato giudicato positivo anche il dato dell'aumento del numero degli imputati che hanno optato per la richiesta di sospensione del processo per messa alla prova (MAP), pur trattandosi tuttora di procedimenti che finiscono per rimanere pendenti a lungo, per la macchinosità, già sottolineata in relazione ai precedenti periodi, dell'ammissione, organizzazione ed espletamento della prova stessa.

Per quanto riguarda invece la regola che impone al pubblico ministero e al Gup di considerare, in relazione rispettivamente alla richiesta di rinvio a giudizio e all'emissione del provvedimento che lo dispone, il parametro della "ragionevole previsione di condanna", gli uffici affermano in prevalenza che la stessa mostra al momento una incidenza di rilievo solo nelle fasi preliminari, essendo divenuta criterio legale per le richieste di archiviazione e per i proscioglimenti in udienza preliminare.

Si rimarca da più parti invero che le richieste di archiviazione sono aumentate e che le udienze preliminari durano più a lungo, poiché le discussioni dei difensori degli imputati risultano più ampiamente svolte in relazione all'aspetto di cui si tratta.

Non pare, però, che la nuova regola di giudizio per l'accesso del pubblico ministero alla fase di merito del procedimento stia producendo al momento effetti di ampia portata e ciò potrebbe dipendere da una resistenza culturale al cambiamento, con il rischio di perpetuazione dalle prassi precedenti, cioè sviluppate in un contesto di diritto vivente ancora orientato alla “sostenibilità dell'accusa”.

Pertanto, dalle valutazioni acquisite sembra che, al momento, l'impatto della riforma è maggiore sull'ufficio G.I.P.-G.U.P. anche se, in relazione al dibattimento monocratico, alcuni Presidenti evidenziano pure effetti significativi dell'estensione della perseguibilità a querela di parte, perseguendo questa la funzione di c.d. “querela-selezione”, cioè un modo per introdurre un filtro processuale ed allo stesso tempo la depenalizzazione di fatto dei reati oltre che l'incentivo a condotte risarcitorie e riparatorie ancora prima della celebrazione del processo e favorirne così l'estinzione.

Lavoro di pubblica utilità sostitutivo e pene sostitutive delle pene detentive brevi (artt. 20 bis c.p. e 53 e ss della legge 689/81).

Le questioni derivanti dall'applicazione della nuova disposizione dell'art. 20 bis c.p., sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi, sono quelle maggiormente approfondite nelle relazioni dei presidenti dei tribunali del distretto, per quanto Tribunale (Como) osserva che, seppure risultino numerosi procedimenti per reati previsti dal Codice della Strada definiti con concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (o anche con messa alla prova), in generale le richieste di pene sostitutive al giudice del dibattimento, sia monocratico, che collegiale, sono state rare nel periodo di riferimento.

Si lamenta invero che la richiesta comporta un pesante aggravio dell'attività di cancelleria, sia nella fase di emissione del provvedimento che nella fase conclusiva, che prevede la declaratoria di estinzione del reato con incidente di esecuzione. Inoltre, lo svolgimento dei lavori il più delle volte porta a richieste di proroga dei termini o sostituzione dell'ente presso cui i lavori vanno svolti.

Per questo **si è posto il problema interpretativo se sia necessario o meno il coinvolgimento dell'U.E.P.E.** nell'elaborazione del programma del lavoro di pubblica utilità sostitutivo e, in linea con le indicazioni della Corte d'Appello di Milano, si è optato per lo più per la soluzione negativa. Il Tribunale di Lecco riferisce del Protocollo pene sostitutive elaborato al fine di ottimizzare l'iter per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dal decreto legislativo 150 del 2022 e razionalizzare l'intervento dell'UEPE, investendolo, nella fase applicativa delle pene sostitutive, solo nelle ipotesi in cui l'elaborazione del programma di trattamento sia imprescindibile – come per la semilibertà sostitutiva – ovvero in quelle - detenzione domiciliare sostitutiva - in cui il contributo del difensore non è sufficiente a consentire al giudice l'articolazione di un programma di trattamento. Il protocollo è stato siglato dal Tribunale di Lecco, dalla Procura della Repubblica, dall'Ordine degli Avvocati, dalla Camera penale di Como e Lecco nonché dall'Ufficio di esecuzione penale esterna di Como, Lecco e Sondrio, e si tratta di uno *schema operativo per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi* che individua le linee guida condivise per l'applicazione delle norme di legge.

Contestualmente è stato sottoscritto un altro protocollo, che ha coinvolto solo il Tribunale di Lecco e l'U.E.P.E. di Como, Lecco e Sondrio, per l'istituzione all'interno del Palazzo di giustizia, del **Presidio di prossimità** che, tra l'altro, consente agli operatori di riferimento territoriale dell'UEPE di disporre di uno spazio per l'interlocuzione con gli Avvocati ed i colloqui con gli imputati, preliminari all'applicazione delle pene sostitutive, facilitando la comunicazione e i processi di lavoro che intercorrono fra l'UEPE e le Cancellerie penali, del GIP e del Dibattimento, al fine di ottimizzare l'iter per la predisposizione del programma di trattamento per l'applicazione delle pene sostitutive, oltre che la sospensione del processo con messa alla prova.

Scopo del Protocollo è anche quello di attuare un raccordo tra l'U.E.P.E. ed il Tribunale di Lecco, da un lato, e gli Enti pubblici e *no profit*, Associazioni e Centri di Servizio del volontariato ecc. presenti sul territorio, dall'altro, al fine di promuovere/implementare le convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nelle diverse forme previste dalla legge, per progetti di inserimento comunitario, per progetti di risocializzazione, di formazione, studio, volontariato ecc., nonché anche quello di favorire l'accesso al programma di giustizia riparativa.

Il Tribunale di Lodi rileva che - dall'entrata in vigore della riforma, le sentenze che hanno applicato pene sostitutive ex art. 20 *bis* c.p. e legge 689/81, prevalentemente lavoro di pubblica utilità ex art. 56 *ter* legge 689/81, sono state poche (complessivamente 10 per il Tribunale monocratico e collegiale e 3 per l'Ufficio G.I.P./G.U.P.) e valuta che la mancanza di procura speciale da parte dei difensori d'ufficio, l'oggettiva difficoltà di elaborare un programma di trattamento per la detenzione domiciliare e la semilibertà sostitutive, le prospettive di un ribaltamento della decisione nel grado successivo del giudizio, sono tutti elementi ostativi ad un'applicazione più massiva degli istituti sanzionatori ex art. 20 *bis* c.p., pur connotati da una significativa efficacia risocializzante.

Secondo il Presidente del Tribunale di Pavia, la prevista possibilità per il giudice penale della cognizione di irrogare sanzioni sostitutive, in particolare per i lavori di pubblica utilità, rappresenta una delle principali novità sul piano del diritto sostanziale, anche se al momento il ricorso al nuovo regime sanzionatorio risulta ancora praticato in un numero non statisticamente rilevante di procedimenti. Le questioni che si sono poste per i giudici in tali casi hanno riguardato principalmente la compatibilità della pena sostitutiva con il tipo di reato contestato, con la personalità dell'imputato alla luce dei precedenti giudiziari, e la conformazione delle prescrizioni aggiuntive previste dall'art. 56 *ter* della legge n. 689/1981.

Pertanto, da ultimo, allo scopo di favorire l'uso del nuovo strumento e di valorizzare nella massima misura le risorse disponibili, sono state condivise e pubblicate linee guida per l'applicazione delle pene sostitutive, con un protocollo intervenuto fra Tribunale di Pavia, la Procura della Repubblica, l'Ufficio territoriale di esecuzione esterna, il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera penale di Pavia.

Le linee guida affrontano i principali snodi procedurali per l'applicazione delle pene sostitutive, con individuazione di prassi, nel rispetto della legge, in grado di favorire la massima diffusione dell'istituto, senza tralasciare le complesse problematiche di compatibilità, in fase esecutiva, tra pene sostitutive e misure alternative alla detenzione.

Il Tribunale di Varese sulle pene sostitutive esplicita che le richieste di sostituzione con pene diverse dal lavoro di pubblica utilità (come semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva) sono ad oggi, praticamente inesistenti, probabilmente per il maggior appeal che ha la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, che non comporta detenzione carceraria o domiciliare.

Più frequente è invece, la richiesta di sostituzione col lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56 bis l. 689\1981, anche se le istanze non sono numerosissime, forse perchè a questa pena sostitutiva consegue l'inappellabilità della sentenza di condanna ex art. 593 comma 3 c.p.p. o perchè essa comporta la nutrita serie di limitazioni di cui all'art. 56 ter l. ci.t (tra cui l'obbligo di permanenza in un determinato ambito territoriale e il ritiro di passaporto e documenti equipollenti).

Non infrequentemente il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è chiesto nei confronti di soggetti pregiudicati per reati gravi e\o di trasgressione di obblighi imposti (ad es. evasione o violazione di provvedimenti cautelari). In questi casi è probabile che la richiesta venga respinta perchè vi sono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute (art. 58 l. 689\1981).

Altresì, nei casi in cui il giudice, invece, accolga la richiesta di l.p.u. sostitutivo con indicazione, da parte del difensore, dell'ente ove svolgere tale lavoro, il Tribunale ritiene che non debba essere necessariamente richiesto all'U.E.P.E. il programma di trattamento, giudicandolo non imprescindibile ai fini dell'applicazione della pena in questione (a differenza dei casi di semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva, in cui l'apporto dell'UEPE appare invece indispensabile). Ciò anche per non aggiungere anche questa incombenza all'UEPE, già gravato dalla redazione dei programmi e delle relazioni per la messa alla prova, dove si registrano forti ritardi.

Un punto controverso riguarda l'applicazione del l.p.u. sostitutivo nei confronti di chi abbia già ottenuto la stessa pena sostitutiva prevista da altre norme ma secondo il Tribunale non vi è astrattamente ostacolo alla concessione ulteriore del lavoro sostitutivo posto che, in primo luogo, nessuna preclusione si rinviene nel nuovo testo della legge 689\1981, che fa divieto di una nuova concessione solo in caso di revoca del beneficio precedentemente concesso (v. artt. 59 e 66 l.cit.). In secondo luogo, con riferimento ai casi di l.p.u. previsti dagli artt. artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis c.d.s. e dall'art. 73 commi 5 bis e 5 ter DPR 309\90, questi vietano di applicare più di una volta (il codice della strada) o più di due volte (il DPR 309\90) il l.p.u. sostitutivo, ma pare alquanto evidente che si tratta di divieti che possono trovare applicazione solo il lavoro sostitutivo previsto da quelle norme, e non per il nuovo e generico l.p.u. sostitutivo introdotto dalla riforma "Cartabia", che dunque sarà possibile concedere (se il giudicante ritiene che ne sussistano i presupposti), anche oltre i limiti dianzi indicati.

Quanto al concorso del l.p.u. sostitutivo con quello irrogato dal giudice di pace ex art. 54 dlgs 274\2000, il Tribunale valuta che vi possa essere coesistenza. Osserva che infatti che in questo caso non si tratta di una pena sostitutiva e neppure di un beneficio (l'imputato, infatti, avrebbe potuto essere condannato alla più favorevole pena pecuniaria) e dunque, stando la difformità di ratio e di finalità, giudica possibile la coesistenza tra gli istituti giuridici.

Sempre in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, si assume che, in ambito processuale, continui a non essere ben chiara la norma di cui all'art. 459 comma 1 ter c.p.p., secondo cui, in

pendenza del termine di opposizione al decreto penale di condanna, l'imputato può chiedere, senza formulare l'opposizione a decreto penale, la sostituzione della pena con il l.p.u. sostitutivo oppure entro il termine di 60 giorni può presentare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione e il programma dell'UEPE. Trascorso il termine, il GIP accoglie l'istanza sostituendo la pena (e fin qua nulla quaestio; già lo si fa per prassi per il l.p.u. previsto dal codice della strada), oppure la rigetta, emettendo decreto di giudizio immediato. Quest'ultimo è il punto poco chiaro, perchè non è dato di comprendere quale sia la sorte del decreto penale non opposto e per qual ragione esso debba essere superato da un giudizio immediato che non solo impegnerà i giudici del dibattimento, ma oltretutto priverà l'imputato, in caso di condanna, della consistente riduzione di pena e degli altri benefici connessi al decreto penale non opposto.

Condanna a pena sostitutiva ex art. 545 bis c.p.

I tribunali del distretto non evidenziano al momento pronunce che dispongono la sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 545 bis c.p.p. in caso di condanne a pena non superiore ai quattro anni, ma qualcuno espone una questione di diritto processuale affrontata con riguardo ad un processo con imputato detenuto per diverse ipotesi di reato ex artt. 110, 624 bis, 625 c.p. che ha presentato istanza di patteggiamento prima dell'apertura del dibattimento, senza prevedere la sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex articolo 56 bis legge 689/81, nonostante specifica richiesta del giudice volta a verificare la volontà dell'imputato di applicazione di sanzioni sostitutive ex art. 20 bis c.p., formulata prima della definizione dell'accordo.

E' stata emessa sentenza con motivazione contestuale di applicazione della pena della reclusione e della multa, come da richiesta delle parti ma è stata presentata successiva istanza di sostituzione ex articolo 545 bis c.p.p. della pena applicata con la sentenza ex artt. 444 e ss c.p.p., pronunciata dal tribunale, *ex art. 545 bis c.p.p.* con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Il Pubblico ministero ha espresso parere contrario.

Soluzione adottata: a fronte del dettato del secondo comma c.p.p., il mancato richiamo da parte dell'art. 448 c.p.p., all'art. 545 bis comma primo c.p.p., norma che ha introdotto il cosiddetto *sentencing*, è coerente con la natura negoziale del rito, che vede la pena sostitutiva delle pene detentive brevi esclusivamente oggetto dell'accordo delle parti. Il Giudice non può intervenire sull'accordo, modificandolo con il riconoscimento di una pena sostitutiva ex art. 53 legge 689/81 non concordata dalle parti. Conseguentemente è stata esclusa l'applicabilità del meccanismo di sdoppiamento della fase decisoria, introdotto dall'art. 545 bis comma primo c.p.p., meccanismo necessario solo laddove, in difetto di accordo delle parti, l'esito del giudizio non sia loro noto, prima della lettura del dispositivo della sentenza.

Nuovi reati procedibili a querela (*Improcedibilità ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c, D. L.vo 150/22*).

I Tribunali hanno riscontrato, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia un significativo aumento delle sentenze di non luogo a procedere in relazione a quei reati (ad esempio truffe aggravate e furti aggravati) che in precedenza erano perseguibili d'ufficio e che in seguito sono diventati perseguibili a querela, con previsione di un termine per l'eventuale proposizione della stessa: il Tribunale di Varese sottolinea in proposito che nel periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno

2022 le sentenze emesse al riguardo erano state 13 mentre nel primo semestre 2023 sono aumentate a 82.

Si osserva che l'ampliamento dei reati procedibili a querela, segue la funzione selettiva della c.d. "querela-selezione", un modo cioè per introdurre un filtro processuale ed allo stesso tempo per depenalizzare di fatto reati per i quali la depenalizzazione tout court sarebbe stata una scelta troppo radicale. Il mutato regime di procedibilità ha poi lo scopo di incentivare le condotte risarcitorie e riparatorie, per favorire l'estinzione prima ancora della celebrazione del processo.

Si aggiunge, però, che, nonostante i correttivi della legge n.60\2023, desta perplessità l'art. 659 comma 2 c.p., sulla procedibilità a querela per la contravvenzione di "*disturbo alle occupazioni o del riposo delle persone*", "*salvo che il fatto... che sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità*". Invero, posto che il reato *de quo* è contro la tranquillità pubblica, (perché l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare), vi è da domandarsi come si possa accertare che, tra i disturbati, vi sia o meno un incapace e, dunque, individuare il regime di procedibilità di quel reato.

Inoltre, pare decisamente "in controtendenza" il nuovo art. 612 comma 2 c.p. poiché, a fronte del palesato intento della "riforma Cartabia" di aumentare i reati procedibili a querela, vengono invece trasformate in reati procedibili d'ufficio alcune ipotesi di minacce aggravate che prima erano a querela (quando la persona offesa è incapace o quando la minaccia è grave).

Sentenze di non doversi procedere per remissione di querela (art. 152 comma 3, nn. 1 e 2 c.p.).

Si segnala da parte dei Tribunali, riguardo all'incidenza della norma di cui all'art. 85 D. Lgs. 150/22, che ha esteso i casi di querela tacita – *ex art. 152, comma 3, nn. 1 e 2 c.p.* – che vi è stato un incremento, anche notevole (Como) delle sentenze di n.d.p. per remissione di querela e si rileva che il dato è interessante in quanto l'ipotesi di remissione, espressa o tacita, si è spesso verificata in relazione a reati originariamente perseguibili d'ufficio e attualmente a querela.

Lecco fa presente, quanto all'effettiva operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale che, nei primi tre mesi del 2023, i processi per i reati divenuti procedibili a querela con la Riforma Cartabia hanno subito una battuta di arresto, in attesa del decorso del termine previsto dall'articolo 85 delle disposizioni transitorie del D. Lvo. 150/202. Nei mesi successivi, si è registrato un significativo incremento delle declaratorie di improcedibilità per mancanza/remissione della querela, in applicazione *ex art. 2 c.p.* del nuovo e più favorevole regime di procedibilità. In particolare, se nel secondo semestre del 2022 le pronunce dibattimentali di improcedibilità per remissione della querela erano state 55, nel primo semestre 2023 sono aumentate a 77, mentre quelle del GIP/GUP sono passate da 5 a 14 e lo stesso dicasi delle pronunce di improcedibilità per mancanza della querela.

Applicazione della nuova regola di giudizio, della ragionevole previsione di condanna e udienza predibattimentale (artt. 425 comma 3, 554 bis e 554 ter c.p.p.).

Quello del nuovo parametro per valutare la sussistenza dei presupposti del rinvio a giudizio, dato dalla “ragionevole previsione di condanna” è certamente uno degli aspetti più significativi introdotti dalla riforma Cartabia che, onde consentire al giudice di comprendere tempestivamente, in anticipo rispetto all’introduzione vera e propria del processo, se i presupposti medesimi ricorrano nella fattispecie, ha introdotto e disciplinato la nuova udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta.

Secondo quanto riferito da alcuni uffici giudiziari (Lecco), fin dalle prime udienze predibattimentali, celebrate nel giugno scorso, è stato registrato un significativo abbattimento del numero dei processi per i quali si dispone il passaggio alla fase del giudizio ai sensi dell’art. 554 *ter* comma III c.p.p., ovvero alla fase istruttoria che maggiormente impegna le udienze dibattimentali monocratiche.

Altresì, riguardo ai procedimenti ancora nella fase delle indagini preliminari dinanzi al G.I.P. o dell’udienza preliminare, si rileva (Lodi) che, a 10 mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs n. 150 del 2022 (“Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”), gli effetti della riforma sull’attività del G.I.P. e del G.U.P. sono apprezzabili proprio in relazione all’introduzione del nuovo parametro valutativo che subordina il rinvio a giudizio e il rigetto della richiesta di archiviazione alla possibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna. Si è registrata infatti un notevole aumento, rispetto agli anni precedenti, delle sentenze di non luogo a procedere ex art. 425 comma III c.p.p. e delle archiviazioni ex art. 408, comma I c.p.p.

Anche l’udienza preliminare, nella quale la nuova regola di giudizio ha trovato applicazione fin dal 31 dicembre 2022, si è conclusa con sentenze ex 425 c.p.p., passate da 18 del primo semestre 2022 a 29 del primo semestre 2023. Inoltre, il paradigma della ragionevole previsione di condanna ha effettivamente sostituito, nelle richieste di archiviazione, la regola della inidoneità degli atti a sostenere l’accusa in giudizio, anche se al momento è ancora difficile stabilire se l’eventuale aumento dei provvedimenti di archiviazione discenda proprio dall’applicazione della norma in discorso.

Il Tribunale di Varese fa osservare che la nuova formula di proscioglimento, prevista tanto per l’udienza preliminare quanto per quella predibattimentale, è davvero di ampia portata e ritiene che possa trovare applicazione anche quando il reato, pur se non ancora prescritto, lo sarà a breve, comunque prima che il processo pervenga a sentenza: se lo scopo è quello di evitare dibattimenti inutili, tali sono non solo quelli riguardanti fatti insussistenti o non ascrivibili all’imputato, ma pure quelli per reati che, per la vicinanza al momento di estinzione e considerata anche la complessità istruttoria, si prescriveranno prima della conclusione del processo.

Processo *in absentia* (artt.420 bis e ss. c.p.p.)

I tribunali si dimostrano concordemente soddisfatti dalla profonda modifica della disciplina del processo *in absentia*, mediante la novellazione degli artt. 420 bis e ss. c.p.p., che consente di pronunciare sentenza di proscioglimento per la definizione dei numerosi procedimenti rimasti sospesi per irreperibilità degli imputati.

Pertanto, generalmente sono state impartite alle Cancellerie direttive per il recupero e l'inventario dei procedimenti medesimi e si è provveduto alla loro riassegnazione tra i giudici in servizio e alla contestuale fissazione di udienze.

Si osserva che in questo modo sarà garantito in tempi brevi – in conformità agli obiettivi della riforma – un significativo smaltimento dei procedimenti pendenti sul ruolo.

Si è rilevato, poi, con riguardo alle novità in materia di semplificazione e razionalizzazione del regime di contraddittorio e costituzione in giudizio, che merita una menzione l'abrogazione del comma quarto **dell'art. 429 c.p.p.** e dunque dell'obbligo di notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato assente in udienza. L'eliminazione di questo incombenza ha determinato una velocizzazione nella lavorazione dei decreti di rinvio da parte delle cancellerie, oltre che una significativa riduzione degli incombenza successivi all'udienza preliminare, i cui effetti sono particolarmente apprezzabili in uffici di piccole dimensioni.

Il Tribunale di Varese riferisce, anche che le sentenze per "assenza impediente" ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. sono state abbastanza numerose. Per esse, il problema principale concerne il *dies a quo* delle **ricerche** che devono essere svolte per il rintraccio dell'imputato e l'indicazione della data fino alla quale le stesse devono durare (ex art. 420 quater comma 2 lett. e) c.p.p.). Ritiene che, trattandosi del periodo in cui "dovranno continuare le ricerche", esso non potrà che iniziare col giorno che coincide con quello della sentenza ex art. 420 quater ovvero, qualora vi fosse già stata una precedente ordinanza di sospensione (ora abrogata dalla riforma Cartabia), con la data di quell'ordinanza. Questo anche perchè solo dalla data della sentenza (o della vecchia ordinanza) avviene l'inserimento nello SDI e iniziano effettivamente le ricerche del soggetto su tutto il territorio nazionale e da parte di qualsiasi forza di polizia. Ed infatti poi si specifica che, dopo la detta iscrizione, alcuni soggetti irreperibili sono già stati ritrovati e si sono dovuti riaprire i processi.

L'orientamento più diffuso poi è quello secondo cui il termine finale delle ricerche non possa che coincidere con quello della prescrizione del procedimento.

Esclusione della punibilità per speciale tenuità del fatto, art. 131 bis c.p.

I tribunali del distretto sono concordi nel sottolineare che la norma di cui all'art. 131 bis c.p. ha trovato, fin dal suo inserimento nel codice penale, una significativa applicazione.

Quello di Lecco evidenzia però che in alcuni casi, per quanto l'ampliamento delle fattispecie a citazione diretta consenta maggiore spazio di applicazione e definizione, l'effetto deflattivo è ostacolato, in assenza di richiesta di rito abbreviato, dalla necessità per la definizione di attività dibattimentale. Aggiunge che comunque, in generale, l'ampliamento si traduce in un potente strumento deflattivo, che ha già svolto i propri significativi effetti, ad esempio, nei procedimenti instaurati per le violazioni delle disposizioni per ottenere l'accesso al reddito di cittadinanza o il permesso di soggiorno: grazie all'estensione dei limiti per l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., è oggi possibile evitare giudizi superflui per buona parte dei reati di cui all'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019 e all'art. 5 comma 8 bis del D.lgs. n. 286 del 1998.

Si registra, anche, poi un aumento significativo di richieste di archiviazione per tenuità del fatto. Inoltre, mentre il numero delle sentenze dibattimentali di assoluzione per particolare tenuità del fatto è sostanzialmente invariato rispetto all'annualità precedente, vi è stato, invece, un

incremento significativo di pronunce per l'ufficio G.I.P./G.U.P., ove si è passati da 24 sentenze *ex art. 131 bis c.p.* del primo semestre 2022 a 62 sentenze *ex art. 131 bis c.p.* nel secondo semestre del 2023.

Messa alla prova

Nel distretto si mette in rilievo il fatto che l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova continua a trovare un'ampia applicazione, nonostante – come già osservato negli altri anni - la macchinosa procedura prevista ed adottata richieda lunghi tempi di definizione sui quali il giudice non può influire (se non sul piano organizzativo, con l'elaborazione di appositi protocolli come lo *Sportello di prossimità* di cui si è parlato a proposito anche del Lavoro di pubblica utilità) con conseguente inevitabile dilatazione del *disposition time*.

Condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p.

Continuano a non decollare, invece, le pronunce di non doversi procedere per condotte riparatorie *ex art. 162-ter c.p.*, che si attestano su numeri non particolarmente significativi, segno secondo alcuni (Lodi) che le condotte riparatorie/risarcitorie portano, di regola, alla remissione della querela.

Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio (art. 24 bis c.p.p.)

Si tratta di una norma ancora non ampiamente applicata, essendovi stati **pochi casi di rinvio** alla Suprema Corte disposti dagli uffici GIP/GUP.

È stata rimessa la questione di competenza alla Cassazione per due procedimenti dell'ufficio G.I.P. del Tribunale di Monza e per uno dal G.I.P. del Tribunale di Pavia, nell'aprile del 2023. Quest'ultimo rinvio è stato ritenuto ammissibile dal giudice di legittimità e definito con sentenza n. 43853/2023 del settembre 2023, con affermazione della competenza del Tribunale rimettente. Altri tribunali (Varese), nel riferire che, nel periodo di osservazione, nessuna delle parti ha sollevato eccezione e nessuno dei giudici ha rilevato la questione d'ufficio, hanno posto in evidenza che recentemente la Suprema Corte ha affermato che il giudice è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione, compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa e prospettando l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti processuali (Cass. Sez. I 12\4-15\5\2023, n. 20612).

In altri termini, viene posto l'accento sul fatto che la rimessione è soltanto una possibilità e non un obbligo e che il giudice deve dapprima valutare se deliberare egli stesso sull'eccezione e solo poi decidere di deferirla al giudice di legittimità, con obbligo di motivare le ragioni di questa scelta.

Ulteriore riduzione di un sesto della pena in caso di rito abbreviato (art. 442, comma 2 bis c.p.p.).

Una delle novità introdotte dal d. lgs n. 150 del 2022, è quella relativa al riconoscimento di una ulteriore riduzione di un sesto della pena inflitta, da parte del giudice dell'esecuzione, in caso di mancata impugnazione di una sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, come previsto dal

novellato art. 442, comma 2-bis, c.p.p.: la previsione, che non risulta allo stato aver avuto un'ampia applicazione e quindi ancora l'effetto deflattivo atteso, ha visto però aprirsi un confronto tra i giudici del dibattimento in merito alle modalità procedurali di applicazione.

La maggioranza dei giudici ha concordato, richiamato il disposto della norma citata, che si debba applicare nella fattispecie la normativa ordinaria di cui agli artt. 665 ss. c.p.p., con la conseguenza che il provvedimento che dispone l'ulteriore riduzione della pena già inflitta non possa essere emesso d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, essendo di contro necessaria un'istanza di parte (tanto si evince dal disposto di cui all'art. 666, primo comma, c.p.p., che recita: “Il *giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore*”).

Si ritiene in pratica che il legislatore della novella sia intervenuto in tema, unicamente integrando le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione può decidere a norma dell'art. 667, comma quarto, c.p.p. (per cui provvede senza fissare udienza), segnatamente modificando l'art. 676, primo comma, c.p.p., ma senza nulla specificare in merito alla necessaria iniziativa di parte.

Si concorda, comunque, nel ritenere che una valutazione complessiva degli incentivi alla rinuncia all'impugnazione è ancora prematura.

Il Tribunale di Lecco riferisce che nel primo semestre 2023, sono state pronunciate cinque (due dibattimentali, tre dell'Ufficio G.I.P./G.U.P.) ordinanze del giudice dell'esecuzione di riduzione della pena di un sesto, c.d. diminvente esecutiva, ai sensi dell'art. 442 co II *bis* c.p.p.: parrebbe, quindi, che il nuovo istituto stia dando qualche frutto, ma si rimarca un “incomprensibile” *favor* del legislatore per l'abbreviato rispetto al patteggiamento, quando sarebbe stato forse più opportuno il contrario, visto che il primo rito comporta tempi più lunghi, maggior dispendio di energie e maggiori rischi di incompatibilità. Invece il dimezzamento della pena per le contravvenzioni (esistente già da anni e riservato al solo abbreviato) e, ora, quest'ulteriore riduzione in assenza di impugnazione stanno spingendo i difensori a optare sempre più per il giudizio abbreviato al posto del patteggiamento.

Acquiescenza al decreto penale ai sensi dell'art. 460 comma primo ter lett. h) c.p.p.

Altra norma introdotta dalla riforma Cartabia è quella che prevede il meccanismo di acquiescenza di cui all'articolo 460 comma primo lett. h *ter*) c.p.p., stabilendo che il decreto penale emesso dal GIP contenga “*l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione*”. Si fa notare (Lodi), che al momento i pagamenti sono comunque inferiori alle opposizioni, che spesso si definiscono con sospensione del procedimento con messa alla prova innanzi allo stesso ufficio G.I.P. Residua una quota modesta di opposizioni a decreto penale di condanna con richiesta di giudizio immediato (15 su 145 nel primo semestre 2023) che porta al dibattimento attività istruttorie spesso articolate, che molto frequentemente si concludono con sentenza di assoluzione (7 per primo semestre 2023).

Trascrizione delle riproduzioni audiovisive (art. 510 comma 2 bis c.p.p.).

La nuova norma della Riforma Cartabia di cui all'art. 510 comma 2 bis c.p.p. prevede che le prove dichiarative in dibattimento (e anche nell'incidente probatorio ex art. 401 comma 5 c.p.p.) siano

documentate “*anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico*”.

Qualche ufficio (Tribunale Varese) pone il problema della mancata previsione nella norma del ricorso a mezzi di riproduzione fonografica in caso di indisponibilità di quelli audiovisivi, come invece espressamente previsto in altri casi (v. interrogatorio di garanzia, art. 294 comma 6 bis), per cui non è dato sapere se in dibattimento, in mancanza di riproduzione audiovisiva, occorra utilizzare quella fonografica (come logica vorrebbe), oppure se ne possa fare a meno.

Si rileva che il problema maggiore è, però, un altro ed è posto dall’art. 510 comma 3 bis, secondo cui “*la trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2 bis è disposta solo se richiesta dalle parti*”.

La norma non presenterebbe particolari problemi se il verbale del dibattimento fosse redatto con la stenotipia, come espressamente richiede l’art. 134 c.p.p., dato che la trascrizione dei nastri stenotipici avviene “*di default*” entro 1 o 3 giorni successivi ex artt. 138 o 483 comma 2 c.p.p.

In tal caso, essendovi già nel fascicolo tale documentazione, ben si comprende la natura meramente facoltativa della trascrizione della riproduzione audiovisiva ed il fatto che la parte privata che la richiede debba sopportarne la spesa ai sensi dell’art.4 DPR 115\2002.

Il problema è che la stenotipia da anni non viene più eseguita perchè è stata soppiantata da una mera riproduzione fonografica, che non rientra tra le modalità di redazione del verbale ex art. 134 comma 2, bensì tra le modalità aggiuntive al verbale, come si ricava inequivocabilmente dagli artt. 134 commi 1 e 3.

In conclusione, la riproduzione audiovisiva, in mancanza di stenotipia, rischia di essere l’unico mezzo di documentazione dell’istruzione probatoria, talché, se non si procede alla sua trascrizione, nel fascicolo del dibattimento non vi sarà traccia delle prove dichiarative!

Va da sé che la trascrizione sia allora assolutamente indispensabile e che non possa essere rimessa alla richiesta delle parti, né che possa essere addebitato alla parte privata il costo della stessa. E però, se vi provvedesse il tribunale d’ufficio, rischierebbe di agire *contra legem* e, soprattutto, con danno erariale.

Per risolvere il problema, sarebbe auspicabile il ritorno alla stenotipia e alla sua trascrizione; ad ogni buon conto, per uscire dall’impasse, si è deciso di tenere separata la riproduzione fonografica da quella audiovisiva (anche se poi esse confluiranno in un unico file) e di procedere alla trascrizione della sola riproduzione fonografica, “aggirando” così l’art. 510 comma 3 bis (che, come detto, si riferisce alla sola riproduzione audiovisiva), e applicando l’art. 139 comma 4 c.p.p., che la prevede come obbligatoria da parte dell’ufficio giudiziario.

Giustizia riparativa (artt. 42 ss d.lgs. 150/2022; art.129 bis c.p.)

Infine appare opportuna una verifica in ordine all’applicazione delle novità normative, pure introdotte dalla Riforma Cartabia, aventi ad oggetto la “Giustizia Riparativa”, istituto disciplinato dagli articoli da 42 a 62 d.lgs 150/2022 e definito all’art. 42 come «*ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore*».

L’obiettivo del programma è quindi quello di ottenere, con la partecipazione consensuale delle parti, un esito riparativo che consista nella ricostruzione del legame spezzato tra vittima, reo e

comunità e alla risoluzione di questioni derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.

I programmi di giustizia riparativa si svolgono presso i Centri per la giustizia riparativa, ossia strutture istituite presso gli enti locali a cui competono le attività relative all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi ed altresì presso ogni Corte d'Appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa a cui partecipano vari enti, attraverso i propri rappresentanti, che dovrà provvedere alla individuazione dei Centri per la giustizia riparativa in cui svolgere i relativi programmi (art.92).

Si può, poi, accedere al programma riparativo per qualsiasi reato, a prescindere dalla gravità, e la richiesta può essere presentata in ogni stato e grado del procedimento.

La riforma attribuisce ampi poteri al giudice, il quale è chiamato a svolgere una funzione di "filtro" dei casi da trasmettere ai Centri per la giustizia riparativa. Infatti, ai sensi dell'articolo 129 bis c.p.p. il giudice, con ordinanza, dispone l'invio dell'imputato e della vittima presso i Centri di cui sopra per l'avvio di un programma di giustizia riparativa su richiesta dell'imputato, della vittima o d'ufficio, qualora reputi che lo svolgimento di un programma riparativo possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.

Le parti partecipano al programma riparativo solo con il loro consenso libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta (art. 48). Durante lo svolgimento degli incontri, il giudice ha il potere di richiedere informazioni sullo stato e sui tempi del programma.

Al termine del programma viene trasmessa al giudice procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto, oltreché la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento dell'esito riparativo; in questi ultimi casi, non si producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa. Se, invece, il programma si è concluso con un esito riparativo, il giudice lo valuta, oltre ai fini di cui all'art. 133 del Codice penale, anche: 1) come circostanza attenuante di cui all'articolo 62 comma primo, n. 6, il quale prevede una diminuzione di pena per «aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con esito riparativo»; 2) come remissione tacita di querela ai sensi dell'articolo 152 comma 2, n. 2 c.p.; 3) ai fini della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., il quale dispone che, qualora il colpevole abbia partecipato ad un programma di giustizia riparativa, concluso con esito positivo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di un anno.

Orbene, circa gli effetti di tale innovazione, per l'annualità in corso, evidentemente anche a causa della recentissima entrata in vigore delle norme in questione, nelle relazioni dei Presidenti dei Tribunali del distretto non si fa riferimento all'applicazione delle stesse, ad eventuali intervenute richieste di ammissione degli imputati al procedimento per l'avvio di un programma di giustizia riparativa o a provvedimenti giurisdizionali emessi in merito, se non per il procedimento n° 1/23 r.g. Assise a carico di Davide FONTANA, celebrato dinanzi alla Corte d'Assise di Busto Arsizio, conclusosi con la sentenza di condanna dell'imputato alla pena complessiva di anni 30 di reclusione in data 12 giugno 2023, per l'uccisione della ex compagna – madre di un bimbo di sei anni - ed il depezzamento e la distruzione del cadavere di lei.

In proposito, il Presidente del Tribunale illustra nella sua relazione che uno degli aspetti che hanno maggiormente coinvolto l'opinione pubblica è stata proprio l'istanza proposta dall'imputato di essere ammesso al programma di giustizia riparativa, ai sensi delle norme di recente introdotte dalla riforma Cartabia.

La vicenda ha destato una grande attenzione mediatica, considerata l'intervenuta condanna dell'imputato a pena di rilevante entità per un delitto di grande efferatezza stante il rapporto affettivo intercorso con la vittima e le modalità della condotta criminosa, tenuto conto che l'uccisione è stata seguita dalla raccapricciante distruzione in più fasi del cadavere di lei.

Riguardo all'avvenuta ammissione, nonostante la manifestata volontà contraria delle parti civili (tra cui vi era anche il figlioletto della vittima) il Presidente del Tribunale ha spiegato che la Corte d'Assise, nell'emettere il provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata dall'imputato, ha valorizzato la finalità pubblicistica dell'istituto della giustizia riparativa, volta a ricomporre la frattura sociale provocata dal reato, senza limiti in ordine alla gravità dello stesso posti dalla legge. Altresì ha sottolineato che, comunque, la concreta elaborazione del programma non è rimessa al giudice ma a mediatori e nella specie la Corte d'Assise ha valutato che sussistessero i presupposti legali per l'ammissione, dati dall'utilità in astratto per la definizione delle questioni derivanti dal fatto, e dall'assenza di pericolo **concreto** per gli interessati.

VI. La Giustizia minorile e la riforma

1. Premesse

L'obiettivo degli interventi dell'Autorità giudiziaria minorile è quello di assicurare tutela ai minori fragili e disagiati, spesso appartenenti a famiglie multiproblematiche o privi di riferimenti parentali, attraverso la predisposizione di un progetto educativo da parte di un organo giudicante collegiale, qualificato e multidisciplinare, a garanzia di una risposta protettiva flessibile e dinamica rispetto all'evoluzione del percorso del minore e dei suoi familiari, che tenga conto delle rispettive carenze, esigenze e risorse. E, invero, l'attività del Tribunale per i Minorenni si caratterizza nel porre al centro delle valutazioni e degli interventi, in tutti i settori di competenza, il soggetto minore età, sul cui assetto personale e relazionale devono essere calibrate le decisioni, così da favorirne la migliore formazione della personalità adulta. Ne segue che dalla tempestività e appropriatezza degli interventi dipende la vita presente e futura di ogni bambino o ragazzo. Purtroppo, i dati statistici e le gravi carenze di risorse che contraddistinguono la situazione della giustizia minorile nel distretto milanese rendono evidente come, nonostante il massimo impegno di magistrati e personale amministrativo, sia impossibile ipotizzare realisticamente che venga assicurato sia il *benessere individuale* dei soggetti interessati (12.662 minori nel settore civile), sia il *benessere sociale* (ossia quello della società futura nel suo complesso).

Le risorse umane del Tribunale per i Minorenni

L'organico della Magistratura

Sui 17 posti previsti in organico sono attualmente quattro le scoperture giuridiche, pari al 23% della pianta organica.

La situazione è ancora più allarmante se si considera, poi, l'evidente sottodimensionamento della pianta organica, che aveva giustificato il parere espresso dal Consiglio Giudiziario, nella seduta del 25.2.2020, in occasione della formulazione del parere sullo schema di decreto ministeriale recante la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura. Il CG aveva infatti rilevato che *“il Tribunale per i Minorenni necessita, per assicurare una risposta efficace e tempestiva alle esigenze di giustizia dei minori ed un allineamento di distribuzione di risorse agli altri uffici minorili, di un ampliamento di organico a 4 unità”* e tale opinione era stata in sostanza condivisa anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, che aveva proposto l'ampliamento della pianta organica nella misura di 3 unità. Al riguardo è illuminante il **confronto** tra la situazione minorile del distretto milanese e quella del distretto di Napoli in relazione al numero di procedimenti sopravvenuti, che, nell'ultimo anno giudiziario, è stato a Milano di 7.316 procedimenti nel settore civile e di 2.087 nel settore GUP, a fronte dei 3.182 e dei 988 aperti, nei rispettivi settori, avanti al Tribunale per i minorenni di Napoli. Tale confronto rende evidente la sperequazione delle risorse, posto che la pianta organica prevista per i due Uffici minorili, a prescindere dalle attuali scoperture, è identica quanto al numero di magistrati ed è addirittura inferiore di 17 unità con riferimento al personale amministrativo per l'Ufficio milanese.

L'organico del personale amministrativo

Analoga situazione si registra per il personale amministrativo che presenta una grave e perdurante carenza di risorse che dovrebbe essere affrontata *in primis* con una nuova definizione e ampliamento della pianta organica, decisamente sottodimensionata rispetto agli importanti e gravosi carichi di lavoro.

La grave criticità inerente alle risorse umane è stata, negli ultimi anni, ripetutamente portata all'attenzione del Ministero, con richieste di ampliamento della pianta organica del personale amministrativo e di copertura dei numerosi posti vacanti. Le carenze più significative si registrano nei ruoli di Assistente giudiziario e di Cancelliere esperto, oltre che, se pur in minor misura, in quelli di Direttore, Funzionario Giudiziario, Operatore Giudiziario e Ausiliario.

In particolare il Tribunale per i Minorenni di Milano, pur avendo una competenza distrettuale e dovendo fronteggiare un gran numero di fascicoli in materie quanto mai delicate, su una pianta organica di sole 59 unità presenta una vacanza di 21, con percentuali di copertura per la figura del cancelliere del 50%, dell'assistente giudiziario del 58,3% e dell'ausiliario del 50%.

2. Settore Civile

Dati dei procedimenti civili

Negli anni dal 2018 al 2022, i sopravvenuti civili hanno raggiunto gli importanti numeri di 7.200/7.800 procedimenti l'anno, con un calo del 19,2% registrato nel 2020 a causa della pandemia.

A fronte dei sopravvenuti, i procedimenti definiti sono stati 7.713 nell'anno 2018, 6.860 nel 2019, 6.555 nel 2020, 7.803 nel 2021, 6.382 nel 2022 e 4.267 nel solo semestre gennaio-giugno 2023, facendo registrare un indice di ricambio medio, in tutto il periodo considerato, pari a 100.

Il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti, o anche *disposition time*, nel periodo in esame, è stato di 627 giorni ed è migliorato nell'ultimo semestre (542).

Alla luce dei dati di periodo sopra esposti, essendo l'andamento delle pendenze collegato a quello dei sopravvenuti e definiti, si può affermare che l'attività di questo Tribunale è riuscita a tenere il passo nella definizione dei procedimenti sopravvenuti, ma non anche in una sistematica attività di smaltimento dell'arretrato.

Con riferimento agli ultimi dati del semestre gennaio-giugno 2023, le definizioni pari a 4.267, a fronte di 3.743 sopravvenuti, confermano un indice di ricambio di 114 e un buon livello di rendimento dell'Ufficio nonostante fattori quali l'organico, che permane sottodimensionato, il costante aumento dei carichi di lavoro e la carenza di presenze effettive del personale amministrativo: situazioni che certo non favoriscono il raggiungimento di migliori risultati riguardo alle pendenze da smaltire.

Del totale dei fascicoli pendenti, il 50,37% è rappresentato dalle pendenze dei procedimenti a tutela dei minori o di volontaria giurisdizione, di cui l'ultratriennale alla data del 31.12.2019, pari a 1.104 procedure, incide per il 9% sul totale delle pendenze registrate al 30.6.2023. Con riguardo

ai procedimenti pendenti per la dichiarazione di adottabilità (minori segnalati) si evidenzia che, al 30.6.2023, essi ammontano a 305, di cui 39 sono risalenti fino al 2019. Quanto ai procedimenti amministrativi pendenti (n. 1.900 al 30.6.23), essi incidono per il 16% sul totale degli affari e la loro componente ultratriennale (132) rappresenta l'1.1% del totale.

Come già rilevato, soltanto grazie al rilevante sforzo lavorativo dei giudici togati e onorari e del personale amministrativo, si è riusciti a gestire i procedimenti di nuova iscrizione cercando di non perdere di vista l'obiettivo dello smaltimento dell'arretrato, che, in prevalenza, è cresciuto riguardo alle pendenze maturate tra il 2019 e 2022. Tale strategia di smaltimento e di controllo delle pendenze sembra però diventare irrealizzabile a seguito delle modifiche processuali apportate dalla "riforma Cartabia", che focalizza l'attività giudiziaria quasi esclusivamente nell'espletamento di udienze per procedimenti *ex art. 403 c.c.* ed *ex art. 473-bis.15 c.p.c.* escludendo di fatto la possibilità di intervenire a tutela dei minori nei restanti procedimenti.

Ciò posto, va osservato che nel settore civile è intervenuta la riforma processuale del D. lgs. n. 149/2022, emanato in attuazione della Legge n. 206/2021 (cd "riforma Cartabia").

Il punto saliente di tale riforma è la previsione di un rito unico per la trattazione di tutte le tematiche inerenti la famiglia e i minori che mira a superare la disomogenea applicazione del dato normativo tipica del passato e ad evitare prassi diversificate tra i vari tribunali (se non addirittura tra giudici dello stesso tribunale), così rafforzando la tutela del minore e delle situazioni familiari, nel rispetto delle garanzie del giusto processo e con la particolarità del contraddittorio anche con il rappresentante del minore.

Altro aspetto positivo della riforma è quello di eliminare la frammentazione delle competenze in materia di famiglia, persone e minori, raccordando le tecniche processuali e gli interventi delle varie autorità giudiziarie, civili e penali, contestualmente chiamate ad emettere provvedimenti nell'interesse dello stesso minore.

Oggi però, a poco più di sei mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, vien fatto di chiedersi se le modifiche introdotte da questa riforma siano davvero in grado di assicurare condizioni di maggiore benessere ai minori che vivono in situazione di difficoltà. Soprattutto con riferimento alla disciplina dei procedimenti *ex artt. 403 c.c.* e *473-bis.15 c.p.c.* insorgono forti preoccupazioni, con richiesta di interventi modificativi e di adeguate risorse da destinare al settore minorile, per scongiurare la paralisi di tale realtà giudiziaria milanese.

Invero, nonostante i fondi previsti dal P.N.R.R. siano destinati all'attuazione del piano europeo denominato "*Next Generation EU*", con ambiziosi obiettivi di migliore efficienza della giustizia civile e penale, il settore della giustizia minorile, che si occupa proprio delle giovani generazioni dei minori più fragili, è stato escluso da ogni previsione di destinazione economica e di personale di supporto aggiuntivo (addetti agli U.P.P.).

Inoltre l'intervento a tutela dei minori e delle loro famiglie è stato, dalle riforme legislative in via di completa attuazione, depotenziato del fondamentale apporto della multidisciplinarietà fornita dai Giudici Onorari e ridimensionato nel principio della collegialità delle decisioni, con le inevitabili conseguenze dell'impossibilità di colmare il divario di efficienza e modernizzazione dell'intero settore minorile, ma anche di rendere un servizio qualitativamente migliore, nonostante la previsione, legislativamente sancita, di una obbligatoria specializzazione dell'organo giudicante. Peraltro, escludendo l'approccio multidisciplinare nella predisposizione dei progetti

educativi e di supporto alle problematiche familiari, il legislatore si è anche discostato dall'impostazione contenuta nella Risoluzione del Parlamento Europeo dello scorso 5.4.2022, destinata agli Stati membri sul tema: *“Tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia”* che raccomanda agli Stati di adottare *“un approccio multidisciplinare, di istituire servizi di sostegno all’infanzia facilmente accessibili anche all’interno dei tribunali tramite professionisti qualificati come medici, psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, per sostenere il minore in tutte le fasi del procedimento”*. Sembra quindi che non sia stata prestata la dovuta attenzione agli interventi educativi e ai percorsi di sostegno alle fragilità individuali e familiari, non ritenendo che tali strategie costituiscano una forma di investimento con ritorni futuri in termini di benessere individuale e sociale, salute, capacità lavorativa.

Come anticipato, le maggiori criticità applicative si sono evidenziate con riferimento alla nuova disciplina processuale dei procedimenti *ex art. 403 c.c.* e all'applicazione del rito unificato, soprattutto nei procedimenti *ex art. 473-bis. 15 c.p.c.* riguardanti l'emissione dei provvedimenti indifferibili e urgenti.

Con riferimento al primo aspetto, le esigenze di procedimentalizzazione e del rispetto del contraddittorio negli allontanamenti dei minori da uno o entrambi i genitori *ex art. 403 c.c.* (introdotti con la L. 206/2021 ed entrate in vigore il 22/06/2022) hanno comportato la necessaria previsione di un turno di sabato e nei doppi festivi per i giudici assegnati in via prevalente alle funzioni civili, esteso anche ai giudici del dibattimento, necessità già imposta nel corso del 2022 (anche durante il periodo feriale) per permettere il rispetto degli stretti termini (48 ore) per la convalida dei provvedimenti *ex art. 403 c.c.*. Il primo anno intero di applicazione di questa nuova disciplina ha registrato l'iscrizione di 234 procedimenti, con un *trend* in crescita, le cui udienze (spesso raddoppiate per l'obbligo di non far comparire nel medesimo contesto temporale vittima di violenza e autore della stessa e alla presenza di interpreti, vista l'incidenza degli stranieri coinvolti) devono essere fissate nei quindici giorni successivi davanti al Giudice togato, mentre i relativi decreti collegiali di conferma, modifica o revoca devono essere depositati nei quindici giorni a seguire; termini tutti perentori, il cui mancato rispetto comporta la perdita di efficacia del provvedimento di allontanamento. Si tratta, con tutta evidenza, di procedimenti che hanno l'assoluta priorità e con istruttoria totalmente a carico del magistrato togato.

La seconda riorganizzazione è stata determinata dall'entrata in vigore, peraltro in via anticipata, del cd. “rito unificato”, che ha costretto a rivedere il numero e il giorno fissato per le camere di consiglio al fine di permettere ai singoli giudici togati di organizzare il proprio ruolo monocratico per calendarizzare le prime udienze (*ex art. 473-bis. 21 c.p.c.*) dei nuovi procedimenti contenziosi (già di volontaria giurisdizione). L'iniziale tentativo di fissare queste udienze davanti al collegio “cd. nuovo rito” è stato presto abbandonato a causa: a) del crescente numero di procedimenti per violenza domestica, che, *ex art. 473-bis. 42*, imponevano l'abbreviazione dei termini di fissazione e la non contemporanea presenza dei due genitori nella stessa data; b) dell'insostenibilità del carico di lavoro di ciascun collegio, con conseguente eccessivo divario temporale tra data del deposito del ricorso e comparizione; c) della necessaria previsione di almeno un collegio settimanale “cd. vecchio rito”, per la definizione dei procedimenti, più di 12.000, iscritti sino al 28.2.2023, e per la trattazione di reclami, convenzioni Aja per sottrazioni di minore, procedimenti di riesame (tabellarmente previsti).

A rendere ancora più complessa l'organizzazione del ruolo (e conseguentemente dell'agenda) del singolo Giudice relatore è il peso e il rilievo che stanno assumendo i provvedimenti *ex art. 473-bis.15* c.p.c. (“*cd. provvedimenti indifferibili e urgenti*”). Tali provvedimenti, pensati dal legislatore della Riforma come del tutto eccezionali, nei casi “*di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti*”, davanti al giudice minorile – per sua natura giudice del pregiudizio – diventano provvedimenti di frequente adozione, pena l’aggravamento del pregiudizio segnalato nel tempo necessario alla corretta instaurazione del contraddittorio, pena ancor più spesso il rischio dell’incolumità psico-fisica del minore esposto a condotte gravemente disfunzionali del genitore. I suddetti procedimenti, aperti per la totalità dei casi su ricorso del P.M. minorile e nella quasi totalità degli stessi nel contesto di procedimenti contrassegnati da violenza intrafamiliare, iscritti con urgenza contestualmente al deposito, costituiscono la seconda categoria di “trattazione prioritaria”, con necessaria emissione di provvedimenti molto urgenti e di contenuto esteso, con previsioni anticipate di limitazioni di responsabilità genitoriale, idoneo collocamento (volta a volta individuato), incarichi di varia natura ai servizi sociali provvisoriamente affidatari. Anch’essi, come quelli *ex art. 403* c.c. sopra esaminati, prevedono la comparizione personale delle parti nei quindici giorni successivi; detto termine, non perentorio, ma che restituisce l’intenzione legislativa della massima sollecitudine, non può certo venire vanificato dai molteplici impegni di agenda del giudice relatore, per cui, per poter rispettare tali scadenze e impiegare al meglio le competenze multidisciplinari di cui sono portatori i giudici onorari, si è rivelato essenziale il ricorso alla componente onoraria per l’audizione (nei limiti consentiti dall’art. 8, co. 9-*bis*, L. 198/2022).

L’attuale proroga al 30.04.2024 della possibilità di audizioni e ascolto del minore da parte dei giudici onorari (L. n.137/2023, già in precedenza prorogata dall’art. 3, co. 1 D.L.105/2023 al 31.12.2023) per i procedimenti iscritti fino a quella data e la partecipazione del medesimo Giudice onorario alla camera di consiglio che deciderà sulla conferma, modifica o revoca dei suddetti provvedimenti, alleggerisce temporaneamente il peso dell’udienza, non certo quello della scrittura del primo decreto provvisorio monocratico e del secondo collegiale conseguente, nell’arco di pochi giorni. Si auspica, pertanto, che tale modifica normativa, già oggetto di tre proroghe, possa essere stabilizzata, onde evitare che, anche sotto tale profilo, la trattazione istruttoria di casi così delicati e urgenti possa subire una battuta di arresto.

Il susseguirsi tra il 2022 e il 2023 di tre registri (V.G.” vecchio rito”, fino al 28.2.2023, CONT. “contenzioso” dal 01.03.2023 al 30.06.2023 e MIN “Minori” dal 01.07.2023 con l’introduzione del processo minorile telematico, ancora non pienamente a regime per limiti tecnici) non consente di avere una statistica ufficiale sul numero di provvedimenti indifferibili fin qui depositati. Si può, comunque, ritenere che, pur cambiati nella dicitura, i provvedimenti indifferibili e urgenti rappresentino in larga misura la versione “post-riforma” dei decreti provvisori che già questo Tribunale emetteva sino al 28.2.2023, con l’aggravio attuale della “doppia” scrittura (indifferibile monocratico e conferma/revoca collegiale) nell’arco di circa trenta giorni e una “doppia” comparizione personale delle parti, la prima in sede di udienza prevista dal medesimo *bis.15* e una seconda nella prima udienza *ex art. 473-bis.21* c.p.c. a distanza di qualche mese (a tacere della difficoltà di far capire alle persone che la seconda udienza è la prima del processo e che, se non hanno l’avvocato, sono dichiarati “contumaci” anche se presenti). Per comprendere la ricaduta

organizzativa della nuova disciplina processuale basti pensare che i provvedimenti provvisori emessi nel corso dell'anno 2022 sono stati 2.500 e quasi tutti sono rappresentati da interventi in materia di responsabilità genitoriale.

Questi dati, ai quali vanno sommati i provvedimenti di convalida *ex art.* 403 c.c. già considerati, rendono evidente come la disciplina processuale di tal genere di affari finisca per assorbire quasi integralmente tutte le risorse del personale di magistratura e amministrativo dei tribunali minorili e impedisca, in assenza di stanziamento di risorse aggiuntive, la contestuale tempestiva trattazione degli altri procedimenti senza un evidente maggiore vantaggio per il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Prima che si arrivi all'avvio del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con la conseguente pesante ricaduta sui Tribunali circondariali della trattazione degli affari relativi alla limitazione della responsabilità genitoriale, pare dunque imprescindibile apportare delle modifiche processuali e ridisegnare l'organico del Tribunale nella sua Sezione distrettuale e nelle Sezioni circondariali, per il distretto milanese ben nove, rispettando l'esigenza della specializzazione dell'organo giudicante, che in prospettiva viene privato anche dell'apporto specialistico dei giudici onorari.

Le esposte criticità della disciplina processuale, se non saranno tempestivamente affrontate, non tarderanno a riverberare i loro effetti anche nella prossima fase di attuazione del Tribunale Unico per i Minorenni e per le famiglie, che – ad ordinamento giudiziario immutato – dovrebbe costituire un settore specializzato della giurisdizione. La mancata previsione di risorse funzionali ad aumentare gli organici dei magistrati togati e del personale amministrativo in numero adeguato a garantire una risposta di giustizia celere e competente in questo delicatissimo settore di intervento, a livello sia distrettuale, sia circondariale, porterà come inevitabile conseguenza che – a risorse invariate e con l'aggravio di un telematico non ancora del tutto funzionante – l'attuale agenda del giudice civile minorile andrà a sommarsi (tranne che per le adozioni e pochi altri affari) con quella attuale del giudice ordinario della famiglia.

Le priorità e le urgenze oggetto oggi dei procedimenti di tutela davanti al Tribunale minorile (gli affari da "Pronto Soccorso" con **"codice rosso"**) costringeranno il giudice ordinario a rivedere le priorità nelle fissazioni dei contenziosi di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, con inevitabile allungamento dei tempi processuali di fissazione sul ruolo e di definizione delle cause. E non è difficile comprendere quali saranno i negativi riflessi sulla durata media del contenzioso civile di quel circondario e sulla perdita di tutela effettiva dei minori coinvolti.

Da queste considerazioni sembra emergere che il legislatore, con l'unificazione dei riti, ha forse ecceduto nel ricondurre anche la giurisdizione minorile a un medesimo paradigma processuale ritagliato sulla conflittualità familiare. L'oggetto proprio della giurisdizione minorile - cioè l'esistenza di un pregiudizio a carico di un bambino riconducibile alle responsabilità dei genitori - richiede infatti per sua natura (si pensi anche solo all'inosservanza dell'obbligo scolastico), tempi di intervento più rapidi di quelli generali previsti dall'art. 473-*bis.* 14, in base al quale la prima udienza non può tenersi prima di due-tre mesi. Questo lungo lasso di tempo- che nei casi di conflittualità familiare consente alle parti di formulare sotto pena di decadenza le proprie

contrapposte richieste, istruttorie e di merito entro i quattro termini normativamente indicati che precedono l'udienza, non svolge invece alcuna funzione nei procedimenti minorili.

D'altronde i primi mesi di applicazione hanno evidenziato, come si è detto, alcune rigidità del nuovo rito, meritevoli di attente riflessioni e, in prospettiva, di auspicabili adeguamenti legislativi, rispetto alle esigenze sostanziali di realtà familiari e personali così mutevoli e precarie, come sono quelle all'attenzione del Giudice minorile. Prima fra tutte, la previsione di una prima udienza di comparizione personale dei genitori 473-*bis*.21 c.p.c. dopo (teorici) 90 giorni, pur con l'attribuzione di incarichi di indagine *medio tempore*, quando invece – con l'ausilio della componente onoraria – le convocazioni potrebbero essere fatte ben prima di tale termine, ma – senza concessione dei termini per la costituzione in giudizio con la difesa tecnica – avverrebbero in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

I dati disponibili per l'area civile al 30.6.2023 sembrerebbero restituire l'immagine di un Ufficio che, nel suo complesso, mantiene inalterata la produttività, con un indice di ricambio medio pari a 100 e quindi con la capacità di definizione pari al pervenuto. Ma i tempi di definizione dei nuovi procedimenti iscritti sul ruolo "MINORI" (nuovo rito) si potranno conoscere realisticamente soltanto con i dati disponibili nel 2024, per la necessità del rispetto delle scansioni processuali ivi previste. Ma già l'attento esame dell'andamento dei carichi tra l'anno 2022 e il primo semestre 2023 dimostra la capacità dell'Ufficio di definire con difficoltà i procedimenti sopravvenuti, che, per i più complessi adempimenti legati al rito, hanno saturato tempi di lavoro prima dedicati allo smaltimento delle pendenze più risalenti, che ragionevolmente andranno quindi ad accumularsi. Il carico di lavoro individuale in questo settore è decisamente aumentato, non soltanto quantitativamente per il numero di assegnazioni (oltre mille procedimenti *pro-capite*, attribuite a un numero minore di giudici), ma anche qualitativamente, dovendosi qui richiamare le considerazioni già sopra svolte sull'aumento dei procedimenti *ex* 403 c.c., sulla frequenza dell'adozione di provvedimenti indifferibili *ex* art. 473-*bis*.15 c.p.c., sui plurimi adempimenti di udienza e di scrittura dei provvedimenti che si rendono necessari in base alle nuove normative, alle quali deve aggiungersi il non trascurabile numero di provvedimenti provvisori sulle procedure "vecchio rito". E i timori sembrano confermati anche dal fatto che le pendenze complessive, attestata a 12.662 al 30.6.2023 alla data del 31.10.2023 sono già aumentate a 13.190 e che sono costituite per più della metà dai procedimenti di tutela.

Se è vero che il banco di prova della bontà delle nostre riforme sarà il benessere dei giovani, qualora non riuscissimo a intercettare precocemente le situazioni di pregiudizio, violenza, difficoltà e disagio psichico in cui versano, in misura purtroppo crescente, bambini e ragazzi, predisponendo adeguati progetti di sostegno e recupero in favore loro e dei loro familiari, possiamo fin d'ora escludere che sia possibile ipotizzare realisticamente una futura situazione di benessere sociale, con gli annessi e pesanti costi anche di natura economica che ne deriveranno.

3. Settore penale

Focalizzando l'attenzione sul fenomeno della devianza minorile nell'anno in esame, un dato significativo è costituito dall'incremento del numero dei reati commessi dai minori stranieri non accompagnati (**M.S.N.A.**) che giungono nel territorio lombardo. Sono soprattutto minori infrasedicenni, normalmente coinvolti in reati di gruppo, che vengono intercettati per la prima volta dalle forze dell'ordine al momento del loro arresto e che ben difficilmente potranno integrarsi nel tessuto sociale, se non attraverso una rete di interventi calibrati sulla base delle specifiche necessità di cui sono portatori.

Per questi minori dalle storie difficili e dai vissuti traumatici, spesso portatori di disagio psicopatologico aggravato dalla dipendenza da sostanze, occorrerebbero forme di accoglienza diversa, con la presenza di educatori esperti e di mediatori culturali. Invece, non soltanto le comunità educative sul territorio milanese sono poche, ma è insufficiente anche il numero degli educatori e quindi per i M.S.N.A. il collocamento comunitario, soprattutto se impiegato come misura penale, risulta di difficile attuazione oppure si rivela inadeguato per indirizzare il ragazzo verso un serio percorso di responsabilizzazione e integrazione.

In questi casi l'unica soluzione per impedire la commissione di ulteriori reati e la prosecuzione di uno stile di vita deviato e del tutto antisociale è la restrizione in un istituto di pena minorile, all'interno del quale si evidenziano però gravi problematiche di gestione, che incidono negativamente anche sul percorso educativo degli altri ragazzi.

I dati confermano la gravità della situazione: nell'ultimo anno i detenuti stranieri presso I.P.M. Beccaria sono stati 229, di cui 130 non accompagnati, a fronte dei 37 dell'anno scorso, su un totale di 103 minori stranieri. Invece i minori sottoposti alla misura restrittiva del collocamento in comunità sono stati 252, di cui 88 MSNA a fronte dei 237 dell'anno precedente, di cui 44 MSNA.

Altro fenomeno che sta registrandosi con una certa frequenza è la commissione di **reati** contro il patrimonio ad opera di soggetti non residenti sul territorio lombardo, ma che vi approdano con preciso disegno appropriativo. Diversi infatti sono stati i casi di minorenni residenti in altre regioni che hanno deciso di raggiungere il capoluogo lombardo per trascorre un fine settimana all'insegna della trasgressione, in cui l'uso di sostanze stupefacenti si associa, con effetto slatentizzante, alla commissione di reati contro il patrimonio. Questo fenomeno di **“turismo predatorio”** merita di essere attenzionato, tenuto conto del fatto che la città di Milano rappresenta un luogo estremamente appetibile sotto il profilo della tipologia della refurtiva ivi potenzialmente reperibile (orologi, oggetti griffati, apparecchi, cellulari di ultima edizione, etc.). Inoltre, in costante crescita è l'aumento dei reati commessi da soggetti non imputabili, per i quali viene normalmente aperto un procedimento amministrativo *ex art.* 25 R.D.L. n. 1404/1934. Si sta infatti assistendo ad un'anticipazione dell'età di commissione di condotte di rilievo penale da parte di soggetti minorenni e ciò conferma l'importanza del tempestivo avvio di interventi mirati a intercettare le forme di malessere giovanile in un'ottica preventiva e non meramente repressiva. Altro dato preoccupante è rappresentato dal costante **aumento** di minori autori di reati connessi all'assunzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il più delle volte è il contesto familiare il luogo ove questi minori giungono ad assumere condotte eteroaggressive di rilievo penale e l'attuale

mancanza di un adeguato numero di strutture in grado di far fronte ai bisogni di cura e trattamentali di tali giovani autori di reato incide pesantemente sull'intervento rieducativo che il Tribunale è chiamato ad avviare. Il tardivo inserimento di un minore con problematiche di abuso in un ambiente diverso da quello familiare, stante l'assenza di strutture comunitarie in grado di accoglierli, comporta il rischio concreto del verificarsi di condotte offensive e gravemente lesive ai danni dei familiari conviventi.

Resta sempre preoccupante il numero degli episodi di contrapposizione tra bande giovanili rivali, spesso esitati in risse con lesioni gravi o gravissime e, in un caso, anche con la morte di un corrisante. Si tratta di un fenomeno eterogeneo, non sempre etichettabile come *baby gang*, come invece mediaticamente e semplicisticamente viene fatto, perché, in molti casi, è privo di organizzazione; si tratta di bande fluide, che si aggregano e sfumano alla velocità dei ritmi del Web e dei Social Network. Spesso il comune denominatore della composizione di questi gruppi è il quartiere (il più delle volte degradato) o la comune etnia di origine e talvolta manca una conoscenza reciproca pregressa, in quanto la maggior parte delle volte i partecipanti si aggregano attraverso il passaparola del web.

L'azione di questi gruppi è caratterizzata dalla logica del branco, con comportamenti innescati dal consumo di alcool o sostanze stupefacenti, di solito contro ragazzi di età più giovane, piccoli, magari isolati, indifesi o, comunque, in una condizione oggettiva di inferiorità; talvolta vittime di rapine di beni di lusso o alla moda; non sono però escluse vittime adulte, soprattutto anziane, a dimostrazione della casualità dell'azione criminosa.

Anche nell'ambito della sessualità resta significativo il numero delle condotte penalmente rilevanti, posto che spesso il **materiale a sfondo sessuale**, realizzato da minori in occasione di incontri *online*, viene ad essere divulgato a soggetti estranei a tali incontri. Tale inappropriato utilizzo dei *social* espone il minore a situazioni sempre più rischiose tanto da giungere a richieste estorsive (*sextortion*) nei confronti della vittima, che viene ricattata se non vuole vedere diffuse le proprie immagini a contenuto sessuale.

Flussi degli affari penali

I carichi totali 2018 dell'area penale GIP e GUP, secondo il mod. 55 e 56 "Noti", sono pari a 9.075 e, rispettivamente, costituiti dai carichi del GIP pari a 3.054 (con 912 pendenti iniziali e 2.142 sopravvenuti) e da quelli del GUP pari a 6.021 (con 4.516 pendenti iniziali e 1.505 sopravvenuti). Nel corso del periodo 2018-2022, il totale dei carichi nell'area GIP e GUP dell'ufficio ha oscillato tra i 7.000/9.400 procedimenti annui.

Con particolare riguardo ai procedimenti sopravvenuti "Noti", l'area G.I.P. e G.U.P. dell'ufficio ha evidenziato il seguente andamento: n. 3.709 nel 2019, n. 3.087 nel 2020, n. 3.127 nel 2021, n. 4.410 nel 2022 e 2.807 nel semestre gennaio-giugno del 2023.

Con riguardo alla *performance*, si evidenzia il grande impegno dei magistrati dell'area penale per la definizione dei procedimenti sopravvenuti e lo smaltimento di quote di arretrato, con il risultato che le pendenze sono diminuite del 38,8% dal 2018 al 2022.

L'indice di ricambio passa da 75, nel 2018, a un valore medio, nel periodo 2019-2023, di 113 e il D.T. da 610 giorni nel 2018 a un valore medio, nel periodo 2019-2023, di 334 giorni (227 nel semestre gennaio-giugno 2023).

L'area G.I.P. e G.U.P., in netto miglioramento rispetto alle sofferenze degli anni passati, ha cercato di perseguire, in modo deciso e rigoroso, una politica di abbattimento delle pendenze, coniugandola con una corretta gestione dei flussi di ingresso. Tale sforzo è stato raggiunto nonostante l'Ufficio, a cui tabellarmente risultano assegnati cinque magistrati, abbia una presenza effettiva di quattro giudici.

Le ordinanze emesse all'esito di udienza di convalida di arresto/fermo hanno evidenziato una crescita ad eccezione del periodo pandemico. In particolare, si registrano i seguenti numeri: 98 nel 2021, 186 nel 2022 e 108 nel solo semestre gennaio-giugno 2023. D'altro canto, il consistente e preoccupante incremento dei numeri sopra riportati in relazione a misure cautelari e convalide/fermi è anche la conseguenza dell'inasprimento delle modalità violente e di gruppo che contraddistinguono la commissione dei reati. In proposito si conferma che la scelta della misura da infliggere è costituita dal prevalente ricorso al collocamento comunitario (in struttura educativa o terapeutica) piuttosto che alla custodia in carcere, misura applicata in casi eccezionali e residuali nei soli casi in cui appaia manifesta l'incapacità del minore di attenersi alle limitazioni proprie di un trattamento cautelare di minor rigore. Il numero delle comunità però è insufficiente e mancano gli educatori.

Con riguardo alle sentenze ex artt. 26 DPR 448/88 (proscioglimento di minori infra-quattordicenni) e 27 DPR 448/88 (proscioglimento per irrilevanza del fatto), nel 2022 le definizioni sono aumentate rispettivamente del 52% e 39% rispetto all'anno precedente.

Al netto delle sospensioni disposte ai sensi della Legge n. 67/2014 e messa alla prova (MAP) in corso, risultano sostanzialmente definiti i procedimenti iscritti all'anno 2017 e in corso di esaurimento quelli degli anni successivi, fino al 2020.

Va inoltre sottolineato che le regole del processo minorile, ai sensi dell'art. 32 DPR 448/88, consentono e incentivano, con l'assenso dell'imputato, la risoluzione dei procedimenti senza dover ricorrere al dibattimento.

Tale particolare caratteristica dell'udienza preliminare minorile - per la quale, anche quando non vi è la richiesta di rito abbreviato è possibile la definizione del procedimento 'nella fase' - richiede per ogni processo un'attività istruttoria particolarmente attenta e puntuale, poiché si deve procedere non solo - come d'ordinario - a una rigorosa verifica delle singole posizioni e responsabilità dal punto di vista tecnico-giuridico, ma anche alla valutazione delle relazioni psico-sociali e delle eventuali opzioni educative proposte dai Servizi dell'amministrazione della giustizia e territoriali, con conseguenti determinazioni del 'trattamento sanzionatorio'.

I risultati sembrano confermare la validità delle strategie di definizione e smaltimento dell'arretrato che sono state poste in essere:

- l'applicazione dei criteri tabellari di priorità relativi alla fissazione dei procedimenti e le buone prassi attuate dai magistrati coordinatori stanno orientando l'Ufficio a seguire una pianificazione delle attività che attua un approccio volto a gestire prima i procedimenti sopravvenuti nell'anno corrente, dando priorità a quelli valutati come più gravi. Il criterio "ultimo entrato primo uscito" è infatti orientato a dare risposta alla tutela della capacità di riscatto e a favorire il processo rieducativo del minore, adottando provvedimenti per applicare, in tempi brevi, un'azione dissuasiva per il minore, cercando di evitare che la sua posizione giudiziale si appesantisca;

- lo smaltimento concomitante dei procedimenti più risalenti, dando particolare rilievo a quelli di semplice definizione;

- l'accorpamento in unica udienza, ove sia possibile senza compromettere le esigenze di economia processuale, di tutti i procedimenti a carico dello stesso imputato, anche se assegnati a giudici diversi.

Con riferimento all'attività dell'ufficio del dibattimento, nel periodo 2018-2022 sono sopravvenuti tra 440/600 procedimenti l'anno: 490 nel 2018, 608 nel 2019, 441 nel 2020, 453 nel 2021 e 469 nel 2022. Le definizioni, inferiori alle nuove iscrizioni negli anni 2019 e 2020, registrano un miglioramento a partire dal 2021 fino al 30.6.2023. Si evidenzia un indice medio di ricambio pari a 118 e un D.T. che, dopo un incremento a 533 giorni nel 2020, scende a 297 giorni nel 2022 e 104 nel semestre gennaio-giugno 2023. Le pendenze al 30.6.2023 sono le seguenti: 728 i fascicoli G.I.P. e 208 (di cui n. 5 ultratriennali) i procedimenti pendenti del dibattimento.

Nel 2022/2023, con grande sforzo e massima collaborazione tra magistrati e personale delle cancellerie penali, risultano definiti in relazione a tutta l'area penale n. 4.981 procedimenti a fronte dei n. 4.490 del 2021, con un numero totale di udienze G.I.P./G.U.P. e dibattimento pari a 517 (rispetto alle 475 tenutesi nell'anno 2020 e alle 365 udienze del 2021) e di ulteriori della sorveglianza pari a 24.

Ufficio di Sorveglianza

È composto dal magistrato di sorveglianza, che attualmente svolge anche funzioni di presidente del collegio civile formato da altro magistrato del settore civile e da due giudici onorari.

La competenza territoriale si estende ai condannati residenti nel distretto della Corte d'appello, ai detenuti in esecuzione pena ristretti nell'I.P.M. di Milano e ai detenuti infraventicinquenni ristretti - in esecuzione di titoli emessi da pubblici ministeri minorili - presso la Casa Circondariale di Milano "San Vittore", le Case di reclusione di Milano-Opera e di Milano-Bollate, le Case Circondariali di Varese, Como, Sondrio, Monza, Lodi, Pavia, Vigevano e Voghera.

Per quanto attiene all'Ufficio di cancelleria le difficoltà, più volte segnalate, per scarsa informatizzazione e personale insufficiente, rimangono inalterate per il periodo in esame.

In seguito alla riforma introdotta dal D. L.vo 2.10.2018 n. 121 l'Ufficio provvede in merito all'applicazione delle ' misure penali di Comunità' (che vengono a sostituire le misure alternative al carcere) e ai permessi-premio, licenze e gestione complessiva della popolazione carceraria.

Anche nell'ambito detentivo si riscontra una drammatica carenza di personale educativo, sanitario e di sostegno psicologico e, come già rilevato, la mancanza di contatti diretti e personali con educatori e l'attesa protratta di interventi individualizzati incidono sia sul processo di maturazione e responsabilizzazione, sia in termini di pregiudizio sociale.

La riforma introdotta con D. Lgs. 2.10.2018 n. 121 ha inteso orientare l'esecuzione penale minorile per garantire maggior responsabilizzazione, educazione e sviluppo psico-fisico del minore, che, presentando una personalità in evoluzione, necessita di interventi immediati e individualizzati coerenti con le esigenze proprie dell'età, in particolare percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di cura che consentano l'inclusione nella vita sociale e la prevenzione di altri reati, anche a tutela della collettività.

Nell'ambito della esecuzione di misure di sicurezza la carenza di strutture terapeutiche residenziali o diurne che consentano il recupero di persone comunque fragili, ma la cui personalità è connotata anche da elevata pericolosità, appare ugualmente preoccupante. Questa carenza costituisce una mancata risposta istituzionale a bisogni e fragilità che sottendono alla scelta criminosa. Occorre considerare, sul punto, l'aumento delle psicopatologie, anche in ambito familiare, che si presentano in stadi precoci e con caratteristiche di allarmante gravità, tanto da richiedere il collocamento in contesti terapeutici o comunque l'attivazione di percorsi di cura sempre più frequenti.

Importante è stato anche l'avvio di **percorsi di giustizia riparativa**, intesa nel suo scopo fondamentale di ricostruire la rete educativa, familiare e sociale necessaria per lo sviluppo di una personalità sana, equilibrata e rispettosa delle relazioni personali e sociali. In tal senso si segnala l'attenzione istituzionale per l'avvio di percorsi di **mediazione penale**, ma anche l'accresciuto interesse della società civile a rendersi partecipe attraverso attività formative, culturali, scolastiche e sportive. Queste collaborazioni devono essere sicuramente valorizzate per inserire il progetto educativo all'interno e non all'esterno della comunità sociale e per mantenere continuità al percorso di maturazione del giovane.

4. Lo stato dell'informatizzazione

In data 30.6.2023 è partito il processo civile telematico minorile ed è stato, quindi, attivato il sistema SICID minorile e la consolle del magistrato.

L'avvio del P.C.T., repentinamente introdotto, ha incontrato particolari difficoltà, da un lato, per aspetti tecnici conseguenti alla necessità di adeguare il sistema Sicid TM e Consolle magistrato T.M. alle peculiari esigenze del processo minorile, non sufficientemente considerate nella fase di studio ed implementazione del programma; dall'altro, per la mancanza di una adeguata formazione del personale di cancelleria e dei magistrati.

Tra le criticità rilevate, possono ricordarsi, in particolare:

- l'avvenuta migrazione di un totale di 23.119 fascicoli, a fronte dei soli 12.260 effettivamente pendenti (dato cristallizzato dal CISIA al 30.6.2023), con impossibilità di selezionare efficacemente i soli fascicoli ancora aperti e lavorabili tramite filtri;
- la necessità di procedere con importanti attività di bonifica dei dati dei procedimenti prima di poter operare sul fascicolo da parte della cancelleria;
- l'assenza di funzioni in Sicid TM e, a titolo esemplificativo: impossibilità di effettuare operazioni massive sui fascicoli, come ad esempio cambiare Giudice competente; difficoltà ad utilizzare PEC con Autorità ed Enti esterni; incompletezza della lista degli eventi con riferimento alla specificità della funzione minorile (ai fini dei trasferimenti anagrafici dei minori adottati, dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, del trasferimento del fascicolo al Giudice dell'impugnazione, della correzione dell'errore materiale ecc.); incompletezza della lista degli oggetti; impossibilità di operare la riunione dei procedimenti; impossibilità di effettuare una definizione parziale relativamente ad uno solo dei minori a tutela dei quali è aperto il procedimento; mancata previsione di funzionalità specifiche e/o registri per trascrizione delle sentenze passate in giudicato che dichiarano lo stato di adottabilità, nonché delle sentenze di

efficacia dell'adozione internazionale) sia in Consolle magistrato TM (a titolo esemplificativo impossibilità di utilizzare la cartella presente in scrivania “atti e istanze da esaminare” perché manca la funzione “segna come evasa”; impossibilità di effettuare la ricerca dei fascicoli tramite il nome del minore con inserimento di una colonna col nome del minore per consentire una ricerca più agevole nel ruolo di ciascun giudice avvalendosi di questo filtro di ricerca; mancanza di numerosi *placeholder*, che permettono di predisporre modelli di provvedimenti, tra cui quelli relativi alla gestione della data udienza o della data provvedimento, nonché ai dati delle parti qualificate (es. genitori minore); impossibilità di importare i modelli di provvedimento predisposti dal CSM; mancato funzionamento del controllo di gestione del “cruscotto del Presidente”; impossibilità di assegnare i fascicoli da parte del Presidente per mancato funzionamento della consolle del Presidente; mancato funzionamento della consolle assistente; mancanza dei filtri applicativi), funzioni tutte presenti invece in Sicid e Consolle del Tribunale Ordinario;

- iniziali problemi di visibilità dei fascicoli da parte dei difensori, benché costituiti;
- la necessità di provvedere alla scansione di tutti gli atti che compongono il fascicolo cartaceo per consentire la formazione completa del fascicolo telematico e la consultazione dello stesso da parte dei legali;
- il ritardo nel perfezionamento della dotazione ai Giudici Onorari della consolle e della smartcard e nel completamento della loro formazione.

La situazione sopra descritta ha reso inizialmente necessario un provvedimento presidenziale di autorizzazione, in via transitoria, all'utilizzo del cartaceo per alcuni servizi fino alla data del 15.9.2023.

La formazione del personale di cancelleria e dei magistrati è stata possibile soprattutto attraverso la collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano, che ha messo a disposizione un formatore in sede da luglio a settembre, atteso che il piano formativo ministeriale prevedeva una ridottissima formazione *on line* (un *webinar* di presentazione del nuovo sistema informativo, precedente al suo avvio, un *webinar*, replicato in due appuntamenti per l'illustrazione di una panoramica delle funzionalità del SICID propedeutiche all'avvio degli Uffici Giudiziari Minorili, precedenti all'avvio del nuovo sistema, 4 video pillole focalizzate sulle tematiche: SICID; SCD UAC, Consolle magistrato, consolle PM, 3 *webinar*, ciascuno destinato a diverse categorie di destinatari, volti a illustrare i contenuti dei video pillole e una selezione dei contenuti di base fruibili in ambiente *e-learning* Giustizia).

L'attività di bonifica dei procedimenti civili migrati è ancora in corso attraverso il supporto dei *data entry* che solo da settembre 2023 sono stati messi a disposizione dal DGSIA e in relazione ai quali appare necessaria una proroga.

Sono stati richiesti anche attraverso il Tavolo tecnico istituito presso il Ministero interventi correttivi e/o evolutivi del sistema e il rilascio di *patches* correttive e migliorative del *software* che ad oggi hanno risolto, ma, ancora solo in parte, tutte le criticità sopra indicate. A titolo esemplificativo, l'introduzione dei filtri applicativi lato consolle del magistrato, essendo molto meno di quelli presenti nella consolle magistrato TO e non essendo del tutto coincidenti con gli eventi di definizione lato Sicid, non consente ancora di avere il dato della pendenza effettiva del ruolo e non è stato implementato nella scrivania il c.d. archivio ove vanno a collocarsi per sei mesi i procedimenti definiti.

Allo stato è poi ancora impossibile effettuare lato Sigid un'estrazione statistica dei dati, che preclude tra l'altro anche l'attività di valutazione sia dell'Ufficio nel suo complesso, sia dell'operato dei singoli giudici.

Tutte le criticità riportate, ritenute particolarmente impattanti sull'operatività dell'intero sistema, sono già state segnalate dal Presidente al CSM e a DGSIA attraverso formali comunicazioni aventi Protocolli n. 939/2023 e no. 995/2023. E preme segnalare che, nonostante tutte le sopra esposte difficoltà, l'Ufficio ha continuato ad esercitare regolarmente la propria attività attraverso l'impegno lodevole di tutto il personale amministrativo e di magistratura.

Nel settore penale la situazione è sostanzialmente immodificata rispetto al passato. Infatti, nonostante la reingegnerizzazione del sistema SIGMA Penale nel sistema SICP, con formazione di apposita Commissione che si è occupata dell'analisi delle specifiche del processo minorile, si è ancora in attesa che la ditta esterna, cui il materiale è stato trasmesso, elabori la versione "minorile" del sistema. Per quanto concerne il TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), finalizzato alla digitalizzazione del fascicolo sia per la fase procedimentale che per quella processuale, esso continua ad essere utilizzato, allo stato, esclusivamente per le intercettazioni, pur permanendo la trasmissione del fascicolo cartaceo, in quanto il personale di Cancelleria, per carenza di organico, non versa nella concreta possibilità di procedere alla digitalizzazione dei fascicoli, tenuto conto del carico di lavoro che già grava sul settore.

Lo stesso personale continua, in ogni caso, ad inserire nel SIGMA Penale le ordinanze di misura cautelare e le sentenze, a scopo di archiviazione e consultazione, dal momento che per SIGMA Penale, a differenza di quello Civile, non è stata elaborata la versione *web* più evoluta, con conseguente impossibilità di procedere all'inoltro per via telematica di provvedimenti e comunicazioni e, al contempo, a ricevere atti difensivi e relazioni dei Servizi.

Al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 510 comma 2 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 30 comma 1 lett. i) n., 2 del d. lgs 150/2022) le aule del Tribunale sono state dotate di appositi sistemi di riproduzione audiovisiva. Tuttavia, allo stato, gli stessi risultano inutilizzati stante la mancanza di personale abilitato alla loro attivazione e, in ogni caso, adeguatamente formato per l'utilizzazione. Risulta quindi auspicabile la predisposizione di incontri di formazione finalizzati alla concreta attuazione della novella normativa.

5. Prassi virtuose

Il lavoro in rete

Il Tribunale ha avviato prassi collaborative per incidere favorevolmente sulla tempestività ed efficacia dell'intervento a protezione del minore, oltre che sull'attuazione del principio della ragionevole durata del processo, lavorando in rete con tutti gli attori, istituzionali e non, coinvolti nell'azione di sostegno e di tutela del minore: altre autorità giudiziarie, avvocatura, servizi socio-sanitari, agenzie educative, forze dell'ordine, polizia locale, terzo settore.

L'Avvocatura, dopo la complessa fase di avvio del processo civile telematico ha sostenuto l'Ufficio svolgendo un'importante attività di informazione e formazione con incontri sul funzionamento del nuovo applicativo e collaborando alla realizzazione dei lunghi e complessi

interventi di bonifica dei dati. Incontri, cui partecipano tutti i magistrati, togati e onorari, organizzati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto o da associazioni specializzate nel settore dei minori e della famiglia.

Inoltre, Il TM di Milano ha rafforzato l'intesa conclusa con la **Direzione delle Politiche Sociali del Comune di Milano** nel 2020 con la sottoscrizione di un protocollo volto a facilitare, con la presenza nell'ufficio giudiziario di un operatore dell'amministrazione comunale, l'interscambio delle informazioni sulle situazioni di pregiudizio per le persone di minore età, ad assicurare risposte in tempi brevi e a monitorare l'esecuzione degli interventi progettati. Analoga intesa è intervenuta con **NeAss Lombardia-Network Aziende Speciali Sociali della Lombardia**: in forza di essa opera presso l'Ufficio minorile un'assistente sociale in rappresentanza dei **184** Comuni associati lombardi afferenti al distretto milanese.

È inoltre sempre in vigore l'intesa con il Comando della **Polizia Locale di Milano** e la **Questura di Milano** per agevolare lo svolgimento degli accertamenti preliminari necessari per raccogliere le informazioni a supporto del rilascio delle autorizzazioni di permessi di soggiorno *ex art.* 31 TU Immigrazione a genitori stranieri privi di titolo. E sempre con il supporto della Polizia Locale, continua a trovare attuazione il percorso di ricerca, su istanza del figlio adottato, della madre biologica che al momento del parto si è avvalsa del diritto di non essere nominata. Dopo averla individuata, il Tribunale veicola, tramite l'agente di polizia distaccato in sede, la comunicazione della comparizione della stessa in udienza, con invito rivolto personalmente all'interessata convocata presso gli uffici amministrativi del Comando, così assicurando la massima riservatezza rispetto alle eventuali persone conviventi, al fine di consentirle, in occasione del suo interpellato da parte del giudice, di esprimere l'eventuale volontà di revoca della dichiarazione di anonimato.

Di rilievo è anche la collaborazione con le **associazioni del terzo settore**. E' grazie al sostegno del **Centro Ausiliario per i problemi minorili (CAM)**, che è impegnato in compiti di solidarietà sociale in favore dei minori in difficoltà e delle loro famiglie, che vengono svolte attività di volontariato in supporto dei servizi giudiziari, tra i quali rientra l'istituzione, insieme alla Cooperativa Spazio Aperto Servizi, del servizio "Punto Informativo", che contribuisce fattivamente a superare le difficoltà legate al flusso dell'utenza che quotidianamente accede in Tribunale e a fornire informazioni ai servizi socio sanitari del territorio in relazione ai procedimenti pendenti.

Nell'ambito di tali collaborazioni va segnalato il protocollo sottoscritto dal Tribunale con il **Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia** e la **Fondazione Rava**, che ha l'obiettivo di predisporre iniziative a favore dei minori entrati nel circuito penale, ponendo in essere attività di concreto aiuto e sostegno dei ragazzi ristretti presso l'Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano e seguiti dall'USSM di Milano in area penale esterna tendenti anche alla realizzazione di un ponte di collaborazione tra il carcere, la scuola, le famiglie e la comunità territoriale.

Si può infine dire che una collaborazione con la **società civile** si realizza anche nei casi di difficoltà di individuare coppie aspiranti adottive per i minori dichiarati adottabili affetti da disabilità più o meno gravi – come pure per quelli grandicelli, o abusati, o maltrattati, o per più fratelli – per i quali, nonostante il gran numero di dichiarazioni di disponibilità, è necessario ricorrere a ricerche difficili e prolungate, compiute con dedizione e competenza da alcuni giudici onorari specializzati. L'inserimento sul sito, registrato sul dominio giustizia.it e raggiungibile

all'indirizzo <http://www.tribmin.milano.giustizia.it/>, delle situazioni più complesse riguardanti minori con bisogni speciali che versano in stato di abbandono ha consentito di assicurare agli stessi, attraverso un'attenta selezione delle risposte all'appello e un successivo approfondimento da parte dei servizi specialistici, famiglie adeguate pronte ad accoglierli.

Altre intese sono state raggiunte per rendere più tempestiva e appropriata la gestione dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati (MSNA): è stato così sottoscritto un Protocollo d'Intesa con **l'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza** e, in attuazione del progetto FAMI, è stata prevista la presenza in Tribunale di due unità dell'UOL Lombardia che coadiuvano la cancelleria civile negli adempimenti dei procedimenti di nomina del tutore dei minori stranieri non accompagnati. Un altro protocollo è stato sottoscritto con il **Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Lombardia** per gli adempimenti normativi di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 e in attuazione dello stesso è prevista un'attività di collaborazione al fine di promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari mediante l'istituzione di un elenco che viene periodicamente aggiornato con decreto presidenziale, agevolata dalla presenza in Tribunale, dal mese di maggio 2023, di una persona appartenente all'Ufficio del Garante che coadiuva la cancelleria civile negli adempimenti relativi alla nomina del tutore dei minori stranieri non accompagnati.

Inoltre un altro Protocollo d'Intesa concluso dal Tribunale e dalla relativa Procura con la Prefettura di Milano, la Questura di Milano, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano, il Comando della Polizia Locale di Milano, l'Università degli Studi di Milano, il Garante dei Diritti dell'Infanzia della città di Milano ed il Comune di Milano (Direzione Politiche Sociali) ha permesso l'individuazione di un'unica procedura di accertamento dell'età dei Minori Stranieri Non Accompagnati, e comunque dei minorenni privi di validi documenti identificativi, trovati sul territorio del Comune di Milano o ivi assegnati dalla Prefettura e collocati nelle strutture residenziali educative dei SIPROIMI e/o preposte ai sensi dell'art. 403 c.c., arrestati o fermati, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla loro età, non accertabile con documentazione idonea.

Nell'ambito del contrasto alla violenza domestica, è stato sottoscritto dal Tribunale un protocollo, in data 18.02.2020 e rinnovato il 21.03.2023, con il Tribunale di Milano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per favorire la comunicazione tra gli uffici e lo scambio di informazioni e di provvedimenti. Sempre con la stessa finalità è stata raggiunta in data 23.02.2023 analoga intesa con il Tribunale Ordinario di Monza e la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Monza.

E' sempre operativo il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 24.05.2021 con i nove **Tribunali ordinari del distretto** per la interconnessione dei registri e lo scambio di informazioni sull'esistenza di procedimenti e sullo stato di procedure connesse pendenti davanti ad Uffici Giudiziari diversi, a tutela della medesima persona di minore età e delle sue relazioni familiari (cd. Pacchetto Ispettori).

Indicazioni operative sono state, da ultimo, condivise dal Tribunale con il Tribunale di Milano, la Corte d'Appello di Milano, l'Ordine degli Avvocati di Milano, l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Milano Bicocca e l'Osservatorio della giustizia civile di Milano per la

redazione degli atti in materia di famiglie e minori a seguito dell'entrata in vigore della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. 149/2022 che ha introdotto il rito unificato nelle suddette materie. La realizzazione dei menzionati progetti, nati dalla collaborazione fra tutte le "parti sociali", attesta come sia possibile sviluppare una "generatività costruttiva" in una situazione di crisi e costituisce un imprescindibile passo per un servizio migliore.

VII. Il Tribunale di Sorveglianza, gli Uffici di Sorveglianza e gli Istituti penitenziari

La situazione detentiva e il sovraffollamento delle carceri.

Alla data del 30.6.2023 la popolazione carceraria degli istituti del distretto era la seguente.

Tab. 123 - Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari alla data del 30.6.2023

Ufficio di Sorveglianza	Istituto	Capienza regolamentare	Detenuti presenti		di cui stranieri	Affollamento %
			totale	donne		
Milano	BOLLATE - Casa di R.ne	1.267	1.261	107	488	99,53%
	LODI - Casa Circondariale	45	82		40	182,22%
	MILANO - Casa Circondariale	753	957	85	572	127,09%
	MONZA - Casa Circondariale	411	677		333	164,72%
	OPERA - Casa di Reclusione	918	1.324		370	144,23%
	Totale Milano	3.394	4.301	192	1.803	126,72%
Pavia	PAVIA - Casa Circondariale	516	656		370	127,13%
	VIGEVANO - Casa di R.ne	242	386	82	203	159,50%
	VOGHERA - Casa Circ.le	341	344		39	100,88%
	Totale Pavia	1.099	1.386	82	612	126,11%
Varese	BUSTO ARSIZIO - Casa Circ.	240	408		234	170,00%
	COMO - Casa Circondariale	226	403	54	229	178,32%
	LECCO - Casa Circondariale	53	81		49	152,83%
	SONDRIO - Casa Circ.le	26	36		19	138,46%
	VARESE - Casa Circondariale	53	94		41	177,36%
	Totale Varese	598	1.022	54	572	170,90%
TUTTO IL DISTRETTO		5.091	6.709	328	2.987	131,78%

Dopo l'incremento sensibile registrato nello scorso periodo 2021/2022 (+6,25%), l'indice di affollamento degli istituti penitenziari del distretto è ulteriormente salito nel periodo in esame, passando dal 128,25% all'attuale 131,78% (+3,53%), così ritornando ai livelli consueti di prima della pandemia.

Lo scarto maggiore è quello registrato negli istituti del circondario di Varese, dove l'incremento medio è di più di sette punti percentuali, giacché al 30.6.2022 le presenze erano pari al 153,59% della capienza delle strutture, mentre al 30.6.2023 tale rapporto era salito al 170,90%; di 3,68 punti percentuali la variazione nel circondario di competenza dell'Ufficio di Pavia e molto più contenuta (1,18 punti) in quello di competenza dell'Ufficio di Milano.

Gli istituti con maggiore affollamento, dove le presenze superano di oltre il 50% la capienza regolamentare, sono le Case circondariali di Lodi e Monza, ma va evidenziato anche il 44% di presenze in eccesso nella Casa di reclusione di Opera, la Casa di reclusione di Vigevano nel circondario di Pavia e le Case circondariali di Busto Arsizio, Como e Varese.

Il numero complessivo di presenze al 30.6.2023 (6.709) è ancora una volta il più alto registrato fra i distretti di tutta Italia. La quota di detenute è di poco inferiore al 5% (4,88%); stabile al 44% del totale la quota di detenuti stranieri.

Organico di magistratura

Nel periodo 1.7.2022 – 30.6.2023 la pianta della magistratura di sorveglianza del distretto è stata ulteriormente ampliata dal D.M. 23.11.2022, che ha aumentato di un posto ciascuno gli organici delle sedi di Milano e di Varese. Tale provvedimento, che va ad aggiungersi a quello già disposto nel 2020 con il D.M. 14.9.2020, è l'evidente conseguenza della presa d'atto del rilevantissimo incremento dei flussi di affari che ha investito negli ultimi anni gli uffici di sorveglianza del distretto di Milano.

Per effetto del provvedimento richiamato l'organico complessivo dei magistrati di sorveglianza del distretto sale da 22 a 24 unità, oltre al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, così distribuiti:

Ufficio di Sorveglianza di Milano 15

Ufficio di Sorveglianza di Pavia 4

Ufficio di Sorveglianza di Varese 5.

Alla data del 30.6.2023 risultavano scoperti solo i due posti di recente istituzione e quindi uno a Milano e uno a Varese, uffici ove la scopertura si aggira intorno al 9%. Per il resto, la situazione ha evidenziato una certa stabilità e, posto che nel complesso la presenza media effettiva è stata di n. 22,08 unità, la carenza rispetto alla previsione della pianta è stata di n. 1,74 unità (pari al 7,30%). Quanto alla componente di magistratura onoraria, alla data del 30.6.2023 erano presenti, su un organico previsto di n. 46 unità, n. 35 esperti.

Organico del personale amministrativo

L'attuale organico amministrativo della sede di Milano è di 47 unità, oltre al dirigente amministrativo. Alla data del 30.6.2023 erano in servizio 35 unità, con una scopertura del 25%. Vanno poi considerate 9 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria in distacco *ex art.* 29 del D.Lgs 27.12.2019, n. 172, nonché due tirocinanti *ex art.* 73. Particolarmente avvertita, inoltre, la carenza di conducenti di automezzi: l'unica unità in servizio con tale qualifica è rimasta assente per buona parte del periodo (e lo è tuttora), sicché è divenuto estremamente difficile fronteggiare tutte le necessità del servizio, che richiedono l'accompagnamento dei magistrati sottoposti a misure di tutela, l'accompagnamento dei magistrati di sorveglianza durante gli accessi agli istituti penitenziari e la quasi quotidiana movimentazione dei fascicoli relativi ai procedimenti fissati all'udienza collegiale ed assegnati per la relazione e la redazione del provvedimento finale ai magistrati delle sedi periferiche di Pavia e Varese.

Ma anche presso questi due ultimi Uffici appaiono critiche le situazioni di organico di cancelleria. Quanto al primo, alla data del 30.6.2023 risultavano scoperti un posto su tre di funzionario, l'unico posto di cancelliere esperto e l'unico posto di conducente di automezzi; dal mese di dicembre, inoltre, è stato assente dal servizio uno dei due assistenti. Per fronteggiare tale situazione la Presidenza della Corte d'appello ha disposto l'applicazione temporanea da altri uffici giudiziari del Distretto di un assistente e di un conducente di automezzi.

Nell'Ufficio di Sorveglianza di Varese, al 30.6.2023 risultavano presenti solo sei unità su dodici in pianta, con una carenza pari al 50,00%; le vacanze riguardavano un posto di funzionario, quelli di cancelliere esperto, quelli di assistente giudiziario e l'unico posto di ausiliario; inoltre, il direttore è stato per tutto il periodo in aspettativa sindacale. Nell'ufficio presta servizio anche una unità di Polizia Penitenziaria, distaccata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 27.12.2019, n. 172.

Il rapporto numerico effettivo rilevato in ciascun ufficio tra il personale di cancelleria e quello di magistratura al 30.6.2023 è dunque il seguente: a Milano e a Pavia 2,50, mentre a Varese, 1,50.

Flusso degli affari

Nel periodo 1.7.2022-30.6.2023 risultano 15.211 sopravvenienze dinanzi al Tribunale di Sorveglianza e 16.710 definizioni. Le prime in netto calo rispetto al periodo precedente, quando furono 16.991; le seconde pure in calo (furono 16.871), ma comunque superiori alle nuove iscrizioni, con conseguente flessione della pendenza finale: l'indice di ricambio ha superato l'unità, attestandosi a 110 circa, mentre la variazione in diminuzione della pendenza è stata del 7,96%.

Quanto all'attività degli Uffici di Sorveglianza, i riscontri statistici evidenziano una generale stabilità dei flussi in entrata, con un leggero scarto in aumento (+1,71%) solo nella sede di Milano. Variiegato invece l'andamento delle definizioni, che nell'Ufficio di Milano sono diminuite rispetto al periodo precedente di otto punti percentuali, mentre nella sede di Pavia hanno segnato un aumento del 9,27% e in quella di Varese una flessione del 2,49%.

Consistente, di conseguenza, l'incremento delle pendenze finali nella sede di Milano, ove sono cresciute circa del 39%, mentre meno marcato è quello registrato nella sede di Varese, fermatosi al 13,46%; molto apprezzabile, invece, la flessione delle pendenze nella sede di Pavia, diminuite del 20% circa.

L'analisi di maggiore dettaglio dei dati statistici

Le misure alternative alla detenzione

Nel periodo di riferimento (2022/2023) sono pervenuti al Tribunale di Sorveglianza n. 8.062 nuovi procedimenti aventi ad oggetto istanze di concessione di misure alternative alla detenzione, mentre quelli definiti sono stati n. 9.709. Va considerato al riguardo il meccanismo processuale di cui all'art. 678, co. 1-ter, c.p.p., inserito dall'art. 4 del decr. lgs. 2.10.2018, n. 123, che ha sdoppiato in due distinte fasi, entrambe dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, prima in composizione monocratica e poi in composizione collegiale, la decisione sulle istanze di concessione di misure alternative alla detenzione presentate dai cc.dd. "liberi sospesi" con condanna a pene di durata non superiore a diciotto mesi. La disposizione appena richiamata prevede l'emissione *de plano* di un provvedimento provvisorio reso dal Tribunale di Sorveglianza in composizione monocratica e seguito poi da un ulteriore provvedimento *de plano* di ratifica del primo, emesso questa volta dal collegio nel caso in cui il primo provvedimento non sia stato opposto dal P.G. o dal soggetto interessato. Tanto implica che, secondo la pratica invalsa, ogni provvedimento di ratifica abbia corso dopo una nuova iscrizione di procedimento, che a sua volta esita nell'emissione di un provvedimento definitivo, la prima volta di adozione in via provvisoria di una misura e la seconda volta di conferma della precedente decisione.

L'analisi dei dati mostra che nel periodo in esame più di un terzo delle nuove istanze iscritte (n. 3.041 su n. 8.062, pari al 37,72%) ha avuto ad oggetto la richiesta di una sola misura, rappresentata nella netta maggioranza dei casi dall'affidamento ai servizi sociali (ordinario o terapeutico: n. 2.541 procedimenti complessivamente), seguito poi dalla detenzione domiciliare nelle sue varie articolazioni (n. 406 procedimenti) e dalla semilibertà (n. 94 procedimenti).

I procedimenti sopravvenuti con richiesta di due misure in via alternativa – ovviamente quasi tutti con richiesta di affidamento o detenzione domiciliare - rappresentano come al solito la quota più rilevante, pari al 53,24% (n. 4.293 procedimenti su 8.062); residuano, infine, n. 728 procedimenti con tre o anche più misure richieste.

Le decisioni di accoglimento della richiesta sono state la netta maggioranza: n. 6.782 su n. 9.709, pari al 69,85%; delle suddette decisioni favorevoli ben 5.576 hanno portato alla concessione dell'affidamento ai servizi sociali; poi ve ne sono state n. 636 di concessione dell'affidamento terapeutico, n. 511 di concessione della detenzione domiciliare e n. 59 di concessione della semilibertà.

Il dato di maggiore rilevanza che emerge dal raffronto fra le due ultime annualità è la flessione registrata sia nel numero dei procedimenti sopravvenuti sia che nel numero di quelli definiti relativi alla concessione di misure alternative alla detenzione. La maggiore consistenza della prima variazione ha determinato un significativo incremento dell'indice di ricambio ed una altrettanto significativa diminuzione (10,01%) della pendenza finale dei procedimenti di tale natura.

Nello specifico settore delle misure alternative alla detenzione rilevano anche due altre tipologie di procedimenti, entrambe di competenza del magistrato di sorveglianza: le ammissioni provvisorie alle misure alternative alla detenzione e l'esecuzione della pena presso il domicilio.

Le istanze di ammissione provvisoria alle misure alternative alla detenzione possono essere proposte solo in presenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e a fronte di pene, anche residue, sopra i 18 mesi ed entro i 4 anni (6 anni per l'affidamento terapeutico, eccettuati i reati di cui all'art. 4 *bis* O.P).

Nel periodo 1.7.2022/30.6.2023 i procedimenti di questa specie sopravvenuti nell'Ufficio di Milano sono stati n. 1.057 e quelli esauriti n. 1.056. Tali risultati appaiono sovrapponibili a quelli dello scorso anno ed indicano un'attività che in questo ambito di materia si è svolta con notevole regolarità, gestendo tutte le richieste con tempistiche adeguate, con una pendenza residua, a fine periodo, del tutto fisiologica per quantità, costituita da quelle istanze che, essendo presentate in prossimità della fine del periodo, completano l'iter istruttorio nel corso dell'annualità successiva. Eguali considerazioni possono farsi per le sedi di Pavia e Varese, dove, naturalmente, i risultati sono rapportati alle minori dimensioni dei bacini di utenza dei due uffici.

Le istanze accolte rappresentano una quota variabile fra un terzo e la metà di quelle proposte: 40% a Milano, 34% a Pavia e 46% a Varese; la minore incidenza degli esiti favorevoli rispetto a quanto si constata per le concessioni definitive si spiega per la necessità della sussistenza del requisito del grave pregiudizio, ove questo non sia stato ravvisato dalla valutazione del magistrato. Anche per i procedimenti di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive ai sensi della legge n. 199/2010 i dati di flusso del 2022/2023 mostrano un andamento stazionario rispetto al periodo precedente, salvo che per la sede di Varese.

Infatti, nell'Ufficio di Sorveglianza di Milano le sopravvenienze sono state n. 460 e le definizioni 453, solo, rispettivamente, 15 e 5 in più di quelle del periodo 2021/2022; le istanze accolte sono state 248, pari al 55% del totale delle definizioni.

Egual situazione nella sede di Pavia. Qui le nuove iscrizioni di istanze ex legge n. 199/2010 sono state n. 158 e le definizioni n. 162, anch'esse di poco superiori a quelle dell'anno precedente (n. 148 iscrizioni e n. 147 definizioni). I provvedimenti di accoglimento in questo ufficio sono stati n. 48, pari al 29% delle decisioni emesse.

Nell'Ufficio di Varese, invece, si sono registrate significative differenze in aumento. Infatti, le iscrizioni sono salite dalle 158 dello scorso anno alle attuali 209 e le definizioni da 157 a 211, segnando un incremento in entrambi i casi di oltre il 30%. I provvedimenti favorevoli sono stati 80, corrispondenti al 38% delle decisioni.

Gli altri procedimenti

Molto elevato è anche il numero delle declaratorie di estinzione della pena intervenute a conclusione dell'affidamento in prova al servizio sociale: sono risultate in tutto n. 1.780, delle quali 1.641 in relazione ad affidamenti ordinari e 139 ad affidamenti terapeutici; ridottissimo, corrispondentemente, il numero dei rigetti, registrato per solo n. 3 istanze. Tali elevati valori evidenziano la buona tenuta delle misure concesse, con evidente riferimento al vaglio svolto a base della decisione favorevole, e l'attenzione rivolta all'esigenza di restituire prima possibile, alle persone che hanno dato buona prova nel corso della misura di affidamento, la possibilità di un immediato reinserimento, senza le preclusioni derivanti dall'impossibilità di recarsi all'estero e, in generale, dai vincoli legati alla conseguenza del procedimento ancora pendente.

Quanto alle revoche delle misure alternative concesse, risultano 192 affidamenti in prova ordinari e 221 affidamenti terapeutici revocati; le revoche delle detenzioni domiciliari e degli arresti domiciliari sono state, rispettivamente, 68 e 47 e 19 quelle relative a semilibertà.

Tali numeri rappresentano una frazione veramente minima a fronte di quelli relativi alle misure alternative concesse nelle varie forme. Tanto a riprova della tenuta, nel corso della loro esecuzione, delle misure alternative concesse e dell'affidabilità circa il buon esito finale dei percorsi rieducativi tracciati; d'altro canto, la maggiore consistenza numerica delle revoche di affidamenti terapeutici mostra che le insidie più frequenti si rivelano quelle legate alla ricaduta nell'uso degli stupefacenti e dunque al mancato rispetto del programma terapeutico.

Assai numerose sono state le istanze di liberazione anticipata, tenuto conto anche della vasta popolazione carceraria.

Presso la sede di Milano è in funzione una cancelleria destinata esclusivamente alla trattazione di tali richieste, con presenza del personale di Polizia Penitenziaria, in modo da assicurare una maggiore tempestività nella definizione, consentendo tra l'altro la maggiore possibilità di raggiungere più velocemente i limiti di pena per l'accesso alle altre istanze e un'incentivazione alla regolarità della condotta. Nell'annualità 2022/2023 a Milano vi sono state 6.282 nuove iscrizioni e sono stati definiti 4.518 procedimenti, dei quali 3.918 con esito positivo, 343 con rigetto, 118 con dichiarazione di inammissibilità, 29 con dichiarazione di non luogo a provvedere e non doversi procedere e 110 con altra, diversa modalità. Sono pervenute, inoltre, 25 nuove istanze di integrazione della liberazione anticipata, mentre ne sono state esitate 18, delle quali 6 con accoglimento, 5 con rigetto e 17 con dichiarazione di inammissibilità o in altro modo.

Nell'Ufficio di Sorveglianza di Pavia sono pervenute 2.251 nuove istanze di liberazione anticipata e nessuna di integrazione, mentre sono state definite 2.334 di liberazione anticipata e una di integrazione; le istanze accolte sono state 1.938, 222 quelle respinte e 174 quelle definite in altro modo. Per l'unica istanza di integrazione definita l'esito è stato di non luogo a provvedere.

Nella sede di Varese i flussi registrati sono stati i seguenti: 2.029 liberazioni anticipate sopravvenute e 1.910 definite, delle quali 1.653 con accoglimento, 141 con rigetto e 116 in altro modo.

I reclami proposti - quasi esclusivamente dai condannati - al Tribunale di Sorveglianza avverso le decisioni sulle predette istanze sono stati 210, oltre a uno in materia di integrazione. I procedimenti esauriti sono stati 225, oltre a 2 in materia di integrazione; i reclami decisi con accoglimento sono stati 58 e i rigetti 109, mentre altri 58 reclami sono stati definiti con altre modalità; i due reclami definiti in materia di integrazione si sono conclusi, uno con accoglimento e uno con altre modalità.

L'elevato numero delle istanze di liberazione anticipata accolte, unitamente al ridotto numero dei reclami accolti, conferma la fondatezza della constatazione, da un lato, della positiva influenza, sulla condotta dei detenuti, della rapidità e della ravvicinata frequenza delle valutazioni e, dall'altro lato, della sostanziale tenuta dei provvedimenti di primo grado.

Sempre estremamente contenuto, trattandosi di istituto poco richiesto, il flusso delle istanze di liberazione condizionale: 23 sono state le nuove istanze presentate al Tribunale di Sorveglianza e quelle decise sono state 34, di cui 6 accolte, 7 rigettate, 16 dichiarate inammissibili e 5 concluse con dichiarazione di NLP/NDP o in altro modo.

Molto sostenuto invece il flusso dei rinvii dell'esecuzione della pena, specie quelli dovuti a motivi di salute. La presenza del Centro clinico presso l'istituto penitenziario di Opera e San Vittore ha creato una sorta di competenza specifica del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Milano, soprattutto con riguardo al carcere di Opera, presso cui affluiscono dalle varie regioni d'Italia condannati affetti da gravi patologie e con elevati margini di pericolosità sociale e pene elevate. Gli istituti penitenziari si adoperano anche per il tramite delle strutture esterne e soprattutto il reparto di Medicina Penitenziaria presso l'Ospedale San Paolo di Milano costituisce un ulteriore punto di riferimento molto positivo. Le nuove istanze di differimento della pena per grave infermità sono state 192 e quelle definite 241, delle quali 43 accolte, 119 respinte, 6 esitate in una dichiarazione di inammissibilità, 59 con pronuncia di NLP/NDP e 14 definite in altro modo.

Le nuove iscrizioni di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare sono risultate 287, mentre 433 sono state le istanze definite, delle quali 171 accolte, 130 rigettate, 9 dichiarate inammissibili, 106 quelle con dichiarazione di NLP/NDP e 17 quelle definite con altre modalità.

In materia di permessi premio, presso l'Ufficio di Sorveglianza di Milano risultano 3.698 affari sopravvenienti e 3.714 richieste evase, con 2.971 accoglimenti, 410 rigetti, 75 dichiarazioni di inammissibilità, 134 dichiarazioni di NLP/NDP e 124 definizioni di altra tipologia.

Nell'Ufficio di Sorveglianza di Pavia le sopravvenienze registrate sono state pari a 931 e le definizioni 909, con 539 pronunce di accoglimento, 223 di rigetto, 51 di inammissibilità, 24 di NLP/NDP, oltre a 72 definizioni di altra tipologia.

Nell'Ufficio di Sorveglianza di Varese, infine, le nuove richieste pervenute nel periodo sono risultate 678, quelle evase 691, con 505 accoglimenti, 113 rigetti, 12 dichiarazioni di inammissibilità, 38 dichiarazioni di NLP/NDP e 23 definizioni di altra tipologia.

I reclami proposti nel corso dell'anno al Tribunale di Sorveglianza avverso le decisioni dei magistrati di sorveglianza in materia di permessi premio sono stati 107; 120 quelli definiti, con solo 13 pronunce di accoglimento, 69 di rigetto, 5 d'inammissibilità, 20 di NLP/NDP e 13 quelle di altro tenore.

Si consideri che i reclami risultano proposti in misura esigua rispetto all'ampia consistenza del numero di decisioni assunte mediante rigetto e inammissibilità, dovendosi precisare che di norma si tratta di impugnazioni proposte dall'interessato e non dal PM e che ciò appare mostrare una sorta di acquiescenza condivisa alle decisioni del primo grado rispetto alla facoltà di proporre impugnazione, che viene poco esercitata.

Risulta azzerato il flusso delle istanze di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva *ex art. 2* della legge 1.8.2003, n. 207, per ragioni legate sia alla sempre più difficoltosa sussistenza del presupposto normativo necessario, sia per il tempo - più lungo rispetto a quello delle misure alternative - per ottenere la dichiarazione di estinzione della pena.

Come al solito è consistente il numero dei procedimenti di riabilitazione trattati dal Tribunale di Sorveglianza. Invero, il provvedimento invocato rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di effettivo reinserimento del condannato, che molto spesso deduce la necessità della riabilitazione per ragioni di lavoro, ovvero, in caso di stranieri extracomunitari, ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno. Nel periodo in esame si sono registrate 1.209 nuove istanze e 1.214 definizioni; le richieste evase con accoglimento sono state 757, mentre i rigetti e le inammissibilità sono stati, rispettivamente, 148 e 284; 25 infine le istanze definite con altre modalità.

I reclami *ex art. 18-ter* O.P., in materia di limitazione e controlli della corrispondenza sopravvenuti al Tribunale di Sorveglianza sono stati 44 e 46 quelli definiti, di cui 5 con accoglimento, 25 con rigetto e 8 con dichiarazione di inammissibilità; altre 8 sono state le definizioni con provvedimenti di altra tipologia.

Intenso anche il flusso degli affari riguardanti le misure di sicurezza.

Nel periodo in esame nell'Ufficio di Sorveglianza di Milano i carichi delle sopravvenienze sono risultati i seguenti: 211 procedimenti di accertamento di pericolosità sociale, 259 di riesame della pericolosità sociale, oltre a 24 proposte di aggravamento e 28 richieste di revoca della misura su istanza di parte. I procedimenti definiti sono invece risultati i seguenti: 252 in materia di accertamento della pericolosità sociale (dei quali 144 accoglimenti e 51 rigetti), 257 in materia di riesame della pericolosità sociale (dei quali 147 accoglimenti e 85 rigetti), 26 in materia di aggravamento della misura (con 5 accoglimenti e 16 rigetti) e 32 in materia di revoca della misura su istanza di parte (con 4 accoglimenti e 20 rigetti).

Nell'Ufficio di Sorveglianza di Pavia i procedimenti di accertamento della pericolosità sociale pervenuti sono stati 68 e 65 quelli definiti, dei quali 40 con accoglimento e 12 di rigetto. Le nuove iscrizioni per riesame della pericolosità sociale sono state 27 e 28 i procedimenti esauriti, con 15 accoglimenti e 10 rigetti; le revoche delle misure di sicurezza su istanza di parte sopravvenute sono state 4 e 1 sola quella definita, con dichiarazione di non luogo a provvedere.

Infine, nella sede di Varese i procedimenti di accertamento della pericolosità sociale pervenuti sono stati 109 e 80 quelli definiti, dei quali 32 con accoglimento e 22 con rigetto; i nuovi procedimenti per riesame della pericolosità sono stati 193, 182 i definiti, dei quali 142 con pronuncia di accoglimento e 38 con rigetto.

Quanto alle proposte di aggravamento: 24 le nuove iscrizioni, 23 le definizioni, con 5 accoglimenti e 16 rigetti.

Quanto alle revoche delle misure di sicurezza su istanza di parte: 8 le nuove iscrizioni, 9 le definizioni, delle quali 2 con accoglimento, 5 con rigetto e 2 con altro tipo di provvedimento.

I procedimenti in materia di espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa hanno fatto registrare nell'Ufficio di Sorveglianza di Milano 44 nuove iscrizioni; i procedimenti definiti sono stati 45, dei quali 22 con accoglimento, 5 con rigetto, 9 con inammissibilità, 4 con NLP/NDP e 5 con altra tipologia di provvedimento.

Nella sede di Pavia le sopravvenienze sono state 24 e 29 le definizioni; i provvedimenti di accoglimento sono risultati 17, quelli di rigetto 5, le dichiarazioni di inammissibilità una e le dichiarazioni di NLP/NDP 2, mentre 4 sono state le definizioni di altro tipo.

Nella sede di Varese a fronte di n. 266 sopravvenienze si rilevano n. 259 definizioni, delle quali n. 118 per accoglimento, n. 60 per rigetto, n. 20 per inammissibilità e n. 50 per dichiarazione di NLP/NDP; n. 11 sono state le definizioni di altra natura.

Sempre sostenuto il flusso dei reclami *ex art. 35-ter* O.P., ossia dei procedimenti che si instaurano quali rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU, ove si deduca che la carcerazione sia eseguita in condizioni disumane e degradanti. Sono procedimenti dall'istruttoria assai complessa e dalla definizione articolata, in ragione anche delle molteplici questioni in diritto che si pongono e il loro numero consistente è legato alla condizione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, di cui si è detto. Nel corso dell'anno in esame nell'Ufficio di Milano le nuove istanze sopravvenute sono state 538, dato in flessione (-7%) rispetto al periodo precedente (579); in flessione (-10%) anche i procedimenti esauriti, passati dai 662 dell'anno scorso ai 592 del periodo in esame. Decisamente prevalente il numero delle istanze accolte (401), che rappresentano il 68% di tutte le decisioni assunte; i rigetti sono stati 75, 73 le inammissibilità, 11 le dichiarazioni di NLP/NDP e 32 le istanze definite con altre modalità.

In flessione rispetto al periodo precedente anche la situazione nell'Ufficio di Pavia: sono pervenute 213 nuove richieste (-21%), a fronte delle 270 del 2021/2022 e i procedimenti esauriti sono stati 223 (-23%), mentre nel 2021/2022 erano stati n. 290. Gli accoglimenti sono risultati 130, 48 i rigetti, 29 le dichiarazioni di inammissibilità, 3 le dichiarazioni di NLP/NDP, oltre a 13 definizioni di altro tipo.

In calo, infine, anche il dato dell'Ufficio di Varese, dove le sopravvenienze sono diminuite del 35%, passando dalle 269 dello scorso periodo alle 175 del periodo in esame e le definizioni sono diminuite del 14%, essendo risultate 200 nel periodo 2021/2022 e 172 nel periodo in esame.

Tra i procedimenti definiti, quelli con accoglimento sono stati 131, 13 quelli con rigetto, 3 con dichiarazione di inammissibilità e 25 con altre modalità.

Le sopravvenienze in materia dinanzi al Collegio, aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza, proposta il più delle volte dall'Amministrazione Penitenziaria, sono risultate nel periodo 96; le definizioni sono state 55, in

gran parte con provvedimento di rigetto (35 ordinanze), mentre 7 sono stati gli accoglimenti, 5 le dichiarazioni di inammissibilità e 8 i procedimenti definiti in altro modo.

Infine, in materia di conversione della pena pecuniaria, le iscrizioni presso l'Ufficio di Sorveglianza di Milano sono state 1.729 e le definizioni 572. Le conversioni disposte sono risultate 204, mentre 62 sono stati i provvedimenti negativi, 20 le dichiarazioni di inammissibilità, 192 le dichiarazioni di NLP/NDP e 94 i provvedimenti di altro tenore.

A Pavia le iscrizioni sono state 301 e 424 i procedimenti definiti, dei quali 145 con conversione della pena, 26 con diniego della conversione, 3 con dichiarazione di inammissibilità, 167 con NLP e 83 in altro modo.

A Varese, infine, le sopravvenienze sono state 347, 20 le definizioni, delle quali 3 con provvedimento di conversione, 8 di inammissibilità, 4 di NLP e 5 con esito di altra tipologia.

Anche in tema di conversione della pena pecuniaria, la riforma di cui alla legge n. 134/2021 di delega al Governo per l'efficienza penale potrebbe apportare rilevanti novità: abrogata la libertà controllata (che si poteva attuare anche da conversione della pena pecuniaria), si prevede la revisione, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, dei meccanismi e della procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato.

Più in generale, l'entrata in vigore della riforma a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.10.10.2022, n. 150 porterà a ragionare della modifica dell'organizzazione dell'intero Ufficio, soprattutto negli anni di prima applicazione del testo, in ragione del sopraggiungere dei procedimenti di nuova applicazione e in ragione della gestione della fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna a pene sostitutive di competenza.

VIII. L'Ufficio per il processo nel Distretto

1. Gli addetti all'Ufficio per il Processo presso la Corte d'appello di Milano

A fronte degli AUPP assegnati alla Corte d'appello di Milano in numero di 124, alla data del 30.6.2023 erano effettivamente presenti soltanto 90 unità, con una scopertura di circa il 29%.

Per l'assegnazione degli addetti alle sezioni, il Progetto organizzativo della Corte di Appello non ha seguito il cd. "metodo a pioggia", ma un criterio coerente con gli indici relativi all'arretrato da smaltire e ai tempi da ridurre: in pratica il numero degli addetti è stato definito in maniera inversamente proporzionale agli indici relativi all'arretrato e ai tempi di definizione dei processi, avendo come obiettivo il raggiungimento degli obiettivi P.N.R.R. e cioè:

- la riduzione del *disposition time* del 40%, rispetto al valore dell'anno 2019, nel settore civile entro il 30.6.2026;
- la riduzione del *disposition time* del 25%, rispetto al valore dell'anno 2019, nel settore penale entro il 30.6.2026;
- la riduzione dell'arretrato civile rilevante ai fini della legge 89/2001 del 55%, rispetto al valore dell'anno 2019, entro il 31.12.2024;
- la riduzione dell'arretrato penale rilevante ai fini della legge 89/2001 del 90%, rispetto al valore dell'anno 2019, entro il 30.6.2026.

Nel dicembre 2023, però, il Ministero della Giustizia d'accordo con le istituzioni delegate dell'Unione Europea ferme restando le *milestone* relative al *disposition time* ha modificato le *milestone* relative alle pendenze prevedendo la riduzione entro il 31.12.2024 dei fascicoli pendenti al 31.12.2019 e la riduzione al 30 giugno 2026 del 90% di tutte le pendenze al 31.1.2022.

1.1 La gestione degli addetti UPP: i modelli organizzativi

All'interno delle Sezioni penali e civili della Corte sono emersi i seguenti **modelli organizzativi** per quanto riguarda l'impiego degli AUPP:

- **Modello AUPP/fascicolo**, adottato dalla Sezione II civile. Gli addetti, anziché essere assegnati a un Consigliere, sono assegnati di volta in volta a un fascicolo di prima udienza. In seguito all'assegnazione del fascicolo, in base alle competenze del singolo AUPP e alla complessità della causa, il Consigliere relatore sceglie il tipo di mansioni da affidargli. Questo modello permette agli A.U.P.P. di lavorare con diversi Consiglieri e di seguire per intero il percorso del fascicolo, dalla sua istruzione alla sua definizione.

- **Modello a rotazione sulle mansioni**, istituito dalla Sezione IV penale e adottato parzialmente anche dalla Sezione III civile. In questo sistema tutti gli AUPP svolgono diverse mansioni puntuali e verticali, a sostegno del lavoro di tutti i magistrati. Il principale vantaggio della rotazione continua è il pieno utilizzo della forza lavoro degli AUPP che, non occupandosi a tuttotondo del percorso di un singolo fascicolo, completano le mansioni assegnate in serie. In

secondo luogo, questo sistema consente di integrare in maniera graduale la lista di mansioni svolte dagli A.U.P.P., aumentando di riflesso lo sgravio per i magistrati e l'acquisizione di competenze degli addetti.

- **Modello dei “mini-pool”**, adottato dalla Sezione I penale. In questo sistema gli AUPP sono assegnati non a un magistrato, ma a una triade di magistrati (il *mini-pool*), dei quali uno svolge la funzione di referente principale per l'AUPP. Anche in questo caso gli AUPP ruotano sulle triadi. Questa organizzazione consente, come il modello *one-to-one*, una supervisione costante, ma evita il rischio di “personalizzazione” dell'operato dell'AUPP. Il modello è stato adottato anche dalla II Sezione penale dal settembre 2022 ed è tuttora in funzione.

- **Modello “collegio”, adottato dalla Sezione Lavoro. Simile al modello dei “mini-pool”**, prevede l'assegnazione a turno degli AUPP ai Collegi. Visto che i Collegi possono essere considerati dei pool “a geometria variabile”, in quanto la loro composizione cambia secondo un meccanismo di turnazione, questo modello permette agli addetti di lavorare di volta in volta con tutti i Consiglieri della Sezione e di seguire l'intero percorso dei fascicoli definiti dai Collegi.

- **Modello “one-to-one”**, adottato inizialmente all'insediamento degli A.U.P.P. dalle sezioni V civile (Minori, persone e famiglia) e dalle Sezioni II, III e V penali; si tratta tuttavia di un modello in via di superamento che è stato adottato da alcune sezioni nella prima fase di inserimento degli addetti U.P.P. In questo sistema un magistrato lavora affiancato da un A.U.P.P. che svolge funzioni di assistenza all'attività giurisdizionale. La prossimità materiale e la costante supervisione dell'operato dell'A.U.P.P. consentono un apprendimento approfondito dei compiti e permettono di coinvolgere gli A.U.P.P. nella stesura delle relazioni e delle bozze di sentenza, che devono rispecchiare le modalità di stesura del magistrato relatore. Le Sezioni che impiegano questo modello difficilmente prevedono un'assegnazione *ad personam* tra singolo A.U.P.P. e singolo magistrato. È infatti spesso prevista una turnazione degli A.U.P.P., che progressivamente lavorano con tutti i Consiglieri, trattando materie di volta in volta differenti ed evitando un fenomeno di eccessiva personalizzazione del rapporto Consigliere/A.U.P.P.


- **Modello “ibrido”**. Le sezioni I, III e IV civili adottano un sistema ibrido secondo cui a ciascun Presidente di sezione è assegnato un A.U.P.P. secondo il modello *one-to-one*, mentre i restanti addetti vengono assegnati o secondo il modello dei “mini-pool” o in “mini-team” dedicati a turno alle diverse macro-attività che caratterizzano l'attività giurisdizionale e operativa della sezione. La diversità dei modelli è scaturita dall'esigenza di “costruire” uffici per il processo calibrati sulle esigenze delle singole sezioni, ritenute unità operative di base.

1.2 Analisi statistica e della performance

Per verificare l'efficacia dei nuovi U.P.P. sulla efficienza della Corte si rappresentano di seguito le principali tendenze statistiche aggregate delle due aree, civile e penale.


I dati sono esposti secondo le proiezioni statistiche determinate dai primi risultati ottenuti a seguito della costituzione degli uffici.

Tab. 124 - Movimento dei procedimenti - Materia civile, Lavoro e Previdenza - 2018-2022




Dall'analisi dei procedimenti e dalle proiezioni sul futuro emerge che, anche a fine 2024, i pendenti finali delle sezioni Civile-Lavoro e Previdenza continueranno a diminuire, così come avvenuto nelle annualità precedenti. Ciò non è dovuto a un calo dei sopravvenuti, i cui valori sono in aumento dal 2020, ma dal maggior numero di procedimenti che le sezioni riusciranno a definire (a meno di eventi imprevisti che compromettano la loro efficienza).

Tab. 125 - Indicatori di efficienza - Materia civile, Lavoro e previdenza - 2018-2022




Questi miglioramenti sono visibili anche dagli indicatori di efficienza delle sezioni aggregate. In particolare, la durata prognostica (D.T.) è calata drasticamente nel 2021 e questa tendenza, seppur in modo più lieve, dovrebbe proseguire anche successivamente.

Tab. 126 - Movimento dei procedimenti - Settore penale - 2018-2022



L'insediamento degli A.U.P.P. a inizio 2022 ha comportato un miglioramento generale delle sezioni penali in termini di definizione dei procedimenti, nonostante l'aumento dei sopravvenuti risultante a fine dicembre dello stesso anno. Si conferma in tal modo, come nell'annualità precedente, una diminuzione delle pendenze finali e si prevedono, per gli anni successivi, progressivi miglioramenti.

Tab. 127 - Indicatori di efficienza - Settore penale - 2018-2022



Analisi dei risultati ottenuti con la creazione degli Uffici per il processo

La creazione dei nuovi Uffici per il Processo con l'inserimento a regime degli A.U.P. nel corso del periodo 2022/2023 ha consentito di raggiungere risultati significativi in termini di produttività e di durata di definizione dei processi.

Il personale degli U.P.P. ha iniziato a lavorare in Corte nel mese di febbraio del 2022. Nel seguito si analizza l'impatto degli uffici sulla durata dei processi.

L'analisi è stata possibile anche grazie ai risultati del progetto PON "NEXT GENERATION UPP. Nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni della giustizia nell'Italia del nord-ovest", nel cui ambito sono in corso analisi sull'andamento dei processi e in particolare sui flussi delle attività. Tali analisi consentono di rilevare le durate mediane dei processi con riferimento alle materie trattate e gli *iter* più frequenti seguiti nei processi. Per valutare l'impatto del personale A.U.P., il set di dati è stato diviso in due: il primo set contiene i dati dei casi che hanno mostrato evidenza della presenza di un A.U.P. e il secondo contiene i dati di processi conclusi senza il supporto di A.U.P. L'analisi è stata effettuata separatamente per i processi iniziati nel 2021 e nel 2022, per tenere conto delle date diverse di inizio dei processi e quindi per potere confrontare tra loro processi iniziati nello stesso anno.

Nell'analisi sono state considerate le durate dei processi che si sono conclusi con una sentenza. Sono state calcolate le durate mediane dei processi con e senza A.U.P. e, quindi, confrontate. Considerato il numero limitato di casi disponibili con AUP, si sono confrontati solo i processi di tre materie per il 2021 e di due materie per il 2022 che presentavano una certa numerosità.

I risultati riassunti nella figura seguente mostrano che ci sono stati miglioramenti: si può notare una riduzione dei tempi di completamento delle cause legali. Per quanto riguarda le materie "40: Contratti e Obbligazioni", "42: Contratti e Obbligazioni (Contratti di Lavoro)" e "45: Responsabilità Extracontrattuale", si riscontrano riduzioni rispettivamente del 46%, 24% e 31% (elaborazioni di Del Treste, Politecnico di Milano).

Tab. 128 - Confronto dell'andamento dei processi con e senza AUPP

CODICE MATERIA	AUP		NO AUP	
	DURATA	# CASI	DURATA	# CASI
40	194	6	359	427
42	237	2	312	169
45	215	3	309	169
40	134	2	147	28
45	109	3	133	13

Vanno però sottolineati due aspetti: in primo luogo, questa osservazione è da considerarsi preliminare in virtù del numero limitato di casi considerati; tuttavia, si può osservare un *trend* di

riduzione della durata in tutti i casi considerati. In secondo luogo, sono stati presi in considerazione solo casi definiti. Poiché i casi presi in considerazione sono del 2021 e del 2022, è lecito ritenere che molti casi iniziati negli ultimi due anni non siano ancora stati definiti. In definitiva, ciò significa che questa analisi ha valutato l'impatto del personale A.U.P. solo sui processi più brevi. Si può presumere che l'impatto su processi più lunghi potrebbe essere più significativo.


Questi dati permettono di ipotizzare che la Corte potrà agevolmente realizzare anche i nuovi obiettivi indicati dal Ministero della Giustizia nel dicembre 2023 in tema di riduzione delle pendenze.

Per quanto riguarda il settore penale è possibile, dopo il primo trimestre 2023, fornire i dati dell'impatto degli A.U.P. nella definizione dei fascicoli.

Tab. 129 – grafici di raffronto andamento trimestrale 2022/2023


3. Primo trimestre 2022 VS primo trimestre 2023: area penale (1/2)

Nell' **area penale**, l'aumento dei sopravvenuti è accompagnato da una **netta crescita del numero di definiti** nello stesso periodo




3. Primo trimestre 2022 VS primo trimestre 2023: area penale (2/2)

Anche nel penale crescono indice ricambio e indice di smaltimento.
La **durata media** e **quella prognostica** sono calate **significativamente** (-18%)



Tab. 130 – Proiezioni: risultati attesi



1.3 Attività di “raccordo” con le cancellerie degli addetti all’ufficio per il processo

Nell’area penale, alla data della rilevazione, non si è raggiunta, in alcune sezioni, una soddisfacente qualità nel raccordo tra l’attività giurisdizionale e quella amministrativa, mentre in altre, soprattutto laddove gli addetti avevano già svolto il tirocinio *ex art. 73*, il raccordo è stato da

subito fruttuoso, essendo stati impiegati gli addetti in attività di cancelleria strettamente correlate all'attività giurisdizionale (es. fase dell'esecuzione, predisposizione fascicoli per invio in Corte di Cassazione, controllo correttezza dati fascicoli pervenuti, ecc.). Si è anche programmato l'utilizzo di atti e documenti, sezione dell'applicativo S.I.C.P., dedicato alla predisposizione e redazione di provvedimenti del giudice.

Nell'area civile si è diffuso, con il supporto degli A.U.P.P., l'applicativo “*consolle di udienza*” e della “*consolle dell'assistente*” con la finalità di produrre verbali di udienza telematici e bozze di provvedimenti.

L'apporto alle Cancellerie fornito dagli addetti all'ufficio per il processo attiene per la gran parte, salvo alcune particolarità poi specificate, all'assistenza per l'udienza.

Tranne che nella sezione lavoro, in tutte le altre sezioni, il personale di cancelleria non svolge più attività di assistenza all'udienza. Si è programmato di recuperare il tempo risparmiato impiegandolo per dare impulso a quei servizi che, non essendo caratterizzati da urgenze, spesso vengono accantonati (verifica pagamenti C.U., chiusura fogli notizie, riordino archivi).

Per l'attività di verbalizzazione, viene utilizzato l'applicativo “*consolle di udienza*” che velocizza le operazioni di aggiornamento dei registri. Fanno eccezione la quarta sezione e la sezione lavoro che non lo utilizzano.

Per tutte le sezioni, tranne che per la quinta sezione civile, è stato attivato un sistema di monitoraggio che misura la maggiore produttività dell'Ufficio.

Per quanto riguarda la quinta civile, i due cancellieri esperti già addetti alla verbalizzazione delle udienze civili, non avendo svolto attività di verbalizzazione in ben 62 udienze, hanno redatto, a partire dal mese di maggio 2022 fino ad oggi, n. 1.360 fogli notizia, pari a 21,9 fogli notizia per udienza saltata, oltre all'ordinario lavoro di cancelleria.

In entrambe le aree, civile e penale, al fine di omologare e ottimizzare le prassi di lavoro, sono state adottate linee-guida dedicate all'attività di raccordo con le cancellerie che hanno previsto quali compiti degli addetti quanto segue:

Settore civile

Adempimenti pre- e post-udienza e ulteriori attività:

- accettazione di tutti gli atti telematici del magistrato, sia di natura endoprocedurale, sia di natura definitiva;
- deposito in cancelleria, dei provvedimenti cartacei del magistrato con conseguente aggiornamento dei registri informatici e del fascicolo telematico;
- redazione dei verbali di udienza e svolgimento delle attività preparatorie e successive (es formazione del collegio, redazione verbale, scarico dell'udienza);
- attività conseguenti alla pubblicazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti (es valutazioni sull'applicabilità dell'imposta di registro, attribuzione numero di repertorio, trascrizioni, comunicazioni agli Uffici di Stato civile, attestazioni di passaggio in giudicato);
- pubblicazione e comunicazioni decreti di liquidazioni spese di giustizia *ex art. 82 e 83 d.p.r. 115/02*, con la conseguente trasmissione all'Ufficio liquidazioni dei decreti passati in giudicato;
- redazione fogli notizie;
- rilascio copie conformi munite di formula esecutiva.

Settore penale

Adempimenti pre- e post-udienza e ulteriori attività:

- predisposizione statino d'udienza, acquisizione certificato penale e interrogazione DAP;
- preparazione udienza e assistenza al magistrato in udienza;
- aggiornamento dei dati negli applicativi in uso alle cancellerie penali (a titolo esemplificativo: inserimenti data udienza, esito udienza, deposito sentenza/ordinanza, aggiornamento fascicoli di misura cautelare personale e reale);
- attestazione deposito dei provvedimenti emessi dal giudice;
- notifica provvedimenti e relativi adempimenti;
- digitalizzazione e archiviazione informatica negli applicativi in uso alle cancellerie penali dei provvedimenti emessi dal giudice;
- attività di rilascio copie libere/conformi;
- attività prodromiche all'inoltro del fascicolo a diversa fase del giudizio;
- attività prodromiche all'inoltro del fascicolo all'Ufficio Esecuzione Penale.

Particolarmente proficua per la cancelleria è l'attività di gestione fascicoli e controllo registri.

1.4 Programmazione e monitoraggio

Ai fini del monitoraggio delle azioni intraprese, con conseguente supporto alle scelte organizzative da operare, è stato costituito l'Ufficio statistico/informatico (trasversale tra i due Settori civile e penale). A tale Ufficio sono stati assegnati due Addetti con il compito di collaborare con i Magistrati dell'Ufficio e con il Funzionario statistico. Con l'articolazione statistica e informatica dell'ufficio per il processo ci si è riproposti di realizzare una struttura che, per un verso, favorisca l'impiego effettivo delle innovazioni tecnologiche disponibili e utili al raggiungimento degli obiettivi del progetto UPP del PNRR; per altro verso, svolga il cruciale compito di misurare, tempo per tempo, l'avvicinamento della Corte e di ciascuna delle sue Sezioni ai *target* quantitativi, proiettati sul nostro Ufficio, dello stesso progetto Ufficio per il processo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tale Ufficio collabora proficuamente con la Presidenza e la Dirigenza della Corte ai fini dell'aggiornamento dei piani di smaltimento oltre che per il continuo monitoraggio dei flussi.

1.5 Ufficio Studi a supporto della giurisdizione

Al fine di poter affrontare tempestivamente tutte le novità legislative e giurisprudenziali è stato costituito un Ufficio Studi, composto da un addetto per ogni sezione e con referenti due consiglieri (uno per il settore civile e uno per il penale), che collabora direttamente con la Presidenza della Corte. L'ufficio si riunisce su convocazione del presidente/consigliere (il quale può a sua volta esserne richiesto dai Presidenti di Sezione o dal Presidente della Corte) ogniqualvolta vi sia la necessità di affrontare questioni di diritto sostanziale o processuale mediante la stesura di un *report* da consegnare alle sezioni interessate. L'Ufficio deve, altresì,

collaborare con il Progetto Università in ordine alle questioni che dovessero sorgere a seguito dell'interagire del pieno utilizzo delle tecnologie digitali con le novità giuridiche e le soluzioni organizzative collegate.

L'ufficio studi, sempre su richiesta dei Presidenti di Sezione o del Presidente della Corte, può anche:

- a) verificare la possibilità di individuare modalità diverse o alternative di utilizzo degli addetti nelle varie sezioni al fine di migliorare le performance;
- b) fornire soluzioni a tutte le problematiche giuridiche che dovessero sorgere nella fase dell'esecuzione penale e nell'esecuzione delle confische su richiesta dei Presidenti delegati a tali funzioni, oltre che a tutte le problematiche giuridiche che dovessero sorgere in ambito civilistico e penalistico anche in capo alla Cancellerie.
- c) collaborare con i Presidenti coordinatori dei settori civile e penale nel trovare soluzioni giuridiche a problematiche che dovessero sorgere con la Procura della Repubblica e l'Ordine degli Avvocati.
- d) collaborare con le Università e il Ministero per la formazione degli addetti.

L'Ufficio studi ha già dato prova di rilevante supporto sia alla giurisdizione, sia all'attività giudiziaria in generale, collaborando con le Cancellerie da settembre 2022 nella trasmissione ai Tribunali del distretto delle sentenze di riforma della corte di appello, previa individuazione delle stesse e redigendo utili *report* di aggiornamento per i Presidenti di sezione sulle problematiche intertemporali correlate alle riforme della procedura penale e civile.

2. Gli addetti all'Ufficio per il Processo presso i Tribunali del Distretto

Come esposto dalle relazioni dei Presidenti dei Tribunali, la funzione e gli obiettivi degli Uffici del Processo, già comprendenti i giudici onorari e i tirocinanti e arricchitisi di recente con l'apporto degli Addetti all'Ufficio per il Processo, consistono nel cooperare con il giudice professionale nella gestione dei ruoli, attraverso attività di collaborazione che permettano di accelerare i tempi di definizione dei procedimenti; nel cooperare per il miglioramento dei rapporti tra Ufficio giudiziario e utenza (non solo avvocati, ma anche cittadini direttamente coinvolti nella gestione del processo – ad esempio, settori immigrazione e soggetti deboli); per una migliore utilizzazione delle risorse informatiche; per la cura del rapporto di assistenza Giudice-Cancelleria. Tutto ciò in un quadro che consenta una formazione continuativa.

Riguardo al possibile impiego dei nuovi funzionari A.U.P.P. anche nei lavori di cancelleria, si sottolinea che questi compiti devono essere limitati rispetto all'attività primaria di supporto al magistrato. Al riguardo, appare significativo il provvedimento del giugno 2022, con il quale il Presidente del Tribunale di Milano stabilisce che l'attività svolta nei servizi di cancelleria da parte dei funzionari A.U.P.P. deve sempre avere una finalità di supporto all'attività giurisdizionale per il raggiungimento degli obiettivi dello smaltimento degli affari e della riduzione della durata dei procedimenti, e non può superare le 9 ore settimanali, con esclusione di ipotesi eccezionali specificatamente individuate, che dovranno trovare il consenso del presidente di sezione in relazione alla sua responsabilità organizzativa dell'ufficio per il processo.

I compiti degli A.U.P., individuati nei programmi realizzati dai vari Tribunali **in materia penale** sono, per il dibattimento monocratico e collegiale, i seguenti:

- adempimenti che precedono l'udienza (notifiche e verifica della loro regolarità, eventuale nomina di difensori e controllo della formazione del fascicolo e della predisposizione del verbale di udienza, nonché adempimenti successivi alla udienza, quali il rinnovo notifiche e lo scarico a SICP);
- studio del processo e svolgimento di ricerche sullo stato della dottrina e della giurisprudenza in vista della discussione e della decisione;
- intestazione delle sentenze con scansione del capo di imputazione, nonché redazione di bozze di motivazioni semplici e seriali.

In genere, dunque, i compiti di supporto all'attività giurisdizionale sono sempre prevalenti e soltanto in misura marginale gli addetti affiancano il personale di cancelleria nell'attività che comunque è prodromica o successiva alla emanazione della decisione.

Gli addetti assegnati alla sezione GIP, secondo quanto emerge dai programmi elaborati dai tribunali, sono normalmente adibiti:

- alla predisposizione dei decreti di archiviazione (noti e ignoti); fissazione dell'udienza camerale in caso di opposizione; collaborazione allo studio di questioni (anche giurisprudenziali e dottrinali) inerenti alla decisione e alla stesura di bozze di motivazioni;
- alla redazione dei decreti penali di condanna, con fissazione delle udienze in caso di opposizione e redazione delle bozze delle sentenze di applicazione pena, di giudizio abbreviato, nei casi più semplici (come, ad es., 186 cds), e delle ordinanze di ammissione alla MAP; garantiscono inoltre l'eventuale assistenza per l'udienza;
- a collaborare con la cancelleria nella fase di scarico dei decreti penali a SICP e nella successiva fase di esecuzione;
- al controllo della regolarità delle notifiche di fissazione della udienza preliminare;
- provvedono alla redazione delle bozze dei provvedimenti più semplici nel settore degli incidenti di esecuzione.

Gli A.U.P.P. in possesso di una preparazione adeguata possono poi essere inseriti nell'ambito dell'Ufficio Innovazione e svolgere attività di supporto nell'elaborazione di nuovi sistemi e protocolli organizzativi. In alcuni uffici danno un contributo di tipo statistico: coordinamento, assemblaggio e finale elaborazione delle statistiche civili, penali e amministrative interne, previa raccolta dei dati forniti dalle Cancellerie, nonché redazione delle statistiche da inoltrare all'esterno e ancora apporto di tipo informatico, promozione del cambiamento organizzativo e tecnologico all'interno dell'ufficio giudiziario; supporto alla informatizzazione dei servizi; gestione informatica, abilitazioni nuove utenze per i programmi e applicativi; gestione delle attività di formazione e aggiornamento del personale amministrativo su tematiche di natura amministrativa e tecnologica, in collaborazione con l'ufficio del personale e con i coordinatori d'area.

Per quanto riguarda il **settore civile**, si sottolinea che il processo di cognizione riformato dal d. lgs. n. 149/2022 ha modificato il ruolo assegnato ai nuovi funzionari nei procedimenti civili, con la previsione di un supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari richieste dall'art. 171-*bis* c.p.c., norma che, insieme all'art. 171-*ter* c.p.c., si pone al centro della nuova

disciplina della fase introduttiva del processo ordinario. La prima norma mira all'individuazione di vizi genetici del processo; la seconda anticipa, rispetto alla prima udienza, lo scambio delle note integrative, contenenti le modificazioni e le precisazioni di domande, eccezioni e conclusioni. Il tutto, nell'ottica di consentire al giudice, il giorno dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., di disporre di tutti gli elementi necessari per la celere definizione della controversia.

L'inserimento degli AUPP nelle sezioni civili, pertanto, è stato giudicato in termini estremamente positivi da vari Capi di Ufficio.

Alcuni Uffici, peraltro, evidenziano la crescente carenza dell'organico dei funzionari UPP, tale da precludere, in sostanza, la creazione di nuove prassi organizzative

L'auspicio di tutti è che si provveda alla stabilizzazione del personale residuo, che, prevedibilmente, in caso di mancato consolidamento della propria posizione lavorativa sarà indotto, come già avvenuto, a rinvenire altre soluzioni lavorative, con conseguente dispersione delle risorse e degli apporti professionali che l'entrata in vigore dell'Ufficio per il Processo ha consentito di acquisire.

Valutazione sull'operato degli addetti

Riguardo alle valutazioni svolte sull'operato degli Addetti all'ufficio del processo e sulla sua incidenza ai fini del miglioramento del lavoro svolto dai giudici, risultano interessanti le osservazioni del Presidente del Tribunale di **Milano**, che invita a valutare i risultati dell'inserimento dei nuovi funzionari e il loro apporto in termini anche di abbattimento dell'arretrato con prudenza e una visione non solo ottimistica, ma realistica, soprattutto per il primo anno di operatività. Sottolinea infatti che i criteri di selezione hanno portato all'assunzione di personale il cui bagaglio di conoscenze tecniche si è dimostrato a volte idoneo e a volte inidoneo a svolgere lavoro di supporto sia per i giudici, sia per le cancellerie e che sono apparsi per lo più inadeguati i programmi di formazione proposti ai nuovi funzionari, sostanzialmente consistenti in lezioni teoriche preregistrate e fruibili a distanza. Pertanto, la loro formazione ancora sta gravando sui singoli magistrati, che quotidianamente investono tempo ed energie per spiegare il lavoro loro assegnato e le modalità per svolgerlo (come già avviene, ad esempio, per i tirocinanti). Il contributo dei nuovi funzionari in termini di efficienza del sistema deve essere valutato perciò al netto di questo dispendio, da parte dei giudici, di tempo ed energie formative. L'avvio di questa esperienza ha poi comportato problemi anche sul piano logistico, attesa la carenza di spazi da destinare agli addetti, sicché questi ultimi, in taluni casi, hanno occupato le camere di consiglio destinate alle udienze penali.

Sotto altro aspetto, il Presidente del Tribunale di **Busto Arsizio** attribuisce una grande rilevanza all'avvento degli AUPP: premesso che all'interno del Tribunale sono stati creati più uffici del processo, uno per ogni settore, esplicita che la scelta nasce dalla consapevolezza della necessità che in ciascun settore possa maturare una nuova concezione del lavoro giudiziario - quella del lavoro di squadra - che prevede, nel tempo, che i momenti che precedono la decisione e quelli che la seguono siano dal magistrato attribuiti all'attività dell'ufficio per il processo, riservandosi egli tendenzialmente i compiti più strettamente decisionali. Si è dunque dinanzi a una sorta di rivoluzione copernicana, che comporta l'abbandono della figura del giudice 'monade' che per

decenni ha caratterizzato la professione, con la conseguente necessità di rendere tutti i magistrati dell'ufficio partecipi di questa nuova esperienza.

Per l'ottimale programmazione dell'impiego degli AUPP, diversi Tribunali hanno poi dato atto di essere ricorsi ad appositi progetti realizzati da Istituti universitari, venendo così a costruire un "ponte" tra uffici giudiziari e università del territorio per la migliore gestione di nuove sfide in tema di efficienza.

Certamente l'attività di supporto al giudice è stata più proficua da parte degli AUP più strutturati, mentre si è tradotta in un contributo modesto da parte degli addetti con una minore preparazione giuridica, che dunque, in taluni Uffici, sono stati prevalentemente destinati al lavoro di Cancelleria, anche per far fronte alle gravi carenze di organico del personale amministrativo.

Si tratta comunque di personale che, proprio per le sue specifiche peculiarità soggettive, presenta una grande versatilità e si presta quindi a essere utilizzato con vari compiti a seconda delle esigenze dell'ufficio, sempre e comunque in funzione di una migliore e più rapida definizione dei processi. E in effetti, tramite il loro utilizzo, il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR mostra allo stato indici in consistente miglioramento, specie con riferimento al *disposition time* penale.

Secondo il Presidente del Tribunale di **Como**, l'apporto dei funzionari UPP, stante la grave carenza di personale giudiziario, appare decisivo, al momento, nell'Ufficio GIP/GUP e nel settore del dibattimento penale, per giungere più rapidamente alla definizione dei procedimenti e in tale compito gli AUPP hanno generalmente dimostrato competenza ed affidabilità. Ma anche nel complesso, la valutazione del loro operato - per quanto non del tutto precisabile, inserendosi in un procedimento più articolato alla cui definizione essi contribuiscono - risulta comunque positiva, anche considerando che le *performance* dell'Ufficio sono certamente migliorate nel periodo successivo al loro inserimento.

Il Tribunale di **Pavia** è stato attivamente coinvolto nel progetto "*Next generation UPP*", condotto dall'Università di Pavia e finanziato con i fondi Europei *PON Governance*. Tale progetto - al quale, per un proficuo impiego degli AUPP, hanno deciso di aderire anche altri Uffici giudiziari - muovendo dal fatto che le mansioni di tali funzionari apparivano poco definite, come già si accennato, ha investito, per un verso, sulla loro più precisa individuazione, specie nei rapporti con gli altri funzionari amministrativi, favorendo con ciò l'instaurazione di un clima collaborativo diffuso, funzionale alla migliore risposta del sistema giustizia; per altro verso, ha studiato interventi di carattere organizzativo e formativo, nonché modelli di valutazione delle *performance*. Pure per il Presidente del Tribunale di **Lecco** il supporto dei nuovi funzionari consente certamente di accelerare i tempi delle attività meno complesse e seriali, anche se risulta arduo comprendere con precisione quanto della riduzione dei tempi sia a loro ascrivibile in via esclusiva o derivi, invece, dalla sinergia con il magistrato e con il personale di cancelleria. In ogni caso, pur se impiegati nelle attività seriali, l'ausilio degli AUPP migliora indirettamente la qualità del servizio giustizia, perché, secondo l'opinione generalmente espressa, permette al magistrato di concentrarsi sugli affari di maggiore complessità.

Così anche per il Presidente del Tribunale di **Sondrio**, che riconosce come gli AUPP rappresentino oggi un'opportunità irrinunciabile e, per questo, sostiene la necessità di non

disperdere un importante patrimonio di conoscenze e professionalità, acquisito anche con l'avvio nell'Ufficio di nuovi modelli organizzativi.

Ciò che è certo, in conclusione, è che l'apporto dei funzionari AUPP, tutti ormai formati ed attivi nella compagine degli Uffici, anche se in numero sempre decrescente, è percepito dai magistrati come insostituibile, tanto che, senza il loro ausilio, molte attività resterebbero di fatto paralizzate. E tuttavia, non può trascurarsi che l'originaria accurata progettazione dell'U.P.P. non si è mai davvero tradotta in una realtà corrispondente, dal momento che alla iniziale copertura solo parziale dei posti assegnati si sono progressivamente cumulate molte dimissioni, dovute in genere alla possibilità degli interessati di stipulare contratti di lavoro più vantaggiosi, soprattutto in termini di stabilità. Il problema conseguente è quindi quello di valutare la sussistenza di margini di stabilizzazione del personale AUPP, problema che ovviamente spetta alla politica di risolvere. Ma certo è che se l'esperienza cessasse nei tempi programmati, dovrebbe prendersi atto di una enorme sproporzione tra risorse investite e risultati di medio-lungo periodo. Risorse che andrebbero sprecate nel caso di un forte ricambio e peggio ancora sarebbe se non vi fosse ricambio alcuno, ché in quel caso molte strutture essenziali potrebbero subire un crollo.

IX. Innovazione e dotazioni informatiche

1. Settore civile/lavoro

Il Processo Civile Telematico in Corte d'appello

Sul fronte informatico - processuale, si è cercato di coniugare i principi di chiarezza e sinteticità con l'altrettanto fondamentale principio di efficientamento del processo civile telematico e ciò in funzione di diverse esigenze, tutte fondamentali: l'efficace svolgimento dell'attività difensiva; la maggiore comprensibilità delle decisioni da parte dell'utenza, anche privata; il rispetto del principio di proporzionalità nell'impiego delle risorse giudiziarie, non certo infinite.

Tali obiettivi hanno avuto un qualche concreto riscontro nell'ottimizzazione dell'utilizzo della *Consolle di udienza*, tramite i punti rete nelle aule di udienza, con l'impiego degli AUPP nelle udienze collegiali e in quelle monocratiche, a seguito dell'entrata in vigore della Riforma del processo civile di cui al D.lgs. n. 149/2022. Invero, i verbali telematici rendono più agevolmente fruibili gli snodi procedurali, eliminando i "tempi morti" delle Cancellerie civili connessi alla altrimenti necessaria scansione degli atti; il tutto in vista di una più proficuo utilizzo delle risorse di personale.

Anche la *Consolle dell'Assistente* ha consentito sia una più agile fruizione del fascicolo telematico per la figura dell'AUPP, sia la circolarizzazione in tempo reale delle informazioni tra Presidente/Consigliere e AUPP.

Sempre nell'ottica della condivisione dei bisogni e dei risultati positivi raggiunti, si è iniziato a costruire un fattivo dialogo con l'Ordine degli Avvocati di Milano.

Vengono in considerazione i seguenti profili:

- a. invito a effettuare le produzioni documentali nel rispetto della normativa regolamentare (D.M. 44/2011 e decreti attuativi di DGSIA) e dei principi di chiarezza, con formazione di elenchi e indicazione del documento mediante denominazione descrittiva, non con la sola numerazione;
- b. invito a un sempre maggiore utilizzo dei *link* ipertestuali per le produzioni documentali. Tale tecnica consente il collegamento tra atto processuale e documenti menzionati nello stesso: in tal modo è possibile visualizzare il documento prodotto dalla parte mediante un semplice *click* del *mouse* sull'atto digitale. Con ciò si determina un collegamento logico tra le deduzioni assertive e quelle probatorie, particolarmente utili, posto che consentono un significativo risparmio dei tempi di ricerca, specie nelle cause di maggiore complessità;
- c. valorizzazione della prassi relativa al deposito del foglio di precisazione delle conclusioni tramite *Consolle Avvocati*, prassi illustrata nel sito dell'ordine degli Avvocati di Milano e denominata "live": con essa il contenuto delle domande "finali" delle parti rifluisce direttamente nel corpo della sentenza, con risparmio del tempo per il cd. "copia-incolla" e con eliminazione del rischio che qualche parte venga "saltata".

La prossima reingegnerizzazione di *Consolle del magistrato* comporterà, tra l'altro, un ampliamento dei limiti dimensionali dagli attuali 30 a 60 *megabyte* e quindi una significativa agevolazione nel deposito dei *link* ipertestuali e dei depositi multimediali.

Tale metodologia, tra l'altro, comporta per gli avvocati un aumento del 30% del compenso previsto dal D.M. n. 55/2014.

Negli ultimi mesi sono state inoltrate a DGSIA richieste di implementazioni di *Consolle* per ottenere una più agevole visibilità dei fascicoli riuniti, denominati come 'collegati' e la creazione di un meccanismo di *alert* per agevolare il "dialogo" tra i Consiglieri e i Presidenti nella fase della controfirma.

Utilizzo A.U.P.P.

Nell'ottica di un adeguato e proporzionato utilizzo delle risorse umane, con la supervisione della Coordinatrice delle Cancellerie civili è stato predisposto un modello (*form*) per il monitoraggio dell'attività degli A.U.P.P. sulla base di criteri obiettivi e facilmente tracciabili.

Ciascun A.U.P.P., per il tramite delle proprie credenziali ADN, risponde alle domande indicate nel *form* attraverso *link* strutturati in base alla sezione o agli uffici amministrativi di destinazione, indicando la tipologia di attività svolta (ad es., preparazione scheda fascicolo, verifica notifiche, esito trattative, necessità di attività istruttoria, possibile inammissibilità dell'appello). Il monitoraggio, con cadenza mensile, consente di valutare concretamente, in termini quantitativi e qualitativi, l'apporto lavorativo degli AUP e di verificare gli effetti della programmata riduzione del *disposition time*, ponendo in essere eventuali correttivi. Il sistema consente, inoltre, di raccogliere dati utili al fine della valutazione delle *performances* individuali e di gruppo.

Utilizzo applicativi ministeriali

Nell'ambito organizzativo di alcune sezioni civili si è avviata in modo sperimentale la realizzazione del sito sezionale *Sharepoint*. Con tale applicativo, messo a disposizione dal Ministero della Giustizia e fortemente incentivato in concomitanza con la crisi emergenziale sanitaria, i cambiamenti epocali successivi e il connesso "balzo" tecnologico esponenziale, è previsto un utilizzo immediato della funzione "agenda" disponibile per i Presidenti e i Consiglieri, in vista di una adeguata calibrazione delle udienze, sempre nell'ottica di un'organizzazione efficiente e rispettosa dei tempi di lavoro di tutti.

Inoltre, è previsto il collegamento rapido ai siti di più frequente utilizzo, quali la Corte di Cassazione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Italggiureweb, Cosmag – Albo dei CTU – SSM Portale della Scuola della Magistratura – Intranet Corte Appello – Wiki Area Civile – HelpDesk Giustizia per assistenza e di recente la Banca Dati Merito.

Il sito *Sharepoint*, inoltre, si articola nelle seguenti sezioni: archivio sentenze, raggruppate per anno, suddivise tra prima civile e sezione specializzata impresa, suddivise ulteriormente per oggetto e materia – esiti sentenze Cassazione – relazioni predisposte dagli AUPP - sentenze in controfirma, suddivise per Presidente, con all'interno le cartelle "da approvare" e "approvate", distinte per ciascun Consigliere - relazioni dei Consiglieri - guida alla Consolle.

Il Processo civile telematico nel Distretto

Livello di attuazione del Processo Civile Telematico

Chi entra oggi nei Palazzi di Giustizia non trova più i corridoi affollati, né le code interminabili davanti alle Cancellerie, perché gli avvocati e gli operatori professionali del processo (quali consulenti, delegati alle vendite, custodi, curatori) accedono da remoto ai fascicoli di loro competenza, vi depositano i loro atti e documenti e ricevono sui loro applicativi le comunicazioni di Cancelleria. Le udienze possono venire sostituite da trattazione scritta o da remoto.

Non trova più gli scaffali traboccanti di faldoni che racchiudono centinaia di pagine in una copertina di cartone legata con un nastro di stoffa, né i carrelli carichi di fascicoli in perenne andirivieni fra uffici o giacenti nei corridoi: i nuovi fascicoli sono interamente telematici e i fascicoli cartacei o ibridi sono interamente consultabili a distanza.

Queste innovazioni consentono agli avvocati e agli operatori professionali di svolgere un lavoro professionalmente più qualificato e di ridurre gli accessi in tribunale, con vantaggi economici e per l'ambiente.

Consentono inoltre di dare dignità alle udienze che si sceglie di continuare a celebrare di presenza, ridotte di numero ma migliorate di qualità.

La piena implementazione del PCT avanti ai Tribunali ordinari e alle Corti è stata costruita gradualmente negli anni e ha richiesto un impegno concertato da parte del Ministero, dei Capi degli Uffici giudiziari, dei magistrati e del personale di Cancelleria.

Il Ministero ha investito risorse nell'acquisto di **materiale informatico**, sopperendo alla maggior parte delle esigenze degli uffici, anche se permane qualche criticità, specie in termini di celerità e flessibilità di intervento nel caso di guasti, non essendo previsti computer sostitutivi e dovendosi quindi attendere la successiva fornitura, a seguito di complessa procedura di gara.

L'automazione dell'ufficio ha quale conseguenza il fatto che un guasto nelle macchine blocca tutte le attività dell'ufficio: al magistrato non pervengono più le istanze, nemmeno quelle urgenti, e, anche se pervenissero in formato cartaceo, avrebbe difficoltà a provvedervi.

Sarebbe pertanto auspicabile il passaggio da contratti di acquisto a contratti di *leasing*, con l'inestimabile vantaggio di poter inserire clausole contrattuali che prevedono l'obbligo di fornire immediatamente computer sostitutivi in caso di necessità e l'onere di periodica sostituzione dei computer a scadenze predeterminate.

In alternativa, l'investimento in computer di scorta potrebbe risolvere in parte la rilevata criticità. Inoltre, il Ministero della giustizia, tramite la Direzione sistemi informativi automatizzati con fondi PNRR, ha promosso il progetto di digitalizzazione di 10 milioni di fascicoli di Tribunali, Corti d'appello e Corte di Cassazione, con acquisizione dei documenti cartacei nel sistema attraverso attività di imputazione e di scansione svolte con procedure prevalentemente manuali. Nell'ambito del progetto di digitalizzazione, ad oggi, nel distretto di Milano la Corte e tutti i Tribunali hanno raggiunto l'obiettivo del 31.12.2023.

Questo sforzo non sarà più necessario in futuro, in quanto nei nuovi fascicoli gli atti e i documenti vengono inseriti dall'inizio con modalità interamente digitali, come previsto all'art. 196-*quater* disp. att. c.p.c.

Il Ministero ha previsto di garantire la riservatezza dei dati custoditi nei fascicoli attraverso un sistema di controlli all'accesso, consentito unicamente a chi vi abbia titolo.

L'impegno alla informatizzazione della giustizia si è notevolmente intensificato nei mesi precedenti al 30.6.2023, data di entrata in vigore della previsione, nella “riforma Cartabia” del processo civile, della informatizzazione degli uffici dei Giudici di Pace e del Tribunale per i Minorenni.

Mentre il passaggio dal cartaceo al digitale nei Tribunali ordinari e nella Corte d'Appello è stato graduale, negli uffici dei Giudici di Pace e del Tribunale per i Minori è stato istantaneo.

Negli uffici dei **Giudici di pace** i fascicoli erano interamente cartacei. E tuttavia dal 30.6.2023 il lavoro viene svolto in modalità interamente telematica, sia per la redazione dei verbali e dei provvedimenti da parte dei giudici, sia per il deposito degli atti da parte dei difensori e dei terzi abilitati, sia per le comunicazioni di cancelleria.

In preparazione di tale radicale cambiamento, è stata aumentata la dotazione informatica degli uffici, le reti sono state potenziate, sono stati organizzati corsi di formazione *online* ed è stata prevista una formazione “*on the job*”. La formazione è fondamentale ed è auspicabile una sua prosecuzione. Ma i tempi ristretti di entrata in vigore del PCT presso gli uffici dei Giudici di Pace non hanno consentito una sperimentazione graduale e al 30 giugno scorso si è resa evidente la necessità di implementare dei correttivi in corso d'opera, che in parte sono stati attuati nel corso dei successivi mesi, con tutte le fatiche che ciò ha comportato in uffici già in sofferenza per carenza di organico e aumentata competenza.

Il Tribunale per i Minorenni

E' un ufficio delicatissimo, che vede come “parte” principale minorenni in condizioni di grave difficoltà perché vittime di abusi o maltrattamenti o perché abbandonati o comunque privi di adeguate figure genitoriali di riferimento. Nel corso di molteplici legislature sono state sottolineate le criticità di questo Tribunale, nel quale il lavoro fino al 30.6.2023 veniva svolto interamente in modalità cartacea.

L'avvio del P.C.T., pur se auspicato da anni, non è stato preceduto da un adeguato tempo di studio e sperimentazione, tanto che al 30.6.2023 l'applicativo non era stato adattato alle peculiari esigenze del processo minorile e presentava carenze anche nelle funzionalità già note al Tribunale ordinario, dando luogo a numerose criticità. Questa situazione ha reso necessario un provvedimento presidenziale di autorizzazione, in via transitoria, all'utilizzo del cartaceo per alcuni servizi, garantendo continuità all'ufficio con un encomiabile lavoro da parte di tutti.

La mole di lavoro gestita dal Tribunale per i Minorenni è enorme e, dal punto di vista informatico, si concreta in un flusso continuo di atti e documenti provenienti da diversi soggetti – quali il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minori, i Giudici onorari, il Curatore speciale nominato per i minori, i difensori dei genitori, i Servizi sociali, le Forze dell'ordine e gli ausiliari. Presso il Tribunale per i Minorenni di Milano al 30.6.2023 erano pendenti 12.260 fascicoli cartacei, che – filtrati dal totale di 23.119 fascicoli a sistema – sono stati oggetto di “migrazione” manuale (uno per uno) dalla piattaforma Sigma al SICID minorile, perché li si potesse “lavorare”

nel nuovo processo telematico. Tale attività a Milano è stata inizialmente svolta dal solo personale di Cancelleria, da settembre 2023 affiancato da *data entry* messi a disposizione dal Ministero.

La collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano ha reso possibile una formazione del personale di Cancelleria e dei Magistrati aggiuntiva rispetto a quella – troppo scarna – prevista dal piano formativo ministeriale.

Il Tribunale per i Minori di Milano ha partecipato al tavolo tecnico istituito presso il Ministero offrendo un contributo determinante all'avvio del P.C.T., fornendo precise richieste di interventi correttivi ed evolutivi del sistema che sono state preziose nel risolvere, nei mesi successivi, molte delle criticità rilevate.

L'informatizzazione del Tribunale per i Minorenni è, pertanto, ancora in corso e ci si interroga con preoccupazione su come possa essere adeguatamente affrontata la prossima grande sfida informatica costituita dal Tribunale unico per i minorenni e le famiglie, la cui istituzione è prevista entro il 2024, Tribunale che dovrebbe trattare, con unico rito ed un unico applicativo in corso di sviluppo, sia la materia attualmente propria del Tribunale per i Minorenni, sia i procedimenti di separazione e divorzio.

Volontaria giurisdizione

La digitalizzazione degli uffici del Giudice Tutelare è in corso grazie a finanziamenti della Regione Lombardia, nell'ambito del progetto degli Sportelli di Prossimità, di cui si tratterà in altro settore di questa relazione.

Dal punto di vista prettamente informatico, particolarmente utile è la possibilità di accreditare soggetti terzi – quali appunto i gestori dei servizi di prossimità, ma anche i Servizi sociali – per depositare atti e ricevere comunicazioni in PCT.

Informatica giudiziaria e intelligenza artificiale

La rapida evoluzione dell'AI rappresenta una sfida per l'umanità.

La collaborazione tra uomo e AI è possibile e può portare a risultati straordinari, anche in campo giudiziario, migliorando sia la produttività, sia la qualità del lavoro di avvocati e magistrati, purché sia guidata dall'uomo in un approccio il cui simbolo, già utilizzato da Garry Kasparov per il gioco degli scacchi, potrebbe essere quello del Centauro: l'informatica come cavallo che dà potenza e velocità; l'esperienza, l'intelligenza emotiva e l'etica dell'uomo quale cuore, braccia e testa che governi tale forza secondo principi etici e di diritto.

Gli strumenti tecnologici sono in grado di svolgere attività compilative e riassuntive di conoscenza già acquisita, possono proporci dei testi in linguaggio naturale compilati sulla base di altri testi reperiti nella banca dati di riferimento e individuati per casi simili, sta poi ad avvocati e magistrati utilizzare tale strumento conducendolo nella direzione dettata dalla loro esperienza umana ed intelligenza emotiva.

Ad esempio, l'intelligenza artificiale potrà rinvenire in un database di sentenze tutte quelle in cui si tratti di un padre che chiede il collocamento paritario del figlio/a ma non potrà avere alcuna esperienza di cosa significhi essere padre. Riterrà il collocamento paritario di un figlio presso entrambi i genitori una pronunzia statisticamente più rara sulla base delle passate sentenze, ma non potrà comprendere il desiderio di fare il padre, perché non ne ha esperienza. Potrà elencare gli indici di capacità genitoriale (come stringa di caratteri normalmente correlati alla stringa

capacità genitoriale in un determinato contesto), ma non potrà comprendere il profondo cambiamento culturale sotteso al principio di parità di genere in famiglia e sul lavoro.

L'apporto professionale dell'avvocato è essenziale nell'ascolto del proprio cliente e nel manifestare, nei suoi scritti e in udienza, come siano cambiati i tempi rispetto all'epoca in cui sono state scritte le norme attualmente in vigore e quali siano le possibili nuove interpretazioni che consentano di adeguare il diritto alla mutata realtà.

Tale lavoro tipicamente umano è imprescindibile per l'elaborazione di interpretazioni evolutive, sovente recepite dal legislatore una volta consolidate, e garantisce l'aderenza del diritto ai nostri valori costituzionali.

L'apporto del Consiglio dell'Ordine degli avvocati è essenziale anche nell'elaborare tecniche di redazione degli atti che al contempo migliorino il *dataset* dei *database* di giustizia e potenzino il contributo creativo dell'avvocato.

Utilizzare la tecnologia e in particolare l'AI per rendere più efficiente il nostro lavoro potrà condurci a migliorare la qualità, oltre che l'efficienza del servizio giustizia, se ci consentirà di liberare tempo per le attività proprie dell'uomo, delegando alla macchina attività di natura sostanzialmente compilativa e se sarà trasparente e verificabile il suo funzionamento.

Per la creazione del "centauro" che armonizzi umanità e informatica la via è già tracciata nella **riforma Cartabia**:

- l'uso della tecnologia nel processo civile è potenziato con la previsione del deposito telematico di tutti gli atti, l'ampliamento del PCT a settori prima cartacei e l'indicazione di tecniche di redazione degli atti che migliorino il *dataset* dei *database* di giustizia;

- il rapporto personale di avvocati e magistrati con le parti è potenziato, con la promozione della "giustizia consensuale", nella quale i difensori hanno il ruolo di facilitare l'emergere dei bisogni reali delle parti e di ricercare in modo creativo soluzioni, accompagnando i loro assistiti avanti a una figura terza o agendo loro stessi direttamente. E' inoltre prevista la necessaria comparizione personale delle parti avanti al giudice alla prima udienza.

Merita una menzione anche sotto questo aspetto l'innovazione costituita dagli Uffici di Prossimità, in quanto utilizzano la tecnologia (digitalizzando i fascicoli e condividendo atti con gli uffici giudiziari tramite PCT) e nel contempo prevedono uno spazio di ascolto e di supporto qualificato per il cittadino, ciò che consente di far pervenire le istanze al Tribunale in modo efficiente e congruo con le reali esigenze degli utenti.

La Corte d'Appello di Milano è impegnata, a fianco del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, del Ministero e delle Università nello studio dell'applicazione delle nuove tecnologie volte a migliorare il servizio giustizia e a implementare le nuove tecnologie in conformità con i principi Costituzionali e con i principi che si vanno delineando nell'AI *Act* Europeo in corso di approvazione, tra cui la protezione dei diritti fondamentali, l'intervento e la sorveglianza umani, la robustezza tecnica e la sicurezza, la riservatezza e la *governance* dei dati, la trasparenza, la non discriminazione e l'equità, nonché il benessere sociale.

Per affrontare una realtà complessa come l'applicazione dell'Intelligenza artificiale all'amministrazione della giustizia occorrono ingegneri ed esperti di informatica, ma anche giuristi, filosofi, economisti, giudici, avvocati, cancellieri e politici, esperti in diritto comunitario

e internazionale; occorrono studiosi che dedichino una parte rilevante del loro tempo a informarsi sull'evolvere delle tecnologie e a riflettere sulle possibili implicazioni e conseguenze, nonché operatori del diritto e gestori dei sistemi che diano il loro contributo radicato nel concreto utilizzo delle tecnologie negli uffici giudiziari.

Presso la Corte d'Appello di Milano sono da molti anni attivi gli Osservatori sulla giustizia civile, organismi informali ai quali partecipano avvocati, magistrati togati e onorari, professori ed esponenti di altre professionalità coinvolte nel processo civile, soggetti che si riuniscono periodicamente, accomunati dall'interesse per la giurisdizione e dalla fiducia nel metodo di confronto fra diversi punti di vista e in un dialogo costruttivo con i Dirigenti degli uffici giudiziari e con il Ministero.

Nell'alveo degli Osservatori si è recentemente costituito il Gruppo Europa - Intelligenza Artificiale & Diritto, che si fa promotore e rappresenta, nell'ambito del Distretto di Milano, una attiva "sentinella" nell'attività di formazione e divulgazione della normativa, dei codici etici e della giurisprudenza sul tema, e di monitoraggio sulle applicazioni di IA per il settore giustizia, favorendo il dialogo e la necessaria collaborazione tra le diverse discipline giuridiche e matematico-scientifiche.

La Scuola Superiore della Magistratura, Formazione decentrata di Milano, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con gli Osservatori della Giustizia civile, hanno altresì promosso iniziative di natura formativa riguardo ai sistemi di intelligenza artificiale, nella convinzione sia di fondamentale importanza promuovere la diffusione di competenze e conoscenze che consentano di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'AI.

E', inoltre, istituito un Gruppo di lavoro tra Corte d'Appello di Milano, DGSIA e CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale di Informatica), nel quadro delle politiche dell'Unione europea riguardo alla "*Strategia europea dei dati*" e del Partenariato Globale sull'Intelligenza artificiale (*Global Partnership on Artificial Intelligence*), di cui l'Italia è Paese fondatore, e più specificamente nell'ambito dell'iniziativa "*Intelligenza artificiale e Datalake Giustizia*".

Uno degli scopi del gruppo di lavoro è quello di individuare medie e varianze statistiche nei dispositivi delle sentenze civili in specifiche materie. In quest'ambito si è instaurata una collaborazione con l'Osservatorio giustizia civile sul risarcimento del danno, nel settore del risarcimento da lesione della *privacy*, allo scopo di cooperare nell'analisi di sentenze di procedimenti definiti che presentano analogie significative.

La particolarità di questo gruppo di lavoro è che sta valutando opportunità e rischi di una futura applicazione di sistemi di AI a registri, documenti e atti che formano i fascicoli del processo civile e non solo a sentenze e ordinanze definitive.

Funzioni di AI - quali elaborazione del linguaggio naturale e apprendimento automatico (*machine learning*) - potrebbero fornire al giudice una rappresentazione unitaria e integrata della conoscenza espressa nei fascicoli allo stesso assegnati e consentire ricerche semantiche e navigazioni ipertestuali.

Attualmente nell'ambito di questo progetto sono allo studio, anche tramite interviste a magistrati, le funzionalità che sarebbero utili nelle fasi istruttoria, di studio e decisionale del processo civile. E' stata di recente istituita a cura del Ministero la Banca dati di merito.

Si auspica che, una volta a regime, la banca dati di merito sia realmente universale in entrambe le versioni, riservata e pubblica, vale a dire contenga tutte le sentenze e i provvedimenti decisori emessi dagli uffici giudiziari italiani.

Un *database* pubblico completo, naturalmente privo di *bias* nella scelta dei dati, è un valore prezioso da tutelare, come anche la trasparenza e verificabilità dei criteri di ricerca.

Poiché le infrastrutture informatiche possono condizionare l'esercizio concreto della giurisdizione e custodiscono un *database* di dati sensibili nella custodia degli Uffici Giudiziari, è importante un dialogo aperto con il Ministero quale committente degli applicativi e con le aziende produttrici, ai fini di assicurare l'intervento e la sorveglianza umani, la robustezza tecnica e la sicurezza, la riservatezza e la *governance* dei dati, la trasparenza, la non discriminazione e l'equità, nonché il benessere sociale, in conformità con i principi fondamentali del nostro ordinamento e dell'Unione Europea.

2. Settore penale

Il processo penale telematico in Corte d'appello

Nell'anno 2023 la Corte di Appello nel settore penale si è caratterizzata per avere svolto al proprio interno alcune azioni positive volte a promuovere nel personale, amministrativo e di magistratura, la consapevolezza dei rischi inerenti al trattamento dei dati giudiziari (la cosiddetta *cyber security awareness*).

Si è dato ampio seguito alle iniziative ministeriali volte a sensibilizzare il mondo giudiziario ai rischi erariali derivanti da minacce d'intrusione nei sistemi e captazioni di dati di ogni genere tramite dispositivi o programmi spia, più o meno malevoli. È stato intensamente promosso l'uso preferenziale degli applicativi del pacchetto Microsoft Office 365, acquistato e distribuito dal Ministero della Giustizia per magistrati e personale amministrativo, anche a tempo determinato. Si è poi promossa, all'interno della Corte e tramite il dialogo strutturato con gli altri uffici giudiziari del Distretto, principalmente quelli giudicanti, la pulizia dei dati del Sistema informativo della cognizione penale, SICP, e nel Sistema informativo giudice dell'esecuzione, SIGE, nell'ambito del Sistema integrato esecuzione sorveglianza, SIES. La pulizia dei dati del SICP si è rivelata preziosa già nel gennaio 2023, quando in fase di prima attuazione della riforma penale "Cartabia" si sono realizzati e comunicati a ciascuna sezione penale di questa Corte prospetti contenenti l'elenco dei processi nei confronti d'imputati che a tale data risultavano, nel SICP, soggetti a misura cautelare personale per reati ai quali risultava applicabile l'articolo 85 d.lgs. 150/2022, in ragione del mutato regime di procedibilità. In un momento di rapida e sostanziale innovazione normativa, le sezioni hanno così avuto a disposizione uno strumento informatico in più, di supporto all'attività giurisdizionale, consistente in una matrice di dati sufficientemente ristretta da consentire loro, fascicolo per fascicolo, la verifica sia dell'eventuale sopravvenuta irrevocabilità della sentenza, sia della persistente efficacia o meno della misura cautelare, sulla base della presenza o dell'assenza in atti di una querela non rimessa per il reato già procedibile d'ufficio, ora a querela della persona offesa.

Si è dato seguito a una prassi utile, integrativa della tenuta dell'applicativo ministeriale Autorità giudiziaria internazionale, AGI, consistente nella realizzazione e tenuta di un foglio di calcolo dei termini massimi cautelari nelle procedure per estradizione e per l'esecuzione di mandati d'arresto europei o britannici, con la memoria dei termini che erano stati calcolati tramite tale risorsa e la loro trasposizione nel relativo scadenziario.

La necessità di rispondere in tempi brevi a specifiche richieste ministeriali ha comportato la benefica acquisizione d'informazioni inerenti alla calendarizzazione dei ruoli di udienza, all'impiego qualitativo e quantitativo degli addetti all'ufficio per il processo e, in altra occasione, al destino dei beni in sequestro nei procedimenti per reati di contraffazione, falsificazione e riproduzione non autorizzata di merci.

È finalmente possibile affermare, infine, che nessun programma informatico non ministeriale è utilizzato per la gestione dei flussi di lavoro. Infatti, sono state completamente abbandonate le preesistenti cartelle condivise a uso interno, localizzate sul *server* del Palazzo di Giustizia. Si trattava di risorse prive di *files* di *log*, frutto di un'ingegnerizzazione estemporanea non richiesta né da norme primarie, né da regolamenti, né da linee guida, difficilmente assoggettabili a monitoraggio. Tali strumenti di lavoro sono stati sostituiti in tutte le sezioni penali di questa Corte con cartelle e documenti condivisi negli appositi applicativi del pacchetto Microsoft Office 365, che si avvalgono di sistemi sicuri di crittografia e collocano i dati su *server* muniti dei presidi di sicurezza più elevati a livello mondiale. Il risultato di più intensa tutela dei dati giudiziari, impensabile sino al 2021, è stato il frutto di uno sforzo corale dell'Ufficio e di una costante attività d'informazione, sostegno e accompagnamento, tanto dei colleghi quanto del personale amministrativo, svolta dai competenti organi della Presidenza di questa Corte con tutte le risorse dell'ufficio per il processo informatico statistico, con il sostegno nelle fasi nodali dell'ufficio distrettuale per l'innovazione, UDI.

Processo Penale Telematico nel Distretto

Dotazioni informatiche: l'allestimento delle aule di udienza per la videoregistrazione

La dotazione di *hardware*, stampanti/scanner multifunzione è nel distretto allo stato complessivamente adeguata. Eventuali esigenze peculiari segnalate dagli uffici vengono gestite con il supporto del CISIA locale e di DGSIA.

Nel 2023 si è evidenziata l'esigenza di allestire tutte le aule penali con impianti di videoregistrazione.

Ciò al fine di ottemperare alla disposizione normativa che, a partire dal 30.6.2023, ha previsto la videoregistrazione delle udienze penali per evitare la rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice (art. 510, comma 2-*bis*, c.p.p.). Nel quadro dell'autorizzazione alla spesa e delle indicazioni operative del Ministero, dunque, l'Ufficio contratti della Corte d'Appello ha curato l'acquisto e l'installazione di impianti di videoregistrazione per tutte le aule penali attive del distretto.

L'unica eccezione ha riguardato le aule bunker, che attualmente non sono collegate alla RUG (Rete Unica Giustizia), necessaria per il funzionamento degli impianti di videoregistrazione: la

questione è all'attenzione di DGSIA di CISIA e sono allo studio soluzioni per cablare anche tali aule.

Con meritorio spirito di collaborazione, tutti gli uffici del distretto milanese si sono adoperati per videoregistrare le udienze penali. Permangono, sul punto, alcune criticità:

a. il portale su cui confluiscono le videoregistrazioni non è attualmente accessibile, né al personale amministrativo, né i magistrati: l'esito della relativa sperimentazione non è ancora conclusa;

b. non è ancora previsto un sistema per consentire alle parti la fruizione della videoregistrazione, sebbene si tratti di un nuovo metodo di documentazione del momento di assunzione della prova dibattimentale;

c. il sistema di videoregistrazione congegnato in questa prima fase per la maggior parte delle aule penali è alquanto complesso e instabile:

- per la videoregistrazione l'utente deve impiegare in successione ben 3 sistemi: *i)* RegeWeb (per l'estrazione di un codice univoco da abbinare alla videoregistrazione); *ii)* Microsoft Teams (per la materiale esecuzione della videoregistrazione) e *iii)* il portale ministeriale per visionare il materiale);

- se per errore, guasto tecnico o necessità processuale (es. sospensione dell'udienza) la videoregistrazione viene sospesa e poi ripresa, la seconda parte della videoregistrazione non confluisce sul portale;

- talora la registrazione mediante Microsoft Teams genera errori e, malgrado venga seguita la procedura raccomandata, la videoregistrazione non è fruibile;

- non è stata prevista adeguata formazione per il personale amministrativo, che spesso non è in grado di risolvere i problemi tecnici che si presentano nell'impiego dell'applicativo.

Si auspica che in futuro vengano implementati sistemi di videoregistrazione più stabili e performanti, del tipo di quelli impiegati per le multivideoconferenze (MVC) e le operazioni siano eseguite da personale tecnico, auspicabilmente quello che già si occupa della fonoregistrazione delle udienze.

Infrastrutture di rete

Avanzano, non senza difficoltà, i progetti per il miglioramento del cablaggio nei Tribunali del Distretto. In alcuni uffici le opere di ammodernamento sono state avviate con ritardo – o non sono state avviate – per complicazioni di carattere amministrativo-burocratico e tecnico. Mediante il CISIA, peraltro, il Ministero ha mappato le esigenze del distretto e assicurato il potenziamento delle infrastrutture di rete.

Si tratta, del resto, di un'innovazione imprescindibile alla luce dell'afflusso di nuovo personale (v. paragrafo seguente) e del più massiccio impiego che si sta facendo man mano che il processo penale telematico viene implementato (v. oltre).

Risorse umane e innovazione

Nel 2023, sempre nel quadro delle politiche di assunzione per il raggiungimento degli obiettivi PNRR che l'anno precedente aveva visto l'arrivo di numerosi addetti all'ufficio per il processo,

sono stati assunti – sempre a tempo determinato – degli addetti specificamente preposti a mansioni di *data entry*. Le unità di personale effettivamente giunte nei Tribunali del distretto - in numero inferiore rispetto ai posti individuati in organico - supportano l'attività di digitalizzazione degli atti dei procedimenti penali ed elevano la qualità dei dati immessi nei registri informatici.

Gli applicativi informatici per la gestione del procedimento penale tra passato, presente e futuro

L'anno 2023 ha segnato un passo epocale verso il processo penale telematico.

Sinora, infatti, non si poteva parlare di digitalizzazione degli atti del procedimento penale digitali, ma solo di dematerializzazione (cioè conversione in copia informatica) dell'atto cartaceo (o analogico): gli Uffici da alcuni anni e con particolare alacrità si sono adoperati per creare copie informatiche dei fascicoli cartacei, facendoli confluire in TIAP-Document@.

A partire da novembre 2023 è stato rilasciato in esercizio l'Applicativo per il Processo Penale (APP), concepito per la gestione in maniera interamente digitale del procedimento penale a partire dall'iscrizione della *notitia criminis*. Va premesso che l'ambiente sinora messo a disposizione del personale amministrativo e di magistratura afferisce soltanto al primo segmento del procedimento, quello delle indagini preliminari, e che quindi l'innovazione, allo stato, riguarda l'attività delle sole Procure e degli Uffici GIP presso i Tribunali.

La possibilità di formare, firmare e depositare un atto integralmente in digitale costituisce in sé un'innovazione entusiasmante, che i magistrati del settore penale attendono da tempo.

Tuttavia, nelle prime settimane di impiego di "APP" si sono evidenziate numerose criticità. Esse sono, in massima parte, legate al fatto che – ragionevolmente – l'applicativo è stato concepito 'in laboratorio', lontano dagli uffici giudiziari i cui flussi dovrebbe regolare e muovendo dall'architettura di RegeWeb, applicativo che gestisce i registri informatizzati della cognizione penale.

Ma se, da un lato, ogni innovazione che afferisca un flusso di lavoro già strutturato, tanto più se anche proceduralizzato a livello normativo, non può che partire dall'analisi e dallo studio del flusso medesimo, dall'altro le esigenze cui attende il sistema di tenuta del registro informatico sono molto diverse da quelle cui è preposto l'applicativo che intende gestire i flussi di lavoro di Procure e Tribunali (e domani della Corte d'Appello) e supportare il lavoro del magistrato, dallo studio del procedimento alla redazione e al deposito dell'atto.

Ne è conseguito che i limiti dell'applicativo si sono evidenziati ai primi impieghi. Alcuni di essi sono stati superati dall'alacre lavoro di DGSIA, altri sono in fase di analisi e ne è stato preannunciato il superamento, altri ancora non è chiaro se e come verranno affrontati, essendo immanentemente legati alla genetica dell'applicativo.

Segue l'indicazione di alcune delle principali criticità tuttora sussistenti:

A) Nella gestione del flusso procedimentale e nella visibilità degli atti

- L'applicativo ragiona per 'richieste' pervenute al giudice, che questi progressivamente gestisce ed evade. Tuttavia, il magistrato – mediante il medesimo applicativo – deve poter agevolmente studiare l'intero procedimento, anche 'verticalmente' (non solo avendo una panoramica di superficie degli atti che lo compongono), e monitorare il proprio ruolo, personalizzando la propria 'scrivania virtuale'.

Ebbene, la ‘costola’ del software – denominata “App Studio” – elaborata per fronteggiare la prima delle due esigenze non è ancora stata resa disponibile agli utenti. Inoltre, non sono state ancora implementate funzioni avanzate di *alert* delle scadenze e di agenda per organizzare gli impegni professionali del magistrato.

- Malgrado il Ministero avesse assicurato che gli atti dematerializzati da TIAP-Document@ sarebbero stati fruibili in “APP”, allo stato la comunicazione tra i due applicativi è deficitaria: il processo di cd. *migrazione* degli atti dal vecchio gestore documentale al nuovo, secondo le stime diffuse dal Ministero, è avvenuto con esito positivo per oltre il 99% dei procedimenti penali. Tuttavia, il più delle volte gli atti transitati da TIAP a Mercurio – il gestore documentale sottostante “APP” – non sono visibili in quest’ultimo.

- Non sono state implementate adeguate funzioni di filtro e ordinamento degli atti, al fine di dare priorità a richieste che oggettivamente rivestono carattere di urgenza per la materia trattata (es. codice rosso), per la natura (in quanto afferiscano privazioni della libertà personale: es. richieste di convalida) o per sottoposizione a termine (es. scadenza del termine di deposito della sentenza o di convalida di misura precautelare).

- La visibilità in APP è stata strutturata mutuandola da RegeWeb. Ne segue che gli amministrativi – i quali nel registro necessariamente vedono i dati esteriori di tutti i procedimenti pendenti nell’ufficio – in APP possono astrattamente vedere anche il contenuto dei procedimenti digitali, perfino le bozze degli atti del magistrato non ancora depositati. Analoga disfunzione si era originariamente verificata per gli utenti magistrati, ma è stata risolta.

- APP non è ancora in grado di consentire il lavoro in *team* all’interno degli uffici giudiziari (es. da parte dello *staff* del giudice) né di organizzare l’attività di uffici centralizzati, di turni e sostituzioni.

B) La **redazione degli atti**

- Originariamente concepita esclusivamente mediante *wizard* (procedure guidate), è ora possibile anche caricando direttamente l’atto nell’applicativo e quindi firmandolo. Tuttavia, la proceduralizzazione talvolta troppo rigida e in plurimi passaggi dell’attività di redazione rischia concretamente di rallentare il lavoro del giudice e di non consentire la necessaria duttilità. Ciò si sta rivelando particolarmente evidente nella gestione di flussi redazionali di atti seriali (es. archiviazioni massive di procedimenti a carico di soggetti ignoti).

- Affidata da principio solo a modelli precaricati nell’applicativo, la redazione degli atti è stata resa un po’ più flessibile grazie alla possibilità di personalizzazione dei modelli, allo stato ancora soltanto parziale, e all’implementazione di funzioni avanzate per creare, inserire, modificare, archiviare e riutilizzare punti di motivazione o blocchi di testo.

Stando allo schema di decreto ministeriale attuativo della riforma del processo penale sinora reso noto, da gennaio 2024 l’impiego di “APP” dovrebbe divenire obbligatorio per le sole archiviazioni. Tenuto conto, peraltro, dei malfunzionamenti e dei limiti strutturali sinora manifestati dall’applicativo, si auspica che – oltre a risolvere le criticità sopra segnalate – per i successivi segmenti del procedimento si inverta la prospettiva e si costruisca il *software* dopo avere osservato come il procedimento penale vive negli uffici giudiziari. Soltanto così si potrà congegnare uno strumento realmente utile a migliorare la risposta di giustizia sotto il profilo della qualità e della rapidità.

Assistenza informatica e formazione sugli applicativi

Nel descritto quadro di galoppante innovazione, è imprescindibile un potenziamento della tempestività e qualità dell'assistenza tecnica agli utenti.

Malgrado la disponibilità e l'abnegazione del personale, qualificato ma numericamente troppo esiguo, del locale CISIA, sovente si registra l'inadeguata preparazione del personale esterno che si occupa di assistenza informatica. Si è spesso registrata la sottovalutazione delle richieste di assistenza, con impropri *downgrades* del livello di urgenza della segnalazione, a causa della scarsa conoscenza delle dinamiche e delle peculiarità del singolo Ufficio giudiziario (così è stato, nel recente passato, per alcune segnalazioni urgenti provenienti dal Tribunale del Riesame).

In generale, nella stagione di profonda innovazione che abbiamo iniziato a vivere sarà imprescindibile l'allestimento di un'offerta formativa capillare ed efficace, composta anche di cd. *training on the job* rivolta sia al personale amministrativo, sia a quello di magistratura. UDI ha già segnalato il bisogno formativo, rispettivamente, alle competenti articolazioni ministeriali e alla Formazione decentrata per il distretto di Milano e si farà ogni sforzo per sostenere i progetti formativi che le articolazioni competenti intenderanno intraprendere.

L'innovazione è un processo ineluttabile e, se attuata con sistemi adeguati, può certamente migliorare la qualità e tempestività della risposta di giustizia che i cittadini attendono. Ma è, altrettanto, indispensabile accompagnare attivamente le persone che operano negli uffici giudiziari per consentire loro di recepire adeguatamente l'innovazione medesima nei loro quotidiani flussi di lavoro.

Oltre alle iniziative che hanno coinvolto l'intero Distretto, nell'anno 2023 la Corte di Appello nel settore penale si è caratterizzata per avere svolto al proprio interno alcune azioni positive volte a promuovere nel personale, amministrativo e di magistratura, la consapevolezza dei rischi inerenti al trattamento dei dati giudiziari (la cosiddetta *cyber security awareness*).

Si è dato ampio seguito alle iniziative ministeriali volte a sensibilizzare il mondo giudiziario ai rischi erariali derivanti da minacce d'intrusione nei sistemi e captazioni di dati di ogni genere tramite dispositivi o programmi spia, più o meno malevoli. È stato intensamente promosso l'uso preferenziale degli applicativi del pacchetto Microsoft Office 365, acquistato e distribuito dal Ministero della Giustizia per magistrati e personale amministrativo, anche a tempo determinato. Si è poi promossa, all'interno della Corte e tramite il dialogo strutturato con gli altri uffici giudiziari del Distretto, principalmente quelli giudicanti, la pulizia dei dati del Sistema informativo della cognizione penale, SICP, e nel Sistema informativo giudice dell'esecuzione, SIGE, nell'ambito del Sistema integrato esecuzione sorveglianza, SIES. La pulizia dei dati del SICP si è rivelata preziosa già nel gennaio 2023, quando in fase di prima attuazione della riforma penale "Cartabia" si sono realizzati e comunicati a ciascuna sezione penale di questa Corte prospetti contenenti l'elenco dei processi nei confronti d'imputati che a tale data risultavano, nel SICP, soggetti a misura cautelare personale per reati ai quali risultava applicabile l'articolo 85 d.lgs. 150/2022, in ragione del mutato regime di procedibilità. In un momento di rapida e sostanziale innovazione normativa, le sezioni hanno così avuto a disposizione uno strumento informatico in più, di supporto all'attività giurisdizionale, consistente in una matrice di dati sufficientemente

ristretta da consentire loro, fascicolo per fascicolo, la verifica sia dell'eventuale sopravvenuta irrevocabilità della sentenza, sia della persistente efficacia o meno della misura cautelare, sulla base della presenza o dell'assenza in atti di una querela non rimessa per il reato già procedibile d'ufficio, ora a querela della persona offesa.

Si è dato seguito a una prassi utile, integrativa della tenuta dell'applicativo ministeriale Autorità giudiziaria internazionale, AGI, consistente nella realizzazione e tenuta di un foglio di calcolo dei termini massimi cautelari nelle procedure per estradizione e per l'esecuzione di mandati d'arresto europei o britannici, con la memoria dei termini che erano stati calcolati tramite tale risorsa e la loro trasposizione nel relativo scadenziario.

La necessità di rispondere in tempi brevi a specifiche richieste ministeriali ha comportato la benefica acquisizione d'informazioni inerenti alla calendarizzazione dei ruoli di udienza, all'impiego qualitativo e quantitativo degli addetti all'ufficio per il processo e, in altra occasione, al destino dei beni in sequestro nei procedimenti per reati di contraffazione, falsificazione e riproduzione non autorizzata di merci.

È finalmente possibile affermare, infine, che nessun programma informatico non ministeriale è utilizzato per la gestione dei flussi di lavoro. Infatti, sono state completamente abbandonate le preesistenti cartelle condivise a uso interno, localizzate sul *server* del Palazzo di Giustizia. Si trattava di risorse prive di *files* di *log*, frutto di un'ingegnerizzazione estemporanea non richiesta né da norme primarie, né da regolamenti, né da linee guida, difficilmente assoggettabili a monitoraggio. Tali strumenti di lavoro sono stati sostituiti in tutte le sezioni penali di questa Corte con cartelle e documenti condivisi negli appositi applicativi del pacchetto Microsoft Office 365, che si avvalgono di sistemi sicuri di crittografia e collocano i dati su *server* muniti dei presidi di sicurezza più elevati a livello mondiale. Il risultato di più intensa tutela dei dati giudiziari, impensabile sino al 2021, è stato il frutto di uno sforzo corale dell'Ufficio e di una costante attività d'informazione, sostegno e accompagnamento, tanto dei colleghi quanto del personale amministrativo, svolta dai competenti organi della Presidenza di questa Corte con tutte le risorse dell'ufficio per il processo informatico statistico, con il sostegno nelle fasi nodali dell'ufficio distrettuale per l'innovazione, UDI.

X. Conferenza Permanente degli Uffici giudiziari milanesi

1. L'attività della Conferenza Permanente

Nel periodo dal 1.07.2022 al 30.06.2023 la Conferenza Permanente, istituita con DPR 18.8.2015, n. 133, nel circondario milanese facente capo alla Corte di Appello si è riunita con cadenza quindicinale/mensile.

Tra gli argomenti di particolare rilievo oggetto di esame si segnalano:

- il **Progetto di ristrutturazione generale e riqualificazione energetica** del Palazzo di Giustizia di Milano, a cura del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, cofinanziato, relativamente al primo lotto che si concluderà entro il mese di dicembre 2025, con i fondi del PNRR per un importo di € 43.000.000,00 e del Ministero della Giustizia per un importo di € 27.000.000. Al riguardo è stato elaborato il progetto di fattibilità tecnico-economica da parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti individuato dal Provveditorato ed è stata esperita la gara. La società vincitrice ha già eseguito i necessari sopralluoghi e le dovute verifiche. Gli interventi, che dovrebbero avere inizio nei primi mesi del 2024, in generale riguarderanno i serramenti esterni, le corti interne, le coperture, alcuni spazi interni, gli impianti, la sostituzione degli ascensori, il restauro della facciata principale e di altri elementi di pregio del Palazzo di Giustizia, a cui si aggiungono interventi edili e strutturali a supporto dell'efficientamento energetico. Stante la complessità dei lavori è stata istituita un'apposita struttura commissariale ed è stato nominato commissario il Dott. Ing. Fabio Riva del Ministero delle Infrastrutture.

Il secondo lotto del Progetto di ristrutturazione, che avrà inizio nel 2027, riguarderà invece gli interventi di adeguamento delle parti interne del palazzo e sarà finanziato direttamente dal Ministero della Giustizia;

- il **Certificato di Prevenzione Incendi** per il Palazzo di Giustizia, in relazione al quale è stato dato nuovo impulso alla procedura ed è in fase di affidamento il servizio di ingegneria funzionale all'elaborazione del progetto necessario per la richiesta del parere di conformità antincendio ai Vigili del Fuoco. L'attività è curata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e finanziata dal Ministero della Giustizia;

- **Impianti Antincendio**. E' in corso un intervento di coordinamento delle centraline antincendio del Palazzo di Giustizia e di implementazione dei quadri elettrici, finanziato dal Ministero e a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche;

- il **rifacimento dell'anello antincendio del Palazzo di Giustizia**. Nel mese di settembre 2023, a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche e finanziato dal Ministero della Giustizia, è previsto l'inizio dei lavori, che riguarderanno inizialmente la parte maggiormente ammalorata dell'impianto, interessata da numerose e frequenti perdite di acqua, che si estende nel piano interrato dell'immobile;

- la **mappatura degli impianti elettrici del Palazzo di Giustizia**, che è stata eseguita, su espressa richiesta della Conferenza Permanente, a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche. Si tratta di un documento di particolare importanza, soprattutto in termini di sicurezza, in quanto ha fornito il quadro della situazione impiantistica e delle relative certificazioni. Sono state

individuare come zone di intervento prioritario alcune parti del terzo, del sesto e del settimo piano, per un importo stimato di € 7.766.190,00, già comunicato al Ministero della Giustizia per la necessaria copertura finanziaria. Inoltre, è attualmente in corso la procedura per la verifica della “messa a terra”, che garantisce la sicurezza dell’utente dell’impianto elettrico nelle more degli interventi tecnici eventualmente necessari;

- la **ristrutturazione di parte del settimo piano**. Nei primi mesi del 2024 avranno inizio i lavori di ristrutturazione dei locali al settimo piano in uso all’Ufficio GIP del Tribunale e al Tribunale di Sorveglianza (rifacimento impianto elettrico, controsoffittature, pavimenti e quant’altro necessario per la completa fruibilità). L’intervento è finanziato dal Ministero della Giustizia e sarà eseguito dal Provveditorato alle Opere Pubbliche;

- le **lastre di marmo del salone centrale del terzo piano**. E’ in fase di affidamento l’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori per il consolidamento delle lastre di marmo poste al terzo piano, necessari per assicurare sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro;

- la **pellicola anti-frantumazione**. E’ in corso la procedura, a cura della Corte di Appello, previo finanziamento del Ministero della Giustizia, per l’acquisto e la posa in opera di pellicole anti-frantumazione da apporre sulle vetrate interne del Palazzo di Giustizia, per adeguamento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;

- l’**Aula Magna**. E’ in atto la procedura per la ristrutturazione dell’Aula Magna con adeguamento alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008. Sarà contestualmente rinnovato l’impianto audio-video. L’intervento è stato finanziato dal Ministero della Giustizia ed è curato dalla Corte di Appello;

- il **refacimento di n. 37 bagni del Palazzo di Giustizia**. A cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche, tramite finanziamento del c.d. “*Manutentore Unico*”, è in corso la progettazione del rifacimento di n. 37 bagni del Palazzo di Giustizia;

- la **sicurezza dell’ingresso pedonale di Corso di Porta Vittoria** del Palazzo di Giustizia, per la quale è in atto la procedura per l’adeguamento, alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008, dell’illuminazione e dei sistemi anticaduta della scala esterna dell’ingresso di Porta Vittoria. L’intervento, finanziato dal Ministero della Giustizia e inizialmente affidato al Provveditorato alle Opere Pubbliche, è stato preso in carico dalla Corte di Appello;

- i **lavori di ristrutturazione dei cancelli a scomparsa perimetrali del Palazzo di Giustizia**. Gli interventi sono in corso di esecuzione a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche a seguito della concessione da parte del Ministero della Giustizia del relativo finanziamento su sollecitazione della Conferenza Permanente. I lavori consentiranno, tra l’altro, la riapertura dell’ingresso di via San Barnaba attualmente chiuso, anche per una migliore attuazione del piano di emergenza ed evacuazione e per un più idoneo accesso degli imputati detenuti;

- l’**individuazione di nuovi spazi per gli uffici giudiziari** in base all’aggiornamento dei quadri esigenziali. Preso atto della crescente necessità di spazi da parte degli Uffici Giudiziari milanesi, non essendo quelli a disposizione più sufficienti in relazione all’effettivo fabbisogno e tenuto conto dell’opportunità di dismettere, nell’ottica di una riduzione della spesa pubblica, le locazioni passive ancora in corso, la Conferenza Permanente, all’esito di varie interlocuzioni con il

Ministero della Giustizia e con l’Agenzia del Demanio, ha chiesto alla competente Direzione Generale di individuare nuovi spazi da mettere a disposizione degli Uffici giudiziari milanesi, per cui è già in atto la relativa procedura di legge nel rispetto dei parametri prescritti, come ad esempio il rapporto mq/addetto;

- la **creazione di un Polo Archivistico nel Comune di Peschiera Borromeo**. Considerata la necessità di razionalizzare e unificare gli archivi a disposizione degli Uffici giudiziari, attualmente distribuiti, in modo sparso, in numerosi edifici di proprietà comunale; tenuto conto dell’esigenza del Comune di Milano di rientrare in possesso di detti spazi; la Conferenza Permanente ha richiesto al Ministero della Giustizia, con la collaborazione dell’Agenzia del Demanio, che si è occupata della progettazione, lo sviluppo del progetto di realizzazione del Polo archivistico di Peschiera Borromeo. All’esito di attenta valutazione, la richiesta, supportata da valide ragioni, anche di carattere economico e organizzativo, è stata approvata dal Ministero e si è pervenuti alla stipula di un accordo tra Ministero della Giustizia e Agenzia del Demanio per la realizzazione della struttura. Nel progetto, che sta procedendo speditamente, è stata coinvolta anche la Soprintendenza archivistica della Lombardia;

- la **ristrutturazione della Palazzina ex Bauer** sita Milano in via Pace n 10, un edificio composto da tre piani fuori terra e uno seminterrato, di proprietà dell’Ufficio Centrale degli Archivi notarili, acquisito anni fa dalla Regione Lombardia. Esso ha formato oggetto di una Convenzione che prevede, al termine dei lavori di ristrutturazione edilizia, l’assegnazione dei piani terra, primo e secondo agli Uffici giudiziari e l’utilizzo del piano seminterrato da parte dell’Archivio notarile. Al riguardo è stato conferito, dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, l’incarico professionale consistente nello studio di fattibilità tecnico-economica e della vulnerabilità sismica dell’immobile;

- l’**esame preliminare e approvazione dei dati inseriti nel SIGEG (Sistema Informativo Gestione Uffici Giudiziari)** dal referente nominato dalla Conferenza Permanente, in base alle indicazioni fornite dall’apposito tavolo tecnico istituito dalla Conferenza con la partecipazione dei Dirigenti Amministrativi dei singoli Uffici Giudiziari di Milano e con l’indispensabile supporto tecnico del Provveditorato alle Opere Pubbliche. Si tratta dei lavori che rappresentano il fabbisogno manutentivo di carattere ordinario e straordinario da includere nel programma triennale, al fine di consentire al Ministero sia l’aggiornamento del portale PTIM dell’Agenzia del Demanio (sistema del Manutentore Unico, a cui dal 2016 sono assoggettati anche gli Uffici Giudiziari) per ottenere il relativo finanziamento, sia di valutare la necessità di eseguire interventi di adeguamento normativo e messa a norma ex D.Lgs. n. 81/2008;

- la **nuova struttura giudiziaria di Milano Opera**, la cui attivazione è imminente, essendo il plesso ormai completo ed essendosi provveduto all’adeguamento della strada di accesso. È stata realizzata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche nei pressi della casa di reclusione ed è costituita da un’aula di massima sicurezza e da annessi archivi;

- la **gestione dell’emergenza da Sars Covid-19**, che ha comportato l’elaborazione, da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente, con il supporto dell’Ufficio Affari Generali, di un apposito “*Protocollo Sicurezza Anti-contagio*”, costantemente aggiornato, e l’approvazione delle necessarie procedure di igienizzazione e sanificazione. L’Ufficio Affari Generali ha gestito l’attività di segnalazione dei casi positivi alle

Autorità competenti e la ricerca dei contatti per Corte d'Appello e UNEP, nonché le relative richieste di sanificazione dei locali.

In generale, la Conferenza Permanente ha continuato a porre la massima attenzione a tutti gli aspetti concernenti la sicurezza. Con riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., a cura dell'Ufficio Affari Generali della Corte di Appello, per tutti gli Uffici giudiziari di riferimento si è aderito alla Convenzione Consip “*Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*” ed. 4 (SIC4) – Lotto 2, per fornire il servizio di SPP (servizio di prevenzione e protezione), comprensivo di ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione). Per quanto riguarda il servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente, ogni Ufficio giudiziario ha provveduto autonomamente, ma sempre nell'ambito della suddetta Convenzione Consip.

2. Focus in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro

Con riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod., nell'ambito della Convenzione Consip “*Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*” ed. 4 (SIC4) – Lotto 2 stipulata dall'Ufficio Affari Generali della Corte di Appello per tutti gli uffici giudiziari di riferimento, nelle prime fasi dei lavori si sono tenuti incontri finalizzati a condividere la pianificazione del servizio e le priorità di intervento nell'ottica della programmazione di dettaglio del lavoro del *Team* tecnico. Si è svolta, da parte del RSPP coadiuvato dal predetto *Team* e dal Medico Competente, un'attività di censimento delle fonti di rischio consistente nella ricognizione di tutti i possibili pericoli relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori, eseguendo i sopralluoghi necessari per acquisire i dati e le informazioni tecniche e organizzative, nonché per verificare le certificazioni presenti e le misure di prevenzione e protezione già adottate.

All'esito dei sopralluoghi, per ogni edificio è stata redatta una apposita Relazione Tecnica sui luoghi di lavoro esistenti, con l'indicazione delle inadempienze o non conformità riscontrate, rappresentate e condivise in specifiche riunioni con i referenti degli uffici, per stabilire il piano di miglioramento e adeguamento da riportare poi nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Alla luce delle risultanze evidenziate nelle Relazioni Tecniche sono state intraprese le azioni necessarie all'eliminazione delle non conformità riscontrate, coinvolgendo anche il Ministero della Giustizia e il Provveditorato alle Opere Pubbliche. Sono state elaborate e diffuse tra i dipendenti della Corte di Appello delle “*pillole informative sulla sicurezza*”, a cui seguirà l'invio delle procedure sul comportamento da tenere in caso di emergenza.

E' in corso di redazione l'aggiornamento dei Piani di Emergenza, per assicurare agli Uffici giudiziari gli strumenti idonei a programmare gli interventi e adottare le misure necessarie per la completa eliminazione o la riduzione dei rischi per i lavoratori di carattere organizzativo e procedurale. La redazione dei Piani di Emergenza ha come obiettivo quello di definire le procedure e le norme comportamentali da seguire in caso di eventi calamitosi, nonché il comportamento da tenere in casi di emergenza tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività lavorative. Sono state organizzate delle prove di evacuazione che hanno riguardato gli immobili giudiziari di via San Barnaba n. 50, via Caviglia n. 11 e l'Ufficio del Giudice di Pace di Rho, consistenti nell'effettuazione di esercitazioni antincendio con relative prove di esodo.

Sono stati redatti i Piani delle Misure di Adeguamento (P.M.A.) dei plessi secondari, seguiranno quelli dei plessi principali, in cui sono pianificati tutti gli interventi ritenuti necessari a garantire la sicurezza, che riguardano sia gli aspetti strutturali, sia impiantistici delle sedi di luoghi di lavoro; per la loro stesura si è tenuto conto del risultato dell'attività di valutazione dei rischi e delle indicazioni contenute nella specifica sezione del DVR dedicata alle misure di miglioramento e alla scala di priorità d'intervento stabilita in relazione alle criticità rilevate in fase di valutazione dei rischi.

Sempre nell'ambito della Convenzione Consip "*Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*" ed. 4 (SIC4) – Lotto 2, per Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente si è provveduto alla redazione del Protocollo di Sorveglianza e sono state eseguite le visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. per il personale amministrativo e per i magistrati

XI. Le spese di funzionamento degli Uffici giudiziari

1. L'attività dell'Ufficio Contratti Distrettuale

Le spese di Funzionamento per gli UU.GG. di Milano

L'Ufficio Distrettuale per i Contratti – unità amministrativa costituita nel 2015, a seguito del trasferimento delle attività collegate alla gestione delle spese necessarie al funzionamento degli Uffici giudiziari specializzata nel settore degli appalti pubblici – ha curato l'avvio di oltre 60 procedure ad evidenza pubblica e l'esecuzione dei conseguenti rapporti contrattuali, con compiti e responsabilità sia di natura giuridico-contabile, sia tecnico-esecutiva.

L'Ufficio, inoltre, ha curato l'esecuzione dei contratti di durata pluriennale di seguito elencati:

- ✓ Convenzione *Consip* per il *Facility Management* – FM4
- ✓ Convenzione *Consip* SIE 4 – Lotto 3 e 5 (Servizio integrato energia)

La verifica della corretta esecuzione dei numerosi servizi in essere comporta una considerevole attività, sia in termini di coordinamento dei servizi con i referenti contrattuali e con i referenti degli uffici giudiziari interessati, sia in termini di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni e della conseguente verifica contabile.

Si segnala che, nel corso del primo semestre del 2023, a seguito dell'avvio del Tribunale Unificato per i Brevetti, l'Ufficio ha provveduto alla stipula e relativa esecuzione di contratti per la fornitura di arredi per gli uffici e la fornitura, installazione e cablaggio di impianti audio-video e di traduzione simultanea per il corretto svolgimento dei procedimenti secondo le indicazioni fornite dall'UPC Court.

Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla Riforma Cartabia, su specifica delega del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, l'Ufficio ha provveduto alla fornitura di dispositivi con funzioni di videoregistrazione digitale per gli uffici giudicanti del distretto della Corte d'Appello di Milano.

Sono state, inoltre, concluse le procedure di adeguamento delle Aule giudiziarie penali della Corte di Appello alle nuove esigenze di celebrazione dei processi e in ossequio a quanto disposto dalla normativa di riferimento in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Le tipologie contrattuali si possono distinguere per macroaree settoriali, accorpando tipologie contrattuali analoghe o affini, in riferimento alle tipologie di spesa autorizzata:

I) Spese di funzionamento

1. Manutenzione degli impianti (elevatori, presidi antincendio, apparecchiature tecnologiche, impianti di fonoregistrazione);
2. Gestione calore (manutenzione ordinaria e gestione degli impianti caldo/freddo, sanificazione e igienizzazione impianti di condizionamento), di cui uno pluriennale in Convenzione *Consip*;
3. Pulizia (pulizia, disinfestazione, smaltimento di cartucce e toner), che da maggio 2022 vengono gestiti nell'ambito del contratto *Consip* FM4;

4. Somministrazione (gas, energia, acqua, gasolio da riscaldamento);
5. Telefonia (fissa, mobile, gestione centraline telefoniche);
6. Facchinaggio interno ed esterno, servizio sempre più richiesto dagli uffici giudiziari per sopperire alla sempre più elevata copertura di personale preposto alle attività ausiliarie;

II) Spese proprie della Corte d'Appello

1. Spese per beni di facile consumo;
2. Spese non economiche per la manutenzione degli impianti di archiviazione e per l'acquisto di arredi e complementi d'arredo;

III) Altre spese distrettuali che non rientrano tra le spese di funzionamento

1. Biblioteca (cap. 1451.16);
2. Fornitura di carta (cap. 1451.21);
3. Servizi postali (cap. 1451.19).

Gli strumenti utilizzati dalla Corte d'Appello, quale Stazione Appaltante, per garantire la fornitura dei beni e dei servizi richiesti sono prevalentemente quelli messi a disposizione da Consip Spa, attraverso la piattaforma "Acquistinretepa", e in particolare:

1. Accordi attuativi di Convenzioni Consip;
2. Accordi Quadro;
3. Stipule Mepa (Mercato Elettronico della PA), nel cui ambito si è ricorsi sia alla trattativa diretta, sia alla procedura negoziata, disciplinate dal Codice degli Appalti.

Il D.L. n. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni *bis*), convertito con modificazioni dalla Legge 29.7.2021, n. 108, in attesa del nuovo Codice dei contratti, in vigore dal 1.7.2023, ha consentito all'Ufficio di usufruire di importanti misure volte alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Un riscontro delle attività svolte dalla Corte d'Appello di Milano per mezzo dell'Ufficio Distrettuale per i Contratti è assicurato dall'accesso al sito istituzionale della Corte, nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*", dove (in ottemperanza all'art. 1, c. 32, L. 190/2012 e all'art. 37 D. Lgs. n. 33/2013) vengono pubblicati sia i decreti di aggiudicazione/affidamento, sia apposite tabelle in formato aperto (secondo le indicazioni dell'ANAC di cui alla delibera 29.01.2016 n. 39 e s.m.i.), che consentono di verificare tutti i rapporti contrattuali della Corte d'Appello originati dalla gestione e aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.

L'ufficio provvede, altresì, ad aggiornare i documenti relativi a ciascuna procedura nel sistema operativo SIGEG – Sezione Contratti – tenuto dal Ministero di Giustizia.

2. L'attività relativa alle concessioni e altri adempimenti in materia di contratti pubblici

Nel 2023 è stato costituito l'Ufficio Affari Legali e Concessioni, nell'ambito della macroarea degli Affari Generali, quale unità operativa dedicata alle procedure di concessione e agli approfondimenti dei risvolti normativi e giuridici attinenti agli affari amministrativi in carico alla Corte d'Appello, e degli affari contenziosi in materia di spese di giustizia.

Nel settore delle concessioni, oltre alla gestione dell'esecuzione dei servizi rinnovati (edicola, bar) del Palazzo, l'Ufficio ha portato a termine la gara, curandone tutte le fasi, dalla programmazione, alla redazione degli atti di gara, alle pubblicazioni e alle fasi esecutive post-stipula, per l'affidamento del servizio di distributori automatici di bevande e *snack*, unificando e razionalizzando il servizio con un unico affidamento per il Palazzo di Giustizia e gli immobili in cui sono presenti Uffici Giudiziari della Corte, come previsto dalla circolare ministeriale 115262/2022, ed è in corso di avvio la procedura per il rinnovo della concessione del servizio di rivendita di valori bollati all'interno del Palazzo di Giustizia.

Nel contempo, scaduta la concessione stipulata dal Demanio con l'Associazione Lombarda Giornalisti, la Corte d'Appello è rientrata nella disponibilità della sala-stampa, mantenendone la destinazione d'uso ed avviando interlocuzioni con l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, per la firma di un protocollo che ne consenta la fruizione a tutti gli iscritti all'Albo che per ragioni di servizio frequentano il Palazzo di Giustizia.

In esecuzione degli adempimenti previsti in materia di contratti pubblici, è stato effettuato l'aggiornamento periodico dell'AUSA - Anagrafe Unica della Corte d'Appello quale Stazione Appaltante, con la richiesta e l'ottenimento della qualificazione di primo livello della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici) per l'affidamento di servizi e forniture sino alla soglia di € 750.000,00.

L'Ufficio ha inoltre assicurato il supporto per l'effettuazione delle verifiche periodiche in materia di trasparenza e anticorruzione sui contratti conclusi durante l'anno, provvedendo alla predisposizione delle relazioni riepilogative.

All'interno della macroarea degli Affari Generali, inoltre, sono state portate avanti le interlocuzioni con il DAP e le altre Amministrazioni Centrali per lo sviluppo di accordi relativi alla gestione delle spese di compendi immobiliari in condivisione (aula bunker di Filangieri) e sono stati effettuati approfondimenti relativi alle modalità di gestione di Uffici sovranazionali (TUB) nei locali messi a disposizione dalla Corte.

La procedura espropriativa per la realizzazione del nuovo collegamento stradale all'Aula bunker di Milano Opera è stata seguita con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, fornendo assistenza per la procedura funzionale alla liquidazione delle indennità di esproprio, infine oggetto di cessione bonaria. Il che dovrebbe consentire la realizzazione dell'opera nel 2024.

3. La liquidazione delle spese di funzionamento degli Uffici del Distretto

Il lavoro svolto dall'Ufficio Ragioneria è assai peculiare, gli adempimenti contabili sono contraddistinti da scadenze prestabilite, fissate per la maggior parte dalla normativa vigente, il cui mancato rispetto comporta delle responsabilità contabili in capo al Funzionario Delegato, responsabile della spesa.

Il Presidente della Corte svolge il ruolo di funzionario delegato per le spese di funzionamento di pertinenza degli Uffici del distretto giudiziario della Corte di appello di Milano.

Le funzioni di gestione e di controllo dei debiti verso i fornitori di beni, servizi e utenze domestiche sono state potenziate per mezzo del servizio di ricezione e contabilizzazione delle

fatture elettroniche su SICOGE_COINT_INIT, al fine di consentire una maggiore tempestività dei pagamenti e migliorare le attività di programmazione.

L'obiettivo primario dell'Ufficio è di procedere al pagamento dei diversi titoli di pagamento *entro i termini di scadenza*, tenendo conto della disponibilità dei fondi.

I titoli di pagamento sono:

- le fatture elettroniche riferite alle spese di funzionamento/d'ufficio del distretto giudiziario;
- i decreti dovuti per il contenzioso civile di cui alla legge Pinto (L. n. 89/01);
- gli emolumenti accessori del personale amministrativo gestiti tramite il portale NoiPa, come da decreti di riparto assegnati.

L'ufficio ragioneria nell'anno 2022 ha disposto pagamenti per complessivi € 31.268.772,81.

Risultano altresì:

- spese di gestione capitoli diversi € 24.090.073,83;
- spese legge pinto capitolo 1264 pg.1 e 2 € 4.341.355,69;
- spese varie € 2.864.343,29 (buoni pasto/ borse di studio/% unep/ gettone commissioni).

Nel corso del I semestre 2023 sono state accreditate somme pari a € 23.331.973,07e sono stati emessi ordinativi pari a € 20.837.228,92.

Tra i servizi assegnati all'Ufficio Ragioneria rientra anche la gestione della cd. **contabilità speciale**.

Con Decreto dirigenziale del 22.06.2022, è stata, infatti, autorizzata l'apertura della contabilità speciale n. 6363 presso la Tesoreria dello Stato di Milano a favore del Funzionario delegato, dott. Giuseppe Ondeì, da individuarsi quale responsabile dell'intervento denominato "*Il Palazzo di Giustizia e le sue opere d'arte nel contesto di Milano razionalista*".

Il conto, per quanto concerne l'esercizio finanziario 2023, è stato finanziato con fondi statali per € 103.969,34 (così ripartiti: Segretariato Generale – Servizio V Cultura: € 83.969,34; DOG D.G. Risorse materiali beni giustizia € 20.000,00) e dell'Ordine degli Avvocati di Milano (€ 10.000,00), per un importo complessivo di € 113.969,34.

Per quanto concerne, invece, l'attività di pagamento, la disposizione degli ordinativi secondari avviene attraverso piattaforma dedicata, cd. GEOCOS, che, al pari di quanto avviene per la gestione della contabilità ordinaria tramite SicoGe, consente ai soggetti titolari di conti di CS di emettere OS telematici, firmarli digitalmente, inviarli in BKI e visualizzare la rendicontazione riferita al periodo di gestione.

Il versamento di imposte e ritenute inizia invece "fuori sistema", tramite modello F24 EP da trasmettersi tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Ciò ha richiesto l'avvio di apposita procedura per attivare l'utilizzo del modello F24.

L'invio del modello F24 non comporta ancora l'addebito automatico del versamento alla contabilità speciale, ma una contabilizzazione "provvisoria" del pagamento al conto sospeso, essendo necessario regolarizzare successivamente il pagamento con l'emissione di titoli di spesa ordinari.

Con riferimento all'esercizio in corso, sono stati, quindi, disposti ordinativi per un importo complessivo di € 94.099,17, aventi ad oggetto le seguenti attività: "*Lavori di restauro della statua di Cesare Beccaria e degli altorilievi di Dazzi, Romanelli e Martini*"; "*Attività di catalogazione, realizzazione di sito web e database conservativo*"; "*Lavori di restauro di tre pannelli a mosaico di Gino Severini*".

4. Pagamento degli indennizzi e spese conseguenti al contenzioso della Legge Pinto n. 89/2001

La L. 24/03/2001, n. 89, c.d. legge Pinto, ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall'irragionevole durata del processo (art. 1-*bis*, L. 24/03/2001, n. 89). La ratio di tale previsione si rinviene nella necessità di tutelare il principio di ragionevole durata dei processi sancito dall'art. 6 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) e costituzionalizzato all'art. 111 Cost. quale corollario del principio del c.d. giusto processo.

In considerazione dell'elevato numero di condanne riportate dal Ministero della Giustizia nei contenziosi *ex lege* n. 89/2001, il Dipartimento per gli affari di giustizia, sin dall'aprile 2005, ha delegato la liquidazione delle somme alle singole Corti di appello, "*in un'ottica di decentramento e decongestione*", con relativo accreditamento di fondi prelevati dal capitolo 1264.

La Direzione generale degli affari giuridici e legali e la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati hanno individuato soluzioni organizzative per migliorare e accelerare le procedure di pagamento degli indennizzi riconosciuti per tale violazione.

Con il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22.12.2021, adottato ai sensi dell'articolo 5-*sexies*, comma 3-*bis* della legge Pinto, *sono state individuate le modalità di presentazione telematica della dichiarazione* che il creditore ha l'onere di rilasciare all'amministrazione ai sensi del comma 1. Per i decreti di condanna depositati successivamente al 1.1.2022, infatti, la dichiarazione deve essere rilasciata dal creditore esclusivamente accedendo alla *piattaforma informatica Pinto digitale*, raggiungibile sul Portale liquidazione delle spese di giustizia.

L'*obiettivo* è digitalizzare tutte le procedure e i procedimenti di competenza della struttura amministrativa relativamente ai pagamenti degli indennizzi riconosciuti dalle autorità giudiziarie nazionali per la irragionevole durata del processo dinanzi al giudice ordinario.

L'*intervento* di digitalizzazione interessa tutta la procedura di lavoro (presentazione della richiesta di pagamento da parte del creditore, comunicazione dei dati richiesti dalla legge, possibilità per gli utenti e le imprese di verificare autonomamente lo stato della pratica e di modificare i dati forniti necessari per il pagamento, gestione della procedura da parte della struttura amministrativa anche con l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, con creazione automatica dei fascicoli, riscontro dell'esattezza dei dati comunicati dal creditore con acquisizione dei metadati dei provvedimenti giudiziari presenti nel PCT, analisi della loro completezza, svolgimento dei conteggi, creazione flussi con SICOGE, UCB e parti private).

I *risultati* concreti che ci si propone di raggiungere sono il recupero di efficienza della struttura amministrativa, i maggiori livelli di efficacia dell'azione amministrativa, la riduzione dei tempi dei procedimenti di pagamento e, conseguentemente, la riduzione del debito dei titoli di condanna *ex lege* Pinto (pregresso e corrente). La riduzione dei tempi di pagamento avrebbe effetti positivi anche sull'efficienza del sistema giudiziario, contribuendo alla riduzione del complessivo carico giudiziario consistente nelle azioni esecutive promosse dinanzi al giudice amministrativo con ricorsi per l'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali di condanna ovvero dinanzi al giudice ordinario con gli ordinari mezzi dell'esecuzione forzata.

Dall'analisi dei dati si evidenzia un forte incremento dei decreti c.d. legge Pinto. Infatti, nel:

Tab. 131 decreti c.d. legge Pinto, confronto II semestre 2022 – I semestre 2023

ANNO	DECRETI EMESSI	da pagare al 30/06 2022	II SEM 2022	I SEM 2023	
			PAGATI	PAGATI	DA PAGARE
2020	527	8	5	1	2
2021	837	236 (di cui 36 NULLI)	128	9	63
2022	584	527	132	248	147
I SEM 2023	430 di cui 13 NULLI			37	365
	Totale	1.152	265	295	577

Nel rispetto della normativa vigente, l'Ufficio Ragioneria ha sempre provveduto all'emissione degli ordini di pagamento entro 6 (sei) mesi dalla data di ricezione della documentazione di cui all'articolo 5^{sexies} della legge n. 89/2001, e, pertanto, allo stato tutte le richieste correttamente depositate risultano evase.

Nondimeno, si pone la necessità di evidenziare alcuni fattori di criticità che intervengono nella gestione delle pratiche di liquidazione. Invero, se da un lato l'informatizzazione della procedura ha prodotto un indubbio efficientamento dell'attività dell'Ufficio pagatore in termini di apprezzabile diminuzione dei tempi di evasione delle richieste di pagamento, dall'altro si riscontra un aggravio a carico dei ricorrenti nell'elaborazione delle istanze di liquidazione.

Questo aspetto produce un sicuro effetto disfunzionale: infatti, all'accelerazione della fase di pagamento fa da contrappeso un rallentamento della fase, "a monte", di predisposizione delle istanze di liquidazione, con l'ovvia conseguenza di vanificare, in termini di durata complessiva della procedura, gli effetti positivi offerti dall'informatizzazione del procedimento.

Ulteriore profilo, certamente meritevole di approfondimento, è quello concernente gli effetti negativi prodotti dall'inerzia dei ricorrenti nella produzione delle istanze di liquidazione.

Questo, unitamente ai ritardi nella produzione delle richieste di pagamento per come sopra esposto, comporta un considerevole aggravio a carico dell'amministrazione sotto forma di maggiori interessi moratori, tenuto conto che questi vengono a calcolarsi a far data dalla promozione del ricorso introduttivo.

Quanto alla richiesta di indicazione dell'Ufficio Giudiziario presso il quale è stato trattato il procedimento presupposto, oltre ai rilievi sopra svolti per i giudizi in Cassazione e presso altri distretti, si deve dare conto della circostanza che fino ad oggi non è possibile individuare in maniera automatica l'Ufficio di provenienza del procedimento presupposto, poiché i sistemi di registrazione non danno evidenza a tale dato.

Si è quindi proceduto ad effettuare una verifica limitata ai decreti depositati nel I semestre del 2023 come indicato nella seguente tabella:

Tab. 132 decreti adottati dalla Corte con indicazione dell'U.G. di primo grado di provenienza

Decreti adottati dalla Corte ai sensi della legge 24.3.2001 n. 89 e succ. mod. per violazione del termine ragionevole del processo nel periodo oggetto dell'indagine ispettiva, con indicazione dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato trattato il procedimento presupposto e dell'ammontare complessivo, per ciascun ufficio, delle somme per le quali è stata pronunciata condanna a carico del Ministero della Giustizia				
N. decreti	Ufficio giudiziario del procedimento presupposto	Indennizzo	Spese di giudizio	TOTALE
28	BUSTO ARSIZIO	79.242,45	12.644,79	91.887,24
12	COMO	35.800,00	5.069,90	40.869,90
1	GDP MILANO	2.000,00	309,38	2.309,38
16	LECCO	65.848,90	7.438,55	73.287,45
31	LODI	246.321,91	14.542,23	260.864,14
227	MILANO	1.681.939,56	138.299,88	1.820.239,44
47	MONZA	152.471,77	24.556,28	177.028,05
9	PAVIA	13.441,65	3.180,14	16.621,79
2	SONDRIO	2.580,59	691,62	3.272,21
37	VARESE	133.877,38	15.722,26	149.599,64
3	VIGEVANO	4.000,00	1.029,87	5.029,87
4	VOGHERA	6.000,00	1.493,08	7.493,08
417		2.423.524,21	224.977,96	2.648.502,17

XII. Il Consiglio giudiziario

Il Consiglio Giudiziario attualmente in carica, insediatosi nell' ottobre 2020, ha operato con diverse competenze e distinte composizioni:

- come sezione ordinaria (14 magistrati unitamente a 4 avvocati e 2 professori universitari in materie giuridiche);
 - come sezione ristretta (solo magistrati);
 - come sezione autonoma (8 magistrati, 2 avvocati, 7 tra giudici onorari e viceprocuratori onorari);
- sempre con la partecipazione dei due componenti di diritto: il Presidente della Corte d'Appello, che lo presiede, e il Procuratore Generale della Repubblica.

Nel corso dell'ultimo anno il Consiglio Giudiziario ha esaminato un numero di pratiche pari a 1.116. Trattasi di pratiche, relative a differenti aspetti propri della competenza del suddetto organo, attinenti al buon andamento, all'efficienza, alla corretta organizzazione degli uffici giudiziari, alla gestione della posizione lavorativa dei magistrati del Distretto, oltre che alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari. Son infatti stati espressi pareri di legittimità e congruità sugli atti adottati dai capi degli uffici, nonché sulla posizione lavorativa dei singoli magistrati, in quanto prodromici rispetto alla successiva valutazione da parte del C.S.M.

In ausilio e coordinamento con il Consiglio Giudiziario hanno operato anche:

1) la Commissione permanente per l'analisi dei Flussi e delle Pendenze, che nel corso di questo ultimo anno, riunitasi con cadenze temporali definite e programmate, ha esaminato i programmi di gestione degli affari civili e penali *ex art.* 37 del d.l. n. 98 del 2011, relativi all'anno 2023, di tutti gli Uffici Giudiziari del Distretto. Ha svolto tale attività mediante l'analisi dei programmi, delle statistiche e dei flussi di lavoro, verificandone la congruità dei dati, ai fini della compilazione del format predisposto dal CSM per i relativi pareri. La Commissione si è avvalsa anche della collaborazione dei Referenti distrettuali per l'informatica, attivando, all'occorrenza, l'interlocuzione diretta con i Dirigenti degli Uffici, riferendo costantemente l'esito del lavoro svolto al Consiglio Giudiziario, garantendo in tal modo una gestione omogenea delle diverse problematiche attinenti ai flussi dei vari uffici del Distretto. In tale ottica son state altresì espletate riunioni "allargate" ai Magrif di tutti gli Uffici del Distretto al fine di procedere ad un esame dei dati distrettuali acquisiti per la redazione dei Programmi di gestione dei procedimenti civili e penali per l'anno 2023.

2) La Commissione per il tirocinio dei magistrati ordinari (MOT), istituita ai sensi dell'art. 11 del Regolamento e composta da tre membri togati, con funzioni rispettivamente giudicanti civili e penali e requirenti.

Nel corso del 2023 la Commissione MOT si è occupata della valutazione dei piani di tirocinio generico e mirato dei MOT nominati con DM 23.11.2022, di cui ben 31 assegnati alla sede giudiziaria di Milano e, all'esito, della deliberazione dei relativi pareri di idoneità nel rigoroso rispetto delle tempistiche indicate dal C.S.M.

Ha, altresì, predisposto gli *stages* formativi presso i differenti uffici specializzati, attività organizzata direttamente dal Consiglio Giudiziario, per mezzo della Commissione, e non dalla formazione decentrata della Scuola, in base a quanto indicato dal C.S.M., tenuto conto della durata complessiva del tirocinio, ridotto, in questo caso, a complessivi 12 mesi.

L'elevato numero di magistrati in tirocinio ha richiesto un continuo confronto della Commissione con i magistrati coordinatori, al fine di garantire l'individuazione dei magistrati affidatari, evitando, salvo rare eccezioni, la contemporanea assegnazione di M.O.T. allo stesso magistrato, nell'ottica di ottenere la migliore formazione possibile e altresì di consentire un'agevole disamina dei piani di tirocinio trasmessi e una celere approvazione da parte del Consiglio Giudiziario, anche con riguardo alle successive modifiche che si sono rese necessarie nel corso del tempo.

La Commissione ha operato nell'ottica di garantire che ciascun M.O.T. svolgesse il periodo di tirocinio mirato in settori corrispondenti al ruolo di effettiva destinazione e, in tal senso, è stata realizzata, ove necessario, l'interlocuzione con i dirigenti degli uffici giudiziari, ai quali i M.O.T. erano destinati, per avere precise e tempestive indicazioni sui settori (civile / penale) e sulle eventuali materie specializzate di cui ciascun MOT si sarebbe occupato.

La Commissione ha anche promosso incontri su piattaforma TEAMS con i magistrati coordinatori al fine di fornire indicazioni sull'elaborazione dei piani di tirocinio, nonché su tempi e modalità di raccolta dei pareri dei magistrati affidatari, sia per il tirocinio ordinario che per quello mirato, al fine di consentire alla segreteria del Consiglio Giudiziario l'ordinata ricezione e collazione dei pareri suddetti e allo stesso Consiglio di assegnare ai relatori e poi approvare tutti i pareri di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie.

Le pratiche esaminate sono spesso connotate da urgenza e da un elevato grado di complessità, al tempo stesso costituiscono un ottimo osservatorio per individuare gli aspetti concretamente più problematici, per come regolati nelle circolari e tradotti nelle tabelle degli uffici, e proporre soluzioni operative efficienti.

In quest'ottica il Consiglio Giudiziario ha esposto, nel corso di apposito incontro, alla Commissione per la formazione delle tabelle, composta da alcuni consiglieri del C.S.M., le questioni più frequenti e problematiche attinenti alla Circolare Tabelle, come a quella sull'organizzazione degli uffici della Procura, proponendo altresì alcune modifiche \ integrazioni della circolare, e redigendo all'esito apposita relazione.

Ha, inoltre, formulato diversi quesiti al C.S.M. Quello sull'interpretazione dell'art. 7, comma 4 lett. B).1 Circolare Csm sulla organizzazione degli Uffici di Procura, e da ultimo quello in merito all'individuazione del momento temporale rilevante ai fini della legittimazione a partecipare all'interpello relativo ai concorsi interni presso gli uffici requirenti per l'assegnazione ai gruppi di lavoro.

Il Consiglio Giudiziario si è anche occupato dell'organizzazione e della gestione del Tirocinio dei M.O.T. del DM 21.11.2022, deliberando altresì i relativi pareri di idoneità alle funzioni.

Ha esercitato il potere di vigilanza che ad esso compete in funzione di promozione di modelli organizzativi più efficienti, compiendo le verifiche nei singoli uffici giudiziari in ordine ad eventuali disservizi ed avviando al contempo meccanismi idonei a prevenirli, incoraggiando e condividendo l'elaborazione di soluzioni adeguate.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni consultive in tema di organizzazione degli uffici, il Consiglio Giudiziario ha formulato i pareri di propria competenza sulle proposte di variazione tabellare in relazione all'organizzazione degli uffici giudicanti del Distretto.

In ragione dell'importante attività consultiva demandata al Consiglio Giudiziario dalle norme ordinamentali in merito alla valutazione dei magistrati, il costante impegno di tutti i consiglieri ha

consentito di redigere nel corso dell'anno 302 pareri, fra i quali 210 finalizzati alla valutazione della prosecuzione della carriera professionale del magistrato, 83 resi nell'ambito dei procedimenti di conferimento o conferma degli incarichi direttivi o semidirettivi, 9 relativamente ad altri incarichi e funzioni.

Il Consiglio Giudiziario ha lavorato con modalità tali da garantire uno svolgimento efficiente delle sedute e della redazione dei provvedimenti.

Si è riunito in presenza - e solo eccezionalmente a mezzo *Teams*, previa autorizzazione del Presidente della Corte di Appello - ogni martedì con cadenza settimanale, salvo un martedì per mese, fissando ove necessario anche sedute straordinarie per lo svolgimento di affari e questioni urgenti e non prorogabili.

Ha effettuato le sedute itineranti presso tutti i Tribunali del Distretto. Negli ultimi mesi ha iniziato un nuovo giro di sedute itineranti, partendo dal Tribunale di Varese, e nel mese di dicembre si è riunito presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, incontrando i dirigenti e i magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica per i Minorenni, nonché i rappresentanti dell'avvocatura e del personale amministrativo, al fine di acquisire informazioni sull'andamento di entrambi gli uffici.

L'espletamento di tale attività espressione del potere – dovere di vigilanza, esercitata ai sensi dell'art. 8 comma 8 del Regolamento, ha consentito al Consiglio di prendere atto della reale situazione degli uffici e di segnalare al C.S.M., come nel caso del Tribunale per i Minorenni di Milano, la grave situazione di sofferenza in cui versa l'ufficio.

In tal modo è stato possibile realizzare una proficua attività di vigilanza sugli uffici, in un'ottica preventiva e risolutiva, volta appunto a prevenire l'insorgere di situazioni patologiche.

Il Consiglio Giudiziario è stato così messo nelle condizioni di conoscere con immediatezza le diverse realtà del Distretto e le problematiche sottese, attraverso la testimonianza diretta degli interessati, allo stesso tempo i colleghi hanno potuto interagire direttamente con il Consiglio.

Ciò ha rafforzato la prassi, già consolidata, di interlocuzione e collaborazione tra i dirigenti degli Uffici e il Consiglio stesso.

La proficua e ininterrotta interlocuzione con i vertici degli Uffici ha consentito uno svolgimento degli adempimenti celere, efficace e risolutivo nei confronti delle pratiche e delle problematiche afferenti a tutto il Distretto.

Analogamente, la reciproca collaborazione e il confronto tra tutti i componenti del Consiglio, ha reso effettiva la collegialità con riguardo alle attività di studio, di valutazione e di decisione delle pratiche, come desumibile dal fatto che le deliberazioni sono state assunte all'unanimità nel 99% dei casi.

I pareri e i provvedimenti sono stati deliberati con costante tempestività, senza ritardo. Non è stato accumulato arretrato. È stata svolta attività istruttoria ove necessario.

La componente togata e quella non togata hanno collaborato in modo conducente e costruttivo, ognuna apportando la propria professionalità e nel rispetto delle reciproche attribuzioni.

È stato garantito il diritto di Tribuna alla componente non togata, come espressamente previsto dal Regolamento del Consiglio Giudiziario di questo Distretto.

La trattazione delle pratiche ha spesso determinato lo svolgimento di dibattiti molto approfonditi su questioni ordinamentali di carattere generale ed è stato caratterizzato anche dalla partecipazione attiva e qualificata dei componenti laici.

Riguardo alla Sezione Autonoma del Consiglio, che si riunisce una volta al mese ed è allargata a tutte le componenti della Magistratura Onoraria, essa ha lavorato alacremente con la fattiva collaborazione di tutti, esaminando nel corso dell'anno circa 150 pratiche.

La Sezione Autonoma ha, tra l'altro, curato e organizzato il tirocinio degli aspiranti magistrati onorari nominati dopo la promulgazione del decreto legislativo n. 116\2017, curandone l'organizzazione del tirocinio. Ciò ha necessitato un ampio coordinamento con i Capi degli Uffici, per la nomina dei collaboratori e degli affidatari, e con la struttura decentrata della formazione, per i corsi teorico – pratici e la nomina dei tutori.

Ha, inoltre, deliberato i pareri relativi al superamento del tirocinio finale dei G.O.P. ai fini della nomina di Giudice Onorario di Pace, e i giudizi di idoneità per la conferma delle funzioni di viceprocuratore onorario, magistrato onorario o ausiliario (per un totale di 65).

Ha sovrinteso e curato gli adempimenti relativi alla stabilizzazione dell'attività dei magistrati onorari ordinari del contingente ad esaurimento.

XIII - Il comitato pari opportunità presso il Consiglio Giudiziario

Il Comitato Pari Opportunità (CPO) presso il Consiglio Giudiziario è l'organismo di parità (vd. art. 1 co. 3 L. 125/91, ora art. 43 D. Lgs 198/2006, Codice delle Pari Opportunità) del distretto di Corte d'Appello, istituito a seguito della delibera CSM del 9.4.2008 *“in funzione ausiliaria, propositiva e consultiva non vincolante nei confronti dei Consigli Giudiziari”* e del CPOM (Comitato Pari Opportunità in Magistratura istituito presso il CSM).

Anche nel periodo di riferimento l'attuale CPO ha lavorato alacremente nell'ambito di tutte le sue competenze istituzionali e ha promosso importanti azioni positive per la parità. Particolarmente intensa nel 2023 è stata l'attività formativa organizzata dal CPO, anche in collaborazione con la Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, secondo attribuzioni e competenze disegnate nell'area della formazione (per contribuire a una cultura organizzativa di genere, ma anche all'eliminazione dei pregiudizi di genere dalle decisioni giurisdizionali) dalla citata delibera CSM 9.4.2008, istitutiva dei CPO decentrati.

In particolare, il CPO presso il Consiglio Giudiziario è stato destinatario di numerosi provvedimenti dei Direttivi degli Uffici requirenti e giudicanti, aventi ad oggetto variazioni tabellari riguardanti colleghe rientrate in servizio dopo il congedo per maternità e, più in generale, riguardanti il benessere organizzativo e la tutela della salute.

In data 8.3.2023, il CPO presso il Consiglio Giudiziario ha partecipato, per il tramite del proprio Presidente all'incontro organizzato dalla Sezione Milano dell'ANM *“1963/2023: 60 anni di donne in magistratura”*, che si è tenuto presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano.

Un traguardo di particolare importanza da segnalare è la realizzazione, nell'ottobre del 2023, di concerto con il C.P.O. presso il C.O.A. milanese, di uno spazio allestito per il sostegno all'accudimento dei bambini negli uffici giudiziari. La collocazione logistica è ottimale poiché trattasi di stanza situata al piano primo dell'edificio, non lontana dall'ingresso principale del Palazzo di Giustizia, vicina a un bagno e al bar. È così andata in porto nel miglior modo la azione di parità grazie alla quale ora mamme, bambini, famiglie che accedono per varie ragioni ai servizi giudiziari possono godere di uno spazio riservato, attrezzato e piacevolmente arredato.

Il 17.1.2024 si è tenuto l'incontro, particolarmente indirizzato ai MOT, nominati con il D.M. 23.11.2022, che prenderanno le funzioni a fine gennaio, organizzato dal CPO presso il Consiglio Giudiziario e la Formazione decentrata, avente ad oggetto *“Benessere organizzativo, tutela della genitorialità e della salute”*.

XIV. La formazione dei magistrati e del personale amministrativo

a. Struttura territoriale di formazione decentrata del Distretto di Milano

Nel periodo oggetto di esame, la struttura territoriale di formazione decentrata del Distretto di Milano ha offerto numerose occasioni di formazione e approfondimento in tutti gli specifici ambiti di competenza, con la realizzazione di numerosi incontri, laboratori e convegni, anche a livello interdistrettuale, che hanno visto il contributo di relatori particolarmente qualificati.

Gli eventi formativi si sono svolti prevalentemente in presenza, così da garantire un'offerta formativa il più possibile efficace e diretta.

Nel solco di una tradizione attenta alla costruzione di un sapere comune, i corsi sono stati spesso aperti alla partecipazione degli avvocati (oltre che dei magistrati, ordinari e in tirocinio, dei giudici onorari, dei tirocinanti, dei funzionari dell'ufficio per il processo, dei dirigenti e dei funzionari amministrativi) e hanno registrato una significativa adesione, anche superiore al centinaio di iscritti.

La formazione decentrata, oltre a garantire un costante approfondimento delle conoscenze e un confronto di prospettive nell'ambito del diritto nazionale, favorendo peraltro il dialogo tra giudici di merito e giudici di legittimità, è attenta promotrice di percorsi formativi che guardano al contesto europeo e internazionale in ragione della rilevanza ormai acquisita dal diritto sovranazionale.

A tal fine, è stata organizzata la Giornata Europea per la Giustizia Civile 2023 che ha consentito di dedicare ampio spazio a temi molto vicini e sentiti dalla collettività (quali quelli relativi ai contratti di fornitura delle cd. *utilities*, ai contratti del trasporto aereo e alle azioni inibitorie, nonché ai contratti bancari e servizi accessori come le garanzie personali, alle clausole penali e, ancora, alle relazioni lavorative), così come argomenti di assoluta attualità (quali la salvaguardia dei principi fondamentali nell'utilizzo delle nuove tecnologie e l'attuazione della recente riforma Cartabia): il tutto, ovviamente, tenuto conto dell'influenza del diritto dell'Unione Europea sulla giurisprudenza interna con l'evoluzione che – soprattutto a livello locale – ne è derivata.

In un quadro di respiro internazionale, la struttura decentrata milanese ha organizzato – in collaborazione con la struttura decentrata di formazione del Distretto di Brescia, e con il fondamentale ausilio del Servizio di Etnopsichiatria dell'ASST Niguarda – il corso interdistrettuale sul tema *Vulnerabilità, trauma e memoria*: importante opportunità di confronto sull'utilizzo delle corrette tecniche di intervista del richiedente asilo, resa possibile dall'interazione tra le varie professionalità di riferimento.

Nella medesima prospettiva sovranazionale, è stato organizzato il corso in materia di “*Violenza di genere, violenza domestica, vittimizzazione secondaria*”, muovendo dai principi e dagli obblighi sanciti dalla Convenzione di Istanbul e dalle altre Carte internazionali ed europee; con l'occasione, è stata prevista – nella sessione pomeridiana – una tavola rotonda tra i Capi e i magistrati degli Uffici Giudiziari del Distretto di Milano direttamente coinvolti, al fine di favorire un dialogo comune funzionale alla costruzione di strumenti di coordinamento, nonché ai fini del

consolidamento di buone prassi nell'ambito del contrasto alla violenza di genere e alla violenza domestica.

I temi del contrasto alla violenza di genere e alla violenza domestica sono sempre stati al centro dell'attenzione dell'attività formativa della struttura decentrata milanese che – nel periodo in osservazione – ha realizzato anche il corso su *La prova dichiarativa nei reati a vittima vulnerabile* e, in collaborazione con il Comitato per le pari opportunità del Consiglio Giudiziario di Milano, un incontro in materia di *Discriminazioni e violenza di Genere. Le eredità del passato e la necessità di un moderno approccio culturale*. Sempre con il Comitato per le pari opportunità del Consiglio Giudiziario di Milano, è stato proposto un evento in materia di *Pari opportunità e benessere organizzativo nel sistema tabellare*.

L'attività formativa è stata occasione per ulteriori, importanti, approfondimenti che hanno posto al centro della riflessione il dialogo tra ordinamento nazionale e ordinamento sovranazionale, oltre che la cooperazione giudiziaria a livello internazionale. In questa prospettiva, debbono essere segnalati il corso sulla *Cooperazione giudiziaria in materia penale in tema di reati economici: le recenti evoluzioni normative e gli strumenti di contrasto alla criminalità sovranazionale in materia economica*, nonché gli eventi formativi su *Procedimento monitorio, decreto ingiuntivo non opposto e procedure esecutive: le pronunzie della corte di giustizia europea in materia consumeristica* e su *Rapporto di lavoro, condotte discriminatorie e strumenti di tutela*.

La Corte d'Appello di Milano, inoltre, è stata invitata da un gruppo di magistrati stranieri a partecipare a una sessione del Programma *EJTN Short Exchange 2023: comparative legal systems. Civil and penal matters*.

Nelle **materie civilistiche**, il periodo in osservazione si è caratterizzato per incontri dedicati alle procedure esecutive immobiliari, alla liquidazione del danno parentale alla luce delle nuove tabelle a punti milanesi (nel solco della tradizionale collaborazione con l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano), all'incidenza del nuovo codice della crisi di impresa rispetto ai giudizi ordinari di cognizione e di esecuzione, ai profili del *trust* in Italia, alla giurisprudenza civile in materia di intese (dalle condotte tradizionali alla collusione algoritmica). Il 2023 è stato anche l'occasione per celebrare il 50esimo anniversario del Rito Lavoro con il corso: *Il processo del lavoro, un rito che funziona. Riflessioni in occasione del 50esimo anniversario*.

Sono stati riproposti i tradizionali incontri, suddivisi per moduli, sul bilancio di esercizio: appuntamento annuale del percorso formativo, offerto dalla Struttura milanese, che continua a beneficiare di un'attenta partecipazione da parte dei magistrati del Distretto.

Grazie alla preziosa collaborazione del Tribunale per i Minorenni di Milano, dell'Università degli Studi di Bergamo e della Scuola di Psicoterapia Integrata, nella seconda metà del 2022, è stato possibile organizzare e ospitare la *lectio magistralis* della Prof.ssa Crittenden sulla teoria e la scienza dell'attaccamento.

La formazione nelle **materie penalistiche** si è concentrata sulle questioni di maggior criticità e attualità: è stato organizzato un laboratorio teorico-pratico in materia di impugnazioni del Pubblico Ministero, un corso sulle misure di prevenzione, un incontro sulla banca dati nazionale del D.N.A. e uno sui reati ambientali. Inoltre, in collaborazione con l'Università di Pavia, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Pavia, è stato organizzato il ciclo di incontri "*Diritto penale, parte generale: incontri seminari di ripasso-sorpasso*", con la previsione di cinque approfondimenti

tematici specifici (delitto tentato; concorso di persone, cooperazione colposa, concorso colposo in delitto doloso; consumazione del reato, natura giuridica e questioni problematiche in tema di reati di durata; forme del dolo; principio del *ne bis in idem* nel dialogo tra le Corti).

Sempre in ambito penale, si è tenuto il Corso di Formazione di Eccellenza su *La giustizia penale internazionale nella prospettiva italiana*, organizzato in collaborazione con la Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale e con l'Università degli Studi di Milano, che si è svolto nel primo semestre del 2023 e si è chiuso con la visita dei discenti alla Corte Penale Internazionale e a *Eurojust*.

Numerosi incontri sono stati dedicati, in ambito sia civile sia penale, ad approfondimenti sulle recenti riforme del Codice di Procedura Civile (nuovo processo ordinario di cognizione; nuovo processo semplificato di cognizione; novità in materia di giudizio di appello; nuovo istituto del rinvio pregiudiziale; novità in materia di ADR; novità in materia di procedimenti di esecuzione, diritto di famiglia e diritto del lavoro) e della Giustizia Penale (sistema sanzionatorio, impugnazioni, esecuzione, giustizia riparativa).

In prospettiva **interdisciplinare**, si è riservato un incontro all'interpretazione delle norme e alla valutazione – sul piano oggettivo e soggettivo – del comportamento delle parti, con l'approfondimento delle tecniche del *Comunicare, argomentare e persuadere, oggi*, nonché un ulteriore incontro in materia di *Giustizia, Etica, Deontologia e i sistemi di Intelligenza Artificiale*.

In prospettiva necessariamente multidisciplinare, tenuto conto della complessità e dell'attualità delle tematiche di riferimento, si è tenuto – a luglio 2022 – un incontro sul tema delle *Disfunzioni e patologie delle cooperative di lavoro*: corso caratterizzato da approfondimenti in materia lavoristica e penalistica, volto a dar conto delle criticità connesse alla progressiva compressione delle tutele dei soci-lavoratori e alla sempre più diffusa presenza di cooperative spurie cui sono correlati fenomeni di frode fiscale, evasioni contributive e truffe aggravate.

Ai temi relativi alla programmazione e gestione del lavoro negli Uffici Giudiziari e, più in generale, al benessere organizzativo è stato dedicato il corso: *Dalla teoria dell'organizzazione al principio dei risultati. L'apporto dell'ufficio per il processo*.

Sono proseguiti i corsi di lingua francese e inglese; a seguito di interpello avviato lo scorso anno, inoltre, sono stati confermati i nuovi corsi di lingua spagnola e tedesca. Tutti i corsi sono stati programmati riservando uno spazio alla trattazione di tematiche giuridiche civili e penali, e prevedendo modalità di svolgimento alternate – in presenza e da remoto – così da favorire il più possibile la partecipazione dei magistrati dell'intero Distretto.

Nell'arco temporale in esame, sono continuate le attività formative dei Magistrati Ordinari in Tirocinio –rispetto sia alle funzioni giudicanti, civili e penali, sia requirenti – che hanno visto coinvolti i M.O.T. del D.M. 2 marzo 2021, nella parte ormai conclusiva del tirocinio mirato, e i M.O.T. del D.M. 23 novembre 2022, per l'intero svolgimento del tirocinio generico e mirato.

E', altresì, proseguita costante – sempre con incontri organizzati da remoto, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti – l'attività di formazione in materia civile e penale dei tirocinanti *ex art. 73 D.L. 69/2013*, che, oltre all'attività formativa loro dedicata, hanno potuto partecipare a molti altri incontri della Struttura di Formazione Decentrata.

Infine, uno specifico approfondimento è stato riservato all'*Etica del magistrato onorario e la sua responsabilità disciplinare*.

L'attività della Struttura Territoriale del Distretto di Milano, dunque, si è svolta in ogni settore con l'organizzazione periodica di eventi formativi, spesso frutto della collaborazione tra Magistratura, Foro, Accademia e Società Civile: fondamento di tutte le iniziative e le attività realizzate è la ferma convinzione del valore assoluto rappresentato dalla formazione e dall'aggiornamento, in un contesto normativo e giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, in costante evoluzione.

b. Scuola di formazione ed aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria

La sede di Milano della Scuola di formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, così come nel 2022, ha pianificato l'accoglienza e la formazione in ingresso del personale neoassunto che ha preso servizio negli uffici giudiziari del distretto di questa Corte di Appello, continuando nel solco di un percorso formativo unico per tutti i distretti giudiziari. Obiettivo primario: accompagnare l'inserimento lavorativo del personale di nuova assunzione a seguito di procedure selettive o attraverso lo scorrimento di graduatorie di concorso. La formazione ha voluto accrescere ulteriormente le competenze relazionali del personale neoassunto, in particolare per gli operatori di *front-office*, e fornire supporto al personale con ruolo di responsabilità attraverso l'aggiornamento e lo sviluppo di competenze organizzative e gestionali. La formazione in ingresso, realizzata attraverso l'ausilio degli ambienti di formazione a distanza, adottati già dall'anno 2019, ha complessivamente coinvolto 350 neoassunti tra operatori, assistenti, cancellieri, funzionari e direttori destinati sia agli uffici giudicanti che requirenti. La fase di accoglienza di nuove risorse ha ottenuto l'adeguamento delle competenze del personale in ingresso, già professionale, ma estraneo alla realtà degli uffici giudiziari, e l'efficace integrazione negli uffici di destinazione.

Si è, poi, proseguita l'attività di formazione, già avviata negli anni, per tutte le figure previste dal D.L. vo n. 81/08 in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. Oltre alle figure che prevedono una formazione obbligatoria, quali gli addetti antincendio, gli addetti al primo soccorso, i rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, e la realizzazione della formazione generale e specifica, la scuola di formazione ha stipulato un accordo tra AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – Regione Lombardia) e i vertici del distretto giudiziario per poter fruire nuovamente del corso abilitante all'utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) in considerazione dei 25 defibrillatori installati all'interno degli uffici giudiziari milanesi. L'iniziativa è stata rivolta a complessivamente 240 discenti, personale di magistratura e amministrativo, con il successo di un utilissimo intervento di utilizzo del defibrillatore, all'interno del palazzo di Giustizia, proprio da parte di un partecipante alla seconda edizione del corso di formazione. L'aggiornamento e la formazione rivolta alle figure specifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nominate dagli uffici giudicanti e requirenti del distretto giudiziario, prevede un bacino di 3.100 partecipanti, per complessive 74 edizioni e 594 ore di lezione, che si completerà nel mese di febbraio 2024. L'obiettivo della formazione sulla sicurezza negli uffici giudiziari non è solo ottemperare al dettato normativo, ma sviluppare dei percorsi formativi che hanno l'intento di incrementare la cultura della sicurezza in ufficio con la primaria necessità di delineare specifici interventi di gestione delle criticità emergenti nell'area della salute, sicurezza e

benessere. Obiettivo è, quindi, l'acquisizione, da parte dei soggetti interessati, di competenze cognitive, operative e comportamentali, tali da indurre nuove modalità di "*pensare e agire in termini di sicurezza*", modificando scale di valori, mappe cognitive e abitudini comportamentali e adottando modalità di lavoro che mettano in pratica le regole ed i principi della salute, sicurezza e igiene del lavoro, al fine di riconoscere i pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare eventi indesiderati, nonché di saper prevenire i rischi e fronteggiare le emergenze. Nell'anno 2023 sono stati realizzati inoltre interventi formativi, a beneficio di 90 unità di personale, in materia di F.U.G. (servizio Fondo Unico Giustizia), in collaborazione con Equitalia Giustizia, in materia di esecuzione penale per i Tribunali Sorveglianza, in collaborazione con la Scuola di formazione del personale amministrativo di Genova.

XV. I tirocini

Gli Uffici del Distretto hanno sviluppato relazioni proficue con soggetti esterni per l'inserimento di giovani tirocinanti a supporto dell'attività dei magistrati.

Trattasi dei tirocini:

1. *ex art 73 D.L. 69/2013;*
2. *ex art 37 della L. 111/2011;*
3. *ex art 44 L. 247/2012 e D.M. 58/2016.*

I tirocini ex art. 73 D.L. 69/2013

I tirocinanti *ex art. 73 Dl. 69/13*, che in atto svolgono il tirocinio in Corte d'Appello (sia civile sia penale), sono in numero di 27 (dei quali 16 nel settore civile e 11 nel settore penale). Nel Distretto della Corte di Appello di Milano il numero complessivo dei tirocinanti nel settore giudicante è pari a 79 (Tribunale Milano: 53; Tribunale minorenni Milano: 5; Ufficio di Sorveglianza Milano: 2; Como: 3; Lecco: 5; Busto Arsizio: 2; Lodi: 0; Monza: 6; Pavia: 2; Sondrio: 1; Varese: 0).

Modalità di svolgimento

Il tirocinante ha la possibilità di prestare assistenza al magistrato affidatario affiancandolo in tutte le sue attività giurisdizionali.

La collaborazione tra il magistrato e il tirocinante si svolge secondo le modalità già sperimentate con l'esperienza pilota *dell'Ufficio del giudice* in Corte, condotta fin dal 2012 con ottimi risultati sul piano dell'incremento, non solo del numero delle sentenze, ma anche della loro qualità.

Al tirocinante che presta assistenza al magistrato affidatario, nel rispetto degli obblighi di segreto e riservatezza, è consentito di avvalersi, presso la postazione predisposta per lo stagista, dell'accesso a *Internet* e dell'uso della *Consolle dell'assistente*.

Sono stati elaborati e vengono correntemente utilizzati: a) il documento informativo sulle proposte di tirocinio presso il singolo ufficio giudiziario, che confluisce nel bando pubblicato sul sito della Corte d'Appello; b) il mansionario delle attività del tirocinante distribuito ai magistrati affidatari.

L'accesso al tirocinio *ex art. 73 D.L. cit.* è subordinato al possesso di requisiti di merito e anagrafici, che consistono nella media di almeno 27/30 negli esami universitari di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110, e un'età massima di trent'anni.

La Formazione decentrata di Milano ha organizzato corsi di formazione, in sede, dedicati ai tirocinanti del Distretto, prevedendo cicli di incontri formativi di carattere teorico-pratico, che costituiscono un valido affiancamento all'attività svolta dagli stagisti presso il giudice (a tali corsi hanno accesso anche i tirocinanti *ex art. 44 L. n. 247/2012*).

Al coordinamento dei tirocini e rapporti con l'Ordine degli Avvocati sono stati delegati con provvedimento del 23.12.2015 due Presidenti di Sezione civile e due Presidenti di Sezione penale, provvedimento poi confermato nei successivi progetti tabellari.

Le selezioni

Sono state previste le modalità di svolgimento delle selezioni dei tirocinanti *ex art. 73 D.lgs. N. 69/13* nei termini seguenti:

I soggetti selezionatori

I quattro magistrati delegati per il coordinamento dei tirocini formativi, due del settore penale e due del settore civile, procedono alla selezione degli aspiranti tirocinanti.

Le modalità di selezione

I magistrati delegati, nel selezionare gli aspiranti tirocinanti, procedono come segue:

- previa convocazione degli aspiranti tirocinanti, svolgono i colloqui individuali di selezione con i candidati, informandosi anche delle eventuali preferenze (per il settore civile o penale o anche per talune materie, in correlazione con la tesi di laurea ovvero il *curriculum* di studi e le aspirazioni);
- assegnano quindi gli stagisti ai magistrati civili o penali che abbiano dichiarato la propria disponibilità quali formatori.

I criteri di assegnazione

Prima della selezione, con congruo anticipo, i magistrati delegati hanno cura di effettuare l'interpello dei magistrati dell'Ufficio, per raccogliere le dichiarazioni di disponibilità, tenendo conto dei dati aggiornati sul numero dei tirocinanti assegnati a ciascun magistrato e sul termine di conclusione del loro tirocinio.

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti stagisti muniti dei requisiti, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica *ex art. 73 n. 2 cit.*

Nell'assegnazione dei tirocinanti ai magistrati formatori dichiaratisi disponibili si tiene conto delle preferenze espresse dai tirocinanti stessi, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio (art. 73 cit. n. 3), dell'attitudine formativa dei magistrati richiedenti, delle dichiarate e specifiche disponibilità di massima in termini di orario e giornate, del fatto che i richiedenti abbiano o non abbiano tirocinanti già assegnati, del carico di lavoro e di ogni altro utile elemento.

Il progetto formativo

Ultimata la fase di assegnazione, il tirocinante inizia il suo percorso formativo all'interno degli uffici giudiziari e sottoscrive due progetti formativi, uno di carattere generale e uno individuale.

In essi vengono descritte:

- le attività oggetto del tirocinio ovvero, nel dettaglio:
 - o lo studio del fascicolo;
 - o la riproposizione orale dei contenuti appresi al magistrato affidatario e la relazione di cause e della soluzione proposta in camera di consiglio;
 - o la redazione di bozze di sentenze, decreti, ordinanze;
 - o la partecipazione all'udienza;
- gli obiettivi formativi del tirocinio;
- i diritti e i doveri del tirocinante.

Tirocini *ex art. 37 L. 111/2011*

Permane attualmente la possibilità di svolgere il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari anche in base alle disposizioni dell'art. 37 della L. 111/2011.

Il tirocinio formativo disciplinato dall'art. 37, commi 4 e 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111) prevede la possibilità per i capi degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria di stipulare convenzioni con le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire lo svolgimento – presso i rispettivi uffici – del primo anno del corso di dottorato di ricerca, di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense.

Tirocini ex art. 44 l. 247/2012 DM 58/2016

Il tirocinio formativo disciplinato dall'art. 44 legge 31 dicembre 2012, n. 247, regolamentato dal D.M. del 17 marzo 2016 n. 58, prevede la possibilità per il praticante avvocato di svolgere, anche a seguito della stipulazione di convenzioni di cui all'art. 37 legge 111/2011, l'attività di praticantato presso gli uffici della giustizia ordinaria, amministrativa e tributaria, per un periodo di durata non superiore a 12 mesi.

Le convenzioni

I tirocini completano la formazione dei giovani giuristi, molti dei quali eserciteranno la professione di avvocato o entreranno in magistratura. Ciò richiede la fattiva collaborazione degli Uffici Giudiziari e dell'Ordine degli Avvocati: in questa prospettiva la Corte d'Appello, insieme con il Tribunale, il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale di Sorveglianza, ha raggiunto proficue intese con l'Ordine degli Avvocati, sottoscrivendo, all'esito di un ampio confronto dialettico, due convenzioni, in data 15.05.2017: l'una dedicata ai tirocini previsti dall'art. 73 D.L. 69/2013, l'altra a quelli previsti dall'art. 44 L. 247/2012, integrato dal D.M. 58/2016.

Con queste convenzioni, espressione dello spirito collaborativo tra Corte e Ordine degli Avvocati, si è inteso disciplinare gli aspetti di interazione tra la pratica forense e il tirocinio negli Uffici giudiziari, proseguendo e potenziando la positiva esperienza già da tempo realizzata presso gli Uffici Milanesi.

Si è poi aggiunta, sempre con l'intento di consentire l'accesso di giovani giuristi a tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, la convenzione stipulata in data 11.4.2019 tra la Corte e le SSPL dell'Università degli studi di Milano, dell'Università di Pavia, dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano e l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Criticità

Lo svolgimento dei tirocini in Corte d'Appello ha mostrato delle criticità che riguardano sostanzialmente la logistica e le borse di studio.

Per quanto riguarda la logistica, in qualche caso le carenze strutturali degli uffici rendono difficile garantire al tirocinante una postazione dedicata e una dotazione strumentale efficiente. E ciò nonostante l'allestimento - per i tirocinanti che per ragioni oggettive non trovano posto negli uffici degli affidatari - di un'ampia aula e di una ulteriore sala tirocinanti: in entrambi gli spazi sono state approntate postazioni di lavoro con computer e collegamenti.

Relativamente alle borse di studio, nonostante la risoluzione del CSM del 24.7.2019 avesse incentivato il riconoscimento della borsa di studio alla totalità dei tirocinanti e la previsione di tempi più contenuti per la relativa erogazione, ancora, allo stato, soltanto un numero esiguo di tirocinanti percepisce la borsa di studio. Il requisito del reddito massimo, sopra il quale è preclusa

la borsa, si riferisce infatti a un reddito eccessivamente basso, tanto da escludere la maggioranza dei giovani tirocinanti, potenziali fruitori della borsa.

I tirocinanti e la novità dell'U.P.P.

Costituisce novità di grande rilievo la realizzazione dell'Ufficio per il Processo, così come previsto dal DL 9.6.2021 n. 80, convertito dalla legge 9.8.2021 n. 113.

Secondo la definizione normativa, i componenti dell'U.P.P. sono: i giudici onorari, i tirocinanti di cui all'art. 73 dl 69/2013, il personale di cancelleria, gli addetti all'ufficio per il processo, nominati in base alla legge sopra richiamata.

Tale composizione prospetta dunque una struttura articolata, che vede soggetti già inseriti nell'attività giudiziaria, tra i quali, appunto, i tirocinanti *ex art. 73 dl 69/2013*, insieme con soggetti di nuova introduzione, i cd. "addetti", che hanno una permanenza temporanea, come previsto dalla legge.

Ad essi sono in generale affidate mansioni analoghe a quelle degli addetti all'U.P.P., in particolare quelle con vocazione più formativa.

Ovviamente poiché il tirocinio mantiene la sua funzione di formazione e il tempo settimanale di svolgimento del tirocinio è di 20 ore (quindi molto più limitato di quello degli addetti che è di 36 ore settimanali), ogni tirocinante svolge le funzioni nel tempo limitato sopra indicato e avrà un suo *tutor* dotato di esperienza e specifica attitudine formativa (nella cui stanza potrà essere anche collocato), che lo segue durante il tirocinio e, all'esito, sentiti gli altri consiglieri, redige la relazione finale del tirocinio, con relativa valutazione.

Non va sottaciuto che, a seguito della recente modifica normativa degli accessi al concorso in magistratura (v. D.L. n. 71/2022), il tirocinio *ex art. 73* non costituisce più una scelta obbligata (con l'opzione alternativa delle SSPL) per l'accesso al concorso. Ciò si ripercuote inevitabilmente sull'afflusso dei tirocinanti, che, specialmente in Corte d'Appello, è andato riducendosi rapidamente e drasticamente; senza però venire del tutto meno, conservando il tirocinio sotto molteplici aspetti obiettive ragioni d'interesse, per efficacia formativa e opportunità di esperienza e conoscenza.

XVI. Gli Uffici di prossimità nel Distretto: avvio e prospettive

Nel contesto dell'amministrazione della giustizia, un'iniziativa innovativa a servizio del cittadino è il progetto "Uffici di Prossimità", che rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione interistituzionale possa migliorare significativamente l'accesso alla giustizia. Si tratta di un "progetto complesso" promosso a livello nazionale dal Ministero della Giustizia con il supporto del PON *Governance* e Capacità Istituzionale 2014-2020 e vede tra le regioni aderenti anche la Regione Lombardia. Il progetto è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), attraverso l'azione 1.4.1 Asse I del PON *Governance*, volta al miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari, attraverso l'innovazione tecnologica, un contributo organizzativo all'informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, la diffusione di specifiche innovazioni e il supporto di interventi di *change management*.

Grazie alla collaborazione tra Regione, Enti locali e Uffici Giudiziari, il progetto "*Uffici di Prossimità*" persegue l'obiettivo di individuare e istituire punti unici e decentrati rispetto agli uffici giudiziari ove tutti gli enti che a diverso titolo partecipano al sistema delle tutele possano offrire servizi integrati e di facile accesso. Lo scopo non è de-giurisdizionalizzare, ma avvicinare la Giustizia al cittadino, soprattutto nelle aree più disagiate, come ad esempio quelle montane o quelle dove, a seguito della riforma della geografia giudiziaria del 2012, sono stati soppressi alcuni Tribunali ordinari o Sedi distaccate, per cui i cittadini che facevano riferimento agli Uffici giudiziari soppressi si sono trovati a dover raggiungere interlocutori spesso lontani. Il risultato perseguito è dunque quello di fare un passo significativo verso l'eliminazione delle barriere tra la giustizia e i cittadini, di avvicinare l'amministrazione della giustizia alla popolazione, mediante la creazione di questi nuovi punti di contatto e accesso al sistema giudiziario. Gli Uffici di Prossimità rappresentano in concreto, specialmente per le fasce più fragili della popolazione, un prezioso punto di ascolto e offrono una gamma di servizi, inclusi orientamento e informazione sugli istituti di protezione giuridica, supporto nella gestione di tutele e amministrazioni di sostegno, assistenza nella predisposizione di ricorsi (in particolare, almeno inizialmente, nell'ambito della volontaria giurisdizione), distribuzione di materiale informativo e della modulistica adottata dagli uffici giudiziari di riferimento, digitalizzazione degli atti.

L'importanza dell'impatto che può avere l'attivazione di questo servizio è essere intuibile anche solo guardando i numeri che il Distretto di Milano gestisce per i procedimenti di volontaria giurisdizione: a titolo esemplificativo, presso il Tribunale di Milano si contano nel 2023 oltre 2.000 nuove iscrizioni di ricorsi per la nomina di un amministratore di sostegno.

Attraverso l'utilizzo del processo telematico gli Uffici di prossimità possono dialogare digitalmente con il Tribunale competente, così da poter consentire al cittadino un'accessibilità immediata.

La Regione Lombardia, con il supporto di ANCI-Lombardia, si è impegnata ad assicurare ai Comuni: la formazione degli operatori dei Comuni addetti agli Uffici di prossimità e la funzionalità di tutto il flusso di lavoro degli atti trattati con gli uffici giudiziari; la promozione e il coordinamento di una efficace azione informativa per portare a conoscenza dei cittadini i servizi

offerti dagli Uffici di prossimità; l'allestimento base delle postazioni comunali degli Uffici di prossimità; l'accompagnamento dei comuni nella fase di avvio.

Durante il 2023 è stato avviato il percorso di formazione e *training* per gli incaricati del servizio presso gli Uffici di prossimità nascenti che condurrà all'apertura di 35 punti di contatto dislocati sul territorio della Regione Lombardia, di cui 27 nel Distretto della Corte d'Appello di Milano. Gli uffici giudiziari del Distretto hanno già avviato la collaborazione al fine di supportare lo sviluppo delle competenze necessarie per addivenire a prime aperture nel mese di febbraio 2024 e la definizione di prassi operative agili entro il prossimo giugno.

Il progetto "Uffici di Prossimità" è, dunque, un esempio di come, attraverso la collaborazione e l'impegno congiunto, si possa realizzare una visione di giustizia più equa, inclusiva e diffusa. Non è quindi solo una risposta alle esigenze attuali, ma è anche il segnale di un impegno sinergico continuo volto a valorizzare la concezione della giustizia come servizio pubblico, rendendola più accessibile e vicina ai cittadini in ogni angolo del Paese. È in questo spirito di innovazione e collaborazione che si può guardare in prospettiva futura ad una giustizia che sempre più incarna non solo un principio ideale, ma una realtà tangibile a portata e a servizio di tutti.

XVII. Tribunale del Brevetto Unitario

In data 1.6.2023 è entrato in vigore il nuovo sistema del Brevetto Unitario.

Si tratta di un progetto che coinvolge 24 degli attuali 27 Stati membri dell'Unione Europea, firmatari dell'Accordo sul Brevetto Unitario (solo Spagna, Croazia e Polonia non hanno firmato l'Accordo). Dei 24 Paesi aderenti, 17 hanno già depositato il necessario strumento di ratifica e tra questi vi è, ovviamente, anche l'Italia.

Il sistema si basa sul c.d. *Unitary Patent Package*, composto dai Regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012, entrambi del 17 dicembre 2012 - relativi all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, anche con riferimento al regime di traduzione applicabile - e dall'Accordo sul Tribunale Unificato dei brevetti (il c.d. *Agreement on a Unified Patent Court*) del 19 febbraio 2013, a quali cui si accompagnano lo Statuto del Tribunale Unificato dei Brevetti, allegato all'Accordo, e le Regole di Procedura del Tribunale Unificato dei Brevetti (c.d. *RoP- Rules of Procedure*), oltre ad altre fonti normative che regolamentano altri aspetti complementari di questo Organismo giurisdizionale internazionale (ad es. le regole di funzionamento degli organi amministrativi interni, il codice di condotta dei giudici, la disciplina del rapporto di servizio dei giudici, ecc.).

Il sistema del Tribunale Unificato dei Brevetti si compone della Corte d'Appello, avente un'unica sede centrale in Lussemburgo e attualmente presieduta dal Presidente Klaus Grabinski, e dal Tribunale di primo grado (CFI - *Court of First Instance*), attualmente presieduto dalla Presidente Florence Butin. Il Tribunale di Primo Grado è così strutturato:

- le Divisioni Centrali di Parigi e di Monaco alle quali, da giugno 2024, si affiancherà la Divisione Centrale di Milano;
- tredici Divisioni Locali (Milano, Bruxelles, Copenaghen, Helsinki, L'Aia, Lisbona, Ljubljana, Parigi, Vienna e le quattro divisioni tedesche ubicate in Amburgo, Düsseldorf, Mannheim e Monaco);
- una Divisione Regionale (Nordic - Baltic Division, con sede a Stoccolma).

Analogamente, gli Uffici di Cancelleria (*Registry*) hanno una sede centrale in Lussemburgo, al vertice del quale vi è il *Registrar*, dott. Alexander Ramsey, nonché un'articolazione periferica presso le varie Divisioni Locali, coordinata a livello centrale dal *Deputy Registrar*, dott. Axel Jacobi, e a livello territoriale dai *local coordinators*.

I *legally qualified judges* (giudici togati) di nazionalità italiana che attualmente prestano servizio presso il Tribunale Unificato dei Brevetti sono la dott.ssa Emanuela Germano, destinata alla Corte d'Appello in Lussemburgo, con impegno lavorativo al 20%, il dott. Paolo Catalozzi, alla Divisione Centrale di Parigi, con impegno lavorativo al 20%, Alima Zana e Pierluigi Perrotti - quest'ultimo con funzioni di *presiding judge* - alla Divisione Locale di Milano, entrambi con impegno lavorativo al 50%.

Sono stati inoltre nominati anche i *technically qualified judges* (giudici tecnici), fra i quali vi sono sette consulenti di proprietà industriale di nazionalità italiana.

Il sistema prevede quindi un organo giurisdizionale unificato, le cui decisioni avranno effetto in tutti i Paesi aderenti.

L'entrata in vigore del Sistema brevettuale unitario comporta il superamento del diverso Sistema del brevetto europeo (creato con la Convenzione sul Brevetto Europeo - CBE, stipulata a Monaco nel 1973), che consiste, come è noto, nell'attribuzione al titolare di un fascio di brevetti nazionali, condizionato dalla registrazione presso l'Ufficio Brevetti Europeo avente sede a Monaco e dalla successiva validazione in ciascun singolo Paese al cui interno il titolare del brevetto intenda ottenere protezione. Nel sistema "tradizionale" del Brevetto Europeo, la competenza a decidere nelle controversie appartiene alla giurisdizione nazionale di ciascuno Stato, nel doveroso rispetto della concorrente giurisdizione nazionale degli altri Stati, con il rischio - effettivamente verificatosi negli anni - di ottenere decisioni diverse a fronte di un medesimo brevetto, che poteva essere giudicato valido in un Paese e nullo in un altro, contraffatto in una sede o non contraffatto in un'altra.

Il principale vantaggio competitivo del sistema del Brevetto Unitario è, quindi, rappresentato dalla possibilità di ottenere la tutela dei diritti connessi alla titolarità del brevetto immediatamente in tutti i territori dei Paesi aderenti, senza moltiplicazione di iniziative parallele in più Stati e con il superamento del rischio di avere decisioni contrastanti, o comunque non uniformi, da parte delle varie giurisdizioni nazionali, con evidente risparmio di costi e tempi processuali, a tutto vantaggio della certezza del diritto.

La Corte d'Appello di Milano ha da sempre sostenuto negli anni la realizzazione di questo progetto di istituzione di un nuovo organismo giurisdizionale internazionale, ponendosi in prima linea, in particolare, in tutta la complessa attività di organizzazione della Divisione Locale di Milano - già operativa - e, in prospettiva, della Divisione Centrale che aprirà le sue porte nel giugno 2024.

La sede della Divisione Locale di Milano è stata ubicata all'interno del Palazzo di Giustizia di via San Barnaba n. 50, nei locali del secondo piano.

La Corte d'Appello ha seguito tutta la complessa fase di allestimento e preparazione dei locali, adeguatamente arredati e muniti dei più moderni impianti tecnico-informatici necessari al suo funzionamento. Sono state predisposte e sono pienamente operative, in particolare, due aule di udienza munite di sistemi di videoconferenza e di postazioni per gli interpreti, queste ultime utilizzabili ove si rendessero necessarie traduzioni simultanee nel corso delle attività di udienza.

In concomitanza all'avvio delle attività del Tribunale Unificato dei Brevetti, la Corte d'Appello di Milano è stata individuata da parte del Ministero della Giustizia, anche in via formale, quale Ufficio Giudiziario di riferimento per tutte le attività di supporto organizzativo, compresa la presa in carico e la gestione del personale amministrativo attualmente distaccato presso il Tribunale Unificato dei Brevetti.

La Corte d'Appello di Milano ha sostenuto con determinazione il progetto di portare in Italia e nello specifico a Milano la sede della terza Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti. Il Trattato istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti prevede la creazione di tre Divisioni Centrali, originariamente dislocate a Parigi, Monaco di Baviera e Londra. L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha profondamente cambiato lo scenario internazionale.

In seguito alla revoca della ratifica dell'*Agreement* da parte del Regno Unito, si è dovuto procedere a scegliere una nuova sede in luogo di quella di Londra, già dedicata ai brevetti del settore delle scienze umane e in particolare del settore chimico-farmaceutico (secondo le indicazioni dell'art.

7 dell'Accordo T.U.B. e dell'Allegato 2 allo stesso). Nella riunione del Comitato Preparatorio del settembre 2020 è stata adottata, in via puramente temporanea, la soluzione di mantenere le sole due sedi di Parigi e Monaco di Baviera.

Dopo una serrata e complessa negoziazione, portata avanti dal Governo italiano con il pieno sostegno della Corte d'Appello di Milano - presso la quale era stato istituito un apposito Tavolo Tecnico, impegnato in tutte le iniziative opportune per supportare la candidatura di Milano, coordinato dalla dott.ssa Marina Tavassi, già Presidente della Corte d'Appello di Milano sino all'agosto 2020 - l'Italia ha ottenuto l'assegnazione della terza sede della Divisione Centrale e ciò nel pieno rispetto delle indicazioni dell'*Agreement*, dovendosi considerare quali Paesi ospitanti le tre Divisioni Centrali gli Stati che all'epoca della sua sottoscrizione (segnatamente, nell'anno 2012) avevano avuto il maggior numero di brevetti europei validati. Dopo Germania, Gran Bretagna (poi ritiratasi) e Francia vi era appunto l'Italia.

La Corte d'Appello di Milano partecipa con grande soddisfazione al risultato pienamente positivo di questa complessa negoziazione.

La Divisione Centrale italiana è ubicata a Milano e sarà effettivamente operativa, come previsto dagli accordi internazionali, a partire da giugno 2024.

La scelta di Milano è stata del tutto coerente con la realtà economica produttiva del suo territorio. Milano è infatti la città ove vengono in assoluto registrati il maggior numero di brevetti (il 21% dei brevetti italiani e, in Regione Lombardia, il 28% dei brevetti italiani). È la sede giudiziaria in cui si concentrano in misura maggiore (oltre il 50% rispetto al resto d'Italia) le controversie in materia di brevetti, con conseguente alta specializzazione dei suoi magistrati, degli avvocati, dei tecnici coinvolti in tali controversie. L'Associazione Nazionale dei Consulenti in Proprietà Industriale ha la propria sede a Milano. È noto poi che Milano è il polo economico di maggiore industrializzazione nel Paese, con forte concentrazione anche delle imprese del settore farmaceutico e chimico (il 42% del settore farmaceutico e il 31% del settore chimico) e cioè proprio di quei settori di cui era investita la Corte Centrale nella sezione originariamente assegnata a Londra.

Da un punto di vista organizzativo, la soluzione condivisa con il Ministero della Giustizia va nella direzione di collocare anche la Divisione Centrale all'interno del Palazzo di Giustizia di via San Barnaba n. 50, in modo da valorizzare gli investimenti già sostenuti per l'allestimento della Divisione Locale, la cui piena funzionalità è stata peraltro personalmente molto apprezzata dai vertici del T.U.B.- in particolare dal Pres. Grabinski e dalla Pres. Butin - in occasione delle loro recenti visite istituzionali alla Sede di Milano.

Tale soluzione permette quindi, da un lato, di evitare duplicazioni di spesa e, per altro verso, assume il valore simbolico di mantenere il Tribunale Unificato all'interno degli stessi luoghi ove viene esercitata la giurisdizione nazionale, di cui rappresenta un fondamentale complemento nel settore specifico dei brevetti, con una proiezione internazionale europea.

Dopo il primo semestre di attività è possibile affermare che il Tribunale Unificato dei Brevetti è una realtà già pienamente operativa, come dimostrato da questi dati generali sulle pendenze, riferiti all'Ufficio nella sua interezza:

- 16 procedimenti di appello pendenti dinanzi alla *Court of Appeal*;
- 25 procedimenti di nullità (*revocation*) pendenti presso le Divisioni Centrali;

- 68 procedimenti di contraffazione (*infringement*) pendenti presso le Divisioni Locali e Regionale;
- 18 procedimenti cautelari pendenti presso le Divisioni Locali e Regionale.

Con particolare riferimento al primo semestre di attività della Divisione Locale di Milano, sono state sinora radicati 7 procedimenti: 4 cause di merito per l'accertamento della contraffazione e 3 procedimenti cautelari di istruzione preventiva. Su questi ultimi, in particolare, la Divisione Locale di Milano ha contribuito alla formazione dei primi orientamenti giurisprudenziali condivisi nell'intero Sistema unitario, con l'emissione di alcuni provvedimenti - pilota che hanno suscitato grande interesse in ambito internazionale, con commenti ampiamente positivi sulle soluzioni interpretative adottate.

I due giudici italiani in servizio presso la Divisione Locale di Milano sono stati anche dislocati nei Collegi di altre Divisioni Locali (segnatamente, Parigi, L'Aia e Stoccolma).

Occorre segnalare anche l'importante contributo del personale (c.d. *Clerks*), composto da un contingente di sette unità, tutte impiegate a tempo pieno, selezionate dal Ministero della Giustizia dopo un interpello su base nazionale. Il personale è coinvolto nelle attività della Divisione Locale e, al contempo, anche in attività di supporto a beneficio di altre Divisioni Locali ovvero del Tribunale Unificato dei Brevetti nella sua interezza, con un impegno che ha ricevuto e riceve costante apprezzamento, sotto il profilo della quantità e della qualità del lavoro prestato.

In data 20-21.11.2023 Milano è stata anche sede della prima *training session* itinerante dei giudici e dei *clerks* del Tribunale Unificato dei Brevetti. La Corte d'Appello di Milano, insieme all'Ordine degli Avvocati di Milano, ha dato il suo pieno supporto organizzativo a questa iniziativa, in occasione della quale si sono riuniti tutti i *legally qualified judges* e tutti i *clerks* in servizio presso il Tribunale Unificato, per un confronto operativo sulle principali problematiche applicative incontrate nel primo semestre di attività del T.U.B. Si conferma quindi la rilevanza e la centralità della sede di Milano anche sotto l'aspetto delle attività di formazione, nella prospettiva dell'imminente apertura degli uffici della Divisione Centrale.

XVIII. Il restauro delle opere del Palazzo di Giustizia di Milano

Il Progetto Fondo Cultura

La Corte di Appello ha curato integralmente, in costante collaborazione con la Soprintendenza e interloquendo con il Ministero della Cultura, il Demanio e gli Archivi storici coinvolti, l'esecuzione e il completamento di tutti i restauri e le attività ricomprese nel progetto *Il Palazzo di Giustizia e le sue opere d'arte nel contesto di Milano razionalista*, progetto presentato dalla Corte d'Appello di Milano, in partenariato con il Ministero della Giustizia e l'Ordine degli Avvocati di Milano. Per il progetto, selezionato dal Fondo Cultura, fondo di finanziamento di 30 milioni di euro istituito nel 2021, con un accordo tra Ministero della Cultura e MEF, per sostenere investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, sono stati destinati 149.956,20 euro, di cui 119.956,20 finanziati dal Ministero della Cultura.

Il progetto ha riguardato interventi diversi, innanzitutto quelli afferenti il restauro di opere di pregio e rappresentative del Palazzo, selezionate dalla Soprintendenza sulla base della loro importanza storico-artistica e per il particolare significato simbolico: i tre altorilievi in marmo di Carrara posti al centro nell'ambulacro della Corte d'Appello, al terzo piano, di Romanelli, Dazzi e Martini, che rappresentano diversi aspetti della *Giustizia*; i cinque mosaici sovrapposti delle aule del Tribunale al terzo piano, realizzati nel 1938 da Gino Severini, che illustrano il tema della Giustizia attraverso una complessa simbologia; il monumento a Cesare Beccaria di Giuseppe Grandi, che per la sua forte valenza ha trovato collocazione definitiva entro il Palazzo di Giustizia fin dalle origini del Palazzo.

Nell'ambito del progetto è stata poi realizzata, per la prima volta in maniera scientifica e sistematica, la catalogazione delle opere d'arte del Palazzo, con la compilazione delle schede catalografiche secondo il tracciato compatibile con il sistema informativo ministeriale SIGEC del Ministero della Cultura.

E' stato poi realizzato il sito web dedicato, www.scopripalazzodigiustizia.it accessibile anche dal sito istituzionale della Corte d'Appello, che ha raccolto tutte le informazioni storiche e scientifiche relative al Palazzo di Giustizia di Milano e alle sue opere d'arte, suddiviso in una parte generale, accessibile senza registrazione e contenente la storia, le immagini del Palazzo e delle sue opere d'arte e le informazioni generali, e un'area riservata, accessibile previa registrazione e destinata a contenere le schede catalografiche e i contenuti tecnici di maggiore interesse per gli addetti ai lavori (storici dell'arte, ricercatori, studenti, restauratori).

Infine, per il progetto è stato realizzato anche un volume fotografico dedicato al Palazzo di Giustizia, che racconta il progetto selezionato dal Fondo Cultura del MiC, documenta i lavori di restauro e illustra il patrimonio artistico contenuto.

Il restauro e l'installazione in Corte d'Appello del dipinto “La Borsa di Giuda” di F. Carcano.

Altro progetto di restauro di cui l'Ufficio ha seguito l'affidamento ai restauratori specializzati ed il trasporto e l'installazione in Corte è stato quello relativo al dipinto del 1911 di Filippo Carcano “*La Borsa di Giuda*”, olio su tela 200 x 400 inv. GAM 5819, di proprietà della Galleria d'Arte

Moderna del Comune di Milano e concesso in deposito alla Corte d'Appello con un accordo con la GAM e l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano.

Ringraziamenti

Giunto alle conclusioni ritengo doveroso rivolgere un sentito ringraziamento al presidente vicario dott. Domenico Bonaretti, ai presidenti di sezione della Corte di appello e a tutti i consiglieri che in modo generoso e tangibile hanno collaborato con me nella gestione dell'Ufficio mettendomi a disposizione la loro grande competenza; al Dirigente Amministrativo, dott. Nicola Stellato, uomo del fare, che ha portato la Corte a risultati operativi di significativo pregio; al personale della segreteria della Corte del quale ho apprezzato la lealtà e la dedizione nello svolgimento della quotidiana attività di supporto alla presidenza.

Un sentito ringraziamento va a tutti i magistrati, togati ed onorari, e al personale amministrativo del Distretto per il proficuo lavoro svolto nell'anno passato pur in condizioni di difficoltà e alla Polizia Giudiziaria che costituisce un supporto indispensabile: tutti vere figure di "progredienti" ossia di uomini e donne animati da vero desiderio di giustizia ed in costante marcia verso di essa. Grazie agli Enti locali, al terzo settore, alle Università e alla società civile che hanno voluto condividere con noi il cammino nei sentieri giuridici dandoci aiuti apprezzati e collaborazioni preziose che ci hanno permesso di passare metaforicamente dal canto gregoriano monodico degli anni trascorsi a quello polifonico attuale. Un particolare ringraziamento va alla onlus Cirgis - che anche quest'anno ha collaborato con gli Uffici Giudiziari nel seminare il concetto di legalità nelle scuole, tra le giovani generazioni – e alla Onlus Prospera che ha continuato a dare il proprio prezioso contributo per migliorare l'assetto organizzativo degli Uffici Giudiziari.

Conclusioni

Concludo osservando che viviamo un tempo in cui riaffermare l'ovvio è spesso rivoluzionario. E allora è necessario sottolineare che il miglior servizio che la magistratura può oggi rendere alla collettività in cui opera è compiere il suo dovere "nonostante tutto", amministrando con compostezza, refrattaria a suggestioni e pressioni, la giustizia possibile nelle condizioni date. La società non ha bisogno di Savonarola in toga, né di miseri *monsieur Travet* della giustizia, ha bisogno di magistrati che assolvano il loro ufficio, concedetemi l'ossimoro, con umile orgoglio: l'orgoglio di esercitare la più alta funzione sociale, quella di giudicare; l'umiltà di sentirsi comunque – in quanto uomini – inadeguati al compito. Ha bisogno di magistrati che svolgano il loro delicato incarico *nec spe, nec metu*; che sappiano esprimere accoglienza, trasparenza e rispetto ai Tararà pirandelliani che si trovano a qualsiasi titolo a varcare il portone del Palazzo di giustizia; che operino con equilibrio, competenza, impegno, riserbo, rigorosamente all'interno del recinto della legalità; che difendano strenuamente la loro indipendenza esterna, ma anche quella interna; che non confondano indipendenza con irresponsabilità; che, quando ricoprono incarichi direttivi, si assumano la responsabilità di esprimere giudizi non sempre gratuitamente encomiastici in sede di valutazione di professionalità dei colleghi dell'ufficio.

E agli avvocati e a tutti coloro che si occupano di Giustizia, in questo momento di metamorfosi nel quale ci è concesso solo di vedere per *speculum in enigmitate* dico: agiamo insieme ed in maniera weberianamente inclusiva per il bene della Giustizia, rifuggiamo sterili polemiche, opponiamoci all'irrompere dell'insensato, usciamo dall'affannoso consumo di un eterno presente immemore del giorno prima e indifferente al giorno dopo, tracciamo ed immaginiamo insieme il futuro esercizio della giurisdizione avendo come sicura compagna di strada la Costituzione perché solo da un sentire comune nasce la speranza che ci dà il coraggio di non rassegnarci all'esistente e di sognare che la Giustizia possa ritornare ad essere il rassicurante, vitale e silenzioso respiro della democrazia.

Il Presidente della Corte di Appello
Giuseppe Ondeì

Ringraziamenti: un particolare ringraziamento va manifestato a tutti coloro che con grande disponibilità, abnegazione e professionalità hanno collaborato nella raccolta dati, nella stesura e nella impaginazione della relazione: il Presidente Vicario Domenico Bonaretti, nonché i presidenti di sezione Ivana Caputo, Irene Formaggia, Enrico Manzi, Alberto Vigorelli, Vincenzo Tutinelli, il presidente della sezione locale del Tribunale unificato dei Brevetti, Pierluigi Perrotti, i R.I.D. Silvana Pucci e Caterina Caniato, i Magrif Silvia Brat e Stefano Caramellino, il magistrato formatore Chiara Colosimo, il Dirigente amministrativo Nicola Stellato, il personale amministrativo dott.ri Danilo Arnone, Lucia Caputo, Paolo Conti, Maria Luisa Condorelli, Laura Kluzer, Roberta Roselli, Giuseppe Taiani, Alberto Zoia, Rossella Ziello, il funzionario statistico Silvia Bartoletti, il brigadiere dei Carabinieri Giuseppe Viscosi, nonché l'Addetto all'Ufficio per il Processo Milen Dimitrov Mitrev.

PRESENTAZIONE	1
1. Saluti	1
2. Significato della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario	2
3. L'amministrazione e l'organizzazione della giustizia: il cronico problema delle risorse	2
4. Il P.N.R.R. e l'Ufficio per il processo	4
5. La digitalizzazione della giustizia	5
I. LE RISORSE UMANE	6
1. I magistrati del Distretto	6
1.1 I magistrati togati	6
1.2 I magistrati onorari	8
2. Il personale amministrativo della Corte e del Distretto	10
2.1 Il personale amministrativo della Corte	10
2.2 Il personale amministrativo del Distretto	12
II. PRIMO GRADO DI GIUDIZIO: L'ANDAMENTO COMPLESSIVO E LE CARATTERISTICHE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO – DATI AGGREGATI	15
1.1 Settori civile e lavoro	15
1.2 Settore civile degli Uffici del Giudice di Pace	21
1.3 Settore penale	21
1.3.1 Percentuale sentenze di assoluzione rispetto al totale delle sentenze pronunciate distinguendo il monocratico dal collegiale	24
1.3.2 Percentuale sentenze emesse con riti alternativi in dibattimento (patteggiamento e rito abbreviato)	25
1.3.3. Uffici GIP/GUP: percentuale archiviazioni su tutto il pervenuto; percentuale sentenze art. 425 c.p.p. e percentuale sentenze pronunciate con riti alternativi (patteggiamento e rito abbreviato).	26
1.3.4 Tempi trasmissione fascicoli dal I grado	27
1.3.5 Focus reati specifici: criminalità organizzata (416 e 416 bis c.p.; reati P.A. reati tributari e violenze sessuali).	27
1.4 Settore penale degli Uffici del Giudice di Pace	38
III. SECONDO GRADO DI GIUDIZIO: LA CORTE DI APPELLO	38
1. La Corte di Appello: il settore civile ordinario	38
1.1 Articolazioni e competenze	38
1.2 Pendenze e sopravvenienze	39
1.3 Composizione delle pendenze (sotto il profilo temporale)	40
1.4 Composizione delle pendenze (profilo qualitativo)	42
1.5 Durata dei processi e stabilità delle decisioni	45
2. La Corte di Appello: il settore lavoro	47

3. La Corte di Appello: casi significativi	50
3.1 Prima sezione civile e impresa	50
3.2 Seconda sezione civile	54
3.3 Terza sezione civile.....	56
3.4 Quarta sezione civile	58
3.5 Quinta sezione civile	59
3.6 Sezione Lavoro	61
4. I Giudici Ausiliari di Corte di Appello, apporto alla giurisdizione	62
5. La Corte di Appello: settore penale.....	64
5.1 Articolazioni e competenze	64
5.2 Pendenze e sopravvenienze.....	66
5.3 Le tipologie di reato trattate dalla Corte.	70
5.4 Stabilità delle pronunce della Corte.	74
5.5 Gli indici di produttività e di ricambio della Corte d'Appello: valutazione	74
5.6 Durata dei processi	75
5.7 Durata dei processi con imputati detenuti	76
5.8 Analisi delle pendenze per anno di iscrizione	76
5.9 Prescrizioni e inammissibilità.....	77
5.10 Le sentenze di concordato sui motivi d'appello ex art. 599-bis c.p.p.....	78
5.11 Casi significativi in Corte di Appello.....	78
5.11.1 Prima Sezione penale.	78
5.11.2 Seconda Sezione penale.....	79
5.11.3 Terza Sezione penale	80
5.11.4 Quarta Sezione penale.....	81
5.11.5 Quinta Sezione penale	82
5.11.6. Sezioni Assise Appello.....	83
6. Attività di recupero dei crediti in Corte di Appello	85
7. Logistica, archivi e aule di udienza della Corte di Appello	86
IV. I TRIBUNALI DEL DISTRETTO.....	88
1. Il Tribunale di Milano	88
2. Il Tribunale di Busto Arsizio	115
3. Il Tribunale di Como	125
4. Il Tribunale di Lecco.....	137
5. Il Tribunale di Lodi.....	152
6. Il Tribunale di Monza.....	164
7. Il Tribunale di Pavia	183

8. Il Tribunale di Sondrio	196
9. Il Tribunale di Varese	208
V. INNOVAZIONI LEGISLATIVE ED EFFETTI	220
Settore civile e lavoro	220
Settore penale.....	225
VI. LA GIUSTIZIA MINORILE E LA RIFORMA.....	238
1. Premesse	238
2. Settore Civile.....	239
3. Settore penale.....	245
4. Lo stato dell’informatizzazione	249
5. Prassi virtuose	251
VII. IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, GLI UFFICI DI SORVEGLIANZA E GLI ISTITUTI PENITENZIARI	255
VIII. L’UFFICIO PER IL PROCESSO NEL DISTRETTO	264
1. Gli addetti all’Ufficio per il Processo presso la Corte d’appello di Milano	264
1.1 La gestione degli addetti UPP: i modelli organizzativi	264
1.2 Analisi statistica e della performance	265
1.3 Attività di “racordo” con le cancellerie degli addetti all’ufficio per il processo	270
1.4 Programmazione e monitoraggio	272
1.5 Ufficio Studi a supporto della giurisdizione	272
2. Gli addetti all’Ufficio per il Processo presso i Tribunali del Distretto.....	273
IX. INNOVAZIONE E DOTAZIONI INFORMATICHE	278
1. Settore civile/lavoro.....	278
2. Settore penale.....	285
X. CONFERENZA PERMANENTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI MILANESI	292
1. L’attività della Conferenza Permanente	292
2. Focus in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro	295
XI. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.....	297
1. L’attività dell’Ufficio Contratti Distrettuale	297
2. L’attività relativa alle concessioni e altri adempimenti in materia di contratti pubblici.....	298
3. La liquidazione delle spese di funzionamento degli Uffici del Distretto	299
4. Pagamento degli indennizzi e spese conseguenti al contenzioso della Legge Pinto n. 89/2001	301
XII. IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO	304
XIII - IL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO.....	308
XIV. LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	309
a. Struttura territoriale di formazione decentrata del Distretto di Milano	309
b. Scuola di formazione ed aggiornamento del personale dell’amministrazione giudiziaria.....	312

XV. I TIROCINI	314
XVI. GLI UFFICI DI PROSSIMITÀ NEL DISTRETTO: AVVIO E PROSPETTIVE.....	318
XVII. TRIBUNALE DEL BREVETTO UNITARIO	320
XVIII. IL RESTAURO DELLE OPERE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO	324
RINGRAZIAMENTI.....	326
CONCLUSIONI.....	326